



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1812

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Indice

1. DDL S. 1812 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1812	5
1.2.2. Testo correlato 1812 (ERRATA CORRIGE)	12
1.2.3. Testo approvato 1812 (Bozza provvisoria)	19
1.2.4. Testo 1	21
1.2.5. Testo 1 (ANNESSO)	61
1.2.6. Testo 2	64
1.3. Trattazione in Commissione	110
1.3.1. Sedute	111
1.3.2. Resoconti sommari	113
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	114
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 148 (ant.) del 21/05/2020	115
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 83 (ant.) del 03/06/2020	120
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (pom.) del 03/06/2020	121
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 84 (ant.) del 05/06/2020	130
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 85 (pom.) del 09/06/2020	131
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 157 (nott.) del 09/06/2020	132
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 158 (ant.) del 10/06/2020	135
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 159 (ant.) dell'11/06/2020	138
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 163 (ant.) del 18/06/2020	140
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (pom.) del 23/06/2020	169
1.4. Trattazione in consultiva	184
1.4.1. Sedute	185
1.4.2. Resoconti sommari	187
1.4.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	188
1.4.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 176 (ant.) del 17/06/2020	189
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	194
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 279 (ant.) del 26/05/2020	195
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 285 (pom.) del 03/06/2020	202
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 287 (pom.) del 09/06/2020	213
1.4.2.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 292 (ant.) del 17/06/2020	226

1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 293 (pom.) del 17/06/2020	229
1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 294 (ant.) del 18/06/2020	231
1.4.2.2.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 295 (pom.) del 23/06/2020	234
1.4.2.2.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 296 (ant.) del 24/06/2020	241
1.4.2.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	246
1.4.2.3.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 163 (ant.) del 10/06/2020	247
1.4.2.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	252
1.4.2.4.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 137 (pom.) del 26/05/2020	253
1.4.2.4.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 140 (pom.) del 03/06/2020	256
1.4.2.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	264
1.4.2.5.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 91 (pom.) del 26/05/2020	265
1.4.2.5.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 92 (ant.) del 27/05/2020	270
1.4.2.5.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 95 (pom.) del 03/06/2020	272
1.4.2.6. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')	274
1.4.2.6.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 137 (ant.) del 04/06/2020	275
1.4.2.6.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 140 (ant.) dell'11/06/2020	289
1.4.2.6.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 141 (pom.) del 16/06/2020	293
1.4.2.6.4. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 142 (ant.) del 18/06/2020	297
1.5. Trattazione in Assemblea	301
1.5.1. Sedute	302
1.5.2. Resoconti stenografici	303
1.5.2.1. Seduta n. 233 del 23/06/2020	304
1.5.2.2. Seduta n. 234 del 24/06/2020	320

1. DDL S. 1812 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1812
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Titolo breve: *d-l 33/2020 - Ulteriori misure COVID-19*

Iter

24 giugno 2020: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.1812

approvato

[C.2554](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [74/20](#) del 14 luglio 2020, GU n. 177 del 15 luglio 2020. Testo coordinato G.U. n. 177 del 15 luglio 2020.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#) , Ministro della salute [Roberto Speranza](#) (Governo [Conte-II](#))

Di concerto con

Ministro dell'interno [Luciana Lamorgese](#) , Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) , Ministro dell'economia e finanze [Roberto Gualtieri](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **33** del **16 maggio 2020**, G.U. n. 125 del 16 maggio 2020 , scadenza il 15 luglio 2020.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Presentazione

Presentato in data **16 maggio 2020**; annunciato nella seduta n. 218 del 19 maggio 2020.

Classificazione TESEO

EPIDEMIE , MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE , TUTELA DELLA SALUTE

Articoli

DIVIETI (Art.1), TERRITORIO DELLE REGIONI (Art.1), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.1), TERRITORIO NAZIONALE (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Art.1), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.1), STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO (Art.1), REPUBBLICA DI SAN MARINO (Art.1), MALATI (Art.1), DIAGNOSI (Art.1), MEDICINA PREVENTIVA (Art.1), RIUNIONI IN LUOGO PUBBLICO (Art.1), LUOGHI E LOCALI

PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI (Art.1), GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Art.1), FIERE (Art.1), CONGRESSI CONVEGNI E SEMINARI (Art.1), SINDACI DI COMUNI (Art.1), RELIGIONE (Art.1), CHIESE ED EDIFICI DI CULTO (Art.1), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.1), ISTRUZIONE (Art.1), IMPRESE (Artt.1, 2), NEGOZI E RIVENDITE (Artt.1, 2), REGIONI (Art.1), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.1), SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Art.1), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.1), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.2), PENE PECUNIARIE (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Dario Parrini \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 21 maggio 2020) .

Relatore di maggioranza Sen. [Dario Parrini \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 164 del 23 giugno 2020 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 18 maggio 2020. Annuncio nella seduta n. 218 del 19 maggio 2020.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 12^a (Sanita'), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1812

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1812

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
e dal **Ministro della salute** (SPERANZA)

di concerto con il **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)

con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)

e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2020

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Onorevoli Senatori. -

Articolo 1

L'articolo disciplina un rinnovato quadro di riferimento, che si sovrappone a quello già esistente rappresentato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, per le misure di contenimento della diffusione del *virus* COVID-19.

Al comma 1 viene così disciplinato il quadro delle misure limitative della libertà di circolazione in ambito infraregionale, con cessazione dell'efficacia delle misure attualmente vigenti a decorrere dal 18 maggio 2020, mantenendo tuttavia la possibilità che, in caso di aggravamento della situazione epidemiologica possano essere adottate misure restrittive, ma con riferimento alle sole aree regionali interessate. Analoghi principi sono adottati per gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi confinanti.

Al comma 2 vengono invece mantenute, ma solo fino al 2 giugno 2020, le vigenti limitazioni agli spostamenti fra regioni, che risultano ammesse solo per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, garantendo comunque la possibilità di rientro presso il domicilio, l'abitazione o la residenza.

Il comma 3 si occupa invece di detti spostamenti interregionali per il periodo successivo al 3 giugno 2020, data dalla quale vengono rimosse le vigenti limitazioni, con piena facoltà di circolare sull'intero territorio nazionale salve le limitazioni che dovessero essere adottate - secondo principi di adeguatezza e proporzionalità - in riferimento a determinate aree in caso di sopravvenienza di aggravamenti della situazione epidemiologica.

Il comma 4 disciplina l'ingresso e l'uscita dallo Stato, differenziando la disciplina nell'arco temporale che va fino al 2 giugno 2020, allorché sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti da e per l'estero salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. Successivamente alla richiamata data, i predetti spostamenti sono consentiti salva, al pari di quanto previsto per gli spostamenti in ambito nazionale, la possibilità di prevedere limitazioni con riferimento a specifiche situazioni di rischio epidemiologico.

Il comma 5 prevede che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non siano soggetti ad alcuna limitazione.

I commi 6 e 7 disciplinano la quarantena obbligatoria e quella precauzionale, rispettivamente per i

soggetti positivi al *virus* COVID-19 e per coloro che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al *virus*.

Il comma 8 contempla un generalizzato divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico e prevede, per le manifestazioni, gli eventi e spettacoli di qualsiasi natura con presenza di pubblico, un rinvio ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 che potranno eventualmente consentirne lo svolgimento a condizione che vengano adottate specifiche modalità anticontagio.

Il comma 9 prevede che, nell'ambito dei singoli comuni, il sindaco possa disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico qualora sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, misura minima diretta ad evitare il rischio di contagio.

Il comma 10 regola le modalità di esercizio delle riunioni, prescrivendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Il comma 11 prevede che le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgano nel rispetto dei protocolli con le confessioni religiose che definiscono le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Il comma 12 chiarisce che l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 è demandata ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.

Il comma 13 prevede che le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università ed ogni tipo di corso professionale siano svolte con modalità definite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il comma 14 si occupa delle attività economiche, produttive e sociali, che devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, la cui adozione è demandata alle regioni o alla Conferenza delle regioni, nel rispetto dei principi contenuti in protocolli o linee guida nazionali. Viene precisato, inoltre, che eventuali misure limitative delle attività economiche e produttive devono essere adottate, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16 del presente decreto, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Il mancato rispetto dei protocolli e delle linee guida che determini inadeguati livelli di protezione è previsto, al comma 15, quale causa della sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il comma 16 prevede il sistema di monitoraggio dell'andamento della situazione epidemiologica, il quale è demandato in prima battuta alle regioni che trasmettono i dati giornalmente al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico al fine dell'eventuale adozione di misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle vigenti. Dette misure possono essere disposte, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche dalle regioni.

Articolo 2

Il comma 1 rinvia, in caso di violazione di quanto disposto dal decreto, per i profili sanzionatori, a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; detta norma prevede, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, la specifica sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e, nei casi di esercizio di un'attività di impresa, anche della chiusura dell'esercizio o dell'attività da cinque a trenta giorni; sanzioni aggravate in caso di reiterazione. Il comma 2 prevede che per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si fa rinvio al medesimo articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Si prevede che le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali siano irrogate dal prefetto o, negli altri casi, dalle autorità che le hanno disposte. Si prevede anche la possibilità, all'atto dell'accertamento delle violazioni compiute nell'esercizio di attività d'impresa, che per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, possa essere disposta la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a cinque giorni.

Una disciplina specifica è dettata, per la quarantena obbligatoria, dal comma 3. In tal caso, salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Articolo 3

L'articolo 3 disciplina le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che le misure previste dal decreto-legge si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1.

Il comma 2 prevede per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano una specifica clausola di compatibilità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il comma 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 4


L'articolo 4 dispone che il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Relazione tecnica

L'articolo 3, comma 3, del decreto precisa che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

16/05/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020.

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell'attuale stato della situazione epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Misure di contenimento della diffusione del COVID-19)

1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

5. Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo

destinata.

7. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

8. È vietato l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.

13. Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

Art. 2.

(Sanzioni e controlli)

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3.

(Disposizioni finali)

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2020

MATTARELLA

Conte, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Speranza, *Ministro della salute*
Lamorgese, *Ministro dell'interno*
Bonafede, *Ministro della giustizia*
Gualtieri, *Ministro dell'economia
e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Bonafede

1.2.2. Testo correlato 1812 (ERRATA CORRIGE)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1812

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)

e dal **Ministro della salute** (SPERANZA)

di concerto con il **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)

con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)

e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2020

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

L'analisi tecnico-normativa relativa al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 11 giugno 2020 e si intende inserita nell'atto Senato n. 1812 dopo la relazione tecnica, da pag. 6.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo è motivato dalla assoluta necessità di prevedere un atto avente forza di legge quale strumento giuridico primario nell'adozione delle misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il decreto-legge n. 33 del 2020, in esame, si iscrive in una sequenza di atti normativi, con i quali è stata affrontata la deflagrazione dell'epidemia da Covid-19. Esso vi si colloca con una sua specificità, tale configurare, un "terzo" momento della risposta ordinamentale all'emergenza. In un primo momento, l'epidemia è stata affrontata quale emergenza di protezione civile, secondo la strumentazione giuridica offerta dal Codice di protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018). Al contempo si è dispiegata l'emissione di ordinanze di carattere contingibile e urgente da parte del Ministero della salute, secondo un potere riconosciutogli - in materia di igiene e di sanità pubblica e di polizia veterinaria - dall'articolo 32 della legge n. 833 del 1978.

Posta la pervasività e la persistenza dell'epidemia, e l'incidenza sui diritti di libertà che essa importa per preservare la salute di ognuno e di tutti, si è fatto ricorso, in seguito, allo strumento legislativo (straordinario) - tenuto conto della riserva di legge prevista dall'articolo 16 della Costituzione - (secondo il quale "ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza") e delle altre previsioni costituzionali che vengono ad assumere rilievo (quali, in particolare, gli articoli 13, 14, 16 e 41 della Costituzione). Si è così avviato un "secondo" tempo, rinvenibile all'interno di una complessa successione di decreti-legge. Se alcuni decreti-legge risultano prevalentemente rivolti all'adozione di puntuali disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria e socio-economica, altri (i decreti-legge n. 6 e, in maggior misura, n. 19 del 2020) sono stati volti altresì, o soprattutto, a definire una cornice di strumentazione giuridica per l'adozione delle misure. Si è inteso così dare la legittimazione di una deliberazione del Parlamento e di una norma di rango primario. È in particolare il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha proceduto ad una tipizzazione delle misure per fronteggiare l'emergenza, maggiormente definendo inoltre il rapporto tra Stato e regioni, con un coordinamento in capo al Presidente del Consiglio.

In questo impianto (quale definito dal citato decreto-legge n. 19), il ruolo delle regioni risulta circoscritto alla introduzione di misure ulteriormente restrittive, per far fronte all'emergenza epidemiologica innanzi a situazioni territoriali tali da implicare un aggravamento del rischio sanitario. Alle misure delle regioni è preclusa ogni incisione sulle attività produttive. Ebbene, rispetto a tale organizzazione ordinamentale della risposta all'epidemia, il decreto-legge n. 33 in esame segna un'evoluzione: apre ad una incidenza regolatoria regionale sulle "attività economiche, produttive e sociali". La risposta all'emergenza epidemiologica mostra in definitiva una progressiva articolazione, aprendosi dapprima ad un maggior raffronto di Governo e Parlamento, ora di Stato e Regioni.

Il decreto-legge si compone di quattro articoli, relativi a: le misure di contenimento; sanzioni e controlli; disposizioni finali; entrata in vigore. Rilevanti sono le previsioni (recate dall'articolo 1)

sulle misure di contenimento. Tali misure incidono e vertono su: la libertà di circolazione: endo-regionale, inter-regionale, da e per l'estero (con una diversa modulazione temporale, tra la prima fattispecie e le altre: rispettivamente il 18 maggio e il 3 giugno 2020) (commi 1-5) (e il comma 9 si riferisce a più circoscritte aree entro un Comune); la quarantena (commi 6-7); la libertà di riunione e la compresenza in luoghi pubblici (commi 8 e 10); le funzioni religiose (comma 11); le attività didattiche e formative (comma 13); le attività economiche, produttive e sociali, con attribuzione alle Regioni del compito di calibrare protocolli e linee guide (commi 14-16). Di questo articolo, più disposizioni (tra cui il comma 12) rinviano - per il caso si rendessero necessarie ulteriori misure di contenimento, innanzi ad una recrudescenza epidemiologica - alla procedimentalizzazione della loro adozione, quale resa dal decreto-legge n. 19 del 2020 (al suo articolo 2). Per questo profilo, così come per il riguardo sanzionatorio, il decreto-legge n. 19 permane dunque appieno lo strumento giuridico di riferimento. Sono invece rimosse le limitazioni e restrizioni disposte sotto la sua vigenza.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

L'intervento normativo in esame s'inquadra nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in corso (dichiarazione stato di emergenza nazionale, delibera Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020). Più nel dettaglio, a seguito della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus effettuata dall'Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020, il Consiglio dei ministri, il giorno successivo (31 gennaio), ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza connesso al rischio sanitario, per la durata di sei mesi decorrenti dalla data della dichiarazione. Per l'attuazione degli interventi in vigenza dello stato di emergenza, è stata autorizzata (ex art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018) l'emanazione di ordinanze di protezione civile, derogatorie rispetto alle disposizioni vigenti, conformi ai principi generali dell'ordinamento. Nella situazione epidemiologica in corso, alla prima ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020, hanno fatto seguito una serie di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, le quali - ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 1/2018 - hanno dettato disposizioni in ordine all'organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata nonché alla funzionalità dei servizi pubblici. Essendo in questione una emergenza sanitaria, le misure adottate nel quadro del Codice della protezione civile si sono affiancate agli ulteriori strumenti previsti dall'ordinamento per la specifica gestione di emergenze sanitarie. Si fa riferimento alle ordinanze contingibili e urgenti che il Ministro della salute, i Presidenti regionali e i Sindaci sono autorizzati a emanare ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978, dell'art. 117 del decreto legislativo n. 112/1998 e dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali).

A far data dal 23 febbraio 2020, sono intervenuti - in qualità di strumenti di governo dei casi straordinari di necessità e d'urgenza (art. 77 Cost.) - una serie di decreti-legge volti a fronteggiare, con misure afferenti a diversi settori, l'emergenza in atto (nn. 6/2020; 9/2020; 11/2020; 14/2020; 18/2020; 19/2020; 22/2020; 23/2020; 26/2020; 28/2020; 29/2020; 30/2020; 34/2020).

Tra i menzionati decreti-legge, i decreti n. 6 e n. 19 prevedono che nel processo di attuazione delle misure di contenimento del virus e di gestione dell'emergenza in corso intervengano, a vario titolo, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ordinanze del Ministro della salute e ordinanze delle autorità regionali e locali, disciplinando diversamente funzione, presupposti di adozione, efficacia e contenuti delle diverse tipologie di atti.

Per l'attuazione delle misure previste dapprima dal decreto-legge n. 6 e successivamente dal decreto-legge n. 19, sono stati adottati i seguenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i diversi ministeri interessati (tra cui Interno, Difesa, Economia) e le Regioni competenti ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni, nel caso di

- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 1° marzo 2020;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020;
- il D.P.C.M. 26 aprile;
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

Il provvedimento in esame impatta in particolare sulle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione all'adozione delle misure di contenimento individuate dall'articolo 1 del medesimo decreto. Incide inoltre sull'articolo 4 del citato decreto-legge n. 19/2020 in materia di sanzioni e controlli.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali in materia riserva di legge prevista dall'articolo 16 della Costituzione (secondo il quale "ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza") e delle altre previsioni costituzionali che vengono ad assumere rilievo (quali, in particolare, gli articoli 13, 14, 16, 17, 33 e 34, 41 della Costituzione).

Il ricorso alla fonte legislativa è stato imposto dall'incidenza delle misure previste su diritti protetti dalla Costituzione, la cui limitazione si è resa necessaria ai fini della tutela della salute, diritto dell'individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.).

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni contenute nel disegno di legge sono compatibili con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione.

In particolare, l'articolo 1, comma 9, nel rispetto delle competenze, prevede che il Sindaco possa disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o parte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Inoltre, il comma 16, in materia di attività economiche, produttive e sociali, consente alle Regioni, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul proprio territorio, di introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte dal medesimo articolo 2.

Ciò posto, le attribuzioni regionali e degli enti locali continuano a trovare spazi non indifferenti di espressione.

L'intervento normativo in esame è pertanto pienamente rispettoso del riparto di competenze descritto.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Si evidenzia che l'articolo 3, comma 2 del provvedimento prevede che le disposizioni da esso dettate si applicano alle Regioni a statuto speciale e alla Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Sono assenti rilegificazioni. Attesa l'urgenza dell'intervento, sono state dettate nella disposizione di rango primario tutte le nuove misure necessarie a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-1, intendendo dare alla filiera normativa e provvedimentale delineata dal primo dal Codice di protezione civile e successivamente ricalibrata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la legittimazione di una deliberazione del Parlamento e di una norma di rango primario.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risulta che, all'esame del Parlamento, vi siano progetti di legge vertenti in materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

La materia rientra nell'ambito della legislazione esclusiva dello Stato di cui all'art. 117 della Cost. Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle materie oggetto dell'intervento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le disposizioni non presentano profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere, sulle specifiche materie oggetto di intervento, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinanzi al citato organo.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in merito all'oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legge.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Considerata la specificità territoriale e la peculiarità della materia trattata nell'intervento normativo non si ravvisano specifiche linee prevalenti di regolamentazione da parti di altri Stati dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nel decreto legge ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi. Tuttavia si segnala che il riferimento al decreto del ministro della salute del 30 aprile 2020, in merito all'attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2, deve intendersi riferito a quanto allo stato previsto dal decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2020, n. 126.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Si ravvisa un effetto abrogativo implicito nel presente decreto-legge in relazione alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, ove si prescrive che a decorrere dal 18 maggio 2020 cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui

agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Non sono state disposte abrogazioni espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni con effetto retroattivo né che comportano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento in esame non prevede l'adozione di successivi atti attuativi. Si prevede che la concreta attuazione delle misure venga effettuata attraverso i provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19 del 2020.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati i dati numerici, informativi e statistici in possesso del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di sanità e del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, ritenuti congrui e sufficienti; pertanto non si è reso necessario il ricorso ad altre basi informative.

*Ministero della salute
Ufficio Legislativo
Referente: Bianca Stefania Di Tano
email: bs.ditano@sanita.it*

1.2.3. Testo approvato 1812 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1812

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 24 giugno 2020, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, » *sono inserite le seguenti:* « convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 »;

al comma 13 sono prem esse le seguenti parole: « Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e »;

al comma 16, le parole: « del 30 aprile 2020 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 2 maggio 2020, ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - (*Modifiche ai poteri del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19*) - 1. All'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di assicurare il più ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, il Commissario può stipulare

appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto";

b) al comma 9, dopo le parole: "per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1," sono inserite le seguenti: "per la sottoscrizione dei protocolli di cui al comma 1-bis" ».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 » sono aggiunte le seguenti: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni »;

al comma 3, le parole: « Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 ».

1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
18 giugno 2020
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 (1812)**

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

GRASSI, AUGUSSORI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi degli stessi articoli 2 e 3» con le seguenti: «, qualora intervengano nel limitare o sospendere libertà costituzionalmente garantite per situazioni di necessità e urgenza, con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione».

1.2

GRIMANI, SUDANO

Al comma 1, sopprimere la parola: «particolare».

1.3

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 2, dopo le parole: «ci si trova», inserire le seguenti: «eccetto che nelle province confinanti con quella in cui attualmente ci si trova».

1.4

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 3, sostituire le parole: «solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «, limitando la libertà di circolazione garantita dall'articolo 16 della Costituzione, con legge o atto avente forza di legge».

1.5

GRASSI, AUGUSSORI, URRARO

Al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «con legge o atto avente forza di legge».

1.6

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Fino al 2 giugno 2020 gli spostamenti fra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti sono consentiti ma possono essere limitati secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con provvedimenti bilaterali».

1.7

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 5, sostituire le parole: «e le regioni» con le seguenti: «e una delle regioni».

1.8

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 6, sostituire le parole: «dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena» con le seguenti: «dal luogo in cui il soggetto è collocato in quarantena».

1.9

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 7, sostituire le parole: «con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020» con le seguenti: «per i quali è limitata temporaneamente la libertà personale garantita dall'articolo 13 della Costituzione, con legge o atto avente forza di legge».

1.10

GARRUTI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Ai soggetti di cui ai commi 6 e 7 è fatto divieto di avere contatti sociali, ad eccezione di quelli con coloro che hanno la residenza o domicilio presso la medesima abitazione o dimora, garantendo in ogni caso il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale».

1.11

GARRUTI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Ai soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° C è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora sino all'esito degli accertamenti disposti dal medico curante».

1.12

GRASSI, AUGUSSORI, URRARO

Al comma 8, sostituire le parole: «con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020» con le seguenti: «con legge o atto avente forza di legge».

1.13

GARRUTI

Al comma 9 sostituire le parole: «può disporre» con le seguenti: «dispone».

1.14

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 11, sopprimere le parole: «con la partecipazione di persone».

1.15

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 11, dopo le parole: «la partecipazione di», inserire la seguente: «più».

1.16

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 12, sostituire le parole: «sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «incidendo sulle libertà fondamentali per situazioni di necessità e urgenza, sono attuate con legge o atto avente forza di legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione».

1.17

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 13, sostituire le parole: «provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «legge o atto avente forza di legge tali comunque da garantire il diritto all'istruzione previsto dall'articolo 34 della Costituzione».

1.18 (testo 2)

CANTÙ, FREGOLENT, GRASSI, AUGUSSORI, URRARO

Al comma 13 aggiungere in fine il seguente periodo:

«La ripresa delle attività didattiche negli istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici e paritari avviene con modalità idonee a garantire l'insegnamento attraverso la didattica frontale e offrire pari opportunità di istruzione a tutti, nel pieno rispetto del diritto allo studio e adottando tutti i criteri di prevenzione che assicurino le condizioni di massima sicurezza sanitaria per studenti, docenti e personale scolastico, coniugandole con azioni e interventi di appropriata tutela e relazione inclusiva dei minori disabili e con fragilità cognitive, comportamentali e disturbi nell'apprendimento.».

1.19 (testo 2)

SAPONARA, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti commi:

«13-bis. (Misure per favorire la riapertura delle scuole).

Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza Covid-19, le scuole di ogni ordine e grado, nonché le Università, possono acquisire la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche.

13-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, provvedono alla definizione di una convenzione quadro per agevolare l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.

13-quater. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 13-bis è autorizzata una spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.20 (testo 2)

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

« 13-bis. Dopo il comma 5 dell'art. 101 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere i seguenti:

«5-bis.(Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)

In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 luglio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica, l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per cento. Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammon-

tare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente.

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.21 (testo 2)

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

« 13-bis. (Canoni locazione "studenti fuori sede")

Dopo il comma 3 dell'art. 100 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza Covid-19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.22

ALESSANDRINI, SAPONARA, PITTONI, PEPE, NISINI, RUFA, MARIN, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. In relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, per l'anno 2020, i tirocini riconosciuti dalle rispettive Università sono abilitanti all'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo.

13-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministeri della sanità e del lavoro e del *welfare*, sentita la Confe-

renza dei Rettori vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 13-*bis*.».

1.25

GARRUTI

Al comma 14, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida nazionali idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Le regioni, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, nel rispetto del contenuto dei protocolli o delle linee guida nazionali, considerate norme minime inderogabili su tutto il territorio, possono prevedere ulteriori misure al fine di favorire la riduzione del contagio.».

1.26

ROMEO, CANTÙ, FREGOLENT, MARIN, LUNESU, URRARO, GRASSI, AUGUSSORI

Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «linee guida nazionali», aggiungere le seguenti: «che garantiscano, sulla base di chiare evidenze scientifiche, l'applicazione di metodologie e procedure sicure e l'utilizzo di prodotti certificati e autorizzati dagli enti preposti.».

1.27

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 14, sostituire le parole: «provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «legge o atto avente forza di legge.».

1.28

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività al dettaglio, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree aperte al pubblico;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico;

Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) non si applicano nei casi in cui lo svolgimento delle attività avvenga in luoghi in cui le pareti di delimitazione siano pari o inferiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale;

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.»

1.29

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività svolte da soggetti pubblici e privati all'interno di sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e ogni altro luogo deputato ad accogliere qualsiasi forma di spettacolo, inclusi gli spettacoli viaggianti, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti delle organizzazioni o dei soggetti sopraindicati, nonché dei titolari delle strutture o dei luoghi in cui si svolgono le attività sopraelencate, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività; c

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto mini-

steriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.30

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito lo svolgimento di congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, nonché dei dipendenti delle organizzazioni che gestiscono i suddetti eventi, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.31

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di discoteche e locali di intrattenimento, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari e dei gestori delle strutture in cui si svolgono le attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

- b)* la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;
- c)* la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.32

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività che si svolgono all'interno di parchi divertimenti permanenti, inclusi giostre, spettacoli viaggianti, luna park, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici e altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture e delle organizzazioni che offrono le suddette attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture e degli ambienti in cui si svolgono le attività;

c) la sanificazione degli ambienti accessibili e fruibili dal pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.33

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività nei centri sportivi e piscine e attività termali, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree aperte al pubblico, esclusi gli utenti impiegati nell'esercizio fisico ovvero nell'attività termale;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico;

Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) non si applicano nei casi in cui lo svolgimento dell'attività avvenga in luoghi in cui le pareti di delimitazione siano pari o inferiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale;

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.34

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di impianti sportivi, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari degli impianti e di tutti gli utenti dei medesimi;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.35

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito ai soggetti pubblici e privati titolari di palestre l'offerta dei relativi servizi, comprese le attività fisiche con modalità a corsi, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i soggetti all'interno dell'esercizio;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso dell'esercizio;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.36

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito lo svolgimento delle attività svolte da guide e accompagnatori turistici, nonché da guide alpine e insegnanti di sport in ambienti montani, incluso lo sci, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei soggetti e delle organizzazioni che offrono i suddetti servizi, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture e degli spazi in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.37

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito lo svolgimento di sagre e fiere, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei gestori e dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture in cui si svolgono le attività;

c) la sanificazione degli ambienti accessibili al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.38

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di sale slot,

sale giochi, sale bingo e sale scommesse, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, nonché dei dipendenti delle organizzazioni che offrono le attività medesime, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolgono le attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.»

1.39

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività organizzate da soggetti pubblici e privati allo scopo di offrire servizi per l'infanzia e l'adolescenza, anche allo scopo di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini e adolescenti, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti delle organizzazioni che offrono le suddette attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture e degli ambienti in cui si svolgono le attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.»

1.40

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di strutture e aree attrezzate con giochi per bambini, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e centri commerciali, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture e di tutti gli utenti dei medesimi, siano essi i bambini o i loro accompagnatori;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.»

1.41

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di stabilimenti termali e di centri benessere, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.42

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività ricreative o culturali, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.43

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati esercenti attività di formazione professione comprese le attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio, orientamento e gli esami finali, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei soggetti esercenti attività di formazione professionale e di tutti i partecipanti alle medesime attività in qualità di docenti o discenti;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico qualora la titolarità dei medesimi appartenga ai soggetti esercenti l'attività ovvero l'adeguamento alle prescrizioni igienico sanitarie delle strutture, studi professionali o aziende presso le quali si svolge l'attività di formazione da parte dei docenti e dei discenti.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.»

1.44

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività inerenti i servizi alla persona, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree aperte al pubblico;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *c)* non si applicano nei casi in cui lo svolgimento delle attività avvenga in luoghi in cui le pareti di delimitazione siano pari o inferiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale;

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.»

1.45

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti titolari di attività di servizi di noleggio, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari dell'attività di servizio di noleggio e della clientela che accede alle strutture delle medesime attività;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico nonché la sanificazione degli attrezzi o dei veicoli oggetto di noleggio successivamente al noleggio dei medesimi.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.46

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti delle strutture musali, archivistiche e bibliotecarie e di tutti gli utenti;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture musali, archivistiche e bibliotecarie;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto mini-

steriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.47

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività connesse al giardinaggio e alla manutenzione del verde, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i soggetti che svolgono le attività;

b) per le attività che non vengono svolte a domicilio, la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività; per l'attività a domicilio la messa a disposizione delle medesime soluzioni idroalcoliche presso il domicilio, a cura dell'impresa che presta l'attività;

c) per le attività che non vengono svolte a domicilio, la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.48

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività di trasporto di persone da parte di soggetti pubblici

e privati, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei soggetti esercenti attività di trasporto di persone e da parte degli utenti dei medesimi servizi;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'interno dei mezzi di trasporto attraverso i quali si svolge l'attività;

c) la sanificazione dei mezzi di trasporto prima dell'inizio di ogni spostamento e dopo il raggiungimento della destinazione.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.49

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività di ristorazione, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale unicamente nelle aree aperte al pubblico le cui pareti di delimitazione siano superiori ai rispetto alla superficie totale;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.50

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività degli stabilimenti balneari, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale unicamente nelle aree aperte al pubblico le cui pareti di delimitazione siano superiori ai rispetto alla superficie totale;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico quali bagni e punti di ristoro.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.»

1.51

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività degli informatori scientifici del farmaco, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti gli informatori scientifici del farmaco nello svolgimento della propria attività;

b) l'adeguamento alle prescrizioni e i protocolli di sicurezza igienico sanitaria propri delle strutture, delle aziende e degli studi professionali presso i quali si svolge l'attività.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.52

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività di commercio al dettaglio comprese quelle su aree pubbliche qualora si svolgano all'aperto, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.53

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Al fine di assicurare la riapertura delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado e lo svolgimento delle attività in presenza in coincidenza dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato ad adottare uno o più decreti, su proposta del Ministero dell'istruzione di concerto con la Conferenza Unificata, al fine di autorizzare l'eventuale utilizzo di strutture pubbliche o di stipulare convenzioni con strutture private laddove all'esito delle verifiche sul rischio epidemiologico le strutture scolastiche disponibili all'avvio dell'anno scolastico non dovessero essere sufficienti a garantire il pieno svolgimento dell'attività didattica in presenza nel rispetto delle disposizioni per la sicurezza igienico sanitaria per il contenimento del rischio epidemiologico.».

1.23

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore coreutico, con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinati i criteri e le modalità per garantire, nel rispetto della nonne relative al distanziamento sociale e alla sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti e finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19, alle strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo di svolgere lezioni di coppia per coloro che, muniti di apposita autocertificazione, attestino di trovarsi nella condizione reciproca di congiunti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e alla circolare del Ministero dell'interno 2 maggio 2020.».

1.24

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore coreutico, le linee guida di cui al comma 14, sono adottate entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire, alle strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo di svolgere lezioni di coppia per coloro che, muniti di apposita autocertificazione, attestino di trovarsi nella condizione reciproca di congiunti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e alla circolare del Ministero dell'interno 2 maggio 2020, attraverso la determinazione dei criteri e le modalità per il rispetto delle norme relative al distanziamento sociale e alla sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti, finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19 secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico.».

1.54

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore sportivo amatoriale, le linee guida di cui al comma 14 sono adottate entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire, alle imprese che offrono strutture per lo svolgimento di sport amatoriali di squadra e di contatto la ripresa delle relative attività, conformando a tal fine le linee guida nazionali e regionali alle specifiche esigenze delle stesse attività in modo da contemperarne lo svolgimento regolare con il rispetto delle norme sulla sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti, finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico.».

1.56

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto alle attività economiche, produttive e sociali, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie o un loro delegato, un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell'Unione delle province italiane e un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani il Presidente, con cadenza settimanale riferiscono congiuntamente alle Camere, anche eventualmente in sede di Commissioni parlamentari competenti, relativamente all'adeguamento delle misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali adottate, con i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 e con i provvedimenti adottati in conseguenza degli stessi. In tale sede possono essere contestualmente uditi i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle attività economiche, produttive e sociali che ne facciano richiesta. All'esito di tali audizioni le Camere, anche eventualmente in sede di Commissioni parlamentari competenti, possono adottare atti di indirizzo finalizzati all'adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché alla definizione dei contenuti di protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi di cui al comma 14».

1.55

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. In caso di contagio da COVID-19 del lavoratore o dei soggetti sotto la sua responsabilità il datore di lavoro ovvero il funzionario pubblico responsabile è perseguibile penalmente esclusivamente in presenza di dolo o della aggravante di cui all'articolo 61, n. 3, codice penale.».

1.57

GRIMANI, SUDANO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con asporto o consegna a domicilio se effettuata da esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati".

14-ter. La somministrazione di alimenti e bevande se effettuata all'interno degli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati può essere svolta senza limitazioni a condizione che il personale adibito alla medesima utilizzi dispositivi di protezione individuale».

1.58

GARRUTI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione è punito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto.».

1.0.1

GRIMANI, SUDANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori misure straordinarie di diagnosi e monitoraggio, volte al contenimento del contagio, al potenziamento dei controlli e alla prevenzione di delitti contro l'incolumità e la salute pubblica)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini, limitatamente al periodo dello stato di emergenza e comunque fino a fine pandemia, è disposto tampone faringeo biomolecolare (TFB) alla popolazione paucisintomatica ed asintomatica;

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente e tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, si provvede all'esecuzione del tampone faringeo biomolecolare (TFB) presso tutte le strutture e presidi sanitari e ospedalieri territoriali. I cittadini, muniti di tessera sanitaria, si recheranno, secondo turni prestabiliti dalle predette strutture e nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, nonché muniti di dispositivi di protezione individuale, presso la struttura o il presidio sanitario o ospedaliero di appartenenza e più vicino alla propria abitazione oppure presso strutture di presidio sanitario mobili (*drive through*), attive sul territorio, che provvederanno all'esecuzione del predetto TFB.

3. I risultati del TFB saranno consultabili dalla persona, con le stesse modalità con le quali le Aziende sanitarie locali comunicano, tramite accesso personalizzato al portale online, i referti relativi ad altri esami.

4. Qualora sia accertata la carenza di personale e in considerazione dell'esigenza straordinaria ed emergenziale, le strutture predette possono procedere all'assunzione e formazione di personale specializzato necessario per l'esecuzione e lo sviluppo del TFB.

5. I dati di coloro che saranno risultati positivi al TFB e comunque aggiornati ogni quindici giorni, saranno accessibili da una banca dati apposita, consultabile dalle forze di polizia.

6. Tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, nonché per prevenire o sanzionare delitti colposi o dolosi contro l'incolumità e la salute pubblica, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 438 e 452 del codice penale, le forze di polizia possono effettuare controlli a campione sulla popolazione per procedere tempestivamente, qualora accertato il riscontro con la banca dati dei positivi al COVID-19 e entro il ventesimo giorno a partire dalla data dell'ultimo *test* il cui risultato sia positivo, contro gli eventuali trasgressori.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.».

Art. 2

2.1

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «si applica altresì» con le seguenti: «può essere applicata, in caso di inottemperanza alle prescrizioni formulate dall'autorità».

2.2

GRASSI, AUGUSSORI, URRARO

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «nei casi di particolare gravità e pericolo immediato».

2.3

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis: I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.».

2.0.1

PAGANO, BERNINI, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. È istituita la "Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19", composta da dieci senatori e dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione esprime pareri vincolanti sugli schemi di atti del Governo aventi ad oggetto misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, inclusi gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il terzo periodo è sostituito con il seguente:

"Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante della Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di otto giorni, decorso inutilmente il quale s'intende tacitamente rilasciato parere positivo allo schema di decreto."».

2.0.2

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è data facoltà di sospendere, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 ottobre 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 24, 25, 25-bis e 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali compresa la quota di contribuzione a carico del lavoratore trattenuta dal datore di lavoro e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

e) i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 15 maggio 2020 e il 30 settembre 2020.

2. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al presente articolo possono essere versati a far data dal 31 ottobre 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo.

3. I versamenti di cui al comma 2 sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per rassicurazione obbligatoria nonché degli adempimenti tributari già versati».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

2.0.3

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese che negli ultimi due periodi di imposta abbiano registrato un fatturato medio annuo inferiore ai 2 milioni di euro e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono esentate dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 15 maggio 2020 e il 30 settembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020 si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento».

2.0.4

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese che negli ultimi due periodi di imposta abbiano registrato un fatturato medio annuo inferiore ai 2 milioni di euro e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, gli acconti d'imposta relativi all'anno 2020 sono corrisposti per il 50 per cento entro il 16 dicembre 2020.

2. Il saldo relativo agli acconti di cui al comma 1 può essere corrisposto entro il 31 dicembre 2020 attraverso il pagamento in cinque rate mensili senza interessi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020 si provvede ai sensi del comma 4.

4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento».

2.0.5

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Tutte le scadenze fiscali di Stato, Regioni, Provincie e Comuni o di Enti equiparati, relative al periodo dal 1° marzo 2020 e fino al 30 settembre 2020, sono differite di sei mesi. Le nuove scadenze decorrono, senza aggravio d'interessi, dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

2. Gli acconti d'imposta relativi all'anno 2020 sono corrisposti per il 50 per cento entro il 16 dicembre 2020 ed il saldo con la presentazione della dichiarazione dei redditi con facoltà di pagamento in cinque rate mensili.

3. Le ritenute d'acconto applicate nello stesso periodo sono versate regolarmente, salvo per il primo periodo 16 marzo 2020 - 16 giugno 2020, i cui termini sono differiti al 30 giugno 2020 in unica soluzione senza interessi.

4. I contribuenti sono esentati da ogni formalità specifica».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento"».

2.0.6

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta all'1 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.8

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, in caso di acquisto di un'abitazione diversa da quella principale, l'aliquota del 9 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta al 4,5 per cento, anche in caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto. È sospeso fino alla predetta data ogni controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle operazioni di acquisto di cui al periodo precedente effettuate da persone fisiche o giuridiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "8 per cento".».

2.0.9

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio dell'attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.10

VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio di attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.«.

2.0.11

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.12

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, l'importo degli onorari notarili per gli atti di cui alla tabella A del decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, come modificata dal decreto ministeriale 2 agosto 2013, n. 106, aventi ad oggetto immobili con un valore non eccedente i 400 mila euro, è fissato in euro 1.000. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

2.0.15

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10,5 per cento. Ai contratti di cui al comma 1 si applica l'esenzione dell'imposta di bollo di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e l'imposta di registro di cui alla Tariffa - Parte prima - Articolo 5 allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura pari all'0,5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "7 per cento"».

2.0.7

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In deroga alla disciplina vigente e fino al 31 dicembre 2022, per la compravendita degli immobili facenti parte delle categorie catastali A e C, l'Imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è ridotta del 50 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

2.0.13

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sostitutiva sui mutui si applica in ragione dello 0,10 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo paria a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.14

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In deroga a quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 6 dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, e fino al 31 dicembre 2022, per i fabbricati del gruppo catastale A, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Unica è fissata allo 0.38 per cento e sono altresì ridotti del 50 per cento i moltiplicatori catastali di cui al comma 4, lettera a) del predetto decreto».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «20 per cento»».

2.0.16

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compimento del periodo di tirocinio con il relativo rilascio del relativo certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 45 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, abilita all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato la prova scritta sostenuta nella sessione - 2018 e che attendono di svolgere la prova orale, nonché tutti i candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 con le modalità come pubblicato al bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2019 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* (GU n. 51 del 28 giugno 2019).

2. Limitatamente alla sola sessione dell'anno 2020, si abilitano all'esercizio della professione forense tutti i praticanti avvocato che alla data del 30.11.2020 hanno ultimato la pratica e che l'abbiano iniziata nei 24 mesi precedenti.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto».

2.0.17

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compimento del periodo di tirocinio con il relativo rilascio del relativo certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 45 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, abilita all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato la prova scritta sostenuta nella sessione -2018 e che attendono di svolgere la prova orale, nonché tutti i candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 con le modalità come pubblicato al bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2019 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* (GU n. 51 del 28 giugno 2019).

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.».

2.0.18

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "possono presentare domanda", inserire le seguenti: "per se stessi e per i propri dipendenti".».

2.0.19

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 28, comma 1, dopo le paro-

le: "alle gestioni speciali dell'AGO", inserire le seguenti parole: "ivi compresi gli amministratori di società".».

2.0.20

GARRUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *d*) le parole: "che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o" sono soppresse;

2) la lettera *e*) è soppressa.».

2.0.21

MOLES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da *royalties* previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE."».

1.2.5. Testo 1 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
22 giugno 2020
N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 (1812)**

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.19 (testo 3)

SAPONARA, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-*bis*. (Misure per favorire la riapertura delle scuole). Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza COVID-19, le scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2020/2021, nonché le Università, per l'anno accademico 2020/2021, possono acquisire, nei limiti delle risorse di cui al comma 13-*quater*, la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche.

13-*ter*. Con decreto del Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, adottato entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono stabilite le misure di attuazione del comma 13-*bis*, prevedendo altresì la definizione di una convenzione quadro per agevolare, nei limiti delle risorse di cui al comma 13-*quater*, l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.

13-*quater*. Per l'attuazione dei commi 13-*bis* e 13-*ter*, è istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.2.6. Testo 2

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

24 giugno 2020

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 (1812)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.100

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,»
inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35,»;*

*b) al comma 16, sostituire le parole: «del 30 aprile 2020» con le se-
guenti: «30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 mag-
gio 2020,».*

1.1

GRASSI, AUGUSSORI, URRARO

*Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi degli stessi articoli 2 e 3» con
le seguenti: «, qualora intervengano nel limitare o sospendere libertà costitu-*

zionalmente garantite per situazioni di necessità e urgenza, con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione».

1.2

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la parola: «particolare».

1.3

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 2, dopo le parole: «ci si trova», inserire le seguenti: «eccetto che nelle province confinanti con quella in cui attualmente ci si trova».

1.4

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 3, sostituire le parole: «solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «, limitando la libertà di circolazione garantita dall'articolo 16 della Costituzione, con legge o atto avente forza di legge».

1.5

GRASSI, AUGUSSORI, URRARO

Al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «con legge o atto avente forza di legge».

1.6 (testo 2)

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. gli spostamenti fra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti sono consentiti ma possono essere limitati secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con provvedimenti bilaterali

1.7

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 5, sostituire le parole: «e le regioni» con le seguenti: «e una delle regioni».

1.8

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 6, sostituire le parole: «dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena» con le seguenti: «dal luogo in cui il soggetto è collocato in quarantena».

1.101

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria, è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630»

1.9

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 7, sostituire le parole: «con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020» con le seguenti: «per i quali è limitata temporaneamente la libertà personale garantita dall'articolo 13 della Costituzione, con legge o atto avente forza di legge».

1.10

GARRUTI

Ritirato

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Ai soggetti di cui ai commi 6 e 7 è fatto divieto di avere contatti sociali, ad eccezione di quelli con coloro che hanno la residenza o domicilio presso la medesima abitazione o dimora, garantendo in ogni caso il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale».

1.11

GARRUTI

Ritirato

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Ai soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° C è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora sino all'esito degli accertamenti disposti dal medico curante».

1.12

GRASSI, AUGUSSORI, URRARO

Al comma 8, sostituire le parole: «con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020» con le seguenti: «con legge o atto avente forza di legge».

1.13

GARRUTI

Ritirato

Al comma 9 sostituire le parole: «può disporre» con le seguenti: «dispone».

1.14

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 11, sopprimere le parole: «con la partecipazione di persone».

1.15

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 11, dopo le parole: «la partecipazione di», inserire la seguente: «più».

1.16

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 12, sostituire le parole: «sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «incidendo sulle libertà fondamentali per situazioni di necessità e urgenza, sono attuate con legge o atto avente forza di legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione».

1.102

LA COMMISSIONE

Al comma 13, premettere le seguenti parole: «Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e».

1.17

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 13, sostituire le parole: «provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «legge o atto avente forza di legge tali comunque da garantire il diritto all'istruzione previsto dall'articolo 34 della Costituzione».

1.18 (testo 2)

CANTÙ, FREGOLENT, GRASSI, AUGUSSORI, URRARO

Al comma 13 aggiungere in fine il seguente periodo:

«La ripresa delle attività didattiche negli istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici e paritari avviene con modalità idonee a garantire l'insegnamento attraverso la didattica frontale e offrire pari opportunità di istruzione a tutti, nel pieno rispetto del diritto allo studio e adottando tutti i criteri di prevenzione che assicurino le condizioni di massima sicurezza sanitaria per studenti, docenti e personale scolastico, coniugandole con azioni e interventi di appropriata tutela e relazione inclusiva dei minori disabili e con fragilità cognitive, comportamentali e disturbi nell'apprendimento.».

1.19 (testo 3)

SAPONARA, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. (Misure per favorire la riapertura delle scuole). Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza COVID-19, le scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2020/2021, nonché le Università, per l'anno accademico 2020/2021, possono acquisire, nei limiti delle risorse di cui al comma 13-*quater*, la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche.

13-*ter*. Con decreto del Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, adottato entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono stabilite le misure di attuazione del comma 13-*bis*, prevedendo altresì la definizione di una convenzione quadro per agevolare, nei limiti delle risorse di cui al comma 13-*quater*, l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche

dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.

13-*quater*. Per l'attuazione dei commi 13-*bis* e 13-*ter*, è istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.20 (testo 2)

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

« 13-*bis*. Dopo il comma 5 dell'art. 101 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. (Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)

In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 luglio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-*ter*. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica, l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per cento. Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente.

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del

decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.21 (testo 2)

PITTONI, SAPONARA, BARBARO, BORGONZONI, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

« 13-bis. (Canoni locazione "studenti fuori sede")

Dopo il comma 3 dell'art. 100 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza Covid-19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.22

ALESSANDRINI, SAPONARA, PITTONI, PEPE, NISINI, RUFA, MARIN, AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. In relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, per l'anno 2020, i tirocini riconosciuti dalle rispettive Università sono abilitanti all'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo.

13-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministeri della sanità e del lavoro e del *welfare*, sentita la Conferenza dei Rettori vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 13-bis.».

1.25

GARRUTI

Ritirato

Al comma 14, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida nazionali idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Le regioni, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, nel rispetto del contenuto dei protocolli o delle linee guida nazionali, considerate norme minime inderogabili su tutto il territorio, possono prevedere ulteriori misure al fine di favorire la riduzione del contagio.».

1.26

ROMEO, CANTÙ, FREGOLENT, MARIN, LUNESU, URRARO, GRASSI, AUGUSSORI

Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «linee guida nazionali», aggiungere le seguenti: «che garantiscano, sulla base di chiare evidenze scientifiche, l'applicazione di metodologie e procedure sicure e l'utilizzo di prodotti certificati e autorizzati dagli enti preposti.».

1.27

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 14, sostituire le parole: «provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «legge o atto avente forza di legge.».

1.28

GRIMANI, SUDANO

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.28

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività al dettaglio, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree aperte al pubblico;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico;

Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *c)* non si applicano nei casi in cui lo svolgimento delle attività avvenga in luoghi in cui le pareti di delimitazione siano pari o inferiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale;

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.»

1.29

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività svolte da soggetti pubblici e privati all'interno di sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e ogni altro luogo deputato ad accogliere qualsiasi forma di spettacolo, inclusi gli spettacoli viaggianti, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti delle organizzazioni o dei soggetti sopraindicati, nonché dei titolari delle strutture o dei luoghi in cui si svolgono le attività sopraelencate, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività; *c)*

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.»

1.30

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito lo svolgimento di congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, nonché dei dipendenti delle organizzazioni che gestiscono i suddetti eventi, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.31

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di discoteche e locali di intrattenimento, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari e dei gestori delle strutture in cui si svolgono le attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto mini-

steriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.32

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività che si svolgono all'interno di parchi divertimenti permanenti, inclusi giostre, spettacoli viaggianti, luna park, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici e altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture e delle organizzazioni che offrono le suddette attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture e degli ambienti in cui si svolgono le attività;

c) la sanificazione degli ambienti accessibili e fruibili dal pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.33

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività nei centri sportivi e piscine e attività ter-

mali, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree aperte al pubblico, esclusi gli utenti impiegati nell'esercizio fisico ovvero nell'attività termale;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico;

Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *c)* non si applicano nei casi in cui lo svolgimento dell'attività avvenga in luoghi in cui le pareti di delimitazione siano pari o inferiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale;

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.34

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di impianti sportivi, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari degli impianti e di tutti gli utenti dei medesimi;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.35

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito ai soggetti pubblici e privati titolari di palestre l'offerta dei relativi servizi, comprese le attività fisiche con modalità a corsi, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i soggetti all'interno dell'esercizio;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso dell'esercizio;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.36

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito lo svolgimento delle attività svolte da guide e accompagnatori turistici, nonché da guide alpine e insegnanti di sport in ambienti montani, incluso lo sci, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei soggetti e delle organizzazioni che offrono i suddetti servizi, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture e degli spazi in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.37

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito lo svolgimento di sagre e fiere, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei gestori e dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture in cui si svolgono le attività;

c) la sanificazione degli ambienti accessibili al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.38

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, nonché dei

dipendenti delle organizzazioni che offrono le attività medesime, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

- b)* la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolgono le attività;
- c)* la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.»

1.39

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività organizzate da soggetti pubblici e privati allo scopo di offrire servizi per l'infanzia e l'adolescenza, anche allo scopo di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini e adolescenti, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a)* l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti delle organizzazioni che offrono le suddette attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;
- b)* la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture e degli ambienti in cui si svolgono le attività;
- c)* la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.»

1.40

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di strutture e aree attrezzate con giochi per bambini, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e centri commerciali, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture e di tutti gli utenti dei medesimi, siano essi i bambini o i loro accompagnatori;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.»

1.41

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di stabilimenti termali e di centri benessere, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto mini-

steriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.42

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività ricreative o culturali, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.43

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati esercenti attività di formazione professione comprese le attività di verifica, accompagnamento,

tutoraggio, orientamento e gli esami finali, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei soggetti esercenti attività di formazione professionale e di tutti i partecipanti alle medesime attività in qualità di docenti o discenti;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico qualora la titolarità dei medesimi appartenga ai soggetti esercenti l'attività ovvero l'adeguamento alle prescrizioni igienico sanitarie delle strutture, studi professionali o aziende presso le quali si svolge l'attività di formazione da parte dei docenti e dei discenti.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.44

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività inerenti i servizi alla persona, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree aperte al pubblico;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) non si applicano nei casi in cui lo svolgimento delle attività avvenga in luoghi in cui le pareti di delimitazione siano pari o inferiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale;

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.45

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti titolari di attività di servizi di noleggio, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari dell'attività di servizio di noleggio e della clientela che accede alle strutture delle medesime attività;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico nonché la sanificazione degli attrezzi o dei veicoli oggetto di noleggio successivamente al noleggio dei medesimi.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.46

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti delle strutture musali, archivistiche e bibliotecarie e di tutti gli utenti;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture musali, archivistiche e bibliotecarie;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.»

1.47

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività connesse al giardinaggio e alla manutenzione del verde, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i soggetti che svolgono le attività;

b) per le attività che non vengono svolte a domicilio, la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività; per l'attività a domicilio la messa a disposizione delle medesime soluzioni idroalcoliche presso il domicilio, a cura dell'impresa che presta l'attività;

c) per le attività che non vengono svolte a domicilio, la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.»

1.48

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività di trasporto di persone da parte di soggetti pubblici e privati, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei soggetti esercenti attività di trasporto di persone e da parte degli utenti dei medesimi servizi;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'interno dei mezzi di trasporto attraverso i quali si svolge l'attività;

c) la sanificazione dei mezzi di trasporto prima dell'inizio di ogni spostamento e dopo il raggiungimento della destinazione.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.49

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività di ristorazione, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale unicamente nelle aree aperte al pubblico le cui pareti di delimitazione siano superiori ai rispetto alla superficie totale;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto mini-

steriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.50

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività degli stabilimenti balneari, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale unicamente nelle aree aperte al pubblico le cui pareti di delimitazione siano superiori ai rispetto alla superficie totale;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico quali bagni e punti di ristoro.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.51

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività degli informatori scientifici del farmaco, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti gli informatori scientifici del farmaco nello svolgimento della propria attività;

b) l'adeguamento alle prescrizioni e i protocolli di sicurezza igienico sanitaria propri delle strutture, delle aziende e degli studi professionali presso i quali si svolge l'attività.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.52

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività di commercio al dettaglio comprese quelle su aree pubbliche qualora si svolgano all'aperto, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.53

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di assicurare la riapertura delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado e lo svolgimento delle attività in presenza in coincidenza dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato ad adottare uno o più decreti, su proposta del Ministero dell'istruzione di concerto con la Conferenza Unificata, al fine di autorizzare l'eventuale utilizzo di strutture pubbliche o di stipulare convenzioni con strutture private laddove all'esito delle verifiche sul rischio epidemiologico le strutture scolastiche disponibili all'avvio dell'anno scolastico non dovessero essere sufficienti a garantire il pieno svolgimento dell'attività didattica in pre-

senza nel rispetto delle disposizione per la sicurezza igienico sanitaria per il contenimento del rischio epidemiologico.».

1.23

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore coreutico, con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinati i criteri e le modalità per garantire, nel rispetto della norme relative al distanziamento sociale e alla sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti e finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19, alle strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo di svolgere lezioni di coppia per coloro che, muniti di apposita autocertificazione, attestino di trovarsi nella condizione reciproca di congiunti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e alla circolare del Ministero dell'interno 2 maggio 2020.».

1.24

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore coreutico, le linee guida di cui al comma 14, sono adottate entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire, alle strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo di svolgere lezioni di coppia per coloro che, muniti di apposita autocertificazione, attestino di trovarsi nella condizione reciproca di congiunti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e alla circolare del Ministero dell'interno 2 maggio 2020, attraverso la determinazione dei criteri e le modalità per il rispetto delle norme relative al distanziamento sociale e alla sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti, finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19 secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico.».

1.54

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore sportivo amatoriale, le linee guida di cui al comma 14 sono adottate entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire, alle imprese che offrono strutture per lo svolgimento di sport amatoriali di squadra e di contatto la ripresa delle relative attività, conformando a tal fine le linee guida nazionali e regionali alle specifiche esigenze delle stesse attività in modo da contemperarne lo svolgimento regolare con il rispetto delle norme sulla sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti, finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico.».

1.56

GRIMANI, SUDANO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.56

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto alle attività economiche, produttive e sociali, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie o un loro delegato, un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell'Unione delle province italiane e un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani il Presidente, con cadenza settimanale riferiscono congiuntamente alle Camere, anche eventualmente in sede di Commissioni parlamentari competenti, relativamente all'adeguamento delle misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali adottate, con i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 e con i provvedimenti adottati in conseguenza degli stessi. In tale sede possono essere contestualmente uditi i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle attività economiche, produttive e sociali che ne facciano richiesta. All'esito di tali audizioni le Camere, anche eventualmente in sede di Commissioni parlamentari competenti, possono adottare atti di indirizzo finalizzati all'adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché alla definizione dei contenuti di protocolli o delle linee guida idonei a

prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi di cui al comma 14».

1.55

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. In caso di contagio da COVID-19 del lavoratore o dei soggetti sotto la sua responsabilità il datore di lavoro ovvero il funzionario pubblico responsabile è perseguibile penalmente esclusivamente in presenza di dolo o della aggravante di cui all'articolo 61, n. 3, codice penale.»

1.57

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con asporto o consegna a domicilio se effettuata da esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati".

14-*ter*. La somministrazione di alimenti e bevande se effettuata all'interno degli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati può essere svolta senza limitazioni a condizione che il personale adibito alla medesima utilizzi dispositivi di protezione individuale».

1.58

GARRUTI

Ritirato

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione è punito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto.».

ORDINI DEL GIORNO

G1.28 (già em. 1.28)

GRIMANI, SUDANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

come testimoniano gli ultimi dati pubblicati dall'Istat, la situazione economica dell'Italia versa in una condizione di estrema gravità, nonostante le misure a supporto delle imprese adottate sinora dal Governo,

nell'ultimo rapporto Istat, pubblicato in data 15 giugno 2020 e basato sulle rilevazioni effettuate tra l'8 e il 29 maggio 2020, sono analizzati gli effetti dell'emergenza sanitaria e della crisi economica sul tessuto produttivo, imprenditoriale e commerciale del Paese;

la fotografia che ne emerge è, purtroppo, drammaticamente preoccupante;

tra marzo e aprile, infatti, oltre 4 imprese su 10 hanno visto dimezzare il valore del loro fatturato, ed oltre la metà di esse prevede una mancanza di liquidità per far fronte alle spese che si presenteranno fino alla fine dell'anno, mentre circa il 38 per cento segnala rischi operativi e di sostenibilità;

a questo si aggiunge il dramma occupazionale, che ha determinato per oltre il 70 per cento delle imprese il ricorso alla cassa integrazione o ad altri

strumenti di integrazione salariale, senza contare i massicci ricorsi all'obbligo di ferie e la riduzione dei turni di lavoro,

considerato che:

dopo i mesi di *lockdown*, a seguito delle misure di contenimento e alla diminuzione della diffusione dei contagi, il Governo ha progressivamente consentito la ripresa delle attività economiche;

e tuttavia, molti settori non hanno ancora ricevuto precise indicazioni sulle modalità in cui sia consentita, nel rispetto delle norme riguardanti la sicurezza e la prevenzione igienico-sanitaria al fine di evitare una nuova ondata epidemica, il ripristino delle normali condizioni per lo svolgimento delle proprie attività, avuto riguardo delle peculiarità dei differenti comparti,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie affinché venga concessa, a condizione che vengano forniti dispositivi di protezione individuale a lavoratori e utenti, resi disponibili dispenser disinfettanti e disposta la sanificazione degli ambienti, la ripresa del normale svolgimento delle attività economiche a tutte le categorie produttive e commerciali diffuse sul territorio, incluse le strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo, gli esercenti attività di formazione, le attività degli informatori scientifici del farmaco, le attività connesse al giardinaggio e alla manutenzione del verde, le attività al dettaglio comprese quelle su aree pubbliche che si svolgano all'aperto, le attività di ristorazione e le attività di stabilimenti balneari, stabilimenti termali e di centri benessere, centri sportivi e piscine, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche e locali di intrattenimento, le attività inerenti ai servizi alla persona, le attività svolte all'interno di sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene, parchi divertimenti permanenti, inclusi giostre, spettacoli viaggianti, luna park, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, nonché le attività svolte da guide e accompagnatori turistici, da guide alpine e insegnanti di sport in ambienti montani, le attività di accompagnamento, tutoraggio, orientamento e preparazione agli esami finali, le attività di servizi di noleggio e di trasporto di persone;

ad adottare, allo stesso tempo e alle medesime condizioni, tutte le misure necessarie affinché venga concessa la ripresa delle attività offerte dalle organizzazioni di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, anche allo scopo di socialità e gioco, nonché la ripresa del pieno svolgimento dell'attività didattica di tutte le scuole, del pieno svolgimento di sport amatoriali di squadra e di contatto, nonché la ripresa delle attività portate avanti da associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età, lo svolgimento di congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali, sagre e fiere, e le attività dei gestori di musei, archivi e biblioteche.

G1.56 (già em. 1.56)

GRIMANI, SUDANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

l'emergenza epidemiologica da Covid-19 si caratterizza per un'evoluzione che non può essere predeterminata ma che deve essere valutata mediante un controllo diacronico e costante da parte del Governo e delle amministrazioni territoriali;

all'esigenza di tutela della sicurezza e della salute rispetto alla diffusione del contagio deve essere accompagnata la necessità di preservare lo svolgimento delle attività produttive, economiche e sociali;

la chiusura delle predette attività nei mesi della fase più acuta ha fatto registrare un crollo catastrofico dell'economia nazionale, di gran lunga superiore a quello di qualsiasi altro periodo della storia repubblicana;

lo studio dell'evolversi dell'epidemia ha consentito di migliorare e potenziare l'attività di prevenzione e di cura del virus, sia da parte delle strutture sanitarie, sia da parte degli esercenti le attività economiche;

considerato che:

la natura senza precedenti dell'epidemia ha giustificato l'adozione di misure restrittive in un contesto emergenziale ma con l'evolversi della medesima è divenuto irrinunciabile il coinvolgimento delle istituzioni rappresentative sia a livello nazionale che territoriale e in primis del Parlamento;

altrettanto fondamentale è il coinvolgimento dei rappresentanti dei corpi intermedi, delle associazioni di categoria, dei ceti produttivi e delle parti sociali;

impegna il Governo:

a procedere al controllo dell'attuale e delle future fasi dell'emergenza epidemiologica in costante contatto con la Camere e all'informativa costante delle medesime attraverso la partecipazione dei propri rappresentanti ai lavori del Parlamento relativi all'emergenza epidemiologica e alla sua gestione con frequenza prestabilita, con il coinvolgimento delle istituzioni territoriali e dei rappresentanti delle categorie produttive economiche e sociali, al fine di pervenire da parte del Parlamento all'adozione di atti di indirizzo, che, udite le anzidette istituzioni territoriali e i rappresentanti delle categorie produttive, consentano al Governo, laddove sia necessario intervenire con atti normativi di natura non legislativa, di operare a seguito di un preventivo esame da parte

del Parlamento e non unicamente con il coinvolgimento del Parlamento successivo all'adozione degli atti di natura non legislativa.

EMENDAMENTI

1.0.1000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifiche ai poteri del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di assicurare il più ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, il Commissario può stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse misure idonee a ristorare agli aderenti l'eventuale differenza dei prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto.";

b) al comma 9, dopo le parole: "per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti: ", per la sottoscrizione dei protocolli di cui al comma 1-bis".»

1.0.1

GRIMANI, SUDANO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ulteriori misure straordinarie di diagnosi e monitoraggio, volte al contenimento del contagio, al potenziamento dei controlli e alla prevenzione di delitti contro l'incolumità e la salute pubblica)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini, limitatamente al periodo dello stato di emergenza e comunque fino a fine pandemia, è disposto tampone faringeo biomolecolare (TFB) alla popolazione paucisintomatica ed asintomatica;

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente e tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, si provvede all'esecuzione del tampone faringeo biomolecolare (TFB) presso tutte le strutture e presidi sanitari e ospedalieri territoriali. I cittadini, muniti di tessera sanitaria, si recheranno, secondo turni prestabiliti dalle predette strutture e nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, nonché muniti di dispositivi di protezione individuale, presso la struttura o il presidio sanitario o ospedaliero di appartenenza e più vicino alla propria abitazione oppure presso strutture di presidio sanitario mobili (*drive through*), attive sul territorio, che provvederanno all'esecuzione del predetto TFB.

3. I risultati del TFB saranno consultabili dalla persona, con le stesse modalità con le quali le Aziende sanitarie locali comunicano, tramite accesso personalizzato al portale online, i referti relativi ad altri esami.

4. Qualora sia accertata la carenza di personale e in considerazione dell'esigenza straordinaria ed emergenziale, le strutture predette possono procedere all'assunzione e formazione di personale specializzato necessario per l'esecuzione e lo sviluppo del TFB.

5. I dati di coloro che saranno risultati positivi al TFB e comunque aggiornati ogni quindici giorni, saranno accessibili da una banca dati apposita, consultabile dalle forze di polizia.

6. Tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, nonché per prevenire o sanzionare delitti colposi o dolosi contro l'incolumità e la salute pubblica, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 438 e 452 del codice penale, le forze di polizia possono effettuare controlli a campione sulla popolazione per procedere tempestivamente, qualora accertato il riscontro con la banca dati dei positivi al COVID-19 e entro il ventesimo giorno a partire dalla data dell'ultimo *test* il cui risultato sia positivo, contro gli eventuali trasgressori.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.».

Art. 2

2.100

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» aggiungere le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452» con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452».

2.1

AUGUSSORI, GRASSI, URRARO

Al comma 1, sostituire le parole: «si applica altresì» con le seguenti: «può essere applicata, in caso di inottemperanza alle prescrizioni formulate dall'autorità».

2.2

GRASSI, AUGUSSORI, URRARO

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «nei casi di particolare gravità e pericolo immediato».

2.3 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative alle violazioni previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.».

2.0.1

PAGANO, BERNINI, VITALI, SCHIFANI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. È istituita la "Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19", composta da dieci senatori e dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione esprime pareri vincolanti sugli schemi di atti del Governo aventi ad oggetto misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, inclusi gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il terzo periodo è sostituito con il seguente:

"Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante della Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Commissione si pronuncia nel ter-

mine perentorio di otto giorni, decorso inutilmente il quale s'intende tacitamente rilasciato parere positivo allo schema di decreto."».

2.0.2

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è data facoltà di sospendere, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 ottobre 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 24, 25, 25-bis e 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali compresa la quota di contribuzione a carico del lavoratore trattenuta dal datore di lavoro e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

e) i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 15 maggio 2020 e il 30 settembre 2020.

2. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al presente articolo possono essere versati a far data dal 31 ottobre 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo.

3. I versamenti di cui al comma 2 sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per assicurazione obbligatoria nonché degli adempimenti tributari già versati».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

2.0.3

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese che negli ultimi due periodi di imposta abbiano registrato un fatturato medio annuo inferiore ai 2 milioni di euro e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono esentate dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 15 maggio 2020 e il 30 settembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020 si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento"».

2.0.4

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese che negli ultimi due periodi di imposta abbiano registrato un fatturato medio annuo inferiore ai 2 milioni di euro e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, gli acconti d'imposta relativi all'anno 2020 sono corrisposti per il 50 per cento entro il 16 dicembre 2020.

2. Il saldo relativo agli acconti di cui al comma 1 può essere corrisposto entro il 31 dicembre 2020 attraverso il pagamento in cinque rate mensili senza interessi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020 si provvede ai sensi del comma 4.

— 37 —

4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento"».

2.0.5

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Tutte le scadenze fiscali di Stato, Regioni, Provincie e Comuni o di Enti equiparati, relative al periodo dal 1° marzo 2020 e fino al 30 settembre 2020, sono differite di sei mesi. Le nuove scadenze decorrono, senza aggravio d'interessi, dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

2. Gli acconti d'imposta relativi all'anno 2020 sono corrisposti per il 50 per cento entro il 16 dicembre 2020 ed il saldo con la presentazione della dichiarazione dei redditi con facoltà di pagamento in cinque rate mensili.

3. Le ritenute d'acconto applicate nello stesso periodo sono versate regolarmente, salvo per il primo periodo 16 marzo 2020 - 16 giugno 2020, i cui termini sono differiti al 30 giugno 2020 in unica soluzione senza interessi.

4. I contribuenti sono esentati da ogni formalità specifica».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento"».

2.0.6

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta all'1 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.8

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, in caso di acquisto di un'abitazione diversa da quella principale, l'aliquota del 9 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta al 4,5 per cento, anche in caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto. È sospeso fino alla predetta data ogni controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle operazioni di acquisto di cui al periodo precedente effettuate da persone fisiche o giuridiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "8 per cento".».

2.0.9

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio dell'attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.10

VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio di attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.11

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.12

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, l'importo degli onorari notarili per gli atti di cui alla tabella A del decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, come modificata dal decreto ministeriale 2 agosto 2013, n. 106, aventi ad oggetto immobili con un valore non eccedente i 400 mila euro, è fissato in euro 1.000. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.15

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.2-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2022, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10,5 per cento. Ai contratti di cui al comma 1 si applica l'esenzione dell'imposta di bollo di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e l'imposta di registro di cui alla Tariffa - Parte prima - Articolo 5 allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura pari all'0,5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "7 per cento".

2.0.7

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In deroga alla disciplina vigente e fino al 31 dicembre 2022, per la compravendita degli immobili facenti parte delle categorie catastali A e C, l'Imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è ridotta del 50 per cento.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

2.0.13

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sostitutiva sui mutui si applica in ragione dello 0,10 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo paria a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.14

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In deroga a quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 6 dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, e fino al 31 dicembre 2022, per i fabbricati del gruppo catastale A, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Unica è fissata allo 0.38 per cento e sono altresì ridotti del 50 per cento i moltiplicatori catastali di cui al comma 4, lettera a) del predetto decreto».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «20 per cento»».

2.0.16

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compimento del periodo di tirocinio con il relativo rilascio del relativo certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 45 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, abilita all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato la prova scritta sostenuta nella sessione - 2018 e che attendono di svolgere la prova orale, nonché tutti i candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 con le modalità come pubblicato al bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2019 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* (GU n. 51 del 28 giugno 2019).

2. Limitatamente alla sola sessione dell'anno 2020, si abilitano all'esercizio della professione forense tutti i praticanti avvocato che alla data del 30.11.2020 hanno ultimato la pratica e che l'abbiano iniziata nei 24 mesi precedenti.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto».

2.0.17

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compimento del periodo di tirocinio con il relativo rilascio del relativo certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 45 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, abilita all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato la prova scritta sostenuta nella sessione -2018 e che attendono di svolgere la prova orale, nonché tutti i candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 con le modalità come pubblicato al bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2019 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* (GU n. 51 del 28 giugno 2019).

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.».

2.0.18

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "possono presentare domanda", inserire le seguenti: "per se stessi e per i propri dipendenti".».

2.0.19

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 28, comma 1, dopo le parole: "alle gestioni speciali dell'AGO", inserire le seguenti parole: "ivi compresi gli amministratori di società".».

2.0.20

GARRUTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *d*) le parole: "che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o" sono soppresse;

2) la lettera *e*) è soppressa.».

2.0.21

MOLES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da *royalties* previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE."».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1812
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Titolo breve: *d-l 33/2020 - Ulteriori misure COVID-19*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 148 \(ant.\)](#)

21 maggio 2020

[N. 83 \(ant.\)](#)

3 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 154 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 84 \(ant.\)](#)

5 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 85 \(pom.\)](#)

9 giugno 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 157 \(nott.\)](#)

9 giugno 2020

[N. 158 \(ant.\)](#)

10 giugno 2020

[N. 159 \(ant.\)](#)

11 giugno 2020

[N. 163 \(ant.\)](#)

18 giugno 2020

[N. 164 \(pom.\)](#)
23 giugno 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 148 (ant.) del 21/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2020
148ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Esame e rinvio)

Il relatore **PARRINI** (PD) illustra il decreto-legge n. 33 del 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il provvedimento prevede, a partire dal 18 maggio scorso, la cessazione delle misure restrittive introdotte con il decreto-legge n. 19, la cui conversione in legge è prevista nella giornata odierna, e rinvia al 3 giugno la ripresa degli spostamenti interregionali, come anche quelli da e per l'estero.

Richiama l'attenzione, in particolare, sul comma 14 dell'articolo 1, che attribuisce alle Regioni o alla Conferenza delle Regioni l'adozione di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, per lo svolgimento di attività economiche, produttive e sociali, pur nel rispetto dei principi contenuti in protocolli o linee guida nazionali. Segnala, inoltre, che all'articolo 2 è disciplinato il quadro sanzionatorio.

Passa quindi a illustrare analiticamente il testo, che si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca un nuovo quadro di riferimento, che si sovrappone a quello già esistente rappresentato dal decreto-legge n. 19 del 2020, per le misure di Contenimento della diffusione del virus. Un primo ordine di disposizioni riguarda la circolazione. Per quanto concerne la circolazione all'interno della Regione, si dispone la cessazione delle limitazioni imposte ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, con effetto dal 18 maggio 2020, mantenendo tuttavia la possibilità che, in caso di aggravamento della situazione epidemiologica, possano essere adottate misure restrittive, ma con riferimento alle sole aree regionali interessate. La modalità di adozione delle restrizioni future rimane quella disegnata dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19.

Per quanto riguarda la circolazione tra Regioni, la cessazione delle misure restrittive è posticipata al 2 giugno 2020. Fino a quella data, gli spostamenti interregionali rimangono vietati. Fanno eccezione gli

spostamenti interregionali dettati da comprovate esigenze lavorative, da ragioni di assoluta urgenza ovvero da motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per il periodo successivo al 3 giugno 2020, si dispone che gli spostamenti interregionali possano essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in tali aree. Gli spostamenti da e per l'estero sono vietati fino al 2 giugno, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno, tali spostamenti saranno consentiti salva la possibilità, al pari di quanto previsto per gli spostamenti in ambito nazionale, di prevedere limitazioni con riferimento a specifiche situazioni di rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Si prevede anche che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le Regioni con essi rispettivamente confinanti non siano soggetti ad alcuna limitazione. Un secondo ordine di disposizioni dell'articolo 1 concerne le misure di quarantena. In particolare, è disposto il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte, con provvedimento dell'autorità sanitaria, alla misura della quarantena in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

La quarantena precauzionale, invece, è applicata, sempre con provvedimento dell'autorità sanitaria, alle persone che abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermatasi positivi al virus, o con altri soggetti che siano indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19. Ulteriori disposizioni riguardano le riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per i quali si prevede il divieto di assembramento e si demanda a provvedimenti assunti secondo l'articolo 2 del decreto-legge n. 19 la determinazione - se asseverata dall'andamento dei dati epidemiologici - delle modalità di partecipazione del pubblico a manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, nonché a ogni attività convegnistica o congressuale. È attribuita al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico qualora non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sono regolamentate le modalità di esercizio delle riunioni, prescrivendo il rispetto della medesima distanza di sicurezza. Un altro ordine di disposizioni concerne le funzioni religiose. Al riguardo si prevede che lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di persone sia tenuto al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Si chiarisce, inoltre, che l'attuazione delle disposizioni in merito alla quarantena precauzionale, alla partecipazione del pubblico a eventi, spettacoli, convegni, riunioni o a funzioni religiose è demandata ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.

Un'ulteriore disposizione demanda ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali.

Con riguardo alle attività economiche, produttive e sociali, si stabilisce che queste debbano svolgersi nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Nel caso di mancato rispetto di detti documenti, si prevede la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

È demandata alle regioni l'effettuazione di un monitoraggio, con cadenza giornaliera, dell'evoluzione della situazione epidemiologica, in esito al quale è consentito alle stesse di introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, nelle more dell'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 introduce una disciplina sanzionatoria destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento previste dal provvedimento in esame, nonché dai decreti e dalle ordinanze emanati in attuazione del medesimo. In particolare, si rinvia alle sanzioni già previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19. Per effetto di tale rinvio le suddette violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3.000 euro. Precisa tuttavia che, con l'entrata in vigore della legge di conversione, il limite massimo della sanzione sarà ridotto a 1.000 euro. Si prevede, inoltre, che nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applichi la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a cinque giorni. Quanto all'accertamento delle violazioni e al pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19.

Una disciplina specifica è dettata per la quarantena obbligatoria: salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica o comunque un più grave reato, la violazione è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, cioè con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro.

L'articolo 3 disciplina le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che le misure di cui al presente decreto-legge si applichino dal 18 maggio al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1. Introduce, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, una specifica clausola di compatibilità con i rispettivi statuti e le norme di attuazione. Reca, inoltre, la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4, infine, dispone in merito all'entrata in vigore.

Conclude, segnalando che le disposizioni del presente decreto-legge hanno già trovato attuazione con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali per una compiuta istruttoria. Con l'occasione, sarà possibile svolgere una riflessione più approfondita anche in merito al decreto-legge n. 19, che - a suo avviso - il Senato non ha potuto esaminare in modo adeguato, data l'imminente scadenza del 24 maggio. Sarebbe opportuno, per esempio, comprendere per quale motivo il decreto-legge n. 19 è stato adottato solo molti giorni dopo l'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio, mentre in questo caso c'è stata un'emanazione pressoché contestuale di decreto-legge e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alla richiesta di svolgere un ciclo di audizioni, tanto più che l'assegnazione in prima lettura al Senato consente un margine di tempo sufficiente per approfondire la portata sia del provvedimento all'esame sia del decreto-legge n. 19.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta dei senatori Pagano e Augussori, propone di fissare il termine per indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione per le ore 18 di domani, venerdì 22 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1799) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che sarebbe opportuno segnalare la necessità di una correzione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3, dove, a suo avviso, non si comprende a cosa si riferisca la disgiunzione "o alla disponibilità", per renderlo più facilmente comprensibile.

Il senatore [SANTANGELO](#) (*M5S*) ritiene che il contenuto della norma sia comunque chiaro, quindi sarebbe superfluo inserire una ulteriore osservazione nello schema di parere.

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene preferibile non modificare lo schema di parere trattandosi tutt'al più di una questione di *drafting*.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) sottolinea che alla Camera dei deputati sono state incardinate ieri, presso la Commissione affari sociali, le proposte di legge C. 2451, C. 2479, C. 2480 e C. 2484, sull'istituzione di una giornata dedicata alle vittime dell'epidemia da coronavirus. Per evitare il rischio di una sovrapposizione con il disegno di legge n. [1795](#) e connessi, già all'esame della Commissione in sede deliberante, con cui si prevede l'istituzione di una giornata dei camici bianchi, sarebbe opportuna una concertazione tra la Presidenza del Senato e la Presidenza della Camera dei deputati.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà carico di segnalare la questione alla Presidenza del Senato.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1799

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- all'articolo 2, con riguardo al rispetto dei termini per la valutazione da parte del giudice di sorveglianza dell'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato l'ammissione alla detenzione domiciliare o il differimento della pena, si segnala che non sono stabiliti i

termini né per l'espressione del parere delle procure antimafia né per la comunicazione delle informazioni da parte del DAP e della Regione.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 83 (ant.) del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 83
MERCLEDÌ 3 GIUGNO 2020

Presidenza del Vice Presidente
[PERILLI](#)

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 14,05

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1812
(DECRETO-LEGGE N. 33 DEL 2020 - ULTERIORI MISURE COVID-19)*

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (pom.) del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020
154ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1829) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che, a fronte di uno schema di parere così articolato, sarebbe opportuno che la maggioranza chiarisse preliminarmente se intende recepire i rilievi evidenziati dal relatore. Una eventuale modifica del provvedimento, infatti, richiederebbe una terza lettura, che sembra incompatibile con i tempi particolarmente ristretti per la conversione in legge del decreto-legge in titolo.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1829) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1825) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e Roberta PINOTTI. -
Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

La relatrice [PINOTTI](#) (PD) prosegue nell'illustrazione del disegno di legge costituzionale in titolo, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 prevede la costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze, realizzata attraverso una riserva di legge statale per l'introduzione e la disciplina della Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza tra lo Stato, le città e le autonomie locali. L'articolo eleva dunque al rango costituzionale il cosiddetto Sistema delle Conferenze, già esistente e operativo nell'ordinamento. Con tale termine, ai sensi della legislazione vigente, ci si riferisce ai seguenti tre organismi a composizione mista, in quanto costituiti da rappresentanti dello Stato e delle autonomie territoriali:

- 1) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (d'ora innanzi Conferenza Stato-regioni), di confronto fra il Governo centrale e gli esecutivi di Regioni e Province autonome (questi ultimi organizzati nell'ambito della Conferenza delle Regioni);
- 2) la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali (d'ora in poi Conferenza Stato-città), in cui il confronto è fra il Governo e gli esecutivi di Comuni (e Città metropolitane) e Province (rappresentati, rispettivamente, da ANCI e da UPI);
- 3) la Conferenza unificata, che costituisce un modulo in cui sono presenti il Governo e i richiamati rappresentanti delle autonomie territoriali.

Si tratta di organismi che rappresentano le sedi istituzionali privilegiate di confronto e raccordo tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, in cui il ruolo centrale è svolto dagli esecutivi dei livelli di governo coinvolti.

La disposizione in esame è tesa a conferire una copertura costituzionale al confronto fra esecutivi che, avviatosi all'inizio degli anni Ottanta con le Regioni, sulla base di fonti di rango secondario, si è esteso nel tempo agli enti locali e ha trovato una sistematizzazione legislativa sul finire degli anni Novanta. La disciplina vigente del sistema delle Conferenze è rintracciabile, per gli aspetti generali, nell'articolo 12 della legge n. 400 del 1988 (con riferimento alla Conferenza Stato-regioni) e nel decreto legislativo n. 281 del 1997, ai quali si affiancano disposizioni integrative di rango legislativo con cui nel tempo sono stati attribuiti ulteriori compiti e funzioni al sistema.

Il confronto politico sull'opportunità della costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze aveva condotto all'inserimento di una disposizione (diretta a modificare l'art. 118 della Costituzione) all'interno del disegno di legge costituzionale approvato dal Parlamento (AS 2544-AC 4862) nella XIV legislatura, ma poi non entrato in vigore per via dell'esito non favorevole del *referendum* del 25 e 26 giugno 2006. La disposizione demandava ad una legge statale (bicamerale) l'istituzione delle Conferenze con il compito di "realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi e intese". Il disegno di legge consolida l'attuale assetto del confronto dei livelli di governo, basato sul modello duale (o, se si preferisce, tenuto conto della Conferenza unificata, sul modello "due più uno"). L'evoluzione normativa, la giurisprudenza costituzionale e la prassi hanno contribuito al considerevole ampliamento degli ambiti di intervento delle Conferenze, rispetto al momento della loro istituzione.

La scelta della Costituente di non prevedere una camera legislativa in rappresentanza degli enti territoriali, gli esiti negativi dei *referendum* sui disegni di legge costituzionale che, nella XIV e nella XVII legislatura, intendevano introdurla e la perdurante mancata attuazione della disposizione costituzionale sull'integrazione della Commissione per le questioni regionali con rappresentanti delle autonomie territoriali (articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001) hanno indubbiamente contribuito a determinare l'esclusiva titolarità in capo al sistema delle Conferenze delle funzioni di coordinamento tra i diversi livelli di governo, anche oltre gli ambiti propri di un confronto fra esecutivi, e la sede privilegiata per l'attuazione del principio di leale collaborazione.

A tale riguardo, pone anche l'accento sull'opportunità, che ritiene condivisibile, di integrare finalmente la Commissione per le questioni regionali con rappresentanti delle autonomie territoriali, dando attuazione all'articolo 11, comma 1, della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Ricorda, quindi, che anche prima della riforma del 2001, la Corte costituzionale aveva fatto applicazione, in molteplici pronunce, del principio di leale collaborazione. Dopo l'approvazione nel 2001 della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la nuova ripartizione di attribuzioni legislative tra Stato e Regioni, ha imposto alla Corte un'opera chiarificatrice delle reciproche attribuzioni, specie nei casi in cui si determinava un intreccio di competenze statali e regionali, difficilmente conciliabili.

In molte occasioni in cui si registrava tale intreccio è stata riconosciuta la legittimità della legge statale a condizione che venisse assicurato il rispetto del principio di leale collaborazione, consistente nella predisposizione di adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze.

In modo analogo, la Corte, anche quando ha riconosciuto la legittimità dell'azione statale nei casi di cosiddetta "attrazione in sussidiarietà" (o "chiamata in sussidiarietà"), ha imposto il rispetto del canone della leale collaborazione, attraverso il "sistema delle Conferenze".

La giurisprudenza costituzionale ha così legittimato la competenza legislativa statale, seppur in ambiti di competenza regionale, condizionandola alla previsione di meccanismi che, in sede di attuazione dell'intervento legislativo, assicurassero il coinvolgimento delle Regioni.

La costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze è intesa a controbilanciare l'introduzione della clausola di supremazia statale nell'articolo 117 della Costituzione, di cui all'articolo 2. Tale clausola consente alla legge statale di "disporre nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva" (s'intende "dello Stato", ai sensi del secondo comma del medesimo articolo) qualora ciò sia richiesto da ragioni connesse alla tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, ovvero alla tutela dell'interesse nazionale.

L'articolo 2 presenta una formulazione in gran parte sovrapponibile a quella recata dall'articolo 31 del disegno di legge costituzionale AS 1429-D (AC 2613-D), approvato dalle Camere nel corso della passata legislatura, ma non entrato in vigore a seguito dell'esito non confermativo del *referendum* svoltosi il 4 dicembre 2016. Del resto, il risultato negativo del *referendum* era stato determinato non da una contrarietà su questo punto specifico, ma da ragioni di carattere più generale. A quella formula, è stato poi aggiunto il parere della Conferenza Stato-Regioni. Sottolinea che la disposizione interviene sul riparto delle competenze legislative di cui all'articolo 117, consentendo alla legge statale di dettare disposizioni anche nelle materie in cui è prevista:

- i) la competenza concorrente fra lo Stato (che detta i principi) e la Regione (che disciplina nel rispetto di quei principi), ai sensi dell'articolo 117, terzo comma. In questo modo la legge statale può introdurre una disciplina financo di dettaglio;
- ii) la competenza residuale delle Regioni (in cui queste ultime sono le uniche titolari della potestà legislativa), ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117.

Tale facoltà può essere esercitata a condizione che lo richiedano esigenze di tutela:

- dell'unità giuridica della Repubblica
- dell'unità economica della Repubblica
- dell'interesse nazionale.

Il procedimento legislativo, nel caso di specie, è attivato su proposta del Governo.

Inoltre, l'articolo stabilisce che l'adozione della legge statale avvenga previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

La *ratio* della disciplina in esame è quella di far sì che, nel momento in cui si renda necessaria l'attivazione della clausola di supremazia, sia garantito un preventivo coinvolgimento e una responsabilizzazione delle autonomie territoriali. Ciò nell'ottica di favorire l'individuazione di scelte condivise, con un effetto deflattivo del contenzioso costituzionale.

La sede prescelta per tale interlocuzione è la Conferenza Stato-Regioni, che, ad oggi, è il principale strumento di raccordo fra il Governo centrale e gli esecutivi delle Regioni e delle Province autonome soprattutto nella fase attuativa della legislazione, più che nella fase formativa delle disposizioni legislative, se si eccettua il parere sui disegni di legge governativi o l'esame degli schemi di decreto legislativo.

Per completezza di informazione, ricorda che la riforma del Titolo V, all'articolo 11, tuttora non attuato, aveva previsto una ulteriore sede di confronto fra Stato e Regioni, con la facoltà dei regolamenti di Camera e Senato di prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali in seno alla Commissione parlamentare per le questioni regionali: come già anticipato, la sua attuazione potrebbe utilmente accompagnare l'approvazione del presente disegno di legge.

Quanto alla previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni in merito alla proposta del Governo di cui all'articolo 2 in esame, essa parrebbe analoga alle disposizioni vigenti che prevedono il parere della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata sui disegni di legge governativi, nell'ambito dell'interlocuzione fra esecutivi.

Il richiamo alla tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica echeggia la formulazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, relativo ai poteri sostitutivi del Governo, che già introduce elementi di flessibilità rispetto all'articolazione complessiva delle competenze in capo allo Stato e alle autonomie territoriali.

La Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che la disposizione di cui all'articolo 120, secondo comma, "è posta a presidio di fondamentali esigenze di eguaglianza, sicurezza, legalità che il mancato o l'illegittimo esercizio delle competenze attribuite, nei precedenti articoli 117 e 118, agli enti sub-statali, potrebbe lasciare insoddisfatte o pregiudicare gravemente". Da tale asserzione - in particolare dal riferimento alle competenze di cui agli articoli 117 e 118 - parte della dottrina ha desunto la riferibilità dell'intervento sostitutivo *ex* articolo 120, secondo comma, anche all'ambito legislativo.

A differenza dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione disciplina il potere sostitutivo nei confronti di organi delle Regioni e degli enti locali, condizionandolo al verificarsi di determinate circostanze, anche ulteriori rispetto alla tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica. L'esame del provvedimento in titolo potrebbe perciò rappresentare un'occasione per un coordinamento delle due disposizioni.

Evidenzia che il riferimento all'interesse nazionale era presente nel testo costituzionale prima della riforma del Titolo V, che lo ha espunto. L'articolo 127, terzo comma, della Costituzione, attribuiva al Governo la facoltà di rinviare al consiglio regionale la legge da quest'ultimo approvata nel caso in cui la stessa fosse in contrasto con gli interessi nazionali, oltre che nel caso in cui eccedesse la competenza regionale. Con la riforma del Titolo V del 2001, viene riscritto l'articolo 127 che, nella formulazione vigente, non subordina più l'attività legislativa delle Regioni a statuto ordinario al limite del rispetto dell'interesse nazionale. Limite che invece è ancora presente negli statuti delle Regioni ad autonomia speciale.

La Corte costituzionale ha fatto seguito alla riforma del 2001 per asserire che "nel nuovo Titolo V l'equazione elementare interesse nazionale = competenza statale, che nella prassi legislativa precedente sorreggeva l'erosione delle funzioni amministrative e delle parallele funzioni legislative delle Regioni, è divenuta priva di ogni valore deontico, giacché l'interesse nazionale non costituisce più un limite, né di legittimità, né di merito, alla competenza legislativa regionale" (sentenza n. 303/2003 e, successivamente, tra le altre, la sentenza n. 285/2005).

Nel dibattito politico e costituzionale successivo alla modifica del Titolo V, l'assenza della clausola di

supremazia è stata, da più parti, rilevata come lacuna del nuovo assetto costituzionale. Rinvia, in proposito, alle audizioni tenute nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul Titolo V della Parte II della Costituzione, svolta dalle Commissioni riunite affari costituzionali di Senato e Camera nel 2006 e nel 2007. In quell'occasione fu ribadita l'opportunità di inserire in Costituzione "un principio di tutela delle esigenze nazionali, o dell'interesse nazionale, ovvero delle esigenze unitarie" poiché "in certi casi, si è visto che è proprio necessario avere, al di là della competenza per materia, una sorta di valvola di sicurezza, che consenta l'esercizio da parte dello Stato di determinate funzioni regionali, quando ricorrano appunto esigenze unitarie.

Se si eccettua la previsione dell'articolo 120, il sistema non presenta infatti elementi di flessibilità nel riparto delle materie, ciò che costituisce un elemento di criticità nei casi in cui si ravvisino esigenze o interessi unitari.

A tale situazione, che avrebbe generato una *impasse* del sistema istituzionale, ha posto rimedio la Corte costituzionale, che ha riconosciuto, a determinate condizioni, la legittimità di disposizioni legislative statali in materie rimesse alla competenza legislativa regionale sia concorrente che residuale.

La via d'uscita dalla schematica suddivisione basata su elenchi di materie è stata perseguita dalla Corte, nel silenzio della Costituzione, applicando, di volta in volta, il criterio della materia prevalente, quello delle competenze trasversali e finalistiche, il meccanismo della cosiddetta chiamata in sussidiarietà.

In particolare, nel caso delle competenze finalistiche, si consente allo Stato, nel perseguire proprie finalità (ricavabili dalle materie di propria competenza esclusiva: ad esempio la tutela della concorrenza e la protezione dell'ambiente), di incidere la competenza legislativa della Regione.

Con l'attrazione in sussidiarietà, la Corte costituzionale riconosce allo Stato la facoltà di appropriarsi di funzioni legislative attribuite alle Regioni, ai sensi del riparto costituzionale di cui all'articolo 117. Nel far ciò ricorre ad una costruzione che muove dal principio di sussidiarietà contenuto nell'articolo 118 della Costituzione. Quest'ultimo dispone che le funzioni amministrative, ordinariamente spettanti ai Comuni, possano essere conferite ad un livello territoriale superiore, quindi anche allo Stato, se ciò è necessario per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Qualora si riscontri che, in virtù del principio di sussidiarietà, una data funzione amministrativa possa essere svolta in modo più adeguato dallo Stato, allora, in ragione del principio di legalità, allo Stato non può che spettare anche la relativa competenza legislativa, anche nel caso in cui sulla base del riparto costituzionale la stessa sia stata attribuita alle Regioni.

In questo modo la Corte consente il superamento della rigida suddivisione di competenze legislative tra Stato e Regione laddove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'azione pubblica sia svolta in modo più efficiente dallo Stato.

Si tratta di congegni (per usare le parole della Corte) "volti a rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, rischierebbe di vanificare, per l'ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita, le quali, sul piano dei principi giuridici, trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica". Tali congegni suppliscono all'assenza di disposizioni che, "pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze [basti pensare al riguardo alla legislazione concorrente dell'ordinamento costituzionale tedesco (*konkurrierende Gesetzgebung*) o alla clausola di supremazia nel sistema federale statunitense (*Supremacy Clause*)]" (sentenza n. 303/2003).

La Repubblica federale tedesca si caratterizza infatti per una forma di federalismo tendenzialmente cooperativo, in cui, nell'ambito del riparto di competenze legislative fra Bund e Länder, trova spazio la previsione di una clausola di supremazia che consente al primo di dettare discipline in ambiti altrimenti riservati alla potestà legislativa dei secondi. La clausola di necessità può essere esercitata nell'ambito della potestà legislativa concorrente, e non in quella residuale.

In estrema sintesi, nucleo dell'elaborazione operata dalla Corte a Costituzione vigente è che una disposizione legislativa statale, a prescindere da chi ne sia il proponente, può legittimamente incidere

su materie di competenza legislativa regionale, a determinate condizioni, fra cui quella di assicurare, nella fase attuativa della disposizione legislativa, il coinvolgimento del sistema delle Conferenze, attraverso lo strumento dell'intesa o, nel caso in cui l'incisione sia circoscritta, del parere. Con l'approvazione del disegno di legge in esame verrebbe introdotto invece uno specifico procedimento di regolazione flessibile del riparto delle competenze legislative, attivabile su proposta governativa.

Data la particolare complessità della materia, propone di svolgere un ciclo di audizioni.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel ringraziare la relatrice per la relazione molto approfondita, concorda sull'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni, data l'estrema rilevanza dell'argomento. Il disegno di legge costituzionale, infatti, incide sulla configurazione dei rapporti tra Stato e Regioni, argomento su cui vi è da tempo un ampio dibattito nella dottrina costituzionale.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) si associa ai ringraziamenti per l'ampia analisi della relatrice e alla proposta di convocare in audizione esperti di diritto costituzionale, per approfondire il complesso tema dei rapporti tra Stato e Regioni, anche al fine di pervenire a un orientamento comune.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), dopo aver ringraziato i proponenti del disegno di legge costituzionale in titolo per aver posto la questione all'attenzione della Commissione, chiede di congiungervi l'esame del proprio disegno di legge costituzionale n. [1590](#), già assegnato alla Commissione, volto a includere tra le materie di competenza statale anche il coordinamento delle infrastrutture e piattaforme informatiche, per evitarne una gestione parcellizzata.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che sarà necessario verificare l'omogeneità del provvedimento con l'argomento affrontato nel disegno di legge costituzionale in titolo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ringraziare la relatrice per l'accurata relazione svolta, si associa alla richiesta di svolgere un ciclo di audizioni, verificando però la possibilità di individuare i principali temi da affrontare.

A proposito della proposta avanzata dalla senatrice Mantovani, ritiene necessario valutare se sia opportuno inserire argomenti così differenti nella riforma costituzionale.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) anticipa la propria netta contrarietà al congiungimento del disegno di legge costituzionale n. [1590](#), in quanto in tal modo il dibattito non potrebbe che ampliarsi, potenzialmente, a tutte le singole materie di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per indicare i nominativi degli esperti da convocare in audizione per le ore 17 di giovedì 11 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o

di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 gennaio e rinviato nella seduta del 26 maggio.

Il **PRESIDENTE** avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti, sebbene il termine sia ormai scaduto da mesi: gli ultimi emendamenti le sono stati trasmessi nel luglio 2019. Come concordato in sede di Ufficio di Presidenza, la Commissione dovrebbe pronunciarsi circa l'opportunità di proseguire in ogni caso l'esame del provvedimento.

La relatrice **GIAMMANCO (FI-BP)** sottolinea che il testo è stato esaminato in modo particolarmente approfondito e anche modificato secondo le indicazioni del Governo: l'oggetto della proposta normativa, infatti, è stata ampliata al fine di prevedere, oltre alla installazione di videocamere di sorveglianza, un'adeguata formazione del personale e una maggiore regolarità dei controlli nonché delle visite dei familiari. Ricorda, a tale proposito, che è stato anche svolto un ampio ciclo di audizioni ed è stata effettuata un'approfondita istruttoria sugli emendamenti. Inoltre è stato presentato un emendamento per adeguare le disposizioni finanziarie a seguito dello stanziamento previsto, nel frattempo, dal decreto legge "sblocca cantieri", e che tuttavia non può essere utilizzato per l'assenza di una disciplina ordinamentale.

Evidenzia, inoltre, che il tema è ancora attuale, come ha evidenziato la questione drammatica della gestione delle residenze sanitarie assistenziali, nel corso dell'emergenza sanitaria. Con la delega prevista all'articolo 2, infatti, il Governo potrebbe predisporre linee guida anche per garantire la massima sicurezza degli ospiti di queste strutture.

Auspica che il testo sia valutato senza atteggiamenti preconcepi e che la Commissione bilancio esprima un parere contrario sugli emendamenti, piuttosto che continuare a rinviare *sine die*.

In tal caso, prenderebbe atto della impossibilità di pervenire all'approvazione del disegno di legge,

seppure con estremo rammarico, avendo profuso particolare impegno su un provvedimento che è volto a tutelare soggetti fragili quali bambini, anziani e disabili.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni della relatrice sul contenuto del provvedimento: a suo avviso, se il testo fosse stato approvato a suo tempo, la gestione delle RSA durante l'epidemia sarebbe stata più corretta e trasparente.

Dal punto di vista procedurale, considerato che il termine per l'espressione del parere della Commissione bilancio è scaduto da tempo e che i reiterati solleciti non hanno avuto alcun seguito, ritiene non più rinviabile una decisione sulla opportunità di procedere all'esame degli emendamenti, pur in assenza del parere della 5a Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti la proposta di procedere all'esame degli emendamenti in assenza del parere della Commissione bilancio, che risulta respinta dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [1786](#) alla seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 4 giugno, per poter integrare lo schema di parere con il pronunciamento su eventuali subemendamenti, essendo appena scaduto il termine per la loro presentazione.

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) conviene circa l'opportunità di un breve rinvio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. [1812](#) (d-l 33/2020 - ulteriori misure COVID-19), che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1829
(ALLA 6a COMMISSIONE)**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, sarebbe opportuno coordinare le disposizioni del comma 1 con quelle del comma 14-*bis* introdotto alla Camera dei deputati;
- all'articolo 2, comma 1, capoverso 9-*sexies*, occorrerebbe prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto;
- all'articolo 29,
 - al comma 2, si invita a chiarire la portata della novella, che fa riferimento a una sanzione già irrogata nell'ambito di un procedimento che prevede però un'irrogazione solo successiva della sanzione, nel caso in cui non si provveda al pagamento nei termini;
 - al comma 3, si rileva la necessità di un coordinamento con le disposizioni recate dal decreto-legge n. 18 del 2020, a fronte dell'anticipazione dei termini di sospensione ivi prevista;
- all'articolo 31, si rileva che la disposizione concerne situazioni pregresse rispetto all'emergenza epidemiologica in atto;
- all'articolo 33, comma 1,
 - al primo periodo, si invita a indicare un termine massimo per la proroga del termine del mandato degli organi amministrativi e di controllo di alcune tipologie di enti e organismi pubblici;
 - al secondo periodo, sarebbe opportuno definire più puntualmente i soggetti ricompresi nella disposizione di proroga in quanto alcuni di essi risultano già inclusi tra quelli richiamati al periodo precedente;
- agli articoli 36 e 37, occorrerebbe coordinare i termini per la sospensione dei procedimenti con quelli di cui al decreto-legge n. 18 del 2020, al fine di evitare incertezze in sede applicativa.

1.3.2.1.4. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 84 (ant.) del 05/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 84
VENERDÌ 5 GIUGNO 2020

Presidenza del Vice Presidente
[PERILLI](#)

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 12

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1812 (D-L
33/2020 - ULTERIORI MISURE COVID-19)*

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 85 (pom.) del 09/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 85
MARTEDÌ 9 GIUGNO 2020

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Orario: dalle ore 19,35 alle ore 20

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1812
(ULTERIORI MISURE COVID-19)*

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 157 (nott.) del 09/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 9 GIUGNO 2020
157ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere alla 2a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e propone uno schema di parere in parte contrario e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, annuncia che si asterrà dalla votazione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il ciclo di audizioni informali è concluso.
Propone di fissare sin d'ora il termine per gli emendamenti.

Il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC) chiede di fissarlo per l'inizio della prossima settimana.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 17 di lunedì 15 giugno.

La Commissione conviene.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) propone, se non ci sono osservazioni in senso contrario, di svolgere la discussione generale successivamente alla scadenza del termine per gli emendamenti, come già avvenuto in altre occasioni.

Il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC) concorda sull'opportunità di rinviare la discussione generale ad altra seduta.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene preferibile svolgere la discussione generale già questa settimana, in modo da chiarire alcuni punti critici. Infatti, all'esito del confronto con maggioranza e Governo, il Gruppo deciderà se presentare proposte di modifica su tali aspetti.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di convocare una ulteriore seduta per le ore 9 di domani, mercoledì 10 giugno, per l'avvio della discussione generale, che eventualmente potrà proseguire anche dopo la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, mercoledì 10 giugno, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1786 (ALLA 2ª COMMISSIONE)

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 7.0.2 (testo 2) e 7.0.5 (testo 2) si richiama il parere espresso sulla formulazione

originaria;

- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 158 (ant.) del 10/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCLEDÌ 10 GIUGNO 2020
158ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[VITALI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1812\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC), riservandosi di integrare il proprio intervento successivamente alla presentazione degli emendamenti, osserva che il provvedimento all'esame è solo l'ultimo di una serie di atti normativi adottati dal Governo dopo la deliberazione dello stato di emergenza, a seguito della dichiarazione di pandemia da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Ricorda che, dopo la dichiarazione dell'emergenza sanitaria, sono stati emanati i decreti-legge n. 6 e n. 19 del 2020, con cui si è definito l'impianto giuridico complessivo delle misure. A suo avviso, il decreto-legge n. 6 - votato anche dalle opposizioni per senso di responsabilità - presentava tuttavia evidenti profili di incostituzionalità, in quanto limitava diritti fondamentali dei cittadini, in particolare quelli previsti dagli articoli 13, 14, 16 e 41 della Costituzione, attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dal contenuto non tipizzato.

Con il decreto-legge n. 19 si è tentato di correggere questa distorsione, peraltro tardivamente, anche attraverso l'emendamento proposto dall'onorevole Ceccanti in sede di conversione del provvedimento in legge, con il quale si è previsto che il Governo, prima di adottare misure urgenti di carattere sanitario o socio-economico per il contrasto della pandemia, dovesse informare preventivamente le Camere e acquisirne gli indirizzi.

Ritiene che il decreto-legge n. 33 del 2020 non presenti le stesse criticità dei due provvedimenti precedenti. Tuttavia, come è emerso durante le audizioni, resta ancora sottovalutato il ruolo del Parlamento. Annuncia, pertanto, la presentazione di emendamenti volti appunto a restituire dignità alle prerogative parlamentari, in linea con il sentimento condiviso emerso in sede di esame del decreto-legge n. 19.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che il Senato può finalmente compiere un'analisi approfondita del contenuto delle misure prospettate con il provvedimento in titolo, data la ristrettezza dei tempi previsti per l'esame dei decreti-legge n. 6 e n. 19, giunti in questo ramo del Parlamento in seconda lettura. Auspica quindi che sia possibile chiarire preliminarmente con il Governo alcuni aspetti, che a suo avviso dovrebbero essere oggetto di modifiche, sebbene molte disposizioni abbiano già dispiegato i loro effetti nel periodo tra il 18 maggio e il 2 giugno.

Precisa che, dei tre decreti-legge adottati dal Governo nella fase dell'emergenza, il provvedimento in titolo è quello che presenta minori criticità sotto il profilo della legittimità costituzionale; peraltro, questa volta il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato correttamente emanato - il 17 maggio - a valle del decreto-legge n. 33, al fine di attuare le disposizioni in esso contenute, e dopo un attento confronto con le Regioni.

Si sofferma quindi su alcune questioni di merito, segnalate anche durante le audizioni informali. Sottolinea, in primo luogo, la differenza tra i commi 2 e 6 dell'articolo 1, in quanto nel primo caso si fa riferimento alla possibilità di rientro presso il domicilio, l'abitazione o la residenza, mentre al comma 6, nel prescrivere il divieto di mobilità, si citano solo l'abitazione o la dimora. Chiede quindi quali siano le ragioni di tale difformità.

In secondo luogo, ritiene che vi sia una incongruenza tra i commi 6 e 10 dell'articolo 1: ai contagiati sono vietati gli spostamenti dalla propria abitazione, mentre non sembra loro vietato di svolgervi riunioni.

Rileva, inoltre, che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le Regioni con essi rispettivamente confinanti ricevono una disciplina differenziata, al comma 5 dell'articolo 1, rispetto agli altri spostamenti interregionali, in quanto non soggetti ad alcuna limitazione. Sarebbe stato corretto, allora, consentire la libera circolazione in territori omogenei, seppure ricadenti in Regioni diverse, anche perché, parallelamente, attraverso San Marino si poteva transitare tra Emilia-Romagna e Marche.

Evidenzia poi, al comma 13, l'assenza di disposizioni relative ai servizi educativi per l'infanzia, che invece sono previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio.

Infine, con riferimento al quadro sanzionatorio, nota una incongruenza tra il comma 15 dell'articolo 1 che, in caso di mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida regionali o nazionali, dispone la sospensione dell'attività economica, produttiva o sociale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, e l'articolo 2, che prevede sanzioni amministrative, oltre a quella accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, nel caso che la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività d'impresa, ma non il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il presidente [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea che nel provvedimento in esame non si prevede un allentamento delle misure restrittive per due settori che si trovano in grave difficoltà, quello dei giochi legali e quello delle discoteche all'aperto.

Ritiene opportuno, quindi, consentire la ripresa dell'attività, ovviamente nel rispetto delle condizioni di sicurezza, sia alle sale da gioco, ricordando al riguardo che il gioco legale contribuisce alle entrate dello Stato per quasi 11 miliardi, sia alle discoteche all'aperto, onde evitare assembramenti di giovani privi di qualsiasi controllo.

Su questi aspetti chiede di conoscere l'orientamento del relatore e annuncia la presentazione di emendamenti.

Il relatore [PARRINI](#) (*PD*) assicura che il provvedimento sarà analizzato in modo accurato e con spirito

costruttivo e collaborativo.

In ogni caso, occorre rilevare l'assoluta legittimità dell'operato del Governo, al contrario di quanto affermato dalle opposizioni, che - come emerso nel corso delle audizioni - ha agito nel pieno rispetto dei principi costituzionali. A tale proposito, ricorda le parole del dottor Marco Bignami, il quale ha affermato che la Carta costituzionale, oltre ad essere salva, ci ha salvato, consentendo di gestire con efficacia l'emergenza sanitaria.

Considerato il concomitante avvio dei lavori dell'Assemblea, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 159 (ant.) dell'11/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2020
159ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1786\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere alla 2a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario)

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra l'ulteriore emendamento riferito al disegno di legge in titolo e propone uno schema di parere in parte contrario e in parte non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

[\(1786\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

[\(1812\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#), non essendoci richieste di intervento in discussione generale, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1786

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 5.1 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, conferma quanto già deliberato nel testo originario, esprimendo, per quanto di competenza, parere non ostativo ad eccezione della lettera b) capoverso 1-*bis*, sul quale il parere è contrario in quanto, alla luce della giurisprudenza costituzionale, in materia di decretazione d'urgenza, la proposta non rientra nell'oggetto ovvero nella finalità del decreto-legge.

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 163 (ant.) del 18/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2020
163ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Variati e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1845\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 17 giugno.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC) ribadisce che le indicazioni del comitato tecnico-scientifico circa la data di svolgimento delle elezioni nel mese di settembre, sul presupposto che in quel periodo la situazione sanitaria sarà meno preoccupante, non possono essere estese anche ai cittadini italiani residenti all'estero. In alcuni Paesi, infatti, soprattutto in Sudamerica, l'emergenza è ancora in fase acuta.

Pertanto, con l'emendamento 1-bis.3 si prevede lo slittamento delle consultazioni elettorali sul referendum confermativo a una data successiva alla dichiarazione da parte dell'OMS della fine della pandemia da Covid-19. Segnala inoltre di aver sottoscritto, sul medesimo argomento, l'emendamento 1.251, a prima firma del senatore Nannicini, del Partito democratico, a dimostrazione del fatto che il problema è avvertito in modo trasversale da diverse forze politiche.

Il senatore [LA PIETRA](#) (FdI) sottolinea che il proprio Gruppo ha presentato alcuni emendamenti riferiti alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, con lo scopo di rinviare la tornata elettorale per una serie di piccoli Comuni.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 1-ter.0.1, volto a garantire una situazione di parità tra i candidati alle elezioni regionali e alle suppletive di Camera e Senato, stabilendo l'ineleggibilità del Presidente del Consiglio e dei Ministri in carica, poiché partirebbero da un'indubbia posizione di vantaggio.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 1.2, volto a implementare la sperimentazione del voto elettronico proprio per gli italiani residenti all'estero: tale soluzione potrebbe consentire di superare la differente situazione epidemiologica a livello internazionale. Segnala, quindi, l'ordine del giorno G/1845/4/1, con il quale si impegna il Governo a fornire indicazioni precise sull'arrotondamento che si deve considerare nel caso che la riduzione di un terzo del numero di firme per la presentazione delle liste - prevista dall'articolo 1-bis - dia luogo a una cifra decimale. In tal senso, sono stati presentati anche gli emendamenti da 1-bis.11 a 1-bis.20, proponendo differenti soluzioni.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*), riguardo al voto degli italiani all'estero, non concorda con il senatore Pagano sulle difficoltà connesse al divieto di assembramento e al mantenimento delle distanze interpersonali, in quanto, come è noto, le operazioni di voto avvengono per corrispondenza.

Il sottosegretario VARIATI rileva che, per il voto degli italiani all'estero, vi sono alcune difficoltà organizzative, che sono all'attenzione dei Ministeri dell'interno e degli affari esteri. Per esempio, sebbene il voto si svolga effettivamente per corrispondenza, bisognerà garantire che i plichi siano consegnati in Italia nei tempi previsti.

Invita i proponenti a riformulare l'ordine del giorno G/1845/1/1, in quanto spetta alla commissione elettorale comunale, ai sensi dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e non al Governo, il compito di spostare la sede delle sezioni. Propone quindi, al primo punto del dispositivo, di premettere le parole: «a valutare, d'intesa con i Comuni, l'opportunità di»; inoltre, dopo la parola: «organizzando», si dovrebbe inserire l'inciso: «ove possibile». Il secondo punto del dispositivo, invece, dovrebbe essere riformulato come segue: «a fornire agli enti locali, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ogni mezzo e necessarie attrezzature per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle tornate elettorali previste per l'anno in corso».

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1845/2/1. Invita quindi i proponenti dell'ordine del giorno G/1845/3/1 a inserire - dopo la parola «provvedere» - l'inciso «nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica».

Il parere è favorevole altresì sull'ordine del giorno G/1845/4/1. Riguardo all'ordine del giorno G/1845/5/1, è disponibile ad accoglierlo come raccomandazione.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

In assenza dei proponenti, il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) fa proprio l'ordine del giorno G/1845/1/1 e - accogliendo l'invito del Sottosegretario - lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

L'ordine del giorno G/1845/2/1 è accolto dal Governo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del Sottosegretario, riformula l'ordine del giorno G/1845/3/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

L'ordine del giorno G/1845/4/1 è accolto dal Governo.

In assenza del proponente, i senatori [GARRUTI](#) (*M5S*) e [MANTOVANI](#) (*M5S*) fanno proprio l'ordine del giorno G/1845/5/1, che è quindi accolto come raccomandazione dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti.

Dato l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, comunica che riferirà in Aula sull'andamento dei lavori in relazione al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1812\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Non essendoci ulteriori richieste d'intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Avverte, quindi, che alla scadenza sono pervenuti 83 emendamenti, pubblicati in allegato.

Successivamente, sono pervenute alcune riformulazioni, nonché due emendamenti di carattere formale del relatore, tutti pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 [\(n. 177\)](#)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Esame e rinvio)

La relatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) riferisce sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, che reca disposizioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Il provvedimento è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 105 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. In particolare, lo schema di decreto dà attuazione a due previsioni del decreto-legge:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*), definisce modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che saranno tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal decreto-legge;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), definisce i criteri con i quali i soggetti, una volta individuati ai fini dell'inclusione nel perimetro, predispongono e aggiornano l'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, rilevanti per le finalità della normativa introdotta dal decreto-legge.

Lo schema si compone di 12 articoli, suddivisi in quattro Capi.

L'articolo 1 reca un novero di definizioni utilizzate nel testo.

L'articolo 2 definisce i soggetti che esercitano funzioni essenziali e i soggetti che esercitano servizi

essenziali. Nello specifico, un soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato laddove l'ordinamento gli attribuisca compiti rivolti ad assicurare la continuità dell'azione di Governo e degli organi costituzionali, la sicurezza interna ed esterna e la difesa dello Stato, le relazioni internazionali, la sicurezza e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la funzionalità dei sistemi economico e finanziario e dei trasporti. Un soggetto eroga invece un servizio essenziale laddove ponga in essere: attività strumentali all'esercizio di funzioni essenziali dello Stato; attività necessarie per l'esercizio e il godimento dei diritti fondamentali; attività necessarie per la continuità degli approvvigionamenti e l'efficienza delle infrastrutture e della logistica; attività di ricerca e attività relative alle realtà produttive nel campo dell'alta tecnologia e in ogni altro settore, ove presentino rilievo economico e sociale, anche ai fini della garanzia dell'autonomia strategica nazionale, della competitività e dello sviluppo del sistema economico nazionale.

L'articolo 3 individua i settori di attività all'interno dei quali, in via prioritaria, saranno individuati i soggetti ai fini dell'inclusione nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Tali settori sono individuati in: settore governativo, difesa, spazio e aerospazio, energia, telecomunicazioni, economia e finanze, trasporti, servizi digitali, tecnologie critiche, enti previdenziali/lavoro. Sono altresì indicati i Ministeri competenti a individuare i soggetti, operanti in ciascun settore, inclusi nel perimetro.

L'articolo 4 stabilisce le modalità e i criteri procedurali di individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro, prevedendo una clausola di salvaguardia della specifica disciplina relativa agli organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge n. 124 del 2007. In particolare, si prevede che le amministrazioni indicate all'articolo 3, in relazione ai settori di attività di competenza, identifichino le funzioni e i servizi essenziali che dipendono da reti, sistemi informativi o servizi informatici, la cui interruzione o compromissione possa arrecare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. Le medesime amministrazioni, inoltre, individuano le funzioni e i servizi essenziali per i quali, in caso di interruzione o compromissione, il pregiudizio per la sicurezza nazionale sia ritenuto massimo e le possibilità di mitigazione minime e li graduano sulla base di una scala decrescente. Individuano, infine, i soggetti che svolgono tali funzioni e servizi.

L'articolo 5 disciplina il procedimento per la predisposizione, l'adozione e la successiva comunicazione agli iscritti dell'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro. L'elencazione dei soggetti è contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, adottato e aggiornato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR).

Nello specifico, si prevede che le amministrazioni, in relazione ai settori di attività di competenza, predispongano una lista di soggetti individuabili ai sensi dell'articolo 4 da sottoporre al CISR ai fini della formulazione della proposta al Presidente del Consiglio dei ministri. La comunicazione di avvenuta iscrizione nell'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro è effettuata dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

L'articolo 6 istituisce, a supporto del CISR tecnico, il Tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, presieduto da un vice direttore generale del DIS e composto da due rappresentanti di ciascuna amministrazione CISR, da un rappresentante per ciascuna delle due Agenzie (Agenzia informazioni e sicurezza esterna e Agenzia informazioni e sicurezza interna), nonché da due rappresentanti degli altri Ministeri di volta in volta interessati, che sono chiamati a partecipare alle riunioni, anche su loro richiesta motivata, in relazione agli argomenti da trattare. Il CISR tecnico si avvale del tavolo interministeriale per l'esercizio delle funzioni istruttorie in materia di predisposizione dell'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro e per ogni altra attività attribuita dal decreto-legge n. 105 del 2019 al CISR o al CISR tecnico.

L'articolo 7 definisce i criteri per la predisposizione e l'aggiornamento, da parte dei soggetti inclusi nel perimetro, degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza. Al riguardo, i soggetti sono tenuti a valutare l'impatto di un incidente sulle reti, i sistemi informativi e i servizi informatici, in termini sia di limitazione dell'operatività, sia di compromissione della disponibilità, integrità o riservatezza dei dati e delle informazioni trattati. Sono oggetto di valutazione anche le dipendenze con altre reti, sistemi informativi e servizi informatici o infrastrutture fisiche di pertinenza di altri soggetti.

L'articolo 8 disciplina ulteriormente le modalità di redazione degli elenchi dei beni di cui all'articolo 7. Stabilisce, in particolare, che l'architettura e la componentistica dei medesimi beni siano descritte conformemente a un modello predisposto e periodicamente aggiornato, sentito il CISR tecnico, dal DIS, che ne cura la comunicazione ai soggetti interessati. Tale modello individua altresì le informazioni necessarie ai fini della trasmissione degli elenchi prevista dal successivo articolo 9.

L'articolo 9 disciplina le modalità di trasmissione degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici.

L'articolo 10, in tema di tutela delle informazioni, dispone che l'elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro e gli elenchi dei beni ICT siano sottoposti a idonee misure di sicurezza, previste con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. È fatta salva l'adozione di misure di sicurezza previste in caso di attribuzione agli elenchi di classifiche di segretezza, ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 124 del 2007.

L'articolo 11 contiene una disposizione di carattere transitorio prevista a fini di coordinamento.

L'articolo 12, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Conclude avvertendo che, in sede di espressione del parere, occorrerà verificare la rispondenza dello schema di decreto con le norme primarie fissate dal decreto-legge n. 105 del 2019.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [1845](#)

G/1845/1/1 (testo 2)

[Comincini](#), [Faraone](#), [Sbrollini](#), [Bonifazi](#), [Conzatti](#), [Cucca](#), [Garavini](#), [Ginetti](#), [Grimani](#), [Magorno](#), [Marino](#), [Nencini](#), [Parente](#), [Renzi](#), [Sudano](#), [Vono](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020»,

premessi che:

tradizionalmente i luoghi deputati allo svolgimento delle procedure elettorali sono le scuole, dal momento che gli edifici scolastici presentano un elevato grado di accessibilità al pubblico e sono diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale;

nondimeno, l'organizzazione delle elezioni da sempre ostacola il normale svolgimento delle lezioni, comportando la necessità di recuperare i giorni in cui l'attività scolastica è sospesa;

gli articoli 1 e 1-bis del presente decreto, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura, fissano il periodo temporale utile per la celebrazione delle consultazioni elettorali regionali e amministrative, nonché del referendum sulla modifica costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, a partire dai giorni 20 e 21 settembre prossimi;

considerato che:

lo scorso 13 giugno, la ministra dell'Istruzione Azzolina è intervenuta con una nota ministeriale in cui, facendo proprie le richieste avanzate dalle Regioni, ha dichiarato che, ferma restando la data del 1 settembre indicata nel cd. decreto Scuola per la ripresa delle attività legate al recupero degli apprendimenti, il termine proposto per la ripresa delle lezioni è il 14 settembre;

è evidente che la repentina interruzione delle lezioni del prossimo anno scolastico, dovuta agli adempimenti necessari a svolgere correttamente le procedure elettorali, non solo comprometterebbe la delicata ripartenza di settembre delle lezioni scolastiche, ma si qualificherebbe anche come un segnale

negativo da parte delle forze politiche nei confronti del regolare svolgimento delle attività didattiche, già fortemente penalizzate dalle misure di contenimento del virus che hanno comportato la chiusura degli edifici scolastici durante gli scorsi mesi;

il Governo ha la responsabilità di individuare, di concerto con gli enti territoriali ed in special modo con i Comuni, i luoghi aperti al pubblico più adatti per lo svolgimento delle procedure elettorali ed alternativi agli edifici scolastici, inclusi gli uffici postali, le biblioteche, le palestre, le caserme e gli altri uffici pubblici,

impegna il Governo:

a valutare, d'intesa con i Comuni, l'opportunità di adottare le misure necessarie a consentire che le consultazioni elettorali di cui al decreto in questione vengano celebrate organizzando, ove possibile, le sezioni elettorali all'interno di spazi e luoghi pubblici appositamente adibiti, al fine di evitare lo svolgimento delle procedure elettorali all'interno degli edifici scolastici e delle aule dedicate allo svolgimento delle lezioni, e di non ostacolare la corretta ripresa delle attività scolastiche;

a fornire agli enti locali, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ogni mezzo e necessarie attrezzature per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle tornate elettorali previste per l'anno in corso.

G/1845/3/1 (testo 2)

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni eccezionali in materia di consultazioni elettorali nell'anno 2020, resesi necessarie per l'emergenza sanitaria da Covid-19;

è fondamentale che, anche in tale circostanza, siano rispettate tutte le misure volte a contenere il contagio e a rispettare i protocolli sanitari;

la sanificazione dei locali utilizzati come seggi, sia nei giorni precedenti alla data delle elezioni che in quelli immediatamente successivi, è sicuramente una delle misure più importanti per garantire la sicurezza della salute di tutti i cittadini;

di uguale importanza risulta essere l'obbligo per chiunque acceda, a qualunque titolo, nei locali adibiti a seggio di indossare i dispositivi di protezione individuale. La disponibilità di tali dispositivi deve essere quindi garantita a tutto il personale impegnato nello svolgimento delle consultazioni elettorali;

è doveroso che il Governo si prenda carico dei costi necessari a garantire lo svolgimento delle consultazioni elettorali in piena sicurezza, anche sanitaria e che non siano posti a carico delle amministrazioni locali;

impegna il Governo:

a provvedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al reperimento delle risorse economiche necessarie allo svolgimento in completa sicurezza delle consultazioni elettorali, anche attraverso la sanificazione dei locali utilizzati come seggi e la disponibilità di dispositivi di protezione personale per tutti coloro che sono impegnati in vario modo nello svolgimento delle elezioni all'interno dei seggi.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1812](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,»;*

b) al comma 16, sostituire le parole: «del 30 aprile 2020» con le seguenti: «30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020,».

1.1

[Grassi](#), [Augussori](#), [Urraro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi degli stessi articoli 2 e 3» con le seguenti: «, qualora intervengano nel limitare o sospendere libertà costituzionalmente garantite per situazioni di necessità e urgenza, con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione».

1.2

[Grimani](#), [Sudano](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «particolare».

1.3

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Al comma 2, dopo le parole: «ci si trova», inserire le seguenti: «eccetto che nelle province confinanti con quella in cui attualmente ci si trova».

1.4

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «, limitando la libertà di circolazione garantita dall'articolo 16 della Costituzione, con legge o atto avente forza di legge».

1.5

[Grassi](#), [Augussori](#), [Urraro](#)

Al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «con legge o atto avente forza di legge».

1.6

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Fino al 2 giugno 2020 gli spostamenti fra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti sono consentiti ma possono essere limitati secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con provvedimenti bilaterali».

1.7

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «e le regioni» con le seguenti: «e una delle regioni».

1.8

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena» con le seguenti: «dal luogo in cui il soggetto è collocato in quarantena».

1.9

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020» con le seguenti: «per i quali è limitata temporaneamente la libertà personale garantita dall'articolo 13 della Costituzione, con legge o atto avente forza di legge».

1.10

[Garruti](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Ai soggetti di cui ai commi 6 e 7 è fatto divieto di avere contatti sociali, ad eccezione di quelli con coloro che hanno la residenza o domicilio presso la medesima abitazione o dimora, garantendo in ogni caso il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale».

1.11

[Garruti](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Ai soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° C è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora sino all'esito degli accertamenti disposti dal medico curante».

1.12

[Grassi](#), [Augussori](#), [Urraro](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020» con le seguenti: «con legge o atto avente forza di legge».

1.13

[Garruti](#)

Al comma 9, sostituire le parole: «può disporre» con le seguenti: «dispone».

1.14

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Al comma 11, sopprimere le parole: «con la partecipazione di persone».

1.15

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Al comma 11, dopo le parole: «la partecipazione di», inserire la seguente: «più».

1.16

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Al comma 12, sostituire le parole: «sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «incidendo sulle libertà fondamentali per situazioni di necessità e urgenza, sono attuate con legge o atto avente forza di legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione».

1.17

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Al comma 13, sostituire le parole: «provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «legge o atto avente forza di legge tali comunque da garantire il diritto all'istruzione previsto dall'articolo 34 della Costituzione».

1.18 (testo 2)

[Cantù](#), [Fregolent](#), [Grassi](#), [Augussori](#), [Urraro](#)

Al comma 13, aggiungere in fine, il seguente periodo: «La ripresa delle attività didattiche negli istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici e paritari avviene con modalità idonee a garantire l'insegnamento attraverso la didattica frontale e offrire pari opportunità di istruzione a tutti, nel pieno rispetto del diritto allo studio e adottando tutti i criteri di prevenzione che assicurino le condizioni di massima sicurezza sanitaria per studenti, docenti e personale scolastico, coniugandole con azioni e interventi di appropriata tutela e relazione inclusiva dei minori disabili e con fragilità cognitive, comportamentali e disturbi nell'apprendimento.».

1.18

[Cantù](#), [Fregolent](#), [Grassi](#), [Augussori](#), [Urraro](#)

Al comma 13, aggiungere in fine, il seguente periodo: «La ripresa delle attività didattiche negli istituti scolastici di ogni ordine e grado avviene con modalità idonee a garantire l'insegnamento attraverso la

didattica frontale e favorire la socializzazione tra gli studenti, nel pieno rispetto del diritto allo studio e adottando tutti i criteri di prevenzione che assicurino le condizioni di massima sicurezza sanitaria per studenti, docenti e personale scolastico.».

1.19 (testo 2)

[Saponara](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti commi:

«13-bis. (Misure per favorire la riapertura delle scuole).

Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza Covid-19, le scuole di ogni ordine e grado, nonché le Università, possono acquisire la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche.

13-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, provvedono alla definizione di una convenzione quadro per agevolare l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.

13-quater. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 13-bis è autorizzata una spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.19

[Saponara](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. (Misure per favorire la riapertura delle scuole). Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza COVID-19, le scuole di ogni ordine e grado, nonché le Università, possono acquisire la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche.

13-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, provvedono alla definizione di una convenzione quadro per agevolare l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.».

1.20 (testo 2)

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Borgonzoni](#), [Alessandrini](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente :

« 13-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 101 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere i seguenti:

«5-bis.(Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti). In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 luglio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica, l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per cento. Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto,

riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.20

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Borgonzoni](#), [Alessandrini](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 101 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere i seguenti:

"5-bis. (Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti). In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 luglio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica, l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per cento. Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

1.21 (testo 2)

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Borgonzoni](#), [Alessandrini](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente :

« 13-bis . (Canoni locazione "studenti fuori sede")

Dopo il comma 3 dell'art. 100 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza Covid- 19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.21

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Borgonzoni](#), [Alessandrini](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. (Canoni locazione «studenti fuori sede»). Dopo il comma 3 dell'articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:

"3-bis. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza COVID-19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

1.22

[Alessandrini](#), [Saponara](#), [Pittoni](#), [Pepe](#), [Nisini](#), [Rufa](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. In relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, per l'anno 2020, i tirocini riconosciuti dalle rispettive Università sono abilitanti all'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo.

13-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministeri della sanità e del lavoro e del *welfare*, sentita la Conferenza dei Rettori vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 13-bis.».

1.23

[Grimani](#), [Sudano](#)

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore coreutico, con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinati i criteri e le modalità per garantire, nel rispetto delle norme relative al distanziamento sociale e alla sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti e finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19, alle strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo di svolgere lezioni di coppia per coloro che, muniti di apposita autocertificazione, attestino di trovarsi nella condizione reciproca di congiunti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e alla circolare del Ministero dell'interno 2 maggio 2020.».

1.24

[Grimani](#), [Sudano](#)

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore coreutico, le linee guida di cui al comma 14, sono adottate entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire, alle strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo di svolgere lezioni di coppia per coloro che, muniti di apposita autocertificazione, attestino di trovarsi nella condizione reciproca di congiunti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e alla circolare del Ministero dell'interno 2 maggio 2020, attraverso la determinazione dei criteri e le modalità per il rispetto delle norme relative al distanziamento sociale e alla sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti, finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19 secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico.».

1.25

[Garruti](#)

Al comma 14, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida nazionali idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Le regioni, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, nel rispetto del contenuto dei protocolli o delle linee guida nazionali, considerate norme minime inderogabili su tutto il territorio, possono prevedere ulteriori misure al fine di favorire la riduzione del contagio.».

1.26

[Romeo](#), [Cantù](#), [Fregolent](#), [Marin](#), [Lunesu](#), [Urraro](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «linee guida nazionali», inserire le seguenti: «che garantiscano, sulla base di chiare evidenze scientifiche, l'applicazione di metodologie e procedure sicure e l'utilizzo di prodotti certificati e autorizzati dagli enti preposti».

1.27

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Al comma 14, sostituire le parole: «provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «legge o atto avente forza di legge».

1.28

[Grimani](#), [Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività al dettaglio, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree aperte al pubblico;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico;

Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) non si applicano nei casi in cui lo svolgimento delle attività avvenga in luoghi in cui le pareti di delimitazione siano pari o inferiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.29

[Grimani](#), [Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività svolte da soggetti pubblici e privati all'interno di sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e ogni altro luogo deputato ad accogliere qualsiasi forma di spettacolo, inclusi gli spettacoli viaggianti, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti delle organizzazioni o dei soggetti sopraindicati, nonché dei titolari delle strutture o dei luoghi in cui si svolgono le attività sopraelencate, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.30

[Grimani](#), [Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito lo svolgimento di congressi, grandi eventi fieristici, *convention* aziendali ed eventi ad essi assimilabili, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari

delle strutture in cui si svolgono le attività, nonché dei dipendenti delle organizzazioni che gestiscono i suddetti eventi, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.31

[Grimani, Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di discoteche e locali di intrattenimento, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari e dei gestori delle strutture in cui si svolgono le attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.32

[Grimani, Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività che si svolgono all'interno di parchi divertimenti permanenti, inclusi giostre, spettacoli viaggianti, luna park, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici e altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture e delle organizzazioni che offrono le suddette attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture e degli ambienti in cui si svolgono le attività;

c) la sanificazione degli ambienti accessibili e fruibili dal pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.33

[Grimani, Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività nei centri sportivi e piscine e attività termali, anche in deroga alle disposizioni normative

vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree aperte al pubblico, esclusi gli utenti impiegati nell'esercizio fisico ovvero nell'attività termale;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) non si applicano nei casi in cui lo svolgimento dell'attività avvenga in luoghi in cui le pareti di delimitazione siano pari o inferiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale;

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.34

[Grimani, Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di impianti sportivi, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari degli impianti e di tutti gli utenti dei medesimi;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.35

[Grimani, Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito ai soggetti pubblici e privati titolari di palestre l'offerta dei relativi servizi, comprese le attività fisiche con modalità a corsi, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i soggetti all'interno dell'esercizio;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso dell'esercizio;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.36

[Grimani, Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito lo svolgimento

delle attività svolte da guide e accompagnatori turistici, nonché da guide alpine e insegnanti di sport in ambienti montani, incluso lo sci, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei soggetti e delle organizzazioni che offrono i suddetti servizi, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture e degli spazi in cui si svolge l'attività;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.37

[Grimani, Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito lo svolgimento di sagre e fiere, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei gestori e dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture in cui si svolgono le attività;
- c) la sanificazione degli ambienti accessibili al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.38

[Grimani, Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di sale *slot*, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, nonché dei dipendenti delle organizzazioni che offrono le attività medesime, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolgono le attività;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.»

1.39

[Grimani, Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività

organizzate da soggetti pubblici e privati allo scopo di offrire servizi per l'infanzia e l'adolescenza, anche allo scopo di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini e adolescenti, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti delle organizzazioni che offrono le suddette attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture e degli ambienti in cui si svolgono le attività;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.40

[Grimani](#), [Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di strutture e aree attrezzate con giochi per bambini, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e centri commerciali, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture e di tutti gli utenti dei medesimi, siano essi i bambini o i loro accompagnatori;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.«

1.41

[Grimani](#), [Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di stabilimenti termali e di centri benessere, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.42

[Grimani](#), [Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei

soggetti pubblici e privati titolari di luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, *club*, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività ricreative o culturali, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.43

[Grimani, Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati esercenti attività di formazione professionale comprese le attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio, orientamento e gli esami finali, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei soggetti esercenti attività di formazione professionale e di tutti i partecipanti alle medesime attività in qualità di docenti o discenti;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico qualora la titolarità dei medesimi appartenga ai soggetti esercenti l'attività ovvero l'adeguamento alle prescrizioni igienico sanitarie delle strutture, studi professionali o aziende presso le quali si svolge l'attività di formazione da parte dei docenti e dei discenti.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.44

[Grimani, Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività inerenti i servizi alla persona, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree aperte al pubblico;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) non si applicano nei casi in cui lo svolgimento delle attività avvenga in luoghi in cui le pareti di delimitazione siano pari o inferiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante

delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.45

[Grimani](#), [Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti titolari di attività di servizi di noleggio, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari dell'attività di servizio di noleggio e della clientela che accede alle strutture delle medesime attività;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico nonché la sanificazione degli attrezzi o dei veicoli oggetto di noleggio successivamente al noleggio dei medesimi.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.46

[Grimani](#), [Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti delle strutture museali, archivistiche e bibliotecarie e di tutti gli utenti;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture museali, archivistiche e bibliotecarie;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.47

[Grimani](#), [Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività connesse al giardinaggio e alla manutenzione del verde, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i soggetti che svolgono le attività;
- b) per le attività che non vengono svolte a domicilio, la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività; per l'attività a domicilio la messa a disposizione delle medesime soluzioni idroalcoliche presso il domicilio, a cura dell'impresa che presta l'attività;
- c) per le attività che non vengono svolte a domicilio, la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e

proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.48

[Grimani, Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività di trasporto di persone da parte di soggetti pubblici e privati, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei soggetti esercenti attività di trasporto di persone e da parte degli utenti dei medesimi servizi;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'interno dei mezzi di trasporto attraverso i quali si svolge l'attività;
- c) la sanificazione dei mezzi di trasporto prima dell'inizio di ogni spostamento e dopo il raggiungimento della destinazione.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.49

[Grimani, Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività di ristorazione, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale unicamente nelle aree aperte al pubblico le cui pareti di delimitazione siano superiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.50

[Grimani, Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività degli stabilimenti balneari, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale unicamente nelle aree aperte al pubblico le cui pareti di delimitazione siano superiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico quali bagni e punti di ristoro.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.51

[Grimani, Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività degli informatori scientifici del farmaco, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti gli informatori scientifici del farmaco nello svolgimento della propria attività;

b) l'adeguamento alle prescrizioni e ai protocolli di sicurezza igienico-sanitaria propri delle strutture, delle aziende e degli studi professionali presso i quali si svolge l'attività.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.52

[Grimani, Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività di commercio al dettaglio comprese quelle su aree pubbliche qualora si svolgano all'aperto, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.53

[Grimani, Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di assicurare la riapertura delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado e lo svolgimento delle attività in presenza in coincidenza dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato ad adottare uno o più decreti, su proposta del Ministero dell'istruzione di concerto con la Conferenza Unificata, al fine di autorizzare l'eventuale utilizzo di strutture pubbliche o di stipulare convenzioni con strutture private laddove all'esito delle verifiche sul rischio epidemiologico le strutture scolastiche disponibili all'avvio dell'anno scolastico non dovessero essere sufficienti a garantire il pieno svolgimento dell'attività didattica in presenza nel rispetto delle disposizioni per la sicurezza igienico-sanitaria per il contenimento del rischio epidemiologico.».

1.54

[Grimani, Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore sportivo amatoriale, le linee guida di cui al comma 14 sono adottate entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire, alle imprese che offrono strutture per lo svolgimento di sport amatoriali di squadra e di contatto la ripresa delle relative attività, conformando a tal fine le linee guida nazionali e regionali alle specifiche esigenze delle stesse attività in modo da contemperarne lo svolgimento regolare con il rispetto delle norme sulla sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti, finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico.».

1.55

[Grimani, Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. In caso di contagio da COVID-19 del lavoratore o dei soggetti sotto la sua responsabilità il datore di lavoro ovvero il funzionario pubblico responsabile è perseguibile penalmente esclusivamente in presenza di dolo o della aggravante di cui all'articolo 61, n. 3, codice penale.».

1.56

[Grimani, Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto alle attività economiche, produttive e sociali, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie o un loro delegato, un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell'Unione delle province italiane e un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, con cadenza settimanale, riferiscono congiuntamente alle Camere, anche eventualmente in sede di Commissioni parlamentari competenti, relativamente all'adeguamento delle misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali adottate, con i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 e con i provvedimenti adottati in conseguenza degli stessi. In tale sede possono essere contestualmente uditi i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle attività economiche, produttive e sociali che ne facciano richiesta. All'esito di tali audizioni le Camere, anche eventualmente in sede di Commissioni parlamentari competenti, possono adottare atti di indirizzo finalizzati all'adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché alla definizione dei contenuti di protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi di cui al comma 14».

1.57

[Grimani, Sudano](#)

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. All'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con asporto o consegna a domicilio se effettuata da esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati".

14-ter. La somministrazione di alimenti e bevande se effettuata all'interno degli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati può essere svolta senza limitazioni a condizione che il personale adibito alla medesima utilizzi dispositivi di protezione individuale».

1.58

[Garruti](#)

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione è punito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto.».

1.0.1

[Grimani, Sudano](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- bis.

(Ulteriori misure straordinarie di diagnosi e monitoraggio, volte al contenimento del contagio, al

potenziamento dei controlli e alla prevenzione di delitti contro l'incolumità e la salute pubblica)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini, limitatamente al periodo dello stato di emergenza e comunque fino a fine pandemia, è disposto tampone faringeo biomolecolare (TFB) alla popolazione paucisintomatica ed asintomatica;

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente e tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, si provvede all'esecuzione del tampone faringeo biomolecolare (TFB) presso tutte le strutture e presidi sanitari e ospedalieri territoriali. I cittadini, muniti di tessera sanitaria, si recheranno, secondo turni prestabiliti dalle predette strutture e nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, nonché muniti di dispositivi di protezione individuale, presso la struttura o il presidio sanitario o ospedaliero di appartenenza e più vicino alla propria abitazione oppure presso strutture di presidio sanitario mobili (*drive through*), attive sul territorio, che provvederanno all'esecuzione del predetto TFB.

3. I risultati del TFB saranno consultabili dalla persona, con le stesse modalità con le quali le Aziende sanitarie locali comunicano, tramite accesso personalizzato al portale online, i referti relativi ad altri esami.

4. Qualora sia accertata la carenza di personale e in considerazione dell'esigenza straordinaria ed emergenziale, le strutture predette possono procedere all'assunzione e formazione di personale specializzato necessario per l'esecuzione e lo sviluppo del TFB.

5. I dati di coloro che saranno risultati positivi al TFB e comunque aggiornati ogni quindici giorni, saranno accessibili da una banca dati apposita, consultabile dalle forze di polizia.

6. Tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, nonché per prevenire o sanzionare delitti colposi o dolosi contro l'incolumità e la salute pubblica, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 438 e 452 del codice penale, le forze di polizia possono effettuare controlli a campione sulla popolazione per procedere tempestivamente, qualora accertato il riscontro con la banca dati dei positivi al COVID-19 e entro il ventesimo giorno a partire dalla data dell'ultimo *test* il cui risultato sia positivo, contro gli eventuali trasgressori.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.»

Art. 2

2.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» aggiungere le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452» con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452».*

2.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «si applica altresì» con le seguenti: «può essere applicata, in caso di inottemperanza alle prescrizioni formulate dall'autorità».

2.2

[Grassi](#), [Augussori](#), [Urraro](#)

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «nei casi di particolare gravità e pericolo immediato».

2.3

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis: I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.».

2.0.1

[Pagano](#), [Bernini](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Quagliariello](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- bis.

1. È istituita la "Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19", composta da dieci senatori e dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione esprime pareri vincolanti sugli schemi di atti del Governo aventi ad oggetto misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, inclusi gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante della Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di otto giorni, decorso inutilmente il quale s'intende tacitamente rilasciato parere positivo allo schema di decreto."».

2.0.2

[Lonardo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- bis.

1. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è data facoltà di sospendere, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 ottobre 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 24, 25, 25-bis e 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per i quali i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali compresa la quota di contribuzione a carico del lavoratore trattenuta dal datore di lavoro e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

e) i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 15 maggio 2020 e il 30 settembre 2020.

2. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al presente articolo possono essere versati a far data dal 31 ottobre 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo.

3. I versamenti di cui al comma 2 sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per rassicurazione obbligatoria nonché degli adempimenti tributari già versati».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

2.0.3

[Lonardo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese che negli ultimi due periodi di imposta abbiano registrato un fatturato medio annuo inferiore ai 2 milioni di euro e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono esentate dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 15 maggio 2020 e il 30 settembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020 si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento"».

2.0.4

[Lonardo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese che negli ultimi due periodi di imposta abbiano registrato un fatturato medio annuo inferiore ai 2 milioni di euro e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, gli acconti d'imposta relativi all'anno 2020 sono corrisposti per il 50 per cento entro il 16 dicembre 2020.

2. Il saldo relativo agli acconti di cui al comma 1 può essere corrisposto entro il 31 dicembre 2020 attraverso il pagamento in cinque rate mensili senza interessi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020 si provvede ai sensi del comma 4.

4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento"».

2.0.5

[Lonardo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Tutte le scadenze fiscali di Stato, Regioni, Province e Comuni o di Enti equiparati, relative al periodo dal 1° marzo 2020 e fino al 30 settembre 2020, sono differite di sei mesi. Le nuove scadenze decorrono, senza aggravio d'interessi, dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

2. Gli acconti d'imposta relativi all'anno 2020 sono corrisposti per il 50 per cento entro il 16 dicembre 2020 ed il saldo con la presentazione della dichiarazione dei redditi con facoltà di pagamento in cinque rate mensili.

3. Le ritenute d'acconto applicate nello stesso periodo sono versate regolarmente, salvo per il periodo 16 marzo 2020 - 16 giugno 2020, i cui termini sono differiti al 30 giugno 2020 in unica soluzione senza interessi.

4. I contribuenti sono esentati da ogni formalità specifica».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento"».

2.0.6

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta all'1 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.7

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. In deroga alla disciplina vigente e fino al 31 dicembre 2022, per la compravendita degli immobili facenti parte delle categorie catastali A e C, l'Imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è ridotta del 50 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

2.0.8

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Fino al 31 dicembre 2022, in caso di acquisto di un'abitazione diversa da quella principale, l'aliquota del 9 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta al 4,5 per cento, anche in caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto. È sospeso fino alla predetta data ogni controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle operazioni di acquisto di cui al periodo precedente effettuate da persone fisiche o giuridiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "8 per cento".».

2.0.9

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio dell'attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.10

[Vitali](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio di attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.11

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.12

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Fino al 31 dicembre 2022, l'importo degli onorari notarili per gli atti di cui alla tabella A del decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, come modificata dal decreto ministeriale 2 agosto 2013, n. 106, aventi ad oggetto immobili con un valore non eccedente i 400 mila euro, è fissato in euro 1.000. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.0.13

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sostitutiva sui mutui si applica in ragione dello 0,10 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.14

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. In deroga a quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 6 dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e fino al 31 dicembre 2022, per i fabbricati del gruppo catastale A, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Unica è fissata allo 0,38 per cento e sono altresì ridotti del 50 per cento i moltiplicatori catastali di cui al comma 4, lettera a) del predetto decreto».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «20 per cento»».

2.0.15

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.2- *bis*.

1. Fino al 31 dicembre 2022, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10,5 per cento. Ai contratti di cui al comma 1 si applica l'esenzione dell'imposta di bollo di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e l'imposta di registro di cui alla Tariffa - Parte prima - Articolo 5 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura pari allo 0,5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "7 per cento"».

2.0.16

[Lonardo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compimento del periodo di tirocinio con il relativo rilascio del relativo certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 45 della legge n.

247 del 31 dicembre 2012, abilita all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato la prova scritta sostenuta nella sessione 2018 e che attendono di svolgere la prova orale, nonché tutti i candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 con le modalità come pubblicato al bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense sessione 2019 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* (GU n. 51 del 28 giugno 2019).

2. Limitatamente alla sola sessione dell'anno 2020, si abilitano all'esercizio della professione forense tutti i praticanti avvocato che alla data del 30.11.2020 hanno ultimato la pratica e che l'abbiano iniziata nei 24 mesi precedenti.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto».

2.0.17

[Lonardo](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compimento del periodo di tirocinio con il relativo rilascio del relativo certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 45 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, abilita all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato la prova scritta sostenuta nella sessione 2018 e che attendono di svolgere la prova orale, nonché tutti i candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 con le modalità come pubblicato al bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2019 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* (GU n. 51 del 28 giugno 2019).

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.».

2.0.18

[Lonardo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "possono presentare domanda", sono inserite le seguenti: "per se stessi e per i propri dipendenti"».

2.0.19

[Lonardo](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 28, comma 1, dopo le parole: "alle gestioni speciali dell'AGO", sono inserite le seguenti parole: "ivi compresi gli amministratori di società"».

2.0.20

[Garruti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *d*) le parole: "che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o" sono soppresse;

2) la lettera *e*) è soppressa.».

2.0.21

[Moles](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da *royalties* previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE."».

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 164 (pom.) del 23/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 23 GIUGNO 2020
164ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 ([n. 177](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), riservandosi di intervenire in modo più approfondito in sede di esame della proposta di parere della relatrice, conferma le perplessità già enunciate in occasione dell'esame del decreto-legge n. 105 del 2019, al cui articolo 1, comma 2, si dà attuazione con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo. In particolare, ricorda che la mancata definizione - in quel testo - del concetto di "incidente" ha lasciato un vuoto normativo, da risolvere in via interpretativa.

Auspica, infine, che nello schema di parere siano recepiti i rilievi formulati dal Consiglio di Stato, che ritiene condivisibili.

Il [PRESIDENTE](#), constatato che nessun altro chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (n. 180)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sullo schema di regolamento in titolo, che disciplina il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali. Ricorda che il Banco è un ente pubblico istituzionalmente preposto alla classificazione, prova e controllo della rispondenza alle norme tecniche e di legge delle armi e delle munizioni. Le sue attività principali consistono nella prova delle armi, nel controllo delle munizioni commerciali, nello svolgimento di prove balistiche speciali. Oltre a questi compiti istituzionali, l'ente svolge altre attività complementari, quali le prove di resistenza balistica di giubbetti, elmetti, vetri anti-proiettili, serramenti e blindature in genere, sia per le Forze di polizia, sia per le aziende produttrici, nonché per gli istituti di vigilanza privata. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e opera senza oneri per il bilancio dello Stato, in regime di autofinanziamento.

Il Banco, istituito con regio decreto n. 20 del 1910, è stato oggetto di riordino con il decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010, in attuazione di quanto disposto dal cosiddetto "decreto taglia enti" (decreto-legge n. 112 del 2008). Successivamente, l'articolo 1, comma 174, della legge n. 124 del 2017 ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010 e ha previsto l'adozione di un nuovo regolamento di organizzazione, che è appunto all'esame della Commissione. Lo schema, emanato nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, nonché del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente, non modifica sostanzialmente la disciplina delle funzioni del Banco, ma incide, per alcuni aspetti, sulla sua *governance*.

L'articolo 1 dello schema ricalca l'analogo articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010, per quanto concerne sia la sede legale, stabilita in Gardone Val Trompia (provincia di Brescia), sia la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e, per gli aspetti di rispettiva competenza, dei Ministeri della difesa e dell'interno.

L'articolo 2 concerne i compiti del Banco. Quanto alla determinazione delle sue funzioni, non si registrano variazioni rispetto all'antecedente decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2010. Sono invece introdotte nuove disposizioni relative al luogo di sottoposizione a prova delle armi da fuoco portatili, all'acquisizione e conservazione presso l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato dei punzoni-tipo occorrenti per il marchio delle armi e alla comunicazione sul sito internet del Banco dell'entrata in vigore delle decisioni della commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP).

L'articolo 3 concerne l'autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria. È prevista l'adozione di uno statuto da sottoporre all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sono definiti i contenuti minimi dello statuto ed è prevista l'adozione di regolamenti interni in varie materie, tra le quali viene ad aggiungersi la disciplina dei servizi tecnici.

L'articolo 4 concerne gli organi del Banco (presidente, assemblea dei partecipanti, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori), al novero dei quali si aggiunge il comitato tecnico con funzioni consultive.

L'articolo 5 indica i compiti del presidente del Banco, che è nominato dall'Assemblea tra i suoi componenti e resta in carica quattro anni.

L'articolo 6 riguarda l'assemblea dei partecipanti, che comprende undici componenti, tra i quali un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante per la camera di commercio di Brescia, un rappresentante per il Comune di Brescia,

un rappresentante per il Comune di Gardone Val Trompia, tre rappresentanti dei produttori delle armi (due dei produttori industriali e uno dei produttori artigiani), tre rappresentanti dei produttori di munizioni (uno dei produttori industriali, uno dei produttori artigiani e uno dei produttori industriali di componenti di munizioni). È attribuita all'assemblea l'elezione e la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente, del comitato tecnico, nonché di un componente del collegio dei revisori.

L'articolo 7 disciplina il consiglio di amministrazione, composto da cinque membri nominati dall'assemblea tra i propri componenti, nel rispetto di criteri di adeguata rappresentanza sia della parte pubblica sia di quella privata. Quanto alle competenze, lo schema attribuisce al consiglio d'amministrazione la predisposizione del piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali, da sottoporre all'assemblea, così come la predisposizione del bilancio preventivo annuale e del bilancio consuntivo.

L'articolo 8 ha per oggetto il commissario straordinario. Si dispone che, in caso di gravi irregolarità o illegittimità degli atti adottati dal consiglio, il Ministro dello sviluppo economico possa nominare un commissario straordinario, per un periodo non superiore a un anno.

L'articolo 9 concerne il collegio dei revisori dei conti, che si compone di tre membri, designati, uno dall'assemblea, uno dal Ministero dello sviluppo economico e uno, con funzioni di presidente, dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 10 ha per oggetto il comitato tecnico che, formato da cinque componenti, esercita funzioni consultive sulle questioni tecniche attinenti l'attività del Banco.

L'articolo 11 disciplina la figura del direttore generale, in analogia a quanto previsto dal regolamento del 2010.

All'articolo 12 sono indicate le fonti di finanziamento del Banco che, in base al principio di autonomia finanziaria, non comportano oneri a carico dello Stato.

L'articolo 13 tratta della gestione finanziaria e del personale. Il Banco è soggetto a contabilità di tipo civilistico e, per quanto riguarda lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, applica una disciplina privatistica.

All'articolo 14 è disciplinata l'attività di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, con elencazione degli atti da sottoporre alla sua approvazione.

L'articolo 15 contiene disposizioni transitorie, mentre l'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 17, infine, dispone alcune abrogazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª Commissione sul documento LXXXVI, n. 3. Parere alla 14ª Commissione sul documento LXXXVII, n. 3. Seguito dell'esame del documento LXXXVI, n. 3, congiunzione con l'esame congiunto del disegno di legge n. 1721 e del documento LXXXVII n. 3 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ricorda, preliminarmente, che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 14ª Commissione sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2020 e sulla Relazione consuntiva sull'anno 2019, nonché ad esprimersi con una relazione sul disegno di legge di delegazione europea.

Evidenzia che il Regolamento del Senato, all'articolo 144-*bis*, prevede un esame congiunto, fermi restando gli esiti distinti. Poiché la Relazione programmatica è già stata illustrata nella seduta dell'11 febbraio 2020, informa che riferirà sulla Relazione consuntiva e sul disegno di legge di delegazione europea, per le parti di competenza.

La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019 è articolata in quattro parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea, con riferimento ai principali temi istituzionali e al coordinamento delle politiche economiche. La seconda parte illustra le politiche settoriali dell'Unione, con riguardo alle misure per il rafforzamento del mercato unico nelle diverse aree di intervento, alle politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia e alla dimensione esterna dell'Unione. La terza parte attiene all'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee ed espone, tra le altre, le attività del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), il contenzioso davanti alla Corte di giustizia, la tutela degli interessi finanziari e la lotta contro la frode, nonché l'attuazione della normativa dell'Unione europea.

L'elenco delle direttive recepite nel 2019 e i seguenti dati agli atti di indirizzo parlamentare sono riportati negli allegati che accompagnano la Relazione.

Tra le politiche dell'Unione europea per l'anno 2019, come presentate nella seconda parte seconda della Relazione, segnala quelle di competenza della Commissione affari costituzionali.

Nel capitolo relativo alle politiche sulla migrazione, si sottolineano le forti contrapposizioni emerse nel corso del dibattito a livello europeo tra gli Stati membri, in ragione del diverso grado di esposizione ai flussi migratori. L'Italia ha ribadito come sia essenziale prevenire le partenze dai Paesi terzi e sviluppare una strategia europea di condivisione degli oneri, anche al fine di ridurre i movimenti secondari. In particolare, in occasione del vertice di Malta del 23 settembre 2019, si è raggiunto un accordo organico sui meccanismi temporanei di sbarco, al fine di garantire un'equa ripartizione dei migranti. L'Italia ha inoltre evidenziato l'esigenza di affrontare a livello europeo la questione delle attività svolte nel Mediterraneo da imbarcazioni private, proponendo di individuare regole comuni attraverso, per esempio, l'impiego di strumenti di *soft law*, sul modello del codice di condotta nazionale per l'attività delle ONG.

Insieme alla Spagna, l'Italia ha espresso voto contrario sulla proposta di riforma del regolamento istitutivo dell'Agenzia per la guardia costiera e di frontiera europea (Frontex), in quanto il progetto di riforma risulta particolarmente funzionale al controllo delle frontiere esterne terrestri, mentre per quelle marittime continuano a valere le note regole di sbarco dei migranti, particolarmente penalizzanti per il Paese.

Con riferimento al progetto di riforma del regolamento di Dublino, l'Italia ha confermato la propria richiesta di una revisione radicale del regolamento in grado di superare il principio della responsabilità dello Stato membro di primo ingresso che continua a penalizzare fortemente gli Stati di frontiera marittima esterna.

In tema di rimpatri, il Governo ha sostenuto la proposta di modifica della direttiva (UE) n. 115 del 2018 (cosiddetta direttiva rimpatri), pur considerando la materia suscettibile di ulteriori sviluppi. Inoltre, l'Italia ha sostenuto con insistenza la richiesta di uniformare trasversalmente tutte le politiche europee al principio di "premieria" dei Paesi terzi che siano concretamente collaborativi in materia di rimpatri di propri connazionali irregolarmente entrati in Europa e senza titolo per permanervi. Al riguardo, si segnala la riforma del codice europeo dei visti, che, da febbraio 2020, consente al Consiglio di adottare decisioni di restrizione/facilitazione dei visti in corrispondenza del grado di collaborazione assicurata da un Paese terzo in materia di rimpatri. L'Italia ha, altresì, sottolineato la

necessità di un maggiore impegno sul piano del reinsediamento dei rifugiati, nonché la possibilità di sviluppare corridoi umanitari verso l'Europa per le persone più vulnerabili. Tra i Paesi terzi cui l'Unione europea deve rivolgere prioritariamente l'attenzione per la delicata fase geopolitica in corso e il ruolo strategico svolto sul fronte migratorio e di sicurezza, l'Italia ha indicato innanzitutto la Libia, sottolineando, da un lato, l'urgenza di continuare a rafforzare le capacità delle autorità libiche sul piano del controllo delle frontiere, del soccorso in mare e della lotta ai trafficanti e, dall'altro, l'esigenza di sostenere le attività sul territorio di OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) e UNHCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati). Nel 2019, anche la Tunisia è stata indicata all'Unione come Paese meritevole di prioritaria attenzione, in ragione delle possibili ricadute della situazione libica su tale Paese e dei ricorrenti sbarchi autonomi di cittadini tunisini sulle coste italiane. Ulteriori argomenti di competenza della Commissione sono rinvenibili nel capitolo "Giustizia e affari interni". In particolare, nel merito delle priorità evidenziate dalla nuova Agenda strategica (2019-2024) per il settore sicurezza, il Governo ha richiamato l'attenzione sulle sfide poste dal terrorismo e dalla criminalità organizzata, nonché sui traffici illeciti, primo tra tutti quello di immigrati. Per quanto riguarda il terrorismo, il Governo ha continuato a sostenere la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea relativa alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici *online*. In merito al contrasto alla criminalità organizzata, una particolare attenzione è rivolta al monitoraggio dei flussi finanziari. Nello specifico, è stato rafforzato il contrasto all'immissione e al rimpiego dei proventi illeciti nei circuiti legali dell'economia attraverso la rete degli *Asset recovery office* (ARO), canale dedicato all'individuazione di patrimoni da sequestrare o confiscare. Con specifico riguardo al fenomeno del finanziamento al terrorismo, il Governo italiano ha proseguito nell'azione di supporto all'interscambio informativo assicurato da Europol. Un'attenzione particolare è stata, altresì, riservata alle cosiddette minacce ibride e, in particolare, al contrasto della criminalità informatica. Per quanto riguarda il settore delle armi, il Governo ha sostenuto la definitiva adozione del regolamento n. 1148 del 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. L'Italia ha, infine, ribadito l'importanza del contrasto ai trafficanti di esseri umani, in linea con il proprio costante impegno nel prevenire la perdita di vite umane in mare e del contrasto ai gruppi criminali impegnati nel favoreggiamento dell'immigrazione illegale, nonché in altre attività criminali, come il traffico di armi e droga. Nel 2019, è inoltre proseguita l'azione di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti, anche mediante la costante collaborazione con l'Europol.

Nell'ambito della cooperazione europea in materia di protezione civile, la novità principale è rappresentata dalla creazione di "rescEU", una riserva di risorse aggiuntive di protezione civile, che possono essere acquistate, affittate o noleggiate dagli Stati membri per far fronte a particolari situazioni emergenziali, anche al di fuori dell'Unione.

In materia di riforma delle pubbliche amministrazioni e semplificazione, la Relazione illustra la partecipazione italiana alle principali iniziative europee nel campo della modernizzazione del settore pubblico nel corso del 2019, sottolineando, in particolare, il sostegno italiano all'Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA), che eroga formazione per le amministrazioni degli Stati membri, il contributo dell'Italia alle attività della Rete europea della pubblica amministrazione (EUPAN) e la partecipazione all'EUPAE, l'organizzazione europea dei datori di lavoro delle pubbliche amministrazioni.

La Relazione si sofferma poi sull'impegno del Governo nella ricerca, nello sviluppo tecnologico e nell'innovazione all'interno della pubblica amministrazione italiana. In particolare, è richiamata l'adesione al Programma quadro europeo Horizon 2020 attraverso la partecipazione e il coordinamento del progetto internazionale PoSeID-on (*Protection and control of secured information by means of a privacy enhanced dashboard*), finalizzato a sviluppare una piattaforma innovativa per la gestione e protezione dei dati personali in coerenza con i dettami introdotti dalla *regulation* europea in termini di *data privacy*. PoSeID-on, avvalendosi dell'utilizzo degli *smart contract* e delle tecnologie *blockchain* e *cloud*, garantirà agli utenti la possibilità di prendere decisioni consapevoli su chi potrà elaborare i propri dati, abilitando o revocando le autorizzazioni e chiedendo eventualmente di rimuovere definitivamente i propri dati personali in base all'attendibilità del responsabile del trattamento.

È stato inoltre avviato il processo di identificazione di possibili ambiti di applicazione della tecnologia DLT (*distributed ledger technology*) per la certificazione delle comunicazioni digitali tra amministrazioni pubbliche e, nell'ambito del programma di evoluzione del sistema NoiPA, sono proseguite le attività finalizzate alla reingegnerizzazione del sistema, all'ampliamento dei servizi offerti e dell'utenza servita. La Relazione sottolinea le difficoltà riscontrate dalla pubblica amministrazione italiana, fortemente decentralizzata, in riferimento all'implementazione dell'Agenda digitale e richiama, all'interno del Piano triennale per l'informatica del 2017, alcune specifiche aree di applicazione progettuale quali la carta d'identità elettronica, pagoPA (sistema di pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione), SPID (sistema pubblico di identità digitale) e ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente). Sul fronte della razionalizzazione del patrimonio ICT e del consolidamento dei *data center* è stato definito e adottato un modello *cloud* noto come "*cloud della PA*", finalizzato alla progressiva adozione del paradigma *cloud computing* nella pubblica amministrazione.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge di delegazione europea 2019. Il testo si compone di 20 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 33 direttive europee, inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei.

L'articolo 1 reca la delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea elencati nell'allegato A e oggetto degli articoli da 3 a 20 del provvedimento in esame. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, si rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 2 delega il Governo a emanare disposizioni sanzionatorie di violazioni di obblighi discendenti da atti normativi dell'Unione europea.

I successivi articoli contengono invece i principi e i criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi in sede di attuazione di alcune delle direttive ricomprese nell'allegato A.

Con riferimento ai profili di competenza della 1ª Commissione, segnala l'articolo 18 che, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III del regolamento (UE) 2019/881, che istituisce un quadro europeo per la certificazione della cibersecurity, reca i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- designare il Ministero dello sviluppo economico quale «autorità nazionale di certificazione della cibersecurity», ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881;
- individuare l'organizzazione e le modalità per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri della medesima autorità competente;
- definire il sistema delle sanzioni applicabili, stabilendo in particolare che le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 15.000 euro né superiori nel massimo a 5 milioni di euro. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersecurity;
- prevedere che il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità nazionale di certificazione della cibersecurity, possa revocare i certificati rilasciati sul territorio nazionale da organismi di valutazione della conformità o organismi pubblici accreditati come organismi di valutazione della conformità.

Con riferimento all'allegato A, segnala, per quanto attiene alle competenze della 1ª Commissione, le seguenti direttive: direttiva (UE) 2019/770, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, da recepire entro il 1° luglio 2021; direttiva (UE) 2019/713, finalizzata alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, da recepire entro il 31 maggio 2021; direttiva (UE) 2019/884, in tema di scambio di informazioni sulle condanne penali di cittadini di Paesi terzi tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), con termine di recepimento fissato al 28 giugno 2022; direttiva (UE) 2019/1153 - da recepire entro il 1° agosto 2021 - sull'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, con particolare riferimento ai Capi IV e V, relativi, rispettivamente, allo scambio di informazioni con Europol e alla tutela dei dati personali; direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni

del diritto dell'Unione, da recepire entro il 17 dicembre 2021.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

(959) CROATTI. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

- e petizioni **nn. 326 e 351** ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che si è concluso l'ulteriore ciclo di audizioni. Avverte di aver ricevuto una lettera da parte del sindaco di Sassofeltrio, che è stata acquisita agli atti, per sollecitare l'approvazione del disegno di legge n. **1144**.

Il senatore **GARRUTI** (M5S) chiede di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di prendere conoscenza della lettera inviata dal sindaco di Sassofeltrio.

Il senatore **CALDEROLI** (L-SP-PSd'Az) si oppone a un ulteriore rinvio.

Non essendoci un orientamento unanime, è posta ai voti e approvata la proposta del senatore Garruti di rinviare l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo alla seduta già convocata per domani mattina alle ore 9.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il **PRESIDENTE** comunica che il relatore ha formulato l'emendamento 1.101, pubblicato in allegato, al quale è stato presentato un subemendamento. Inoltre, il Governo ha formulato l'emendamento 1.0.1000, al quale sono stati presentati 5 subemendamenti, pubblicati in allegato. Avverte, inoltre, che in data 18 giugno, il Gruppo Italia Viva ha comunicato di voler ritirare tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione degli emendamenti 1.53 e 1.56, e ha trasformato l'emendamento

1.28 nell'ordine del giorno G/1812/1/1, pubblicato in allegato.

La senatrice Saponara ha riformulato l'emendamento 1.19 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Il senatore Augussori ha riformulato il proprio emendamento 1.6 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Comunica altresì che è pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Per quanto riguarda la valutazione di ammissibilità degli emendamenti presentati, ricorda che, trattandosi della conversione di un decreto-legge, le fattispecie previste dal Regolamento, in particolare l'improponibilità per estraneità di materia, vanno lette alla luce della giurisprudenza costituzionale, al fine di evitare l'introduzione di disposizioni potenzialmente illegittime. Precisa, quindi, di essersi richiamato al criterio dell'attinenza all'oggetto e alla finalità del provvedimento, che detta misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nella premessa, inoltre, la motivazione è individuata nella straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus.

In concreto, il provvedimento contiene misure di carattere ordinamentale volte a disciplinare l'attuale fase di riapertura delle attività, che si applicano dal 18 maggio al 31 luglio di quest'anno. A tale riguardo, integra e modifica il quadro ordinamentale generale dettato dal decreto-legge n. 19 del 2020, il quale a sua volta si era sostituito all'abrogato decreto-legge n. 6.

In questo contesto, sono senz'altro da ritenere ammissibili le proposte volte a disciplinare il quadro ordinamentale, così come quelle, sempre di carattere ordinamentale, in materia di riavvio di attività economiche, culturali, ricreative o di altro tipo. Sono inoltre ammissibili le proposte aventi ad oggetto il contrasto e il contenimento dell'epidemia e i relativi dispositivi.

Non sono invece ammissibili gli emendamenti che contengono misure di carattere economico o fiscale, così come quelle in materia di abilitazioni professionali o, in generale, le misure di tipo permanente.

Dichiara perciò improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, i seguenti emendamenti: 1.20 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.22, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.16, 2.0.17, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.21. Inoltre, l'emendamento 2.0.1 è da ritenersi inammissibile non per l'estraneità all'oggetto, ma poiché prevede l'istituzione, a mezzo di decreto-legge, di una Commissione parlamentare bicamerale e interviene perciò in un ambito proprio della legge ordinaria.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene non condivisibile la dichiarazione di estraneità per materia sugli emendamenti, a sua firma, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14 e 2.0.15. Tali proposte di modifica, infatti, attengono al settore del mercato immobiliare, che è particolarmente rilevante per il rilancio dell'economia del Paese.

Chiede pertanto che la questione sia sottoposta alla Presidenza del Senato, per una nuova valutazione. In ogni caso, si dichiara disposto a ritirare l'emendamento 2.0.12.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda che l'emendamento 2.0.1, a sua prima firma, prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale sull'emergenza epidemiologica da Covid-19, incaricata di pronunciarsi entro otto giorni sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Pur accettando la dichiarazione di inammissibilità, sottolinea che l'iniziativa è volta a restituire dignità al ruolo del Parlamento, in modo che non debba limitarsi a ratificare i provvedimenti adottati dal Governo in una situazione di emergenza come quella che si è configurata recentemente a causa della pandemia da Covid-19. A tal fine, annuncia di aver presentato il disegno di legge n. [1834](#), su cui auspica che possa convergere anche la maggioranza.

Il relatore [PARRINI](#) (*PD*) sottolinea la legittimità del percorso seguito dal Governo nell'adozione dei provvedimenti urgenti per contrastare l'emergenza sanitaria, come confermato dagli esperti di diritto costituzionale auditi.

Ritiene comunque condivisibile l'iniziativa del senatore Pagano volta ad assegnare un ruolo più

incisivo al Parlamento, pur senza ostacolare la capacità di intervento tempestivo dell'Esecutivo. Esprime alcune riserve, tuttavia, sul valore vincolante del parere espresso dalla Commissione bicamerale e sul termine di otto giorni assegnato per pronunciarsi sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che potrebbe essere troppo ampio rispetto all'esigenza di intervenire con la massima tempestività, nonché sull'opportunità di istituire una Commissione solo per l'emergenza in atto.

In ogni caso, assicura che valuterà con attenzione il disegno di legge n. [1834](#).

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) riconosce l'esigenza di un approfondimento sui temi segnalati dal senatore Pagano, considerata l'impreparazione delle istituzioni ad affrontare una situazione di crisi così complessa, che in effetti non aveva precedenti. Da un lato, occorre tutelare il ruolo del Parlamento ma, dall'altro, bisogna anche consentire al Governo di intervenire tempestivamente, con provvedimenti di estrema urgenza.

Su tali questioni, sarà opportuno svolgere un dibattito approfondito, eventualmente proponendo una comparazione con i sistemi adottati da altri Paesi.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) osserva che la questione sollevata dal senatore Pagano è rilevante per l'esigenza di fissare procedure certe per la dichiarazione dello stato di emergenza, nell'ambito di un corretto rapporto tra Parlamento e Governo. Giudica quindi con favore la presentazione del disegno di legge n. 1834, che auspica sia esaminato quanto prima in Commissione: sarà quella, infatti, la sede più appropriata nella quale discutere di questi argomenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1, invece, ritiene che la Commissione bicamerale dovrebbe occuparsi di tutte le situazioni di emergenza, e non solo di quella in corso, ed esprimere il proprio parere in un termine molto più stringente, rispetto agli otto giorni previsti, data la particolare urgenza dei provvedimenti volti a contrastare una pandemia. Inoltre, pur concordando sull'opportunità di un coinvolgimento del Parlamento, ritiene che il parere della Commissione bicamerale dovrebbe essere tutt'al più obbligatorio, ma non vincolante.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*) valuta positivamente l'iniziativa del senatore Pagano, in quanto sarebbe opportuno prevedere un percorso certo per un Governo di emergenza, come già accade in altri Paesi. Ritiene opportuno, tuttavia, che questi temi siano affrontati attraverso un disegno di legge e non un emendamento al testo di un decreto. Peraltro, sarebbe inopportuno limitare la competenza della Commissione bicamerale all'emergenza in atto.

Il relatore [PARRINI](#) (*PD*) si sofferma sul parere espresso dalla Commissione per le questioni regionali, favorevole con tre condizioni e un'osservazione.

Quanto alle condizioni, rileva che nel testo è già sufficientemente chiaro che i sindaci hanno la facoltà - e non l'obbligo - di stabilire la chiusura delle aree verdi e aperte al pubblico qualora sia impossibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. È altresì già esplicitato che le violazioni dei protocolli o delle linee guida comportano la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, a prescindere dalla gravità della violazione.

Invece, precisa di aver recepito nell'emendamento 1.102, pubblicato in allegato, la condizione per cui, al comma 13 del comma 1, dovrebbero essere premesse le seguenti parole: «Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e».

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in merito al contenuto dell'emendamento 1.102, che condivide, sottolinea di aver già sollevato la questione dell'assenza di disposizioni relative ai servizi educativi per l'infanzia, previste invece nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio, nella fase della discussione generale. Tuttavia, il sottosegretario Malpezzi, in via informale, a margine della seduta, aveva chiarito che l'assenza di tale previsione avrebbe consentito a Regioni ed enti locali una gestione autonoma di tali servizi.

Il [PRESIDENTE](#), essendo ormai imminente l'inizio della seduta dell'Assemblea, al cui ordine del giorno è previsto appunto l'esame del disegno di legge in titolo, avverte che si recherà in Aula per riferire sull'andamento dei lavori in Commissione.

Propone, quindi, di non fissare un termine per eventuali subemendamenti all'emendamento 1.102 del relatore.

La Commissione conviene.

(La seduta, sospesa alle ore 16,25, è ripresa alle ore 17,10)

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1812/1/1, sul quale il relatore esprime parere favorevole. A seguito del parere favorevole espresso dal sottosegretario Castaldi, l'ordine del giorno risulta accolto dal Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (testo 2), 1.7, 1.8, sul subemendamento 1.101/1, sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 (testo 2), 1.19 (testo 3), 1.25, 1.26, 1.27, 1.53, 1.56, 1.58.

Esprime inoltre parere contrario sui subemendamenti 1.0.1000/1, 1.0.1000/2, 1.0.1000/3, 1.0.1000/4 e 1.0.1000/5 e parere favorevole sull'emendamento del Governo 1.0.1000.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore, formulando inoltre un parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.102 presentati dallo stesso relatore.

Il senatore GARRUTI ritira tutti gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 1.

Previa verifica del numero legale la Commissione approva l'emendamento 1.100.

La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (testo 2), 1.7 e 1.8.

La Commissione respinge il subemendamento 1.101/1.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.101, risultando precluso l'emendamento 1.9.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 1.12, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17.

E' quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.102.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.18 (testo 2), 1.19 (testo 3), 1.26 e 1.27.

Il senatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) ritira gli emendamenti 1.53 e 1.57.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.0.1000 e dei relativi subemendamenti.

La Commissione respinge, con separate votazioni, i subemendamenti 1.0.1000/1, 1.0.1000/2, 1.0.1000/3, 1.0.1000/4 e 1.0.1000/5.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 1.0.1000.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.0.20.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula il proprio emendamento 2.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, così modificato al fine di prevedere che gli effetti nella disposizione decorrono dall'entrata in vigore della legge di conversione, sul quale il relatore esprime anche parere favorevole.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore, formulando altresì parere favorevole sull'emendamento 2.100 dello stesso relatore.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 2.0.20.

La Commissione approva l'emendamento 2.100.

La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Posto ai voti, l'emendamento 2.3 (testo 2) è approvato.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Constatato che nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1812, con le modifiche accolte nel corso dell'esame autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale, che è approvata dalla Commissione.

SCONVOCAZIONE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 18, non avrà luogo.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge costituzionale n. [1825](#) (clausola di supremazia), che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1812](#)

G/1812/1/1 (già 1.28)

[Grimani](#), [Sudano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessò che:

come testimoniano gli ultimi dati pubblicati dall'Istat, la situazione economica dell'Italia versa in una condizione di estrema gravità, nonostante le misure a supporto delle imprese adottate sinora dal Governo;

nell'ultimo rapporto Istat, pubblicato in data 15 giugno 2020 e basato sulle rilevazioni effettuate tra l'8 e il 29 maggio 2020, sono analizzati gli effetti dell'emergenza sanitaria e della crisi economica sul tessuto produttivo, imprenditoriale e commerciale del Paese;

la fotografia che ne emerge è, purtroppo, drammaticamente preoccupante;

tra marzo e aprile, infatti, oltre 4 imprese su 10 hanno visto dimezzare il valore del loro fatturato, ed oltre la metà di esse prevede una mancanza di liquidità per far fronte alle spese che si presenteranno fino alla fine dell'anno, mentre circa il 38 per cento segnala rischi operativi e di sostenibilità;

a questo si aggiunge il dramma occupazionale, che ha determinato per oltre il 70 per cento delle imprese il ricorso alla cassa integrazione o ad altri strumenti di integrazione salariale, senza contare i massicci ricorsi all'obbligo di ferie e la riduzione dei turni di lavoro,

considerato che:

dopo i mesi di *lockdown*, a seguito delle misure di contenimento e alla diminuzione della diffusione dei contagi, il Governo ha progressivamente consentito la ripresa delle attività economiche;

e tuttavia, molti settori non hanno ancora ricevuto precise indicazioni sulle modalità in cui sia consentita, nel rispetto delle norme riguardanti la sicurezza e la prevenzione igienico-sanitaria al fine di evitare una nuova ondata epidemica, il ripristino delle normali condizioni per lo svolgimento delle proprie attività, avuto riguardo delle peculiarità dei differenti comparti,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie affinché venga concessa, a condizione che vengano forniti dispositivi di protezione individuale a lavoratori e utenti, resi disponibili dispenser disinfettanti e disposta la sanificazione degli ambienti, la ripresa del normale svolgimento delle attività economiche a tutte le categorie produttive e commerciali diffuse sul territorio, incluse le strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo, gli esercenti attività di formazione, le attività degli informatori scientifici del farmaco, le attività connesse al giardinaggio e alla manutenzione del verde, le attività al dettaglio comprese quelle su aree pubbliche che si svolgano all'aperto, le attività di ristorazione e le attività di stabilimenti balneari, stabilimenti termali e di centri benessere, centri sportivi e piscine, sale *slot*, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche e locali di intrattenimento, le attività inerenti ai servizi alla persona, le attività svolte all'interno di sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene, parchi divertimenti permanenti, inclusi giostre, spettacoli viaggianti, luna park, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, nonché le attività svolte da guide e accompagnatori turistici, da guide alpine e insegnanti di sport in ambienti montani, le attività di accompagnamento, tutoraggio, orientamento e preparazione agli esami finali, le attività di servizi di noleggio e di trasporto di persone;

ad adottare, allo stesso tempo e alle medesime condizioni, tutte le misure necessarie affinché venga concessa la ripresa delle attività offerte dalle organizzazioni di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, anche allo scopo di socialità e gioco, nonché la ripresa del pieno svolgimento dell'attività didattica di tutte le scuole, del pieno svolgimento di sport amatoriali di squadra e di contatto, nonché la ripresa delle attività portate avanti da associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età, lo svolgimento di congressi, grandi eventi fieristici, *convention* aziendali, sagre e fiere, e le attività dei gestori di musei,

archivi e biblioteche.

Art. 1

1.6 (testo 2)

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Gli spostamenti fra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti sono consentiti ma possono essere limitati secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con provvedimenti bilaterali».

1.101/1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Sopprimere le parole da: «precauzionale» fino alla fine del periodo.

1.101

Il Relatore

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria, è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630»

1.102

Il Relatore

Al comma 13, premettere le seguenti parole: «Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e».

1.19 (testo 3)

[Saponara](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti commi:

«13-bis. (Misure per favorire la riapertura delle scuole).

Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza Covid-19, le scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2020/2021, nonché le Università, per l'anno accademico 2020/2021, possono acquisire, nei limiti delle risorse di cui al comma 13-*quater*, la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche.

13-*ter*. Con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, adottato entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono stabilite le misure di attuazione del comma 13-*bis*, prevedendo altresì la definizione di una convenzione quadro per agevolare, nei limiti delle risorse di cui al comma 13-*quater*, l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.

13-*quater*. Per l'attuazione dei commi 13-*bis* e 13-*ter*, è istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, e 20 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.1000/1

[Fregolent](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

«All'alinea, sostituire le parole: "il seguente" con le seguenti: "i seguenti".

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

"Articolo 1-ter:

1. Fatte salve le misure già adottate dalle Regioni per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti costituiti da Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), utilizzati all'interno di attività economiche produttive e di servizio come presidi di prevenzione dal contagio, quali mascherine e guanti, sono assimilati ai rifiuti urbani e conferiti al gestore del servizio nella frazione di rifiuti indifferenziati, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità.»

1.0.1000/2

[Saponara](#), [Fregolent](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "imprese distributrici", inserire le seguenti: ", tali da evitare svantaggi competitivi rispetto alle imprese non aderenti"

1.0.1000/3

[Saponara](#), [Fregolent](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "di acquisto", con le seguenti: ", per le mascherine acquistate in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza".

1.0.1000/4

[Saponara](#), [Fregolent](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: "acquisto", inserire le seguenti: ", tenendo conto anche delle spese di trasporto, gli oneri doganali e gli altri costi accessori sostenuti dalle imprese distributrici".

1.0.1000/5

[Fregolent](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», aggiungere in fine il seguente periodo:

"Il Commissario può altresì stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese produttrici al fine di prevedere un contributo per incentivare la sostenibilità ecologica delle mascherine facciali di cui al periodo precedente."

1.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« Articolo 1-bis.

(Modifiche ai poteri del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di assicurare il più ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, il Commissario può stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse misure idonee a ristorare agli aderenti l'eventuale differenza dei prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto.";

b) al comma 9, dopo le parole: "per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti: ", per la sottoscrizione dei protocolli di cui al comma 1-bis".»

Art. 2

2.3 (testo 2)

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative alle violazioni previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1812

XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Titolo breve: *d-l 33/2020 - Ulteriori misure COVID-19*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 176 \(ant.\)](#)

17 giugno 2020

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 279 \(ant.\)](#)

26 maggio 2020

[N. 285 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

[N. 287 \(pom.\)](#)

9 giugno 2020

[N. 292 \(ant.\)](#)

17 giugno 2020

[N. 293 \(pom.\)](#)

17 giugno 2020

[N. 294 \(ant.\)](#)

18 giugno 2020

[N. 295 \(pom.\)](#)

23 giugno 2020

[N. 296 \(ant.\)](#)

24 giugno 2020

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 163 \(ant.\)](#)

10 giugno 2020

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 137 \(pom.\)](#)

26 maggio 2020

[N. 140 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 91 \(pom.\)](#)

26 maggio 2020

[N. 92 \(ant.\)](#)

27 maggio 2020

[N. 95 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità') (sui lavori della Commissione)

[N. 137 \(ant.\)](#)

4 giugno 2020

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità')

[N. 140 \(ant.\)](#)

11 giugno 2020

[N. 141 \(pom.\)](#)

16 giugno 2020

[N. 142 \(ant.\)](#)

18 giugno 2020

Commissione parlamentare questioni regionali

10 giugno 2020

(ant.)

23 giugno 2020

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 176 (ant.) del 17/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCLEDÌ 17 GIUGNO 2020
176ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 10,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) preannuncia l'invio al Presidente della Commissione, a nome del prescritto numero dei senatori, della comunicazione di cui all'articolo 35, comma 2, affinché i disegni di legge oggi in discussione in sede redigente siano discussi e votati dall'Assemblea.

Invita poi la Presidenza a dare assicurazioni in ordine al celere esaurimento della sede referente sul disegno di legge n. 812, per il quale va previsto il prima possibile il conferimento del mandato al relatore, che sbloccherebbe anche la trattazione in Assemblea del già licenziato disegno di legge n. 835.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della comunicazione ed attende che la prescritta corrispondenza gli pervenga con i nominativi dei senatori richiedenti la rimessione alla sede referente dei disegni di legge nn. 1686 e 1699. Quanto all'andamento dei lavori, avverte che già l'apposizione della questione di fiducia in Assemblea ha stravolto la programmazione della Commissione oggi (aggiungendosi alla sconvocazione delle Commissioni riunite sul disegno di legge n. 255, con il conseguente rinvio di una settimana del termine per la presentazione dei relativi emendamenti, che con comunicazione resa ai Gruppi è stato fissato alle ore 12 di venerdì 26 giugno 2020). In assenza di nuove apposizioni della questione di fiducia, nella seduta di domattina alle 9 è previsto il seguito dell'esame in sede referente del sollecitato disegno di legge n. 812 sulla diffamazione.

Il sottosegretario GIORGIS coglie l'occasione per condividere le considerazioni sulla necessità di un confronto costruttivo, tra maggioranza ed opposizione, affacciate in Assemblea dai senatori Caliendo ed Ostellari: ritiene di averne ravvisati gli estremi già nella disponibilità offerta dalla Commissione e da tutti i suoi componenti, nell'esame del disegno di legge n. 1786, nonché nell'estrema professionalità e competenza con cui i relatori hanno disimpegnato il relativo ruolo. Si ripromette di valorizzare tale profilo del dibattito parlamentare anche in futuro, riaffermando la convinzione che la forza delle idee e delle proposte può avere uno spazio importante, nel dialogo tra Governo e Parlamento.

Il **PRESIDENTE** si fa portavoce dell'apprezzamento di tutta la Commissione per gli intendimenti testé espressi.

IN SEDE REDIGENTE

(1686) OSTELLARI ed altri. - *Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»*

(1699) FARAONE ed altri. - *Istituzione della «Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari»*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore **DAL MAS** (*FIBP-UDC*) illustra i disegni di legge in titolo di contenuto pressoché identico: essi prevedono l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari. Il disegno di legge n. 1686, di iniziativa del senatore Ostellari e altri, e il disegno di legge n. 1699, di iniziativa del senatore Faraone e altri, si compongono di un solo articolo, che prevede l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari (Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari nell'Atto Senato n. 1699), individuandola nella giornata del 17 giugno; ciò in ricordo del giorno in cui, nel 1983, fu arrestato Enzo Tortora, ingiustamente accusato di reati ai quali, successivamente, risultò del tutto estraneo.

Tale giornata non determinerebbe gli effetti civili previsti dalla legge n. 260 del 1949. La disposizione prevede poi la possibilità da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, di promuovere iniziative finalizzate a sensibilizzare gli alunni sul valore della libertà, della dignità personale e della presunzione di non colpevolezza ("presunzione di innocenza", nell'Atto Senato n. 1699). Essa - nella sensibilizzazione collettiva - dovrebbe essere assunta quale regola di giudizio, oltreché quale regola di trattamento, di coloro che sono ristretti in custodia cautelare prima e durante lo svolgimento del processo sul significato della ricorrenza, anche attraverso attività legate alle peculiari tradizioni locali; ciò dovrebbe valere anche per il principio del giusto processo, quale unico strumento volto a garantire, entro tempi ragionevoli, l'accertamento della responsabilità penale in contraddittorio tra le parti e davanti a un giudice terzo ed equidistante tra accusa e difesa. Infine la disposizione è volta al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, impegnate a garantire la riduzione al minimo degli errori giudiziari: in tale ambito, possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari. Queste iniziative sarebbero organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo, parere non ostativo sugli emendamenti 1.0.1, 2.1, 2.2 e 2.3, non ostativo con raccomandazione sull'emendamento 1.58)

La relatrice **VALENTE** (*PD*) illustra il decreto-legge in titolo, per le parti di competenza. L'articolo 2 (Sanzioni e controlli) introduce una disciplina sanzionatoria destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento previste dal decreto-legge in esame, nonché dai decreti e

dalle ordinanze emanati in attuazione del medesimo. Le sanzioni così introdotte assistono le previsioni (recate dall'articolo 1) sulle misure di contenimento della cosiddetta "fase due", che vertono su: la libertà di circolazione; la quarantena; la libertà di riunione e la compresenza in luoghi pubblici; le funzioni religiose; le attività didattiche e formative; le attività economiche, produttive e sociali, con attribuzione alle Regioni del compito di calibrare protocolli e linee guide.

Più nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce, in via generale, che la violazione delle suddette misure è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria già prevista (nella cosiddetta "fase uno") dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 (da 400 a 3000 euro): esso è però qui richiamata per rinvio mobile. Però, in sede di conversione in legge (il decreto-legge n. 19 del 2020 è stato convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020), il Parlamento è intervenuto sul massimo edittale della sanzione, riducendolo da 3.000 a 1.000 euro: pertanto la modifica della sanzione pecuniaria (con il nuovo limite massimo di 1.000 euro) riguarda anche l'illecito amministrativo qui in esame. Si pone peraltro - sia con riguardo all'illecito di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, sia in relazione all'illecito di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 - il problema di determinare se il nuovo e più favorevole limite edittale debba trovare applicazione anche con riguardo ai fatti antecedentemente commessi. Il nuovo limite sembrerebbe dover trovare applicazione alla luce del recente riconoscimento, nella giurisprudenza costituzionale, della operatività, in rapporto alle sanzioni amministrative punitive, del principio di retroattività della *lex mitior*, fondato sugli articoli 3 e 117, comma 1 della Costituzione, in relazione all'articolo 7 Cedu (Corte costituzionale, sentenza n. 63 del 2019): del resto, è stata questa la posizione espressa dal relatore - e sostenuta dal Governo - in sede di parere contrario all'emendamento del senatore Pellegrini 4.12 al disegno di legge n. 1786 (quando, nel dichiarare inopportuna l'estensione del principio, di natura penalistica, della retroattività della legge più favorevole "per tutte le sanzioni amministrative", il relatore sostenne che la retroattività della *lex mitior* è stata già riconosciuta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 63 del 2019 "per le sanzioni amministrative di natura punitiva").

Anche qui, come in precedenza, la sanzione amministrativa opera "salvo che il fatto costituisca reato"; anche qui, la clausola di salvaguardia non opera in riferimento al reato di cui all'articolo 650 del codice penale. Non trova quindi applicazione la contravvenzione per l'inosservanza degli ordini dell'autorità, punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro (precedentemente prevista dal decreto-legge n. 6 del 2020, abrogato dal decreto-legge n. 19). Pertanto, chi viola le misure di contenimento non incorrerà nella contravvenzione di inadempimento di ordine legittimo dell'autorità amministrativa, ma (salvo reato diverso) solo nel predetto illecito amministrativo.

È opportuno, infatti, ricordare che, il citato articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 esclude che la violazione delle misure di contenimento ivi previste comporti l'applicazione della pena prevista dall'articolo 650 del codice penale mentre, al contrario, l'illecito amministrativo rimane assorbito in altra eventuale figura di reato integrata con il medesimo fatto (ad esempio, i delitti di lesioni personali, omicidio o epidemia). Si osserva, poi, che le disposizioni in esame operano un rinvio di carattere generale alle violazioni "dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto", possibilmente introdotte, quindi, non solo dal Governo, ma anche da autorità regionali o locali.

Sempre il comma 1 prevede che nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applichi altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede, poi, che le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Quanto all'accertamento delle violazioni e al pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (anch'esso modificato in sede di conversione in legge).

Inoltre, prevede ancora il comma 2 che: all'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni; il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata,

in sede di sua esecuzione; in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Si segnala, peraltro, che le disposizioni menzionate concernenti le competenze del Prefetto e delle autorità regionali e locali quanto all'irrogazione delle sanzioni, la chiusura provvisoria dell'attività o del servizio fino a 5 giorni, così come il raddoppio della sanzione pecuniaria e l'applicazione nella misura massima della sanzione interdittiva accessoria per la "reiterata violazione della medesima disposizione", confermano quanto stabilito da analoghe previsioni recate dall'articolo 4 del decreto-legge n. 19.

Ai sensi del comma 3, salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica (articolo 452 del codice penale) - compresa l'epidemia - o comunque un più grave reato (doloso o colposo che sia), l'inosservanza della quarantena (di cui all'articolo 1, comma 6) è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265", cioè con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro (pene così modificate dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge n. 19).

Tale disposizione reca misure analoghe a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 19. Si deve tuttavia osservare che il comma 3 in esame fa riferimento all'inosservanza della quarantena di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto-legge n. 33, che disciplina tale fattispecie in maniera difforme rispetto all'articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 19, sia con riguardo ai profili della autorità competente a disporre la misura sia in relazione alla durata (si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 1). La sanzione è quindi individuata attraverso un rinvio alla pena prevista per il reato contravvenzionale dell'inosservanza "di un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo" di cui all'art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, così come modificato dal comma 7 dell'articolo 4, del decreto-legge n. 19. Essa consiste dunque nell'arresto da 3 mesi a 18 mesi e nell'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Con riguardo all'illecito penale dell'inosservanza della quarantena, si ricorda che la comminatoria delle pene congiunte dell'arresto e dell'ammenda esclude la possibilità dell'oblazione. Trattandosi di contravvenzione, potrà essere commessa con dolo o anche solo con colpa.

Quanto ai rapporti con altre figure di reato, la nuova contravvenzione trova applicazione salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica (articolo 452 del codice penale) - compresa l'epidemia - o comunque un più grave reato (doloso o colposo che sia). L'articolo 452 del codice penale stabilisce le pene per le condotte colpose relative alle fattispecie di procurata epidemia (articolo 438 del codice penale) e di avvelenamento delle acque o sostanze alimentari (articolo 439 del codice penale). In particolare «chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni» è punito, se la condotta è colposa, con la pena della reclusione da uno a cinque anni (mentre se la condotta è dolosa con l'ergastolo *ex* articolo 438). Rispetto al delitto di epidemia, in particolare, la contravvenzione si pone in un rapporto di gravità progressiva, sotto il profilo dell'entità del pericolo per la salute pubblica. L'epidemia colposa sarà configurabile, in luogo della contravvenzione in esame, se e quando si accerti che la condotta dell'agente ha cagionato il contagio di una o più persone e la possibilità di una ulteriore propagazione della malattia rispetto a un numero indeterminato di persone. Si segnala, infine, che l'articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 19 modifica l'articolo 260 del Testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) per inasprire le pene ivi previste per il reato contravvenzionale dell'inosservanza "di un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo". La novella ha introdotto le seguenti pene: l'arresto da 3 mesi a 18 mesi, in luogo dell'attuale arresto fino a sei mesi; l'ammenda da 500 a 5.000 euro, in luogo dell'attuale ammenda da 40.000 a 800.000 lire. Resta invariata la previsione dell'aumento di pena se il fatto è commesso da persona "che esercita una professione o un'arte sanitaria".

Si segnalano, poi, tra quelli trasmessi, gli emendamenti 1.58, 1.0.1, 2.1, 2.2 e 2.3, di competenza della Commissione.

L'emendamento 1.58 sanziona come illecito ai sensi del comma 1 il mancato rispetto del contenuto dei protocolli o delle linee guida regionali (o, in assenza, regionali), che il comma 14 dell'articolo 1 prevede per le attività economiche, produttive e sociali: esse devono svolgersi prevenendo o riducendo il rischio di contagio e l'emendamento richiede che si assicurino "adeguati livelli di protezione".

L'emendamento 1.0.1, nel disporre il tampone faringeo ad una parte della popolazione, attribuisce alle forze di polizia potere di controllo in funzione preventiva e repressiva di delitti colposi o dolosi contro l'incolumità pubblica, compresi i citati delitti di cui agli articoli 438 e 452 del codice penale.

L'emendamento 2.1 attenua l'automaticità della sanzione dell'articolo 2 comma 1 per l'attività d'impresa, prevedendo che vi sia una previa prescrizione formulata dall'autorità che sia rimasta inadempita.

L'emendamento 2.2 prevede che solo casi di particolare gravità e pericolo immediato facciano scattare la chiusura provvisoria necessaria per evitare la reiterazione o la prosecuzione della violazione.

Infine, l'emendamento 2.3 attiene ai proventi delle sanzioni pecuniarie così ricavati: saranno introitati dallo Stato solo se le violazioni saranno accertate da agenti dello Stato, altrimenti seguiranno l'appartenenza all'ente territoriale del soggetto accertatore.

Propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo ed ostativo su tutti gli emendamenti esaminati.

La seduta, sospesa alle ore 11,10, è ripresa alle ore 11,20.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), in sede di dichiarazioni di voto, critica l'opinione espressa dalla senatrice Valente perché, a suo dire, verrebbero a confondersi aspetti tecnici con aspetti politici e preannuncia pertanto il voto sfavorevole al parere prospettato.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (M5S) nella proposta della senatrice Valente ravvisa un limite, in riferimento all'emendamento 1.58, proponendo semmai di apportare delle modifiche migliorative piuttosto che disporre un esito ostativo.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) ribadisce il proprio parere ostativo sugli emendamenti esaminati, ad eccezione dell'emendamento 1.58, nel quale suggerirebbe una raccomandazione volta a modificare il riferimento sanzionatorio pecuniario con il ripristino delle condizioni di sicurezza mediante sanzioni in forma specifica.

Accertata la presenza del numero legale, il parere così formulato dalla Relatrice, pubblicato in allegato, è posto ai voti e, dopo prova e controprova, risulta approvato.

La seduta termina alle ore 11,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1812

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul testo.

Esaminati altresì gli emendamenti, per quanto di propria competenza, esprime parere ostativo sugli emendamenti 1.0.1, 2.1, 2.2 e 2.3, mentre sull'emendamento 1.58 il parere non ostativo è accompagnato dalla raccomandazione a prevedere una sanzione in forma specifica, volta a ripristinare le condizioni di sicurezza.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 279 (ant.) del 26/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020
279ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 12,55.

SULLA PUBBLICAZIONE DEL VIDEO DELL'AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presidente **PESCO** avverte che, nel corso dell'audizione informale, in videoconferenza, del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, sulle ulteriori misure economiche adottate recentemente dal Governo per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, in sede di Uffici di presidenza congiunti 5ª e V, è stato predisposto per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, il video dell'audizione in oggetto.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1774) Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il relatore **ERRANI** (*Misto-LeU*) illustra le ulteriori riformulazioni riferite al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare le identiche proposte 1.12 (testo 3), 1.6 (testo 2) e 1.11 (testo 2), sul recupero degli apprendimenti scolastici, anche con riguardo alla destinazione dei risparmi di spesa eventualmente realizzati nell'anno scolastico 2019/2020 e sulla compatibilità di tale destinazione con il vigente

articolo 1, comma 9, del decreto-legge in esame. Non vi sono osservazioni sulle identiche proposte 1.16 (testo 2) e 1.61 (testo 2). Non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.23 (testo 3). Non vi sono osservazioni sulle identiche proposte 1.33 (testo 2), 1.20 (testo 2) e 1.37 (testo 2). Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.40 (testo 2), 1.49 (testo 2), 1.51 (testo 2), nonché sugli identici emendamenti 1.70 (testo 2), 1.71 (testo 2) e 1.67 (testo 2). Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.72 (testo 3). Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.16 (testo 2). Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.17 (testo 4). Occorre verificare gli effetti sulla finanza pubblica della proposta 2.0.6 (testo 2), che prevede l'attivazione di un corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno riservato al personale in servizio, con oneri a carico dei partecipanti. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.7 (testo 2), che autorizza il bando di una procedura derogatoria in ciascuna regione per l'assunzione a tempo indeterminato di docenti di sostegno per le scuole di ogni ordine e grado. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.8 (testo 2), che prevede l'istituzione di percorsi annuali di specializzazione finalizzati all'abilitazione all'insegnamento con oneri a completo carico degli interessati. Non vi sono osservazioni sulle proposte 6.100 (testo 2) e 6.7 (testo 3). Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 7.0.26 (testo 3), limitata all'attribuzione dei poteri commissariali nella medesima materia.

Il sottosegretario MISIANI si sofferma sugli emendamenti segnalati dal relatore riferiti all'articolo 1, inclusi quelli illustrati nelle precedenti sedute, esprimendo parere non ostativo su tutte le proposte citate, fatta eccezione per gli identici emendamenti 1.12 (testo 3), 1.6 (testo 2) e 1.11 (testo 2), di cui chiede l'accantonamento, in attesa di acquisire elementi istruttori.

Chiede altresì di accantonare la proposta 1.72 (testo 3) per un approfondimento sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

Esprime quindi un avviso contrario per carenza di copertura o mancanza di relazione tecnica sugli emendamenti 1.77 (testo 3), 1.0.16 (testo 2) e 1.0.17 (testo 3). Prospetta alla Commissione di valutare la formulazione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.0.17 (testo 4).

Il presidente [PESCO](#) reputa opportuno accantonare anche l'emendamento 1.0.17 (testo 4) per consentire alla Commissione un approfondimento.

Dispone altresì l'accantonamento della proposta 1.0.16 (testo 2).

Il sottosegretario MISIANI, passando alla disamina agli emendamenti riferiti all'articolo 2, inclusi quelli segnalati in precedenti sedute, prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.19 (testo 2), 2.98, 2.103, 2.104 e 2.0.3 (testo 2).

Esprime poi un avviso contrario per maggiori oneri oppure carenza di copertura o per necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 2.112, 2.0.6 (testo 2), 2.0.7, 2.0.8 (testo 2) e 2.0.23. Chiede poi l'accantonamento della proposta 2.0.7 (testo 2).

La senatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) reputa opportuno accantonare l'esame dell'emendamento 2.19 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) dispone di accantonare anche gli altri emendamenti all'articolo 2 sui quali il rappresentante del Governo ha prospettato l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il relatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) richiama l'emendamento 2.77 (testo 2), ricordando che nella seduta dello scorso 21 maggio, è stato espresso, su indicazione del Governo, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonostante il carattere meramente ordinamentale della proposta. Si sofferma poi sull'emendamento 2.112, non ravvisandovi problemi di copertura, dal momento che la procedura concorsuale resta a carico esclusivo dei soggetti partecipanti, senza impatto sui saldi di finanza pubblica.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), ricollegandosi all'argomentazione svolta dal relatore sull'emendamento 2.112, chiede di accantonare anche le proposte 2.0.6 (testo 2) e 2.0.8 (testo 2), ritenendole prive di effetti sui saldi di finanza pubblica essendo gli oneri delle procedure concorsuali ad esclusivo carico dei partecipanti.

Il PRESIDENTE paventa il timore che vengano configurati dei diritti soggettivi all'assunzione, senza lo stanziamento di risorse adeguate.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*) osserva come nessuna procedura concorsuale possa comportare la determinazione di un diritto soggettivo.

Il PRESIDENTE accantona gli emendamenti 2.0.6 (testo 2) e 2.0.8 (testo 2), ritenendo comunque necessario acquisire l'avviso del Governo sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

Il RELATORE chiede un chiarimento sull'avviso contrario del Governo in merito all'emendamento 2.0.23 che riduce il numero minimo di alunni per l'assegnazione dei dirigenti scolastici.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce la carenza di copertura di tale proposta.

Il relatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), nel prendere atto della criticità di ordine finanziario, sottolinea comunque come tale emendamento ponga all'attenzione del Parlamento e del Governo un problema molto delicato, che avrà risvolti soprattutto nel prossimo anno scolastico in determinate aree comunali. Chiede infine un ulteriore chiarimento sull'emendamento 2.77 (testo 2).

Il sottosegretario MISIANI paventa, con riguardo alla proposta 2.77 (testo 2) la possibile insorgenza di oneri derivanti da un intervento sulla parte normativa della contrattazione tale da modificare alcuni profili della disciplina del lavoro a distanza.

Il PRESIDENTE dispone di accantonare l'esame dell'emendamento 2.77 (testo 2), così come, su richiesta del relatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) anche l'esame dell'emendamento 2.112.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, il sottosegretario MISIANI esprime un avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore per carenza di copertura o necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il relatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) chiede l'accantonamento delle analoghe proposte 3.0.10 e 3.0.11, per le quali, nella Commissione istruzione, si sta valutando una riformulazione, onde consentirne l'assorbimento da parte dell'emendamento 7.0.22 sul quale il parere della Commissione bilancio è stato di nulla osta.

Il sottosegretario MISIANI, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario su tutte le proposte segnalate dal relatore, per oneri non correttamente quantificati o coperti oppure per mancanza di relazione tecnica.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'accantonamento della proposta 4.18, ritenendo che essa abbia un ambito applicativo più limitato rispetto a quello segnalato dal relatore e circoscritto alle scuole *ex* IPAB di istituzione ultra centenaria. Ne consegue come l'impatto di tale proposta non sia tale da determinare effetti rilevanti sulla finanza pubblica.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Briziarelli sull'ambito di applicazione della proposta 4.18.

La senatrice [ACCOTO](#) (M5S) chiede di accantonare l'emendamento 4.0.100, sul quale è in corso di predisposizione una riformulazione nella Commissione di merito.

Il PRESIDENTE accantona quindi gli emendamenti 4.18 e 4.0.100.

Il sottosegretario MISIANI passa alla disamina degli emendamenti relativi all'articolo 6, esprimendo un avviso contrario sulle proposte 6.4 e 6.0.2 (testo 2). Sui restanti emendamenti esprime invece un avviso non ostativo.

Passando agli emendamenti relativi all'articolo 7, esprime un avviso contrario sulle proposte 7.0.26 (testo 2), per mancanza di relazione tecnica, nonché 7.0.26 (testo 3), per maggiori oneri.

Sull'emendamento 7.0.13 (testo 3), formula un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al capoverso 7-bis, prospettando invece un parere di semplice contrarietà sul capoverso 7-ter.

Dopo aver espresso un avviso contrario sul subemendamento 7.0.100/1, chiede di accantonare la proposta 7.0.100, al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori.

Su richiesta della senatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI), il PRESIDENTE accantona anche l'emendamento 7.0.26 (testo 3).

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le riformulazioni trasmesse fino al 25 maggio, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.77 (testo 3), 1.0.17 (testo 3), 2.44, 2.0.7, 2.0.23, 2.0.51 (già 3.0.8), 2.0.52 (già 4.0.2) 3.6, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.9, 3.0.12, 4.6 (testo 2), 4.12 (testo 2), 6.4, 6.0.2 (testo 2), 7.0.13 (testo 3), limitatamente al capoverso "Art. 7-bis", 7.0.26 (testo 2) e 7.0.100/1.

Esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 7.0.13 (testo 3), limitatamente al capoverso "Art. 7-ter".

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.16 (testo 2), 1.61 (testo 2), 1.23 (testo 3), 1.33 (testo 2), 1.20 (testo 2), 1.37 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.49 (testo 2), 1.51 (testo 2), 1.70 (testo 2), 1.71 (testo 2), 1.67 (testo 2), 6.100 (testo 2) e 6.7 (testo 3).

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.12 (testo 3), 1.6 (testo 2), 1.11 (testo 2), 1.72 (testo 3), 1.0.16 (testo 2), 1.0.17 (testo 4), 2.19 (testo 2), 2.98, 2.103, 2.104, 2.112, 2.0.3 (testo 2), 2.0.6 (testo 2), 2.0.7 (testo 2), 2.0.8 (testo 2), 3.0.10, 3.0.11, 4.18, 4.0.100, 7.0.26 (testo 3) e 7.0.100.

A rettifica del parere precedentemente reso, l'esame resta altresì sospeso sull'emendamento 2.77 (testo 2).".

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1799) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in

materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che alle maggiori attività istruttorie e di sorveglianza, anche sanitaria, di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si possa far fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Occorre, inoltre, acquisire conferma dell'assenza di ulteriori oneri derivanti dall'articolo 3, comma 2, che consente al giudice di disporre accertamenti o perizie sullo stato di salute dell'imputato, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca oppure di conferma della misura sostitutiva della custodia cautelare in carcere. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 148/2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario MISIANI mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, che la disposizione istituisce una piattaforma tecnologica presso il Ministero della salute per una spesa pari a 220.000 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo - ai sensi del primo periodo del comma 15 dell'articolo 1 - del fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 196 del 2009. Atteso che tale fondo è dimensionato in base al riaccertamento da parte delle Amministrazioni delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti, si chiedono chiarimenti sull'idoneità di tale forma di copertura, che non appare in linea con la legge di contabilità e finanza pubblica. Al riguardo occorre valutare, previa conferma della disponibilità e dell'utilizzabilità delle relative risorse, la riformulazione della clausola di copertura in termini di riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa, in luogo di utilizzo del fondo.

Per quanto riguarda gli oneri relativi al supporto logistico fornito dalla Croce Rossa Italiana e dalle regioni e province autonome all'indagine epidemiologica, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1, rileva che la Relazione tecnica, in merito all'effettuazione dei prelievi, quantifica soltanto, al secondo periodo del comma 15, gli oneri a carico della Croce Rossa Italiana e non fornisce indicazioni su quali regioni si avvarranno interamente del supporto della Croce Rossa, quali vi faranno ricorso solo parzialmente, nel caso di prelievi domiciliari, e quali regioni provvederanno ad effettuare i prelievi in maniera autonoma. A tale riguardo, il Governo dovrebbe assicurare che le regioni e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte in tali attività possano farvi fronte con le risorse finanziarie, strumentali e di personale di cui sono dotate a legislazione vigente senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e a tal fine occorre valutare l'opportunità di inserire nel testo una apposita clausola di invarianza degli oneri. Incidentalmente, osserva come il provvedimento rechi una dotazione di 1,7 milioni di euro in favore della Croce Rossa Italiana, a fronte della previsione per cui regioni, province e ASL potranno svolgere la medesima attività con risorse proprie.

Con riguardo agli oneri e alla copertura finanziaria riferiti alla richiamata attività della Croce Rossa e alla dotazione infrastrutturale della banca dati biologica, di cui al secondo e terzo periodo del comma 15, il Governo dovrebbe indicare espressamente la spesa autorizzata per ciascun anno e per ciascun intervento, considerato che, a quanto emerge dalla Relazione tecnica, l'onere per la conservazione dei campioni comporta una spesa di 45.000 euro anno per cinque anni mentre la copertura è a carico delle

risorse assegnate al Commissario per l'emergenza, attualmente dichiarata fino al 31 luglio 2020. Chiede inoltre conferma della disponibilità delle risorse in capo alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nonché l'assenza di pregiudizi a carico di interventi già avviati o programmati sulla medesima contabilità.

Con riferimento all'autorizzazione all'ISTAT a conferire fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa della durata di sei mesi, di cui al comma 14 dell'articolo 1, si chiede al Governo di fornire elementi di maggiore dettaglio in merito alla quantificazione del costo stimato in relazione tecnica. In relazione alla copertura, posta a carico del bilancio dell'ISTAT, secondo modalità che non appaiono coerenti con la vigente legislazione contabile, si chiede conferma della idoneità e disponibilità delle relative risorse. Ai fini della puntuale definizione dell'arco temporale di validità dell'autorizzazione di spesa, occorre valutare poi l'inserimento, al medesimo comma 14, dopo le parole: "385.000 euro", delle seguenti: "per l'anno 2020".

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota n. 149/2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario MISIANI si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il decreto-legge contiene disposizioni per la cessazione di misure limitative della circolazione, in materia di ripresa di attività economiche nel rispetto dei protocolli o linee guida e sullo svolgimento di attività didattiche e funzioni religiose, nonché disposizioni concernenti la relativa attività di monitoraggio, i controlli e le sanzioni. L'articolo 3, comma 3, reca apposita clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica si limita a ribadire che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal decreto in esame con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto di competenza, in relazione alle attività contemplate dal provvedimento, richiede elementi idonei a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. In particolare, rappresenta al Governo la necessità di acquisire elementi di approfondimento idonei a comprovare il fondamento della suddetta clausola. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 151/2020.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1795) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata dei camici bianchi

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 2, laddove prescrive l'invarianza degli oneri, che occorre sostituire il riferimento al bilancio dello Stato con quello alla finanza pubblica.

In relazione agli emendamenti, osserva che sulla proposta 1.4, che prevede l'organizzazione, da parte delle pubbliche amministrazioni e in particolare delle scuole, di cerimonie, iniziative e incontri in occasione della Giornata dei camici bianchi, occorre valutare l'inserimento di una clausola di

invarianza finanziaria nonché la sostituzione della parola: "organizzano", con la seguente: "possono organizzare". Rispetto all'emendamento 2.0.1, che richiede ai comuni di piantare un albero per ciascun cittadino deceduto a causa del Coronavirus, rileva che risulta necessario verificare gli effetti finanziari al fine di determinare gli oneri aggiuntivi e di valutare l'idoneità della copertura, a valere sulle risorse stanziata dalla legge n. 113 del 1992. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario MISIANI si riserva di fornire gli elementi richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente [PESCO](#) avverte che la seduta pomeridiana di oggi, martedì 26 maggio 2020, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 285 (pom.) del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020
285ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è stata trasmessa per le vie brevi la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Nella relazione tecnica aggiornata, viene anche evidenziato che alcune modifiche apportate agli articoli 1, 12 e 13 estendono l'ambito di operatività dei fondi ivi previsti. Si tratta, rispettivamente: di un fondo, con una dotazione di un miliardo di euro per l'anno 2020, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a copertura delle garanzie concesse dalla Sace e dalla Cassa depositi e prestiti; del Fondo solidarietà mutui "prima casa" (cosiddetto "Fondo Gasparrini"); del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. Nel rassicurare circa il fatto che tali modifiche non determineranno in via diretta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - dal momento che alle ulteriori esposizioni si farà fronte nei limiti della disponibilità dei fondi - viene, tuttavia, rappresentata la possibilità di un più rapido utilizzo degli stessi e la conseguente necessità di futuri rifinanziamenti. Per l'approfondimento di dettaglio dei profili finanziari delle singole disposizioni, rinvia alla Nota n. 152/2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI consegna formalmente la relazione tecnica aggiornata positivamente verificata.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel criticare lo scarso lasso temporale a disposizione per l'approfondimento della relazione tecnica aggiornata, osserva come si sia parlato molto dei contenuti del decreto-legge in esame e dei presunti 400 miliardi di euro da esso stanziati. Tuttavia, tale cifra deve più correttamente riferirsi all'ulteriore indebitamento posto a carico delle aziende private.

Ne consegue come il decreto-legge sia improntato all'indebitamento delle aziende sia pure con la garanzia statale: si tratta di una scelta che non vede la condivisione del Gruppo della Lega.

Il PRESIDENTE osserva incidentalmente come la relazione tecnica aggiornata sia stata trasmessa informalmente dal Governo già lo scorso 1° giugno e sia stata messa a disposizione, per le vie brevi, ai membri della Commissione bilancio.

Soffermandosi sui rilievi contenuti nella relazione tecnica riguardanti le modifiche apportate agli articoli 1, 12 e 13, ribadisce come il rifinanziamento dei fondi ivi disciplinati possa rendersi necessario soltanto qualora le ulteriori esposizioni eccedano la disponibilità dei fondi stessi.

In assenza di ulteriori interventi, la relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere viene posta ai voti ed approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) riepiloga la propria illustrazione già svolta ai fini dell'espressione del parere per la Commissione di merito, proponendo di ribadire anche per l'Assemblea la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere viene posta ai voti ed approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 maggio.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto degli elementi informativi trasmessi dal Governo, secondo cui: in relazione all'articolo 2, che dispone l'adeguamento della disciplina dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975, inerente alla materia della concessione di permessi e dell'applicazione della misura della detenzione domiciliare, si assicura che le attività degli organi preposti al rilascio dei predetti pareri si concretizzano in attività rientranti nei compiti e nelle funzioni istituzionali ordinarie, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica; con riferimento all'articolo 3, recante previsioni normative sul deposito e sulla comunicazione in forma telematica di atti e documenti giudiziari, viene confermata la sostenibilità degli interventi di informatizzazione in ambito penale attraverso le risorse finanziarie indicate nella relazione tecnica per le spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia; con riguardo all'articolo 6 sugli oneri per il tracciamento informatico dei contatti ravvicinati dei soggetti contagiati dal coronavirus, si rappresenta che è stata stipulata una specifica convenzione tra il Commissario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza, il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e la SOGEI Spa volta ad istituire un piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta Covid-19. Al riguardo, viene specificato che la SOGEI si è impegnata a provvedere alle attività connesse alla convenzione con le risorse umane e tecniche nella propria disponibilità e a operare a titolo gratuito; sempre in merito all'articolo 6, si fa presente che all'acquisizione, per conto della SOGEI, dei beni e servizi eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle predette attività provvederà il Commissario straordinario sostenendo i relativi oneri nei limiti della dotazione individuata dal comma 7 del medesimo articolo 6; nel presupposto che le risorse di cui all'articolo 6, comma 7 (1,5 milioni di euro per il 2020) già versate sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario siano ancora disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime somme, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Interviene la senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), per segnalare criticità di ordine finanziario in merito all'articolo 1 del provvedimento in esame che richiederebbe l'assunzione di personale specializzato e formato per l'espletamento dei relativi adempimenti tecnici: a tale riguardo, rammenta che il proprio gruppo ha presentato l'emendamento 1.3.

Con riguardo invece agli articoli 2 e 3 ribadisce la necessità che le opportune cure mediche vengano garantite in sede di regime di detenzione, evitando la scarcerazione di detenuti condannati per gravi reati.

Il PRESIDENTE osserva come la relazione tecnica al decreto-legge specifichi il carattere ordinamentale dell'articolo 1, motivandone l'invarianza di oneri per la finanza pubblica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere avanzata dalla relatrice, viene approvata.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre richiedere la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri della proposta 1.3, che prevede che ogni singola procura debba essere dotata di personale specializzato e formato per l'espletamento dei relativi adempimenti tecnici funzionali alla realizzazione delle finalità del decreto legislativo n. 216 del 2017 (disposizioni in materia di intercettazioni). Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.0.2 che riduce da dieci a sette anni la durata massima del collocamento fuori ruolo dei magistrati e avvocati dello Stato. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.1 del Governo, che comunque risulta sostanzialmente corrispondente al decreto-legge n. 29 del 2020 (A.S. 1799) all'esame della Commissione giustizia. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 2.0.3 che esonera gli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria dal pagamento degli oneri accessori per l'utilizzo degli stessi alloggi. Occorre valutare, anche attraverso l'acquisizione di apposita relazione tecnica, la portata finanziaria dell'emendamento 2.0.4 che modifica la disciplina sulla destinazione alle pubbliche amministrazioni di immobili già adibiti ad edilizia giudiziaria. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria della proposta 2.0.10 recante l'interpretazione autentica della norma in base alla quale il personale della polizia penitenziaria ha facoltà di pernottare in caserma a titolo gratuito, compatibilmente con la disponibilità di locali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.56 che disciplina i rapporti tra Equitalia Giustizia Spa e Poste Italiane, ai fini della gestione dei flussi finanziari che affluiscono sul conto acceso presso la Tesoreria dello Stato e intestato alla medesima Equitalia Giustizia. Comportano minori entrate gli analoghi emendamenti 3.60, 3.61 e 3.62. Richiede la relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.0.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.13 che inserisce i collegamenti da remoto con gli avvocati tra i contenuti delle misure che i responsabili degli uffici giudiziari sono tenuti ad adottare per lo svolgimento delle udienze nel periodo di emergenza epidemiologica, nonché come modalità di trattazione delle controversie nel processo amministrativo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 5, richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 5.1, 5.4, 5.5 e 5.6, relative al controllo della Corte dei conti sui contratti secretati e ai giudizi pensionistici, anche al fine di verificarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7 del decreto-legge. Comporta maggiori oneri l'emendamento 5.0.1. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.3 riguardante il trattenimento e il richiamo in servizio di medici e magistrati. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la compatibilità delle proposte 6.2 e 6.0.1 con il limite massimo delle risorse (1,5 milioni di euro per il 2020) utilizzate a copertura dal comma 7 dell'articolo 6. Sembra comportare maggiori oneri la proposta 6.26 che, sopprimendo il limite temporale del 2020 nell'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, trasforma l'onere a regime. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, comportano maggiori oneri le proposte 7.0.2 e 7.0.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI chiede di tenere accantonato l'esame degli emendamenti segnalati dalla relatrice riferiti agli articoli 1, 4 e 6, sui quali è in corso un approfondimento istruttorio.

In merito alle proposte emendative riferite all'articolo 2, consegna la relazione tecnica,

positivamente verificata, sull'emendamento 2.0.1, mentre chiede l'accantonamento delle altre proposte emendative segnalate all'articolo 2.

Passando agli emendamenti all'articolo 3, concorda con l'onerosità delle proposte 3.60, 3.61 e 3.62, mentre chiede di accantonare i rimanenti emendamenti all'articolo 3.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, esprime un avviso contrario, per maggiori oneri, sull'emendamento 5.0.1, chiedendo invece di accantonare gli altri emendamenti all'articolo 5 segnalati dalla relatrice.

Da ultimo, con riguardo agli emendamenti segnalati dalla relatrice all'articolo 7, concorda con l'onerosità delle proposte 7.0.2 e 7.0.5.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) propone di tenere accantonato l'esame della proposta 2.0.1, in relazione alla quale sono stati preannunciati subemendamenti.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti circa la valutazione di onerosità degli emendamenti 7.0.2 e 7.0.5.

Il PRESIDENTE osserva come l'emendamento 7.0.5 preveda l'obbligo anche per strutture pubbliche di installare sistemi di videosorveglianza.

In merito invece all'emendamento 7.0.2, osserva come esso preveda ulteriori adempimenti a carico del Tribunale per i minorenni, che potrebbero non essere compatibili con l'invarianza di oneri, suggerendo comunque l'accantonamento della proposta per un approfondimento.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S), alla luce del dibattito svoltosi, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.60, 3.61, 3.62, 5.0.1 e 7.0.5. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.3, 1.0.2, 2.0.1, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.10, 3.56, 3.0.3, 4.13, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.0.3, 6.2, 6.0.1, 6.26 e 7.0.2, sulle quali l'esame resta sospeso. L'esame è altresì sospeso sugli ulteriori emendamenti dei relatori 1.0.5, 2.0.11 e 2.0.12, nonché sui subemendamenti riferiti all'emendamento 2.0.1."

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 maggio.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto degli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: in relazione al comma 2 dell'articolo 1, viene confermato che la riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 196 del 2009 non compromette le finalità dello stesso, facendosi altresì presente che l'utilizzo di tale fondo a copertura si è consolidato negli anni, trovando riscontro positivo nell'esame parlamentare di diversi

provvedimenti; con riferimento ai successivi commi 5 e 6, si assicura che tutte le regioni e le province autonome, a seguito di audizione preliminare, sulla base del primo sintetico protocollo metodologico, hanno deciso di partecipare all'indagine, condividendone scopi e metodologia, e viene data indicazione, mediante tabella, delle regioni che, a seguito dell'ulteriore definizione dei dettagli dell'indagine, hanno deciso di avvalersi del supporto della Croce Rossa Italiana, e di quelle che invece effettueranno tali attività con le risorse disponibili a legislazione vigente, ricorrendo ai propri centri; con riguardo al comma 15, secondo e terzo periodo, si conferma la disponibilità delle risorse in capo alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nonché l'assenza di pregiudizi a carico di interventi avviati o programmati da parte del medesimo Commissario, e si assicura che l'onere per la conservazione dei campioni, pari a 45.000 euro annui per cinque anni, graverà sulle risorse della medesima contabilità speciale; in merito al comma 14, che autorizza l'Istat a conferire dieci incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, per i profili di quantificazione degli oneri vengono forniti elementi di dettaglio attraverso il richiamo alla disciplina interna e la predisposizione di una scheda tecnica illustrativa; per i profili di copertura, si precisa che le risorse saranno garantite da risparmi di spesa rinvenibili all'interno del bilancio dell'Istat per il tramite di apposite variazioni, non essendo necessario attingere all'avanzo libero di bilancio, fornendosi al riguardo ulteriori elementi informativi sul bilancio di previsione 2020; si concorda infine con l'introduzione del riferimento all'esercizio finanziario 2020 in relazione all'autorizzazione della spesa di 385.000 euro; nel presupposto della sostenibilità degli oneri, per le regioni che hanno scelto di ricorrere ai propri centri per le indagini di cui ai commi 5 e 6, con le risorse disponibili a legislazione vigente, richiamandosi al riguardo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge 196 del 2009; nel presupposto, altresì, della adeguata e coerente modulazione temporale della copertura relativa alle autorizzazioni di spesa di cui al secondo e terzo periodo del comma 15 dell'articolo 1, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 14 dell'articolo 1, dopo le parole: "385.000 euro", delle seguenti: "per l'anno 2020".

Rappresenta quindi la necessità di evitare che il parere sul testo impatti sulla valutazione di alcune proposte emendative, ricordando al riguardo che gli adempimenti legati all'effettuazione dei test sierologici saranno svolti in tutta Italia, sulla base però di modalità differenziate. Infatti, in quattordici regioni tale servizio sarà svolto dalla Croce Rossa Italiana e in quattro regioni dalle strutture regionali a ciò deputate, mentre, in altre tre regioni, vi sarà una gestione mista da parte della Croce Rossa Italiana e delle strutture regionali.

Ferma restando la congruità delle coperture del decreto-legge, sarebbe quindi opportuno chiarire per quali motivi sia disposto un finanziamento di 1,7 milioni di euro in favore della Croce Rossa Italiana quando il medesimo servizio, in alcune regioni, verrà svolto dalle strutture regionali senza la destinazione di risorse aggiuntive.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI evidenzia come i rilievi formulati dal relatore siano alla base dell'emendamento 1.7 sul quale la valutazione attuale del Ministero dell'economia e delle finanze è contraria anche in considerazione del fatto che lo svolgimento degli adempimenti del decreto è rimesso alla Croce rossa che svolge le proprie funzioni anche attraverso personale volontario. Rappresenta comunque la disponibilità ad un approfondimento sulla questione sollevata dal relatore e ripresa nell'emendamento 1.7, anche al fine di acquisire l'avviso del Ministero della salute.

Il RELATORE ritiene necessario un approfondimento, proprio in considerazione del fatto che viene disposto uno stanziamento di 1,7 milioni di euro in favore della Croce Rossa, mentre vi sono quattro regioni che si faranno carico dell'attuazione del decreto con risorse proprie.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI esprime quindi un avviso conforme sul parere del relatore riguardante il testo del decreto-legge.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti ed approvata.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, eventualmente con apposita relazione tecnica, l'emendamento 1.1, che sostituisce la realizzazione di un'apposita piattaforma tecnologica con l'adeguamento degli strumenti informatici a disposizione del Ministero della salute. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.3 (che prevede risorse aggiuntive per analisi sierologiche per i familiari del personale sanitario) e 1.4 (che dispone risorse aggiuntive per analisi sierologiche per gli operatori sanitari). Occorre valutare, eventualmente con apposita relazione tecnica, gli effetti finanziari dell'emendamento 1.7, che sostituisce, ai fini della verifica della disponibilità dei singoli all'effettuazione delle analisi sierologiche, la Croce Rossa Italiana con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL. Occorre valutare l'emendamento 1.11 che prevede che il consenso all'utilizzo dei dati sia effettuato attraverso l'invio e la restituzione dell'informativa a mezzo raccomandata. Occorre valutare, altresì, la portata finanziaria della proposta 1.16 che obbliga i soggetti i cui campioni risultano positivi a sottoporsi al test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale. Occorre valutare, inoltre, l'emendamento 1.19 che sopprime il comma 14, al fine di appurare se l'Istat sia in grado di attuare i compiti previsti dall'articolo 1 a prescindere dal conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'emendamento 1.20, ferma restando la necessità di sostituire la parola "economiche" con "finanziarie". Richiede la relazione tecnica sugli identici emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 in materia di stabilizzazione del personale sanitario. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI riepiloga le considerazioni precedentemente svolte sull'emendamento 1.7, ribadendo allo stato una valutazione contraria, ferma restando la disponibilità ad un approfondimento istruttorio.

Con riguardo all'emendamento 1.1 rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica ai fini della corretta quantificazione degli oneri.

In merito agli emendamenti 1.3 e 1.4, formula un avviso contrario per maggiori oneri. Esprime quindi un avviso contrario sugli emendamenti 1.11 e 1.16 per assenza di relazione tecnica.

Formula invece un avviso non ostativo sugli emendamenti 1.19, 1.0.1 e 1.0.2. Sulla proposta 1.20 formula un avviso di nulla osta, concordando con la necessità di sostituire la parola: "economiche" con: "finanziarie".

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.4, 1.11 e 1.16. Sull'emendamento 1.20, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "economiche" con la seguente: "finanziarie". Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione della proposta 1.7, su cui l'esame resta sospeso."

Posta in votazione, la proposta di parere del relatore viene approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1745) FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti
(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, trattandosi di disposizioni di contenuto ordinamentale, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI si riserva di acquisire l'avviso del Governo sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1384) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI si riserva di acquisire l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1403) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, attesa la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame, che occorre chiedere conferma che dal libero trasferimento delle eccedenze di introiti, spettante ai vettori aerei designati da ciascuna Parte Contraente, di cui all'articolo 15 dell'Accordo, non derivino effetti di minor gettito.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI fornisce rassicurazioni circa l'assenza di effetti di minor gettito.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*), alla luce della rassicurazione fornita dal Governo, propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

(1508) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FANTETTI](#) (*FIBP-UDC*), alla luce della rassicurazione fornita dal Governo, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'opportunità di acquisire, ove disponibili, i dati delle dichiarazioni 2019, riferite all'anno di imposta 2018, al fine di verificare la perdurante assenza di effetti sul gettito.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI conferma che dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi del 2019, riferiti all'anno di imposta 2018, non emergono variazioni dei flussi reddituali, confermando l'invarianza del gettito.

Il relatore [FANTETTI](#) (*FIBP-UDC*) propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1588) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che dagli articoli 7, 8 e 14 del Trattato di estradizione, considerati onerosi dall'articolo 3 del disegno di legge e non contemplati dalla relazione tecnica, non derivino ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente. Analoga conferma si chiede per l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Trattato di assistenza giudiziaria relativo alle spese per le autorità competenti riferite all'articolo 10, comma 3. Inoltre, chiede conferma della congruità dello stanziamento per la copertura degli oneri connessi alle comparizioni mediante videoconferenza, di cui all'articolo 12 del Trattato di assistenza giudiziaria. Da ultimo, pur rientrando il provvedimento in esame nell'elenco dei cosiddetti "accantonamenti slittati" ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità, occorre valutare comunque l'aggiornamento della decorrenza temporale dell'onere e della relativa copertura all'annualità 2020 e al triennio 2020-2022.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI fornisce rassicurazioni circa il fatto che dalle prescrizioni di cui agli articoli 7, 8 e 14 del Trattato di estradizione non deriveranno oneri nuovi o maggiori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 21, comma 1, lettera c), del Trattato di assistenza giudiziaria assicura che gli oneri previsti sono già contemplati nell'ambito delle spese di missione, non gravando ulteriormente sulla finanza pubblica.

In merito poi all'articolo 12 del Trattato di assistenza giudiziaria sul sistema delle videoconferenze, conferma la corretta quantificazione dell'onere e la congruità della relativa copertura.

Concorda infine con l'aggiornamento della decorrenza temporale degli oneri e della copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge.

Sulla base dell'interlocuzione tenutasi con la rappresentante del Governo, il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), in funzione di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni, da apportare all'articolo 3, comma 1: le parole: "dall'anno 2019", siano sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "dall'anno 2020"; le parole: "bilancio triennale 2019-2021", siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2020-2022"; le parole: "per l'anno 2019", siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020".".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

(1701) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sarebbe opportuno, al fine di confermare l'invarianza degli effetti sul gettito, acquisire, ove disponibile, l'aggiornamento delle stime riferite alle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2016, sulla base dei dati delle dichiarazioni riguardanti periodi di imposta più recenti.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI si riserva di fornire le risposte ai rilievi illustrati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1385) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019*
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 maggio.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1721) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019*
(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il sottosegretario di Stato Simona Flavia MALPEZZI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1812) *Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 maggio.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI fa presente che sul provvedimento in titolo si è in attesa di elementi istruttori dalle amministrazioni ministeriali competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 287 (pom.) del 09/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 9 GIUGNO 2020
287ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 19,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1745) FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riepiloga la relazione svolta lo scorso 3 giugno, ribadendo che, alla luce del carattere ordinamentale del provvedimento, non sembrerebbero emergere criticità di ordine finanziario.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente come sia in corso una verifica istruttoria da parte della Ragioneria generale dello Stato finalizzata a valutare gli eventuali riflessi del provvedimento sul gettito atteso dalla cosiddetta *plastic tax*.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come le preoccupazioni espresse dalla rappresentante del Governo possano essere superate dal momento che viene paventato soltanto un possibile onere indiretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2
(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti 1.12 (testo 2), 1.200 e 1.0.100, nonché il subemendamento 1.200/1, riferiti al disegno di legge in titolo.

Per quanto di competenza, fa presente che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.12 (testo 2) e 1.200, nonché sul subemendamento 1.200/1. Con riguardo alla proposta 1.0.100, che incrementa da sei a quindici unità il limite massimo di incarichi a tempo determinato che il Ministero della difesa può conferire per il profilo di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri, nonché conferma della disponibilità e della natura di parte corrente delle risorse poste a copertura degli oneri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con il relatore circa l'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti 1.12 (testo 2) e 1.200, nonché dal subemendamento 1.200/1.

Consegna poi la relazione tecnica positivamente verificata sulla proposta 1.0.100.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.12 (testo 2), 1.200, 1.200/1 e 1.0.100, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposti e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, proponendo di ribadire il seguente parere già espresso per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto degli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: in relazione al comma 2 dell'articolo 1, viene confermato che la riduzione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 196 del 2009 non compromette le finalità dello stesso, facendosi altresì presente che l'utilizzo di tale fondo a copertura si è consolidato negli anni, trovando riscontro positivo nell'esame parlamentare di diversi provvedimenti; con riferimento ai successivi commi 5 e 6, si assicura che tutte le regioni e le province autonome, a seguito di audizione preliminare, sulla base del primo sintetico protocollo metodologico, hanno deciso di partecipare all'indagine, condividendone scopi e metodologia, e viene data indicazione, mediante tabella, delle regioni che, a seguito dell'ulteriore definizione dei dettagli dell'indagine, hanno deciso di avvalersi del supporto della Croce Rossa Italiana, e di quelle che invece effettueranno tali attività con le risorse disponibili a legislazione vigente, ricorrendo ai propri centri; con riguardo al comma 15, secondo e terzo periodo, si conferma la disponibilità delle risorse in capo alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nonché l'assenza di pregiudizi a carico di interventi avviati o programmati da parte del medesimo Commissario, e si assicura che l'onere per la conservazione dei campioni, pari a 45.000 euro annui per cinque anni, graverà sulle risorse della medesima contabilità speciale; in merito al comma 14, che autorizza l'Istat a conferire dieci incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, per i profili di quantificazione degli oneri vengono forniti elementi di dettaglio attraverso il richiamo alla disciplina interna e la predisposizione di una scheda tecnica illustrativa; per i profili di copertura, si precisa che le risorse saranno garantite da risparmi di spesa rinvenibili all'interno del

bilancio dell'Istat per il tramite di apposite variazioni, non essendo necessario attingere all'avanzo libero di bilancio, fornendosi al riguardo ulteriori elementi informativi sul bilancio di previsione 2020; si concorda infine con l'introduzione del riferimento all'esercizio finanziario 2020 in relazione all'autorizzazione della spesa di 385.000 euro; nel presupposto della sostenibilità degli oneri, per le regioni che hanno scelto di ricorrere ai propri centri per le indagini di cui ai commi 5 e 6, con le risorse disponibili a legislazione vigente, richiamandosi al riguardo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge 196 del 2009; nel presupposto, altresì, della adeguata e coerente modulazione temporale della copertura relativa alle autorizzazioni di spesa di cui al secondo e terzo periodo del comma 15 dell'articolo 1, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 14 dell'articolo 1, dopo le parole: "385.000 euro", delle seguenti: "per l'anno 2020".

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 1.11 e 1.16. Sull'emendamento 1.20, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "economiche", con la seguente: "finanziarie".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 giugno.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) fa presente che si tratta degli emendamenti accantonati nella seduta del 4 giugno e delle ulteriori riformulazioni, nonché dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori riferiti al disegno di legge in titolo.

Per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, fa presente che non vi sono osservazioni sull'emendamento dei relatori 1.0.5. Osserva che non vi sono osservazioni sui subemendamenti 1.0.5/1, 1.0.5/2 e 1.0.5/3. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, fa presente che è stato segnalato dal Governo l'emendamento 2.8, che eleva da settanta a settantacinque anni l'età per poter accedere alla detenzione domiciliare. Chiede poi conferma che le misure per il reinserimento sociale di cui al subemendamento 2.0.1/13 possano essere attuate con le risorse a legislazione vigente. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 2.0.3 che esonera gli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria dal pagamento degli oneri accessori per l'utilizzo degli stessi alloggi. Osserva che non vi sono osservazioni sulla proposta 2.0.1/10/1. Rileva che occorre valutare, anche attraverso l'acquisizione di apposita relazione tecnica, la portata finanziaria dell'emendamento 2.0.4 che modifica la disciplina sulla destinazione alle pubbliche amministrazioni di immobili già adibiti ad edilizia giudiziaria.

Chiede poi chiarimenti sulla portata finanziaria della proposta 2.0.10 recante l'interpretazione autentica della norma in base alla quale il personale della polizia penitenziaria ha facoltà di pernottare in caserma a titolo gratuito, compatibilmente con la disponibilità di locali. Rileva che non vi sono

osservazioni sugli emendamenti dei relatori 2.0.11 e 2.0.12. Non vi sono inoltre osservazioni sui subemendamenti 2.0.11/1 e 2.0.11/2.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 3, osserva che sono stati segnalati dal Governo gli identici emendamenti 3.35 e 3.59 che prevedono la possibilità di disporre la mediazione finalizzata alla risoluzione delle controversie civili, anche sulla base di appositi protocolli di intesa tra gli uffici giudiziari, l'ordine degli avvocati, le associazioni professionali e le università. Rileva inoltre che non vi sono osservazioni sull'emendamento 3.0.2 (testo 2). Richiede la relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.0.3. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 4.13 che inserisce i collegamenti da remoto con gli avvocati tra i contenuti delle misure che i responsabili degli uffici giudiziari sono tenuti ad adottare per lo svolgimento delle udienze nel periodo di emergenza epidemiologica, nonché come modalità di trattazione delle controversie nel processo amministrativo.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 5, richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 5.1, 5.4, 5.5 e 5.6, relative al controllo della Corte dei conti sui contratti secretati e ai giudizi pensionistici, anche al fine di verificarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7 del decreto-legge. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 6, fa presente che non vi sono osservazioni sulla proposta 6.1 (testo 2). Rileva che occorre valutare la compatibilità della proposta 6.2 con il limite massimo delle risorse (1,5 milioni di euro per il 2020) utilizzate a copertura dal comma 7 dell'articolo 6. Osserva che sono stati segnalati dal Governo gli emendamenti 6.7 (secondo cui il Ministero della salute deve individuare un soggetto responsabile per la protezione dei dati personali), 6.8 (che individua nel Ministero della salute il responsabile della cancellazione dei dati) e 6.10 (in base al quale il Ministro della salute assicura la conservazione separata delle eventuali informazioni aggiuntive che possano influire sull'attribuzione dei dati a un interessato specifico).

Segnala che sembra comportare maggiori oneri la proposta 6.26 che, sopprimendo il limite temporale del 2020 nell'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, trasforma l'onere a regime. E' stato inoltre segnalato dal Governo l'emendamento 6.31 che prevede che il Ministero della salute assicuri le iniziative e gli investimenti necessari al potenziamento del sistema di individuazione dei contagiati e di rilevamento della loro evoluzione sanitaria. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 7, fa presente che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui alla proposta 7.0.2 (testo 2). Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.5 (testo 2), al fine di verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA con riferimento agli emendamenti all'articolo 1 segnalati dalla relatrice anche nelle precedenti sedute, esprime un avviso contrario sulla proposta 1.3 (testo 2) per inidoneità della copertura, mentre chiede di accantonare l'emendamento 1.0.5, sul quale si è in attesa di una relazione tecnica.

Si esprime in senso non ostativo sui subemendamenti 1.0.5/1, 1.0.5/2 e 1.0.5/3.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di accantonare l'esame dell'emendamento 1.3 (testo 2), in vista di una possibile riformulazione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si sofferma quindi sugli emendamenti all'articolo 2 segnalati dalla relatrice anche nelle precedenti sedute, esprimendo un avviso non ostativo sulle proposte 2.8, 2.0.1/10/1, 2.0.4, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.11/1 e 2.0.11/2.

Si esprime in senso contrario sull'emendamento 2.0.1/13 per mancanza di relazione tecnica, mentre chiede di accantonare la proposta 2.0.3 sulla quale si è in attesa di acquisire la relazione tecnica.

Da ultimo, si esprime in senso contrario sull'emendamento 2.0.10.

Passando all'esame degli emendamenti all'articolo 3 segnalati dalla relatrice anche nelle precedenti sedute, si esprime in senso non ostativo sulle proposte 3.35, 3.59, 3.0.2 (testo 2) e 3.0.3.

In merito all'articolo 4, formula un avviso contrario sulla proposta 4.13, per assenza di relazione tecnica.

In merito agli emendamenti all'articolo 5, subordina l'avviso non ostativo sulle proposte 5.1, 5.4 e 5.5 all'inserimento di una modifica volta a specificare le modalità di esercizio del controllo svolto dalla Corte dei Conti. Si esprime, invece, in senso non ostativo sull'emendamento 5.6.

Relativamente agli emendamenti all'articolo 6, concorda con l'assenza di osservazioni sulla proposta 6.1 (testo 2), mentre formula un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 6.2, 6.7, 6.8, 6.10 e 6.31. Sull'emendamento 6.26 esprime un avviso contrario per oneri non correttamente quantificati né coperti.

In merito agli emendamenti segnalati all'articolo 7, formula un avviso contrario sulla proposta 7.0.2 (testo 2), rilevando la necessità di acquisire la relazione tecnica per suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

L'avviso è altresì contrario sull'emendamento 7.0.5 (testo 2), in quanto la copertura finanziaria risulta già utilizzata da un'altra disposizione di legge.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene sull'emendamento 7.0.2 (testo 2) chiedendone l'accantonamento, dal momento che esso disciplina attività già svolte dalle strutture giudiziarie esistenti, ossia i tribunali per i minorenni, attraverso le risorse umane e finanziarie a loro disposizione. Ne consegue l'infondatezza delle perplessità del Governo sulla sostenibilità della clausola di neutralità finanziaria.

Con riferimento all'emendamento 7.0.5 (testo 2), fa presente che esso reca una misura indispensabile che corrisponde al contenuto di due disegni di legge volti a predisporre sistemi di videosorveglianza nelle strutture educative e assistenziali.

Chiede quindi al Governo di collaborare nella formulazione di una copertura finanziaria adeguata.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, durante il precedente Governo, la maggioranza aveva individuato le risorse finanziarie adeguate a finanziare un fondo destinato alla predisposizione degli strumenti di videosorveglianza.

Chiede quindi all'attuale maggioranza e al Governo uno sforzo di sincerità, dal momento che le risorse finanziarie possono essere facilmente individuate, se sussiste la volontà politica di portare avanti tali iniziative.

Ricorda peraltro che i sistemi di videosorveglianza sono utili a tutelare i diritti delle persone più deboli e dei bambini, giudicando peraltro infondati i timori, pur legittimi, di una violazione della *privacy*.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che il proprio avviso contrario esula da valutazioni di merito, ma si basa sulla constatazione tecnica derivante dal fatto che l'emendamento 7.0.5 (testo 2) utilizza, come mezzo di copertura, risorse già utilizzate da un'altra previsione normativa.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede quale sia stata la destinazione delle risorse messe a disposizione dalla precedente maggioranza per i sistemi di videosorveglianza, rappresentando l'esigenza indilazionabile di garantirne un celere utilizzo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rammenta come le risorse a cui fanno riferimento i senatori del Gruppo della Lega siano utilizzate a copertura dell'articolo 5-*septies* del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019, in materia di sistemi di videosorveglianza a tutela di minori ed anziani. Ne consegue come un diverso utilizzo di tali risorse richieda prioritariamente la modifica della suddetta disposizione.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ringraziare la rappresentante del Governo per le spiegazioni fornite, invita il Governo e la maggioranza ad assumere una linea politica chiara circa l'installazione dei sistemi di videosorveglianza nelle scuole e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva incidentalmente che la predisposizione di strumenti di

videosorveglianza può risultare utile anche nell'ambito degli interventi di contrasto dell'emergenza epidemiologica.

Il [PRESIDENTE](#) reputa opportuno mantenere una valutazione contraria sull'emendamento 7.0.5 (testo 2), ferma restando la possibilità di valutarne ulteriori riformulazioni.

Con riguardo all'emendamento 7.0.2 (testo 2), accoglie la richiesta di accantonamento avanzata dal senatore Pillon, per un supplemento istruttorio.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) osserva come l'emendamento 7.0.2 (testo 2) comporti comunque, in capo al tribunale per i minorenni, l'esercizio di attività circostanziate che potrebbero risultare incompatibili con la clausola di invarianza finanziaria.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [ACCOTO](#) (M5S) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 4 giugno, le ulteriori riformulazioni e i subemendamenti agli emendamenti dei relatori, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.1/13, 2.0.10, 4.13, 6.2, 6.7, 6.8, 6.10, 6.26, 6.31 e 7.0.5 (testo 2). Sull'emendamento 5.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-bis, dopo il primo periodo, del seguente: "La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.". Sull'emendamento 5.4, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-bis, dopo il primo periodo, del seguente: "La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.". Sull'emendamento 5.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-bis, dopo il primo periodo, del seguente: "La predetta Sezione centrale si avvale di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.". Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.0.5/1, 1.0.5/2, 1.0.5/3, 2.8, 2.0.1/10/1, 2.0.4, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.11/1, 2.0.11/2, 3.35, 3.59, 3.0.2 (testo 2), 3.0.3, 5.6 e 6.1 (testo 2). L'esame resta sospeso sulle proposte 1.3 (testo 2), 1.0.5, 2.0.3 e 7.0.2 (testo 2).

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Messa in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1786) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) propone di ribadire anche per l'Assemblea il parere sul testo del provvedimento in titolo già espresso per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto degli elementi informativi trasmessi dal Governo, secondo cui: in relazione all'articolo 2, che dispone

l'adeguamento della disciplina dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975, inerente alla materia della concessione di permessi e dell'applicazione della misura della detenzione domiciliare, si assicura che le attività degli organi preposti al rilascio dei predetti pareri si concretizzano in attività rientranti nei compiti e nelle funzioni istituzionali ordinarie, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica; con riferimento all'articolo 3, recante previsioni normative sul deposito e sulla comunicazione in forma telematica di atti e documenti giudiziari, viene confermata la sostenibilità degli interventi di informatizzazione in ambito penale attraverso le risorse finanziarie indicate nella relazione tecnica per le spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia; con riguardo all'articolo 6 sugli oneri per il tracciamento informatico dei contatti ravvicinati dei soggetti contagiati dal coronavirus, si rappresenta che è stata stipulata una specifica convenzione tra il Commissario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza, il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e la SOGEI Spa volta ad istituire un piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta Covid-19. Al riguardo, viene specificato che la SOGEI si è impegnata a provvedere alle attività connesse alla convenzione con le risorse umane e tecniche nella propria disponibilità e a operare a titolo gratuito; sempre in merito all'articolo 6, si fa presente che all'acquisizione, per conto della SOGEI, dei beni e servizi eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle predette attività provvederà il Commissario straordinario sostenendo i relativi oneri nei limiti della dotazione individuata dal comma 7 del medesimo articolo 6; nel presupposto che le risorse di cui all'articolo 6, comma 7 (1,5 milioni di euro per il 2020) già versate sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario siano ancora disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime somme, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(1443) RUFÀ ed altri. - *Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(1521) RUFÀ ed altri. - *Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Corpo di polizia penitenziaria*

(Parere alla 6ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra il testo unificato in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che il testo unificato non indica la quantificazione dell'onere previsto in termini di minori entrate, limitandosi a disporre che a tali oneri si provveda a decorrere dall'anno 2021, utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), ossia l'autorizzazione di spesa per la liquidazione della quota del 5 per mille (pari a 520 milioni di euro per l'anno 2021 e 525 milioni di euro annui a decorrere dal 2022). Al riguardo, ricorda, inoltre, che il comma 1.1 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) dispone che, in ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate, non possono essere utilizzate le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. Sarebbe quindi necessario, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, acquisire la relazione tecnica recante la stima della quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, in termini di minori entrate, oltre ai dati sull'effettivo utilizzo, sulla base delle scelte dei contribuenti, della menzionata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014. Relativamente agli emendamenti, occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.1, che estende la possibilità di esercitare l'opzione del cinque per mille anche a favore del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Occorre valutare la portata normativa ed acquisire la relazione tecnica anche sull'emendamento 1.2, che sembra vincolare fino al 70 per cento della quota del cinque per mille al finanziamento del fondo assistenza per il personale in servizio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che i profili di criticità finanziaria evidenziati dalla relatrice richiedono, in via preliminare, la risoluzione di una questione interpretativa circa gli effetti del testo unificato all'esame della Commissione finanze. Infatti, se lo scopo del provvedimento si esaurisce nell'indicare un'ulteriore finalizzazione dell'istituto del 5 per mille, le perplessità di ordine finanziario potrebbero essere superate da una modifica all'articolo 2, comma 2, del testo unificato volta a precisare il rispetto del limite dell'autorizzazione di spesa per il 5 per mille. Se invece il testo unificato fosse finalizzato ad estendere in via generale l'ambito applicativo dell'istituto del cinque per mille Irpef, sarebbe necessario acquisire un'apposita relazione tecnica. Rappresenta quindi l'intenzione del Governo di contribuire, presso la Commissione finanze, alla risoluzione della questione interpretativa illustrata.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) ringrazia la rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti, assicurando che si farà carico, presso la Commissione di merito, di contribuire all'individuazione di una soluzione rispetto alla questione in esame. Ritiene quindi opportuno, per il momento, non procedere alla richiesta formale di relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1087) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'Accordo prevede visite ufficiali ed incontri operativi da svolgersi alternativamente in Italia e in Macedonia tra le rispettive delegazioni. La relazione tecnica stima un onere annuo di euro 1.603 negli anni in cui l'Italia è parte ospitata e di euro 840 negli anni in cui l'Italia è parte ospitante. Per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 3 del disegno di legge, recante la copertura finanziaria, fa presente che risulta necessario, trattandosi di oneri di missione, sostituire le parole: "pari a", con le seguenti: "valutati in". Inoltre, allo scopo di confermare la corretta alternanza degli oneri nella clausola di copertura, osserva che il Governo dovrebbe assicurare che il primo anno gli incontri tra le rispettive delegazioni si terranno in Macedonia. Infine, pur rientrando il provvedimento nell'elenco dei cosiddetti "accantonamenti slittati", ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità, rileva che occorre comunque valutare l'aggiornamento della decorrenza temporale dell'onere e della relativa copertura all'anno 2020 per gli oneri corrispondenti a euro 1.603 ad anni alterni e all'anno 2021 per quelli corrispondenti a euro 840 ad anni alterni, nonché adeguare il

riferimento dei fondi speciali al bilancio triennale 2020-2022 e all'esercizio finanziario 2020.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con il relatore circa la necessità di modificare l'articolo 3, aggiornando la decorrenza temporale dell'onere e della copertura, nonché di formulare l'onere come previsione di spesa. Fornisce poi rassicurazione circa il fatto che, nel primo anno, gli incontri delle delegazioni si svolgeranno in Macedonia.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 3, comma 1, con il seguente: "1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.603 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020 e a euro 840 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1702) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere conferma che alle eventuali procedure di arbitrato di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b*), del Protocollo si possa far fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma l'adeguatezza degli ordinari stanziamenti di bilancio al fine di attuare le eventuali procedure di arbitrato.

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone, quindi, l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1384) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con la valutazione non ostativa già espressa dal relatore.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1385) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, si esprime un avviso favorevole all'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022 e si chiarisce che, qualora l'entrata in vigore di verificchi nel 2020, gli effetti finanziari si produrranno dal 2021; con riguardo all'articolo 10 dell'Accordo, in tema di dividendi, si osserva che le disposizioni previste dal paragrafo 5, in relazione all'esenzione della tassazione, risultano invariate rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; rispetto all'articolo 11 dell'Accordo, in tema di interessi, in relazione alle esenzioni di imposta previste dai paragrafi 3 e 4, si osserva che dall'analisi dei flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferimento, e che la disposizione prevista dal paragrafo 8 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, non producendosi pertanto variazioni di gettito; con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, in materia di canoni, per quanto riguarda i possibili effetti di sostituzione che potrebbero derivare da ipotizzabili trasferimenti di produzione da aziende domestiche verso aziende estere cinesi, si evidenzia che dall'analisi dei flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferimento; si rappresenta poi che la disposizione prevista dal paragrafo 6 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; in relazione all'articolo 13 dell'Accordo, sugli utili di capitale, si fa presente che l'Accordo in parola non introduce sostanziali variazioni rispetto alla convenzione vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; per quanto attiene l'articolo 18 dell'Accordo, in tema di pensioni, viene evidenziato che non si dispone in Anagrafe tributaria di elementi utili a rispondere alle osservazioni poste; con riguardo all'articolo 22, concernente gli altri redditi, si rappresenta che l'Accordo ha soppresso, rispetto alla vigente convenzione, il comma che prevede la tassazione di redditi non esclusiva da parte di uno dei due Stati contraenti per le somme erogate a soggetti residenti nell'altro Stato, e si ritiene che tale soppressione non comporti variazioni di imposizione e quindi di gettito; con riferimento all'articolo 27 dell'Accordo, sullo scambio di informazioni, si concorda con l'inserimento, nell'articolo 3 del disegno di legge, di specifica clausola di invarianza; rilevato che, in relazione alle disposizioni in materia di interessi, canoni e pensioni, non risulta possibile, dall'analisi dei flussi finanziari, prevedere e valutare l'evoluzione dello scenario di riferimento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni: all'articolo 3, comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2020" siano sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2021", le parole: "bilancio triennale 2019-2020" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2020-2021", e le parole: "per l'anno 2019" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020"; all'articolo 3, dopo il comma 2, sia inserito il seguente: "3. Alle attività previste dall'articolo 27 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso conforme rispetto alla proposta di

parere illustrata dalla relatrice.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che, dalla lettura della proposta di parere avanzata dalla relatrice, emergano alcuni aspetti meritevoli di un approfondimento. Peraltro, l'attuale emergenza epidemiologica potrebbe comportare un superamento delle condizioni in presenza delle quali era stato sottoscritto l'Accordo nel marzo del 2019.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*), nel manifestare disponibilità ad ogni richiesta di approfondimento, osserva come il provvedimento in esame sia finalizzato a prevenire casi di evasione ed elusione fiscale, facilitando la reciprocità degli investimenti tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.

Peraltro, la difficoltà a reperire tutti i dati deriva anche dall'oggettiva impossibilità di effettuare stime precise sull'insieme delle attività che potranno rientrare nell'ambito applicativo dell'Accordo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che, sulla base dei dati storici disponibili, non sono in atto evoluzioni che facciano prevedere variazioni dei flussi di reddito tali da richiedere nuove coperture.

Il [PRESIDENTE](#) osserva incidentalmente come non sia possibile, a titolo esemplificativo, stimare con precisione quanti cittadini italiani si recheranno a lavorare in Cina nei prossimi anni o viceversa.

Reputa poi opportuno consentire ai senatori un approfondimento della proposta di parere.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma sulle implicazioni del disegno di legge in esame in rapporto all'attività dei laboratori cinesi presenti in Italia, richiamando a tale riguardo recenti esperienze verificatesi nella provincia di Verona e giudicando opportuno un supplemento di riflessione da parte della Commissione bilancio.

La RELATRICE rammenta come il disegno di legge in esame sia finalizzato a migliorare la normativa vigente sulla prevenzione dell'evasione ed elusione fiscale, anche attraverso un adeguamento alle migliori pratiche internazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1701) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

La rappresentante del GOVERNO avverte che i dati relativi alle dichiarazioni fiscali 2019, concernenti l'anno di imposta 2018, confermano le risultanze delle precedenti annualità e la conseguente invarianza di gettito.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) in sostituzione del relatore Calandrini, propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1799) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 maggio.

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, preso atto che: con riferimento alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, ove si dispone che il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza (art. 2) o il pubblico ministero (art. 3), nel caso di provvedimenti di assegnazione del beneficio della detenzione domiciliare o degli arresti domiciliari in ragione dell'emergenza Covid-19, debbano predisporre un'attività istruttoria e di sorveglianza funzionale alla valutazione della permanenza dei motivi legati all'emergenza, anche attraverso il supporto della polizia giudiziaria e di personale sanitario, sono fornite rassicurazioni sulla sostenibilità degli adempimenti previsti attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; relativamente all'articolo 3, comma 2, che consente al giudice di disporre accertamenti o perizie sullo stato di salute dell'imputato, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca oppure di conferma della misura sostitutiva della custodia cautelare in carcere, viene confermata la sostenibilità degli adempimenti previsti dalla norma mediante l'utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente; in merito all'articolo 4, che interviene sulle modalità di effettuazione dei colloqui dei detenuti condannati, internati o imputati nel periodo dal 19 maggio al 30 giugno 2020, consentendone lo svolgimento "da remoto", si rappresenta che trattasi di interventi le cui attività sono state già ampiamente sperimentate ed attuate e le cui spese di funzionamento potranno trovare idonea copertura finanziaria attraverso apposite rimodulazioni delle previsioni di spesa dei capitoli di bilancio dell'amministrazione penitenziaria; viene confermata la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si esprime in senso conforme al relatore, sottolineando che il provvedimento in esame è destinato a confluire nel decreto legge n. 28 (disegno di legge 1786), attraverso l'emendamento governativo 2.0.1.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 giugno.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) riepiloga la propria precedente relazione, ricordando che erano stati richiesti al Governo elementi volti a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma che alle misure di attuazione derivanti dal decreto legge in esame potrà farsi fronte attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta della relatrice.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) sollecita il Governo a trasmettere la relazione tecnica sul disegno di legge n. 727 sul riordino della normativa sul trasporto aereo, richiesta da questa Commissione lo scorso 17 febbraio, sottolineando l'urgenza del provvedimento, anche alla luce delle prospettive riguardanti l'Alitalia.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [PESCO](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 10 giugno 2020, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,10.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 292 (ant.) del 17/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2020
292ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 8,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1786\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19

(Parere all'Assemblea su emendamento. Esame, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Commissione bilancio l'emendamento del Governo 1.900, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020, ai fini dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S), nel rilevare che l'emendamento in esame risulta corredato di relazione tecnica positivamente verificata e appare recepire le proposte emendative approvate dalla Commissione di merito, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario VILLAROSA concorda con la proposta della relatrice.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) stigmatizza l'ennesimo ricorso al voto di fiducia, che svilisce il ruolo del Parlamento e sovverte i rapporti tra gli Organi costituzionali. Considera inaccettabile un metodo di lavoro che impedisce ai parlamentari una libera discussione e un serio approfondimento dei provvedimenti, ancor più necessari nel momento attuale, che richiede attenzione e lungimiranza. La prassi dei continui voti di fiducia è aggravata dall'ormai consueta limitazione dell'esame dei decreti-

legge, nella sostanza, a una sola lettura, che oltre a violare il principio bicamerale, rende impossibile la correzione di sviste ed errori, come emerge anche dal provvedimento in titolo.
Chiede quindi al Presidente di farsi interprete, nelle sedi dovute, di questa protesta.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle parole della senatrice Rivolta e, richiamando l'articolo 7-*bis* dell'emendamento in esame, che prevede l'attivazione di sistemi di *parental control* a tutela dei minori nei servizi di comunicazione elettronica, esprime la propria delusione per la mancata approvazione della proposta attuativa delle misure di videosorveglianza nelle scuole e nelle residenze per anziani, che rappresenta una nuova occasione sprecata per assicurare una tutela efficace contro la violenza verso i soggetti più deboli.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'articolo 7-*bis* non determina oneri a carico della finanza pubblica, essendo demandato agli operatori del settore l'obbligo di prevedere tali applicativi nei contratti di fornitura e di provvedere ai relativi costi.

Il [PRESIDENTE](#), nel riconoscere la rilevanza della questione sollevata dalla senatrice Rivolta, ricorda le difficili condizioni di lavoro nelle quali si è trovato a operare il Parlamento negli ultimi mesi, esprimendo l'auspicio che il Governo faccia uno sforzo per limitare, soprattutto ora che sembra avviato il ritorno alla normalità, il ricorso al voto di fiducia.

Spera, comunque, che sia stato apprezzato il lavoro compiuto nella Commissione bilancio, in relazione al provvedimento in titolo, per superare le criticità di carattere finanziario sulle proposte emendative di maggiore significato per le forze politiche, al fine di consentire la più ampia discussione presso la Commissione di merito.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

[\(1845\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Nel rispondere a una domanda del [PRESIDENTE](#), il sottosegretario VILLAROSA informa che la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, risulta ancora in corso di predisposizione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

[\(1812\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma dell'assenza di effetti finanziari dell'emendamento 1.2, che amplia la possibilità di adottare e reiterare misure limitative della circolazione in caso di aggravamento della situazione epidemiologica. Occorre valutare la portata

finanziaria della proposta 1.13 che, rendendo da facoltativa a obbligatoria la chiusura di specifiche aree problematiche, potrebbe determinare effetti indiretti sul bilancio dei comuni. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.19. Occorre richiedere la relazione tecnica sulla proposta 1.20, volta a introdurre agevolazioni per gli studenti, ferma restando l'esigenza di riformulare l'onere come previsione di spesa. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.21, che prevede la sospensione dei canoni di locazione per gli studenti "fuori sede", ferma restando l'esigenza di riformulare l'onere come previsione di spesa. Comporta maggiori oneri la proposta 1.53. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.1, che prevede l'attuazione di misure straordinarie di diagnosi e monitoraggio dell'epidemia, ferma restando l'esigenza di riformulare l'onere come previsione di spesa. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 2.3, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal provvedimento in esame. Con riguardo alla proposta 2.0.1, che prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale sull'emergenza epidemiologica, segnala la necessità che gli oneri di funzionamento siano posti a carico dei bilanci dei due rami del Parlamento. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.2, che prevede la facoltà di sospendere i versamenti fiscali e contributivi con copertura sulla tassa relativa ai servizi digitali. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.3, recante esenzione dai versamenti tributari, con copertura sulla tassa relativa ai servizi digitali, ferma restando l'esigenza di riformulare l'onere come previsione di spesa. Occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.4, recante riduzione degli acconti d'imposta nel 2020, con copertura sulla tassa relativa ai servizi digitali, ferma restando l'esigenza di riformulare l'onere come previsione di spesa. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.5, che differisce di sei mesi tutte le scadenze fiscali, con copertura sulla tassa relativa ai servizi digitali, ferma restando l'esigenza di riformulare l'onere come previsione di spesa. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.0.6, 2.0.7 e 2.0.8, che riducono, in varia misura, l'imposta di registro fino al 31 dicembre 2022. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.9, 2.0.10 e 2.0.11, che contemplano misure, anche fiscali, volte a contenere le provvigioni per le agenzie immobiliari. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 2.0.12, recante un tetto agli onorari notarili per i negozi immobiliari inferiori a un certo importo. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.0.13, che limita fino al 2022 l'imposta sostitutiva sui mutui, ferma restando l'esigenza di riformulare l'onere come previsione di spesa. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.0.14, che riduce fino al 2022 l'imposta municipale unica per determinati fabbricati, con copertura sulla tassa sui servizi digitali. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.0.15, che introduce la cedolare secca sui canoni di locazione ad uso non abitativo fino al 2022, con copertura sulla tassa sui servizi digitali. Occorre valutare l'emendamento 2.0.18, che specifica che i datori di lavoro possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria con causale "Covid-19" per sé stessi e per i propri dipendenti. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.0.19, che riconosce anche agli amministratori di società l'indennità "Covid-19" per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago. Chiede l'avviso del Governo sull'emendamento 2.0.21, in tema di corresponsione alla Regione Basilicata delle *royalties* sulla produzione di idrocarburi. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,30.

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 293 (pom.) del 17/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2020
293ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1845) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario VILLAROSA consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S), alla luce degli elementi informativi contenuti nell'aggiornamento della relazione tecnica, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1845) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S), alla luce dell'aggiornamento della relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, propone di esprimere anche per l'Assemblea un parere non ostativo.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra l'ulteriore emendamento 1.18 (testo 2), in tema di ripresa dell'anno scolastico, segnalando, per quanto di competenza che non vi sono osservazioni da formulare.

Ricorda di avere illustrato, nell'odierna seduta antimeridiana, tutti gli altri emendamenti meritevoli di un approfondimento per i profili finanziari.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che sono in corso i necessari approfondimenti finalizzati a fornire risposta ai rilievi della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 294 (ant.) del 18/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2020
294ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1812\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) richiama i rilievi già avanzati sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 1.13, 1.19, 1.20, 1.21, 1.53 e 1.0.1. Non ha invece osservazioni da formulare, per i profili di competenza, sull'emendamento 1.2. Segnala quindi, sulla proposta 1.18 (testo 2), che l'istruttoria risulta ancora in corso.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria formulata dal Governo sull'emendamento 1.53, che a suo avviso non presenta criticità di carattere finanziario, dal momento che la disposizione, avente carattere ordinamentale e autorizzatorio, è volta a dare al Presidente del Consiglio il potere di autorizzare la conclusione di convenzioni con strutture private al fine di garantire lo svolgimento dell'attività didattica.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la proposta, consentendo la conclusione di

convenzioni tra soggetti pubblici e strutture private, appare suscettibile di determinare maggiori oneri.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) fa notare che, in realtà, l'emendamento sembrerebbe limitare, più che rafforzare, i poteri di intervento del Presidente del Consiglio a supporto del regolare avvio dell'attività didattica, atteso che richiede la proposta del Ministero dell'istruzione e il concerto con la Conferenza unificata.

Il PRESIDENTE osserva che sarebbe necessario, in coerenza con le regole di contabilità pubblica, inserire nella proposta un riferimento alle risorse finanziarie cui attingere per la conclusione delle convenzioni, dal momento che la disciplina dei profili finanziari non può essere rimessa, in via esclusiva, a un atto non legislativo.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), in relazione agli emendamenti 1.19, 1.20 e 1.21, comunica che sono state presentate delle riformulazioni volte a superare eventuali criticità finanziarie.

La RELATRICE, dopo aver riepilogato le valutazioni espresse sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, richiama i rilievi sollevati sulle proposte emendative relative all'articolo 2.

Il sottosegretario VILLAROSA si pronuncia in senso contrario, per effetti finanziari negativi ovvero in mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 2.3, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.18, 2.0.19 e 2.0.21. Sulla proposta 2.0.1, condivide la necessità di porre gli oneri di funzionamento della Commissione bicamerale ivi prevista a carico dei bilanci interni delle Camere. Non ha osservazioni, per i profili finanziari, sull'emendamento 2.0.12.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni sull'avviso contrario manifestato dal Governo sull'emendamento 2.3, in tema di destinazione dei proventi delle sanzioni, il quale, riferendosi alle fattispecie introdotte dal provvedimento in esame, non dovrebbe avere impatto sui saldi di finanza pubblica.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che la misura, comportando una modifica della distribuzione dei proventi, appare suscettibile di produrre effetti finanziari negativi per i bilanci degli enti interessati.

A seguito di un ulteriore intervento sul punto della senatrice Pirovano, il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno accantonare l'esame del provvedimento per consentire un approfondimento istruttorio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 1.19, 1.20, 1.21, 1.53, 1.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.18, 2.0.19 e 2.0.21.

Sull'emendamento 2.0.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione che gli oneri di funzionamento della Commissione bicamerale sull'emergenza epidemiologica siano posti a carico dei bilanci interni dei due rami del Parlamento. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti fatta eccezione per le proposte 1.18 (testo 2), 2.3, 1.19 (testo 2), 1.20 (testo 2), e 1.21 (testo 2), il cui esame resta sospeso."

Il sottosegretario VILLAROSA concorda con la proposta della relatrice.

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 295 (pom.) del 23/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 23 GIUGNO 2020
295ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1812\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 giugno.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra gli emendamenti accantonati e le ulteriori riformulazioni relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sull'emendamento 1.18 (testo 2), in tema di ripresa dell'anno scolastico, non vi sono osservazioni da formulare. Occorre valutare i profili finanziari, con particolare riguardo alla modulazione temporale dell'onere, della proposta 1.19 (testo 2), che prevede la possibilità di acquisire la disponibilità di alberghi per lo svolgimento di attività didattiche, con autorizzazione di spesa a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, che sembra presentare le necessarie disponibilità. Si valuti altresì l'emendamento 1.19 (testo 3), che circoscrive l'efficacia della misura all'anno scolastico e accademico 2020/2021, con copertura su risorse la cui disponibilità va confermata. Occorre richiedere la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri relativi alla proposta 1.20 (testo 2), volta a introdurre agevolazioni per gli studenti. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.21 (testo 2), per verificare la corretta quantificazione degli oneri correlati alla sospensione dei canoni di locazione per gli studenti "fuori sede". Non vi sono osservazioni sull'emendamento del Relatore 1.101 e sul subemendamento 1.101/1. Con riguardo all'emendamento del Governo 1.0.1000, in tema di poteri del Commissario straordinario per l'acquisto e la distribuzione

di mascherine facciali, risulta necessaria l'integrazione della relazione tecnica per conoscere i criteri di quantificazione dell'onere, stimato in otto milioni di euro, e per acquisire i dati relativi alla disponibilità attuale della contabilità speciale intestata al Commissario, utilizzata a copertura. In merito ai relativi subemendamenti, non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 1.0.1000/1. Occorre valutare la portata normativa e finanziaria del subemendamento 1.0.1000/2, volto ad escludere svantaggi competitivi per le imprese non aderenti alle associazioni di categoria parte dei Protocolli sulle mascherine. Occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.1000/3, che definisce l'efficacia temporale, anche retroattiva, del ristoro per l'acquisto di mascherine. Sulla proposta 1.0.1000/4, che include nel ristoro una serie di oneri accessori, deve valutarsi se la relazione tecnica ha tenuto conto anche di tali voci di spesa. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri il subemendamento 1.0.1000/5, che prevede la possibilità di introdurre contributi per incentivare la sostenibilità ecologica delle mascherine. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 2.3, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal provvedimento in esame.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso contrario sulla proposta 1.18 (testo 2), in quanto essa non specifica i criteri di riferimento per consentire le condizioni di sicurezza sanitaria, al fine di poterla valutare in modo puntuale sul piano finanziario. Inoltre l'emendamento risulta foriero di determinare maggiori oneri sia in termini di ulteriori spese per il funzionamento che in termini di personale, rendendosi necessaria un'apposita relazione tecnica.

Esprime poi un avviso contrario sulla proposta 1.19 (testo 2), segnalando la necessità di una relazione tecnica e osservando che comunque il fondo sociale per l'occupazione e la formazione, utilizzato per copertura, risulta già destinato a specifiche finalizzazioni a legislazione vigente.

Sull'emendamento 1.19 (testo 3) è necessario acquisire apposita relazione tecnica, ferma restando l'insufficienza delle disponibilità del Fondo per le esigenze indifferibili utilizzato per la copertura.

Esprime quindi un avviso contrario sugli emendamenti 1.20 (testo 2) per inidoneità della copertura e 1.21 (testo 2) per assenza di relazione tecnica.

Concorda quindi con la relatrice sull'assenza di osservazioni circa le proposte 1.101 e 1.101/1.

Con riguardo all'emendamento del Governo 1.0.100 fornisce alcuni elementi integrativi della relazione tecnica, precisando che la quantificazione dell'onere, pari a circa 8 milioni di euro, è stata operata stimando il numero delle mascherine oggetto delle misure di ristoro, moltiplicato per il differenziale di prezzo applicato. Sulla base delle giacenze di magazzino dei circa 60 mila punti vendita soggetti a protocolli, stimabili in circa 40 milioni di mascherine, e verificato un prezzo medio unitario di acquisto da parte dei punti vendita compreso tra 0,6 e 0,7 euro (con conseguente differenziale pari a circa 0,1-0,2 euro), la stima dell'eventuale ristoro ammonta a circa 8 milioni di euro. Altresì, in merito alle disponibilità della contabilità speciale, le risorse assegnate, ai sensi dell'articolo 122, comma 9, del decreto-legge n. 18 del 2020, al Commissario straordinario con delibere del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali ammontano a circa 2,3 miliardi di euro.

Esprime poi un avviso non ostativo sul subemendamento 1.0.1000/1, mentre rappresenta la contrarietà del Governo sui subemendamenti 1.0.1000/2, 1.0.1000/3, 1.0.1000/4 e 1.0.1000/5, in quanto forieri di maggiori oneri.

Relativamente, infine, all'emendamento 2.3, esprime un avviso contrario, in quanto la proposta appare suscettibile di comportare riflessi sfavorevoli sul gettito erariale.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede un approfondimento circa la contrarietà espressa dal Governo sull'emendamento 1.18 (testo 2).

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ribadisce come tale proposta risulti suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri sia in termini di ulteriori spese per il funzionamento che in termini di personale, per le quali occorre fornire apposita relazione tecnica che dia conto dei criteri adottati per l'erogazione della didattica frontale, indicandone l'entità degli oneri e le relative modalità di

determinazione, ferma restando la necessità di acquisire elementi sui mezzi di copertura.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede invece delucidazioni volte a motivare l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 2.3.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA osserva come la proposta 2.3 intervenga sulla destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni già in essere e oggetto di modifica con il decreto-legge in esame, ribadendo come la proposta appaia suscettibile di comportare riflessi sfavorevoli sul gettito erariale.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene paradossale che tale emendamento possa incidere negativamente sulle entrate erariali, trattandosi di sanzioni correlate a violazioni di divieti derivanti dall'emergenza epidemiologica e quindi introiti che ragionevolmente non potevano essere inseriti nei tendenziali di entrata di bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario in corso. Lamenta peraltro che, a fronte di un'estrema attenzione nei confronti dell'equilibrio del bilancio dello Stato, si contrapponga un atteggiamento meno attento alle esigenze finanziarie dei comuni e degli enti locali in generale. Sarebbe invece logico che i proventi delle sanzioni applicate dalla polizia municipale vengano incassati dall'ente chiamato ad erogare lo stipendio dei medesimi vigili urbani.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritorna sull'emendamento 1.18 (testo 2), ritenendo quanto meno curiose le motivazioni a sostegno dell'avviso contrario del Governo, anche alla luce del fatto che la proposta emendativa si limita a ribadire la necessità dell'insegnamento della didattica frontale e della garanzia di pari opportunità di istruzione a tutti gli alunni, ossia attività normalmente richieste in capo agli istituti scolastici.

Il presidente [PESCO](#) condivide le osservazioni della senatrice Rivolta, avvertendo tuttavia che, in una contingenza straordinaria come quella attuale, anche la normale erogazione di servizi scolastici potrebbe avere implicazioni finanziarie problematiche.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ribadisce come la proposta 1.18 (testo 2) appaia generica, non specificando i criteri di riferimento per consentire le condizioni di sicurezza sanitaria, rendendo quindi difficile, in assenza di relazione tecnica, una puntuale valutazione delle implicazioni di ordine finanziario.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva con rammarico come le proposte presentate dai Gruppi di opposizione ricevano sistematicamente un avviso contrario.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA non ritiene accettabile la critica avanzata dalla senatrice Rivolta, specificando come i pareri espressi dal Governo si basino sempre su un'istruttoria tecnica riguardante i profili finanziari delle proposte emendative.

Il [PRESIDENTE](#) prospetta l'opportunità di valutare una riformulazione dell'emendamento 1.18 (testo 2), per esempio attraverso l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma incidentalmente sull'emendamento del Governo 1.0.1000, ringraziando sia la relatrice Conzatti sia la rappresentante del Governo per gli approfondimenti svolti tesi ad accertare la disponibilità delle risorse allocate nella contabilità speciale a disposizione del commissario straordinario, nonché le modalità di utilizzo di tali fondi. Peraltro, condivide lo spirito della proposta emendativa.

Il [PRESIDENTE](#) ritorna sull'emendamento 2.3, prospettando alla Commissione la valutazione di un

parere di contrarietà semplice, in quanto i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie non sarebbero cifrati nei tendenziali di bilancio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ricorda come le sanzioni previste dal decreto siano sostitutive di sanzioni già vigenti.

Il PRESIDENTE, al fine di fugare le perplessità formulate dal Governo, propone di limitare l'ambito applicativo dell'emendamento 2.3 ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle sole violazioni previste dal presente decreto, in modo da non intaccare entrate già cifrate nei tendenziali. Con tali modifiche, la Commissione potrebbe esprimere un parere di semplice contrarietà.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) insiste sulla necessità di un approfondimento in merito all'emendamento 1.18 (testo 2).

Il PRESIDENTE prospetta una modifica alla suddetta proposta, al fine di specificare che le attività ivi disciplinate vengano promosse nei limiti delle risorse già stanziare a bilancio.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), pur comprendendo lo spirito dell'emendamento 1.18 (testo 2), paventa il rischio che questo risulti inapplicabile, in assenza delle condizioni oggettive per attivare l'insegnamento attraverso la didattica frontale.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva come la questione affrontata dall'emendamento sia proprio quella della didattica frontale e della necessità di garantire una parità di accesso a tutti gli studenti, evitando che gli alunni privi dei necessari mezzi di supporto informatico e tecnologico subiscano ritardi nell'apprendimento scolastico e vengano svantaggiati nel percorso educativo.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) osserva come l'importante tematica alla base dell'emendamento 1.18 (testo 2) possa essere affrontata attraverso un apposito ordine del giorno da presentare nella Commissione di merito.

La senatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) si ricollega alla proposta modificativa illustrata dal presidente Pesco, suggerendo di prevedere che la ripresa delle attività didattiche avvenga con modalità idonee a promuovere ove possibile prioritariamente l'insegnamento della didattica frontale, fermo restando il limite delle risorse iscritte a bilancio.

Il PRESIDENTE prospetta sull'emendamento 1.18 (testo 2) un parere di semplice contrarietà, subordinatamente all'accoglimento della propria proposta di modifica come ulteriormente integrata dalla senatrice Gallicchio.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) concorda con lo spirito dell'emendamento in esame, ricordando tuttavia che, in altre occasioni, la semplice apposizione di una clausola di invarianza finanziaria non è stata ritenuta sufficiente, ritenendosi comunque necessaria l'acquisizione di apposita relazione tecnica.

Il PRESIDENTE prende atto del rilievo formulato dal senatore Errani, evidenziando tuttavia la necessità di calibrare la valutazione in base alla portata normativa dei diversi emendamenti.

Alla luce del dibattito svoltosi e a seguito dell'interlocuzione con la rappresentante del Governo, la relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 18 giugno e le ulteriori proposte emendative pervenute, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per

quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.19 (testo 2), 1.19 (testo 3), 1.20 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.0.1000/2, 1.0.1000/3, 1.0.1000/4 e 1.0.1000/5. Sull'emendamento 1.18 (testo 2), esprime parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "a garantire", con le seguenti: "a promuovere prioritariamente, ove possibile, nei limiti delle risorse già stanziare a bilancio,". Sull'emendamento 2.3, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "sanzioni amministrative pecuniarie", delle seguenti: "relative alle violazioni". Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.101, 1.101/1, 1.0.1000 e 1.0.1000/1."

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

La proposta di parere della relatrice viene quindi messa in votazione e approvata.

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale e in parte contrario condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) propone di ribadire per l'Assemblea il parere sul testo e sugli emendamenti già espresso per la Commissione affari costituzionali.

Illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 1.19 (testo 2), 1.19 (testo 3), 1.20 (testo 2), 1.21 (testo 2) 1.53, 1.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.18, 2.0.19 e 2.0.21.

Sull'emendamento 1.18 (testo 2), esprime parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "a garantire", con le seguenti: "a promuovere prioritariamente, ove possibile, nei limiti delle risorse già stanziare a bilancio,".

Sull'emendamento 2.3, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "sanzioni amministrative pecuniarie", delle seguenti: "relative alle violazioni".

Sull'emendamento 2.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione che gli oneri di funzionamento della Commissione bicamerale sull'emergenza epidemiologica siano posti a carico dei bilanci interni dei due rami del Parlamento. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. "

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice è messa ai voti e approvata.

(1705) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Montevideo il 1° marzo 2019, approvato dalla

Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno.

La sottosegretaria GUERRA, ricollegandosi alle richieste del relatore, conferma la correttezza della stima sulle entrate contenuta nella relazione tecnica allegata al disegno di legge in titolo.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Calandrini, propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 ([n. 177](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA mette a disposizione una nota del Governo finalizzata a dare risposta ai rilievi del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" ([n. 175](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA mette a disposizione una nota istruttoria relativa al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018-2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ([n. 176](#))

(Parere al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rappresenta di non avere osservazioni sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 ([n. 178](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4.2.2.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 296 (ant.) del 24/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2020
296ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI), in relazione agli emendamenti approvati dalla 1ª Commissione e trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, sulla proposta 2.3 (testo 2), atteso che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio, propone per quanto di competenza di ribadire il parere di semplice contrarietà. Sui restanti emendamenti non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso conforme alle valutazioni della relatrice.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) formula pertanto la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.3 (testo 2). Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az), esprime soddisfazione per l'approvazione, presso la Commissione di merito, dell'emendamento 2.3 (testo 2), resa possibile dalla soluzione trovata, nella seduta di ieri, dalla Commissione bilancio, a cui rivolge un ringraziamento. Considera infatti meritevole di grande attenzione, da parte di tutte le forze politiche, il tema del riconoscimento di risorse e dignità agli enti locali, duramente colpiti dall'emergenza sanitaria degli ultimi mesi.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Il [PRESIDENTE](#), nel ricordare che alle 9,30 scade il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle proposte approvate dalla Commissione di merito, si riserva la possibilità, qualora sussistano le condizioni e previa condivisione con i Gruppi parlamentari, di esprimere il parere direttamente in Assemblea, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento.

[\(1721\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019*

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa con presupposto e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il senatore [MANCA](#) (PD), nel reputare ormai maturi i tempi per la conclusione dell'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo, avendo avuto la Commissione ampio margine per approfondire le tematiche di competenza, ribadisce la proposta di relazione non ostativa con presupposto e osservazioni, già illustrata nella seconda seduta antimeridiana dell'11 giugno.

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme al relatore.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di relazione è posta ai voti e approvata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 ([n. 177](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [MANCA](#) (PD) avanza, sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto della rassicurazione fornita dal Governo circa la sostenibilità a legislazione vigente degli eventuali oneri di funzionamento del Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con i seguenti rilievi: in merito all'articolo 12, si valuti la sostituzione della rubrica "Disposizioni finali" con la seguente: "Clausola di invarianza finanziaria", nonché la sostituzione delle parole: "Dal presente decreto non derivano" con le seguenti: "Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare".".

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta del relatore.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), a nome del proprio Gruppo, dichiara il voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è messa in votazione e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018-2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (n. 176)

(Parere al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta, ritiene opportuno e condivisibile riconoscere un'adeguata compensazione alle aree territoriali svantaggiate indicate nel provvedimento in titolo, facendo notare che il relativo Fondo è stato da ultimo rifinanziato ad opera della legge di bilancio per il 2019.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, illustra una proposta di parere non ostativo con presupposti, pubblicata in allegato.

Rinvia quindi la votazione della proposta ad altra seduta, per consentire alla Commissione di prenderne adeguata cognizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867-B) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comporta maggiori oneri la proposta 7.1, mentre non vi sono osservazioni sulla proposta 2.1.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che l'istruttoria risulta ancora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 176

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

- valuti il Governo di integrare le modalità ed i criteri di erogazione delle risorse del Fondo, tenendo conto, oltre che delle condizioni indicate dall'articolo 8, anche dell'effettiva condizione di svantaggio del comune beneficiario in termini sociali, economici e morfologici.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 175

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, dai quali risulta che:

- in merito alla nuova disciplina dell'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati da parte dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 3, comma 4, si rappresenta come il nuovo criterio garantisca maggiormente la concreta funzionalità dell'istituto della segnalazione, consentendo di contenere il numero delle segnalazioni entro limiti gestibili;
- il termine di invio dell'avviso al debitore, introdotto dal medesimo comma 4 dell'articolo 3, è ritenuto sufficientemente ampio da consentire all'Agenzia delle entrate l'individuazione dei soggetti che abbiano superato la soglia di esposizione debitoria;
- relativamente all'articolo 4, comma 2, che trasferisce la competenza per l'adozione delle misure protettive nell'ambito delle procedure di allerta dal tribunale in composizione "collegiale" a quello in composizione "monocratica", viene confermata l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- riguardo all'articolo 7, comma 1, si rappresenta che l'intervento del pubblico ministero in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza è previsto come facoltà e comunque si conferma l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto le attività connesse potranno essere fronteggiate attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- in merito all'articolo 12, comma 6, che interviene sull'articolo 80 del Codice della crisi di impresa, consentendo l'omologazione del concordato minore da parte del giudice, oltre che in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, anche in mancanza di adesione da parte degli enti

- gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, si rappresenta l'impossibilità oggettiva di fornire dati sugli effetti della norma relativamente ai crediti tributari, stante la proroga al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice, ivi incluso il vigente articolo 80;
- con riferimento all'articolo 25, comma 1, lettera a), sulle modalità di liberazione dei beni immobili nella procedura di liquidazione giudiziale, si conferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri per spese di giustizia a carico della finanza pubblica;
 - con riguardo all'articolo 31, si rassicura circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica connessi all'obbligo di pubblicazione sul sito web del tribunale o del Ministero della giustizia dei decreti che dichiarano l'esdebitazione del consumatore o del professionista;
 - relativamente all'articolo 42, viene confermata l'effettiva sostenibilità della clausola di neutralità finanziaria valida per tutte le disposizioni contenute nello schema di decreto;
- nel presupposto che dalla modifica di cui all'articolo 7, comma 7, che consente l'omologazione degli accordi di ristrutturazione anche senza l'adesione degli enti gestori di previdenza o assistenza, non aumentino i rischi di mancato recupero dei crediti;
- nel presupposto che dall'articolo 9, comma 3, recante modifiche alla disciplina della transazione fiscale e agli accordi sui crediti contributivi nell'ambito degli accordi di ristrutturazione, includendovi i contributi previdenziali, non derivino pregiudizi per le casse degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.3.1. 7^aCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 163 (ant.) del 10/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2020
163^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice **IORI** (PD) illustra il provvedimento in titolo, che si iscrive in una sequenza di atti normativi di cui fanno parte i precedenti decreti-legge nn. 6 e 19 del 2020 con i quali è stata affrontata la gestione "ordinamentale" dell'epidemia da Covid-19, disciplinando funzione, presupposti di adozione, efficacia e contenuti delle varie tipologie di atti e adottando misure di contenimento, per quanto di interesse dettagliate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi, con cui sono stati previsti i limiti temporali e spaziali delle suddette misure. Il provvedimento in titolo si compone di quattro articoli, relativi a: misure di contenimento; sanzioni e controlli; disposizioni finali; entrata in vigore. Le misure di contenimento, recate dall'articolo 1, sono finalizzate ad avviare quella che nel lessico corrente è definita la 'fase due' della vicenda e gestione dell'epidemia; tali misure concernono limitazioni alla libertà di circolazione, la quarantena, limitazioni alla libertà di riunione e la compresenza in luoghi pubblici, le funzioni religiose, le attività didattiche e formative e le attività economiche, produttive e sociali. Per il caso si rendano necessarie ulteriori misure di contenimento, in caso di una recrudescenza epidemiologica, esse saranno adottate con le procedure di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che resta lo strumento giuridico di riferimento anche per i profili sanzionatori; sono invece rimosse le limitazioni e restrizioni disposte sotto la sua vigenza. Al riguardo, ricorda che, a corredo del decreto-legge in esame e a sua integrazione è in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 con cui sono disciplinate nel dettaglio le sospensioni o la ripresa di attività specificamente individuate.

Si sofferma quindi sui commi 8 e 13 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33. Il comma 8 conferma il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, stabilendo che le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base

dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, ossia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Analogamente, il comma 13 demanda ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 del 2020 la definizione delle modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali. In dettaglio, la disposizione si riferisce ad attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; alla frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); a corsi professionali, *master*, corsi per le professioni sanitarie; a università per anziani; a corsi professionali e attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati. Conclude segnalando che la disposizione, differenziandosi da quanto previsto nei precedenti decreti-legge, non reca una esplicita limitazione allo svolgimento di tali attività, che erano state sospese dal decreto-legge n. 6 del 2020 solo nei comuni o nelle aree inizialmente colpite dal virus COVID-19 e poi anche nell'intero territorio nazionale dal DPCM 4 marzo 2020. Inoltre, essa non indica una modalità di svolgimento delle suddette attività, che nei citati provvedimenti d'emergenza era unicamente quella a distanza, rimettendo - come già detto - la decisione ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 del 2020.

Conclude presentando e illustrando una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama le audizioni svolte dalla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge in titolo, alla luce delle quali chiede alla relatrice di integrare la sua proposta di parere con ulteriori osservazioni. In particolare, segnala l'opportunità di recepire alcune segnalazioni formulate da rappresentanze degli studenti universitari, che sollecitano indicazioni da parte del Ministro dell'università e della ricerca in materia di: organizzazione e gestione delle cosiddette fasi 2 e 3, predisponendo linee guida generali rivolte agli Atenei in tema di numero minimo di appelli ordinari, con possibilità per gli studenti di sostenere gli esami a distanza; modalità della didattica a partire dal mese di settembre; misure a sostegno dei costi degli affitti e delle tasse delle residenze universitarie; modifiche dei criteri di merito concernenti l'assegnazione di borse di studio; accesso ai corsi a numero chiuso; svolgimento degli esami di Stato e di abilitazione alle professioni ordinistiche. In secondo luogo, segnala la disponibilità manifestata durante l'audizione della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo - Federalberghi a mettere a disposizione strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Università, attraverso la definizione di una convenzione quadro che definisca le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato, assicurando agli studenti, alle scuole e alle Università il necessario distanziamento sociale, da un lato, e offrendo, dall'altro, alle strutture alberghiere la possibilità di colmare una parte dei mancati introiti dovuti alla crisi del turismo provocata dall'emergenza Covid.

La relatrice [IORI](#) (*PD*), rispondendo alle sollecitazioni richiamate dalla senatrice Saponara, segnala che il recente decreto del Ministro dell'università e della ricerca risponde, a suo giudizio, alle richieste avanzate dagli studenti universitari; condividendo l'opportunità della segnalazione riguardante la possibilità di utilizzare strutture alberghiere per le attività didattiche delle scuole e degli Atenei, presenta una nuova proposta di parere, pubblicata in allegato, che la recepisce.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019
(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

per l'anno 2020

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019

(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14a Commissione sul *Doc. LXXXVI*, n. 3. Parere alla 14a Commissione sul *Doc. LXXXVII*, n. 3. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice **IORI** (PD) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2019, Atto Senato n. 1721, che delega il Governo a recepire 33 direttive europee inserite nell'allegato A e prevede l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. Segnala, in quanto indirettamente incidenti sulle materie di interesse, la direttiva 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato; riferisce poi sulla direttiva 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni *online* degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici, nonché sulla direttiva 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. Per ciascuna delle direttive richiamate si sofferma quindi a illustrare i rispettivi specifici principi e criteri direttivi di delega.

Passa quindi a illustrare, per le politiche settoriali di competenza, la Relazione consuntiva 2019, segnalando i capitoli n. 5, dedicato alla ricerca, n. 14, riguardante le politiche per l'istruzione e la formazione nonché lo sport, e n. 15, in tema di cultura.

Riferisce quindi, per quanto di competenza, sulla Relazione programmatica 2020, ricordando che il documento è stato presentato prima dei provvedimenti emergenziali di contrasto al Covid-19, soffermandosi sui corrispondenti capitoli nn. 5, 14 e 15, riguardanti le politiche settoriali già richiamate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1812

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, che si iscrive in una sequenza di atti normativi, tra i quali in particolare i decreti-legge nn. 6 e 19 del 2020, volti ad affrontare l'epidemia da Covid-19 dal punto di vista della gestione "ordinamentale" dell'emergenza;

preso atto che il disegno di legge si compone di quattro articoli, relativi a: misure di contenimento; sanzioni e controlli; disposizioni finali; entrata in vigore;

rilevato che tali misure, recate dall'articolo 1, incidono e vertono su:
la libertà di circolazione: endo-regionale, inter-regionale, da e per l'estero, nonché in più circoscritte aree entro un Comune (commi 1-5 e 9);
la quarantena (commi 6-7);
la libertà di riunione e la compresenza in luoghi pubblici (commi 8 e 10);
le funzioni religiose (comma 11);

le attività didattiche e formative (comma 13);
le attività economiche, produttive e sociali, con attribuzione alle Regioni del compito di calibrare protocolli e linee guide (commi 14-16);

valutato il comma 8 dell'articolo 1 che conferma il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, stabilendo che le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, ossia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

rilevato che il comma 13 demanda ai provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 del 2020 le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si segnala che, a differenza dei decreti-legge nn. 6 e 19 del 2020, non vengono menzionati i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.65 del 2017;
- si ritiene particolarmente apprezzabile la scelta di lasciare la possibilità alle specifiche realtà locali di adeguare le scelte di sicurezza alle diverse situazioni;
- considerato che le misure indicate sono tutte di carattere organizzativo-logistico, si ritiene che per le aree educative di riferimento la logistica debba essere accompagnata da un'adeguata innovazione pedagogica riguardante le modalità educativo-relazionali.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1812

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, che si iscrive in una sequenza di atti normativi, tra i quali in particolare i decreti-legge nn. 6 e 19 del 2020, volti ad affrontare l'epidemia da Covid-19 dal punto di vista della gestione "ordinamentale" dell'emergenza;

preso atto che il disegno di legge si compone di quattro articoli, relativi a: misure di contenimento; sanzioni e controlli; disposizioni finali; entrata in vigore;

rilevato che tali misure, recate dall'articolo 1, incidono e vertono su:
la libertà di circolazione: endo-regionale, inter-regionale, da e per l'estero, nonché in più circoscritte aree entro un Comune (commi 1-5 e 9);
la quarantena (commi 6-7);
la libertà di riunione e la compresenza in luoghi pubblici (commi 8 e 10);
le funzioni religiose (comma 11);
le attività didattiche e formative (comma 13);
le attività economiche, produttive e sociali, con attribuzione alle Regioni del compito di calibrare protocolli e linee guide (commi 14-16);

valutato il comma 8 dell'articolo 1 che conferma il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, stabilendo che le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo

e fieristico, nonché ogni attività convegnoistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, ossia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

rilevato che il comma 13 dei provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 19 del 2020 le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si segnala che, a differenza dei decreti-legge nn. 6 e 19 del 2020, non vengono menzionati i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.65 del 2017;
- si ritiene particolarmente apprezzabile la scelta di lasciare la possibilità alle specifiche realtà locali di adeguare le scelte di sicurezza alle diverse situazioni;
- considerato che le misure indicate sono tutte di carattere organizzativo-logistico, si ritiene che per le aree educative di riferimento la logistica debba essere accompagnata da un'adeguata innovazione pedagogica riguardante le modalità educativo-relazionali;
- si invita a valutare l'opportunità di utilizzare anche strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Università, attraverso la definizione di una convenzione quadro che definisca le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato, assicurando agli studenti, alle scuole e alle Università il necessario distanziamento sociale, da un lato, e offrendo, dall'altro, alle strutture alberghiere la possibilità di colmare una parte dei mancati introiti dovuti alla crisi del turismo provocata dall'emergenza Covid.

1.4.2.4. 8[^] Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.4.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 137 (pom.) del 26/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020
137ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1812\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) illustra il decreto-legge in esame che delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti o ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

L'articolo 1 reca le misure di contenimento della diffusione del virus. In particolare, a decorrere dal 18 maggio, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno di una medesima regione. Misure restrittive potranno essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio regionale interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno sono invece ancora vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova e gli spostamenti da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti interregionali e quelli da e per l'estero potranno essere limitati solo in relazione a specifiche aree, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree (e, per quanto riguarda gli spostamenti internazionali, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali).

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone positive al virus poste in quarantena dall'autorità sanitaria, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. Resta altresì confermato il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il sindaco potrà disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare

adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico in luogo pubblico o aperto al pubblico, si dovranno svolgere, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite dai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Nel corso delle riunioni deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti tra il Governo e le confessioni religiose.

Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, dovranno altresì essere definite le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, universitaria e professionale.

Le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali troveranno applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Eventuali misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali potranno essere adottate nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

L'articolo 2 reca la disciplina sanzionatoria e l'articolo 3 le disposizioni finali, mentre l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **RUFA** (*L-SP-PSd'Az*) osserva che l'indagine sierologica prevista dal provvedimento in esame è certamente opportuna, ma le modalità individuate dal Governo per il suo svolgimento destano numerose perplessità, sia per quanto concerne i costi sia per quanto riguarda la tutela della riservatezza di dati personali sensibili. L'elevato numero di soggetti istituzionali coinvolti nella procedura rischia infatti di ingenerare problemi di coordinamento tra gli stessi e di tutela della *privacy*. Si chiede quindi se fosse strettamente necessario, in un quadro già così articolato, prevedere l'ulteriore struttura del Commissario straordinario. Sollecita infine i colleghi a svolgere una riflessione sul tipo di contributo che il Parlamento sarà messo nelle condizioni di dare sul provvedimento in esame, considerato che, a quanto si apprende dagli organi di informazione, la Croce rossa sta già contattando i soggetti che

rientrano nel campione per verificare la loro disponibilità all'effettuazione delle analisi.

La relatrice [VONO](#) (*IV-PSI*) ricorda che il decreto-legge in esame è in vigore da due settimane, quindi i soggetti coinvolti nella procedura sono tenuti a dare esecuzione a quanto da esso previsto. Assicura comunque che approfondirà le questioni sollevate dal senatore Rufa, ai fini di un loro eventuale inserimento nello schema di parere che si riserva di presentare in una prossima seduta.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

(1799) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, recante misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è rinviato.

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14a Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 3. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) domanda se vi siano richieste di intervento in discussione generale.

Il senatore [CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala che sono ancora in corso le audizioni presso la 14a Commissione e chiede che l'esame dei provvedimenti sia rinviato ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.4.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 140 (pom.) del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020

140ª Seduta

Presidenza del Presidente

[COLTORTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1721\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019

[\(Doc. LXXXVI, n. 3\)](#) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

[\(Doc. LXXXVII, n. 3\)](#) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019

(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14a Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 3* e sul *Doc. LXXXVII, n. 3*. Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge n. 1721 e del *Doc. LXXXVI, n. 3*, congiunzione con l'esame del *Doc. LXXXVII, n. 3*, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 maggio.

Prima di cedere la parola al relatore Astorre per l'illustrazione del documento LXXXVII, n. 3 - recante la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2019, recentemente assegnato alla Commissione - il [PRESIDENTE](#) propone di congiungere l'esame del predetto documento con quello del disegno di legge n. 1721, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019*", nonché del documento LXXXVI n. 3, recante la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020, il cui esame congiunto ha già avuto inizio.

La Commissione conviene.

Il relatore [ASTORRE](#) (PD) illustra la relazione consuntiva con cui il Governo dà conto delle attività e delle iniziative intraprese nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel corso del 2019.

Come di consueto, il documento si suddivide in quattro parti, la prima delle quali è dedicata all'esposizione delle tematiche relative al quadro istituzionale dell'Unione europea e allo sviluppo del processo di integrazione.

La seconda parte dà conto degli aspetti su cui si è concentrata l'attenzione del Governo nell'ambito delle politiche orizzontali e settoriali ed è in questa parte che si ritrovano i temi di interesse per la 8ª Commissione.

La terza parte espone le questioni relative alle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. La quarta parte illustra le attività di coordinamento nazionale delle politiche europee svolte nel corso dell'anno.

Con riferimento alle materie che rientrano nella competenza della Commissione, la Relazione si sofferma innanzitutto sull'impegno dedicato alle iniziative per il mercato unico digitale, evidenziando che nel corso del 2019 si sono conclusi i negoziati sul cosiddetto "pacchetto contratti digitali", finalizzato all'introduzione di regole per i contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali e la vendita di beni *online*, mentre è proseguito il confronto sulla proposta di regolamento per la tutela della vita privata nelle comunicazioni elettroniche (cosiddetto regolamento *e-privacy*).

Viene poi dato conto delle posizioni assunte dal Governo nel corso della definizione delle nuove direttive in materia di diritto d'autore nel mercato unico digitale (cosiddetta *copyright*) e di diritto d'autore e diritti connessi nelle trasmissioni *online*, che peraltro sono ricomprese tra le direttive da recepire nell'ambito del disegno di legge di delegazione europea 2019. Il documento evidenzia come la non piena rispondenza alle richieste avanzate dall'Italia in relazione a taluni contenuti della direttiva "*copyright*" abbia portato all'espressione del voto contrario all'adozione formale del testo in sede europea.

Ampio spazio è poi dedicato all'impegno nelle iniziative volte a rafforzare la sicurezza cibernetica, sia nell'ambito delle attività dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (Enisa) e del Cert nazionale, sia in riferimento all'elaborazione delle nuove regole europee sui sistemi di certificazione della sicurezza, alle quali il disegno di legge di delegazione 2019 prevede l'adeguamento della normativa nazionale.

In relazione allo sviluppo delle reti digitali è evidenziata l'intensa attività per la realizzazione delle infrastrutture a banda ultralarga, con particolare riferimento all'attuazione del Piano nazionale BUL. Per quanto riguarda il piano di azione per il 5G, nel corso del 2019, dopo l'assegnazione delle frequenze pioniere, sono proseguite le sperimentazioni sia pubbliche che da parte di operatori privati e sono stati realizzati i primi servizi che utilizzano tale tecnologia, dedicati principalmente alla mobilità e all'industria. È inoltre stato avviato un programma di supporto alle tecnologie emergenti nell'ambito del 5G, finalizzato alla sperimentazione sui temi dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'*Internet of things* (IoT) e del *Blockchain*.

È infine proseguita, in sinergia con l'iniziativa europea WiFi4EU, la promozione del progetto per la costruzione di una rete *wifi* che consenta di collegarsi con un unico accesso a tutte le reti *wifi* pubbliche gestite dalle autorità locali.

La Relazione dà poi dettagliatamente conto del ruolo svolto dal Governo nel processo, ormai concluso, per la revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, evidenziando come il testo definitivamente approvato in sede europea sia risultato sostanzialmente coerente con le posizioni assunte dall'Italia. Anche tale direttiva è tra quelle di cui il disegno di legge di delegazione europea 2019 dispone il recepimento.

Il documento ricorda infine che nel corso del 2019 sono state oggetto di attenzione in sede europea le questioni legate al recepimento del nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche e alla diffusione del numero unico di emergenza. Per quanto riguarda l'Italia, la delega per l'attuazione del nuovo codice è contenuta nel disegno di legge di delegazione europea 2019, mentre sono proseguite le attività per l'implementazione del numero unico di emergenza. In tale contesto, viene ricordato che l'articolo 28 del decreto-legge "sblocca cantieri" ha previsto l'introduzione di un sistema di allarme pubblico per i casi di gravi emergenze o catastrofi imminenti basato sull'utilizzo dei servizi mobili di comunicazione e di diffusione radiotelevisiva.

Con riferimento poi al settore dei trasporti, la Relazione si sofferma innanzitutto sulle questioni affrontate in materia di trasporto stradale nel corso dei negoziati che si sono tenuti in sede europea per la definizione delle proposte legislative contenute nei tre "pacchetti mobilità" varati dalla Commissione europea a partire dal maggio del 2017.

Ampio spazio è dedicato, in particolare, all'illustrazione delle criticità relative alla proposta di direttiva sulla tassazione dei veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Viene poi evidenziato l'impegno del Governo nella elaborazione degli atti di esecuzione della direttiva sul servizio europeo di telepedaggio e, con riferimento alle singole proposte legislative in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada, di tempi di guida e di riposo e di distacco dei conducenti, sono messi in luce gli aspetti maggiormente dibattuti nel corso dei negoziati che si sono risolti con l'accoglimento delle posizioni sostenute dall'Italia.

La Relazione dà quindi conto dell'approvazione di una nuova direttiva sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali nonché di tre regolamenti che riguardano dispositivi e sistemi di sicurezza degli autoveicoli. Con riferimento al trasporto di persone su strada, evidenzia inoltre che è proseguito l'impegno per giungere ad un nuovo testo dell'accordo Interbus, finora limitato ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, al fine di una sua estensione anche ai servizi regolari. Sottolinea infine l'intenzione di proseguire, nell'ambito dell'iniziativa europea "L'Europa in movimento" lanciata dalla Commissione nel 2018, il percorso di trasformazione digitale delle infrastrutture viarie nel Paese, in una logica dell'*Internet of Things*, con l'avvio delle sperimentazioni su strada pubblica dei veicoli automatici e connessi.

Nel settore del trasporto marittimo, la Relazione ribadisce l'impegno del Governo per l'implementazione della direttiva sulla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, in linea con gli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale in tema di sostenibilità ambientale e di riduzione dell'inquinamento da CO₂. È poi evidenziato il sostegno dato alle azioni volte ad aumentare l'importanza socio-economica del trasporto marittimo e a rilanciare l'innovazione e la ricerca nel settore.

Con riferimento al trasporto aereo, la Relazione informa che il Governo ha seguito l'elaborazione del nuovo regolamento sulla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, finalizzato a dotare gli Stati membri di uno strumento efficace per garantire comportamenti leali tra i vettori aerei dell'Unione europea e quelli dei Paesi terzi. Dà quindi conto dell'evoluzione dei negoziati previsti nell'ambito della "Strategia Aviazione", finalizzati alla conclusione di accordi globali con taluni paesi extra europei. Si sofferma sulla partecipazione alle attività volte a promuovere, attraverso la riduzione delle emissioni gassose, la protezione dell'ambiente nel settore del trasporto aereo. Descrive le iniziative di studio e di analisi avviate in materia di capacità aeroportuale dell'Unione europea, di diritti aeroportuali e di diritti dei passeggeri. Particolare spazio è poi dedicato alle ipotesi di riforma del Cielo unico europeo, volte a superare l'attuale frammentazione dello spazio aereo. Vengono infine indicate le iniziative assunte in materia di *safety e security*.

In relazione alle reti transeuropee di trasporto, il documento in esame si sofferma sul processo di revisione del regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che dovrebbe sfociare nella presentazione, nel 2021, di una nuova proposta per la rivisitazione dei tracciati e dei nodi della rete globale e centrale.

La Relazione dà quindi conto dei negoziati per la revisione del regolamento che istituisce il "Meccanismo per collegare l'Europa", evidenziando che sono stati recepiti molti degli emendamenti proposti dall'Italia per l'allineamento dei corridoi, come ad esempio l'inclusione del porto di Cagliari lungo il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, delle sezioni Nizza-Ventimiglia, Genova-La Spezia e Bologna-Milano lungo il Corridoio Mediterraneo nonché della sezione Ravenna-Ancona lungo il Corridoio Baltico-Adriatico. Ulteriori modifiche hanno riguardato il prolungamento della tratta transfrontaliera Trieste-Divaccia verso ovest fino al nodo di Venezia e l'inclusione delle tratte di accesso al Brennero e alla Torino-Lione tra le sezioni transfrontaliere. È stato infine ottenuto un aumento delle percentuali massime di cofinanziamento per la realizzazione di talune tipologie di infrastrutture (dal 10 o 20 per cento al 30 per cento).

La Relazione sottolinea l'impegno dedicato dal Governo nel corso dei negoziati per la definizione del Quadro Finanziario pluriennale, nel cui ambito vengono quantificate le risorse finanziarie per il Meccanismo per collegare l'Europa, per il mantenimento a 24 miliardi di euro della dotazione destinata ai trasporti.

Riferisce quindi che è stato raggiunto un orientamento generale sul testo della proposta di direttiva volta ad armonizzare e semplificare le procedure per la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti.

Evidenzia infine la partecipazione del Governo al processo volto a promuovere l'allargamento ad est delle reti di trasporto transeuropee nonché dei Corridoi multimodali, finalizzato a rafforzare la cooperazione con i Paesi del partenariato orientale per realizzare una rete paneuropea per merci e passeggeri. In tale contesto, l'Italia ha continuato a sostenere l'inclusione di due progetti nazionali portuali, Trieste e Genova, nell'iniziativa europea di cooperazione con la Cina denominata "piattaforma di connettività Europa-Cina".

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) domanda se vi siano altri senatori interessati a intervenire in discussione generale.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che quello in esame sia un provvedimento monco, come dimostrato ampiamente dalle difficoltà che le imprese - ivi incluse quelle operanti nei settori di competenza della 8ª Commissione - affrontano quotidianamente per potere aver accesso al credito. La Camera, anche grazie all'approvazione di proposte emendative del Gruppo della Lega, ha apportato alcuni miglioramenti, che non sono tuttavia sufficienti a venire incontro alle esigenze delle imprese medie e piccole e dunque a modificare il giudizio complessivo sull'impostazione data dal Governo all'intervento. L'impatto economico della pandemia è fortissimo e sono troppe le serrande che sono rimaste abbassate. Il Governo avrebbe dovuto adottare misure per agevolare gli imprenditori e invece, come sempre, la burocrazia frena le attività produttive e le tante promesse fatte non vengono mantenute.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) cede la parola alla relatrice [VONO](#) (IV-PSI), che dà lettura di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore [CAMPARI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto contrario del Gruppo della Lega, per tutti i motivi già esposti in discussione dalla senatrice Pergreffi. Molti negozi sono rimasti chiusi e quelli che hanno provato a riaprire sono deserti. Il Paese non sta ripartendo perché le azioni messe in campo dal Governo sono inadeguate alle esigenze delle imprese, che hanno bisogno di finanziamenti a fondo perduto. Peraltro, per l'ennesima volta, un disegno di legge di conversione di un decreto-legge viene trasmesso dalla Camera dei deputati a pochissimi giorni dalla scadenza, privando così i senatori della possibilità di un reale esame nel merito.

Il senatore [RUSPANDINI](#) (FdI) rileva che l'intera maggioranza ha fatto propria la linea del MoVimento 5 Stelle di destinare ingenti risorse pubbliche a misure assistenzialistiche quali il reddito

di cittadinanza, a scapito delle forze produttive del Paese, e in particolar modo delle piccole imprese, che, in un momento di grande difficoltà, vengono abbandonate al loro destino. L'accesso al credito è lento e complicato e il Paese è attraversato da una grave crisi economica e sociale. Per tali motivi, annuncia il voto contrario della sua parte politica.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S), nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo del MoVimento 5 Stelle, osserva che le difficoltà dei piccoli imprenditori e dei piccoli commercianti non possono certo essere addebitate alla sua parte politica, ma provengono da lontano, da trent'anni di politiche neoliberaliste che hanno deteriorato il vecchio sistema del commercio, privilegiando la grande distribuzione e le multinazionali. Il MoVimento 5 Stelle ha sempre improntato la sua azione alla volontà di dare risposte a tutte quelle persone che per lunghissimi anni sono state dimenticate ed è quello che sta continuando a fare nell'ambito dell'attuale compagine governativa, che ben sta facendo nel delineare l'azione dello Stato in settori strategici per il Paese.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole della relatrice, che risulta approvato.

[\(1800\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio.

Non essendovi nuove richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) cede la parola alla relatrice [VONO](#) (IV-PSI), che dà lettura di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az), intervenendo in dichiarazione di voto, ribadisce le preoccupazioni già manifestate in sede di discussione. L'indagine - che da un punto di vista medico è assolutamente giustificata ed è una procedura già applicata in passato per altre malattie - presenta profili molto critici per quanto concerne i costi e la tutela della riservatezza dei dati personali, messa a repentaglio dal numero eccessivo di autorità coinvolte e dai troppi passaggi previsti. Valuta inoltre negativamente l'eccessiva concentrazione di poteri decisionali in capo al Commissario straordinario. Per tali motivi annuncia il voto contrario del Gruppo della Lega.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole della relatrice, che risulta approvato.

[\(1812\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) cede la parola alla relatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), che illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La senatrice [PERGREFFI](#) (L-SP-PSd'Az) annuncia il voto di astensione del suo Gruppo, non essendosi ancora concluso il ciclo di audizioni disposto dalla Commissione affari costituzionali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole della relatrice, che risulta approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 4 giugno 2020, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1829

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, premesso che:

- il Capo I reca misure per favorire l'accesso al credito e il sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese, prevedendo, in particolare, una disciplina speciale per il settore crocieristico e disponendo altresì che la decisione del Ministro dell'economia e delle finanze alla quale è subordinato il rilascio della garanzia per imprese di dimensioni superiori alla soglia di cui all'articolo 1, comma 6, sia adottata tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge, tra l'altro, rispetto alla rete della logistica e dei rifornimenti e alle infrastrutture critiche e strategiche;
 - nel Capo II - che reca ulteriori misure per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza sanitaria - è stata introdotta, durante l'esame presso la Camera dei deputati, una disposizione finalizzata a garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune;
 - il Capo III contiene disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica finalizzate a rafforzare le capacità di intervento del Governo per evitare il rischio che nell'attuale fase di emergenza epidemiologica si possano verificare scalate irregolari e improvvise nei confronti di imprese di valore strategico per il Paese;
 - nel Capo IV, l'articolo 23 proroga al 30 giugno 2020 la validità dei certificati emessi dall'Agenzia delle entrate relativi alla sussistenza di taluni requisiti di affidabilità che semplificano per le imprese l'adempimento degli obblighi in materia di versamenti previdenziali e contributivi per i propri lavoratori,
- esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1800

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, premesso che:

- il provvedimento prevede la realizzazione di un'indagine di sieroprevalenza, finalizzata ad acquisire informazioni sulle caratteristiche del virus SARS-COV-2 e sulla sua diffusione nella popolazione, che si baserà sull'esecuzione di analisi per la ricerca di anticorpi specifici sugli individui che rientrino in campioni casuali definiti dall'Istat;

- per lo svolgimento dell'indagine è istituita una piattaforma tecnologica presso il Ministero della salute, alla quale l'Istat comunica i dati anagrafici e il codice fiscale dei soggetti inclusi nei campioni;
- il Ministero della salute acquisisce dai fornitori dei servizi telefonici le utenze telefoniche dei soggetti inclusi nel campione. La Croce Rossa Italiana verifica telefonicamente la disponibilità dei soggetti in questione a sottoporsi alle analisi sierologiche e fissa l'appuntamento per il prelievo;
- il Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria è autorizzato ad acquistare i dispositivi per la realizzazione delle analisi sierologiche nonché ogni bene necessario alla conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica, ai sensi di quanto previsto all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020;
- i soggetti deputati sono autorizzati ad acquisire i beni e i servizi strettamente connessi alle attività previste mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando e previa selezione, ove possibile, di almeno cinque operatori economici. Le verifiche sul possesso dei requisiti sono effettuate con le modalità previste dall'articolo 163, comma 7, del codice dei contratti pubblici per gli affidamenti in condizioni di somma urgenza o in relazione ad emergenze della protezione civile, esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1812

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, premesso che:

il provvedimento in esame disciplina un nuovo quadro di riferimento per le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19, con particolare riferimento alle misure limitative della libertà di circolazione, la quarantena, la libertà di riunione e la compresenza nei luoghi pubblici, le misure connesse allo svolgimento delle funzioni religiose, alle attività didattiche e formative e alle attività economiche, produttive e sociali;

si prevede la cessazione, a decorrere dal 18 maggio 2020, del divieto di circolazione all'interno della stessa regione, mantenendo tuttavia la possibilità che, in caso di peggioramento della situazione epidemiologica possano essere adottate misure restrittive, con riferimento alle sole aree regionali interessate;

vengono invece a cessare, a decorrere dal 3 giugno 2020, le limitazioni agli spostamenti interregionali, facendo salve le eventuali limitazioni che dovessero essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, sempre solo in riferimento a determinate aree e in caso di sopravvenuti peggioramenti della situazione epidemiologica;

similmente a quanto disposto per gli spostamenti tra regioni il decreto-legge dispone, a decorrere dal 3 giugno 2020, la libertà di ingresso e di uscita dal paese e la possibilità di prevedere limitazioni con riferimento a specifiche situazioni di rischio epidemiologico;

viene confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena tramite provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura destinata al trattamento sanitario del virus e viene altresì confermato il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Si prevede a tal fine che il sindaco possa disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza;

in particolare, viene stabilito che le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgano, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, solo con le modalità stabilite con appositi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020;

sempre con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020 saranno definite le modalità di svolgimento delle attività didattiche e di formazione;

si dispone che le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgano nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio;

per quanto attiene allo svolgimento di attività economiche, produttive e sociali, si prevede che possano svolgersi, pena la sospensione, nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e che in assenza di quelli regionali troveranno applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Anche in questo caso resta ferma la possibilità di introdurre eventuali misure limitative, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità;

si demanda inoltre alle regioni il compito di monitorare e comunicare al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico, con cadenza giornaliera, l'andamento della situazione epidemiologica e, su tale base, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario nazionale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.5. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 91 (pom.) del 26/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020
91ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[PAROLI](#)

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [ANASTASI](#) (M5S), facente funzioni del relatore, presidente Girotto, illustra il disegno di legge di delegazione europea 2019, che consta di 20 articoli, recanti disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 33 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 11 direttive. Evidenzia quindi gli articoli e le direttive di specifico interesse della Commissione.

L'articolo 4 detta i criteri di delega per l'attuazione del nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva 2018/1972/UE), il cui termine per il recepimento è fissato al 31 dicembre 2020. L'articolo prevede che il recepimento sia conforme ad alcuni principi e criteri direttivi: riordinare le disposizioni del vigente Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259); prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore ed alle altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico; introdurre misure per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti; prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi; prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso (c.d. *wholesale only*); aggiornare i compiti AGCOM, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza; provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale.

Ricorda che il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva 2018/1972/UE)

intende stabilire regole e obiettivi comuni riguardanti il settore delle telecomunicazioni nell'UE, definendo i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e delle altre autorità competenti, nonché le procedure per garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nell'Unione europea. In tal senso i principali ambiti di intervento riguardano: il coordinamento e l'uso delle frequenze radio nell'UE grazie a licenze di lunga durata e una tempistica coordinata delle assegnazioni; la promozione degli investimenti nel 5G, disponendo che gli Stati membri debbano garantire agli operatori la prevedibilità normativa per un periodo di almeno 20 anni per quanto riguarda la concessione di licenze; l'accesso degli operatori alle reti; la definizione di regole di compensazione tra gli Stati membri in caso di condotta scorretta da parte dei fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.

L'articolo 5 detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. In particolare, il Governo è delegato a prevedere una disciplina per la definizione delle superfici e delle aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, previa intesa con la Conferenza unificata Stato Regioni città e autonomie locali, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC); individuare procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, per l'installazione degli impianti nelle aree e siti individuati; riordinare la normativa vigente in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi inclusi i sistemi efficienti di utenza (SEU) e il meccanismo incentivante dello scambio sul posto; prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia da FER, anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo, compresi i veicoli elettrici; prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, promuovendone anche l'utilizzo energetico; aggiornare e potenziare i meccanismi vigenti di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale; introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse legnose; semplificare e stimolare il ricorso a strumenti per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine; introdurre misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l'incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente.

La direttiva in oggetto dispone inoltre che gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che, nel 2030, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione sia almeno pari al 32 per cento e la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti sia almeno pari al 14 per cento del consumo finale in tale settore. Contestualmente, la direttiva dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2021 la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia di ciascuno Stato membro non debba essere inferiore a dati limiti, che, per l'Italia, corrispondono essenzialmente ad un obiettivo già raggiunto (17 per cento). Funzionali al raggiungimento degli obiettivi 2030 sono il sostegno finanziario all'energia elettrica da fonti rinnovabili, l'autoconsumo dell'energia elettrica prodotta da tali fonti e l'uso di energia da FER nel settore del riscaldamento e raffrescamento e nel settore dei trasporti. La direttiva fissa altresì criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. Gli Stati membri dovranno recepire nel diritto nazionale la direttiva entro il 30 giugno 2021.

L'articolo 6 detta principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 (Direttiva ECN Plus), quali apportare alla normativa vigente le modifiche necessarie al coordinamento ordinamentale in materia di tutela della concorrenza e del mercato; stabilire che i poteri investigativi e decisorii di cui ai capi IV, V e VI della direttiva (UE) 2019/1 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato; apportare alla legge n. 287 del 1990 le modifiche necessarie a consentire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di irrogare sanzioni efficaci alle imprese che non ottemperino alle decisioni dell'Autorità; prevedere che l'Autorità garante disponga di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti.

Si ricorda che la direttiva (UE) 2019/1 mira a garantire alle autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri l'indipendenza, le risorse e i poteri di esecuzione e sanzione necessari per affrontare

efficacemente gli accordi e le pratiche delle società che limitano la concorrenza all'interno della propria giurisdizione; si applica in particolare quando gli accordi anticoncorrenziali vietati dagli articoli 101 (cartelli) e 102 (abuso di posizione dominante) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono applicati su base autonoma o in parallelo con il diritto della concorrenza nello stesso caso; prevede la reciproca assistenza tra le autorità garanti della concorrenza per garantire che le imprese non possano sfuggire all'applicazione affinché il mercato unico dell'UE funzioni correttamente. La direttiva è in vigore dal 3 febbraio 2019 e diventerà legge entro il 4 febbraio 2021. L'articolo 7 reca i principi e criteri direttivi che dovranno presiedere all'attuazione, con decreto legislativo, della direttiva (UE) 2019/633 che ha dettato nuove disposizioni per contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. Essi fanno riferimento a coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le previsioni relative alla fatturazione elettronica; prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta; prevedere, tra le pratiche commerciali sleali vietate, le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare a doppio ribasso; introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nel limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.

L'articolo 12 detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. L'articolo precisa che il Governo osservi quali criteri direttivi la definizione della disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, attive nell'ambito della generazione, dell'approvvigionamento, della condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici; l'aggiornamento del quadro normativo in materia di configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi di distribuzione chiusi e di linee dirette, disciplinando le modalità e gli obblighi di servizio pubblico e prevedendo un'adeguata partecipazione ai costi di sistema; la definizione del quadro normativo per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo; misure per l'evoluzione del ruolo e delle responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione; il riordino delle procedure finalizzate all'accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi; l'aggiornamento della disciplina degli obblighi di servizio pubblico degli impianti di produzione di energia elettrica e dei processi di messa fuori servizio e dismissione al fine di garantire le esigenze di sicurezza del sistema elettrico; l'irrogazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, incluso il potere di imporre sanzioni fino al 10 per cento del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione.

Ricorda che la direttiva (UE) 2019/944 è finalizzata ad adattare l'attuale quadro normativo alle nuove dinamiche del mercato tenendo in considerazione l'obiettivo di decarbonizzazione del sistema energetico e gli sviluppi tecnologici, che consentono nuove forme di partecipazione dei consumatori e la cooperazione transfrontaliera. Stabilisce inoltre regole per la generazione, la trasmissione, la fornitura e lo stoccaggio dell'energia elettrica, e gli aspetti legati alla tutela dei consumatori al fine di creare nell'UE mercati dell'energia elettrica integrati. Gli Stati membri dovranno recepire la direttiva nella normativa nazionale entro il 31 dicembre 2020.

L'articolo 16 delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991, secondo principi e criteri direttivi specifici, quali apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB; apportare le modifiche necessarie per prevedere la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE, di gestire e commercializzare fondi europei per il *venture capital* e fondi europei per l'imprenditoria sociale.

L'articolo 19 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica, attraverso l'aggiornamento delle disposizioni nazionali al fine di adeguarle alle disposizioni dei citati regolamenti, e, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti, l'irrogazione da parte dell'ARERA di sanzioni amministrative pecuniarie effettive. Si ricorda che il

regolamento (UE) n. 2019/943 riasamina le regole e i principi del mercato interno dell'elettricità dell'UE per garantire che sia ben funzionante, competitivo e senza distorsioni; supporta inoltre la decarbonizzazione del settore energetico dell'UE e l'eliminazione degli ostacoli agli scambi transfrontalieri di energia elettrica. Il regolamento (UE) 2019/941 invece ha lo scopo di migliorare i criteri di identificazione di possibili crisi dell'energia elettrica, preparare i piani per la gestione della crisi e gestire le situazioni di crisi che si presentano.

Segnala infine le direttive contenute nell'Allegato A di specifica competenza della Commissione. La direttiva (UE) 2019/771 parte dal presupposto che, al fine di restare competitiva sui mercati mondiali, l'Unione europea deve migliorare il funzionamento del mercato interno, armonizzando alcuni aspetti dei contratti di vendita dei beni, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori. La finalità perseguita è quella di instaurare un autentico mercato unico digitale, accrescere la certezza giuridica e ridurre i costi di transazione, in particolare per le piccole e medie imprese. Il termine per il recepimento è fissato al 1° luglio 2021, così da applicare le relative disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2022.

La direttiva (UE) 2019/882 ha lo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l'armonizzazione dei requisiti di accessibilità per determinati prodotti o servizi immessi sul mercato o forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025. Si tratta di prodotti e servizi destinati a persone con disabilità. In particolare, l'articolo 2 elenca i prodotti a cui si applica la direttiva quali sistemi *hardware* e sistemi operativi informatici generici, determinati terminali self-service, apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori. Il termine per il recepimento è fissato al 28 giugno 2022.

La direttiva (UE) 2019/1151 integra le norme esistenti in materia di diritto societario dell'Unione europea codificate nella direttiva (UE) 2017/1132, al fine di garantire l'esistenza di un contesto giuridico e amministrativo adeguato che faccia fronte alle nuove sfide sociali ed economiche della globalizzazione e della digitalizzazione. La direttiva stabilisce disposizioni specifiche relative alla costituzione *online* di società di capitali, alla registrazione di succursali e alla presentazione di documenti e informazioni da parte di società e succursali ("procedure *online*"). Le procedure previste dovrebbero consentire l'intero svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali *online* e facilitare pertanto la costituzione delle società e la registrazione delle loro succursali, riducendo i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi in particolare per micro, piccole e medie imprese (PMI). Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 1° agosto 2021.

La direttiva (UE) 2019/1995 modifica le norme europee sull'IVA applicabili alle vendite a distanza di beni, stabilendo che, se un soggetto passivo facilita - tramite l'uso di un'interfaccia elettronica come un mercato virtuale (*marketplace*) - le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, la partenza della spedizione o il trasporto dei beni sono imputati, ai fini IVA, alla cessione effettuata da tale soggetto passivo. Tali disposizioni verranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CROATTI](#) (M5S) illustra il decreto-legge n. 33 del 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, che si focalizza sulle misure di libertà di circolazione, di gestione della quarantena, di libertà di riunione e compresenza in luoghi pubblici, nonché delle attività didattiche ed economiche. Gli aspetti di competenza della Commissione riguardano l'articolo 1, commi 14-16, e l'articolo 2.

L'articolo 1, comma 14, stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali si svolgono nel

rispetto dei protocolli o delle linee guida definiti al fine di prevenire il rischio di contagio nel settore di riferimento. Detti documenti, che sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, devono rispettare i principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. La disposizione non stabilisce una modalità con cui sia verificato il rispetto di quanto previsto nei documenti di indirizzo statali, ma parrebbe ammettere la compresenza fra protocolli/linee guida approvati da una singola regione e protocolli/linee guida adottati dalla Conferenza delle regioni. La disposizione prevede che, in mancanza di protocolli regionali, trovino diretta attuazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Al riguardo, segnala che tale ultima previsione parrebbe non trovare piena attuazione nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, con riferimento a quanto disposto riguardo ad alcune attività (attività commerciali al dettaglio, attività dei servizi di ristorazione, attività inerenti ai servizi alla persona, attività degli stabilimenti balneari e attività delle strutture ricettive). Da un lato, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attua il decreto-legge in esame, riproducendo la previsione secondo cui le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire il rischio di contagio, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Dall'altro lato, rispetto al testo del decreto-legge, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non riproduce la disposizione secondo cui, in mancanza di protocolli regionali, trovano diretta attuazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Evidenzia pertanto che sarebbe opportuno un coordinamento fra le disposizioni recate nel presente decreto-legge e quelle indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'ultimo periodo del comma in esame dispone che solo i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o i provvedimenti regionali, di cui al comma 16 del presente articolo, possono imporre misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Tenuto conto che i protocolli/linee guida di cui ai precedenti periodi sono astrattamente idonei ad imporre limiti alle citate attività, sarebbe opportuno riformulare l'ultimo periodo, al fine di far salvo quanto previsto nel presente comma. Il comma 15 dispone in ordine alle conseguenze per il mancato rispetto, da parte dell'esercente di attività economiche dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione. Esse consistono nella sospensione dell'attività fintanto che non siano state ripristinate le condizioni di sicurezza. Sarebbe opportuno chiarire se la sospensione è disposta come mera conseguenza del mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida, ovvero se occorre una violazione grave, sì da non poter assicurare adeguati livelli di protezione. La misura della sospensione si somma, peraltro, alle sanzioni previste ai sensi del successivo articolo 2: si tratta della sanzione amministrativa pecuniaria, nonché della sanzione amministrativa accessoria consistente nella chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Il comma 16 demanda alle regioni il compito di monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica e, su tale base, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario nazionale.

L'articolo 2 introduce una disciplina sanzionatoria nei casi di inosservanza delle misure di contenimento. Le suddette violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3000 euro. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Inoltre, all'atto dell'accertamento delle violazioni, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni; in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.5.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 92 (ant.) del 27/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCLEDÌ 27 MAGGIO 2020
92ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019
(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente [GIROTTO](#) dichiara esperita tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente [GIROTTO](#) dichiara esperita tale fase procedurale.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) propone di rinviare l'espressione del parere alla conclusione del ciclo di audizioni deliberato dalla 1ª Commissione.

Il presidente [GIROTTO](#) si associa alla proposta del senatore Ripamonti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 28 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.5.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 95 (pom.) del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020
95ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1829) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 maggio.

Non essendovi interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara esperita tale fase procedurale.

In qualità di relatore, il presidente [GIROTTO](#) (M5S) presenta e illustra uno schema di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

(1812) *Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 maggio.

Il relatore [CROATTI](#) (M5S) presenta e illustra uno schema di parere favorevole.

Poiché non vi sono interventi in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, la

proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata alle ore 9,15 di domani, giovedì 4 giugno, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.6. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.6.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 137 (ant.) del 04/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2020
137ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1800) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che, entro la scadenza del termine stabilito, sono stati presentati 4 ordini del giorno e 24 emendamenti (pubblicati in allegato).

Informa che, sul testo del provvedimento, sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1a (non ostativo con osservazioni), 5a (non ostativo condizionato), 8a (favorevole), 14a (non ostativo) e per le Questioni regionali (favorevole con osservazioni), mentre manca ancora il parere della 2a Commissione.

Soggiunge che, sugli emendamenti, sono pervenuti il parere della 1a Commissione e quello della 5a Commissione (quest'ultima deve ancora pronunciarsi solo sull'emendamento 1.7).

Avverte infine che, in relazione alla condizione contenuta nel parere sul testo della 5a Commissione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la relatrice ha presentato l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato).

Si procede all'illustrazione e discussione di ordini del giorno ed emendamenti.

La senatrice **LUNESU** (*L-SP-PSd'Az*) dichiara di ritirare l'emendamento 1.1 al fine di trasformare lo stesso nell'ordine del giorno G/1800/5/12 (pubblicato in allegato), di cui dà lettura.

Illustra, quindi, gli emendamenti 1.2 (il quale è volto a specificare che le attività svolte ai sensi del decreto-legge in esame sono oggetto di relazione annuale al Parlamento) e l'emendamento 1.9 (il quale è volto a precisare che è necessario indicare ai soggetti contattati dove possono essere reperite le informazioni integrali in ordine al trattamento dei dati personali).

Il **PRESIDENTE** si riserva di valutare l'ammissibilità dell'ordine del giorno risultante dalla

trasformazione dell'emendamento 1.1, il cui testo è stato appena posto nella disponibilità della Presidenza.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*) dichiara di ritirare l'ordine del giorno G/1800/3/12, ritenendolo assorbito nel più ampio ordine del giorno G/1800/5/12, da lei sottoscritto.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'ordine del giorno G/1800/4/12 (che impegna il Governo a valutare l'opportunità di specificare quali siano i fornitori di servizi telefonici cui sono richieste le utenze di telefonia e in base a quali parametri le modalità di riscontro dei fornitori stessi possano essere considerate sicure) e gli emendamenti 1.4 (che prevede la sottoposizione alle analisi sierologiche degli operatori sanitari sull'intero territorio nazionale) e 1.16 (che stabilisce l'obbligo di sottoposizione al *test* molecolare per i soggetti i cui campioni raccolti risultino positivi).

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 1.7 (che assegna i compiti operativi già attribuiti alla Croce Rossa italiana ai Dipartimenti di prevenzione) e 1.20 (il quale prevede che l'ISTAT svolga le attività previste dal provvedimento in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente).

La relatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.8 (che persegue finalità analoga a quella dell'emendamento 1.9, recependo un'osservazione contenuta nel parere della 1a Commissione), 1.12 (il quale specifica che spetta ai laboratori comunicare i risultati delle analisi, recependo l'invito al chiarimento del testo contenuto nel parere della Commissione per le questioni regionali), 1.100 (che recepisce la condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere della 5a Commissione), e 1.0.1 (che adegua i requisiti per la stabilizzazione del personale sanitario ed è volto a dare risposta in tempi brevi alle istanze dei medici precari che si sono impegnati in prima linea durante la fase emergenziale).

In sede di discussione sugli emendamenti, ribadisce che il fine dello studio epidemiologico è quello di condurre un'indagine di siero prevalenza su un campione longitudinale: l'aggiunta di ulteriori soggetti senza l'osservanza di rigorosi criteri scientifici avrebbe degli effetti distorsivi. Saggiunge che la sottoposizione a *test* molecolare dei soggetti con risposta anticorpale è già prevista, e ricorda che il *test* sierologico non ha valenza diagnostica.

La senatrice [MARIN](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 1.14 (il quale prevede che i soggetti contattati debbano essere informati circa gli ulteriori passaggi ed accertamenti da attivare nel caso in cui il risultato dell'analisi sia positivo) e 1.19 (volto a sopprimere la disposizione che prevede la possibilità, per l'Istat, di conferire dieci incarichi di lavoro autonomo).

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.0.2, identico all'emendamento 1.0.1, finalizzato a rafforzare il Servizio sanitario nazionale attraverso la stabilizzazione del personale sanitario precario, con modalità equiparate a quelle previste per il restante personale interinale della pubblica amministrazione.

Non essendovi altre richieste d'intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Si riserva di pronunciarsi in ordine alla proponibilità degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati, ivi incluso l'ordine del giorno G/1800/5/12 risultante dalla trasformazione dell'emendamento 1.1. Osserva, sul piano politico, che non si aiuta il dialogo in corso per addivenire ad un accordo in vista della discussione delle mozioni sui *test* sierologici, con operazioni come quella che ha portato alla presentazione del predetto ordine del giorno G/1800/5/12.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) sottolinea, incidentalmente, che l'inopinata conclusione dell'*iter* dell'Affare

assegnato sulla fase 2 ha turbato il clima collaborativo che tradizionalmente si respira in Commissione. Esprime l'auspicio che l'ordine del giorno G/1800/5/12 superi il vaglio della Presidenza, posto che la decisione di non ammetterlo rappresenterebbe un segnale del tutto negativo sul piano politico e sarebbe non agevolmente comprensibile in base al Regolamento. Evidenzia che il suo Gruppo crede ancora nella possibilità di convergenza su un atto unitario e si è speso a tal fine, in sede di Conferenza dei Capigruppo, per ottenere il rinvio della discussione delle mozioni sui *test* sierologici. Ribadisce infine che l'eventuale decisione di non ammettere l'ordine del giorno G/1800/5/12 apparirebbe come un atto di rottura, considerato che tale strumento ingloba anche il dispositivo dell'ordine del giorno G/1800/3/12 della senatrice Binetti, presentato nei termini.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni svolte dai senatori dei Gruppi d'opposizione nel corso della seduta odierna e rimarca che l'ordine del giorno G/1800/5/12 non ha alcun intento strumentale, essendo semplicemente volto ad accompagnare l'esame del decreto-legge con la sottoposizione all'Assemblea di un contributo della Commissione in termini di indirizzi condivisi al Governo. Saggiunge di non ravvisare, a norma di Regolamento, profili ostativi all'ammissibilità e alla proponibilità dell'ordine del giorno in questione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone, a partire dalla prossima settimana, di integrare l'ordine del giorno della Commissione con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1812 (decreto-legge n. 33/2020 - ulteriori misure COVID-19, in trattazione in sede referente presso la 1a Commissione).

Fa presente, inoltre, che il disegno di legge in materia di sicurezza degli operatori sanitari, che come noto è stato approvato dal Senato e poi modificato dalla Camera durante l'esame in seconda lettura (ddl 867-B), è stato assegnato alla Commissione in sede redigente. Avverte che, in assenza di obiezioni, anche questo provvedimento sarà iscritto all'ordine del giorno.

Propone, infine, di iscrivere all'ordine del giorno la trattazione, in sede consultiva, dei documenti inerenti alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in corso d'esame congiunto presso la 14a Commissione: Legge di delegazione europea 2019, Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020 e Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta pomeridiana odierna, convocata alle ore 14, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

DECRETO-LEGGE)

N. [1800](#)

G/1800/1/12

[Fattori](#)

Premesso che

in un rapporto dello Spiegel online del 9 maggio 2020 sarebbero 600 i contagiati all'interno degli stabilimenti di lavorazione carni della Germania.

In particolare circa 300 sono stati scoperti nell'impianto Mueller Fleisch di Pforzheim, nel Baden Wuerttemberg, in maggioranza di origine rumena e che, secondo la testata tedesca, coabiterebbero in alloggi con spazi ridotti; 200 unità sono state rilevate alla Westfleisch a Coesfeld, nel Nord-Reno Vestfalia, a cui ha seguito la chiusura dello stabilimento; mentre la società Vion avrebbe chiuso il suo macello a Bad Bramstedt (Segeberg) dopo la segnalazione di 100 casi.

A questi vanno aggiunti gli ulteriori 77 casi rilevati in Baviera lo scorso 16 maggio 2020 nell'impianto a Straubing-Bogen

Il 19 aprile nello stabilimento di macellazione della ditta Siciliani di Palo del Colle in provincia di Bari sono stati riscontrati 33 casi di contagio diventati il 27 aprile 71

Negli USA i sindacati del settore della macellazione delle carni, gli United Food and Commercial Workers, parlano di oltre 5 mila casi e 20 morti

Ad aprile la Smithfield ha dovuto chiudere lo stabilimento di Sioux Falls in South Dakota, dove viene prodotto il 5 per cento della produzione nazionale di maiale e impiegati 3700 lavoratori, dopo che più di 1000 persone sono risultate positive al Sars-Cov-2;

Nello stabilimento della JBS di Greeley, Colorado sono morti 6 operai di Covid-19 e l'azienda ha riaperto nonostante non avesse fatto un test a tutti gli operai che sono stati richiamati al lavoro.

Anche a Columbus Junction, Iowa, la Tyson food, che a oggi ha chiuso e riaperto 8 stabilimenti nel territorio USA, ha riaperto nonostante la morte di due operai per Covid-19, mentre nello stabilimento della Cargill a Hazleton, Pennsylvania, ben 130 sui 900 operai che vi lavorano sono risultati positivi.

La lista nei soli USA è composta da circa 80 stabilimenti in totale tra i chiusi e i riaperti anche in condizioni di non tutela dei lavoratori.

Numerose sono state le denunce da parte dei sindacati e di lavoratori negli USA in merito al mancato rispetto di norme di prevenzione, distanze e dispositivi di sicurezza oltre che di orari di lavoro

Il 9 aprile 2020 la direzione dell'azienda Olymel ha annunciato la chiusura temporanea della Macellazione suini e taglio a Yamachiche (Quebec Canada) per un periodo di 14 giorni. La chiusura è stata effettuata per il crescente numero di casi COVID-19 tra i dipendenti degli impianti.

Precedentemente, stavolta in Alberta, era toccato alla Armony Beef chiudere due giorni per un caso di positività

A causa della riduzione della capacità dei più grandi impianti di lavorazione della carne del paese, che sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia, il governo canadese ha stanziato 252 milioni di dollari canadesi, di cui 77 milioni sono destinati ad aiutare le aziende alimentari ad acquistare dispositivi di protezione per i lavoratori e ad espandere la capacità di trasformazione degli alimenti; 125 milioni hanno lo scopo di aiutare i produttori di bovini e suini a causa dell'aumento dei loro costi e 50 milioni andranno a un programma di acquisto di eccedenze alimentari per compensare i produttori alimentari.

Considerato che

la lunga lista porterebbe a pensare che non si tratti di falle di un singolo stabilimento, ma che ci sia qualcosa di strutturale che riguarda l'intero settore industriale della macellazione e del confezionamento della carne che lo rende pericoloso durante questa pandemia.

Non esiste una statistica in Italia che stimi il numero dei contagi provenienti direttamente dagli stabilimenti di macellazione e trattamento carni su tutto il territorio

Esiste un nesso tra le basse temperature, quelle tipiche dei frigoriferi alimentari, e il tempo di sopravvivenza del Coronavirus che ne mantiene le tracce sulle superfici per periodi più lunghi

Da uno studio condotto su scala globale da un *team* di scienziati italiani del Dipartimento di scienze e politiche ambientali dell'università Statale di Milano il virus Sars-CoV-2 sembra preferire il clima freddosecco.

La ricerca mostra che "l'epidemia cresce più rapidamente a temperatura media di circa 5°Ced umidità medio-bassa (compresa tra 0.6 e 1.0 kilopascal)".

Il *virus*, quindi, sembra preferire le temperature più fredde e meno umide. Gli autori dello studio, disponibile sulla piattaforma MedRxiv e reso noto da *AdnKronos*, hanno analizzato la relazione tra aumento dei casi da Covid-19 e le condizioni climatiche del luogo.

Considerato inoltre che

le cause della genesi di questi grandi focolai è da ricondurre a vari fattori tra cui: la vicinanza tra i lavoratori sia in fase di processo produttivo sia per le modalità di convivenza negli alloggi adiacenti gli stabilimenti predisposti per i lavoratori, la mancanza di misure di prevenzione e di sicurezza sul lavoro e non è da escludere anche l'elemento legato alle basse temperature della catena del freddo

Soprattutto negli USA sono fortissime le pressioni dell'industria alimentare verso le istituzioni per continuare a produrre a fronte di un elevato tasso di paura da parte dei dipendenti, giustificata dalle decine di migliaia di casi di contagio nel settore della lavorazione delle carni

Tra i codici ATECO l'attività di macellazione è stata dichiarata, giustamente a giudizio dell'interrogante, come essenziale

Anche la GDO è stata colpita dalla diffusione del virus ma non esistono dati sul numero di infetti provenienti dal comparto né tantomeno censimenti sugli aggregati per osservare quali siano i settori, all'interno dei punti vendita, maggiormente colpiti

Tale censimento potrebbe essere utile anche ai fini di rilevazione del rapporto tra il virus e le basse temperature nei posti di lavoro qualora vi fosse una quota rilevante in percentuale di contagiati dei reparti legati agli alimenti tenuti nei frigoriferi

Impegna il Governo a:

intraprendere azioni mirate in termini di protocolli di sicurezza e profilassi per prevenire un fenomeno che sembrerebbe aumentare la quota di rischio dei lavoratori del settore e che potrebbe generare nuovi focolai

Organizzare, coordinare e redigere insieme agli operatori della GDO il monitoraggio dei casi di infezione affinché si arrivi al reperimento dei dati necessari, grazie a un censimento puntuale e aggregato relativo ai diversi settori interni ai punti vendita, che permetta di controllare l'andamento epidemico in relazione alla catena del freddo e ad avere maggiori dati del comportamento del *virus* rispetto alle temperature.

G/1800/2/12

[Rizzotti](#), [Binetti](#)

La 12a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n.30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2",

premessi che:

secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto in esame, l'ISTAT, in accordo con il Comitato tecnico-scientifico, individua, tramite i propri registri statistici uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di età, genere e

settore di attività economica, i quali saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche in oggetto;
con la locuzione "anche longitudinali" si fa riferimento alla possibilità che gli stessi soggetti siano sottoposti, sempre su base volontaria, a diverse analisi nel corso del tempo;

sul sito istituzionale dell'ISTAT è specificato che il disegno del campione prevede l'osservazione di 150.000 individui sull'intero territorio italiano. Si ricorda che al Parlamento è trasmessa con cadenza annuale (ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989) una relazione sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di specificare che, nell'ambito della Relazione annuale trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989, siano ricomprese le attività svolte ai sensi del decreto-legge in esame.

G/1800/3/12

[Binetti](#), [Rizzotti](#)

La 12a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n.30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2",

premessi che:

secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto in esame, l'ISTAT, in accordo con il Comitato tecnico-scientifico, individua, tramite i propri registri statistici uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali, rilevati anche su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, i quali saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche in oggetto;

in questo modo si ha non solo una "fotografia istantanea" della situazione attuale, ma anche un suo sviluppo temporale, come lascia intravedere la locuzione "anche longitudinali"; integrando la linea di *start up* dello studio: *l'hodie et nunc*, con quella evolutiva offerta dalla dimensione longitudinale del metodo scelto, che coinvolge nel tempo gli stessi soggetti sottoposti all'indagine, sempre su base volontaria;

considerato che:

il quadro clinico delle persone colpite da Covid-19 interessa non solo il sistema cardio-respiratorio, come era apparso in un primo momento: la famosa polmonite interstiziale atipica, ma anche quello immunologico e vascolare, fino ad assumere un andamento di tipo sistemico, con il coinvolgimento del sistema nervoso, dell'apparato gastro-intestinale, ecc;

avendo ben presente come siano i pazienti a-sintomatici a rivestire il maggiore interesse anche sotto il profilo del contagio, diventa di particolare interesse chiarire meglio cosa significhi nel caso di questa epidemia da Covid il termine a-sintomatico, dal momento che potrebbe trattarsi in realtà di una sintomatologia diversa da quella prevista e quindi sottovalutata o sottaciuta;

avendo rilevato tra le osservazioni dei clinici che la malattia da Covid 19 potrebbe lasciare importanti conseguenze nel tempo, soprattutto a carico del sistema respiratorio;

considerato che su 150.000 soggetti sottoposti all'indagine potrebbero emergere elementi in grado di completare il quadro clinico con aspetti finora non sufficientemente presi in esame con la giusta attenzione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di specificare che, nel caso dei soggetti positivi ai test, si possa procedere anche alla ri-valutazione clinica del soggetto, in modo di meglio definire l'esordio della patologia e il suo successivo sviluppo nel tempo, per meglio assistere questi pazienti anche con *follow up* mirati.

G/1800/4/12

[Rizzotti](#), [Binetti](#)

La 12a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n.30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2",

premessi che:

secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 1, l'ISTAT trasmette, con modalità sicure, alla piattaforma tecnologica di cui al comma 2, i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni, nonché degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore o dell'affidatario dei minori d'età;

i competenti uffici del Ministero della salute richiedono, ai fini dell'indagine in esame, ai fornitori dei servizi telefonici - i quali sono tenuti a dare riscontro con modalità sicure - le utenze di telefonia dei loro clienti che appartengano ai campioni o che siano responsabili dei minori summenzionati,

impegna il governo

a valutare l'opportunità di specificare quali siano i fornitori di servizi telefonici cui sono richieste le utenze di telefonia e in base a quali parametri le modalità di riscontro dei fornitori stessi possano essere considerate sicure.

G/1800/5/12

[Lunesu](#), [Cantù](#), [Siclari](#), [Zaffini](#), [Fregolent](#), [Marin](#), [Binetti](#), [Rizzotti](#)

La Commissione 12,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020 n. 30 recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-CoV-2";

considerata la rilevanza che l'analisi epidemiologica e statistica sul SARS-CoV-2 ha per la messa in campo delle misure di prevenzione, sorveglianza epidemiologica e programmazione sanitaria e socio sanitaria della cosiddetta Fase 2 strategie anti e post Covid;

preso atto della mancata approvazione di risoluzione unitaria in sede di conclusione del pertinente affare assegnato atto n. 456 secondo quanto già oggetto di preaccordo;

preso atto di rituale richiesta a norma del comma 3 dell'art. 50 del Regolamento quivi riprodotta e ad ogni conseguente effetto e valutato di procedere accompagnando la rimessione dell'unica risoluzione approvata ad ordine del giorno ritualmente processabile in sede di mandato al relatore pertinente l'esame del presente disegno;

impegna il Governo:

1) a creare una centrale nazionale dell'emergenza sul modello CDC rafforzando le reti di sorveglianza e monitoraggio dell'epidemia da SARS-CoV-2 e di altre eventuali infezioni future, incardinandolo nel Centro Controllo Malattie (CCM) del Ministero della Salute trasformato da mero erogatore di fondi per progetti a vero sistema nazionale di prevenzione pandemica, sorveglianza epidemiologica e controllo, al cui vertice dovrebbe esserci una cabina di regia composta dal responsabile del Centro, dal rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità e da una rappresentanza delle Regioni che nel caso di emergenza epidemica e sanitaria in generale possa dare indicazioni prescrittive alla Protezione Civile sulle azioni da intraprendere e gli strumenti da utilizzare, con un potenziamento della capacità diagnostica e predittiva in emergenza mediante screening validati a diffusione estensiva con impiego sistematico e combinato, sulla base di appropriate linee guida, di test sierologici e molecolari necessari, quanto più rapidi, specifici e sensibili, inseriti nel quadro LEA della prevenzione impegnando adeguate risorse, unitamente all'adozione delle iniziative e degli investimenti necessari per l'effettuazione e la refertazione dei tamponi nasofaringei nelle Regioni in relazione alla percentuale del numero degli abitanti e delle classi di rischio e individuando test sierologici validati efficaci ed

efficienti da eseguire in laboratori pubblici e privati accreditati e abilitati all'esecuzione dei test, con sistemi analitici che, oltre a dare certezza di qualità e affidabilità in punto di specificità, sensibilità e minore invasività possibile, assicurino accuratezza d'analisi, possibilità di automazione per incrementare i volumi e i tempi di esecuzione, disponibilità di reagenti, vantaggioso rapporto costo-beneficio, nel contesto delle iniziative volte a potenziare la ricerca di soggetti immuni al Covid-19 al fine di reperire ulteriori potenziali donatori, si dà promuovere la terapia del plasma immune nella cura del Covid-19 attivando in accordo con le Regioni centri territoriali trasfusionali dedicati alla donazione del plasma e con il coinvolgimento del volontariato e dell'associazionismo qualificato;

2) ad aggiornare regolarmente e tempestivamente, in base all'evoluzione delle nuove conoscenze e delle condizioni, le linee guida e i protocolli per assicurare agli operatori regole certe, semplici ed efficaci a contrastare la diffusione del virus, garantendo la protezione dall'emergenza sanitaria in atto, rendendo noti altresì i processi e i protocolli per la validazione dei test sierologici riconosciuti dal SSN e sburocratizzando gli adempimenti procedurali correlati anche in materia di sanificazione degli ambienti, di cui la circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020 n. 0017644 anticipa, seppur con eccessivi restrizioni iperprocedimentalizzate, gli adempimenti a cui sottoporsi;

3) a potenziare la rete dei laboratori di sanità pubblica secondo parametri minimi dedotti nei Livelli Essenziali di Assistenza quali centri di effettuazione diagnostica in emergenza dei test microbiologici per la ricerca diretta virologica e nell'ordinarietà di analitica rilevante per il governo dei determinanti sanitari e ambientali in un sistema di controlli di sicurezza anti e post Covid delle attività produttive a costo zero per le imprese che assolvono i parametri di legge, dando la dovuta rilevanza al valore della funzione di collegamento di tutti i laboratori che svolgono questo tipo di analisi, in una rete effettivamente integrata e coordinata mediante l'identificazione di standard di riferimento relativi al tipo di test, alle procedure e alle tempistiche da adottare in caso di risultati positivi e infine alla piattaforma tecnologica da utilizzare, tale da favorire un affidabile flusso di informazioni a tutti i livelli e, in ultima analisi, ai pazienti ai quali vanno fornite risposte sicure e non interpretabili, secondo principi di equi accessibilità ed universalità sia negli screening che nella diagnosi e la cura precoce, e in specie con riguardo alla plasmaterapia attivando una banca nazionale del plasma immune o altra soluzione se più performante utile ad escludere carenze distributive ed erogative nei presidi ospedalieri delle sacche di plasma secondo l'effettivo appropriato bisogno, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e, quanto alle strategie di prevenzione e profilassi, promuovendo iniziative per identificare candidati vaccini e/o modalità di produzione e scale-up (anche autoctone) di vaccini sempre più efficaci e sicuri anche puntando sulle nuove tecnologie di trasferimento vaccino su cerotto (patch);

4) a valutare l'opportunità di specificare che nel caso di soggetto positivo ai test si possa procedere anche alla rivalutazione clinica del soggetto in modo di meglio definire l'esordio della patologia e il suo successivo sviluppo nel tempo per meglio assistere questi pazienti anche con follow up mirati;

5) promuovere in sede di emanazione ed aggiornamento delle linee guida del piano pandemico cui è tenuto il CCM la capillare diffusione dell'utilizzo dei test molecolari rapidi per la ricerca di RNA virale, nei luoghi sensibili, quali strutture sanitarie per acuti, strutture sanitarie per cronici, strutture che ospitano soggetti fragili, strutture di comunità e famiglie;

6) ad avviare una reingegnerizzazione del sistema nazionale di Protezione civile, strutturandolo come vero Hub centrale per le emergenze, con progettualità innovative fra cui la creazione di un albo dinamico di "riservisti in Sanità", che contempli l'attivazione di un elenco di riservisti idonei della Protezione Civile tra i vari professionisti in pensione, quindi medici, infermieri che siano richiamabili entro 12 mesi comunque non oltre 3 anni dalla quiescenza, su base volontaria a fronte di un riconoscimento tipo indennità di chiamata, di reperibilità, pronti a intervenire con la massima tempestività;

7) a realizzare una forma di responsabilizzazione istituzionale della filiera Stato Regioni in ordine all'adempimento e alla verifica secondo predeterminati parametri degli aggiornati Livelli Essenziali di Assistenza Continua territoriale integrata H/T a garanzia di promozione, prevenzione (dentro e fuori l'Ospedale), potenziamento della Rete di Medicina territoriale e domiciliarizzazione appropriata del paziente, nell'ottica di realizzare un sistema capace di affrontare con efficacia nuovi eventi pandemici prevedendo altresì il monitoraggio e la mappatura dell'utilizzo delle ingenti risorse stanziare nei vari provvedimenti adottati dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica ed assicurare gli indicati nuovi livelli di prevenzione, promozione, sanità e assistenza evolutivamente normati per la normalizzazione delle attività di assistenza e cura azzerando le liste di attesa giacché agganciati a nuove regole di ingaggio non più eludibili (novellando i parametri di accreditamento e contratto con sistema effettivamente deflattivo dell'inadempimento) e implementando controlli stringenti di impiego e risultato e con verifica sistematica che tutte le misure ivi previste siano portate a compimento;

8) nell'ambito dei piani di riorganizzazione della rete assistenziale, previsti dal c.d. decreto-legge "Rilancio", al fine di integrare in modo più efficace la medicina generale all'interno di una rete strutturata di cure territoriali che deve fungere da filtro nella gestione del Covid-19, nella fase precedente e successiva alla ospedalizzazione;

9) ad istituire la rete territoriale dei medici e infermieri di famiglia, creando il ruolo professionale dell'infermiere di famiglia che vada a coadiuvare il medico di cure primarie negli interventi di prevenzione, assistenza e cura domiciliare dei fragili (minori, disabili, anziani) e cronici secondo parametri LEA di medicina di prevenzione accreditata e a contratto (convenzionata) debitamente profilati e segregati privilegiando modelli dove i due professionisti si integrano nelle loro rispettive funzioni in équipe stabili multiprofessionali;

10) a orientare l'investimento sui Covid hospital in modo da distribuire sul territorio strutture di riferimento coordinate tra loro con alte specialità a beneficio dell'intera rete ospedaliera e territoriale, anche attraverso la riconversione strutturale di edifici esistenti, previa ricognizione delle competenze presenti in medicina d'urgenza, medicina di comunità e cure primarie, malattie infettive e microbiologia-virologia;

11) a realizzare la rete nazionale di ospedali Covid e post Covid, rendendo fungibili i moduli di terapia intensiva delle nuove strutture che avendo tutto il necessario per esserlo possono essere utilizzate in tempi non pandemici per altri scopi (lo stesso dovrebbe valere per le ambulanze ad alto biocontenimento) e riqualificando per il secondo segmento anche piccoli e medi ospedali di recente o imminente smantellamento sì che, debitamente attrezzati per la fase di emergenza epidemica, possano essere reimpiegati nell'ordinarietà per integrare la rete di Cure Intermedie e per tutte le esigenze di estensiva e convalescenziarie dei pazienti non stabilizzati, con adeguamento correttivo del DM 70/2015 portando in particolare il vincolo dei 3,7 posti letto per mille abitanti (comprensivi di 0,7 posti letto per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie) fino a 4,7 per mille abitanti e adeguamento della rete di Emergenza Urgenza non solo per i posti letto delle terapie intensive bensì soprattutto per i Pronti Soccorso, OBI (Osservazione Breve Intensiva), posti letto e servizi cui debbono concorrere, proporzionalmente al budget presidio per presidio (principio di aderenza territoriale) tutti gli erogatori pubblici e privati;

12) a utilizzare le strutture residenziali sanitarie, quali gli ospedali di comunità o altre ritenute appropriate, come sedi per il trattamento di casistiche intermedie, per le quali l'isolamento domiciliare e il ricovero non rappresentino soluzioni adeguate in modo che queste possano costituire un luogo fondamentale nel passaggio tra il domicilio e l'ospedale e un punto di riferimento per la comunità, assicurando un uso "appropriato" dell'ospedale e il funzionamento dell'attività del Pronto soccorso, mantenendo sempre, anche in queste strutture, gli standard di protezione individuale e di sanificazione;

13) a potenziare la presenza delle strutture c.d. "intermedie" per pazienti post o sub acuti dopo la dimissione ospedaliera;

14) a creare la rete delle strutture Long Term Care superando la logica della dicotomia intra ed

extraospedaliera e investendo in occupazione e riqualificazione del sistema con il lavoro di assistenza e cura al domicilio riducendo da un lato la pressione sulle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) con standard sanitari, socio sanitari ed assistenziali più stringenti e dall'altro sviluppando forme innovative di assistenza familiare, come l'istituzione del ruolo del "assistente familiare", al fine di integrare il percorso di presa in carico della persona assistita e implementare la rete di assistenza domiciliare diffusa anche attraverso l'utilizzo dei sistemi di telemedicina e tele monitoraggio e di ausili innovativi funzionanti con intelligenza artificiale, con Centri di accesso e supporto alle cure di teleconsulto e monitoraggio da remoto in capo alle ASL in rete con le strutture specialistiche ospedaliere pubbliche e private per la Second Opinion normando altresì il riconoscimento del lavoro di assistenza e cura del caregiver familiare, il cui ruolo ha validità solo nei confronti del congiunto assistito, realizzando così un nuovo modello di regolazione e formazione di welfare e di sostegno alla domiciliarità, con LEA sanitari e sociosanitari assistenziali integrati di contrasto all'emergenza sociale anti e post Covid;

15) a prevedere adeguati investimenti in tecnologia avanzata per supportare la medicina digitale al fine di assicurare la continuità di cura e assistenza e per la formazione all'utilizzo della telemedicina, il telemonitoraggio e il telecontrollo dei pazienti;

16) a realizzare il modello di assistenza territoriale integrata H/T con la telemedicina e la digitalizzazione, implementando strutturalmente il fascicolo sanitario e socio-sanitario elettronico dell'assistito quale LEA informativo non più eludibile del sistema nazionale di medicina digitalizzata;

17) a rafforzare il sistema di prevenzione potenziando i Servizi di Epidemiologia e di Medicina Ambientale;

18) a prevedere adeguati investimenti nella ricerca biomedica, potenziando il coordinamento tra i centri di ricerca pubblici, le università e la rete degli IRCCS;

19) a prevedere adeguati investimenti sulle infrastrutture digitali per lo storage dei dati, la capacità di calcolo e l'interoperabilità tra le principali strutture di riferimento, nonché ad adottare le iniziative necessarie al fine di unificare il sistema di raccolta dati delle Regioni con una piattaforma unica e indicatori uguali;

20) a investire sulla ricerca per la medicina di genere poiché molte e importanti differenze di genere;

21) ad adottare le iniziative necessarie affinché le risorse stanziare per "il rilancio del territorio" trovino omogeneità sul territorio nazionale a partire dal Distretto sanitario di base, quale prima dimensione di governance per assicurare l'integrazione sociosanitaria l'interprofessionalità, la presa in carico del paziente e tutti gli ulteriori aspetti tipici della medicina di territorio;

22) a favorire, anche mediante opportuni investimenti, la coprogettazione tra le strutture pubbliche e le imprese e associazioni del Terzo settore nell'ambito delle attività collegate alle attività sanitarie e sociosanitarie;

23) a prevedere, tramite opportuni interventi normativi, strumenti a tutela degli esercenti le professioni sanitarie per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l'emergenza epidemiologica Covid-19, sia per le strutture sanitarie pubbliche quanto per quelle private;

24) a prevedere, già in sede di conversione del decreto-legge c.d. "rilancio", un Piano che, con certezza, permetta di raggiungere in tempi brevi l'attivazione delle borse di specializzazione necessarie al fabbisogno stimato in Italia, nonché l'inserimento anche della medicina di comunità nell'ambito delle 4.200 borse di specializzazione in area medica previste dal decreto-legge "Rilancio";

25) ad adottare misure, anche in via sperimentale e in considerazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, volte a sopperire alla mancanza di medici specialisti, nel quadro di una rete formativa delle scuole di specializzazione aperta ed integrata con le strutture di alta specialità (Aziende Sanitarie Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie e IRCCS pubblici e privati) Second Opinion Supporting-Teaching Hospital, valutando l'istituzione di altri percorsi di formazione specialistica medica e veterinaria sulla base di quanto previsto dai disegni di legge sul tema all'esame del Senato ed estendendo altresì l'applicazione delle disposizioni in materia di specializzazioni a tutti i professionisti

affidenti alla dirigenza sanitaria (psicologi, biologi, farmacisti, odontoiatri, fisici, chimici) valutandosi altresì la possibilità di consentire per tutto il periodo dell'emergenza l'accesso ai corsi di specializzazione medica attraverso procedure meno stringenti, quali in particolare l'apertura di nuove finestre temporali a candidati che non siano rientrati nei posti di specializzazione banditi in precedenza;

26) ad adottare un Piano per il sostegno psicologico in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 del DPCM 12 gennaio 2017, recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, al fine di dare una risposta concreta ed adeguata all'allarme sulla tenuta psicologica degli operatori sanitari e dei cittadini già lanciato da molte società scientifiche;

27) ad adottare norme di semplificazione che garantiscano iter autorizzativi rapidi per gli investimenti pubblici e pubblico-privati relativi a interventi con destinazione d'uso sanitario e sociosanitario;

28) definire linee di indirizzo nazionale al fine di implementare una delocalizzazione delle terapie, di ridurre il tempo di permanenza nelle strutture di cura garantendo nei tempi più brevi possibili i trattamenti oncologici medici (chemioterapici, immunoterapici e con agenti a bersaglio molecolare) o radioterapici, adottando altresì linee di indirizzo nazionali che identifichino i parametri per la tariffazione per la profilazione genomica estesa, al fine di una omogenea implementazione dell'accesso alla medicina personalizzata e introducendo modelli per la presa in carico dei malati oncologici con l'integrazione tra strutture ospedaliere e territorio, prevedendo il trattamento oncologico domiciliare in tutte le situazioni cliniche che lo consentono, nonché (oltre alla somministrazione delle terapie) la semplificazione di alcune procedure che al momento richiedono l'accesso in ospedale.

Art. 1

1.1

[Lunesu, Marin, Fregolent](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «di un'apposita piattaforma tecnologica istituita presso il» con le seguenti: «degli strumenti tecnologici a disposizione del».

Conseguentemente, al comma 15, sostituire le parole «Per la realizzazione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 220.000 euro» con le seguenti: «Per l'adeguamento degli strumenti informatici di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 50.000 euro».

1.2

[Lunesu, Marin, Fregolent](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis: Nell'ambito della Relazione annuale trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n.322 del 1989, sono ricomprese le attività svolte ai sensi del decreto legge in esame."

1.3

[Binetti, Rizzotti](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministero della Salute per le medesime finalità di cui al comma 1, destina risorse aggiuntive per sottoporre alle analisi sierologiche i familiari del personale sanitario che durante l'epidemia siano risultati positivi al tampone o abbiano mostrato sintomi di influenza, anche se allora non diagnosticata come Covid.»

1.4

[Rizzotti, Binetti](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministero della Salute per le medesime finalità di cui al comma 1, destina delle risorse aggiuntive per sottoporre alle analisi sierologiche gli operatori sanitari sull'intero territorio nazionale.»

1.5

[Fregolent](#), [Marin](#), [Lunesu](#)

Al comma 4, sostituire le parole: "modalità sicure" con le seguenti: "modalità ritenute sicure dal Garante della privacy".

1.6

LA RELATRICE

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «che dovessero rientrare» con le seguenti: «che rientrano», le parole: «ovvero esercitare» con le seguenti: «o che esercitano» e le parole: «o essere» con le seguenti: «o sono».

1.7

[Fregolent](#), [Marin](#), [Lunesu](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «la Croce Rossa Italiana» con le seguenti: «i Dipartimenti di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale del Servizio Sanitario Nazionale italiano»,».

Conseguentemente, ai commi 6 e 7, sostituire le parole: «della Croce Rossa Italiana» con le seguenti: «dei Dipartimenti di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale del Servizio Sanitario Nazionale italiano,» e al comma 15, sostituire le parole: «dalla Croce Rossa Italiana» con le seguenti: «dai Dipartimenti di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale del Servizio Sanitario Nazionale italiano,».

1.8

LA RELATRICE

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole «di cui al presente articolo», sono aggiunte le seguenti: «, nonché indicando le fonti di cognizione delle informazioni complete».

1.9

[Lunesu](#), [Marin](#), [Fregolent](#)

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "indicando comunque dove possono essere reperite le informazioni integrali".

1.10

LA RELATRICE

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «sui siti istituzionali» con le seguenti: «nei siti internet istituzionali».

1.11

[De Bonis](#)

All'articolo 1, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i titolari dei dati di cui al comma 3 devono esprimere il consenso all'utilizzo dei dati sanitari, anche genetici, per le finalità del presente decreto. Qualora i dati trattano un minore a carico, è necessario il consenso di entrambi genitori o del tutore. Il consenso all'uso dei dati deve essere richiesto mediante informativa scritta recapitata per mezzo raccomandata al domicilio fiscale e restituita mediante raccomandata da indirizzare al Ministero della Salute. Il consenso può essere altresì recapitato mediante posta elettronica certificata."

1.12

LA RELATRICE

Al comma 6, primo periodo, la parola «che» è sostituita dalle parole «i quali».

1.13

LA RELATRICE

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «provvedimento del 5 giugno 2019» inserire le seguenti:

«, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 2019,».

1.14

[Marin](#), [Lunesu](#), [Fregolent](#)

Al comma 6, penultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché sugli ulteriori passaggi ed accertamenti da attivare nel caso in cui il risultato della analisi del soggetto interessato evidenzi la presenza di anticorpi specifici."

1.15

[Binetti](#), [Rizzotti](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I soggetti i cui campioni raccolti risultano positivi, sono obbligati a segnalare se in famiglia altre persone abbiano contratto l'influenza Covid e se da controlli successivi risulta che siano perfettamente guarite.»

1.16

[Rizzotti](#), [Binetti](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I soggetti i cui campioni raccolti risultano positivi, sono obbligati a sottoporsi al test molecolare basato sull'identificazione di RNA virale.»

1.17

LA RELATRICE

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «non identificabili» inserire il seguente segno di interpunzione: «,».

1.18

LA RELATRICE

Al comma 9, sostituire le parole: «di cui al decreto» con le seguenti: «previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute».

1.19

[Marin](#), [Fregolent](#), [Lunesu](#)

Sopprimere il comma 14.

1.20

[Fregolent](#), [Marin](#), [Lunesu](#)

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISTAT si avvale delle risorse umane, economiche e strumentali disponibili a legislazione vigente».

1.100

La Relatrice

Al comma 14, dopo le parole "385.000 euro" sono inserite le seguenti "per l'anno 2020"

1.21

LA RELATRICE

Al comma 14, terzo periodo, sostituire le parole: «Al relativo onere, in termine di fabbisogno e indebitamento netto» con le seguenti: «Al relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto,».

1.22

LA RELATRICE

Al comma 15, terzo periodo, sostituire le parole: «mediante il fondo risorse» con le seguenti: «a valere sulle risorse».

1.0.1

LA RELATRICE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Equiparazione dei requisiti per la stabilizzazione del personale sanitario)

1. All'articolo 20, comma 11-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sostituire le parole "è stabilito alla data del 31 dicembre 2019." con le seguenti: "è stabilito alla data del 31 dicembre 2020 fatti salvi i diritti maturati al 31 dicembre 2017. " »

1.0.2

[Boldrini](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Equiparazione dei requisiti per la stabilizzazione del personale sanitario)

1. All'articolo 20, comma 11-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sostituire le parole "è stabilito alla data del 31 dicembre 2019." con le seguenti: " è stabilito alla data del 31 dicembre 2020 fatti salvi i diritti maturati al 31 dicembre 2017. ".»

1.4.2.6.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 140 (ant.) dell'11/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2020
140ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019

(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019

(Relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14a Commissione sul Doc. LXXXVI n. 3 e sul Doc. LXXXVII, n. 3. Esame congiunto e rinvio)

Il **PRESIDENTE** (PD), relatore, introduce l'esame congiunto degli atti in titolo.

Illustra, anzitutto, il disegno di legge 1721, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2019).

Con riferimento alle materie di interesse della Commissione, segnala che appaiono di rilievo gli articoli 14 e 15.

L'articolo 14 reca una disciplina di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, concernente le malattie animali trasmissibili nonché modifiche ed abrogazioni di taluni atti in materia di sanità animale.

La delega deve essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La relazione illustrativa del disegno di legge in esame osserva che il suddetto regolamento (UE) 2016/429 reca un nuovo quadro giuridico generale in materia di sanità animale, modificando o abrogando circa cinquanta atti europei precedenti, e che il quadro normativo nazionale in materia è costituito da una molteplicità di provvedimenti di varia natura, alcuni anche molto risalenti.

Per l'esercizio della delega, l'articolo 14 reca principi e criteri direttivi specifici, ad integrazione di quelli generali, posti per il recepimento di direttive europee dall'articolo 32 della L. 24 dicembre 2012, n. 234.

Il successivo articolo 15 reca una disciplina di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di due regolamenti europei, relativi, rispettivamente, ai dispositivi medici in generale

ed ai dispositivi medici diagnostici in vitro - regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017 -.

La delega deve essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La relazione illustrativa del disegno di legge in esame osserva che i due regolamenti europei presentano un periodo di transizione articolato sulla base delle priorità e della complessità dell'attuazione.

Per l'esercizio della delega, l'articolo 15 reca principi e criteri direttivi specifici, ad integrazione di quelli generali, posti per il recepimento di direttive europee dall'articolo 32 della L. 24 dicembre 2012, n. 234.

Il Presidente-relatore passa quindi ad illustrare, per le politiche settoriali di competenza, la Relazione consuntiva 2019, soffermandosi sul capitolo 13 della parte seconda, dedicato alla tutela della salute e concernente nello specifico i temi: della prevenzione e programmazione sanitaria; della sicurezza alimentare, della sanità animale e dei farmaci veterinari; della sicurezza alimentare, della sanità animale e dei farmaci veterinari; della sanità digitale.

Passa infine a illustrare, per quanto di competenza, la Relazione programmatica 2020, soffermandosi sul capitolo 13 della Sezione dedicata alle politiche orizzontali settoriali, concernente la tutela della salute. Segnala, inoltre, che nell'ambito del capitolo 12, dedicato alle politiche di inclusione e della famiglia, è trattato il tema della disabilità.

Rileva, conclusivamente, che per quanto attiene alla parte programmatica sarà opportuno valutare, interpellando sul punto anche il Governo, se sia necessario rivedere le previsioni alla luce dei cambiamenti di contesto legati al COVID-19.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ENDRIZZI](#) (M5S) riferisce sul provvedimento in titolo.

Il decreto-legge in conversione, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca un nuovo quadro di riferimento, che si sovrappone a quello già esistente rappresentato dal decreto-legge n. 19 del 2020, per le misure di contenimento della diffusione del virus.

Un primo ordine di disposizioni riguarda la circolazione. Per quanto concerne la circolazione all'interno della regione, si dispone la cessazione delle limitazioni imposte ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19 del 2020, con effetto dal 18 maggio 2020, mantenendo tuttavia la possibilità che, in caso di aggravamento della situazione epidemiologica, possano essere adottate misure restrittive, con riferimento alle sole aree regionali interessate. La modalità di adozione delle restrizioni rimane quella disegnata dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 19.

Per quanto riguarda la circolazione tra regioni, la cessazione delle misure restrittive è fissata al 3 giugno 2020. Fino a tale data, gli spostamenti interregionali rimangono vietati. Fanno eccezione gli spostamenti interregionali dettati da comprovate esigenze lavorative, da ragioni di assoluta urgenza ovvero da motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per il periodo successivo al 3 giugno 2020, si dispone che gli spostamenti interregionali possano essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in tali aree.

Gli spostamenti da e per l'estero sono vietati fino al 2 giugno, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19. Resta in ogni caso consentito il

rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno, tali spostamenti saranno consentiti salva la possibilità, al pari di quanto previsto per gli spostamenti in ambito nazionale, di prevedere limitazioni con riferimento a specifiche situazioni di rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Si prevede anche che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non siano soggetti ad alcuna limitazione. Un secondo ordine di disposizioni dell'articolo 1 concerne le misure di quarantena. In particolare, è disposto il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte, con provvedimento dell'autorità sanitaria, alla misura della quarantena in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

La quarantena precauzionale, invece, è applicata, sempre con provvedimento dell'autorità sanitaria, alle persone che abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermatasi positivi al virus, o con altri soggetti che siano indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19. Ulteriori disposizioni riguardano le riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per i quali si prevede il divieto di assembramento e si demanda a provvedimenti assunti secondo l'articolo 2 del decreto-legge n. 19 la determinazione - se asseverata dall'andamento dei dati epidemiologici - delle modalità di partecipazione del pubblico a manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, nonché a ogni attività convegnistica o congressuale.

È attribuita al sindaco la facoltà di disporre la chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico qualora non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sono regolamentate le modalità di esercizio delle riunioni, prescrivendo il rispetto della medesima distanza di sicurezza.

Un altro ordine di disposizioni concerne le funzioni religiose. Al riguardo si prevede che lo svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di persone sia tenuto al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Si chiarisce, inoltre, che l'attuazione delle disposizioni in merito alla quarantena precauzionale, alla partecipazione del pubblico a eventi, spettacoli, convegni, riunioni o a funzioni religiose è demandata ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.

Un'ulteriore disposizione demanda a successivi provvedimenti attuativi le modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole, della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, nonché di altri corsi formativi e professionali.

Con riguardo alle attività economiche, produttive e sociali, si stabilisce che queste debbano svolgersi nel rispetto dei protocolli o delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Nel caso di mancato rispetto di detti documenti, si prevede la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

È demandata alle regioni l'effettuazione di un monitoraggio, con cadenza giornaliera, dell'evoluzione della situazione epidemiologica, in esito al quale è consentito alle stesse di introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, nelle more dell'adozione di D.P.C.M.

L'articolo 2 introduce una disciplina sanzionatoria destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento previste dal provvedimento in esame, nonché dai decreti e dalle ordinanze emanati in attuazione del medesimo.

Una disciplina specifica è dettata per la quarantena obbligatoria: salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica o comunque un più grave reato, la violazione è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, cioè con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro.

L'articolo 3 disciplina le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che le misure di cui al presente decreto-legge si applichino dal 18 maggio al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti

dall'articolo 1. Introduce inoltre, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, una specifica clausola di compatibilità con i rispettivi statuti e le norme di attuazione. Reca, inoltre, la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4, infine, dispone in merito all'entra in vigore.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che ancora una volta il Parlamento è chiamato ad esaminare un provvedimento giù superato dai fatti e si domanda se non sia il caso di rinunciare alla discussione e passare direttamente alla fase di votazione del parere.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che ci sono le condizioni per garantire uno spazio d'intervento ai senatori interessati a discutere ed approfondire il testo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(867-B) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

La relatrice [BOLDRINI](#) (*PD*), dopo aver illustrato partitamente le modificazioni introdotte nel provvedimento durante l'esame in seconda lettura, esprime il convincimento, *prima facie*, che gli apporti della Camera siano ulteriormente migliorativi del testo. Si riserva, in ogni caso, di svolgere in proposito i necessari approfondimenti.

Manifesta l'auspicio che il disegno di legge sia suscettibile in tempi rapidi di approvazione definitiva, considerato che tutti i professionisti del settore sanitario si aspettano una positiva e celere conclusione dell'*iter*.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, trattandosi di una terza lettura, in base al Regolamento si può discutere e deliberare solo sulle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.4.2.6.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 141 (pom.) del 16/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 16 GIUGNO 2020
141ª Seduta

Presidenza del Presidente
[COLLINA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella predetta seduta è stata svolta la relazione illustrativa.

Quindi, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che, per quanto di stretta competenza della Commissione, in ordine alla riapertura delle attività didattiche degli istituti scolastici, nonché in tema di ripresa delle attività economiche produttive e sociali, nel rispetto dei protocolli di prevenzione e sicurezza, per la migliore tutela della salute individuale e collettiva, le previsioni di cui all'articolo 1, commi 13 e 14 del provvedimento in esame debbano essere opportunamente integrate e aggiornate.

Quanto al primo punto, anche tenuto conto delle valutazioni espresse dal Ministro della salute in occasione delle comunicazioni al Senato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 35, nel merito sostanziale degli impegni dedotti in risoluzione n. 2 del 10 giugno scorso, segnala che le modifiche auspiccate dovrebbero essere volte a "promuovere le opportune modifiche alle linee guida per la riapertura degli istituti scolastici, in modo da garantire l'insegnamento attraverso la didattica frontale" quale requisito fondamentale per garantire il diritto allo studio degli studenti, adottando criteri di prevenzione che assicurino le condizioni di massima sicurezza per tutti i fruitori degli istituti, sì da scongiurare il rischio ipotetico di nuova diffusione dell'epidemia e da garantire pari opportunità di istruzione, unitamente alla socializzazione tra gli studenti.

Quanto al secondo punto, sottolinea che si dovrebbe intervenire sul testo in aderenza all'impegno del Governo, approvato dal Senato in data 9 giugno 2020, di "aggiornare in base all'evoluzione delle

nuove conoscenze e delle condizioni, le linee guida ed i protocolli di riapertura in sicurezza sanitaria per assicurare agli operatori regole certe, semplici ed efficaci a contrastare la diffusione del virus anche per quanto attiene alla sanificazione degli ambienti", chiarendo la necessità di applicare criteri, metodologie e prodotti adeguati alla disinfezione e alla sanificazione degli ambienti e che siano riconosciuti esclusivamente da soggetti e strutture preposti a certificarne e garantirne l'efficacia.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea in primo luogo che, per quanto concerne lo svolgimento delle attività didattiche, restano margini evidenti di ambiguità e di incertezza in merito al "quando" della riapertura e al "dove" della didattica in presenza: questa situazione sta a suo avviso generando disorientamento e sconcerto nelle famiglie degli studenti.

In relazione agli investimenti preordinati alla messa in sicurezza delle strutture scolastiche, pur evidenziando l'importanza degli stessi, stigmatizza il trattamento deterioro che a suo giudizio stanno ricevendo le scuole paritarie. Ritene che nei confronti di queste ultime il Governo e le forze di maggioranza stiano mostrando un sostanziale disinteresse.

Più in generale, osserva che manca la necessaria elaborazione, da parte del Governo, in merito alla didattica, che appare da ripensare tanto nelle modalità quanto nei contenuti alla luce degli stravolgimenti prodotti dall'emergenza epidemiologica. Rileva che, malgrado gli encomiabili sforzi profusi dai docenti, appare del tutto deficitario, in materia, l'apporto della ministra Azzolina.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*) si associa alle considerazioni critiche svolte dalla senatrice Binetti in merito alla scarsa attenzione per le scuole paritarie. Saggiunge che, in proposito, non vi è solo un problema di discriminazione, ma anche un rischio di funzionalità del sistema scuola nel suo complesso: numerosi istituti paritari, in assenza di supporto da parte dello Stato, potrebbero non essere in grado di riaprire e tale diminuzione dell'offerta formativa dovrebbe essere compensata dalla scuola pubblica, che tuttavia non sembra in grado di sopperire.

Riguardo al tema delle sanzioni, affrontato dall'articolo 2 del provvedimento in esame, osserva che occorrerebbe porre rimedio agli eccessi di risposta sanzionatoria riportati dalla cronaca, per concentrare la pretesa punitiva nei soli confronti delle persone che abbiano scientemente trasgredito agli obblighi connessi al *lockdown*.

Esprime il convincimento che, anche con il decreto-legge in conversione, il Governo non abbia prestato la necessaria attenzione al mondo del lavoro e ai settori produttivi e si augura che vi siano margini di miglioramento in sede emendativa.

In conclusione, formula l'auspicio che la stagione delle scelte unilaterali da parte del Presidente del Consiglio sia definitivamente tramontata.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) trova necessario incentrare l'attenzione sull'aggiornamento delle linee guida e dei protocolli che presiedono alla cosiddetta fase 2, specie per ciò che attiene al mondo della scuola. A tale riguardo, invita a tenere in debita considerazione anche le problematiche psicologiche e relazionali cui i bambini e gli adolescenti possono andare incontro in forza del prolungato periodo di *lockdown*. Ritene, da una parte, che occorra mettere decisamente al centro del dibattito l'importanza dell'insegnamento e, dall'altra, che sia indispensabile una maggiore attenzione nei confronti delle scuole paritarie. Reputa che le linee guida in materia scolastica debbano essere redatte in maniera chiara e non astrusa, come a suo avviso è avvenuto con riferimento ai centri estivi, e tenendo conto del fatto che il *virus*, secondo quanto affermato dallo stesso sottosegretario Sileri, parrebbe essersi indebolito e sembrerebbe inoltre, secondo diverse opinioni, provocare nei soggetti in tenera età effetti diversi rispetto a quelli determinati negli adulti.

Quanto alla ripresa delle attività produttive e alla correlata necessità di sanificazione dei locali, esorta ad andare incontro alle esigenze e alle aspettative di coloro che stanno tentando, malgrado tutto, di riaprire, con un approccio di tipo collaborativo e non meramente sanzionatorio.

Il sottosegretario SILERI tiene a precisare il proprio pensiero in merito all'evoluzione della

situazione epidemiologica. In primo luogo, sottolinea di non aver mai escluso l'eventualità di una seconda ondata: ha semmai rilevato che essa sarà probabilmente meno violenta e comunque suddivisa in una pluralità di piccoli focolai. Saggiunge che, sul piano tecnico, più che di indebolimento del *virus* è corretto parlare di diminuita capacità infettiva dello stesso, derivante dall'efficacia delle misure di prevenzione, protezione e distanziamento sociale adottate. Fa rilevare che la parola definitiva in ordine alla possibile perdita di virulenza spetta in ogni caso alla scienza. Evidenzia, infine, che non esiste un "caso Lombardia": i numeri sui contagi, se correttamente interpretati, non suffragano il ricorso a tale espressione e non fanno apparire necessarie misure *ad hoc*.

La senatrice [FATTORI](#) (*Misto*) ritiene che sia impossibile prevedere cosa accadrà nel prossimo autunno, essendo i dati scientifici ancora insufficienti per predire l'evoluzione della situazione epidemiologica. Rileva come, per assumere decisioni informate, il legislatore abbia bisogno della messa a disposizione, da parte del Governo, di dati allo stato mancanti: serve, a suo avviso, una mappatura dei soggetti positivi, dalla quale si possa evincere, ad esempio, a quali settori lavorativi essi appartengano. Segnala la necessità di proteggere i bambini, nella fase di riapertura delle scuole, con un approccio centrato sulla didattica ed articolato in un ventaglio di possibili soluzioni in relazione alla pluralità degli scenari possibili, tenendo nella dovuta considerazione anche gli aspetti psicologici e sociali. Richiama l'attenzione sul fatto che non ci sono evidenze scientifiche in merito a una presunta minore suscettibilità dei bambini al contagio, né in merito al grado di contagiosità degli stessi.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) è dell'avviso che le problematiche legate alla riapertura della scuola siano meritevoli della massima attenzione, ma osserva che il fine del provvedimento in esame è quello di delineare un nuovo quadro di riferimento complessivo, che si sovrappone a quello già esistente, rappresentato dal decreto-legge n. 19.

Quanto al tema delle sanzioni, fa rilevare che il decreto-legge in conversione prevede che esse trovino applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento.

Riguardo alla questione delle linee guida, nella prospettiva della ripresa delle attività scolastiche in presenza, ritiene che i protocolli esistenti, ad esempio in tema di centri estivi, siano stati formulati in maniera accurata, grazie anche alla collaborazione tra Governo, comitati scientifici, ANCI e Regioni. Sottolinea dunque come esista già un'ottima base di partenza, che verrà naturalmente affinata in vista della ripresa di settembre.

Concorda, infine, sull'opportunità di dedicare la necessaria attenzione anche alle scuole paritarie, ma dubita che questa sia la sede per un dibattito in materia.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), dopo aver ricordato che il provvedimento in esame detta misure applicabili fino al prossimo 31 luglio, si duole per il fatto che in questa sede ci si lasci andare a dichiarazioni prive di riscontro scientifico: ciò è avvenuto, a suo giudizio, quando si è adombrato che i bambini non sarebbero suscettibili di contagio. Ritiene che sarà opportuno adottare ogni necessaria forma di precauzione a tutela degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*) interviene incidentalmente per rimarcare che i senatori dei Gruppi d'opposizione non intervengono nel dibattito per amore di discussione ma per offrire un contributo utile alla redazione del parere, nella loro qualità di rappresentanti della Nazione.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*), in riferimento all'intervento della senatrice Pirro, obietta che nessuno si è lasciato andare a dichiarazioni semplicistiche in tema di suscettibilità al contagio dei bambini.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Avverte che, in relazione all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, si riserva di convocare nella giornata di domani una ulteriore seduta per concludere l'esame del provvedimento in titolo, se necessario anche nella prima mattinata.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(867-B) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 giugno.

Il **PRESIDENTE**, riepilogato lo stato dell'*iter*, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti, correlati alle modificazioni introdotte dalla Camera, alle ore 12 del prossimo venerdì 19 giugno.

Conviene la Commissione.

La relatrice **BOLDRINI** (PD) dà atto che, in esito agli approfondimenti che si era riservata di svolgere, risulta confermato che le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento sono ulteriormente migliorative del testo. Invita a considerare la possibilità di soprassedere alla presentazione di proposte emendative per concentrare l'esame sugli ordini del giorno, nella prospettiva di una rapida approvazione definitiva del provvedimento.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.6.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 142 (ant.) del 18/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2020
142ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLLINA

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il **PRESIDENTE** ricorda che si è conclusa la discussione generale.

Il relatore **ENDRIZZI** (M5S) dà lettura dello schema di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia allo svolgimento della replica.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice **CANTU'** (L-SP-PSd'Az), nel ribadire le riserve del proprio Gruppo, tanto sul merito del provvedimento quanto sul metodo seguito dal Governo, dichiara voto di astensione in ragione del recepimento, all'interno del parere, dei contributi forniti dagli esponenti dell'opposizione.

La senatrice **RIZZOTTI** (FIBP-UDC) ritiene che le osservazioni inserite nella proposta di parere, pur recependo alcuni spunti scaturiti dalla discussione, siano formulate in maniera non sufficientemente incisiva. Saggiunge che il Governo persevera nell'errore di non tenere nella dovuta considerazione l'apporto del Parlamento: a riprova di ciò, segnala che durante i lavori dell'Assemblea, nella giornata di ieri, il Presidente del Consiglio ha mostrato un atteggiamento irrispettoso, a suo giudizio, durante l'intervento del Presidente del Gruppo Forza Italia. Tanto premesso, dichiara voto di astensione.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), dopo aver evidenziato che lo schema di parere recepisce in maniera ineccepibile le indicazioni scaturite dal dibattito, annuncia che il suo Gruppo esprimerà un voto favorevole.

Dichiara a sua volta voto favorevole la senatrice [PIRRO](#) (M5S), sia in ragione dei contenuti del provvedimento, ritenuti del tutto condivisibili, sia in considerazione dell'apprezzabile lavoro svolto dal relatore.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di parere presentato dal relatore è posto ai voti e risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#) dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 8,50, riprende alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, appena conclusa.

Si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, nell'arco delle prossime settimane, i seguenti argomenti: disegno di legge n. 913 (Faraone e altri), concernente "Disposizioni recanti interventi finalizzati all'introduzione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all'interno del Servizio sanitario nazionale"; disegno di legge n. 1519 (Castellone e altri), concernente "Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di formazione specialistica dei medici"; disegno di legge n. 1660 (Cantu' e altri), recante "Disposizioni volte ad incentivare il raggiungimento di *standard* qualitativi elevati dei prodotti agroalimentari italiani introducendo un sistema di *rating* per la certificazione di eccellenza e riforma del sistema di prevenzione, programmazione e controllo nella sanità pubblica veterinaria"; disegno di legge n. 1715 (Castellone e altri), recante "Riforma del Sistema di emergenza sanitaria territoriale 118"; disegno di legge n. 1827 (Boldrini e altri), recante "Istituzione dello psicologo delle cure primarie" (quando assegnato); Doc. XXII n. 19 (Zaffini e altri), recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)".

In relazione agli atti summenzionati, la Presidenza si riserva di valutare le tempistiche di iscrizione all'ordine del giorno, nella cornice disegnata dall'Ufficio di Presidenza, avuto riguardo ai complessivi carichi di lavoro della Commissione, nonché di disporre i necessari abbinamenti a norma di Regolamento. La Presidenza ha inoltre registrato la richiesta, avanzata dai Rappresentanti dei Gruppi di opposizione, che il disegno di legge n. 1660 sia il testo capofila anche in presenza di eventuali provvedimenti concorrenti.

Si è altresì convenuto, quanto ai disegni di legge già *in itinere*, che saranno trattati prioritariamente, oltre al disegno di legge n. 867-B, i provvedimenti concernenti uso dei defibrillatori (per i quali si ritiene conclusa la fase delle audizioni), epilessia, infermiere di famiglia, disturbi alimentari e trasparenza in sanità (cd. *Sunshine act*), mentre sul disegno di legge in materia di *teaching hospital*, in corso d'esame presso le Commissioni riunite 7a e 12a, si svolgerà una valutazione per verificare le implicazioni, di merito e procedurali, derivanti dall'avvio della trattazione del predetto disegno di legge n. 1519.

Riguardo al tema dell'epilessia, si è concordato di fissare sin da ora termine per emendamenti e ordini del giorno - da riferire al testo base già adottato (disegno di legge n. 716, Errani e altri) - alle ore 12 di

lunedì 29 giugno.

Si è convenuto, infine, che si tornerà a dedicare uno spazio tendenzialmente settimanale al sindacato ispettivo e che, sempre in tema di procedure informative, saranno portate avanti le indagini conoscitive sulle RSA e sul numero unico 112, ferma restando l'attenzione sull'evoluzione della situazione epidemiologica. Si valuterà, inoltre, se l'indagine conoscitiva sul numero unico 112 possa rappresentare la sede adeguata per istruire anche il disegno di legge n. 1715.

Il Presidente avverte, in conclusione, che nel corso della prossima settimana si darà la priorità agli argomenti già in trattazione nella corrente settimana e non conclusi (disegni di legge n. 867-B e n. 1441 e connessi, in sede redigente, e atti inerenti alla partecipazione dell'Italia alla UE, in sede consultiva).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1812

La Commissione,

premessò che:

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ha l'obiettivo di favorire il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, recando misure per la fase che va dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020; l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede, in particolare, che le limitazioni alla circolazione cessano di avere effetto a decorrere dal 18 maggio 2020, per quanto concerne gli spostamenti all'interno del territorio regionale, e a decorrere dal 3 giugno per quanto concerne gli spostamenti interregionali, fatta salva la possibilità di adottare nuove limitazioni in relazione a specifiche aree del territorio nazionale;

nello specifico, l'articolo 1, comma 13, del decreto-legge in esame prevede che le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, siano svolte con modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; il comma 14 dello stesso articolo prevede che le attività economiche, produttive e sociali, debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nel rispetto dei principi contenuti in protocolli o linee guida nazionali;

rilevato che la riapertura delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali devono necessariamente avvenire nel rispetto dei protocolli di sicurezza, in modo da contenere la diffusione del COVID-19 e garantire la tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti;

richiamato l'impegno del Governo, approvato dal Senato in data 9 giugno 2020, ad *"aggiornare in base all'evoluzione delle nuove conoscenze e delle condizioni, le linee guida ed i protocolli per assicurare agli operatori regole certe, semplici ed efficaci a contrastare la diffusione del virus anche per quanto attiene alla sanificazione degli ambienti"*;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- 1) è necessario che la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie e la

ripresa delle attività di didattica frontale, quali requisiti fondamentali per rendere effettivo il diritto allo studio degli studenti ed offrire pari opportunità di istruzione a tutti, contemplino l'adozione di modalità di prevenzione idonee a garantire le condizioni di massima sicurezza per tutti i fruitori degli istituti, quali studenti, docenti e personale scolastico, e siano coniugate con azioni e interventi di appropriata tutela e relazione inclusiva dei minori disabili e con fragilità cognitive, comportamentali e disturbi nell'apprendimento;

2) è necessario che, nel riavvio delle attività economiche, produttive e sociali, siano applicati criteri, metodologie e prodotti adeguati alla disinfezione e alla sanificazione degli ambienti presso i quali si svolgono le medesime attività, che siano riconosciuti esclusivamente da soggetti e strutture preposti a certificarne e garantirne l'efficacia.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1812
XVIII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Titolo breve: *d-l 33/2020 - Ulteriori misure COVID-19*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 233](#)

23 giugno 2020

Dibattito connesso

Sull'ordine dei lavori

[N. 234](#)

24 giugno 2020

Discussione generale

Replica del Governo

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. 1 e 2 del d-l; *approvati emendamenti; accolti odg.*

Voto finale

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 137, contrari 99, astenuti 2, votanti 238, presenti 239.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 233 del 23/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

233a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 23 GIUGNO 2020

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

CARBONE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 19 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo M5S ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Ha chiesto di intervenire il presidente Borghesi per riferire sui lavori della 1a Commissione permanente in merito al disegno di legge n. 1812. Ne ha facoltà.

BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei informare l'Assemblea che la 1a Commissione deve ancora iniziare l'esame degli emendamenti; da pochi minuti abbiamo ricevuto il parere della Commissione bilancio, quindi in questo momento non siamo in grado di portare il provvedimento all'esame dell'Assemblea e immagino che occorrerà ancora tutto il pomeriggio per poter concludere l'esame del decreto-legge.

FERRARI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (*PD*). Signor Presidente, vorrei semplicemente dire che per le vie brevi tra i Gruppi si sta considerando la possibilità di convocarci direttamente domattina, come forse lei immaginava.

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, rinvio la discussione del disegno di legge n. 1812 ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, approfitto della presenza del senatore Faraone, che vedo ancora in Aula, perché vorrei leggergli un *tweet*.

PRESIDENTE. Senatore Pillon, lei non si può rivolgere al senatore Faraone. Parli con il Presidente e con l'Assemblea.

PILLON (*L-SP-PSd'Az*). Ospite d'eccezione è un signore che si chiama Dario Ballini e che scrive su Twitter quanto segue: «Qui vi spiego perché la cosa che fa più schifo è che a difendere l'istigazione a delinquere contro le persone LGBT+ sia la Conferenza episcopale italiana. Stanno difendendo il diritto di qualcuno di organizzare i pestaggi delle persone LGBT+. E ne sono consapevoli».

Questo signore è dipendente del Gruppo Italia Viva del Senato della Repubblica. Tecnicamente questa è una diffamazione aggravata; che a compierla, ai danni della Conferenza episcopale italiana, sia un dipendente del Gruppo Italia Viva del Senato è qualcosa che vorrei fosse accertato dai poteri della Presidenza, quindi la prego di farsi parte attiva per questo. Auspico inoltre che si possa poi arrivare a stabilire le responsabilità e anche le opportune sanzioni.

Signor Presidente, noi saremo sempre per la libertà di parola, senza che la cosa diventi diffamatoria verso chicchessia. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Sulla libertà di parola quando non è diffamatoria concordo pienamente con lei, senatore.

DI NICOLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Non è ancora però l'anniversario della strage di Ustica, su cui lei vuole parlare.

DI NICOLA (*M5S*). Signor Presidente, so che non siamo ancora all'anniversario della strage di Ustica, però prima che inizi il carosello delle celebrazioni, il più delle volte inutili, forse vale la pena intervenire quest'oggi.

PRESIDENTE. Non mi sembra corretto parlare di carosello, altrimenti anche questa dichiarazione fa parte del carosello.

DI NICOLA (*M5S*). Presidente, so quel che dico e, a sua volta, lei dovrebbe mostrare delicatezza per i parlamentari che intervengono, non mettendo preclusioni e non presentando gli interventi con il taglio che a lei più piace.

PRESIDENTE. Intervenga, faccia il suo intervento.

DI NICOLA (*M5S*). Spero che il tempo a mia disposizione per svolgere l'intervento parta da questo momento.

Sono qui, onorevoli colleghi, a reclamare giustizia, chiedendo al Governo di promuovere tutte le azioni necessarie, superando le reticenze e le complicità sulla tragedia di Ustica, consumatasi il 27 giugno 1980, quando un DC-9 dell'Itavia con 81 persone a bordo venne inabissato in uno scenario di guerra. (*Brusio*). Mi piacerebbe, Presidente, se potesse intervenire sull'Assemblea perché il brusio non consente di parlare.

PRESIDENTE. L'ho già fatto e lo faccio ancora. Vi pregherei di prestare attenzione al senatore Di Nicola. Chi non è interessato può uscire tranquillamente. È un intervento di fine seduta, non siete per nulla obbligati ad ascoltarlo, ma non potete disturbarlo.

DI NICOLA (*M5S*). Magari trattandosi della tragedia di Ustica, si potrebbe.

PRESIDENTE. No, non c'è un obbligo.

DI NICOLA (*M5S*). Di questa tragedia si conoscono i soggetti nazionali presenti sulla scena del delitto e la dinamica, manca solo il passo finale per individuare l'assassino, l'autore materiale e l'esecutore della strage.

Una situazione assurda che solo uno Stato debole può accettare e tollerare, dimenticando il dovere primario che ha di tutelare la propria sovranità, a cominciare da quella degli spazi aerei.

Ci sono sentenze dei tribunali italiani che condannano lo Stato, in particolare i Ministeri della difesa e dei trasporti, a risarcire i familiari delle vittime del disastro di Ustica e la compagnia Itavia per non aver garantito le condizioni di sicurezza lungo l'aerovia che il DC-9 percorreva per andare da Bologna a Palermo la notte del 27 giugno di quarant'anni fa.

I giudici civili di Roma e Palermo con diversi pronunciamenti, uno dei quali confermato anche in Cassazione nel 2012, hanno più volte confermato la centralità della sentenza ordinanza del giudice Rosario Priore che nel 1999, al termine di una lunga istruttoria, analizzando i tracciati radar di Ciampino e basandosi sul parere di diversi esperti, concluse che il DC-9 era stato abbattuto nel corso di una battaglia aerea e che la sua rotta era stata violata da velivoli militari di diversi Paesi, *in primis* Francia, Stati Uniti e Libia, tuttora da identificare.

Uno scenario, tra l'altro, confermato anche dalla NATO, che nel 1996 fornì all'allora *premier* Prodi la collaborazione necessaria per decifrare i tracciati e provare la presenza di 21 aerei sospetti, alcuni dei quali ancora oggi da identificare.

Questi sono i fatti, ai quali possiamo aggiungere che il giudice Priore successivamente... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Il tempo sarebbe trascorso. Le do ancora un minuto, prego.

DI NICOLA (M5S). La ringrazio, Presidente.

I nostri aerei italiani avevano individuato uno o due aerei libici e da Grosseto si sono alzati in volo all'inseguimento di questi due velivoli, con l'intento di abatterli perché erano apparsi nei radar come nemici.

Intervennero sicuramente i francesi, signor Presidente, e intervennero anche gli americani. Venne scoperto, sul luogo del delitto, in mare aperto, un giubbotto della Saratoga, portaerei americana, il che lascia pensare, come è stato detto, che su quei luoghi, nelle ore successive alla tragedia e prima che i mezzi navali italiani potessero intervenire, fosse stata fatta un'operazione di pulizia da parte dei militari americani.

Ancora oggi la procura di Roma, i pubblici ministeri Amelio e Monteleone indagano su Ustica. Sono in corso delle rogatorie internazionali, con le quali presso altri Paesi i magistrati chiedono al Governo italiano di favorire la risposta a quelle rogatorie perché si faccia finalmente giustizia e le cerimonie che ci apprestiamo a celebrare non si rivelino inutili come negli anni precedenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio per l'intervento e ricordo che la ricorrenza dell'incidente di Ustica è sabato.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 24 giugno 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 24 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (*ore 16,48*).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Cario, Castaldi, Cattaneo, Crimi, Crucioli, Di Piazza, Malpezzi, Margiotta, Marino, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Pacifico, Puglia, Quagliariello, Ronzulli, Rossomando, Russo, Schifani, Segre, Sileri e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Poli, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 14,30*); Iwobi, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

La senatrice Riccardi ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle e di aderire al Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

Il Presidente del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Maiorino;

2a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Maiorino.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

11^a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Maffoni;

13a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Maffoni.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Psd'Az ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Riccardi;

6a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Riccardi.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 17 giugno 2020, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - lo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2020 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 182).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 13 luglio 2020.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 11 giugno 2020, ha inviato - ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - la comunicazione concernente l'elenco dei nominativi dei candidati italiani al Comitato economico e sociale europeo, per il periodo 2020-2025. (n. 34).

Tale comunicazione è trasmessa, per competenza, alla 14a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 giugno 2020, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale al dirigente di seconda fascia dottor Giovanni Savini, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 22 giugno 2020, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 293);

dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 294).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 19 giugno 2020, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare un'aliquota ridotta dell'accisa su determinati prodotti alcolici la cui produzione avviene nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre (COM(2020) 240 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del

predetto Protocollo è fissata al 14 settembre 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 3a, alla 6a, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esecuzione di sperimentazioni cliniche con medicinali per uso umano contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della malattia da coronavirus e relativo alla fornitura di tali medicinali (COM(2020) 261 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 14 settembre 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a, alla 10a, alla 12a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Coltorti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01686 del senatore Lanzi ed altri. L'ordine delle firme deve intendersi il seguente: Lanzi, Angrisani, Castellone, Croatti, Coltorti, Donno, Granato, Lannutti, Mollame, Pavanelli, Presutto, Vaccaro.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Iannone, La Pietra e Ruspandini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00267 del senatore Fazzolari.

I senatori Montevecchi, Angrisani, Croatti, Donno, Lannutti, Moronese, e Presutto hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01705 del senatore Lanzi.

I senatori Bernini, Aimi, Barboni, Battistoni, Berardi, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Cesaro, Damiani, De Siano, Fantetti, Galliani, Gallone, Giammanco, Giro, Malan, Mangialavori, Masini, Lonardo, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Rossi, Siclari, Stabile, Tiraboschi, Toffanin e Vitali hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03702 del senatore Ferro.

Interrogazioni

[BERGESIO](#), [CENTINAIO](#), [VALLARDI](#), [SBRANA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

le dimissioni del capo dell'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Alessandro Tomassetti, per presunte motivazioni personali, rappresentano l'ennesimo avvicendamento ai vertici della struttura del Ministero;

la vicenda accade a distanza di pochi mesi dalla nomina da parte del Ministro del nuovo capo di gabinetto, Paolo Onelli, dopo le dimissioni di Raffaele Borriello, il quale era stato a sua volta chiamato, nel mese di gennaio 2020, a ricoprire lo stesso ruolo dopo le dimissioni di Stefano Toschei; in soli nove mesi si è assistito alla nomina di tre capi di gabinetto, e adesso alle dimissioni del capo dell'ufficio legislativo, con un'evidente discontinuità nella gestione dello stesso apparato amministrativo, che certamente inficia la capacità di azione del dicastero in risposta ai bisogni del mondo agricolo;

già la nomina del consigliere Toschei, avvenuta circa un mese dopo l'insediamento del nuovo Ministro dell'agricoltura, Teresa Bellanova, aveva suscitato perplessità sul ritardato intervento del Ministro nello scegliere una figura fondamentale di raccordo tra la volontà politica e l'azione amministrativa all'interno del dicastero;

ancora oggi non sono note le cause che hanno portato alle dimissioni di Toschei. Dalle dichiarazioni rese alla stampa il 28 gennaio 2019, si sa che si è trattato di una decisione maturata da tempo, rispetto ad una nomina avvenuta soltanto tre mesi prima;

sono inoltre sconosciute le cause che hanno portato alle dimissioni del dottor Borriello, nominato soltanto il 30 gennaio 2020 e alle attuali dimissioni del dottor Alessandro Tomassetti da capo della struttura legislativa,

si chiede di sapere quali siano le cause che sono alla base dei molteplici e ravvicinati cambi di vertice all'interno della struttura amministrativa del Ministero e se il Ministro in indirizzo non ritenga di

doverne informare le competenti Commissioni parlamentari, visto il collegamento che le stesse hanno con le strutture apicali del dicastero.

(3-01712)

[RIZZOTTI](#) - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la normativa in tema di infortunio sul lavoro e malattie professionali, sostanziata nel relativo testo unico e nei numerosi strumenti integrativi intervenuti successivamente, ha subito l'intervento della legislazione d'urgenza;

in particolare gli articoli 42 e 34 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, hanno stabilito che: a) nei casi di infezione accertata da coronavirus, contratta in ambienti di lavoro o *in itinere*, la prestazione a tutela dell'infortunato è competenza dell'INAIL (gestione assicurativa) e comprende anche i periodi di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria; b) il medico di prime cure è tenuto all'avvio della pratica di infortunio attraverso la redazione e la contestuale trasmissione telematica del certificato alla sede territoriale competente dell'Istituto; c) i termini di prescrizione (triennale per indennità, quinquennale e decennale per le rendite) e decadenza (90 giorni) delle azioni a tutela delle prestazioni a tutela del lavoratore (e degli eredi) sono sospesi dal 23 febbraio al 1° giugno 2020;

il Governo attualmente non ha garantito gli stessi diritti ai professionisti che, non avendo un contratto pubblico, non possono usufruire di indennità e malattia;

nel corso di un incontro, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, la Federazione italiana medici di medicina generale e l'INAIL hanno deciso di costituire un gruppo di lavoro per studiare un rafforzamento delle tutele garantite ai medici, attualmente impegnati nella gestione dell'emergenza sanitaria da nuovo coronavirus;

il gruppo di lavoro ha l'obiettivo di valutare, in particolare, la possibilità di estendere ai medici e odontoiatri liberi professionisti e convenzionati, che attualmente non beneficiano della copertura assicurativa INAIL, la tutela dell'Istituto per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che causano inabilità temporanea, inabilità permanente o morte;

lo sforzo assistenziale ha comportato pesanti ripercussioni sull'integrità dei professionisti sanitari sotto il profilo sia psichico che fisico, talvolta con conseguenze letali: gli aggiornamenti statistici al 26 aprile 2020 evidenziano 185 decessi tra il personale sanitario; il primo *report* INAIL dedicato al fenomeno delle infezioni sul lavoro da COVID-19 parla di oltre 28.000 contagi tra il 21 febbraio e il 21 aprile, il 73 per cento circa dei quali riguarda gli operatori della sanità;

inoltre, l'attuale scarsità di conoscenze impedisce di escludere lo sviluppo di postumi permanenti nei soggetti che hanno contratto l'infezione nelle forme severe, pertanto ancora maggior importanza riveste la presunzione del nesso causale (da cui professione sanitaria più positività al COVID-19 uguale infortunio) ai fini del riconoscimento della tutela indennitaria;

all'uopo l'INAIL, sul tema del rischio professionale, in costante aderenza al consolidato orientamento della Corte di cassazione, ha sottolineato che in conseguenza dell'attuale stato pandemico deve essere considerato un rischio "specifico" per talune categorie vista la loro particolare esposizione;

ad oggi i medici, che si sottopongono al tampone spontaneamente e che purtroppo risultano positivi, per il periodo di quarantena non possono svolgere la loro attività e non hanno nemmeno percepito alcun sostegno economico, al contrario dei professionisti sanitari pubblici per i quali viene riconosciuto il rischio di contagio come rischio lavorativo e percepiscono giustamente indennità, malattia e uno stipendio,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se non ritengano opportuno assicurare per gli infortuni per i medici e i professionisti sanitari non dipendenti pubblici le stesse tutele garantite per i medici e gli operatori sanitari del comparto pubblico.

(3-01713)

[LUCIDI](#), [IWOB](#), [VESCOVI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

nella Repubblica islamica dell'Iran si registra una forte ondata di femminicidi dai tratti estremamente

violenti;

il 13 giugno 2020, una giovane donna di 19 anni, Fatemeh Barihi, che era stata costretta a sposare un cugino all'età di 17 anni, è stata decapitata da suo marito nella città sud-occidentale di Abadan con un coltello;

il 15 giugno, presso Kerman, nell'Iran centro meridionale, Reyhaneh Ameri, 22 anni, è stata colpita ripetutamente dal padre con un'ascia e lasciata per ore legata in una macchina agonizzante sino alla morte;

i due casi, avvenuti a breve distanza, seguono il noto caso di Romina Ashrafi, la 13enne decapitata nella notte dal padre il 21 maggio in Iran, "colpevole" secondo il genitore di avere una relazione con un uomo più grande di lei. Secondo il codice penale islamico il padre o il nonno paterno che uccide un figlio non viene condannato a morte, come avviene per gli altri omicidi, ma al pagamento di una somma di denaro;

considerato che nella Repubblica Islamica dell'Iran c'è un ampio movimento di protesta sulle enormi disparità di trattamento che riguardano la figura della donna, e numerosi intellettuali del Paese chiedono a gran voce leggi che tutelino donne e minori, oltre che la fine del delitto d'onore, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda condannare ufficialmente tali vicende e quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere al fine di porre l'attenzione nelle opportune sedi internazionali riguardo all'*escalation* di violenza descritta.

(3-01715)

[FERRAZZI, D'ARIENZO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 17 maggio 2020 un cittadino di Campolongo Maggiore (Venezia) ha issato nella sua proprietà privata una bandiera di guerra della Germania nazista;

nonostante il 16 giugno 2020 un assessore comunale abbia dichiarato di aver portato personalmente una bandiera della Regione Veneto al proprietario dello stabile e di aver fatto sostituire la bandiera nazista semplicemente dialogando, già dal giorno seguente, mentre le testate giornalistiche davano per risolta la situazione, diversi cittadini hanno denunciato alle autorità la comparsa di una seconda bandiera nazista, stavolta ben stesa insieme all'altra già nota sulla facciata esterna di un *container* perfettamente in vista;

il fatto è stato verificato e fotografato dal segretario comunale del PD e consigliere comunale, che il 18 giugno ha denunciato l'accaduto sui quotidiani locali;

preso atto che il consigliere comunale ha esposto denuncia formale alla stazione dei Carabinieri di Campagna Lupia perché minacciato verbalmente dall'intera famiglia proprietaria dello stabile, che in data 19 giugno si è presentata sotto casa sua con magliette con simboli di evidente richiamo all'ideologia fascista;

la stessa famiglia ha minacciato alcuni giornalisti, che stavano con professionalità svolgendo il loro importante dovere di cronaca sulla vicenda;

tenuto conto che:

il nostro ordinamento punisce chiunque fa propaganda per la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo con le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Alla stessa pena soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche;

chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi è punito con la pena della reclusione fino a 3 anni;

considerato che:

i regimi totalitari nazista e fascista, con la loro propaganda ideologica e simbolica, hanno provocato una guerra mondiale che ha causato milioni di morti e uno sterminio di massa dei peggiori nella storia dell'umanità;

la democrazia, la libertà, la civiltà e la giustizia tra i popoli e tra le genti sono salvaguardate anche dalla ferma condanna delle istituzioni democratiche e dell'intera comunità nazionale nei confronti del

diffondersi delle idee neonaziste e neofasciste,
si chiede di sapere:

se risulti che le bandiere e le insegne naziste siano ancora esposte alla vista dei cittadini di Campolongo Maggiore e se le autorità di polizia abbiano già disposto accertamenti sulle minacce subite dal consigliere comunale;

se il Ministro in indirizzo abbia valutato l'adozione di misure idonee a prevenire la possibile commissione di reati connessi all'incitamento e alla propaganda neonazista nel comune Campolongo Maggiore.

(3-01716)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

RICHETTI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la Corneliani SpA è una storica azienda italiana, che opera nel settore della sartoria maschile di lusso, il cui marchio rappresenta un punto di riferimento internazionale nel mondo dell'alta moda da uomo;

l'azienda ha sede e stabilimento principale nella città di Mantova sin dalla seconda metà degli anni '50 e ha alle proprie dipendenze più di 1.000 lavoratori, impiegati tra la sede di Mantova, gli uffici e lo *showroom* di Milano, le filiali estere in Cina e negli Stati Uniti e il *retail* diretto;

nella sede di Mantova sono impiegati circa 500 dipendenti, per grandissima parte donne;

la Corneliani è una realtà cruciale per il tessuto economico e sociale della città di Mantova e del territorio circostante, oltre a rappresentare un grande patrimonio di professionalità e competenze;

dal 2016, la quota di maggioranza della Corneliani SpA è posseduta da un fondo di *private equity* del Bahrein che, unitamente ai soci di minoranza della famiglia fondatrice, si era impegnato in un piano di investimenti di 18,5 milioni di euro in tre anni, per modernizzare l'azienda e accelerare l'espansione globale del marchio in diversi mercati;

nel novembre 2019, tuttavia, in luogo del promesso piano industriale di rilancio, l'azienda ha annunciato il licenziamento di 130 lavoratori. Da allora sono intercorsi mesi di incessanti trattative con i sindacati e con le istituzioni politiche locali, fino a quando, il 16 giugno 2020, l'azienda ha comunicato l'imminente deposito in tribunale della domanda di ammissione al concordato preventivo stante la "rinnovata situazione di difficoltà dell'azienda, che, nonostante gli sforzi profusi, è stata fortemente aggravata dalle conseguenze economico-finanziarie derivanti dalla pandemia Covid-19", con il rischio di licenziamento per 458 lavoratrici e lavoratori solo in Italia;

rilevato che:

i dipendenti della Corneliani sono in cassa integrazione oramai dal mese di febbraio 2020, con conseguente fermo della produzione;

nell'eventualità in cui non si provvedesse all'immediata riattivazione della produzione, almeno nei limiti di quanto necessario per la realizzazione del campionato per la prossima stagione e per la produzione degli ordini da consegnare, la vita e la sopravvivenza dell'azienda potrebbero risultrne definitivamente e irrimediabilmente compromesse, con drammatiche conseguenze sulle famiglie dei lavoratori coinvolti e sull'intero tessuto sociale ed economico del mantovano e con grave perdita di professionalità e competenze che da decenni caratterizzano il *made in Italy* e, in particolare, il territorio di Mantova;

considerato altresì che, per quanto risulta all'interrogante, la società ha più volte dichiarato, impegnandosi a verificarne la fattibilità, che solo l'ingresso di altri capitali potrebbe consentire la ripresa dell'azienda, restituendole continuità e futuro,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare, anche in collaborazione con le istituzioni politiche locali, volte a scongiurare il pericolo di un'interruzione definitiva dell'azienda e ad esplorare, affiancare e supportare l'individuazione di eventuali investitori interessati, al fine di: 1) consentire, nel brevissimo termine, il riavvio immediato dei mini impianti, richiedente la sola forza lavoro necessaria, per consentire la realizzazione del campionato e la produzione degli ordini in portafoglio; 2) sollecitare, supportare e stimolare l'elaborazione di un piano industriale di rilancio e di riorganizzazione dell'azienda, coinvolgendo gli attori interessati e le rappresentanze

sindacali; 3) adottare tutte le iniziative necessarie ad incentivare gli investimenti per il rilancio dell'azienda, anche ricorrendo ove possibile a strumenti di agevolazione fiscale o di semplificazione burocratica; 4) adottare ogni misura necessaria a supporto e tutela dei lavoratori coinvolti, anche attraverso la definizione concordata di un piano di ammortizzatori sociali.

(3-01714)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[SALVINI Matteo](#), [MONTANI](#), [BAGNAI](#), [SAVIANE](#), [SIRI](#), [ROMEO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 1, commi 493 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, destinato ad erogare indennizzi in favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018;

l'articolo 50 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("cura Italia"), ha apportato alcune modifiche alla disciplina del FIR, posticipando il termine di presentazione delle domande di indennizzo dal 18 aprile 2020 al 18 giugno 2020;

lo stesso decreto ha inoltre stabilito che, in attesa della predisposizione del piano di riparto, all'azionista e all'obbligazionista può essere corrisposto un anticipo dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla commissione tecnica, a seguito del completamento dell'esame istruttorio, nel limite massimo del 40 per cento;

considerato che:

in una nota stampa del 22 maggio 2020 il sottosegretario di Stato Villarosa ha dichiarato che la commissione tecnica per il FIR ha deliberato all'unanimità l'invio dei dati all'Agenzia delle entrate. Il Ministro dell'economia, con il decreto ministeriale 10 maggio 2019, ha stabilito che l'Agenzia delle entrate dovrà confermare il rispetto o meno dei requisiti di reddito e di patrimonio previsti dalla normativa;

è da ritenersi opportuno procedere ad un rapido riscontro dei dati, senza ulteriori lungaggini burocratiche, e consentire finalmente ai risparmiatori di ricevere l'indennizzo per i pregiudizi economici ricevuti dalle procedure di risoluzione delle crisi delle banche, anche alla luce dell'emergenza COVID-19 e degli effetti che ricadranno sull'economia;

come ha chiarito il Servizio del bilancio del Senato, nella nota di lettura relativa al disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 18 del 2020, articolo 50, "sul capitolo 7604 dello stato di previsione del MEF, nel quale è iscritto il FIR, non sono stanziati oltre 1,5 miliardi di euro, come asserito dalla RT, bensì 523,8 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Tale circostanza appare meritevole di chiarimento",

si chiede di sapere:

quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire tempi certi e celeri nell'erogazione degli indennizzi ai risparmiatori che ne hanno fatto domanda, particolarmente preoccupati per il dilatarsi dei tempi delle procedure;

se intenda chiarire l'esatto ammontare della dotazione attualmente a disposizione del FIR per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

(4-03708)

[MORRA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 2018 il Consiglio comunale di Briatico (Vibo Valentia), sotto l'amministrazione del sindaco Andrea Niglia, è stato sciolto per infiltrazioni mafiose per la terza volta e la gestione del Comune è stata affidata, per la durata di 18 mesi, ad una commissione straordinaria;

il piano occupazionale del Comune di Briatico prevede, per l'anno 2020, l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, posizione economica D1;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

il Comune, durante la gestione della commissione straordinaria, non ha espletato la procedura concorsuale per ricoprire la suddetta posizione lavorativa;
in violazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione "trasparenza" del sito del Comune di Briatico, nell'apposito capitolo "bandi di concorso", risulta testualmente "nessun concorso presente in archivio", né tantomeno ci sono bandi relativi a procedure di mobilità;
in data 31 dicembre 2019, il Comune di Cessaniti (Vibo Valentia), con atto del responsabile dell'area amministrativa n. 79, ha approvato la graduatoria di selezione pubblica per l'assunzione a tempo parziale ed indeterminato di un istruttore direttivo presso i servizi demografici dell'ente, categoria D1 giuridica e D1 economica;
con nota del 24 aprile 2020, n. 1727, la commissione straordinaria del Comune di Briatico ha richiesto al Comune di Cessaniti la disponibilità alla stipula di un accordo per l'utilizzo della graduatoria;
con deliberazione n. 27 del 4 maggio 2020 la commissione straordinaria ha disposto la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1 giuridica, posizione economica D1, mediante lo scorrimento della citata graduatoria del Comune di Cessaniti;
è stato stipulato l'accordo tra i due Comuni;
considerato, inoltre, che, a quanto risulta all'interrogante:
il primo idoneo della graduatoria sarebbe Andrea Niglia, già sindaco di Briatico ed ex presidente della Provincia di Vibo Valentia;
durante il periodo in cui Andrea Niglia era sindaco (2016), il dottor Angelo Grande ha assunto il controllo dell'ufficio finanziario del Comune di Briatico;
tra i componenti della commissione di selezione relativa alla graduatoria del Comune di Cessaniti risulterebbe esservi il dottor Angelo Grande in qualità di segretario e firmatario della graduatoria;
Andrea Niglia è stato condannato in primo grado a due anni di reclusione nell'ambito dell'operazione "Costa pulita" per il reato di corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso;
Niglia risulta essere il genero della signora Rosetta Bonavita, anche lei citata nelle intercettazioni ambientali nell'ambito dell'operazione "Costa pulita" e sorella del boss Giuseppe, detto Pino Bonavita, considerato il co-reggente del *clan* di 'ndrangheta di Briatico, insieme a Nino Accorinti;
con deliberazione n. 29 dell'8 maggio 2020 la commissione straordinaria ha incaricato il responsabile dell'area amministrativa del Comune di Briatico di bandire un nuovo concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se non intenda intervenire al fine di accertare le ragioni per le quali i commissari, insediatisi nel maggio 2018, non abbiano bandito un nuovo concorso, come peraltro è stato fatto ad un mese di distanza dalla richiesta di utilizzo di idonea graduatoria del Comune di Cessaniti per ricoprire un posto nella medesima categoria, ma abbiano piuttosto preferito attendere l'esito della procedura concorsuale del predetto ente;
se non ritenga che le modalità ed i tempi impiegati per l'espletamento delle due procedure atte a ricoprire 2 posti nella medesima categoria concorrano a far lievitare i costi amministrativi e le inefficienze del Comune di Briatico, che ricadono sui contribuenti;
se non intenda verificare il corretto espletamento della procedura di mobilità prevista dal comma 2-bis dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il relativo esito;
se non ritenga necessario comprendere il perché sia stato scelto il solo Comune di Cessaniti e non altri Comuni della medesima provincia o regione con idonee graduatorie in ossequio all'art. 4 del regolamento per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti approvato dalla commissione straordinaria del Comune di Briatico con deliberazione n. 14 del 17 gennaio 2020;
se non intenda, inoltre, intervenire al fine di nominare una nuova commissione straordinaria, in sostituzione di quella attuale, al fine di garantire una completa azione di ripristino dei principi di legalità e trasparenza all'interno dell'amministrazione comunale.

(4-03709)

[MALLEGNI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

ad oggi non risultano ancora sbloccati da parte del Ministero della giustizia i fondi per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 relativi al pagamento del compenso professionale in favore degli avvocati nei procedimenti con soggetti ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato;

ad oggi, la ragioneria presso la Corte d'appello di Firenze (competente per tali pagamenti) non ha ancora ricevuto le somme necessarie a liquidare i mandati di pagamento relativi al trimestre indicato;

tale problematica si presenta ogni anno, in quanto il Ministero interrompe l'erogazione dei fondi al secondo quadrimestre, lasciando scoperti gli ultimi 4 mesi di ogni annualità con conseguenti disagi economici per i legali. A ciò si aggiunge che il rifinanziamento per la copertura dei compensi rimasti insoluti avviene con un ritardo intollerabile o non avviene;

in un periodo estremamente difficile come quello attuale, per gli avvocati è estremamente importante ricevere i compensi che spettano loro di diritto e sui quali hanno già pagato le tasse;

come ripetutamente lamentato, la situazione è divenuta insostenibile ed occorre porvi rimedio, perché danneggia tutti gli avvocati che quotidianamente svolgono seriamente la loro professione e che fanno affidamento anche sui patrocini a spese dello Stato;

giò, inoltre, considerare l'obbligo di partecipazione degli avvocati ad almeno 10 udienze ogni anno per la permanenza all'elenco nazionale dei difensori d'ufficio;

il consiglio nazionale forense, a causa della chiusura delle sedi giudiziarie per l'emergenza epidemiologica, ha ridotto per il 2020 il numero delle udienze da 10 a 5, ma, stante il rinvio da parte dei magistrati della maggior parte dei processi al 2021, gli avvocati corrono il serio rischio di non riuscire a rispettare l'obbligo stabilito dal regolamento del CNF, andando incontro addirittura all'esclusione dall'elenco,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per sbloccare i fondi relativi al pagamento del compenso professionale in favore degli avvocati;

se, riguardo all'obbligo di partecipazione degli avvocati alle udienze, non ritenga di assumere iniziative finalizzate alla sospensione per l'anno 2020 dell'applicazione della norma del regolamento per le difese d'ufficio, che impone la partecipazione obbligatoria.

(4-03710)

[MALLEGNI](#), [PAGANO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nei giorni scorsi, il Governo ha annunciato la decisione di richiedere alla Commissione europea un'ulteriore proroga triennale del meccanismo della "scissione dei pagamenti" (cosiddetto *split payment* , di cui all'art.17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), la cui scadenza era invece fissata al prossimo 30 giugno 2020;

si tratta di una misura gravissima che, dal 2015, ha compromesso l'equilibrio finanziario delle imprese operanti nei confronti della pubblica amministrazione, specie di quelle di più ridotte dimensioni, mettendo a rischio la loro stessa sopravvivenza;

il meccanismo, in particolare, pone a carico delle pubbliche amministrazioni il versamento dell'IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti, cosicché gli operatori economici non si vedono più corrispondere l'IVA dalle stazioni appaltanti, mentre devono comunque continuare a pagarla ai loro fornitori;

ciò genera un incremento esponenziale del credito IVA in capo alle imprese, con una pesante perdita di liquidità, che l'ANCE ha stimato in circa 2,5 miliardi di euro all'anno, a cui si aggiungono i ritardati pagamenti della pubblica amministrazione, che drenano ulteriori 8 miliardi di euro di liquidità;

se si considerano i tempi estremamente dilatati e la farraginosità con i quali lo Stato italiano eroga i rimborsi dei crediti IVA (63 settimane di media contro quella europea di 16), il meccanismo compromette del tutto la possibilità di recuperare la necessaria liquidità in modo tempestivo;

una nuova proroga triennale dello *split payment* vanificherebbe del tutto gli enormi sforzi che gli operatori economici stanno facendo per salvaguardare il proprio equilibrio finanziario nella delicatissima fase sanitaria ed economica attuale, che, per il settore delle costruzioni, si aggiunge tra l'altro agli effetti deleteri di una crisi perdurante e senza precedenti;

giò evidenzia che lo Stato, attraverso la fatturazione elettronica, in vigore dal 2015 nei confronti

delle pubbliche amministrazioni ed ora applicata a tutti i rapporti commerciali anche tra privati, già dispone di uno strumento di controllo fiscale e di contrasto all'evasione nel comparto IVA, che assicura la massima trasparenza e tracciabilità delle operazioni economiche, semplificando e garantendo adeguata tempestività alle verifiche tributarie, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di rivedere la decisione di reiterare ulteriormente l'operatività del meccanismo dello *split payment*, estremamente dannoso per le imprese e con una portata troppo ampia rispetto alla tutela dell'interesse erariale posto a fondamento della sua introduzione.

(4-03711)

[CORTI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

pochi giorni fa la Prefettura di Modena ha proceduto ad affidare in deroga, per ulteriori 5 mesi, fino a novembre 2020, la gestione del servizio di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, al prezzo di 28,2 euro giornalieri per un totale di spesa calcolato in 9,1 milioni di euro, agli stessi operatori che lo stavano già gestendo, sebbene essi non abbiano partecipato ai tre bandi pubblicati in precedenza che tenevano conto dei tagli alla spesa giornaliera previsti dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113;

la situazione che si sta verificando è gravissima, anche perché non si può più parlare di eccezionalità, essendo diventata oramai una prassi: gli operatori, che ritengono non convenienti le condizioni imposte dal "decreto Salvini" (che riducono l'importo a 18 euro giornalieri), evitano di partecipare ai bandi e costringono la Prefettura a prorogare il servizio, dettando quindi le condizioni economiche per continuare a gestire l'accoglienza, costruendo ed applicando il prezzo più conveniente per loro, anche se in contrasto con la legge in vigore e le esigenze di spesa pubblica;

se a dicembre 2018 la prima deroga poteva essere giustificata da reali problemi di riorganizzazione del servizio a costi ridotti, a distanza di quasi due anni non ci sono giustificazioni ai condizionamenti economici e contrari alla normativa in vigore che gli operatori vogliono imporre alle amministrazioni, creando situazioni di svantaggio per quei pochi che si impegnano a gestire l'accoglienza ai prezzi imposti;

pochi giorni fa, contestualmente alla proroga, ha indetto una nuova gara da 10,8 milioni di euro per la gestione biennale del servizio di accoglienza di 1.280 stranieri richiedenti protezione internazionale in provincia di Modena, fissando il prezzo a 19,6 euro giornalieri, andando incontro quindi alle esigenze degli operatori, ai quali vanno aggiunti 150 euro previsti dalla legge per il *kit* di primo ingresso e la diaria di 2,5 euro,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda attuare per mettere fine alla situazione paradossale che si è venuta a creare nella provincia di Modena, dove le cooperative chiamate a gestire il servizio di accoglienza non partecipano deliberatamente ai bandi pubblici che prevedono costi imposti per legge, obbligando la Prefettura a rinnovare la gestione del servizio a costi contrari alla normativa vigente;

se non ritenga opportuno prevedere la possibilità che la continuazione del servizio in deroga, fino all'aggiudicazione del bando, venga affidata a soggetti terzi rispetto alle cooperative che non si sono dimostrate interessate a proseguire nel servizio, tanto da non partecipare ai precedenti bandi pubblici.

(4-03712)

[DE FALCO](#) - *Al Ministro della difesa.* -

(4-03713)

(Già 3-01457)

[BATTISTONI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

nel 2004, per la prima volta in Europa, è stata rilevata la presenza della *Halyomorpha halys*, la "cimice marmorata asiatica";

in Italia, le prime segnalazioni relative alla presenza di questo insetto risalgono al 2012;

le regioni italiane più colpite, sin da subito, sono state l'Emilia-Romagna, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia e le province di Bolzano e Trento;

l'insetto asiatico è decisamente infestante ed ha la caratteristica di essere polifago, ovvero riesce ad attaccare una quantità innumerevole di piante da frutto, oltre 300. Inoltre ha un'elevata capacità di riproduzione considerato che può deporre oltre 300 uova in due periodi riproduttivi dell'anno; gli entomologi del Dipartimento di scienze agrarie e forestali dell'università della Tuscia, coordinati dal professor Stefano Speranza, hanno avviato da tempo un piano di monitoraggio ambientale nei nocciolieti della Tuscia grazie al quale, nel 2018, si individuò nella provincia di Viterbo la presenza dell'*Halyomorpha halys*;

il territorio della provincia di Viterbo, specie nella parte sud dei monti Cimini, è una zona ricca di coltivazioni a nocciolieti, che sono tra le piante preferite della cimice asiatica, e questo sta iniziando a preoccupare tutti gli agricoltori della zona;

la cimice asiatica colpisce anche altri tipi di coltivazioni presenti nel territorio a nord del Lazio come i kiwi, le pesche, le mele e le pere;

in particolar modo, è nel comune di Vallerano (Viterbo) che si inizia a registrare una presenza notevole della cimice asiatica;

la cimice asiatica ha un *competitor* naturale, un parassitoide chiamato "vespa samurai" (*Trissolcus japonicus*), che mangia le uova della cimice asiatica e la cimice stessa;

è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020 ("Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone") che autorizza l'immissione in deroga di *Trissolcus japonicus*, quale agente di controllo biologico della cimice asiatica, in Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nelle provincie autonome di Bolzano e Trento,

si chiede di sapere:

se siano allo studio misure volte ad autorizzare l'immissione della "vespa samurai" nella provincia di Viterbo e, in caso affermativo, con quali modalità;

se i Ministri in indirizzo intendano adottare misure di competenza per sostenere le aziende agricole in caso di eventuali mancate produzioni agricole derivanti dalla presenza della cimice asiatica, in assenza di eventuali polizze assicurative specifiche.

(4-03714)

MOLES - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

la legge n. 549 del 1995, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (legge finanziaria 1996)", all'articolo 1, comma 67, stabilisce testualmente che "Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati";

il 18 luglio 2018, l'Agenzia delle entrate, in risposta a un quesito formulato allo scopo di conoscere la corretta applicazione dell'imposta di bollo, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, sulle istanze per occupazione del suolo pubblico finalizzata alla raccolta di firme a sostegno di *referendum*, iniziative legislative popolari, petizioni ed istanze, nonché sulle relative autorizzazioni rilasciate dagli enti locali, ha emanato la risoluzione n. 56/E, con la quale ha avallato la pretesa da parte di alcuni enti di esigere che le domande di occupazione di suolo pubblico, per alcune iniziative a carattere politico non rientranti nelle fattispecie elencate dalla stessa Agenzia, siano presentate con apposizione di marca da bollo;

in particolare, l'Agenzia delle entrate richiama l'allegato B al decreto che considera esenti dall'imposta di bollo le "petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale";

come si legge nella risoluzione "nella nozione di 'petizioni agli organi legislativi', si possono ricomprendere sia le iniziative con le quali i cittadini esercitano il diritto loro riconosciuto dall'articolo 50 della Costituzione, secondo cui 'Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità', sia le analoghe iniziative previste dal Trattato dell'Unione europea e dagli Statuti regionali e locali. Per quel che riguarda poi la nozione di

'atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali' si ritiene che 'per diritti elettorali' possano intendersi non solo il diritto di voto esercitato nell'ambito di una consultazione elettorale, ma anche gli altri diritti che la nostra Costituzione garantisce ai cittadini per assicurare il loro coinvolgimento nell'attività legislativa o, comunque, per sollecitare un intervento degli organi legislativi di livello comunitario, nazionale e locale. In ragione di tale interpretazione, si ritiene che nel concetto di 'esercizio dei diritti elettorali' possano farsi rientrare tutte quelle iniziative finalizzate a consentire l'esercizio, da parte dei cittadini, dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione all'articolo 71 - secondo cui 'Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli' - ed all'articolo 75, che prevede: 'È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali'";

alla luce del citato orientamento interpretativo, la risoluzione evidenzia che si ritiene che le richieste di occupazione del suolo pubblico e le relative autorizzazioni rilasciate dai Comuni per la raccolta di firme possano essere esentate in modo assoluto dal pagamento dell'imposta di bollo al ricorrere delle seguenti condizioni: 1) che siano finalizzate a sottoscrivere petizioni alle Camere (articolo 50 della Costituzione), al Parlamento europeo (articolo 227 del Trattato UE), ai Consigli regionali e delle Province autonome e ai Consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti; 2) che siano rivolte a promuovere la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare alle Camere (articolo 71 della Costituzione), alla Commissione europea, ai Consigli regionali e delle Province autonome, ai Consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti; 3) che siano dirette a promuovere iniziative politiche per richiedere i *referendum* previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dagli statuti delle Regioni e delle Province autonome, nonché dagli statuti degli enti locali; 4) che siano finalizzate all'esercizio dei diritti di voto nell'ambito di una consultazione elettorale per la quale sia stata già fissata la data delle elezioni e l'attività propagandistica o informativa sia svolta durante il "periodo elettorale";

da ciò discende che le richieste di occupazione del suolo pubblico e i relativi provvedimenti di autorizzazione, finalizzati ad iniziative diverse da quelle menzionate, sono soggette all'imposta di bollo nella misura di 32 euro (per due marche da 16 euro da consegnare a mano per essere annullate) per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972;

ne discende che anche l'occupazione di suolo pubblico con il banchetto per la raccolta firme per i *referendum* è assoggettabile alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche TOSAP, in assenza di un'esplicita previsione di esonero, a nulla rilevando i principi costituzionali sulla libertà di espressione del pensiero,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non consideri ragionevole ritenere che in caso di occupazione del suolo pubblico per manifestazioni od iniziative a carattere politico, nel rispetto del limite di 10 metri quadrati, non sia dovuta l'imposta di bollo in virtù del fatto che si tratta di situazioni irrilevanti sotto il profilo economico.

(4-03715)

[TRENTACOSTE](#), [ABATE](#), [AGOSTINELLI](#), [FATTORI](#), [MOLLAME](#), [NATURALE](#), [PUGLIA](#), [ANASTASI](#), [CAMPAGNA](#), [CATALFO](#), [D'ANGELO](#), [DI PIAZZA](#), [DRAGO](#), [FLORIDIA](#), [GIARRUSSO](#), [LEONE](#), [LOREFICE](#), [MARINELLO](#), [PISANI Giuseppe](#), [RUSSO](#), [DI MARZIO](#), [MAUTONE](#), [SILERI](#), [TAVERNA](#), [ACCOTO](#), [ANGRISANI](#), [AUDDINO](#), [BOTTO](#), [COLTORTI](#), [CORRADO](#), [CROATTI](#), [DELL'OLIO](#), [DI MICCO](#), [DONNO](#), [FEDE](#), [FERRARA](#), [GALLICCHIO](#), [GAUDIANO](#), [GIANNUZZI](#), [LANNUTTI](#), [MARILOTTI](#), [MATRISCIANO](#), [MININNO](#), [NOCERINO](#), [NUGNES](#), [ORTOLANI](#), [PAVANELLI](#), [PELLEGRINI Marco](#), [PESCO](#), [PIRRO](#), [PRESUTTO](#), [RICCARDI](#), [RICCIARDI](#), [TURCO](#), [VANIN](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* -

(4-03716)

(Già 3-01125)

[RUOTOLO](#), [DE PETRIS](#), [ERRANI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* -

Premesso che:

l'avvio dei primi lavori del *tunnel* appaltato dall'Ente autonomo Volturno (EAV), società pubblica beneficiaria dei finanziamenti della Regione Campania, che dovrà attraversare la collina di Varano per consentire il raddoppio dei binari della Circumvesuviana da Torre Annunziata fino alla stazione di Castellammare centro sta riproponendo con urgenza la necessità che si blocchi, sia per l'impatto ambientale, sia per ragioni di tutela archeologica e per i costi, la realizzazione di un'opera che appare assolutamente inutile;

la soluzione del doppio binario fino alla stazione di Castellammare centro, a giudizio degli interroganti, appare non indispensabile dal momento che la linea potrebbe attestarsi nella nuova e importante stazione di viale Europa, in costruzione, distante appena poche centinaia di metri;

con la realizzazione del *tunnel* si interviene in un'area di particolare pregio e delicatezza, come dimostrano le ville residenziali d'epoca romana di Stabiae edificate lungo il ciglio del pianoro, l'esistenza della grotta S. Biagio (ipogeo dei santi Giasone e Mauro, tempio pagano, al cui interno sono conservati affreschi in stile bizantino e longobardo) e i reperti archeologici rinvenuti in piazza Unità d'Italia, che hanno indotto nei mesi scorsi al blocco del parcheggio, sempre proposto dall'EAV;

l'area d'intervento interessa l'intero fronte della collina di Varano e Solaro sia dal lato della stazione "via Nocera" sia dal lato della stazione "Castellammare di Stabia", che si configura come un *continuum* archeologico e ambientale, come documenta il rinvenimento nel versante di Varano di imponenti strutture murarie durante i lavori di consolidamento della collina (fondi FIO inizio anni '80 del XX secolo) e come documenta dal lato di Solaro il rinvenimento di murature e sepolture di epoca romana negli anni '30 nella costruzione della stazione della Circumvesuviana, come ricostruito anche da recenti studi scientifici pubblicati dalla rivista "Cultura & Territorio";

l'imbocco della galleria dal lato della stazione "via Nocera" passa proprio al di sotto del vasto peristilio di età romana della villa romana di Arianna, di competenza del parco archeologico di Pompei;

la Regione e l'EAV in questi anni hanno nei fatti hanno stravolto e ridimensionato il programma degli interventi previsti per Castellammare per dar vita a un tratto di "metropolitana cittadina", centrato sulla realizzazione di progetti per nuove stazioni, parcheggi, ascensori; nei fatti, se si esclude la realizzazione della nuova stazione in viale Europa, di quel programma sono rimaste solo opere da tempo contestate, dal forte impatto ambientale e costose e l'eliminazione di fermate. Dal *tunnel* di Varano al sottopasso di via Nocera, dalla chiusura delle stazioni di Ponte Persica e Pozzano all'incredibile svendita per altri usi della stazione di Castellammare terme, con il capovolgimento del programma nei fatti;

Castellammare è una città che va difesa e valorizzata, anche nel settore dei trasporti; per la presenza della Circumvesuviana e di Ferrovie dello Stato ha una rete su ferro notevole, che andrebbe rilanciata e riorganizzata, e ciò anche per rispondere ai cambiamenti imposti dalla crisi ambientale;

a giudizio degli interroganti, è auspicabile, quindi, che sull'insieme degli obiettivi e del programma previsto dalla Regione Campania di cui è beneficiario l'EAV, sulle scelte di Ferrovie dello Stato, d'intesa con il Comune, si giunga a definire un percorso che implementi e rilanci questa tipologia di trasporto. Potrebbe essere questa anche l'occasione per legare strettamente la ristrutturazione della stazione di Castellammare terme con la riapertura delle antiche terme;

secondo quando risulta agli interroganti, queste preoccupazioni sono state sollevate da associazioni e cittadini, nonché da una parte dell'opposizione, del Gruppo LeU, che, inascoltato, aveva posto il tema anche nel Consiglio comunale chiamato a deliberare il consenso all'opera,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per le sue competenze, intenda disporre tutte le verifiche necessarie a tutela di questo inestimabile patrimonio per il particolare rischio che potrebbe comportare la realizzazione del *tunnel* sotto la collina di Varano di Castellammare di Stabia, per la zona archeologica di Varano e per la ricerca di archeologia urbana che interessa la parte bassa della città di Castellammare di Stabia e il suo centro storico, tenendo conto anche delle preoccupazioni espresse anche dal direttore generale del parco archeologico di Pompei sulla stampa.

(4-03717)

[CIRIANI](#) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

l'aeroporto di Trieste a Ronchi dei Legionari è l'unico aeroporto presente sul territorio del Friuli-Venezia Giulia;

il suo bacino d'utenza supera i 5 milioni di persone e, dopo una tendenziale crescita del numero dei passeggeri, negli ultimi anni il suo andamento ha fatto registrare una leggera flessione;

soprattutto negli ultimi tempi, la situazione si è notevolmente complicata per la cancellazione e la riduzione di molti voli verso le principali città italiane;

da quanto risulta all'interrogante, infatti, ad oggi non è previsto alcun volo diretto verso uno degli aeroporti di Milano; inoltre, pur risultando Roma tra le destinazioni verso cui è previsto un volo diretto in partenza ed in arrivo ogni giorno, compare, in realtà, la dicitura "da confermare nei prossimi giorni" e, ad oggi, il primo volo effettivamente disponibile sarebbe per il 2 luglio 2020, con la compagnia "Ryanair";

il cosiddetto decreto rilancio, attualmente all'esame della Camera, prevede la costituzione di una nuova società di trasporto aereo, controllata direttamente dallo Stato, che assorbirà Alitalia, con una ricapitalizzazione da 3 miliardi di euro (in piena emergenza COVID-19 e con l'economia italiana che sta attraversando una crisi senza precedenti),

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo riguardo alle criticità espresse per cui la regione Friuli-Venezia Giulia si trova oggi, di fatto, del tutto priva di collegamenti aerei diretti verso le principali città italiane;

se non ritenga di dover adottare, ed eventualmente in che tempi, apposite iniziative di competenza, al fine di dare un'adeguata soluzione alla problematica, colmando una carenza oramai inaccettabile, prima che lo facciano operatori privati stranieri;

quali strategie siano previste per il futuro una volta completata la creazione della nuova società per quanto riguarda l'aeroporto di Trieste.

(4-03718)

[LA MURA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* -

(4-03719)

(Già 3-00945)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01716 dei senatori Ferrazzi e D'Arienzo, sull'ostentazione di simboli nazisti e fascisti da parte dei membri di una famiglia di Campolongo Maggiore (Venezia);

3ª Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-01715 del senatore Lucidi ed altri, sui violenti femminicidi in Iran;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01712 del senatore Bergesio ed altri, sugli avvicendamenti ai vertici della struttura amministrativa del Ministero.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 231ª seduta pubblica del 18 giugno 2020, a pagina 14, alla quinta riga del quinto capoverso, sostituire le parole: "n. 1811", con le seguenti: "n. 1845".

1.5.2.2. Seduta n. 234 del 24/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

234a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2020

Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del vice presidente LA RUSSA,
del presidente ALBERTI CASELLATI
e del vice presidente CALDEROLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 315 del 14 aprile 2021
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

CARBONE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Senato, vacanza di seggio

PRESIDENTE. Informo che il Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, che, sulla base della verifica svolta dal senatore Durnwalder, relatore per la Regione Veneto, a seguito del decesso del senatore Bertacco, si è reso vacante il seggio nel collegio uninominale n. 9 della Regione Veneto, nel quale lo stesso senatore è risultato eletto con il sistema maggioritario.

Discussione del disegno di legge:

(1812) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Relazione orale) (ore 9,34)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1812.

Il relatore, senatore Parrini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PARRINI, relatore. Signor Presidente, il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, reca misure ulteriori rispetto a quelle già disposte da precedenti provvedimenti, rivolte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'articolo 1 reca un nuovo quadro di riferimento, che si sovrappone a quello del decreto-legge n. 19 del 2020, per le misure di contenimento della diffusione del virus, mentre la modalità di adozione delle restrizioni future rimane quella designata dagli articoli 2 e 3 dello stesso decreto-legge n. 19.

Per quanto riguarda la circolazione tra Regioni, la cessazione delle misure restrittive è posticipata al 3 giugno 2020.

Gli spostamenti da e per l'estero sono vietati fino al 2 giugno, salvo che per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Si prevede che gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e le Regioni con essi rispettivamente confinanti non siano soggetti ad alcuna limitazione.

C'è poi un secondo ordine di disposizioni contenute nell'articolo 1, concernenti le misure di quarantena. La quarantena precauzionale (ovviamente diversa da quella obbligatoria) è applicata, sempre con provvedimento dell'autorità sanitaria, alle persone che abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermatasi positivi al virus o con altri, indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 19. Vi sono poi ulteriori disposizioni riguardanti il divieto di assembramento.

Un altro ordine di disposizioni concerne le funzioni religiose, il cui svolgimento, con la partecipazione di persone, è tenuto al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

È demandata alle Regioni l'effettuazione di un monitoraggio, con cadenza giornaliera, dell'evoluzione della situazione epidemiologica, in esito al quale è consentito alle stesse di introdurre misure derogatorie - ampliative o restrittive - nelle more dell'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 2 del provvedimento riguarda l'introduzione di una disciplina sanzionatoria, destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento. Una disciplina specifica è dettata per la quarantena obbligatoria: salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica o comunque un più grave reato, la violazione è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1.265.

L'articolo 3 contiene le disposizioni transitorie e finali, che prevedono che le misure di cui al presente decreto-legge si applichino nel periodo dal 18 maggio al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1, che ho ricordato nella relazione. Si segnala che le disposizioni del presente decreto-legge hanno già trovato attuazione nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020.

Do infine conto del lavoro svolto in Commissione affari costituzionali, dove si è sviluppato un confronto costruttivo tra le singole forze politiche e i Gruppi rappresentati e si è arrivati all'approvazione di sei emendamenti, alcuni dei quali del relatore: il 1.100 e il 2.100 hanno introdotto modifiche puramente formali; il 1.102 ha accolto una condizione posta dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sull'inclusione dei servizi all'infanzia; ve n'è poi uno ulteriore del relatore, che disciplina l'adozione di misure equivalenti alla quarantena precauzionale, nel caso di

persone entrate in contatto con positivi.

È stato poi approvato un emendamento del Governo volto a creare le condizioni affinché non si determini mai una mancanza di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale durante l'emergenza. Infine, è stato accolto un emendamento del senatore Augussori, al quale è stata chiesta una riformulazione (prontamente giunta alla nostra attenzione), che dispone che dall'entrata in vigore della legge di conversione (quindi, all'incirca, dalla fine del mese di luglio) i proventi delle sanzioni derivanti da violazioni delle norme sul fronteggiamento dell'emergenza da Covid-19 affluiscono al livello istituzionale che effettua la sanzione.

Non è stato reso ammissibile - quindi non abbiamo potuto approvarlo - l'emendamento 2.0.1 del senatore Pagano, riguardante un ulteriore rafforzamento della parlamentarizzazione del processo di emanazione delle norme durante l'emergenza. Su questo punto si è però sviluppata una discussione, che probabilmente continuerà attraverso la presentazione di un disegno di legge da parte dello stesso senatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Augussori. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, con la conversione di questo decreto-legge assistiamo all'ennesimo schiaffo al Parlamento. Ancora una volta, l'istituzione principe del nostro ordinamento costituzionale, l'unica eletta direttamente dai cittadini e fulcro della Repubblica parlamentare, è ridotta al mero ruolo di certificatore di scelte dell'Esecutivo. Cosa ancora più paradossale è che questa volta - oggi, 24 giugno - siamo chiamati ad esprimere una valutazione e un voto finale su norme emanate il 16 maggio, che in gran parte hanno già cessato il loro effetto il 2 giugno. Evidenzio oltretutto che qui al Senato lo stiamo facendo in prima lettura, quindi ancora più grottesca sarà la corrispondente situazione che dovrà affrontare l'altro Ramo del Parlamento, che riceverà il provvedimento dopo che lo avremo licenziato.

Mi chiedo: che senso ha tutto questo? Nessuno, se non essere l'ennesima manifestazione di potere dell'uomo solo al comando, attorniato tutt'al più dalla sua oligarchica compagnia di giro. Inoltre, per tutto quanto non direttamente previsto in questo decreto-legge, si rimanda, come sempre, ad una nuova sequela di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Ciò avviene per ben nove volte nei 16 commi che compongono l'articolo 1. (*Applausi*).

Sull'uso estremamente forzato di questo strumento si è già detto tanto, ma non ci stancheremo mai di ripeterlo, anche a fronte dei richiami di altissimo livello che richiedono al Governo una gestione più armonica con il dettato costituzionale.

Certamente, anche in questa fase dobbiamo ribadire con forza che la procedura introdotta nel corso della conversione del decreto-legge n. 19 non ci soddisfa: non possiamo accettare che sia una mera informativa di un Ministro - quindi, senza un voto di indirizzo del Parlamento - a sostituirsi al diritto-dovere di Camera e Senato di avere voce in capitolo nelle scelte che impattano sui diritti fondamentali dei cittadini. (*Applausi*). Questo è ancor più vero se si considera che l'informativa - possibilità che, come sapete, è prevista - avviene nella fase successiva all'adozione del provvedimento, a totale discrezione del Governo stesso.

Passando al merito, nei pochi minuti che ho ancora a disposizione, non possiamo non riconoscere che, dei decreti-pilastro che sostengono l'architettura giuridica costruita dal governo Conte, questo è quello che ha senz'altro il minor impatto negativo sui cittadini, unicamente perché arriva quando l'emergenza sanitaria è in gran parte superata. Ovviamente ciò non muta il nostro giudizio sul quadro d'insieme, che è lo stesso raccolto - solo per citare un esempio - anche in fase di audizione in Commissione dei rappresentanti di Regioni guidate dal centrosinistra, nonostante le stesse siano riuscite a spuntare *in extremis* un accordo soddisfacente per quanto riguarda l'applicazione dei protocolli d'intesa, facendo rivedere al Governo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio, durante la concitata notte tra il 16 e il 17 che tutti ricordiamo. Ciò detto e rimarcato, non ci siamo sottratti al nostro ruolo di opposizione costruttiva e, nei lavori in Commissione, abbiamo cercato di apportare migliorie al testo.

Abbiamo dovuto lavorare come se stessimo guardando una fotografia istantanea scattata il 15 maggio,

cercando di inserire in fase emendativa quanto ritenevamo utile, ben sapendo che gli effetti sarebbero rimasti solo sulla carta - in questo caso, auspicabilmente, non a futura memoria - stante il fatto che, come detto, molti degli effetti del decreto-legge si sono già esauriti il 2 giugno.

Abbiamo proposto miglierie per quanto riguarda la circolazione tra territori di confine tra una Regione e un'altra; abbiamo proposto di articolare meglio l'uso di definizioni quali abitazione, dimora, residenza e domicilio, che tanta confusione hanno portato (e non capiamo ancora se per una cosciente volontà o solo per una leggerezza nell'estensione delle varie norme); abbiamo proposto una più corretta applicazione della norma di transito da e per San Marino e Città del Vaticano, che tanti dubbi aveva sollevato da parte dei costituzionalisti che abbiamo audito.

Ancora, sul piano delle sanzioni, abbiamo proposto che la sospensione delle attività non sia un automatismo, ma venga applicata solo in situazioni di particolare gravità, allorquando - si pensi alle strutture alberghiere - potrebbe generare maggiori rischi per la salute pubblica e l'ordine pubblico oppure quando - si pensi al trasporto pubblico locale - il rispetto delle norme dipende in gran parte dall'utenza con poche possibilità di determinazione da parte dei gestori, che - lo ricordiamo - non possono essere autorità competenti alla verifica.

Abbiamo infine proposto che il gettito delle sanzioni inflitte da autorità facenti capo ad enti locali (Comuni, Province e Regioni) resti nelle disponibilità degli stessi, anche e soprattutto per consentire, responsabilizzando e motivando, una fattiva collaborazione nel presidio del territorio, nell'interesse di tutta la collettività. Questa proposta, come ha ricordato poco fa il relatore Parrini, è stata accolta dalla Commissione: non avrebbe potuto essere altrimenti, trattandosi di norma di assoluto buon senso e in favore dei sindaci che sono in prima linea.

Una miglieria quindi c'è stata, ma del tutto insufficiente. Non ci aspettavamo certo che la maggioranza giallorossa stravolgesse il provvedimento del proprio Governo, ma questo non è certo abbastanza per modificare il nostro giudizio sulla gestione dell'emergenza da parte del presidente Conte e delle sue infinite *task force*, che è e resta negativo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, come ricordava il collega Augussori, siamo qui a convertire l'ennesimo decreto-legge, già vecchio e sostituito da un altro provvedimento. Questa però è la vostra prassi e si va avanti così, in una babele di decreti d'urgenza e conversioni in legge totalmente irrispettosa degli italiani. Anche noi parlamentari a volte facciamo fatica ad orientarci.

Ho la sensazione che neppure voi, signori del Governo, sappiate con esattezza quanti sono i provvedimenti che avete adottato, vero? Già. A mero titolo informativo per coloro che ascoltano da casa, dall'inizio dell'emergenza sono stati emanati quattordici decreti-legge, altrettanti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e quattro decreti del Consiglio dei ministri. Sarebbe curioso sapere quanti sono stati i provvedimenti adottati in Francia, Germania, Spagna o nel resto d'Europa. (*Applausi*), senza dimenticare ovviamente le conferenze stampa quasi giornaliere del nostro bellissimo Presidente, che hanno generato però solo un'immensa confusione.

Cosa pensano gli italiani di un Parlamento che non può intervenire, perché utilizzate i decreti del Presidente del Consiglio, e di un Governo che mette la fiducia su ogni decreto-legge? (*Applausi*).

Oggi, forse, è la prima volta che questo non accade: vi sembra che sia il modo di esercitare la democrazia e raccogliere le istanze che arrivano dagli italiani, anche tramite gli emendamenti delle forze politiche di minoranza che sistematicamente bocciate?

Adorate dire a voi stessi di essere i primi della classe, a tal punto che i vostri comitati, i vostri esperti e gli stati generali ad oggi non hanno un piano per il rilancio. Non avete idea di cosa fare (*Applausi*): è giusto dirlo agli italiani, ammettetelo con onestà, onestà e ancora onestà. Ben dopo otto giorni di stati generali, il Presidente del Consiglio ha proposto - forse - di valutare la riduzione dell'IVA, come in Germania; anzi no, verrà ridotta solo di un punto; aspettate, dipende del MEF; sì, ma in ogni caso solo a tempo determinato. Siete seri? Lo dite davvero?

Presidente Conte, bellissimo avvocato del popolo, non c'è più tempo: basta passerelle e conferenze stampa.

La Lega le ha fatto proposte concrete, una su tutte la *flat tax*, già illustrata qui dal nostro *leader* Matteo Salvini: la applichi e abbassi il cuneo fiscale - oltre alla Lega lo chiedono gli italiani - e vedrà che l'Italia si rimetterà in piedi da sola.

Sull'ennesimo decreto-legge oggi all'esame dell'Assemblea avete fatto solo piccoli aggiustamenti e continuate a vivacchiare così. Per quanto tempo ancora durerà questa presa in giro? Avete ingessato l'Italia e gli italiani l'hanno capito. Avete di fatto limitato libertà fondamentali, costituzionalmente garantite, attraverso un uso politicamente vergognoso dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Chissà cosa penserebbe un qualsiasi professore universitario, se un suo studente sostenesse l'ammissibilità di questo vostro malcostume istituzionale? (*Applausi*) Ormai state annaspando, è sotto gli occhi di tutti: salvatevi, siete ancora in tempo.

Nel decreto-legge in esame tutte le responsabilità legate alle riaperture sono scaricate su Regioni ed enti locali; si tratta di un giochino di basso profilo, ma vi informo che i nostri governatori e sindaci sono molto più vicini di voi ai cittadini e non hanno paura di assumersene la responsabilità, perché l'Italia deve ripartire. Nel provvedimento è previsto che le attività economiche, produttive e sociali si svolgano nel rispetto di protocolli e linee guida idonei a prevenire e ridurre il contagio. Questi protocolli devono essere assunti sulla base di evidenze scientifiche chiare ed univoche: basta, non abbiamo bisogno di ulteriore confusione, ma di poche regole certe, che permettano agli italiani di lavorare e all'economia di ripartire subito.

Emerge ancora una volta in modo evidente l'assenza del tema relativo alla scuola: avete perso l'ennesima occasione (*Applausi*). Ci teniamo molto, perché si tratta del futuro dei nostri giovani, della competitività del nostro Paese: lo volete capire? Avete visioni diverse anche tra di voi, ma nell'interesse degli studenti e delle famiglie, vi chiediamo di accogliere il nostro emendamento e di adottare modalità idonee a garantire l'insegnamento tramite la didattica reale, empatica, in presenza e formativa in tutte le scuole, pubbliche e paritarie, adottando tutte le misure per garantire la sicurezza degli studenti, senza dimenticarvi dei minori disabili e degli insegnanti. Nelle ultime ore sta girando una bozza per la riapertura delle scuole, in cui sono previsti ancora tavoli e ancora concertazione: ve lo chiedo davvero con tutto il cuore: abbiate amore per questo Paese, siete già troppo in ritardo (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

[BINETTI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ormai in quest'Aula è diventato un luogo comune ricordare, come ha fatto prima la collega Fregolent, la rincorsa di provvedimenti ognuno dei quali in qualche modo costituisce presumibilmente un passo avanti rispetto al precedente, ma anche una negazione di ciò che il precedente aveva stabilito. Anche noi oggi ci troviamo in imbarazzo, nel dover intervenire su quella che è oggettivamente la struttura di un decreto-legge che diventa attuativo subito, ma viene poi approvato dal Parlamento entro sessanta giorni e ci si trova a fare i conti con cose che sono già nella prassi.

Il decreto-legge che oggi stiamo per approvare contiene norme che vanno a mitigare e moderare una serie di limiti forti che il decreto-legge precedente aveva posto alle libertà che potremmo definire civili, limiti che peraltro cozzano con l'articolo 16 della Costituzione (la libertà di movimento dei cittadini all'interno del proprio Paese) e toccano tutte le altre libertà di cui abbiamo fatto esperienza nei giorni precedenti al 16 maggio, come la possibilità dei ragazzi di andare a scuola. Mi riferisco a tutto l'insieme delle problematiche legate alla didattica a distanza, a un mondo economico bloccato e alle funzioni religiose: tutta una serie di temi che oggi non sono più così attuali come quando tali misure erano state approvate.

Questo ci dà la misura strutturale di un Governo che rincorre continuamente, attraverso gli apparati normativi di urgenza, situazioni che quando arrivano risultano già superate. Per usare un'immagine della mitologia antica, è come se stessimo guardando sempre con gli occhi dietro a quello che è già successo e non avessimo energia, lucidità e capacità sufficienti per guardare quello che è davanti a noi. Questo ci saremmo aspettati da un decreto-legge, che però evidentemente, così com'è, non ce lo può dare; in compenso, ci si chiede l'approvazione di norme riferite ad una realtà che è già passata.

Vorrei soffermarmi su tre punti concreti. Il primo, che mi sta particolarmente a cuore, riguarda la

scuola. Faccio riferimento a quello che ha detto la collega Fregolent sulla confusione che anche oggi c'è intorno al tema. Ci accingiamo ad approvare misure che sono superate ed anticipate dalle linee guida che stanno girando su tutti i siti *web*, ma non abbiamo ancora i documenti in mano né abbiamo idea di come funzionerà.

Abbiamo sperimentato il pesante carico della didattica a distanza e sappiamo che l'Italia forse è l'unico Paese in Europa che ancora non ha riaperto le porte agli studenti perché possano rinnovare l'esperienza di convivenza e condivisione. Sappiamo che questo sta accadendo esclusivamente con gli esami di maturità, ma l'anno prossimo ci si presentano soluzioni di tale tenore: doppi turni; scuola anche il sabato; giustamente, le 33 ore di lezione in più per l'educazione civica (ben venga per tutti noi nelle scuole); sappiamo che ci sarà un misto fritto di didattica a distanza e in presenza; sappiamo della volontà di accorpare le aule - così ci si dice - anche a fronte della possibilità di reclutare spazi all'esterno delle scuole, grazie ad alleanze con gli enti locali; di cosa sarà la scuola, però, nulla ci viene detto in concreto.

Sappiamo, peraltro, che esiste una cecità ostinata, con lo sguardo incrociato, una sorta di ostilità strutturale con cui il Governo guarda alla scuola parificata. Durante l'esperienza del *lockdown*, c'è stato un bombardamento culturale televisivo, rispetto a questa didattica, nel quale tutte le sere ci dicevano quanto erano bravi i nostri insegnanti e ricca la loro fantasia e quanto erano bravi i nostri studenti, ma oggi sappiamo che l'eccellenza è stata raggiunta da un numero minimale di scuole. La descrizione a tappeto che si sta facendo rivela invece una sindrome *ex post*, che riguarda la gran parte delle scuole e dei ragazzi e ha colpito gli adolescenti e i bambini dopo questo periodo di segregazione. Di questo non si dice nulla. Oggi, quindi, approviamo un provvedimento che non solo è superato, ma nemmeno ha una prospettiva di futuro: è come se non avessimo appreso la lezione.

La stessa cosa accade per un altro ambito che pure voglio segnalare, quello della ripresa economica. Ci si dice tutte le sere in televisione che, ad esempio, la cassa integrazione ormai è stata raggiunta, che tutti ce l'hanno ed è minimo il numero delle persone che non vi si trovano: invito chiunque però a fare una passeggiata negli esercizi commerciali dei dintorni, dalla gelateria, al negozio di scarpe, al ristorante, per constatare di persona che non è vero. Sembra ci sia un ostruzionismo deciso nei confronti delle persone a noi più prossime, che lavorano intorno a noi, non hanno ricevuto la cassa integrazione e sono in gravi difficoltà economiche.

Con tutta la sequenza delle scritte «Affittasi», sui negozi qui intorno perché non riapriranno, ci chiediamo dove sia questa schizofrenia assoluta tra l'annuncio, il disegno di legge presentato oggi e la realtà. La politica guarda davvero la realtà? Ha ancora la capacità di osservare ciò che accade o, nel chiuso delle sue stanze, dei suoi Stati generali, dei gabinetti e dei cerchi magici, si racconta una storia che non è quella vera di ciò che succede fuori? Ci sarà un momento in cui, tutti insieme, scopriremo che il re è nudo e quello che ci è stato detto non corrisponde alla realtà.

Peraltro ci si chiede di votare questo provvedimento, una norma che è superata e non fa nemmeno ammenda degli errori fatti, perché semplicemente propone soluzioni che sono già in contrasto e in contraddizione con il criterio di realtà.

Terzo punto (come si dice in gergo: terzo, ma non terzo): abbiamo vissuto tutti all'interno di un sistema di delega di responsabilità, che non veniva concessa, com'è naturale nel sistema di una Repubblica parlamentare, per diritto strutturale alle Assemblee del Parlamento, ma spostata all'esterno, in nome di una competenza tecnico-scientifica in campo sanitario ed economico, che avrebbe dovuto garantire migliori decisioni e più efficaci proposte al Paese.

Sappiamo di vivere giorno per giorno, nel contesto della contraddizione sistematica, non solo tra i virologi: non so se i colleghi ci hanno fatto caso, ma ormai in televisione non scrivono più il titolo «virologo», perché ha avuto luogo un tale abuso di posizione, che era diventato veramente insopportabile assistere a queste contrarietà, per cui perlomeno i sottopancia hanno cambiato termine. Viviamo con queste idee: guanti sì; no, molto meglio lavarsi le mani che indossare i guanti; mascherine sì, ma dal 1° luglio no; distanza di due metri; no, di un metro. Viviamo in un apparato di regole a contraddizione sistematica, su cui abbiamo costruito il sistema dei paletti, degli ostacoli e della prevenzione chiamiamola pure così.

In questo documento non c'è nulla di chiaro né sappiamo il prossimo cosa dirà. Viviamo in un momento in cui il Paese è consegnato all'incertezza: delle scuole, perché i genitori non sanno cosa succederà; del lavoro, perché le persone non sanno né se avranno la cassa integrazione, né se potranno tornare a lavorare in un tempo ragionevolmente breve.

Lo dico scherzando, perché anche questa è un'esperienza che ognuno di noi può fare, ma l'unica certezza sono i monopattini. È piacevolissimo vedere i bambini che ci giocano qui intorno, perché, essendo una zona protetta, in cui non è consentito l'attraversamento alle macchine, diventa un luogo sicuro.

Oggi votiamo una norma che non ha più senso di esistere e non abbiamo nemmeno la possibilità di dire che, seppure aveva i suoi limiti, la prossima proposta normativa che esamineremo, quella sì, è chiara, ha fatto ammenda e risolve i problemi.

Ecco, questa è la vera crisi che viviamo: non è soltanto da coronavirus, da Covid-19, ma da strutturale confusione mentale, da cui non si vede l'uscita. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, questo Governo, del quale naturalmente sono assenti i Ministri, che non vediamo mai: vogliono lavorare ad agosto, ma non sono in Aula nemmeno a giugno né c'erano ad aprile o a maggio... *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il Governo è rappresentato, senatore Bergesio.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). È una vergogna! Questo Governo non solo non riesce a stare al passo coi tempi che viviamo, ma si muove costantemente e perennemente in ritardo. Lo dimostra la discussione odierna: discutiamo e poi voteremo su un decreto-legge urgente, denominato «ripartenze», approvato dal Consiglio dei ministri del 16 maggio, quasi un mese e mezzo fa, ossia un'era geologica per quanto riguarda la storia sanitaria del Covid-19. Tale decreto-legge era stato scritto per fronteggiare la fine dell'emergenza pandemica, che noi della Lega avevamo letto in senso ancora esageratamente restrittivo, con largo anticipo; oggi si rivela per quello che pone: una molteplicità di problemi giuridici, in cui è complicato districarsi e le aziende, le imprese, le famiglie e tutte le istituzioni faticano a muoversi a causa dei troppi lacci e laccioli.

È stato definito dagli organi di informazione un pannicello caldo, che non è riuscito a tamponare una situazione emergenziale, perdendo di vista completamente la drammaticità della situazione economica, che purtroppo è destinata ad aggravarsi quando, il prossimo settembre, salterà il blocco dei licenziamenti e finiranno le misure messe in campo a tutela dei lavoratori, cioè la cassa integrazione. Si tratta di misure che, purtroppo, per decine di migliaia di lavoratori sono rimaste soltanto annunci e promesse. Lo ha ammesso anche l'INPS che oltre 140.000 lavoratori, ad oggi, sono ancora in attesa del primo assegno di cassa integrazione. Questo è gravissimo: da oltre tre mesi e mezzo aspettano quanto dovuto. *(Applausi)*.

Il Governo, quello assente da quest'Aula, fa fatica a mantenere gli impegni, meno a fare promesse. Il 26 marzo, il *Premier* ha promesso che sarebbero stati pagati tutti i lavoratori entro il 15 di aprile. Il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, ha annunciato gli ultimi pagamenti per inizio giugno. Dopo le proteste, anche della Lega-Salvini *Premier*, proprio all'istituto dell'INPS a fronte di ritardi inaccettabili, il presidente dell'INPS si era impegnato ad effettuare i pagamenti entro il 12 giugno: ancora nulla, completamente assente questo ingiustificabile mancato pagamento diretto della cassa integrazione, lasciato invece in mano agli imprenditori. Gli imprenditori, che già hanno gravi problemi di liquidità e che tutti i giorni ci chiamano e ci telefonano a causa delle chiusure, sono stati dunque gravati anche di quest'altra incombenza, quella di anticipare gli stipendi ai dipendenti che, diversamente, non erano nelle condizioni di far sopravvivere le proprie famiglie, di pagare gli affitti, di sostenere i costi normali della vita. Sì, sono quegli imprenditori, quelli che in Italia producono lavoro e generano ricchezza: senza imprenditori non ci sarebbe lavoro e, senza lavoro, non esiste una società. Avete promesso loro una liquidità che non c'è mai stata, che hanno potuto ottenere in pochissimi, soltanto sottoponendosi a dei veri e propri gironi infernali di permessi e certificati.

Gli imprenditori, compresi quelli piccoli e piccolissimi a carattere familiare, e i liberi professionisti, hanno pertanto perso tempo tra commercialisti, banche e richieste di certificati, per ottenere un

anticipo garantito dallo Stato pagando però fior di interessi, e molti di loro hanno chiuso, perché incapaci di sostenere i costi.

Voi avete confuso il blocco dei licenziamenti con la salvaguardia dei posti di lavoro. Vi siete accorti oggi, dopo due mesi dal giorno in cui avete scritto questo decreto-legge, che molte aziende non hanno riaperto i battenti. Le aziende non riaprono per decreto; le aziende riaprono se hanno la forza economica di reggersi! (*Applausi*). Tre aziende su dieci, in base a dati di pochi giorni orsono, hanno preferito rimanere chiuse e sono state costrette a farlo. La stragrande maggioranza di queste non riapriranno più, perché non hanno retto lo stop forzato e non sono riuscite a ottenere la liquidità. Lo dico qui, in quest'Aula: occorre sollecitare il Mediocredito centrale perché ci sono centinaia di migliaia di pratiche ferme. Bernardo Mattarella, nipote dell'autorevole Presidente della Repubblica, che è amministratore delegato il Mediocredito centrale ha detto in un'intervista che hanno 35 miliardi di euro di crediti da sostenere verso le imprese. Occorre potenziare questo istituto e sburocrattizzarlo. Non servono più burocrati, ci vuole concretezza. (*Applausi*).

Voi avete sospeso i pagamenti per poche settimane quando, invece, ci sono interi settori che avranno l'intero anno compromesso: il turismo, il commercio, l'artigianato, il trasporto, l'industria agroalimentare, l'edilizia. Facciamoci una domanda. Ce lo dicono le agenzie immobiliari: nessuno sottoscrive alcun compromesso, nessuno vuol fare un atto di acquisto che aveva già preventivato in precedenza. Perché? Ma voi pensate di rimettere il Paese in moto con la sospensione dei pagamenti fino a giugno? No, questo non funziona. Noi vi abbiamo chiesto di attuare la sospensione. Tutto il centrodestra vi ha chiesto di fare un anno bianco fiscale.

Questo sarebbe fondamentale per tutti gli italiani. (*Applausi*).

Poi abbiamo detto di applicare la *flat tax*, un provvedimento che funziona e che anche il MoVimento 5 Stelle lo ha proposto. Acceleriamo su questo, e invece anche in questo caso avete detto no. Poi ci stupiamo che un'azienda come la Campari abbia scelto di trasferire la propria sede in Olanda. Ieri la domanda popolare era: come mai? È semplicissimo: meno ostacoli burocratici, meno tasse e anche il costo del lavoro (un 30 per cento in meno rispetto all'Italia). Ricordiamoci sempre che se non aiutiamo le imprese non aiutiamo il nostro Paese. Ma noi siamo ancora qui ad ascoltare il Ministro delle politiche agricole che ci racconta la favola che per colmare il fabbisogno di manodopera in Italia occorre fare la sanatoria dei clandestini (*Applausi*), una catastrofe per la sicurezza e per il futuro dei nostri disoccupati. Mi viene la pelle d'oca a pensare che un Governo eletto dagli italiani faccia la guerra proprio ai disoccupati e ai lavoratori italiani. Questo è gravissimo.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Bergesio.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Recupero il tempo che non hanno usato i miei colleghi, Presidente.

PRESIDENTE. Le ho già dato un minuto in più, deve concludere. La ringrazio.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Il caporalato lo devono combattere le nostre Forze dell'ordine con i controlli, non le sanatorie ingiustificate e assurde che ancora una volta pagheranno gli imprenditori italiani.

Concludo dicendo che il presidente del Consiglio Conte, il nostro pirotecnico Presidente del Consiglio mai eletto dai cittadini italiani, dopo dieci giorni di passerella chiamata «Stati generali» ha proposto, come hanno titolato moltissimi quotidiani, il nulla più assoluto. Rimboccatevi allora le maniche come Governo e iniziate a lavorare per gli italiani che sono stati lasciati completamente soli e sono stati abbandonati, non dai dirigenti e dai funzionari ma dalla vostra incompetenza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cantù. Ne ha facoltà.

CANTU' (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'esigenza del cambiamento è un genere che ha radici nella cultura greca. In tempi più recenti si è aggiunta l'esigenza della semplificazione in quanto, continuando a promulgare cambiamenti normativi stratificati, si è cristallizzata una realtà che difficilmente può essere seguita alla lettera senza incorrere in qualche controindicazione. Un esempio potrebbero essere le linee guida in materia di sanificazione degli ambienti introdotte dal Ministero della salute con circolare del 22 maggio, cui il nostro emendamento 1.26 cercava di porre qualche rimedio, chiedendo di semplificare le procedure, pur salvaguardando la sicurezza degli utenti e dei gestori, riducendo gli adempimenti amministrativi e lasciando alla libera iniziativa le scelte attuative di disinfezione e

sanificazione, coltivando il principio di una sempre più puntuale e consapevole responsabilizzazione individuale e collettiva. Non solo in Commissione di merito non si è tenuto conto delle nostre osservazioni, ma neppure in sede di trattazione in Aula è data prova di voler effettivamente fare un cambiamento nell'interesse della collettività. (*Applausi*).

Il problema, dal nostro punto di vista, è che cambiare e semplificare è possibile solo e se si approfondiscono prima, in modo veramente meticoloso, tutti i dettagli su cui si deve intervenire.

Così uno degli effetti collaterali del *lockdown* è un crescente disagio anche nella preadolescenza e adolescenza, che può sfociare in precoce depressione. L'idea, solo l'idea di dividere gli alunni con dei divisori sembra pensata da chi non ha grande familiarità o comunque non ricorda quanto era importante a quell'età la socializzazione (*Applausi*) e la relazione inclusiva dei minori, soprattutto se affetti già da altre disabilità, quali fragilità cognitive, comportamentali e disturbi dell'apprendimento, solo per citarne alcune. L'idea quindi di frapporre barriere divisive va nella direzione contraria alla prevenzione psicologica, ancor prima che fisica. (*Applausi*). Fortunatamente ci si è fermati un attimo prima del precipizio e non si è proceduto oltre, ma vi sono innumerevoli casi in cui non si è tenuto conto dell'esperienza di chi conosceva gli argomenti via via in trattazione e si è proceduto a creare un'ulteriore stratificazione su norme che avrebbero già avuto necessità di essere aggiornate e sburocratizzate, avendo come obiettivo finale la semplificazione nella sostanza (ma per davvero). L'emendamento 1.18, presentato dal mio Gruppo, aveva ed ha lo scopo di indirizzare l'Esecutivo sulla ripresa dell'attività didattica frontale per tutti gli studenti, non tralasciando di esaltare l'educazione sui sani stili di vita e sulla prevenzione, che evidentemente in questo particolare e delicato momento storico avrebbero potuto fare la differenza solo se avessimo già insegnato loro la prevenzione non solo sanitaria, ma sociale, valoriale ed educativa.

Ebbene si può cominciare dai banchi di scuola a contrastare le malattie trasmissibili con l'educazione e la promozione dei sani stili di vita, che sono alla base della condizione di benessere dei futuri cittadini; in una parola, investire in educazione e promozione della salute, facendone oggetto di una nuova prospettiva formativa di prevenzione, che veda affiancati operatori sanitari, insegnanti e genitori nella sfida educativa e di crescita di valori che devono accompagnare le future generazioni nella difficile arte di affrontare la vita con più sicurezza nelle proprie capacità di cittadino, a partire da appropriate pratiche di igiene e di impiego di dispositivi che dovranno diventare per lungo tempo la nostra quotidianità.

Come sempre siamo ad esortare di dedicare maggiore attenzione a quanto viene proposto e discusso nelle sedi istituzionali preposte - Commissioni e Assemblea - prima della stesura definitiva di atti che andranno ad incidere sul futuro sanitario ed economico del Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Onorevole Presidente, colleghi, il decreto-legge al nostro esame è sostanzialmente un atto tardivo e postumo che tende a sanare una serie di cose che si sono già verificate o che sono state regolate il più delle volte attraverso DPCM. Non voglio ripercorrere la polemica e la discussione sulle fonti legislative, che pure c'è stata, perché nella fase più acuta dell'emergenza abbiamo più volte visto questioni fondamentali, che riguardavano anche diritti primari, come il diritto all'incontro, alla riunione, la libertà religiosa e quant'altro, regolati o limitati attraverso DPCM. Ne è nata anche una polemica, ma nel momento dell'epidemia l'aspetto della salute - diciamolo con franchezza - è stato prevalente sulle discussioni giuridico-dottrinarie, che pure hanno avuto ospitalità sui giornali e sulle riviste, nelle conferenze stampa notturne e in tutto ciò che abbiamo vissuto, in merito al fatto se il DPCM fosse sufficiente.

Non voglio utilizzare i pochi minuti a mia disposizione per fare questo tipo di discussione. Voglio cogliere l'occasione per dire che qui ora stiamo regolando tutta una serie di aspetti, come il distanziamento, ma personalmente in quella fase ho contestato molto le direttive dell'INAIL, quelle che inizialmente dicevano che sull'autobus si stava a un metro, al ristorante a due metri e sulla spiaggia a quattro metri. Poi, quando abbiamo contestato - a me è capitato come parlamentare - l'azione dell'INAIL, questo istituto ha risposto che le avevano elaborate su indicazione dei virologi e dei medici. Difatti, le direttive INAIL recavano una doppia firma: del vertice dell'INAIL e degli istituti

sanitari. Dopodiché, anche le Regioni intervennero (in una di quelle serate di varo di provvedimenti) e ottennero giustamente - anche noi l'avevamo caldeggiato dal Parlamento per come si poteva - un criterio omogeneo. Non è che il virus sull'autobus è pericoloso a un metro, mentre sulla spiaggia bisogna prevederne quattro e al ristorante due, come inizialmente era previsto.

Voglio anche cogliere questa occasione per lamentarmi di ciò che non è stato fatto, oltre a quello che è stato annunciato o regolato tardivamente, perché qua si dicono tante cose, si accenna alla scuola, si accenna perfino al Vaticano e a qualsiasi altro argomento, ma non si parla - solo alcuni colleghi lo hanno fatto - delle inadempienze. Colgo l'occasione di questa ennesima discussione su un decreto-legge (oramai ce ne sono due o tre alla settimana, anche in un disordine legislativo che io depreco e biasimo) per sottolineare ciò che non è stato fatto. In questi giorni ho assistito alle menzogne spudorate del presidente dell'INPS Tridico, che aveva detto che entro venerdì 12 giugno tutti sarebbero stati pagati. Ha mentito in maniera vergognosa, confondendo le domande con le persone! (*Applausi*). Quando ho tirato fuori delle tabelle, che si sono rivelate vere perché erano di fonte INPS, ho spiegato che per la cassa integrazione un conto è la domanda, un conto sono le persone, perché l'azienda può fare la domanda per una persona, per due, per dieci o per cento persone. Hanno giocato sull'inganno e anche oggi c'è gente che non è stata pagata. Ed era talmente vero ciò che ho detto che più di un milione di persone non hanno visto una lira; hanno "ciurlato nel manico".

Tridico è andato in televisione domenica scorsa, che era già giugno inoltrato, a dire che al 31 maggio c'erano 25.000 non pagati. Ma ci parli del 17 giugno, parli del 20 giugno; ci dica quanti sono al 12 giugno, data che unilateralmente l'INPS ha scelto, senza nessuna costrizione, per annunciare che tutti sarebbero stati pagati. Potevano dire che avevano difficoltà, che erano milioni di domande, che è stata un'emergenza; potevano dire «scusateci» (perfino Conte a un certo punto mi pare che si sia scusato dei tanti errori fatti).

Quindi, Tridico ha mentito e la Catalfo lo ha coperto. Tridico si deve dimettere per una ragione molto semplice: non perché lo dice Gasparri o Forza Italia, ma perché l'altro ieri sul quotidiano «la Repubblica», quindi una fonte certo non vicina al centrodestra, il presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS Loy, un sindacalista, ha confermato che sono 1,2 milioni le persone non pagate. Lo ha ribadito ieri sera Loy in un'intervista al Tg2.

Se un consiglio di vigilanza denuncia un fatto e non accade nulla, che vigilanza è? Tridico e Catalfo a casa subito! (*Applausi*). Bugiardi! Hanno mentito e hanno derubato i lavoratori, che non hanno preso un euro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

[RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, la storia recente del nostro Paese e dell'attività del Governo e del nostro Parlamento è stata talmente rapida e gli avvenimenti si sono talmente accavallati l'uno sull'altro che anche le cose di cui parliamo oggi, ovviamente, fanno ormai parte della storia, perché è passato un bel po' di tempo da quando queste norme sono attive. Continuiamo a ringraziare i camici bianchi e gli infermieri, ma devo dire che il Governo lo fa a parole e non ancora con i fatti, perché stanno ancora aspettando e, dopo che in tutta Italia si sono avviate le cause contro i medici, nessuno si occupa ancora della loro tutela e di quella degli operatori sanitari, almeno per quel che riguarda le cause legali e civili.

Certamente la situazione non è ancora chiara, basta vedere cosa sta succedendo nel Lazio, in cui vediamo focolai. Il decreto-legge in esame, comunque, compie un passo in più rispetto a quello approvato un mese fa, quando il Parlamento era stato completamente esautorato dal proprio ruolo. Servono azioni concrete, così come i vari interventi, di cui è già stato detto. Sappiamo che il decreto del 17 maggio ha inciso profondamente sulle relazioni sociali e sul modo in cui i cittadini devono vivere i loro rapporti interpersonali. Questo sistema ha avuto però anche un impatto devastante sul tessuto economico e produttivo e le scelte del Governo sono state poco coraggiose e direi anche abbastanza superficiali per permettere non solo ai cittadini di ripartire in sicurezza nella fase 2 ma anche di far ripartire quella piccola cosa che si chiama «consumi».

Come è stato appena detto, sono ancora migliaia gli italiani che attendono la cassa integrazione di marzo. Lo posso dire proprio per esperienza personale, perché una mia dipendente, che con lo studio

chiuso per tre mesi ha percepito da marzo il proprio stipendio grazie a me (lo stesso vale per migliaia di altri datori di lavoro), non ha ancora visto "una lira" di cassa integrazione. In compenso leggevo che ieri il ministro Catalfo ha dichiarato che sono già 100.000 le domande evase dall'INPS per il *bonus* colf e badanti. È sacrosanto, ma vi siete resi conto che il *bonus* per collaboratori e badanti lo prendono anche le persone regolarmente assunte che hanno ricevuto regolarmente lo stipendio per tutto il periodo? (*Applausi*). Lo sapete che questa è una cosa che chiede direttamente il lavoratore, non certo il datore di lavoro, perché deve dimostrare di non aver lavorato? Lo sapete che tanti hanno lavorato completamente in nero in quattro o cinque famiglie, uscendo di casa la mattina con lo scontrino del pane per far vedere che erano usciti a fare la spesa, magari con datori di lavoro compiaciuti, che li hanno licenziati, perché tanto "paga Pantalone", cioè lo Stato, ovvero noi.

Vi do anche una piccola notizia, perché forse il Governo non è tanto informato di quello che succede nella vita reale: l'"avvocato del popolo", durante gli Stati generali, mi sembrava infatti Maria Antonietta che invita a mangiare le *brioche*. Per quel che riguarda la regolarizzazione dei 600.000 - diciamo - clandestini lo sapete che tanti di questi vanno ad offrire 2.000 o 3000 euro a chi si occupa del centro per l'impiego, chiedendogli di trovare un datore di lavoro che dica che ha lavorato in nero per lui per tre mesi, al fine di ottenere la sanatoria? Credo che qualcuno dovrebbe controllare queste cose, perché nella vita reale le persone e i cittadini lo sanno e siamo pronti a confermarlo con un esposto alla procura.

Comunque sappiamo che senza *welfare* aziendale e pubblico in questa situazione lo Stato non avrebbe fatto granché. Non parliamo poi del tema delle donne, la cui vita è stata completamente stravolta. Si parla tanto di *smart working*, soprattutto nella pubblica amministrazione (e noi diciamo grazie a tutti coloro che nella pubblica amministrazione, come gli operatori sanitari, le Forze dell'ordine, i vigili del fuoco, gli autisti dei mezzi di trasporto, hanno rischiato e a volte hanno perso anche la vita) ma sappiamo anche che tanti, lavorando da casa, non lavoravano granché. Sono inorridita nel sentire che si parla di proseguire lo *smart working* fino al 31 dicembre di quest'anno. Bisogna essere veramente pazzi. Ma non sappiamo che diminuiscono i consumi e l'indotto? (*Applausi*). Oltre al fatto che le donne lavorano tantissimo e vengono poi magari lasciate a casa, altro che tetto di cristallo!

Ciò influirà sui licenziamenti perché se un'azienda, dopo sei mesi, vede che può fare a meno del 30 per cento dei suoi dipendenti che lavorano a casa li licenzierà. Ci saranno conseguenze anche sul settore immobiliare perché se diminuisce il personale, si lasceranno gli immobili e i contratti di affitto caleranno. Evidentemente queste cose non interessano al Governo o - ripeto - non so in quale pianeta l'Esecutivo sta vivendo.

Quanto alla scuola, è già stato detto - ma anche ripetendolo non si sente nulla - che avete dimenticato completamente la scuola, l'università, i bambini e le famiglie mentre parlate di *smart working*. Sono giorni che non sentiamo parlare il ministro Azzolina. Sappiamo che, per fortuna, le interviste che rilascia sui giornali le vengono scritte e quindi va bene; quindi, da una parte, mi compiaccio del fatto che non parli perché evidentemente, dopo le continue manifestazioni in piazza di insegnanti e genitori, ha capito che è meglio stare zitta. Magari lasciasse il suo posto perché - di sicuro - qualcuno di più competente di lei si trova anche tra le forze di maggioranza.

Non sappiamo ancora come e quando i nostri figli rientreranno in classe. Soprattutto, molti bambini non troveranno più la loro classe. Il mio riferimento è alle scuole paritarie, le più colpite dall'emergenza sanitaria, ma anche le meno tutelate dallo Stato, pur facendo parte, per Costituzione, di un unico sistema nazionale di istruzione. L'elenco delle chiusure provocate dal Covid si allunga con il passare delle settimane e se il Governo vuole andare a vedere basta consultare, ad esempio, il sito di suor Anna Monia Alfieri, promotrice anche del *flash mob* che giovedì scorso ha portato centinaia di rappresentanti delle scuole pubbliche non statali a manifestare fuori dalla Camera dei deputati, cui Forza Italia non ha fatto mancare mai il suo sostegno. Al momento sono state registrate 37 chiusure, per 1.901 studenti, che sono ormai considerati orfani della scuola.

Cosa intende il ministro Azzolina quando dice che nessuno deve essere lasciato indietro? Lo sa che a settembre questi ragazzi non troveranno più la propria scuola e che il loro trasferimento nelle scuole statali costerà almeno 16 milioni di euro (ogni studente di scuola statale costa infatti 8.500 all'anno,

mentre alle scuole paritarie vengono dati 500 euro per studente)? (*Applausi*). E oltre al costo, dove li metterà? Infatti, per adesso hanno chiuso 37 scuole paritarie, ma se il numero dovesse arrivare ad esempio a 150 (e ricordo che il numero degli studenti delle scuole paritarie è di circa 900.000) dove li metterà? Li vuole ibernare nel *plexiglass*? Non lo so, magari questa è una proposta.

Credo veramente che il Governo sia connesso più con le varie piattaforme virtuali che non con il mondo reale. L'ultimo esempio dello scollamento tra realtà e burocrazia ministeriale, sempre a danno delle scuole paritarie, è segnalato dall'associazione La nostra famiglia, che dal 1946 si dedica alla cura e alla riabilitazione delle persone con disabilità, soprattutto in età evolutiva, con decine di migliaia di piccoli pazienti provenienti da tutta Italia. Per la formazione a distanza delle educatrici di nido e scuola materna sulle problematiche dei bambini autistici, l'Istituto superiore di sanità ha sviluppato un'apposita piattaforma. Tuttavia, il Ministero dell'istruzione ha messo tale piattaforma a disposizione esclusivamente delle insegnanti delle scuole statali, con il risultato che la maggioranza delle operatrici (visto che il 65 per cento dei servizi per i bambini da zero a sei anni sono erogati dalle scuole paritarie) non ha potuto fare niente, così provocando gravissimi danni ai bambini autistici, visto che la loro piena inclusione sociale comincia proprio nei servizi per l'infanzia.

Insomma, io non ho parole e potete sentire ben altre parole andando per le strade e interpellando i lavoratori.

Credo che se non darete delle risposte all'emergenza di settembre (quando la gente rincorrerà tutti, e dico tutti, perché avrà fame), parlando di questi temi senza dare risposte, senza un progetto né un programma (che ancora attendiamo e che il Paese attende), la parola che mi viene in mente per concludere è «vergogna!».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà.

[PEPE](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame segna la fine di una fase, di un momento in cui avevamo l'"uomo solo al comando" che ha gestito l'inizio della fase emergenziale con i suoi DPCM - un uomo solo al comando, aggiungerei, anche inconcludente e confusionario - e il passaggio a un'altra epoca. In quei giorni, da sindaco, avevo tirato un sospiro di sollievo; pensavo che con il primo decreto-legge, dopo tanti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ci potesse essere il ritorno alla democrazia e al rispetto delle regole. Purtroppo, non è stato così perché con questi decreti-legge, l'"uomo solo al comando", accompagnato dagli uomini del Governo, ha pensato bene di calpestare sistematicamente il Parlamento, tanto il Senato quanto la Camera. (*Applausi*). Nulla è cambiato, e i decreti-legge che hanno seguito questo di cui stiamo discutendo oggi non hanno sortito effetti per gli italiani. Mi riferisco a due su tutti: il decreto-legge liquidità, che di liquidità ha soltanto il nome, non ha sortito un solo aiuto nei confronti degli imprenditori, dei professionisti e delle famiglie; il decreto-legge rilancio, che la stessa maggioranza ha fatto impantanare alla Camera dei deputati.

Quale fase, dopo il decreto-legge, si è aperta in concreto per l'Italia? Si è confermato che l'attuale Governo non vuole e non sa ascoltare; rifugge dal confronto, addirittura respinge i tanti suggerimenti che l'opposizione, e in particolare la Lega, ha avanzato ripetutamente, con nomi e cognomi e proposte concrete, e si rinchiude - oggi, quando gli italiani sono in sofferenza, in ginocchio - in un palazzo di lusso per discutersi addosso senza produrre un benché minimo risultato! (*Applausi*). Ancora oggi non sappiamo cosa abbiano partorito gli Stati generali, e in tutto questo - diciamocelo, colleghi, e diciamolo agli italiani - che fine ha fatto il piano di rilancio elaborato dalla *task force* guidata da Colao, che abbiamo pagato con i nostri soldi? (*Applausi*). Che fine ha fatto il piano di rilancio? Forse un dubbio lo abbiamo; magari quel piano ha al suo interno diverse proposte che la Lega ha avanzato ripetutamente al presidente Conte e al Governo, quindi questa cosa non è ben accetta, non è ben vista dal Governo.

Questa epoca è stata contraddistinta anche dalla conflittualità. Signori del Governo, il presidente Conte non ha fatto altro che lacerare i territori; non ha fatto altro che litigare con i territori. Ha iniziato, nel culmine della fase dell'emergenza sanitaria, litigando con i governatori; lo ha fatto successivamente, quando la Lega chiedeva le riaperture differenziate. La Lega - quel partito che chi vuole offendere dipinge ancora con il partito del Nord - diceva di far ripartire le Regioni del Sud che non avevano contagio e che avevano superato la fase critica. Questo Governo ha litigato con i governatori,

impugnando addirittura un'ordinanza del presidente della Calabria. Questo diceva la Lega, di ripartire: che chi avesse le condizioni per ripartire potesse farlo. Voi lo avete impedito e avete anche creato una conflittualità con i sindaci. Oggi i sindaci sono stanchi delle vostre belle parole; i sindaci hanno bisogno di soldi veri, altrimenti i Comuni andranno in *default*!

Mancanza di ascolto e conflittualità: questa è la fase 2; una fase nella quale avete riaperto, e non tutto. Prima tanti colleghi hanno parlato delle scuole; una fase 2 dove sono accadute delle cose assurde: zero aiuti e tante tasse. Noi avevamo proposto *flat tax*, anno bianco fiscale e sburocratizzazione. Non avete fatto nulla di tutto questo, nonostante ci siano provvedimenti a costo zero.

Che cosa ricordiamo di questa fase 2? Due fermi-immagine che sono tristi per l'Italia: le lacrime della Bellanova che, invece di pensare agli italiani, ha pensato di mettere a posto e regolarizzare i clandestini; e quella frase brutta, che va censurata senza se e senza ma, del presidente dell'INPS, il quale, per cercare di camuffare i suoi fallimenti, ha definito gli imprenditori italiani come opportunisti e pigri, quando in realtà, dopo i medici, gli infermieri e il personale sanitario, sono i veri eroi di questa Italia! (*Applausi*).

Poi c'è un altro problema. So chiediamo troppo, signori del Governo, ma voi quale Italia pensate? Dalle vostre chiacchiere e dai vostri provvedimenti non emerge una prospettiva; non c'è un disegno dell'Italia che sarà da qui ai prossimi anni. Quale Italia volete? Volete l'Italia della speranza o l'Italia dell'ossessione, che ancora oggi in questo momento vi fa mettere in cima alle vostre priorità il cancellare i decreti-legge sicurezza, che hanno tutelato la sicurezza dell'Italia? (*Applausi*) O volete l'Italia della speranza, l'Italia di Genova, l'Italia che apre i cantieri, l'Italia che vuole rivedere i propri imprenditori sollevare le saracinesche con sorriso e con fiducia? Al momento ci avete consegnato soltanto un'Italia (e lo dico con tristezza e il cuore infranto): l'Italia della macchietta, l'Italia dell'improvvisazione e dell'approssimazione.

Il presidente Conte si comporta alla bisogna e ieri ha tirato fuori la storiella dell'IVA, che promette agli italiani ciò che non è suo, ciò che non può dare; più o meno come faceva Totò con i turisti con la Fontana di Trevi, ma con due differenze: Totò era Totò e che oggi in Italia non c'è nulla per cui ridere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pucciarelli. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi a discutere della conversione in legge del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020. Dopo circa tre mesi di blocco che ha riguardato anche gli spostamenti, questo decreto ha consentito una graduale ripartenza in tema di mobilità tra Regioni, a far data dal 3 giugno. Cosa diversa invece per le scuole, chiuse dal 9 marzo e mai più riaperte. Cosa accomuna il blocco della mobilità con la sospensione delle lezioni? Li accomuna l'immobilismo e l'incapacità di questo Governo di sfruttare il periodo di blocco totale cui l'intera Nazione è stata sottoposta per effettuare i lavori di manutenzione, messa in sicurezza e, nel caso della scuola, anche di programmazione per la ripartenza con le prescrizioni anti-Covid.

Per quanto riguarda la rete autostradale, ci troviamo oggi ad avere una Regione come la Liguria interamente bloccata, da levante a ponente, a causa dei lavori presenti sull'intero tratto. Parliamo di almeno sessanta cantieri, trentanove gallerie ritenute non in condizioni di sicurezza e molte altre ancora da ispezionare. Quindi, ai danni economici causati dal Covid dovranno essere aggiunti quelli derivanti dall'incapacità gestionale dell'attuale Ministro delle infrastrutture, che nella sua visita ad Imperia, anziché chiedere scusa e riconoscere i propri errori e i propri limiti, ha voluto impartire lezioni a Salvini, negando addirittura gli investimenti effettuati in Liguria quando la Lega era al Governo. (*Applausi*). Investimenti che, le ricordo, caro Ministro, hanno superato il miliardo di euro grazie al lavoro dell'allora vice ministro Edoardo Rixi. Certo, capisco che il confronto, per come è stata gestita l'emergenza, tra la ricostruzione del ponte Morandi (anche in questo caso merito del vice ministro Rixi, del sindaco Bucci e del presidente della Regione Toti) e la gestione della ricostruzione del ponte di Albiano Magra è a dir poco impietosa. A distanza di quasi tre mesi dal crollo, infatti, tutto è immobile là dove è crollato, cioè nel letto del fiume.

Quindi, ad oggi, nessuna opera realizzata, nessun progetto presentato. L'unica cosa che è riuscita a fare, signor Ministro, è l'aver tolto tra le opere prioritarie la Pontremolese. D'altronde, che i famosi 96

milioni di euro inseriti nel decreto-legge rilancio e destinati al completamento della fase 1 fossero un miraggio era evidente.

Signor Sottosegretario, lo so che il decreto rilancio non c'entra e che i 96 milioni servono per finire la fase 1, ma di fatto quest'opera è stata stornata tra quelle che erano ritenute prioritarie e lo stanziamento delle risorse nel decreto rilancio partirà concretamente dal 2025 per terminare nel 2032. Questi sono dati reali, contenuti nel decreto-legge. Peraltro lei può fare anche a meno di interrompermi; da Sottosegretario dovrebbe rispettare chi in questo momento sta esprimendo le proprie opinioni. Delle risorse necessarie per la galleria della ferrovia pontremolese, invece, non vi è proprio menzione alcuna, nemmeno nel libro dei sogni.

Il Ministro ha dichiarato di essere una persona semplice e che dalle sue parti in campagna si usa dire che sono i fatti che contano. Condivido in pieno questo concetto, peccato che non le si addica; lei, infatti, fa tanti bei discorsi ma pochi fatti, anzi in questo riesce a superare il Ministro che l'ha preceduta.

Anche in tema di scuola non va meglio: gli edifici sono rimasti così come li hanno lasciati gli studenti. In Francia hanno sfruttato il periodo di blocco totale per eseguire le ristrutturazioni e la predisposizione delle aule con le prescrizioni anti-Covid; in Italia non è stato così. Solo oggi si parla di una bozza con le linee guida da adottare in cui verranno scaricate moltissime responsabilità sui presidi; pertanto, ad ora non vi è alcuna certezza di come, dove, quando e con chi si terranno le lezioni. Non vi è poi alcuna certezza per i lavoratori delle mense: oltre 80.000 lavoratori coinvolti in tutta Italia, quasi la metà dei quali delle mense scolastiche. Questa categoria ha terminato la copertura dell'ammortizzatore sociale con causale emergenza Covid; in molti sono rimasti senza reddito per tre mesi per il colpevole ritardo nei pagamenti da parte dell'INPS. Inoltre, ciliegina sulla torta, come ogni anno vedranno sospesi i loro contratti con la fine dell'anno scolastico, rimanendo per i prossimi mesi senza retribuzione, senza ammortizzatori e senza possibilità di cercare un nuovo lavoro. (*Applausi*). Con loro ci sono moltissimi lavoratori che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione e chi l'ha ricevuta ha avuto una miseria. In tema di edilizia scolastica sappiamo tutti della necessità di importanti e non derogabili interventi, ma anche in questo caso vi siete rifiutati di ascoltare i sindaci, che hanno chiesto di utilizzare sistema Genova per ristrutturare velocemente i plessi scolastici. Potevamo garantire ai ragazzi una ripartenza dignitosa oltre che in sicurezza, ma ahimè siete troppo divisi per decidere cose di buon senso e che diano certezze. L'unica sicurezza che abbiamo è che, in base al provvedimento in esame, tutto ciò che è necessario per attuarne i contenuti dovrà essere senza nuovi oneri per la finanza pubblica e utilizzando le sole risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Peccato che le amministrazioni comunali hanno le casse vuote e che a rischio c'è proprio l'assistenza ai più deboli.

In conclusione, la sintesi del decreto-legge in discussione, che diventerà presto legge, è che dobbiamo arrangiarci da soli. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Parente. Ne ha facoltà.

PARENTE (*IV-PSI*). Signor Presidente, con il decreto-legge n. 33 del 2020 oggi in discussione si è impressa una doppia svolta agli interventi per contrastare l'emergenza da coronavirus e uscire dalla stessa. Innanzitutto la svolta consiste nella cessazione delle misure limitative della circolazione dal 18 maggio all'interno del territorio regionale; inoltre, dal 2 giugno sono concessi gli spostamenti interregionali e anche da e per l'estero, salvo casi di rischio epidemiologico, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità.

Pertanto, con il decreto-legge in esame noi siamo usciti dalla fase del *lockdown* e abbiamo riavuto, sempre con le dovute accortezze, la nostra libertà. In questo periodo terribile abbiamo sperimentato cosa significa la limitazione della libertà, anche se le nostre madri e i nostri padri costituenti avevano già previsto una limitazione per motivi di sanità all'articolo 16 della nostra Carta costituzionale, a cui si ispirano molti provvedimenti del Governo.

Abbiamo sperimentato il forte disagio di una limitazione di libertà che ha impedito di rivedere i propri cari, che magari abitavano in Regioni diverse e quanto sia complicato alzare i muri. Come diceva Calvino nel «Barone rampante», «Se alzi un muro, pensa a cosa lasci fuori». Siamo quindi in questa

seconda fase, in cui si deve realizzare un difficile equilibrio tra la nostra responsabilità e la nostra libertà. Dobbiamo far tesoro per sempre di questa esperienza, perché la limitazione della libertà è stata un'esperienza unica dal Dopoguerra in poi.

La seconda svolta impressa da questo provvedimento è l'autonomia delle Regioni. Molte volte, purtroppo, abbiamo assistito a contenziosi tra Regioni e Governo. Con questo decreto viene data una maggiore autonomia alle Regioni, che devono monitorare ed assicurare il contenimento del contagio, comunicando sempre i dati al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità, rendendo quindi ampliative o restrittive le misure e subordinandole all'andamento del contagio. Naturalmente, da questo decreto-legge in poi la realtà è andata avanti, nel senso che ci sono state, ad esempio, le linee guida regionali per la riapertura e sono tantissime le riaperture realizzate da questo decreto in poi.

Ci sono, come dicevo, le linee guida per la riapertura approvate dalla Conferenza delle Regioni, che comprendono le attività ricreative, quindi nel frattempo abbiamo fatto un passo in più. Mi ha molto colpito la frase del Presidente della Conferenza Stato-Regioni, Stefano Bonaccini, in occasione dell'emanazione di queste linee guida il 9 giugno: «Dobbiamo guardare al futuro con ottimismo e dinamismo, senza mai abbassare la guardia rispetto all'osservanza delle regole indispensabili per la prevenzione».

Questa doppia svolta ora ne esige un'altra, epocale, che dobbiamo compiere tutti insieme nel rapporto Governo-Parlamento e nel rapporto maggioranza-opposizione, una svolta dettata anche dalla questione, che alcuni colleghi hanno ricordato prima di me, a volte con accenti polemici. Mi riferisco al fatto che questo decreto dà una cornice giuridica anche a tutti gli interventi normativi fin qui realizzati, da quelli amministrativi ai decreti, riferendosi naturalmente all'articolo 2 del decreto del 19 maggio. Con questo provvedimento si intende che la fonte primaria dev'essere ora il decreto legislativo. Questo sembra un tema formale, ma è un tema sostanziale perché la svolta epocale che dobbiamo imprimere ora è quella delle linee guida di un Paese. Poiché ora si normerà soltanto per fonte primaria, abbiamo ancora di più il dovere di legiferare, semplificando possibilmente, sul tesoro del nostro Paese: scuola, università, economia e lavoro.

Il tema della scuola l'avete ricordato in molti. Siamo tutti molto preoccupati per la riapertura delle scuole, sia per il ritardo - il mio Gruppo l'ha detto dall'inizio della pandemia - che abbiamo accumulato nella riapertura, sia per il ritardo delle linee guida, che sono state delineate ieri, ma non ancora confermate (credo che oggi sia prevista una conferenza del Ministro con le Regioni). Credo che dobbiamo approfondire la consapevolezza del tema, di quanto sia importante agire in fretta, stando vicini alla scuola, ad esempio ai presidi. Naturalmente è giusto il principio evocato dalle linee guida dell'autonomia scolastica, anche perché ci sono territori completamente diversi, pensiamo alle zone montane, a come i ragazzi e le ragazze potranno raggiungere le scuole e quindi alla necessità di rivedere i trasporti.

Ma noi dobbiamo essere vicini ai presidi, fornire loro delle direttrici, aiutarli, sostenerli; non possiamo rimetterci alla semplice autonomia scolastica in questo momento drammatico. Soprattutto dobbiamo avere la consapevolezza e della perdita sul fronte del capitale umano. I posteri ragioneranno sul danno di questi tre mesi di *lockdown*, ma credo che noi intanto dobbiamo prendere consapevolezza di questo. Dobbiamo parlare di progetti didattici, non solo di misure di sicurezza. Non si può parlare soltanto di metri; ormai anche un piccolo bar sa quali sono le misure di sicurezza, ma qual è la didattica nell'alternanza eventuale tra distanza e presenza? Qual è il tema didattico dei laboratori, che non mi pare ci sia? Quanto conta l'apprendimento dei ragazzi e delle ragazze in laboratorio? Per questo dobbiamo stare vicino ai presidi e a tutti i docenti. Credo che in questi mesi dobbiamo fare una chiamata alle armi di tutto il Paese affinché la scuola possa riaprire in sicurezza. (*Applausi*).

Tutti insieme. Non possiamo lasciare il tema alla responsabilità dell'autonomia scolastica.

Di università si parla poco, secondo me. Ho un figlio al primo anno di università e si sta naturalmente adattando alla didattica a distanza. Mi ha molto colpito l'audizione del Consiglio nazionale degli studenti universitari in Commissione affari costituzionali, proprio in occasione della conversione in legge di questo decreto-legge. I ragazzi rappresentanti del Consiglio nazionale degli studenti universitari lanciano un grido d'allarme: attenzione alla fase di ripartenza, non bisogna lasciare soli gli

atenei. È giusta, legittima l'autonomia universitaria, ma non lasciamo soli gli atenei, perché si possono accentuare le disuguaglianze tra atenei e territori.

Questo mi consente di passare all'ultimo tema che vorrei trattare in questa sede: le disuguaglianze sociali. Non so quanti di voi hanno occasione in questa fase di visitare le aziende. Nel Paese c'è un clima a volte molto bello. Ho rivisto in alcune aziende un clima di comunità tra lavoratori, operai e imprenditori. Infatti, il tema della cassa integrazione e della liquidità che non arrivano in tempo riguarda la comunità aziendale ed è molto importante e interessante in questa fase di riapertura e di rilancio, in cui spesso i lavoratori e le aziende sono uniti.

Certamente anche noi avremmo preferito meno esternazioni, anche da parte del Presidente dell'INPS, su alcuni temi; avremmo preferito vedere accolte alcune proposte di semplificazione, come l'ammortizzatore sociale unico. Ma il tema della comunità, la ripresa di un cammino di comunità deve riguardare un po' tutti, deve essere il nostro filo conduttore: comunità-scuola, comunità-università e comunità-lavoro-azienda. Meno burocrazia: trattiamo gli argomenti in maniera meno amministrativa, ma più col calore di voler risolvere i problemi sociali che abbiamo davanti. (*Applausi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.

[RAUTI](#) (*Fdl*). Signor Presidente, il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 33 del 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, in discussione oggi, è - diciamo - un piccolo *omnibus*, un calderone che ancora una volta conferma l'assenza di una visione di sistema. È altresì l'ennesima conferma - spiace rilevarlo - di una corsa continua ai correttivi *ex post facto*, dopo il fatto, cioè *a posteriori*. Ormai ci siamo abituati, ne abbiamo già discusso in Assemblea ed è inutile ripeterlo, perché tanto il Paese lo sa.

Abbiamo assistito a un massiccio ricorso a strumenti normativi straordinari, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, giustificati dall'urgenza, quindi atti amministrativi, cui poi si è corsi a mettere un cappello, una cornice legislativa e una legittimazione, con una sorta di continua sanatoria.

Sul tema del coronavirus e degli interventi ad essa relativi, abbiamo perso il conto. Tra leggi, decreti, decreti-legge, circolari e ordinanze, il conto lo abbiamo perso, in Aula e fuori. Secondo il monitoraggio del sito di Openpolis, che arriva oggi, dall'inizio dell'emergenza abbiamo superato di molto - e la cifra vi stupirà - i 40.000 provvedimenti. Sono già 299 le leggi, con oggi arriveremo a 300. Quasi incalcolabile il numero dei decreti attuativi. Complessivamente, è stato calcolato che, per 13 decreti-legge, servono ancora 165 decreti attuativi.

Chissà cosa succederà, non oso pensarlo, con il decreto rilancio, quel mostro legislativo, in corso di approvazione, che ha già realizzato nove decreti attuativi, 94 sono in divenire e forse lo rimarranno a lungo. Se aggiungiamo, poi, i decreti regionali e gli atti comunali si supera la quota, succitata, dei 40.000 provvedimenti.

La prima considerazione che si impone alla oggettività, e si impone come una pietra, è il trionfo assoluto della burocrazia e della confusione. Il *premier* Conte continua a recitare il suo mantra propagandistico: sburocratizzare lo Stato. E meno male! Invece, la realtà è un'altra. Anche in questo caso è un'altra e si è persa una buona occasione per sburocratizzare davvero, per dare una sforbiciata alle procedure che bloccano tutto, non da oggi, è ovvio, ma da anni. Invece, no. Un oceano di provvedimenti ed un esercito di strampalate, quanto inutili, *task force* (circa 450 persone in 15 organismi), composte da super sapientoni che agli Stati Generali avrebbero dovuto fornire un piano blindato di rinascita del Paese. Questo era quanto c'era stato promesso. La fumosa conferenza stampa, però, quasi emotiva, del presidente Conte a fine lavori racconta tutta un'altra storia e ancora siamo in attesa di capire quali sono le proposte. Insomma, il peso antico della burocrazia ha inciso sulla gestione della crisi, sulle fasi 1,2,3, sulla ripartenza e sulle riaperture.

Proprio sulle riaperture e sulla ripartenza, purtroppo, non sono state ascoltate, e tantomeno accolte, le proposte di Fratelli d'Italia. Non le cito tutte, ma voglio ricordare la richiesta di maggiori semplificazioni, gli interventi per compensare le perdite (ovvero liquidità vera e indennizzi immediati per compensare, appunto, le perdite), la mancata chiarezza di comunicazione sulle regole, i tempi e i modi delle stesse.

Ancora, il fatto di non fare differenze di ATECO e di settore e di fare tutto un calderone, un gran caos, invece di consentire una riapertura graduale in base a chi era in grado di garantire, con la riapertura, il rispetto delle regole e dei protocolli di sicurezza. Invece no, si è riaperto grazie alla forza, al coraggio e alla resilienza degli italiani. Un pensiero lo voglio tributare a tutti coloro che, invece, sono stati chiusi per decreto e mancanza di aiuti e non hanno ancora riaperto: sono almeno il 30 per cento delle attività. Diciamo anche che il Governo è andato in tilt e, senza il *pressing* delle Regioni, forse l'Italia non avrebbe neanche riaperto in quel preciso momento. Ma andiamo avanti. Io voglio scegliere un solo esempio, drammatico, di tilt tra i tanti e lo scelgo perché ha condizionato il quotidiano e la vita di milioni di persone, di grandi e di piccini. Mi riferisco, ovviamente, alla chiusura delle scuole in tempo di riapertura del Paese.

Fratelli d'Italia ha elaborato un pacchetto articolato di proposte sulla riapertura delle scuole, con norme differenziate, norme precise, in relazione, evidentemente, all'ordine e grado scolastico e alle fasce d'età. Invece, niente: scuole chiuse durante la riapertura e, voglio ricordarlo e ne abbiamo discusso anche qui in Aula, donne che non sono potute tornare al lavoro per restare a casa ad accudire i figli, segnando, con questa questione un arretramento sociale che ha riportato indietro il Paese agli anni '50. In sostanza, cari colleghi, tra fughe dai confronti in Parlamento, la bulimia dei videomessaggi presidenziali e le dirette e il ricorso compulsivo ad atti amministrativi, direi - in una battuta - che c'è stata chiusura senza criterio e riapertura senza un piano. Fratelli d'Italia ha svolto il suo ruolo responsabilmente dall'inizio dell'emergenza. Ha votato gli sforamenti di *deficit* ed è stata presente.

In via conclusiva, però, vogliamo dire che complessivamente, su tutta l'emergenza Coronavirus, troppe cose non tornano fin dall'inizio. Ci sono state responsabilità e omissioni e continuano ad esserci. Lo ripeto: sull'emergenza Covid i conti non tornano. Ci sono state omissioni e responsabilità che andranno individuate. Chi si assume la responsabilità di aver detto, ad esempio, che era solo un'influenza, che gli asintomatici non erano contagiosi, che il virus non rimaneva sugli oggetti e potrei continuare? Chi si assume la responsabilità di aver dichiarato l'emergenza sanitaria il 31 gennaio e di non aver fatto nulla fino a fine febbraio? Chi si assume la responsabilità dei ritardi sui tamponi e sui *test* sierologici?

Purtroppo potrei continuare, ma concludo perché il conto politico si presenterà, prima o poi. Noi non lo abbiamo fatto per senso di responsabilità ma la realtà si imporrà su chi dovrà giustificare omissioni e responsabilità. Preoccupa - e lo dico senza polemica - l'inerzia e il ritardo del Governo, la confusione dei messaggi e soprattutto questo *storytelling* governativo che racconta sempre un Paese che non c'è, che non esiste, che noi non vediamo, non lo viviamo perché la realtà è tutt'altra. Ciò che colpisce davvero, anche dopo gli ultimi Stati Generali, non è l'assenza di competenza, non è l'assenza di coordinamento, non è l'assenza di sistema, ma è una cosa molto più semplice. Quello che colpisce e preoccupa è l'assenza di comune buon senso, di percezione e dimensione di una normalità che la politica non dovrebbe mai perdere di vista. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fattori. Ne ha facoltà.

FATTORI (*Misto*). Signor Presidente, oggi parliamo della conversione in legge del decreto che, di fatto, chiude la fase emergenziale, la fase 1. Ho ascoltato molti interventi sull'economia non pertinenti, perché il decreto al nostro esame è dovuto e contiene semplicemente la riapertura della mobilità tra le Regioni, già avvenuta a partire dal 18 maggio, e a livello internazionale. Infine, come già detto dalla collega Parente, contiene una rinnovata autonomia regionale in modo da poter rilevare, in futuro, zone di contenimento che non siano più così vaste, com'è accaduto durante il *lockdown* che effettivamente è stato drammatico da molti punti di vista, sia per i ragazzi che non hanno potuto andare a scuola e si sono visti interrompere la loro socialità, sia per le imprese, soprattutto le piccole, che sono sempre quelle più dimenticate, sia per i lavoratori che sono rimasti a casa. A fronte di una tragedia, di una epidemia del genere, comunque, il Governo non aveva alternativa che invocare l'articolo 16 della Costituzione e quindi limitare le nostre libertà per proteggerci.

Detto questo, vorrei tornare all'inizio di questa epidemia che è partita da una regione specifica: la Lombardia. Ricordo sempre che se non fosse stato per la Lombardia, il nostro Paese, probabilmente, non avrebbe subito questa tragedia, quindi mi fa molta specie sentire l'opposizione, soprattutto quella che governa la Regione, accusare il Governo centrale di qualcosa che invece non è stato gestito bene a

livello locale.

Riguardo alla sanità, è vero che i focolai si sono verificati soprattutto nelle strutture sanitarie private e nelle RSA, dunque in quel modello Lombardo di gestione pubblica e privata che, evidentemente, dobbiamo dire che ha fallito.

Il modello lombardo di sanità ha fallito e ha costretto tutta l'Italia al *lockdown*. Finché non ci rendiamo conto di questo, probabilmente non risolveremo la questione.

Riguardo ai focolai nel Lazio, nominati da una mia collega... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ho fatto intervenire tutti. Ho sentito fare affermazioni di vergogna, di scuse e di qualunque cosa. Quindi, vi chiedo la cortesia di lasciar parlare la collega, che sta esprimendo la sua opinione. In quest'Aula si lascia esprimere l'opinione di tutti. (*Applausi*).

FATTORI (*Misto*). Riguardo ai focolai nel Lazio, menzionati da una collega dell'opposizione, concordo che toccherà rivedere le modalità di affidamento della sanità privata nel Lazio. Non mi dilungo a dire a chi sono state affidate negli anni queste strutture, con quali modalità di gestione e quanti pochi controlli sono stati fatti in epoca recente rispetto alla sanità privata del Lazio, che spesso ha solo un nome o pochi nomi.

Per quanto riguarda la modalità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ho già detto che nella fase emergenziale non c'erano alternative e che poteva intervenire solo il Presidente del Consiglio per tutelare la salute pubblica, ma devo dire anch'io che questa modalità adesso deve finire. Questo è un decreto che, in poche parole, riporta in capo alle Regioni la responsabilità della gestione dell'epidemia. È un momento diverso, quello di ritornare alla normalità.

Per quanto riguarda il piano Colao, francamente lo prenderei e butterei nel cestino; per come è entrato in Parlamento e per gli obiettivi che si era posto il mio MoVimento 5 Stelle dell'epoca, il piano Colao non c'entra proprio niente. Spero quindi che da questi Stati Generali escano dei documenti che finalmente possano essere portati in Parlamento per attuare quella fase 3 in cui occorre ripensare a una rinascita del Paese, avendo a cuore in particolare la ripubblicizzazione delle strutture, i beni comuni, la scuola pubblica e quant'altro, lasciando perdere poi i finanziamenti alle scuole paritarie (questo è sempre un mio parere del tutto personale), quando c'è una scuola pubblica che ha edifici che non possono contenere i ragazzi a distanza di un metro, quando torneranno a scuola. Cerchiamo di dirci le cose come stanno: sarà difficile implementare le circolari del ministro Azzolina proprio per mancanza di strutture.

Torno al tema scuola: qui si rimanda a un decreto precedente e siamo a luglio; la scuola deve riprendere a settembre. Oggi leggevo le perplessità dei presidi che non sono in grado di garantire le norme di sicurezza. Credo che dobbiamo tutti impegnarci, anziché criticare o lamentarci, per fare proposte su come riprendere la scuola a settembre. A settembre tutti gli studenti italiani devono poter rivedere i loro compagni di scuola in strutture adeguate e individuate come possibile. Abbiamo pochissimo tempo: impegniamoci tutti in questo senso.

Non ho nient'altro da aggiungere rispetto a un decreto-legge che, tutto sommato, chiude una fase e spero ne apra un'altra, dove il Parlamento sarà veramente centrale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Boldrini. Ne ha facoltà.

BOLDRINI (*PD*). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, com'è già stato detto ci apprestiamo a convertire in legge un decreto-legge. Finora ho sentito critiche rispetto al fatto di usare un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che detta norme e un quadro di riferimento che effettivamente possono generare sovrapposizioni con il primo dei provvedimenti adottati, il decreto-legge n. 19, che prevedeva misure di contenimento sulla diffusione del virus.

Apparentemente le misure lì contenute potrebbero essere superate, perché ci sembra ormai di avere raggiunto una certa libertà, ma siamo appena entrati nella famosa fase 3, abbiamo conquistato libertà di movimento e circolazione, ma non abbiamo debellato il virus - lo vorrei ricordare anche a questa Assemblea - che circola ancora fra di noi, seppure (così sembra) in maniera più contenuta e meno aggressiva.

Va ricordato che lo stato di emergenza di cui si parla in questo decreto finisce però il 31 luglio 2020, quindi fra poco più di un mese. Questo provvedimento detta misure applicabili fino a quella data.

Un primo ordine di disposizioni riguarda, come è stato detto, la circolazione, dove però - per fortuna - viene mantenuta la possibilità, in capo ovviamente alle Regioni, che in caso di aggravamento della situazione epidemiologica, possano ancora essere adottate misure restrittive per contenere eventuali focolai.

Dal 3 giugno, data di inizio della fase 3, è possibile circolare in maniera interregionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico. Va ricordato che rimane assolutamente importante il monitoraggio dei contagi effettuati in capo alle Regioni insieme al Ministero della salute. Questo punto è fondamentale: appena abbiamo le avvisaglie, dobbiamo intervenire.

Il provvedimento ovviamente reca anche disposizioni relative alla quarantena. Ricordo che sono previste sanzioni per chi esce pur sapendo di essere in quarantena. Ciò è fondamentale perché uscire, trovandosi in quarantena, va a scapito del benessere di tutta la salute pubblica. A questo si aggiunge il divieto di assembramento che però vi dico, colleghi, non fa il paio con quanto sta succedendo nelle piazze, nelle città e sulle spiagge italiane. Vediamo ovunque assembramenti senza dispositivi, senza nulla. Si assiste a una sorta di generale rilassamento - di cui forse davvero avevano bisogno gli italiani, anche se non così tanto - e sembra che i cittadini non siano più spaventati dal virus come qualche mese fa.

Questi dati sono evidenti anche perché solo 3 milioni di italiani hanno scaricato l'*app* Immuni. Vi è paura di dare i propri dati. Invece quasi 60 milioni di italiani hanno scaricato quelle *app* gioco - perché tali sono - dove mettono a disposizione addirittura le loro foto. Questi, sì, sicuramente sono dati che qualche società privata utilizzerà in altro modo. Quindi, attenzione.

Ricordo altresì la scarsa adesione all'indagine sierologica avanzata dal Ministero di cui abbiamo parlato in Assemblea la settimana scorsa; è stata convertita anch'essa in legge ed è ora all'esame della Camera. Tale indagine è davvero importante per avere una mappatura dal punto di vista geografico della nostra Nazione e capire come si muove il virus.

Sempre più spesso vediamo quindi persone senza dispositivi, senza la mascherina; non è un bel segnale e ci si aspetta da un momento all'altro purtroppo di tornare indietro. Speriamo non sia così, ma vediamo la situazione di altre Nazioni; vedete cosa sta succedendo in Germania; in Portogallo stanno chiudendo, ripristinando il *lockdown* e addirittura anche in Cina, per soli 54 casi, sta nuovamente chiudendo.

Il pericolo delle seconde ondate quindi esiste, lo stiamo vedendo, non va sottovalutato, ma va gestito attraverso provvedimenti, come quello al nostro esame, in grado di darci cornici normative entro cui muoverci, che siano di riferimento per rallentare o restringere i divieti in base alle esigenze di sicurezza.

D'altronde devo ricordare che è stato grazie all'efficienza delle misure di prevenzione, protezione e distanziamento sociale adottate nonché alle norme di tale rango emanate in questo periodo, che in pochi mesi - ricordo sono passati tre mesi - siamo riusciti a contenere e gestire l'epidemia. Ovviamente ciò non senza polemiche, come quelle che abbiamo ascoltato prima. Devo dire però che se adesso possiamo muoverci con un po' più di libertà, abbiamo raggiunto l'obiettivo.

Non va dimenticato - ribadisco - che il Covid-19 è ancora con noi. Non bisogna abbassare la guardia e questo lo dobbiamo ricordare - bisogna ricordarlo anche qui perché la memoria è veramente labile - soprattutto per gli operatori sanitari che tanto si sono battuti per mantenere in vita le persone e anche per i 34.000 italiani che non ci sono più.

Detto ciò in questa fase l'obiettivo principale è la ripartenza del Paese.

Vorrei fare una nota; prima si è detto che il *bonus baby-sitter* lo percepiscono anche i lavoratori. Certo che lo devono percepire i lavoratori, soprattutto le donne, che sono quelle che ci hanno rimesso di più in questa emergenza. Le donne infatti con il carico del peso della propria famiglia, con i figli da accudire e i compiti assegnati dalle scuole, avevano il carico maggiore. Quindi dare l'opportunità alle donne di ritornare al lavoro, come ho sentito prima anche da altre colleghe e su questo c'è stato un passaggio importante, e avere l'opportunità di un *bonus* per pagare chi può gestire i figli a casa, riprendendo il lavoro senza perderlo, credo sia stata una grande opportunità.

Dopodiché, è giusto fare i controlli; anch'io sono d'accordo sul fatto che bisogna effettivamente verificare chi ne aveva diritto e chi non ne aveva.

Un'altra cosa importante, che è stata detta prima e che anch'io ribadisco, è riaprire in assoluta sicurezza tutti gli istituti scolastici, pubblici e paritari, con la ripresa dell'attività didattica frontale; la vera scuola è frontale, perché solo in questo modo si stabiliscono relazioni interpersonali fra gli studenti e i docenti. È importante quindi ritornare ad avere pari opportunità di istruzione per tutti, contemplando l'adozione di modalità di prevenzione (le cui linee guida, emanate in questi giorni, sono in discussione) volte a garantire condizioni di massima sicurezza per tutti (docenti, operatori scolastici, studenti e famiglie). Bisognerà stare attenti anche e soprattutto alle relazioni inclusive dei minori disabili, con fragilità cognitive e comportamentali e con disturbi dell'apprendimento, perché purtroppo c'è stato un aggravamento di questi studenti, per non lasciare davvero indietro nessuno.

È necessario ed è importante - perché la crisi sanitaria ha portato a una crisi economica - che alle attività economiche, produttive e sociali siano applicati criteri metodologici e prodotti adeguati alla disinfezione e alla sanificazione degli ambienti presso i quali si svolgono le attività stesse, che siano però riconosciuti esclusivamente da soggetti preposti a certificarne e a garantirne l'efficacia. Ricordo che per le attività produttive sono stati redatti protocolli condivisi con i sindacati, che hanno permesso la ripresa in quasi tutti i comparti. Sta ora ovviamente a tutti noi, datori di lavoro e lavoratori, rispettare le norme di sicurezza, perché sono importanti; non bisogna lasciarsi andare neanche in ambito lavorativo, ma è necessario rispettare tutte le norme durante l'attività lavorativa.

È un sacrificio, sì, è vero, lo è anche per noi; a volte, appena possiamo, togliamo la mascherina, però solo nei momenti in cui la si può togliere. Laddove invece bisogna tenerla, cioè negli ambienti chiusi, è giusto un sacrificio aggiuntivo. Se vogliamo portare rispetto nei confronti di chi in questi mesi - come ho ricordato prima - non si è mai risparmiato (comprese le Forze dell'ordine e il personale sanitario, che ci hanno guidato in questi mesi), allora vale la pena fare questo sacrificio. Soprattutto non possiamo più permetterci di tornare indietro ai primi mesi dell'anno, perché non ne avremmo più le forze, nemmeno economiche. Seppur con tante problematiche dal punto di vista burocratico, che sono state citate prima, siamo tuttavia riusciti a elargire le risorse; non abbiamo ancora terminato, perché il decreto rilancio è in esame alla Camera.

Dobbiamo assolutamente tenere in considerazione e guardare davvero a ciò che è successo tre mesi fa, per evitare di essere troppo rilassati. Ognuno di noi dovrà fare tutte queste valutazioni prima di pensare che ormai ci siamo lasciati alle spalle il dramma. Purtroppo è solo allontanato e soltanto una terapia e il vaccino ci potranno assicurare. Allora, sì, potremo riprendere a comportarci liberamente; fino ad allora dovremo pazientare e dimostrare senso civico, per il bene del nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

VITALI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ho deciso di dividere il mio intervento in due parti, parlando delle cose positive di questo decreto-legge e poi di quelle negative.

La prima cosa positiva è che in questo decreto-legge si mette un po' di ordine nella foresta e nella giungla di decretazione d'urgenza che c'è stata, contraddittoria e altalenante; questo è sicuramente un fatto positivo. Però, al di là di questo, io non riesco a vedere nessun altro elemento di positività che possa indurre la mia parte politica e il sottoscritto a dare un voto favorevole a questo provvedimento. Rimane in tutta la sua interezza e in tutta la sua contraddizione la confusione tra le varie competenze. Non si è ancora capito in maniera chiara quali siano le competenze dello Stato, quali siano le competenze della Regione e quali siano le competenze dei Comuni; si viaggia ancora all'impronta.

Siamo inoltre pervasi da una sorta di frustrazione, perché parliamo di un decreto-legge che ha già prodotto i suoi effetti. Si tratta quindi di una discussione postuma, nella quale ci esercitiamo in valutazioni, in critiche e in proposte, nella consapevolezza che nessuno di questi elementi potrà essere tenuto in considerazione. Questo Governo è stato capace di trasformare un fatto, quello del coronavirus, in una situazione emergenziale.

La gestione dell'emergenza credo che debba passare attraverso la valutazione e il contributo del Parlamento. Voglio ricordare, perché prima o poi questo tema dovremmo affrontarlo, una polemica

che nelle scorse settimane abbiamo letto sui giornali tra il sottosegretario Sileri e la struttura del Ministero della salute, nella quale il Sottosegretario si lamentava del fatto che, nonostante il suo ruolo di Governo, non fosse stato messo nelle condizioni di accedere ad atti importanti del Ministero. C'è stata una risposta, che chiamerei una confessione stragiudiziale, di un alto dirigente del Ministero della salute, che ha confermato in maniera pacifica che il Ministero e quindi il Governo erano informati della gravità della situazione che si preannunciava già dalla metà di gennaio. Voglio ricordare che il 31 gennaio è stato emesso il provvedimento di dichiarazione dello stato di emergenza. Il Governo era perfettamente a conoscenza di quale fosse la gravità del problema e il suo grado di contagiosità e, sempre questo alto dirigente del Ministero della salute ha detto che lo avevano appreso, ma che hanno ritenuto di tenerlo riservato non soltanto ai cittadini, ma addirittura ai membri del Governo, per non creare allarmismo, quando invece a gennaio vi erano le condizioni per assumere tutte quelle determinazioni, che avrebbero consentito di affrontare meglio questa emergenza.

Voglio ricordare che nonostante questo *dossier* - a cui non so se un giorno avremo accesso, magari passato questo momento - fosse in possesso del Governo da gennaio e nonostante il 31 gennaio ci sia stata la proclamazione dello stato di emergenza, abbiamo dovuto aspettare marzo per avere il *lockdown*. C'è stato dunque un mese, praticamente, nel quale il Governo ha "pettinato le bambole", come direbbe un autorevole esponente politico della maggioranza, e poi ci ha propinato una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che hanno violato la legge e la Costituzione. Non è possibile attribuire all'urgenza il ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, perché era possibile mettere il Parlamento nelle condizioni di poter decidere e valutare. Se forse, per il *lockdown*, l'Assemblea non si è riunita come avrebbe dovuto, c'era però per il Governo la possibilità di convocare i Capigruppo e i *leader* dei partiti o delle coalizioni, ma non l'ha fatto e ha deciso in solitudine, avvalendosi di sedicenti *team*, commissioni o rappresentazioni - non sappiamo più come definirle - che si sono sostituiti al potere politico, che è l'unico che ha la facoltà e la prerogativa di decidere. Certamente gli scienziati, i tecnici, le categorie, i rappresentanti dei lavoratori e tutti quelli che vogliamo possono interloquire, ma l'ultima parola la deve prendere la politica. La politica è la responsabile delle scelte.

Mi rivolgo dunque al Presidente del Consiglio, che si definisce l'avvocato del popolo. Voglio dire che il rapporto tra avvocato e cliente è un rapporto fiduciario. L'avvocato viene scelto, ma il presidente Conte non è stato scelto da nessuno, a differenza di noi che rappresentiamo il popolo e dobbiamo essere qui vigili sull'attività del Governo e che siamo rappresentativi e cassa di risonanza delle problematiche del Paese. Su tutto questo, però, il presidente Conte fa spallucce. Visto che non ha mai fatto una campagna elettorale, visto che non ha mai chiesto il voto e non è stato mai eletto da nessuno, capiamo che per lui il Parlamento, i parlamentari, i senatori e i deputati sono un orpello del quale si potrebbe fare assolutamente a meno.

Ritorniamo allora alla filosofia dell'uomo solo al comando, che adesso, dopo aver disatteso i suggerimenti, le proposte e gli interventi dell'opposizione, che guarda caso sono stati raccolti nel famoso *dossier* Colao, del quale non si parla più, comincia a litigare anche con quelli della sua maggioranza, come per dire: "Io sono io e voi..." e il resto lo conosciamo tutti quanti.

Ma vi è anche una contraddittorietà nell'esercizio delle funzioni legislative, vi è una confusione fra le fonti primarie e le fonti secondarie e quelle regolamentari, che sono ritenute di terza fascia. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non può regolamentare prerogative, limitare diritti e stabilire sanzioni laddove vi è la riserva di legge prevista dalla nostra Costituzione.

Nel nostro ordinamento il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al di là dell'articolo 78 della Costituzione, che ha stabilito lo stato di emergenza in caso di guerra, è stato introdotto con la legge 24 febbraio 1992, n. 225, che ha istituito la Protezione civile. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrebbe avere soltanto una funzione amministrativa e non legislativa. Dopo tanto tempo, dopo tanti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, annunciati in conferenze stampa fatte sempre in solitudine, con i quali il *Premier* "consentiva di" e "permetteva di", come se fosse una facoltà gentilmente concessa al popolo italiano, li avete trasformati in decreti-legge e forse le cose si sono un po' modificate, perché il decreto-legge è una forma di legislazione secondaria e deve

avere, come limite, soltanto quello costituzionale. Commettete però un altro errore: nei vostri decreti-legge delegate ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l'assunzione di decisione e l'emanazione di norme che - anche queste - prevedono l'intervento legislativo.

Noi riteniamo che la gestione di un'emergenza come questa non possa essere sottratta al vaglio del Parlamento, nel senso che il Parlamento deve intervenire non solo in fase di ratifica, peraltro senza poter inserire elementi fondamentali, ma in quella della discussione e della proposizione. La decisione sarà poi presa dalla maggioranza e dall'Esecutivo, ma di fronte al Paese, dinanzi al quale ognuno si deve assumere le proprie responsabilità.

Il Presidente del Consiglio preferisce invece fare simposi e Stati Generali con tutte le categorie e tralascia la rappresentanza popolare, i rappresentanti del popolo e l'opposizione, della quale si lamenta che non collabori. (*Richiami del Presidente*).

Signor Presidente, il tempo scorre velocemente quando si parla di questi argomenti e lei è sempre puntuale.

PRESIDENTE. La ascolto piacevolmente e le consento di concludere.

VITALI (*FIBP-UDC*). La ringrazio, signor Presidente.

Fase 1, fase 2 e fase 3, ma noi siamo ancora a «Caro amico ti scrivo». Si parla di 55 miliardi di euro nel cosiddetto decreto rilancio, dove avete commesso un altro errore clamoroso, come vi ha ricordato il vostro ex vice ministro Morando: avete delegato al Ministero dell'economia e delle finanze poteri in tema di bilancio che sono invece previsti solo per il Parlamento. Si parla di 55 miliardi di euro, ma quando pagate i 35 miliardi di debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti dei cittadini?

Il rinvio delle scadenze fiscali è una barzelletta. Voi non potete rinviare le scadenze fiscali perché nei tre mesi precedenti non si è lavorato. Se non si è lavorato nei tre mesi precedenti, come si fa a pagare le tasse nei tre mesi successivi?

Vi è poi il tema della sanatoria degli extracomunitari. Chi vi parla è animato da cristiano sentimento di solidarietà, ma si può pensare a solidarizzare con gli extracomunitari quando nel nostro Paese ci sono 5 milioni di poveri assoluti che probabilmente, dopo questa emergenza, diventeranno di più? Lo si può fare quando ci sono centinaia di migliaia di percettori di reddito di cittadinanza che non hanno lavorato un giorno e che potrebbero essere ben destinati ad attività lavorative? (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Vitali, sono costretta a chiederle di concludere.

VITALI (*FIBP-UDC*). Mi avvio alla conclusione, signor Presidente.

Mi sia consentito soltanto un richiamo al bravo collega Parrini, che ci ha dedicato parole mielose dicendo che nella Commissione c'è stato un proficuo lavoro di collaborazione.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 11,34)

(*Segue* VITALI). Ebbene, signor Presidente, andiamo a vedere gli emendamenti: sono stati approvati soltanto quelli del Governo e del relatore: se questo è lo spirito di collaborazione, ognuno rimarrà sulle proprie posizioni e si assumerà le proprie responsabilità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Briziarielli. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, dopo due ore di interventi - ma vorrei dire dopo qualche giorno di lavoro e, soprattutto, dopo quasi quaranta giorni dal 16 maggio scorso - credo che dal surreale si sia sterzato verso il grottesco.

Dico surreale perché è già surreale stare qui oggi a parlare di un decreto-legge varato il 16 maggio - come è stato più volte ripetuto - che ha esaurito le sue funzioni di fatto il 2 giugno. Ebbene, allora dove sta il grottesco? Sbagliare prima ci sta, soprattutto in una situazione grave come quella che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo; ma riuscire a sbagliare addirittura *a posteriori* è grottesco. (*Applausi*).

Era proprio questo l'unico senso di un provvedimento da portare in conversione oggi: analizzare *a posteriori* la situazione e inserire quei correttivi sia per la fase attuale sia - Dio non voglia! - se dovesse essercene ancora bisogno. E invece, anche questa volta, il Governo e la maggioranza hanno chiuso gli occhi e lo hanno fatto su una situazione - badate bene, è giusto che chi sta a casa lo sappia - in cui nel *dossier* per noi parlamentari, quelli che leggi le dovrebbero fare, quelli che dovrebbero seguire tutto, le prime 10 pagine servono a spiegarci quello che è stato: è un elenco di 10 pagine di

decreti-legge, DPCM, misure adottate, perché è una selva nella quale oramai non ci ritroviamo nemmeno noi.

E per fortuna non c'è l'elenco delle *task force*, degli esperti, per non parlare delle dichiarazioni, perché se no avremmo avuto un'enciclopedia ancor prima di entrare nel merito del provvedimento.

E non è solo una questione di forma. Non si dica che non c'era tempo; il tempo c'era almeno per un confronto chiaro, aperto, costruttivo con l'opposizione e anche con le forze di maggioranza da parte del Governo, perché, in mezzo a tutti i tavoli inutili, l'unico tavolo permanente utile non l'avete voluto, nonostante le richieste del Presidente della Repubblica, nonostante la nostra continua disponibilità costruttiva.

Il problema è che l'altra lista che a ogni provvedimento si allunga è quella dei problemi irrisolti; l'elenco che si allunga è quello delle attività chiuse, delle occasioni perdute, quello delle dichiarazioni allucinanti da parte degli esponenti del Governo e di altri soggetti. Ne sono state riportate tante. Di quelle passate permettetemi di citarne almeno una: la vergogna di sentire il presidente dell'INPS dire che «abbiamo ricoperto di soldi gli italiani». Li abbiamo ricoperti di debiti! (*Applausi*). Debiti, conti aperti, magari col salumiere o con il negozio di alimentari per continuare a dare da mangiare ai figli, per chi quella cassa integrazione, ancora oggi, ancora per il primo mese non l'ha ricevuta; alle aziende che sono dovute andare in banca. E molti di coloro che hanno avuto la cassa integrazione in tempo ce l'hanno avuta proprio per quegli imprenditori che l'hanno anticipata, quegli imprenditori che sono accusati, nella gran parte ingiustamente, di essere potenziali evasori, e che invece si sono fatti carico in quota parte di risposte che il Governo non è stato in grado di dare.

Da questo sterminato elenco permettetemi un'altra citazione che risale a ieri sera, quando, a «Porta a Porta», il ministro Di Maio ha proposto di sospendere il codice degli appalti per tre o quattro anni, dopo che noi lo abbiamo proposto più volte sentendoci dire di no. (*Applausi*). È una vergogna! Vergognatevi! Almeno siate coerenti. Ebbene, neanche una notte e stamattina, alle 10,30, Delrio risponde che non se ne parla perché il codice degli appalti ha funzionato bene e deve rimanere.

Almeno mezza giornata, compresa la notte e magari dormite, riuscite ad andare d'accordo e a dire la stessa cosa all'interno del Governo? (*Applausi*). Ce la fate? Mezza giornata!

E in merito alle responsabilità, collega Fattori, per fortuna l'ha detto la Commissione bicamerale permanente: su certi temi la responsabilità, anche in sanità, in virtù dell'articolo 117 della Costituzione, è del Governo, non delle Regioni. L'avete detto voi e in maggioranza ci sono tutti. (*Applausi*).

Per fortuna, allora, che le Regioni, da Nord a Sud, tutte, chi più, chi meno, hanno fatto in proprio e in audizione, non in conferenza stampa, i rappresentanti delle Regioni sono venuti a dire che hanno dovuto mettere una pezza loro, perché non ha funzionato niente: non ha funzionato la Protezione civile, non ha funzionato la comunicazione come neanche il confronto con il Governo.

Lo sapete che, in uno dei DPCM, Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha chiesto ai colleghi di esprimersi intorno alle 22 ed entro le 23 su un DPCM? Poi, di fronte alla levata di scudi, hanno rinviato al giorno dopo. Un'ora per un commento su un provvedimento annunciato in Commissione che ancora non c'era!

Collega Parente, sa che cos'è una doppia svolta se va per strada? Significa proseguire nella stessa direzione sbagliata. Anche con questo provvedimento state proseguendo nella stessa direzione sbagliata. Lei citava Calvino, ma le faccio anch'io una citazione e la condivido con i colleghi. Calvino diceva: «chi ha l'occhio, trova quel che cerca anche ad occhi chiusi». Voi la direzione giusta non la trovate neanche ad occhi spalancati, con l'intero Paese, partiti ed associazioni di categoria che vi indicano quello che c'è da fare, ma che voi continuate a non fare nei provvedimenti.

Il passo in più ce lo state facendo fare verso il baratro (*Applausi*), non verso la soluzione, provvedimento dopo provvedimento. Lei faceva riferimento ai posteri, che giudicheranno gli errori: qui ai posteri non ci arriviamo perché salta il Paese prima. I conti li stanno pagando oggi, cittadini, famiglie ed imprese, non i posteri. Anche nel provvedimento in esame, dalle grandi alle piccole cose, tornando all'inizio dell'intervento, non avete voluto trovare i correttivi. Voi pensate soltanto agli spostamenti fra Regioni, ma il problema dei Comuni limitrofi fra Regioni diverse si poteva affrontare, come è stato affrontato il problema di San Marino piuttosto che il Vaticano? Perché per strada la gente

non trova i confini geografici, trova le vicinanze sociali ed economiche, che qualche volta non coincidono con i termini amministrativi.

Le aree verdi: troppo comodo fare come con le grida manzoniane e scaricare sui Comuni le responsabilità di controllare le aree verdi, senza dare loro gli strumenti. Questo significa non dividere i compiti, ma scaricare le responsabilità, e questo vale per i lavori e la cassa integrazione. Abbiamo dei lavori pubblici fermi, che sono stati fermi per i mesi del blocco e che stanno riprendendo ora: cose allucinanti.

In conclusione, tutti hanno definito il *Premier* come un uomo solo al comando: ebbene, io mi dissocio da questo. Dopo un provvedimento come questo, il *premier* Conte dimostra ancora una volta di non essere un uomo solo, ma un uomo sòla, che sta prendendo in giro il Paese senza dare risposte. (*Applausi*).

Quell'atto d'amore che ha chiesto alle banche, e che queste non hanno fatto, ce lo faccia lui, faccia un atto d'amore: vada a casa! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

[MAUTONE](#) (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, la conversione del decreto legge n. 33 (Atto Senato 1812) in discussione oggi riguarda ulteriori misure urgenti per fronteggiare la grave - e sottolineo grave - emergenza epidemiologica causata dalla pandemia da SARS-CoV-2. Esso, pur nelle sue restrizioni e nei suoi divieti, rappresenta semplicemente la naturale e progressiva evoluzione di precedenti provvedimenti già adottati che prevedevano le vigorose e necessarie misure di contenimento della diffusione del virus.

Tutte le disposizioni adottate, elaborate e suggerite dal comitato tecnico, hanno avuto la loro attenta valutazione politica con scelte di indirizzo, nel tentativo concreto di renderle immediatamente attuabili e, soprattutto, comprese e condivise da parte dei cittadini. Questa è una condizione, secondo me, indispensabile senza la quale nessun provvedimento, anche il più ovvio e necessario, riesce a trovare conseguente attuazione pratica. Un'adesione consapevole e motivata di tutti i cittadini, pur nell'ovvia rapidità decisionale della fase emergenziale che stavamo vivendo, è il frutto anche - e soprattutto, direi - di una corretta informazione, capace di fornire le spiegazioni e le motivazioni giuste affinché i provvedimenti adottati siano compresi e, di conseguenza, attentamente osservati.

La maturità civica di un popolo si evidenzia soprattutto nei momenti difficili, quando anche le misure che possono parzialmente limitare la libertà personale di spostamento e di autodeterminazione, ma che comunque rimangono indispensabili per preservare il bene comune fondamentale rappresentato dalla salute di tutti, sono rispettate per scelta personale e di adesione convinta e non perché sono imposte semplicemente *ope legis* e attuate attraverso il controllo degli organi preposti. Non potremo mai avere un sorvegliante in ogni strada o dietro ogni nostro comportamento. Tutti i provvedimenti adottati in questo e negli altri decreti-legge collegati alla pandemia, che possono anche non essere condivisi in alcuni punti, trovano la loro origine e il loro filo conduttore nella necessità di trovare il giusto equilibrio tra risposte rapide all'emergenza sanitaria e la vita economica del Paese, tra la salute pubblica, il rispetto della vita di ciascuno di noi, potenzialmente a rischio in quei difficili momenti, e le necessità individuali, fisiche, psicologiche, sociali ed economiche di cui giustamente occorre tener conto.

La difficoltà è proprio il trovare l'adeguato equilibrio tra la scienza, con le sue conoscenze e i suoi suggerimenti in materia di provvedimenti sanitari, e la politica con le sue necessità di scelte sociali ed economiche. Non è stato facile tenere la barra dritta, andare avanti con chiusure e limitazioni di spostamenti che erano previsti solo nei casi di comprovate esigenze lavorative e di assoluta urgenza sanitaria. Ciò soprattutto quando altri, ragionando in maniera diversa, affermavano apertamente di aprire tutto, dicevano sì alla libera circolazione tra le Regioni quando ancora le condizioni epidemiologiche non permettevano assolutamente scelte di questo tipo (*Applausi*). Scelte ancora troppo premature, che avrebbero sicuramente posto in ginocchio, più di quanto realmente avvenuto, la già difficile organizzazione sanitaria del nostro Paese, che paga decenni precedenti di scelte programmatiche sbagliate e a cui oggi si sta cercando di porre rimedio.

Noi tutti non dobbiamo mai dimenticare le immagini dolorose e commoventi delle centinaia di bare

messe in fila, né le sofferenze e le angosce delle terapie intensive. Le misure adottate, il *lockdown* prima e il distanziamento sociale e di sicurezza poi, hanno certamente avuto un ruolo determinante nel contrastare efficacemente la diffusione del virus; ne è dimostrazione il fatto che le stesse misure sono state adottate negli altri Paesi in cui l'epidemia si è verificata con un lieve scostamento temporale. Nessuno può negare che, se oggi siamo arrivati ad una situazione epidemiologica sanitaria molto più tranquilla, lo si deve ai provvedimenti che potevano sembrare molto drastici ma che erano l'unica misura capace realmente e concretamente di contrastare la diffusione del Covid-19. Certamente si può ipotizzare un'attenuazione della capacità di penetrazione e di aggressività del *virus*, o una sua presunta modifica genetica a tutt'oggi ancora da dimostrare, con conseguente viraggio verso una forma con minore virulenza, cioè più attenuata. Occorre però sottolineare la necessità di non abbassare la guardia. Ciononostante, nel rispetto delle misure in atto, con l'attenzione e la collaborazione di tutti, quell'incitamento sentito che ha unito in un unico abbraccio ideale il popolo italiano, da Nord a Sud, durante il periodo più critico dell'epidemia, al motto di: «Andrà tutto bene», sta diventando una felice e condivisa realtà dell'Italia tutta.

Malgrado tutte le critiche e i rilievi che sono stati avanzati sui vari provvedimenti adottati, se oggi siamo un Paese che, pur essendo stato colpito violentemente dal punto di vista sanitario, può avere una relativa tranquillità epidemiologica e una spinta concreta a ripartire, forse qualcosa di positivo è stato realmente realizzato. Quanto fatto finora non è sempre e solo e comunque da criticare. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 11,49)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore non intende intervenire in sede di replica.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CASTALDI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, intervengo brevemente per ringraziare tutti i senatori per l'ordinato lavoro svolto nelle Commissioni e il senatore Parrini come relatore.

Farò qualche appunto. Le critiche principali sono pervenute nella discussione generale, ma anche nei lavori di Commissione, prevalentemente su due punti: la decretazione di urgenza e l'intervento del Parlamento sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Sulla decretazione di urgenza, mi sento di dire che mai come in questo momento di emergenza sia stata necessaria la decretazione di urgenza e, proprio il fatto che molti problemi sono stati risolti e superati dimostra, in contrasto con quanto dichiarato, l'efficacia che ha avuto la decretazione d'urgenza.

Per quanto riguarda la critica sulla partecipazione nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, mi sento di ringraziare il senatore Pagano, che è stato il parlamentare che in Commissione si è fatto carico più degli altri di questa problematica, per aver ritirato l'emendamento, in modo da affrontare in maniera più consona, in un percorso parlamentare più opportuno, questa problematica che riguarda tutti noi parlamentari e che tutti ci auguriamo venga brillantemente risolta, perché è giusto che i parlamentari abbiano modo di intervenire anche su questi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Vorrei fare qualche precisazione relativamente all'intervento della senatrice Fregolent, che mi ha stimolato a controllare gli interventi degli altri Stati. Da un veloce sguardo, i provvedimenti, tra leggi e ordinanze, in Germania sono stati esattamente 14, come in Italia, in Francia addirittura 27. (*Applausi*).

Una piccola precisazione voglio farla anche per quanto riguarda l'intervento della senatrice Pucciarelli, che credo sia anche positiva, in merito alle infrastrutture. Questo Governo, con il ministro De Micheli, come anche il precedente, con il ministro Toninelli, sta ponendo un fortissimo *focus* sulle infrastrutture. Nello specifico, per la zona del pontremolese, sono stanziati nel decreto rilancio la bellezza di 92 milioni di euro e ci sono emendamenti parlamentari con enorme probabilità di essere approvati, che ne stanziavano altri 70 o 72. Peraltro, nell'intervento del ministro De Micheli, la pontremolese da lei citata rientra nelle opere prioritarie del Ministero. (*Applausi*).

Vorrei sorvolare sull'intervento del senatore Gasparri, che ha utilizzato la discussione generale su questo provvedimento per dare del bugiardo a Tridico, a esponenti di enti istituzionali e professionisti, in quanto l'accusa viene da chi, appena la settimana scorsa, ha accusato la Presidenza del Senato,

questa istituzione e quindi tutti noi di imbrogliare sul conteggio dei voti, quando lui stesso - lo ricordo - nella scorsa legislatura è stato vice Presidente del Senato e sa che si legge un *monitor* che ci dà dei risultati.

Vorrei concludere il mio intervento dicendo alla senatrice Pucciarelli che, sempre da un controllo veloce, l'unico Governo che ha defanziato le opere sulla area pontremolese è stato l'ultimo Governo Berlusconi-Lega. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghi, in conformità a quanto stabilito durante l'esame in sede referente, la Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, gli emendamenti 1.20 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.22, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.16, 2.0.17, 2.0.18, 2.0.19 e 2.0.21, in quanto estranei all'oggetto del decreto-legge.

La Presidenza dichiara altresì inammissibile l'emendamento 2.0.1, che prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

PAGANO (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (FIBP-UDC). Signor Presidente, lei ha dichiarato inammissibile un mio emendamento.

PRESIDENTE. Abbiamo già superato quella fase. Se vuole, può illustrare i suoi emendamenti.

PAGANO (FIBP-UDC). Vorrei brevemente intervenire sull'inammissibilità dell'emendamento 2.0.1.

PRESIDENTE. L'inammissibilità non può essere contestata. Se vuole può intervenire sugli emendamenti a sua prima firma che sono stati dichiarati ammissibili.

PAGANO (FIBP-UDC). Ne parlerò in sede di dichiarazione di voto, allora.

PRESIDENTE. Benissimo, la ringrazio, senatore Pagano.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

PARRINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ad eccezione degli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102 e 1.0.1000 della Commissione.

CASTALDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dalla Commissione.

Prego i senatori presenti in tribuna di dare conferma di aver votato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Grassi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.2 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto, ovviamente favorevole, del mio Gruppo su questo emendamento, ma anche per invitare l'Assemblea a una

riflessione.

Questo emendamento si inserisce nel comma che va a normare gli spostamenti interni alle Regioni e, come è stato detto in vari interventi, a risolvere il problema dei territori confinanti. Siamo in un contesto in cui, con questo decreto-legge, consentiamo, ad esempio, ai cittadini di San Marino, che sono nostri cugini, ci mancherebbe, ma comunque cittadini stranieri, di muoversi liberamente da Ascoli Piceno a Piacenza, mentre vietiamo, invece, a un cittadino, ad esempio, di Cattolica di recarsi a Gabicce, che sono due paesi praticamente attaccati; oppure, a un cittadino di Novara di attraversare il Ticino per visitare in provincia di Milano.

Come dicevo prima, il cittadino di Cattolica può andare a Piacenza, a 300 chilometri di distanza, ma non nel paese confinante, nelle Marche. Stesso discorso vale per me, che sono lombardo: da San Rocco al Porto, paese di confine, prospiciente al ponte di Piacenza, possiamo raggiungere la Valtellina, a tre ore di auto, ma non possiamo andare a Piacenza.

Questo emendamento va a sanare questa situazione, ovviamente augurandoci che, in prospettiva futura, non debba essere riutilizzato, ma questo è un problema che si è riscontrato. Cito anche i Comuni del crinale toscoemiliano e ci sarebbero tantissimi casi, ma non mi voglio dilungare. L'invito è di andare, almeno *a posteriori*, a sanare questa norma, come è richiesto da molti cittadini.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Grassi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 12,06)

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6 (testo 2), presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Prendiamo nota del fatto che il senatore Cesaro non è riuscito a votare.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

[MALAN](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario all'emendamento 1.101, con il quale si stabilisce che alle persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al virus venga applicata la quarantena precauzionale, il che può andar bene, oppure un'altra misura approvata dal comitato tecnico-scientifico.

Siccome la quarantena o misura equivalente sono estremamente limitative della libertà personale, mi sembra il minimo che vengano applicate in base alla legge, non alla decisione di un comitato tecnico-

scientifico che non ha alcuna valenza costituzionale e istituzionale. Andiamoci molto cauti, quando si tratta di limitare la libertà delle persone, sia pure in una situazione di epidemia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Sì, anche se potrebbe significare in diminuzione, non in aggiunta.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.9.

Gli emendamenti 1.10 e 1.11 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Grassi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.13 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.

PILLON *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILLON *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, nel chiedere di aggiungere la firma agli emendamenti 1.14 e 1.15, faccio una breve dichiarazione di voto su entrambi.

Invito i colleghi a un minimo di attenzione, perché il comma 11 dell'articolo 1, di cui stiamo parlando, recita testualmente: «le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli». Ora, vorrei chiedere ai colleghi se esistano funzioni religiose senza la partecipazione di persone: almeno il prete avrà da esserci (senza andare a scomodare la Trinità, che già da sola è in tre).

(Applausi).

Chiedo quindi se per piacere, in omaggio alla lingua italiana e al senso delle parole, si possano accogliere o l'emendamento 1.14, con cui si propone di sopprimere l'espressione «con la partecipazione di persone», oppure - meglio ancora - l'emendamento 1.15, con cui proponiamo la locuzione «con la partecipazione di più persone», che mi sembra renda il senso che si voleva collegare alla norma. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

C'è un senatore collegato sopra che non vuole o non riesce a votare. Se non vuole, è suo diritto.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

MALAN *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.15, che ritengo ragionevolissimo, ricordando anche che, di fronte a una misura di assoluto buon senso, non sarebbe male - anche se non è obbligatorio ed è giusto che non lo sia - che il relatore o altri spiegassero perché impongono una norma irragionevole: forse ci sono ragioni nascoste che non abbiamo visto, ma, ad esempio, scrivere un emendamento in modo che si possa pensare che ci siano cerimonie religiose senza partecipanti è davvero bizzarro. O si cambia idea quindi, oppure si abbia un minimo di riguardo, in particolare per i colleghi della maggioranza, a cui tocca votare questa roba, spiegando almeno il perché, se c'è; altrimenti, si può anche cambiare, non cadrà né il Governo né il decreto-legge, visto che siamo in prima lettura.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore

Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18 (testo 2), presentato dalla senatrice Cantù e da altri senatori, sul quale la 5a Commissione aveva richiesto una riformulazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.19 (testo 3), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[SAPONARA](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SAPONARA](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, si è parlato prima della mancanza di strutture per assicurare il distanziamento tra gli studenti in occasione della prossima riapertura delle scuole.

L'emendamento 1.19 (testo 3) va proprio in questa direzione, recependo la disponibilità dei rappresentanti di Federalberghi a mettere a disposizione le proprie strutture alberghiere per attuare il distanziamento necessario durante la prossima riapertura scolastica, che potrebbe essere assicurato grazie al reperimento di nuove strutture da parte delle scuole di ogni ordine e grado e delle università. Voi stessi tra l'altro, nell'ultimo documento diramato in relazione alla riapertura delle scuole, affermate che bisogna favorire il reperimento di nuove strutture per assicurare la didattica in presenza. L'emendamento 1.19 (testo 3) ha un doppio scopo: da una parte, assicurare il reperimento di nuovi spazi in cui attuare la didattica in presenza; dall'altra, però, visto che comunque Federalberghi chiedeva una convenzione apposita con il Ministero, garantire un ristoro agli albergatori, che nel periodo di *lockdown* e sicuramente anche nei prossimi mesi hanno avuto e avranno un grave riscontro negativo per la loro economia. Spero pertanto che il Governo ci ripensi o che comunque riproponga tale misura in qualche ulteriore decreto, perché la proposta di Federalberghi è veramente interessante.

Spiace che gli emendamenti 1.20 (testo 2) e 1.21 (testo 2) siano stati dichiarati addirittura improponibili, perché recepivano le richieste degli studenti universitari di avere un ristoro sui canoni di locazione e sulle tasse universitarie, che in tal modo non saranno accontentati.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19 (testo 3), presentato dalla senatrice Saponara e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.20 (testo 2), 1.21 (testo 2) e 1.22 sono improponibili.

L'emendamento 1.25 è ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.26.

[ROMEO](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.26, faccio un appello alle forze di maggioranza, perché la circolare del 22 maggio del Ministro della salute è un po' controversa, ci sono problemi e incongruenze nella definizione di sanificazione e disinfezione e sui tempi di autorizzazione dei prodotti e tanti aspetti rischiano di mettere in difficoltà

tante attività produttive.

Votare a favore dell'emendamento in esame significa quindi fare in modo che le linee guida nazionali garantiscano basi chiare ed evidenze scientifiche ben definite. Invito dunque a votare a favore dell'emendamento in esame, che non ha costi particolari e da cui poi si può prendere spunto per una revisione della circolare, che potrebbe essere fatta in modo più dettagliato. Questo è l'invito che rivolgiamo all'Assemblea e poi, come sempre, ognuno si assume la propria responsabilità.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.26, presentato dal senatore Romeo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 1.28 a 1.58 sono stati ritirati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G1.28 e G.156.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno in esame.

CASTALDI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.28 e G1.56 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1000, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PARRINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, fatta eccezione per il 2.100, della Commissione, e per il 2.3 (testo 2), a prima firma del senatore Augussori e poi fatto proprio dalla Commissione con il voto di ieri.

CASTALDI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Augussori e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Grassi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3 (testo 2).

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, l'emendamento in oggetto, presentato dal Gruppo Lega e accolto favorevolmente dalla Commissione, prevede che i proventi derivanti dalle sanzioni

relative alle violazioni delle norme legate all'emergenza Covid, accertate da Comuni, Province e Regioni, vengano devoluti ai suddetti enti locali e non più direttamente alle casse dello Stato, come avviene oggi.

Tale previsione ha un doppio significato. È anzitutto un gesto di vicinanza e interesse verso gli enti locali e soprattutto i sindaci, che sono in prima linea e mettono a disposizione il personale del proprio Comune (quindi a proprie spese) per lo svolgimento di un servizio utile alla collettività, e che pertanto cerchiamo di compensare. L'altra motivazione è legata al fatto che tale previsione garantirà un più alto livello di motivazione e responsabilità da parte degli enti locali nel garantire ciò che tutti chiediamo, ossia una maggiore attenzione al rispetto delle norme.

Ringraziando il relatore e il sottosegretario Castaldi per l'attiva collaborazione al buon esito dell'emendamento in Commissione, l'invito che rivolgo ai membri della maggioranza è di seguire l'azione e il comportamento dei loro colleghi in 1a Commissione, approvando questa proposta emendativa. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

I restanti emendamenti sono inammissibili, improponibili o ritirati.

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, segnalo di aver sbagliato, votando erroneamente contro, anziché a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione finale.

GRIMANI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMANI (IV-PSI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, con la conversione del decreto-legge n. 33 si è dato vita alla cosiddetta fase 2.

Credo che il dibattito di oggi, per certi versi, non abbia trattato questo tema, ma ha visto senatrici e senatori... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Grimani così non può proprio intervenire, lo dico anche ai colleghi del suo Gruppo e agli altri.

Prego, senatore, le chiedo scusa a nome dell'Assemblea.

GRIMANI (IV-PSI). La ringrazio, signor Presidente, non c'è problema.

Dicevo che, con l'emanazione, prima, e ora con la conversione del decreto-legge all'esame, il Governo ha dato vita alla cosiddetta fase 2. Oggi, questo tema è rimasto in parte sullo sfondo, poiché si è preferito un dibattito intorno a valutazioni che non avevano molta attinenza con lo stesso provvedimento. Fa parte della normalità del dibattito democratico, ma credo che la polemica sul fatto che, ad esempio, il decreto-legge sia superato, sia stata stucchevole. Il sistema legislativo italiano prevede meccanismi di legislazione che in alcuni casi rendono la decretazione d'urgenza importante proprio perché riesce a fornire strumenti normativi nell'immediato. Il problema della pandemia richiedeva sicuramente strumenti immediati, quindi è evidente che la conversione avviene settimane dopo.

Questo provvedimento, a mio avviso, ha sancito, accanto alle iniziative di carattere economico che si sono succedute nelle ultime settimane, una fase di rilancio del nostro Paese.

La gestione dell'emergenza si è caratterizzata in due momenti nel passato: il primo ha visto le ordinanze della Protezione civile e del Ministero della salute, ai sensi della legge n. 833 del 1978; poi, con il passare delle settimane, abbiamo visto che la persistenza e la pervasività dell'epidemia hanno richiesto provvedimenti più restrittivi, necessariamente, di ordine legislativo in quanto incidono sulle libertà dei cittadini, soprattutto quella di circolazione.

Ne sono derivati il decreto-legge n. 6 e poi quello convertito in legge di recente, il n. 19, che

comunque è un riferimento ineludibile anche per il n. 33, visto che tutte le azioni di contenimento possibili, in virtù di un'eventuale recrudescenza dell'epidemia, fanno riferimento al decreto-legge n. 19 e agli strumenti che prevede all'articolo 2.

Il provvedimento in esame introduce un aspetto importante, ossia un rinnovato rapporto con le Regioni. Si è dibattuto molto - e giustamente, direi - del rapporto tra Stato e Regioni e del contrasto che i primi strumenti hanno determinato. Questo decreto-legge rimette ordine, prevedendo un rapporto più stretto tra Stato e Regioni e consentendo a queste ultime, soprattutto sul tema riguardante le attività economiche, produttive e sociali, la possibilità di definire linee guida e protocolli a cui fa riferimento, mentre nei decreti precedenti questa possibilità di intervento delle Regioni non era esplicitata. Questo aspetto va quindi accolto positivamente: magari non fa rumore, però rientra in un insieme di rapporti tra Stato e Regioni più ordinati.

Credo che l'aspetto importante del decreto-legge in esame sia quello di cui la popolazione ha potuto beneficiare in queste settimane: la riapertura dei movimenti endoregionali dal 18 maggio e quelli interregionali dal 3 giugno e rispetto all'estero; la possibilità di ripartire con riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sempre con il principio fondamentale del divieto di assembramento. Il comma 13 dell'articolo 1, soprattutto - e questi sono aspetti determinanti - definisce il tema della riapertura delle scuole: non lo esplicita, perché fa sempre riferimento agli strumenti del decreto-legge n. 19, però apre alla necessità di disciplinare la riapertura delle attività didattiche e, più in generale, delle scuole, della formazione superiore, dell'università, dei corsi professionali e quant'altro.

In questi momenti si sta sviluppando un dibattito sulla riapertura delle scuole e credo che sia una missione di tutto il Parlamento lavorare per crearne le condizioni migliori, che è un percorso di appannaggio del Governo, il quale ha responsabilità chiare in merito. Se ne parla tanto e ci sono troppe chiacchiere, articoli, valutazioni e supposizioni. Credo che bisogna aspettare le linee guida. Crediamo tutti che la riapertura delle scuole sia cruciale e che la didattica a distanza sia stata un momento difficile da condividere, ma necessario.

Sappiamo tutti che la scuola, come ha dichiarato ieri anche Matteo Renzi, è una comunità educante, quindi sono fondamentali il rapporto fisico e la vicinanza. Tutti vogliamo il superamento delle difficoltà di queste settimane. C'è il tema del distanziamento, che dal punto di vista organizzativo potrebbe determinare problemi seri, perché soprattutto le scuole dei piccoli centri spesso sono ubicate nei centri storici, e si trovano in edifici non nuovi, con spazi ridotti ed è difficile moltiplicare le classi. Sì a una riapertura convinta e determinata, quindi, creando però anche nelle valutazioni spazi di libertà e liberalità: che le norme siano meno stringenti; la sicurezza degli alunni è centrale; la protezione delle ragazze e dei ragazzi è fondamentale, ma creiamo le condizioni per poter ripartire, perché troppe limitazioni precluderebbero una ripartenza serena.

Il tema delle attività produttive credo sia l'aspetto centrale dell'azione del Governo dal punto di vista economico, ma anche delle condizioni giuridiche. Il fatto di dare spazio a protocolli e linee guida di carattere regionale o appannaggio della Conferenza delle Regioni è volto a determinare le condizioni per cui nelle istituzioni più vicine, appunto le Regioni, ci sia la capacità di governare la riapertura delle attività produttive. Anche a tale proposito ci vogliono una spinta, un incentivo e una rassicurazione di chi fa impresa, perché chiaramente c'è stata una fase di grande difficoltà soprattutto per la piccola impresa, le attività del commercio e chi è maggiormente in contatto con i cittadini.

Perciò in queste settimane va fatto uno sforzo di chiarezza e di supporto. Credo quindi che siano questi gli aspetti che hanno caratterizzato il decreto-legge in esame.

Nelle prossime settimane la sfida della ripartenza caratterizzerà la nostra attività, quella del Governo e quella del Parlamento. A mio avviso non c'è bisogno di appelli, però dobbiamo evitare che il tema della ripartenza sia motivo di scontro. Non c'è dubbio che bisogna fare in fretta e meglio, soprattutto per quanto riguarda le misure di supporto economico e la chiarezza normativa dei protocolli; tuttavia è una sfida non facile, perché spesso nel dibattito dimentichiamo quello che c'è stato nei tre o quattro mesi precedenti, quando veramente abbiamo chiuso il Paese non sapendo quale sarebbe stato il suo destino nelle settimane successive. Oggi c'è uno spiraglio di ottimismo supportato anche dalla comunità scientifica, anche se su questo il dibattito è ugualmente molto articolato, però c'è una spinta

possibile alla ripartenza. Non asciughiamola, non facciamola diventare elemento di contesa politica ed elettorale; sbagliremmo e daremmo una pessima immagine al Paese.

Il decreto-legge in discussione ridefinisce giuridicamente la ripartenza, fornisce dei principi giuridici di fondo cui ispirare l'azione del Governo e del Parlamento nelle settimane successive. Noi sosteniamo questo provvedimento e pertanto annuncio il voto favorevole del Gruppo. (*Applausi*).

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (*FdI*). Signor Presidente, con i colleghi del Gruppo eravamo quasi tentati di riconoscere un'espressione di giubilo per questo atto, non solo perché siamo riusciti a portare all'esame dell'Assemblea gli emendamenti residui, superstiti, ma perché addirittura siamo riusciti ad approvarne uno proposto dall'opposizione, quindi veniva quasi spontaneo suonare le campane, piangere, ridere o comunque celebrare questo evento in modo da dargli il peso dovuto. Purtroppo però non possiamo dire che si è trattato di un fulmine a ciel sereno, perché invece il cielo resta nebuloso; non è un episodio che fa la differenza, ma evidentemente vorremmo che per il prossimo futuro, specialmente nel momento in cui dovremmo trarre le conclusioni di questo difficile periodo che ha attraversato l'Italia, ci sia una maggiore volontà di ascoltarsi e di produrre esiti, non dico ampiamente condivisi ma almeno derivanti da un ascolto e da un'analisi seria.

Forse l'esame del presente decreto-legge, che dovrebbe mettere ordine in tutto un diorama di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di conferenze stampa, di esternazioni più o meno enfatizzate, poteva rappresentare il momento in cui "cogliere l'attimo" per condividere almeno un metodo diverso. Per esempio, in 12a Commissione abbiamo tentato di farlo, grazie anche alla buona volontà del presidente Collina e dei colleghi presenti, formulando il parere favorevole con due osservazioni poi trasformate in emendamento. Sia chiaro, stavamo parlando di "acqua fresca", nel corpo di queste osservazioni non c'era niente che potesse destare allarme; era solo una prima considerazione che parlava della necessità di riaprire la scuola in presenza, perché, come peraltro è stato detto anche da numerosi colleghi della maggioranza, la didattica o è in presenza o è comunque un surrogato inaccettabile, indigesto e inutile.

Si tratta quindi di un emendamento che recava misure totalmente condivisibili. Ce n'era poi un altro che sottolineava la necessità, di procedere alla sanificazione degli ambienti con attività riconosciute da soggetti e strutture preposti a certificarne e a garantirne l'efficacia. Non si tratta di due passaggi politici, metapolitici o in qualche modo assimilabili a contenuti politici. Questi emendamenti sono stati bocciati, anche quando sono stati riproposti in Aula, e qui esorterei il rappresentante del Governo ad ascoltare l'indicazione del senatore Malan: non è un obbligo, ma non è detto che non si debba in qualche modo chiarire qual è il motivo, specialmente su passaggi assolutamente normali e di buon senso, del parere contrario. Scambiarsi pareri che poi magari possono essere utili per il prosieguo del dibattito fa parte della corretta gestione dei lavori dell'Assemblea e vorrei dire anche in qualche misura del decoro dei rapporti tra maggioranza e opposizione, di una dialettica normale. Comunque, questo è; siamo quindi costretti a registrare il permanere di un clima di chiusura e di impermeabilità a ogni moto di buona volontà. Ciò probabilmente accade perché la maggioranza è alle prese con una difficoltà quotidiana, come ricordava il senatore Briziarelli proprio ieri sera sul codice degli appalti (stamattina il ministro Di Maio è stato smentito dall'onorevole Delrio). Mi rendo conto che ci sia una difficoltà oggettiva nel tenere insieme il quadro e mi rendo conto anche che ogni possibilità di mediazione in questo contesto venga esaurita all'interno della maggioranza, perché è ovvio che se vi spostate di un millimetro da quell'equilibrio instabile che siete riusciti faticosamente a trovare, magari con riunioni estenuanti, poi arrivati in Aula, se cambiate una virgola, salta tutto. Rendiamoci conto però, colleghi, che stiamo arrivando alla fine di un periodo e che dovremo assumere decisioni veramente serie, difficili e importanti. In buona sostanza, il *redde rationem* è arrivato, è vicino ed è inevitabile che noi tutti, con un impegno corale, dovremo arrivare davanti all'Italia e davanti ai nostri concittadini con una sintesi di quello che è accaduto e con un'analisi critica anche difficile, ma che deve essere il più possibile oggettiva. Il *redde rationem* è vicino, il giudizio sull'operato del Governo, sulle mille consulenze acquisite dal Governo, sull'operato di Arcuri. Dovremo andare davanti ai

cittadini a raccontare qualcosa e sarà necessario spiegare i motivi di questa continua confusione, che si è creata fin dal primo momento e che è stata foriera di tanti problemi, di tanti fraintendimenti e di tanti guasti, di questa confusione tra l'aspetto e le decisioni di natura sanitaria e l'aspetto e le decisioni di natura economico-finanziaria. Abbiamo accavallato, a mio avviso gravemente sbagliando, una serie di fraintendimenti proprio per la confusione degli obiettivi - quello di natura tecnico-sanitaria e quello di natura economico-finanziaria - che andavano ben distinti. Questa continua commistione e confusione che ancora oggi persiste ci porta a provvedimenti difficilmente comprensibili, che si contraddicono al loro interno, che contravvengono a capisaldi precedentemente manifestati.

Mi riferisco specialmente alla parte sanitaria, che personalmente non è quella che mi interessa di più ma quella di cui mi occupo di più; è diverso: me ne occupo di più. Ovviamente non mi sfugge l'importanza dell'altra metà o due terzi del problema, ma io mi occupo della parte sanitaria perché sono in Commissione sanità e molto spesso i provvedimenti contravvengono ad assunti su aspetti sanitari che io reputo invece di dover dare per acquisiti. Faccio un esempio plastico: la necessità di andare avanti con uno *screening* su ciò che accade nella popolazione rispetto all'epidemia.

Ora noi abbiamo letto il parere di dieci illustri virologi, che dicono che l'epidemia non c'è più. Ma allora, c'è, non c'è, che succede? La carica virale si è diluita? I positivi sono soggetti che riescono ad infettare o non riescono più ad infettare? Dovremo sapere tutto questo da qui a qualche giorno, non dico un mese, ma da qui a qualche giorno. A queste domande, colleghi, dovremo assolutamente dare risposte.

Di fronte al fallimento ormai acclarato sia della *app* Immuni sia della vicenda dei 150.000 test sierologici, dobbiamo registrare che queste due operazioni - giuste o sbagliate che siano, io adesso non le voglio commentare, lo faremo a tempo debito - comunque hanno fallito entrambe: nessuna delle due riesce a dare una immagine, una visione, una risposta su ciò che accade rispetto alla presenza del virus nella nostra popolazione. (*Richiami del Presidente*).

Mi avvio a concludere, Presidente. Tutto questo espone l'Italia a un gravissimo rischio. Più volte ho fatto questo esempio: è come andare a farsi spenti in una notte senza luna; indifferentemente, a seconda di quanto la fortuna ci bacerà, potremmo andare a sbattere o potremmo trovarci dentro una prateria senza ostacoli e camminare serenamente. Io temo che fare affidamento solo sulla fortuna sia evidentemente un atteggiamento da evitare; dovremmo invece dare attuazione a quel famoso ordine del giorno, che costituisce un precedente - che io invito la maggioranza a replicare copiosamente nel prossimo futuro - di condivisione tra maggioranza e opposizione. Diteci quindi come dovremmo fare per capire quale tipo di *screening* potremo e potrete fare da qui a qualche giorno e che ci dirà qual è la presenza del virus nella popolazione.

Detto ciò, è evidente che noi non potremo che votare contro questo provvedimento, nella speranza che ci darete modo, per il futuro, di votare a favore di qualcosa. (*Applausi*).

[RUOTOLO](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, l'ascolto sempre con piacere.

[RUOTOLO](#) (*Misto*). Signor Presidente, colleghi, colleghe, Governo, è vero che siamo all'ennesima conversione in legge di un decreto-legge recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Questo è quello della cosiddetta ripartenza, della fase 2, quello del 16 maggio 2020, n. 33; quello che prevede un metro di distanza e mascherine al chiuso. Vi sono i decreti-legge, poi i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che hanno animato il dibattito sulla loro costituzionalità sin dall'inizio di questa drammatica emergenza: punti di vista diversi. Noi pensiamo che quella scelta abbia sostanzialmente rispettato i principi costituzionali e sia stata imposta da una situazione che poteva sfuggire di mano. In gioco c'era e c'è la salute dei cittadini. L'Esecutivo decideva in tempi rapidi, è vero, ma qui voglio ricordare che in quei drammatici giorni, quando fu deciso di tenere aperte le fabbriche che producevano beni essenziali per il Paese, Palazzo Chigi consultava le parti sociali, approvando protocolli per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Erano i giorni delle migliaia di persone che affollavano i nostri ospedali e le terapie intensive. Erano i giorni dove si contavano le centinaia di morti che in poche settimane, tra marzo e aprile, hanno riempito cimiteri e depositi provvisori. Bisognava decidere in fretta.

Vogliamo dimenticare quei giorni? Guardate che «ripartenza» non vuol dire pensare all'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto come a una parentesi; gli effetti drammatici li vedremo nel futuro. Vedo questo atteggiamento del mettere da parte, del chiudere la partita, anche qui nella politica, dove, finito il primo momento, si pensa di ritornare ai tempi di quel 27 febbraio. No, noi abbiamo una enorme responsabilità nei confronti del Paese. Adesso che è finita l'emergenza acuta, anche se l'emergenza sanitaria non è ancora alle nostre spalle (ed è bene ribadirlo), dobbiamo provare a ripristinare quel confronto parlamentare che in questi mesi è stato messo da parte. Si è attenuata - è vero - l'emergenza sanitaria; adesso, dobbiamo vincere l'emergenza economico-sociale.

L'ultimo bollettino emanato dalla Protezione civile ci dice che i malati sono scesi sotto quota 20.000 e che è al minimo il numero di nuovi casi e di morti; bene, ma sbaglieremmo a lanciare il messaggio che non c'è più pericolo. Senza voler ipotizzare rischi di seconde ondate dopo l'estate, il Covid-19, oggi, nel resto del pianeta, continua a contagiare e a uccidere e i fatti ci dicono che bisogna continuare ad essere prudenti. Avete visto che cosa è successo al campione di tennis, a Djokovic, il numero uno al mondo, che aveva sfidato distanziamento e mascherina? Lui, *no vax*, è risultato positivo al coronavirus.

Dunque, ripartenza. Come Gruppo Misto, in Commissione abbiamo deciso di non proporre emendamenti. Le misure contenute in questo provvedimento sono già superate e oggi dobbiamo pensare soprattutto alla ripartenza economica e sociale. Siamo tutti preoccupati. È una lotta contro il tempo, contro la burocrazia, ma non solo. I segnali che arrivano dai territori sono drammatici: la povertà che aumenta, le saracinesche che restano abbassate, il tessuto produttivo in difficoltà, l'industria del turismo che sta vivendo la sua peggiore crisi. Aspettiamo il decreto semplificazioni; aspettiamo il *recovery fund*, la trattativa in sede europea; aspettiamo questo nuovo modello di sviluppo.

Attenzione, però. Dico, soprattutto, ai colleghi alle colleghe delle opposizioni che c'è un terzo incomodo che deve restare fuori: la criminalità organizzata. Quindi, rapidità, ma anche controlli. È una corsa contro il tempo. Le mafie dispongono di *cash*, di liquidità, prestano soldi a tassi usurari, cercano di riciclare i denari sporchi, acquisendo aziende in difficoltà, e ci proveranno con gli appalti pubblici. Fare presto, sì, ma assicurare i controlli di legalità. Il buio può tornare, ci dicono investigatori e magistrati.

Capisco il malessere dei colleghi e delle colleghe dell'opposizione. Anche noi sentiamo il bisogno di un confronto parlamentare più articolato, in grado, cioè, di entrare nel dettaglio delle questioni, anche al fine di garantire la certezza del diritto in un momento di grave crisi per il Paese. Tutti abbiamo sperato nella temporaneità limitata della sospensione delle libertà personali. Da questo punto di vista, c'è bisogno di una sorta di vigilanza democratica, al fine di non far sopravvivere all'emergenza le regole emergenziali.

Sarebbe profondamente sbagliato elaborare una legge di rango costituzionale sulla gestione delle emergenze.

Piuttosto si pone il problema che abbiamo affrontato, per esempio, in Commissione affari costituzionali, quello di una Commissione parlamentare bicamerale che si attivi nei momenti emergenziali, quando il Governo emette provvedimenti d'urgenza, e che si riunisca *ad horas* e che dica la sua.

Mi avvio alle conclusioni: dobbiamo farcela, dobbiamo ripartire, dobbiamo ridurre le diseguaglianze sociali e dare dignità agli ultimi, agli invisibili. Abbiamo un altro dovere, quello di dare speranza e fiducia nel futuro. Lo dobbiamo a quei milioni di italiani che in questo momento stanno soffrendo, non c'è il piatto a tavola, c'è la crisi. Per questo motivo annuncio il voto favorevole dei senatori di Liberi e Uguali e di altri senatori, come il sottoscritto, del Gruppo Misto sul disegno di legge al nostro esame. *(Applausi)*.

[PARRINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, colleghi, ho ascoltato con molta attenzione la discussione generale e le dichiarazioni di voto precedenti. Devo dire che il primo bisogno che avverto è parlare dei

contenuti del provvedimento che è alla nostra attenzione. Questa esigenza, infatti, mi è parsa largamente ignorata in gran parte del dibattito che abbiamo svolto. Si è parlato di tutto, spesso saltando di palo in frasca, trasformando più volte la discussione stessa in una recita a soggetto, affastellando argomenti estranei al decreto-legge n. 33 che pure oggi ci accingiamo, in prima lettura, a convertire in legge, e non facendo quelle riflessioni che, a mio avviso, sono invece necessarie di fronte ad un provvedimento di questo tipo.

Il decreto-legge al nostro esame, approvato il 16 maggio scorso, interveniva su norme che erano state deliberate il 25 marzo (con un precedente decreto-legge, il n. 19) e sostanzialmente segnava il nostro ingresso nella fase 2 con un allentamento di alcune limitazioni. Cessavano le limitazioni per la circolazione interna alle Regioni dal 18 maggio, tra Regioni dal 3 giugno e dalla stessa data è stata disposta la fine del divieto di spostamento da e per l'estero; si è inoltre ribadito il divieto di assembramento e si è ribadita la facoltà dei sindaci di chiudere le aree pubbliche laddove si fosse ravvisato impossibile garantire il rispetto delle distanze di sicurezza. Questo provvedimento, quindi, forniva una straordinaria occasione per fare una valutazione di come ci si è trovati ad elaborare le norme in un periodo senza precedenti nella nostra storia recente e anche una valutazione sulla prova di responsabilità e di civismo che grandissima parte della popolazione italiana ha dato di fronte a limitazioni così pesanti. Mi dispiace che fino ad ora tale riflessione, tranne che in pochi interventi, non sia avvenuta.

Devo dire che ho rilevato anche scarsa memoria in tante parole che soprattutto le opposizioni hanno pronunciato, anche abbandonandosi a facezie e corbellerie che lascerei fuori da discussioni così serie ed a battute che non hanno fatto ridere nessuno (ho visto anche che chi le ha pronunciate era in difficoltà a ridere della propria battuta e in seguito, magari, darò qualche dettaglio in merito).

Oggi noi siamo in una situazione che è descritta dai dati che sono stati diffusi ieri: il 23 giugno ci sono stati 122 nuovi contagi e 18 decessi. Ciò vuol dire che non siamo più nella fase acuta dell'emergenza, vuol dire che il rischio epidemiologico si sta riducendo, al di là dei contrastanti pareri delle personalità che vengono interpellate in merito.

Ma non penso sia nostro diritto dimenticare che veniamo da una situazione in cui, alla fine di marzo, quindi non più tardi di tre mesi fa, i ricoverati nei reparti Covid erano 30.000 (e crescevano di 500 al giorno), i ricoverati in terapia intensiva erano 4.000 (e crescevano di 50 al giorno), i morti crescevano di svariate centinaia ogni giorno e i nuovi contagi in quella fase, quella in cui è stato emanato il decreto n. 19, crescevano di quasi 2.000 unità al giorno. Noi veniamo da una situazione di questo tipo e abbiamo dovuto prendere provvedimenti che andassero nella direzione di contenere il rischio di una situazione siffatta.

I nostri atti sono stati allora oscuri? Non credo che siano stati oscuri; certamente è stato un processo decisionale difficile, preso in una situazione complessa, ed è stato articolato proprio perché la situazione da affrontare era complessa. I nostri provvedimenti sono nati già vecchi? Non mi pare. Credo che la discussione su come si deve legiferare in emergenza sia attualissima. Sono stati troppi? Non mi sembra. Abbiamo risposto alle necessità che c'erano e il sottosegretario Castaldi molto opportunamente ha ricordato il numero dei provvedimenti che in altri Paesi sono stati assunti. Abbiamo avuto atteggiamenti, come è stato detto, da primi della classe? Non credo proprio, perché penso che in circostanze che non hanno eguali e non hanno precedenti nella storia di un Paese, come quelle che abbiamo vissuto, non si debba assolutamente assumere atteggiamenti da primi della classe, ma si debba mostrare molta umiltà, perché in situazioni del genere tutti noi possiamo sbagliare. Credo che la discussione parlamentare serva anche per mettere a fuoco pacatamente alcuni limiti che possono esserci stati e collaborare tutti insieme affinché, se dovesse verificarsi nuovamente una situazione di emergenza, gli errori siano di meno e le lacune che si sono palesate possano non esserci in una prossima occasione.

Non penso allora che sia giusto, come è stato detto, parlare di scarico delle responsabilità sulle Regioni e sugli enti locali: non c'è stato. Si è cercato in circostanze molto difficili di collaborare il più possibile e quando ci è parso che qualcuno andasse oggettivamente fuori dal seminato - con decisioni che non rivendicherei, come ha fatto invece il senatore Pepe nella discussione generale - siamo intervenuti, ma

l'intervento è stato un'*extrema ratio*, perché veramente si stava andando in contrasto con le indicazioni elementari del buon senso.

Abbiamo - come ha detto la senatrice Fregolent - ingessato l'Italia? Non accettiamo questa critica; noi abbiamo preso le misure che servivano per salvaguardare la salute dei cittadini, non abbiamo ingessato proprio nessuno. Abbiamo tutelato l'Italia in un momento in cui nessuno aveva la ricetta su cosa si dovesse esattamente fare per affrontare un rischio del tutto inedito. E non è nemmeno vero - faccio un'osservazione su un'ulteriore critica che nella discussione è venuta fuori - che siamo stati coloro che hanno deciso di fuggire dal confronto parlamentare. Il confronto parlamentare c'è stato nelle forme possibili durante un'emergenza e credo sia stato un confronto ricco di indicazioni utili per il Governo in vista dell'adozione degli atti successivi. Penso anche che la discussione che abbiamo fatto in Commissione abbia messo sufficientemente in evidenza come non ci sia stata alcuna violazione della nostra Costituzione. Come ha detto uno dei giuristi auditi, la Costituzione è salva e ci salva; si è dimostrato questo: è salva, perché nessun atto è andato in contrasto con la Costituzione e ci salva perché si è dimostrato un atto sufficientemente flessibile da poterci essere da guida anche in condizioni di emergenza.

Altra cosa è dire che dobbiamo fare una riflessione per eventuali ulteriori rafforzamenti della parlamentarizzazione della discussione. A questa riflessione noi siamo aperti, lo abbiamo detto in Commissione e lo ha ricordato il collega Ruotolo intervenendo adesso in Aula; assisteremo credo presto a uno sviluppo di questo dibattito, anche attraverso la presentazione di un disegno di legge ordinario, e non ci sottrarremo a una riflessione seria, ordinata ed efficace su come, compatibilmente con la necessità di decidere in modi emergenziali in situazioni emergenziali, si possa rendere il Parlamento ancora più protagonista di quanto non lo sia stato in questa circostanza.

Concludo dicendo che noi abbiamo la grande occasione del decreto rilancio per discutere delle misure rivolte al rafforzamento delle iniziative per avere una ripresa economica nel nostro Paese.

Tutti sappiamo che ci sono settori interi piegati dall'emergenza Covid-19, che le difficoltà sono grossissime, che gli stimoli e gli impulsi da garantire al nostro sistema produttivo devono essere potenti. Credo che questa discussione non la si possa infilare, quasi in maniera arbitraria e senza un adeguato sviluppo, in una discussione che tratta di tutt'altro tema, come quella che dovevamo fare oggi (si è voluto parlare di liquidità, di cassa integrazione, dei provvedimenti per la scuola). Non è una discussione che ci spaventa, io credo che dobbiamo anche in questo caso parlare dei limiti e degli errori, se ci sono stati, ma quello che non serve è falsificare la realtà. Se infatti c'è qualcuno che non ha avuto la cassa integrazione e c'è una discussione sui numeri, noi ci sentiamo profondamente toccati dalla difficoltà che le persone che non hanno avuto soldi vivono. Non si può dimenticare però che milioni di persone hanno avuto sostegno e che oltre 4 milioni di cittadini hanno ricevuto il contributo da parte dell'INPS di 600 euro. Non si può dimenticare che milioni sono stati coloro che hanno avuto accesso alla moratoria sui prestiti. Non si può dimenticare che anche sulla liquidità, come abbiamo dimostrato alla Camera, abbiamo fatto modifiche al provvedimento per allungare i tempi di restituzione e per renderlo più efficace. Già oggi ci sono 700.000 imprese che hanno avuto il prestito erogato per 36 miliardi di euro di finanziamenti garantiti. Non è abbastanza? Anche noi crediamo che non sia abbastanza, ma dire che non si è fatto nulla, vuol dire non avere rispetto per la verità, averne poco per se stessi e quasi nessuno per il proprio ruolo.

La ringrazio, Presidente, per la tolleranza che ha avuto verso il mio troppo lungo intervento.
(*Applausi*).

PRESIDENTE. Non di molto, mezzo minuto in più, quindi tollerabilissimo.

[PAGANO \(FIBP-UDC\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAGANO \(FIBP-UDC\)](#). Signor Presidente, egregi colleghi, Sottosegretario in rappresentanza del Governo, non siamo in tanti onestamente in questa discussione. Non è bello vedere l'Aula del Senato così spoglia di senatori. È ovvio che in merito al decreto-legge al nostro esame c'è da discutere... (*Commenti*). Certo, il Governo, è ovvio. Mi ricordava il collega che il Governo vede solo la presenza del sottosegretario Castaldi, che comunque ringrazio per essere qui. Volevo dire che arriviamo al

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, dopo aver affrontato altri decreti-legge, cioè il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio e il n. 19 del 25 marzo e devo dire che rispetto alle due precedenti esperienze c'è stato una sorta di miglioramento, come dire che il Governo forse si è reso conto dell'eccesso e dell'abuso di altri strumenti, come per esempio i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e in questo caso ha cercato di fare un po' di ordine rispetto al disordine e sostanzialmente anche rispetto ai provvedimenti che sfioravano l'incostituzionalità o addirittura erano chiaramente incostituzionali, come nel caso del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. Bisogna però riconoscere che la situazione di emergenza sanitaria vissuta dal nostro Paese era tale per cui era davvero difficile cercare di fare le cose secondo un ordine e una logica in grado di tener conto un po' di più del Parlamento. Arriverò ora anche a questo.

Nel decreto-legge n. 33, come ha accennato poco fa il collega del Partito Democratico Parrini, si parla di misure di contenimento, di sanzioni e di controlli relativi alla cosiddetta fase 2.

Ebbene, sembra di parlare quasi di preistoria, perché, considerando tutto quello che è accaduto in questo Paese tra il mese di marzo e oggi, sembra davvero che sia trascorso tanto tempo. Però, in realtà, da questo decreto-legge viene fuori comunque una grande confusione; altri colleghi lo hanno detto prima di me anche in discussione generale, come ad esempio il collega Vitali, che ha parlato in modo chiaro ed evidente dell'incredibile confusione che è stata generata soprattutto dall'iperattivismo del Presidente del Consiglio dei ministri e da un Governo che ha cercato sostanzialmente di stargli dietro, ma che poi non ha contribuito più di tanto a fare l'ordine.

Pensate che, soltanto fra il 2 maggio e il 22 giugno, sono stati emanati oltre 26 provvedimenti in materia di Covid-19. Ma la cosa incredibile è che ben 13 decreti-legge emanati dal Governo in questo periodo necessitano - è ormai noto anche a Openpolis, che lo ha pubblicato - di oltre 165 decreti attuativi, che coinvolgono 17 Ministeri. Questi sono dati incredibili, dai quali è evidente che questi interventi non generano chiarezza, ma un'incredibile confusione che poi si ripercuote sui cittadini italiani, in modo particolare quelli che più di altri hanno subito le conseguenze di questa emergenza sanitaria ed economica. Tutte le polemiche legate non solo al funzionamento delle scuole ma anche e soprattutto a ciò che è avvenuto per le cosiddette partite IVA oppure per i dipendenti posti in cassa integrazione in deroga - che ancora oggi in buona parte non hanno ricevuto le provvidenze dallo Stato - sta a dimostrare che è evidente che molte cose non hanno funzionato.

Sarebbe stato allora giusto e logico che ci fosse più coerenza, più organizzazione e maggiore coinvolgimento delle opposizioni, che hanno fatto di tutto per dare il loro contributo, ma che invece sostanzialmente sono state relegate in un angolo. Pensate che dal 2 maggio in poi, fra decreti-legge, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, decreti regionali e ordinanze sindacali, sono stati emanati oltre 40.000 provvedimenti. (*Applausi*). Questa è la dimostrazione che qui evidentemente non c'è stata la capacità e la possibilità di fare sintesi e di generare un'organizzazione, soprattutto fra lo Stato, il Governo, le opposizioni, le Regioni e gli enti locali. C'è stata una confusione di ruoli. Questo è emerso - dovrei ammetterlo, caro collega Parini - anche dalle audizioni dei tanti costituzionalisti e amministrativisti che abbiamo ascoltato in Commissione, i quali, pur nella diversità delle loro opinioni, hanno tutti condiviso l'idea che qualcosa non abbia funzionato per quanto riguarda le sanzioni, il rapporto fra Stato e Regioni, il rapporto fra Stato ed enti locali e il rapporto fra potere esecutivo e potere legislativo, cioè tra il Governo e i due rami del Parlamento.

Proprio in merito a questo, vorrei riprendere un tema che mi sta a cuore e che dovrebbe stare per forza a cuore a ciascun parlamentare, ma chi è componente della Commissione affari costituzionali è naturale che abbia una sensibilità forse maggiore rispetto ad altri. Il ruolo del Parlamento, in questo frangente dell'emergenza, purtroppo è stato troppo ridotto; non è sufficiente l'informativa del Presidente del Consiglio o addirittura di un suo delegato, preventivamente - ma di fatto solo successivamente - in Parlamento. Per venire incontro a questa situazione di grave carenza e anche di lesione delle prerogative costituzionali del Parlamento, io ho pensato, d'accordo con i colleghi del mio Gruppo di Forza Italia, di depositare un emendamento a questo provvedimento che introducesse la creazione di una Commissione bicamerale - cui ha fatto cenno anche il collega Parrini, e di questo lo ringrazio sinceramente - che tenesse sostanzialmente conto della necessità che il Parlamento si occupi

preventivamente delle iniziative e dei provvedimenti d'urgenza del Governo e del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché intervenire a cose fatte, magari dopo le conferenze stampa indette dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri.

C'è quindi l'esigenza di ridare un ruolo al Parlamento. La Presidenza della Commissione e la Presidenza del Senato hanno ritenuto che fosse inammissibile, perché per l'istituzione di una Commissione bicamerale è necessario un disegno di legge. Annuncio pertanto ai colleghi presenti in Assemblea e anche a chi ci sta ascoltando da casa o dagli uffici che il disegno di legge è stato depositato. La proposta di convergenza, di negoziato e di discussione da parte del Capogruppo del Partito Democratico in Commissione affari costituzionali viene accolta da me, naturalmente, con grande attenzione e benevolenza. È evidente la necessità di ridare dignità, decoro e prestigio al Parlamento e noi, proprio per questa ragione, cogliendo in tal senso anche i suggerimenti di alcuni colleghi della maggioranza, dobbiamo fare in modo che non solo nel corso dell'emergenza Covid-19, ma anche per le eventuali, successive e future emergenze non solo di natura sanitaria, si possa venire incontro a tutto questo.

Colleghi, per come si sono svolte le cose e per la successione dei provvedimenti governativi e legislativi, il Gruppo Forza Italia non può che votare contro il provvedimento in esame. (*Applausi*). Ricordo però a chi ci sta ascoltando dai banchi della maggioranza che la volontà di ridare dignità e prestigio a questo ramo del Parlamento sarà posto in discussione prossimamente e ci auguriamo che sia accolto il contributo del disegno di legge, che propone l'istituzione di una Commissione bicamerale. (*Applausi*).

[GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, la sensazione che abbiamo nel votare il provvedimento in esame è riassumibile con la nota formula di *déjà-vu*. Siamo entrati da una settimana nella fase 3 della gestione dell'emergenza sanitaria e l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri regola la vita di tutti gli italiani dal 15 giugno al 14 luglio. Oggi stiamo per votare un provvedimento che detta disposizioni relative alla libera circolazione, all'interno della Regione dal 18 maggio e fra Regioni diverse a partire dal 2 giugno. Direi che il provvedimento in esame, oltre che anacronistico, è anche *déjà-vu*.

Il voto che siamo chiamati a esprimere non è tanto un voto sulle date di riapertura e quello al nostro esame non è tanto un provvedimento tecnico, come apparentemente si manifesta, ma è in realtà una delega in bianco al Governo per i futuri interventi. Praticamente ogni comma del provvedimento in esame rimanda ad altri decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con cui si possono stabilire nuove limitazioni alla libertà personale, alla circolazione, alla libertà di riunirsi, alla libertà di associazione, alla libertà di culto. Abbiamo già in altre occasioni manifestato il nostro dissenso nei confronti del ricorso allo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per contenere e limitare libertà costituzionalmente garantite. Qua siamo di nuovo di fronte - ecco il *déjà-vu* - ad una delega in bianco, per autorizzare il Presidente del Consiglio a fare cose e ad assumere iniziative che già abbiamo contestato. (*Applausi*).

Colleghi, il voto contrario che stiamo per esprimere, non è solo un voto contrario rispetto al provvedimento, che - diciamo - è poca cosa rispetto a quello che abbiamo visto, ma è un voto contrario nei confronti di un atteggiamento politico irrispettoso del Parlamento. (*Applausi*). La verità è che dietro tutto questo si coglie un atteggiamento quantomeno di indifferenza nei confronti di questa Istituzione, di cui oggi siamo parte. Sono abituato a concedere il beneficio del dubbio e dunque all'inizio pensavo che dietro questo diluvio di provvedimenti, spesso poco chiari - ricordo, tanto per fare un esempio noto al grande pubblico, il riferimento equivoco ai congiunti - ci fosse disorientamento, ovvero un atteggiamento sì gravemente colpevole, ma non scientemente perseguito.

In questi giorni abbiamo assistito allo svolgimento di quelli che, pomposamente, sono stati chiamati Stati Generali a porte chiuse, per - hanno detto - un confronto utile alla raccolta di informazioni necessarie per rilanciare il Paese. Tuttavia, sappiamo bene che il luogo di questi confronti già esiste ed è altamente democratico: è questo luogo, che è stato privato della possibilità di interloquire con gli

esperti, discutere e confrontarsi. (*Applausi*). Non va bene, non va bene per niente perché il Presidente del Consiglio evidentemente dimostra di non conoscere il significato della dialettica parlamentare. Per certi aspetti, non ci sorprendiamo.

Il nostro voto, dunque, è contrario non solo a un provvedimento, ma anche a un approccio politico e a una mentalità che ritengo fortemente antidemocratica e contro cui ci opponiamo con tutte le nostre forze. (*Applausi*). La vulgata della mancata conoscenza della democrazia da parte del centrodestra è, in questo momento, ampiamente smentita perché noi siamo qui a difendere il dibattito e il confronto. Il confronto è democrazia, non ce lo dobbiamo dimenticare. Siamo di fronte a provvedimenti espressione di chi ritiene di sottrarsi a questo confronto.

Per tutte queste ragioni (come vedete, sono anche molto sintetico perché credo che la sintesi, in questo momento, sia importante anche per dare un segnale nei confronti di chi, invece, la sintesi non conosce), dichiaro il voto contrario della Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

[CORBETTA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CORBETTA](#) (M5S). Signor Presidente, il provvedimento che ci apprestiamo a votare contiene norme che hanno segnato un punto di svolta nella gestione dell'emergenza Covid-19, determinando il passaggio dalla fase 1 alla fase 2.

Alla fase 2, che ha rappresentato l'inizio della ripartenza per il nostro Paese, siamo giunti dopo mesi di faticoso *lockdown*, caratterizzato da sacrifici economici, limitazioni della libertà personale, rinunce nella sfera privata degli affetti e disagi di varia natura, ai quali il popolo italiano ha risposto con grande senso civico e di responsabilità.

È proprio vero, signor Presidente, che gli italiani danno sempre il meglio di sé quando sono messi a dura prova, come avvenuto in questi ultimi tempi. Questo è un elemento che voglio sottolineare perché senza gli sforzi e i comportamenti collettivi del nostro popolo, questo decreto-legge di ripartenza avrebbe visto la luce molto più in là nel tempo e, comunque, avrebbe avuto contenuti diversi.

Il testo in esame fa parte della serie di provvedimenti legislativi d'urgenza che si sono succeduti in seguito alla proclamazione dello stato di emergenza proclamato a fine gennaio. A tali provvedimenti di rango legislativo si sono aggiunti numerosi atti amministrativi di provenienza statale, regionale e comunale ed è importante sottolineare che, sul piano dell'assetto formale delle fonti, tutti i principi costituzionali sono stati pienamente rispettati.

L'elemento che più contraddistingue il provvedimento in esame è il venir meno delle autocertificazioni, contestuale alla fine delle limitazioni agli spostamenti personali. Tale fine viene ripristinata con tempistiche differenti a seconda che la circolazione interessi il territorio regionale, interregionale o estero, mantenendo però fermi i divieti per i soggetti in quarantena.

Un altro aspetto rilevante riguarda le funzioni attribuite alle Regioni. Prima di questo provvedimento, il ruolo delle Regioni era circoscritto all'introduzione di misure di ulteriore restrizione a fronte aggravamenti delle condizioni epidemiologiche dei singoli territori. Non si andava oltre, tanto che erano preclusi diversi poteri decisionali in ambito economico. Il decreto-legge in esame segna un'evoluzione, consentendo un'incidenza regolatoria regionale sulle attività economiche, produttive e sociali. La risposta all'emergenza epidemiologica mostra quindi un progressivo aumento dell'interazione tra Governo e Parlamento e tra Stato centrale e Regioni.

Il contenuto del decreto-legge, nonostante la sua chiarezza, non è stato ben capito da alcune forze politiche, che l'hanno interpretato come un decreto libera tutti.

Basta pensare alla manifestazione del 2 giugno a Roma, organizzata da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Ho qui, Presidente, alcuni articoli di giornale: «2 giugno, Meloni: "Domani manifestazione in sicurezza, per dare voce all'Italia che non si arrende"». E per fortuna che era in sicurezza, visto che il giorno dopo si leggeva: «2 Giugno, folla e assembramenti: a Roma la manifestazione del centrodestra diventa un corteo senza regole». E ancora: «2 Giugno, centrodestra in piazza senza regole: saltano i distanziamenti, il *flash mob* degenera in rissa»; «2 Giugno, al corteo del centrodestra saltano norme sanitarie: esposto in procura». (*Applausi*).

La destra ha dato vita a una manifestazione senza regole, con assembramenti, assenza totale di distanziamento sociale e mascherine alzate e abbassate alla bisogna, per foto di gruppo e *selfie* vari. (*Applausi*). (*Commenti*).

Salvini, Meloni, Tajani hanno rivelato il loro volto menefreghista, dimostrandosi disinteressati al bene comune, totalmente irresponsabili e indifferenti ai sacrifici degli italiani che rispettano le regole.

Tutto serve al nostro Paese tranne una nuova ondata di contagi in autunno. (*Brusio*). Posso proseguire, Presidente?

PRESIDENTE. Lasciamo parlare il collega, per cortesia.

Concluda, senatore.

CORBETTA (*M5S*). Dicevo, tutto serve al nostro Paese tranne una nuova ondata di contagi in autunno, con conseguente ulteriore *lockdown* dagli effetti catastrofici per il nostro tessuto sociale ed economico.

Per questo dobbiamo tenere bene a mente l'immagine dei presidi ospedalieri, gli appelli alla prudenza del personale sanitario e le tante vittime di un virus che, ancora oggi - lo sottolineo - provoca morti, seppure in numero inferiore rispetto ai mesi passati.

Ognuno di noi seduto in quest'Aula ha grandi responsabilità e, in questo momento così difficile della nostra storia, il Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle Senato c'è e sostiene con forza questo Governo, che sta facendo di tutto per rilanciare il Paese e dare agli italiani nuove prospettive per il futuro. (*Applausi*).

Dichiaro pertanto il voto del MoVimento 5 Stelle, che sarà, senza dubbio alcuno, favorevole. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Colleghi, sospendo la seduta fino alle ore 16,30.

Alle ore 15 è convocata la Conferenza dei Capigruppo.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,41, è ripresa alle ore 16,33*).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

Sulla scomparsa di Alfredo Biondi

PRESIDENTE. (*Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi*). Onorevoli senatori, è con spirito di profonda commozione che desidero esprimere la vicinanza mia e di tutto il Senato della Repubblica ai familiari, ai parenti e agli amici del senatore Alfredo Biondi, spentosi questa notte nella sua Genova.

Avvocato di talento e brillante intelligenza, Alfredo Biondi è stato tra i principali protagonisti di alcune delle fasi più complesse e delicate della nostra storia repubblicana. Eletto per la prima volta alla Camera dei deputati nel 1969, ne fu Vice Presidente per ben quattro legislature, ottenendo la stima e l'apprezzamento di tutte le forze politiche per la correttezza e l'autorevolezza con cui ne ha sempre diretto i lavori.

Nel corso di una lunga esperienza al servizio dello Stato e dei cittadini, Alfredo Biondi è stato tre volte Ministro: per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'ecologia e della giustizia. In ogni occasione seppe dare prove di grande competenza, rigore, senso di responsabilità e rispetto delle istituzioni. La sua era una passione politica autentica, sincera, profonda, costantemente alimentata da una fede incrollabile nell'idea liberale. Una coerenza di valori e di principi a cui ho sempre guardato con grande ammirazione, soprattutto nel corso delle tante battaglie politiche combattute insieme qui in Senato nella XV legislatura.

Consentitemi anche di ricordare con affetto la sua non comune capacità di stemperare alcuni dei momenti di maggiore tensione politica, ricorrendo a quella innata simpatia toscana che era il suo marchio di fabbrica. Con Alfredo Biondi ci lascia un galantuomo di grande carisma e determinazione, uno degli ultimi testimoni di una politica vissuta sempre con autonomia di pensiero, a difesa dei

cittadini e delle loro libertà.

In ricordo del senatore Alfredo Biondi, invito pertanto l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.
(*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*).

[CASINI](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CASINI](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, le sue parole sono state così dense di significato politico, istituzionale e anche umano che mi limito a fare un atto pubblico di condivisione. Ho avuto l'onore e anche la fortuna di conoscere Alfredo Biondi in modo particolare quando è stato mio Vice Presidente della Camera dal 2001 al 2006. Ne ho constatato, come lei diceva, le sue doti umane, la sua capacità di parlare un linguaggio di umanità da profondo e convinto liberale come egli è sempre stato, prima nella sua storica militanza all'interno del Partito Liberale Italiano e poi nella sua esperienza all'interno del partito di Forza Italia. Ma dire che Alfredo Biondi è stato un uomo di parte sarebbe riduttivo, perché essendo uomo di parte ha saputo essere un uomo di tutti, nel suo essere un uomo delle istituzioni. Non ha mai coltivato il sentimento della vendetta e dell'inimicizia nemmeno nei confronti dei suoi avversari politici ed anzi, come lei ha detto, ha sempre saputo sdrammatizzare le situazioni più acute per trovare punti di convergenza anche laddove sembrava impossibile trovarne. Vorrei anche dire che Alfredo Biondi non è stato solo parlamentare, Ministro, Vice Presidente della Camera. Alfredo Biondi è stato anche un grandissimo avvocato e con la toga ha dimostrato in tutti i tribunali d'Italia di essere veramente un professionista coi fiocchi, uno dei più stimati da tutti per la sua capacità professionale. È stato un galantuomo, come lei ha detto, ed è per questo che io mi auguro che le istituzioni in futuro vogliano onorarlo e ricordarlo come egli merita.

Prima di terminare, vorrei ricordare che qualche minuto prima della seduta sono stato raggiunto da una telefonata del presidente emerito Napolitano che, come voi sapete, appartiene al Gruppo per le Autonomie, il quale mi ha chiesto espressamente di trasmettere ai familiari il sentimento più profondo di cordoglio anche da parte sua, che lo ha sempre stimato, che ha coltivato con Alfredo una profonda amicizia e che in questo momento è molto rammaricato per lui.

Grazie, Alfredo, per quello che hai fatto. Penso che la tua sia stata una bella pagina di storia professionale e di politica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Grazie anche al presidente Napolitano per questo ricordo.

[GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, la ringrazio per le parole che ha avuto per ricordare Alfredo Biondi.

Come il presidente Casini e il presidente Calderoli, alcuni di noi hanno avuto la fortuna di lavorare in Parlamento con Alfredo Biondi. Voglio ricordare un aspetto del suo amore per il Parlamento. Alfredo Biondi era Vice Presidente, quindi ovviamente presiedeva sedute, sia in occasioni importanti, sia in occasioni di *routine*, nelle discussioni generali, in quei momenti in cui si svolgono interventi che, chi li fa pensa siano fondamentali, ma che spesso non ricevono molta attenzione. Negli anni passati, poi, c'era meno connettività, meno televisione, meno *social*, quindi alcuni interventi restavano davvero negli atti parlamentari. Alfredo Biondi, quando presiedeva l'Assemblea anche in quelle occasioni, era prodigo di consigli e di osservazioni nei confronti dei neo parlamentari; questo mi sorprende, perché ascoltava, osservava, dava un consiglio di esperienza.

Ovviamente, come è stato ricordato dal presidente Casini, Alfredo è stato anche un grandissimo avvocato, quindi uomo capace di interpretare la dialettica in maniera forte, efficace e anche pungente, in quanto politicamente genovese ma pisano di origine: anche in questo incontro di città con una ricca storia, ha sintetizzato idiomi, modi di saper tenere la scena e di affrontare, nel foro, le vicende giudiziarie con grande piglio.

In politica - è stato già detto - è stato Ministro, *leader* del mondo liberale, tra i fondatori di Forza Italia, partito nel quale ha militato a lungo e per il quale ha affrontato anche battaglie delicate. Oggi il presidente Berlusconi, ricordandolo con affetto, ne ha ricordato le importanti funzioni di Governo che accanto a lui ha svolto.

Alfredo Biondi tentò, anche in un momento tumultuoso, in cui forse era impossibile farlo (chissà quando verrà quel momento), di affrontare i temi della giustizia. Ci furono provvedimenti, polemiche, vicende che sono negli annali della politica. La trasparenza dei comportamenti di Alfredo Biondi non ha mai determinato attacchi personali nei suoi confronti, ma per i temi affrontati le polemiche sono state molto forti. Tuttavia, a tanti anni di distanza, soprattutto riguardo alla vicenda di quel Governo del 1994, i temi non risolti della giustizia, del rapporto tra giustizia e politica, dell'autonomia della politica e dell'autonomia della magistratura restano - e Dio sa quanto - al centro del dibattito, se possibile ancora più involuto, addirittura peggiorati.

Alfredo Biondi ebbe anche il merito di tentare, da Ministro, di affrontare quel nodo. Eravamo in una fase di grande cambiamento della vita politica del Paese, quindi la questione si inserì in un momento difficile. Alfredo tentò, da giurista e da uomo veramente *super partes*, di indicare alcune questioni, che sono ancora nella nostra agenda. Ho voluto ricordare anche questo aspetto, per non limitarmi soltanto al ricordo personale, che è forte e vivo.

L'arguzia: Alfredo Biondi era capace, anche nel campo dello sport, di andare in televisione e, da tifoso, interpretare le vicende del giorno; era quindi un uomo vivo, attivo, capace di difendere una cultura liberale, di dialogare con tutti, di ascoltare e consigliare i giovani parlamentari che si affacciavano sulla scena e riservare loro un insegnamento e un consiglio. Era anche coraggioso nell'affrontare quei nodi della giustizia che sono ancora molto aggrovigliati. Speriamo un giorno di poter dedicare anche alla sua memoria qualche buona riforma della giustizia italiana.

Grazie ad Alfredo Biondi. (*Applausi*).

[CUCCA](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCA](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, anche il Gruppo Italia Viva vuole associarsi alle manifestazioni di cordoglio per la morte del senatore Biondi, che ha lasciato un insegnamento che, sicuramente, - ripeto - dovremmo preservare e conservare, quantomeno perché egli è stato capace, in tempi sicuramente molto difficili, di portare degli insegnamenti, che - ripeto - dovremmo ancora oggi tenere molto a cuore e cercare di difendere.

Il senatore Biondi, come è stato già detto, grande avvocato, grande uomo politico, ha ricoperto molte cariche, tra cui Vice Presidente della Camera più volte e Ministro della giustizia. Egli era davvero un garantista, un autentico garantista, in maniera assolutamente schietta e molto rigorosa.

Questi temi, nonostante sia passato molto tempo, sono ancora assolutamente vivi. Nessuno può dimenticare la battaglia, ancora non risolta, sull'abuso della carcerazione preventiva. Riportandoci a quel periodo e contestualizzando la battaglia a quell'epoca, in cui davvero si respirava un clima estremamente pesante nei confronti della politica, davvero è stato una persona ammirevole e lodevole, perché ha avuto il coraggio, fra i primi, di dire che troppo spesso si abusava della carcerazione preventiva e che, soprattutto, veniva utilizzata come un mezzo di ricerca della prova.

È quanto qualunque uomo di diritto deve avere a cuore, dovendo sempre perseguire quelle idee, perché purtroppo quelle vicende si sono ripetute in tante altre circostanze e quella battaglia è ancora irrisolta.

Egli ha costituito un esempio di garantista autentico, di depositario dei principi di civiltà giuridica, dei quali in molti parlano ma, purtroppo, forse in pochi applicano o in troppi non applicano. È giusto, dunque, ricordare oggi una figura di quella levatura ed è giusto che tutti quanti noi facciamo una riflessione sulle battaglie che egli ha combattuto e che, ancora oggi, sono oggettivamente delle battaglie assolutamente attuali.

Pertanto, Italia Viva si associa ancora alle manifestazioni di cordoglio nei confronti dei suoi familiari ma anche di tutti coloro che lo hanno conosciuto, che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e penso conservino di lui il ricordo di un uomo assolutamente probò, onesto e, soprattutto, depositario di quei valori che troppo spesso vengono oggi mortificati. (*Applausi*).

[PINOTTI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PINOTTI](#) (*PD*). Signor Presidente, sono contenta di essere qui oggi in Aula per poter ricordare Alfredo Biondi. L'ultima volta che ci siamo sentiti è stato per il suo novantesimo compleanno. Gli ho

telefonato. Sapevo già che problemi di salute lo avevano già, in qualche modo, colpito. C'erano problemi di vista, difficoltà a spostarsi da casa, ma la voce era quella che Alfredo Biondi ha sempre avuto: la voce di un ragazzo, la voce di un uomo che ha guardato la vita con positività.

Ricordo, appunto, che a questi auguri egli ha risposto con le sue battute spiritose e davvero argute, che sono state una caratteristica di tutta la sua vita e che lui non ha mai rinunciato a fare. È un'immagine di lui, già anziano, uomo politico che aveva passato un pezzo importantissimo della storia della nostra Repubblica, ma che, nello stesso tempo, sapeva mantenere uno spirito giovane e aperto ai giovani.

Ricordo ancora una trasmissione televisiva, uno di quei *format* un po' particolari per cui ci sono i giovani seduti a terra e i politici che vengono intervistati. Eravamo presenti io e lui, che ci trovavamo su fronti diversi. Io ero più vicina a quei giovani per età, ma nel rispondere alle domande sentivo, nella freschezza delle sue risposte, che gli anni non contavano, perché il suo interesse per la vita, per i giovani e nello spiegare le cose, lo rendeva estremamente giovane. Lo sentivo più giovane di me.

Non si perdeva mai una battuta. Ricordo anche che è stato Vice Presidente della Camera per quattro legislature, quindi un Vice Presidente con grandissima esperienza. Quando presiedeva, lo faceva con estrema competenza, estrema autorevolezza, con la capacità di tenere l'Aula che è una competenza importante per chi deve gestire quel ruolo. Se c'era l'occasione per una battuta, non la perdeva mai, ma non una battuta sarcastica, non erano mai battute che potevano offendere chi le ascoltava. Erano battute che inducevano al sorriso e allo sguardo benevolo e non è facile perché spesso, invece, chi ama la battuta, magari per amore di battuta, le fa anche sfregiando un po' l'interlocutore, per avere maggiore successo e suscitare una maggiore ilarità.

Oltre alla sua vita politica, dunque vorrei ricordare l'uomo che ha sempre avuto uno sguardo aperto e positivo sugli altri. Lui è stato, da sempre, liberale e alla fine del suo percorso politico, dopo essere passato in Forza Italia, è tornato al Partito Liberale. Del Partito Liberale è stato segretario, è stato parlamentare, è stato Ministro. È stato più volte ministro Alfredo Biondi: è stato Ministro per le politiche comunitarie, per l'ambiente e poi Ministro della giustizia nel primo Governo Berlusconi. Ma proprio per questo suo essere liberale non mi sono stupita quando, alla fine, è tornato in quella formazione che ha sempre sentito sua, perché davvero l'essere liberale era l'*habitus* di quest'uomo; in un certo senso, ancora prima della politica, era il suo modo di concepire il mondo e la vita, quindi incarnava la sua appartenenza a quella forza politica e a quella cultura davvero anche con il suo modo di vivere.

Era un grandissimo avvocato. Era nato a Pisa, come sapete, ma io ho avuto modo di conoscerlo bene perché ha vissuto a Genova, che è diventata davvero la sua città. Non ha mai perso l'accento toscano, ma Genova è diventata la città che aveva nel cuore. A lui si rivolgevano tutti coloro che avevano bisogno di letture particolari e approfondite delle questioni che conosceva. Era un grandissimo avvocato e un grande uomo di cultura, non solo di cultura giuridica - profondamente garantista - ma di cultura *tout court*. Era piacevolissimo cenare con lui e poter conversare di teatro, di letteratura o degli avvenimenti della politica italiana.

Voglio ricordare anche la sua amarezza in un momento difficile, quando, da Ministro della giustizia, presentò il decreto che limitava la carcerazione preventiva. Ci fu uno scontro fortissimo, come tutti ricordiamo, visto che quelli erano gli anni di mani pulite, e ci fu una ferma presa di posizione dall'allora *pool* di mani pulite. Lui, poi, ritirò quel decreto ma in qualche modo gli venne imputato una sorta di garantismo *à la carte*, dovuto ai tempi, che non era giusto imputare a lui. Alfredo Biondi sempre è stato garantista e sempre si era battuto per mantenere civiltà giuridica anche nei confronti dei detenuti. La contingenza lo aveva in qualche modo inchiodato in quel momento in una battaglia politica molto forte ma ricordo la sua amarezza e anche come sentiva un po' ingiusto il fatto che a lui fosse legata un'etichetta, come se le sue scelte fossero legate alla contingenza e non a convinzioni profonde che aveva sempre avuto.

Anche in quella occasione, da Ministro della giustizia, non aveva rinunciato ad una battuta, che poi gli era costata. Infatti, ad un certo punto, nello scontro con Borrelli, il capo del *pool* di mani pulite, gli era scappato di dire che quando era piccolo, il padre gli diceva: «studia, studia, sennò diventi un pubblico ministero». Probabilmente Borrelli non conosceva Biondi e quindi la prese come una sorta di offesa,

da parte di chi allora era Ministro della giustizia, nei confronti di uno scontro che comunque c'era in quel momento anche con chi stava gestendo quelle inchieste. A quel punto ci furono le dimissioni, poi ci fu la solidarietà della sua maggioranza e ritornò in carica, ma se avessi potuto allora parlare con Borrelli gli avrei detto che non vi era la volontà di sfregiare la figura del pubblico ministero o di inasprire uno scontro politico, ma era l'amore per la battuta alla quale Biondi non ha mai saputo rinunciare.

Lo ricorderemo tutti, avendo per lui un sincero ringraziamento per come ha servito le istituzioni e come ha saputo essere nelle istituzioni uomo certamente di parte, ma sempre aperto al dialogo e al confronto. *(Applausi)*.

[DI NICOLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NICOLA (M5S). Signor Presidente, ci associamo come Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle al cordoglio per la perdita di Alfredo Biondi, anzitutto un grande avvocato, come tutti ricordano, politico esperto e di grande cultura, una cultura liberale di cui oggi spesso magari sentiamo nostalgia davanti a rigurgiti autoritari o demagogici di cui l'Italia non ha bisogno. Alfredo Biondi l'ha incarnata sino alla fine, tornando nelle fila della tradizione liberale, una tradizione che, ripeto, ha dato lustro a questo Paese.

Ho conosciuto Alfredo Biondi innanzitutto come giornalista. È stato ricordato anche come persona di grande spirito, con la quale si poteva parlare, che a quella tradizione liberale ha dato lustro come parlamentare, come deputato e come Ministro: una tradizione dalla quale si è distaccato - com'è stato ricordato - per aderire al progetto di Forza Italia, esperienza durante la quale divenne Ministro, purtroppo legando il suo nome a quel famoso decreto passato alla storia come il "salvaladri", che per qualche ora e qualche giorno in Italia sembrò spalancare le porte, nei momenti più critici di Tangentopoli, a politici che si erano macchiati di grande responsabilità. Alfredo Biondi ritirò quel provvedimento e la crisi rientrò. Ricordo che ci fu una grande protesta popolare.

Credo che oggi, complessivamente, di Alfredo Biondi si possa ricordare un'esperienza politica che richiama soprattutto a quei valori liberali di cui purtroppo si è persa traccia e sono sicuro che con il suo contributo avrebbero potuto recitare un ruolo ancora importante in una situazione critica di dibattito politico come quello che stiamo attraversando.

Lo ricordo con grande piacere e a nome del MoVimento 5 Stelle ci associamo al cordoglio e al dolore della famiglia. Credo che Biondi meriti il rispetto di tutto il Parlamento, perché è una figura che ha lasciato, oltre che una profonda traccia politica, anche la traccia di uno stile che - ahimè - si perde sempre più. *(Applausi)*.

Sui lavori del Senato

[PRESIDENTE](#). La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la prossima settimana sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

I Capigruppo hanno altresì convenuto che nella giornata di martedì 14 luglio, alle ore 10, avrà luogo la chiama per la votazione, a scrutinio segreto mediante schede, per l'elezione di due componenti del collegio del Garante per la protezione dei dati personali e di due componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nella stessa giornata di martedì 14 luglio, le Commissioni permanenti saranno convocate per il loro rinnovo secondo i seguenti orari: Commissioni dalla 1a alla 7a alle ore 13; Commissioni dalla 8a alla 14a alle ore 15. A tal fine, i Gruppi dovranno far pervenire le designazioni dei componenti nelle Commissioni entro le ore 17 di venerdì 10 luglio.

La Conferenza dei Capigruppo si riunirà la prossima settimana per definire il calendario dei lavori dell'Assemblea per le settimane successive.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Verona (ore 17,01)

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della

Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Verona.

Con ricorso depositato il 18 novembre 2019, il giudice per l'udienza preliminare del tribunale ordinario di Verona ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in ordine alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 9 gennaio 2019, ha dichiarato l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni rese da Anna Cinzia Bonfrisco, senatrice all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi allo stesso tribunale ordinario di Verona.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 24 marzo 2020 n. 69, depositata in cancelleria il successivo 10 aprile. Tale ordinanza è stata notificata al Senato il 1° giugno 2020.

Nella seduta dell'11 giugno 2020, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso, a maggioranza, parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzioni.

Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per gruppo, per non più di dieci minuti.

[CUCCA \(IV-PSI\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,02)

[CUCCA \(IV-PSI\)](#). Signor Presidente, colleghi, a me pare che questa vicenda sia molto rapida. (*Il senatore Gasparri fa cenno di voler intervenire*).

Ritenevo che prima ci fosse la relazione del presidente Gasparri. Vedo che il presidente Gasparri sta chiedendo la parola. Forse deve svolgere prima lui la relazione?

[PRESIDENTE](#). Se il presidente Gasparri lo richiede, credo che possa illustrare la conclusione di quanto svoltosi in Giunta.

[GASPARRI \(FIBP-UDC\)](#). Signor Presidente, la presidente Alberti Casellati ha già riassunto le questioni, però mi sembra corretto che io esponga la vicenda al Senato in qualità di Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Il 3 giugno 2020 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione, già prima descritta, della costituzione del Senato nel giudizio per il conflitto di attribuzione promosso dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale ordinario di Verona.

In data 21 luglio 2017 il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio dell'allora senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, unitamente al signor Gaetano Zoccatelli, in ordine ai reati di cui agli articoli 416, primo comma, 318 e 321 del codice penale.

In estrema sintesi, secondo l'accusa, l'allora senatrice Bonfrisco avrebbe accettato il pagamento di un soggiorno in Costa Smeralda per lei e altre persone, l'assunzione dietro sua richiesta di una persona presso la società E-Global Service, nonché la corresponsione, per conto del signor Davide Bendinelli, di un bonifico pari a 4.000 euro nel maggio 2015. Il tutto a fronte della promozione, da parte della senatrice, del sodalizio rappresentato dal CEV e dalla società Global Power SpA e E-Global Service SpA, al cui apice vi era per l'appunto il citato Gaetano Zoccatelli. Tale sodalizio, secondo l'accusa, era finalizzato a garantire che le gare bandite dal CEV venissero aggiudicate in via automatica alla società di questo Zoccatelli. Il supporto della senatrice, secondo l'impianto accusatorio, si sarebbe realizzato in particolare attraverso la presentazione di un emendamento finalizzato a consentire al CEV di rientrare tra i 35 soggetti aggregatori a livello nazionale, nonché poi con un concreto interessamento, da parte della senatrice, circa l'*iter* di questo emendamento. La questione suscitò un'ampia discussione in Senato.

La Giunta, prendendo le mosse dai principi enucleati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, ha effettuato un sindacato di non implausibilità circoscritto al profilo motivatorio degli atti giudiziari trasmessi, ritenendo del tutto implausibile la prima delle accuse, quella di aver ricevuto una vacanza gratuita come corrispettivo di un'attività parlamentare, attesa l'insussistenza dell'elemento doloso e volontaristico da parte della senatrice, considerato che, in un'intercettazione prodotta

dall'accusa, la senatrice tentava in tutti i modi - se ne discusse anche in Aula - di pagare questo soggiorno e il proprietario non consentiva il pagamento. La Giunta ha rilevato che la corruzione presuppone il dolo e che, nel caso di specie, il dolo era escluso *ictu oculi* alla luce della predetta intercettazione. Non può esistere una corruzione *contra voluntatem*, presupponendo la corruzione un intento doloso di trarre un profitto indebito.

La fattispecie ipotizzata dall'accusa rendeva sindacabile, secondo l'approccio dell'autorità giudiziaria, anche l'attività parlamentare della senatrice e in particolare rendeva sindacabile un emendamento presentato dalla stessa. Ma la Giunta ha rilevato che l'accusa di corruzione era infondata per la mancanza del dolo; conseguentemente veniva meno nel complesso una giustificazione del sindacato del magistrato su un atto parlamentare, in particolare su un emendamento. Se, a fronte di un'accusa di corruzione manifestamente infondata, fosse consentito all'autorità giudiziaria di sindacare un emendamento presentato da un parlamentare, si finirebbe per vanificare di fatto la prerogativa di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, consentendo in tal modo all'autorità giudiziaria di esaminare e valutare atti parlamentari, entrando in una sfera riservata totalmente all'autonomia del Parlamento e dei parlamentari. Di questo si era discusso.

La Giunta ha ritenuto che, senza un'accusa non implausibile di corruzione, il parlamentare non possa essere chiamato a rispondere per le opinioni date e i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni, costituendo l'insindacabilità *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione un postulato fondamentale dell'ordinamento giuridico, nel caso di specie trattandosi di un atto tipicamente parlamentare, un emendamento, sulla cui natura di atto *intramoenia* non si ponevano ovviamente dubbi. Di questo la Giunta ha discusso, proponendo l'applicazione dell'articolo 68.

Il 9 gennaio 2019 l'Assemblea ha approvato le conclusioni della Giunta. Però il giudice per l'udienza preliminare - come è stato ricordato - ha sollevato conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale. Bisogna dar conto che l'autorità procedente ha evidenziato allo stato, contrariamente a quanto si evince dalla relazione della Giunta, che non risulta la pendenza dinanzi alla Corte costituzionale di alcun conflitto di attribuzione sollevato dal Senato in relazione alla vicenda *de qua*. Si precisa che tale argomentazione risulta del tutto irrilevante ai fini dell'attuale discussione sul conflitto sollevato dall'autorità giudiziaria, atteso che tale circostanza pregressa non è suscettibile di incidere in alcun modo, nemmeno in modo indiretto, sulla nuova situazione che ha determinato tale contenzioso di fronte alla Consulta.

Tuttavia, nonostante tale irrilevanza, per mere esigenze di completezza, si precisa che la Giunta, nella predetta relazione, aveva ritenuto utile rammentare che la stessa vicenda fosse stata oggetto di esame da parte della Giunta stessa, nel corso della XVII legislatura, in altre due occasioni. La Giunta ha ridiscusso questa vicenda e quindi ritiene che il Senato abbia agito nel rispetto delle norme vigenti e dei principi costituzionali. Quindi, alla luce della ricostruzione di questi fatti, delle deliberazioni della Giunta, del voto espresso dall'Assemblea e del conflitto di attribuzione che ne è scaturito tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale, la Giunta, che ha ridiscusso la questione, a maggioranza ha dato mandato a me, come relatore e Presidente, di riferire all'Assemblea, esprimendo parere favorevole circa la costituzione del Senato nel conflitto di attribuzione in questione, che verte proprio su emendamenti e su decisioni che sono tipicamente dell'attività parlamentare. La Corte costituzionale farà le valutazioni che riterrà, ma ritengo che il Senato, anche in coerenza con i voti che aveva espresso sull'atto specifico, debba costituirsi nel giudizio ed è questo che chiediamo di fare all'Assemblea in questa occasione. (*Applausi*).

[CUCCA \(IV-PSI\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCA \(IV-PSI\)](#). Signor Presidente, l'esautiva relazione introduttiva del presidente Gasparri credo mi dispensi da un lungo intervento. Voglio solo puntualizzare due aspetti, peraltro ricordando che, in questa sede, dovremmo occuparci semplicemente delle motivazioni che ci inducono a concedere o meno l'autorizzazione alla difesa davanti alla Corte costituzionale. Mi sembra però doveroso anche nei confronti della collega Bonfrisco ricordare due particolari del merito, che pure il presidente Gasparri ha riassunto molto bene. Vorrei anche ricordare che l'accusa era di fatto quella di aver presentato un

emendamento, che era stato presentato pressoché identico da diverse forze politiche, anzi probabilmente da tutte le forze politiche presenti in Senato. Soprattutto, però, è opportuno ricordare che il testo approvato fu quello presentato dal Governo: lo dico giusto per una questione di correttezza. Il secondo aspetto, sempre del merito, è quello della corruzione. Non solo era evidente *ictu oculi*, come ha detto il presidente Gasparri, ma devo dire che agli atti vi erano le prove della insussistenza dell'accusa di corruzione. Non sto lì a ripetere e a riportare le cose, perché c'era anche la prova di un pagamento nei confronti della persona che l'aveva ospitata durante una brevissima vacanza in Sardegna: tutto questo c'era negli atti processuali e ci aveva indotto appunto a non concedere le autorizzazioni richieste a suo tempo.

Torno a dire che qui ci dobbiamo occupare non del merito della vicenda, che è stata già ampiamente discussa e risolta, ma di stabilire se sia necessario o meno far sì che il Senato si costituisca in giudizio davanti alla Corte costituzionale. Credo che abbiamo il dovere intanto di difendere le prerogative del Senato, perché per il fatto stesso che abbiamo assunto una decisione, evidentemente lo abbiamo fatto responsabilmente e con la conoscenza degli atti e quindi abbiamo da difendere le decisioni che erano state assunte. Credo poi che non ci si possa dimenticare che, difendendo quello che era accaduto e le decisioni che erano state assunte in precedenza, non facciamo altro che difendere l'istituzione e quindi le prerogative delle istituzioni. Credo quindi sia assolutamente necessario fare in modo che il Senato si costituisca in giudizio, nel suo interesse e a difesa dell'istituzione stessa, così come è stato richiesto dalla relazione del presidente Gasparri. (*Applausi*).

[BALBONI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BALBONI](#) (*FdI*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia alla proposta del relatore Gasparri.

Anche noi riteniamo che il Senato debba costituirsi in giudizio avanti la Corte costituzionale per difendere le ragioni della propria decisione nel merito. Il presidente Gasparri e il collega Cucca hanno già ricordato che si tratta di una vicenda alquanto singolare, in quanto si pretende di sindacare un'attività prettamente parlamentare di un nostro collega, all'epoca senatrice Bonfrisco.

È stato opportunamente ricordato che già negli atti esistono prove evidenti e inconfutabili dell'assoluta insussistenza del reato contestato, perché - come ha giustamente detto il presidente Gasparri - non è possibile corrompere una persona a sua insaputa e contro la sua stessa volontà, al punto che, non riuscendo a pagare questa benedetta vacanza, la senatrice Bonfrisco mandò un regalo di valore equivalente - se non superiore - alla prestazione ricevuta e che non era riuscita a saldare per il rifiuto assoluto della persona che doveva ricevere il pagamento.

Per tutte queste ragioni, credo che il Senato non debba e non possa fare altro che difendere la propria decisione (per la quale all'epoca Fratelli d'Italia votò anche nel merito a favore) e quindi costituirsi in giudizio. (*Applausi*).

[GRASSO](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GRASSO](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, non è questa certamente la sede per riprendere il merito delle questioni che comunque sono state esposte sia dal relatore, che dai colleghi che mi hanno preceduto.

In questa fase va valutata soltanto la legittimazione del Senato della Repubblica a essere parte del presente conflitto quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione, restando assolutamente impregiudicate poi le fasi del merito e comunque sarà la Corte costituzionale a decidere sui presupposti del potere spettante al Senato in ordine all'insindacabilità delle dichiarazioni.

Ritengo pertanto che sia assolutamente opportuno che il Senato venga rappresentato dinanzi alla Corte costituzionale in ordine alle proprie prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione e, a nome della componente Liberi e Uguali del Gruppo Misto, dichiaro il voto favorevole alla costituzione in giudizio del Senato. (*Applausi*).

[ROSSOMANDO](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (*PD*). Signor Presidente, colleghi, mi siano consentite poche parole per richiamare l'attenzione sull'argomento che solleva la decisione di oggi.

Il merito della questione oggi non è oggetto della nostra decisione. La decisione che ha preso l'Assemblea sul merito è il presupposto del fatto se ci dobbiamo costituire in giudizio per difendere una decisione del Senato. Quindi, si tratta della difesa della determinazione del Senato, indipendentemente dall'atteggiamento che noi potremmo avere nel merito di quella decisione pregressa. Credo che questo sia il presupposto a cui derogano casi del tutto eccezionali.

Ma, vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che qui il merito ha interessato un aspetto particolare, ossia l'utilizzo dell'articolo 68 della Costituzione con riferimento ai voti espressi dal parlamentare. Nel mio caso, io ho votato in sede di Giunta per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 68 della Costituzione, ma, indipendentemente dalla sussistenza o meno di questo aspetto, si tratta di una questione peculiare del rapporto tra la libertà del Parlamento e l'autodeterminazione nell'azione parlamentare e legislativa, da un lato, e, dall'altro, gli ambiti degli altri poteri dello Stato.

Ritengo quindi che questo sia un caso in cui per la delicatezza, in modo plastico ed evidente, bisogna votare per la costituzione in giudizio, sapendo che questo è l'esercizio continuo che facciamo in quest'Aula quando trattiamo determinati argomenti, e nel momento in cui delimitiamo questi ambiti e decidiamo, in altre situazioni, che, invece, l'ambito è di mera spettanza dell'autorità giudiziaria, legittimiamo maggiormente le decisioni come quella che prendiamo oggi. È, cioè, un continuo esercizio della dialettica nei rapporti tra i poteri dello Stato, che costituisce certamente un momento alto dell'applicazione dei principi fondanti dello Stato di diritto, dello Stato liberale, sanciti nella nostra Costituzione.

Per questo motivo, il Partito Democratico voterà a favore della costituzione in giudizio, ma mi premeva condividere questi principi perché sono gli stessi, almeno per quanto ci concerne, in base ai quali ci determiniamo e ci siamo determinati nelle decisioni che prendiamo nei rapporti tra Parlamento, parlamentari e rappresentanti del Governo e, dall'altra parte, l'ambito prettamente giurisdizionale. (*Applausi*).

[URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URRARO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ritornando su una vicenda su cui già ci siamo intrattenuti sia in Giunta sia in Assemblea, questa è l'occasione per delimitare determinati principi fondanti e principi costituzionali.

Il principio di separazione dei poteri costituisce un postulato fondamentale di uno Stato democratico e presuppone una reciproca autonomia dei vari poteri: di quello legislativo, del quale è interprete esclusivo il Parlamento, di quello esecutivo e, infine, di quello giudiziario. Tale prospettiva di fondo permea il sistema delle immunità, che svolgono proprio una funzione di prevenire o impedire intrusioni o sconfinamenti indebiti da parte dell'autorità giudiziaria nelle prerogative del Parlamento.

Rispetto alla vicenda che vede coinvolta la senatrice Bonfrisco, va chiarito un punto fondamentale: l'autorità giudiziaria può, anzi deve svolgere tutte le indagini necessarie in caso di fattispecie corruttive, ma questo non può certamente implicare un utilizzo strumentale di tale potere che prenda a pretesto un'ipotesi corruttiva manifestamente infondata per invadere ambiti e scelte che sono estranee all'ambito giudiziario e che costituiscono l'*humus* della funzione parlamentare. (*Applausi*).

La Giunta, operando nel solco tracciato dalla Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 188 del 2010, ha confinato il sindacato del Senato ai soli profili di manifesta implausibilità ed altresì ai casi in cui tali profili emergano *per acta* senza necessità di accertamenti.

Come detto, l'infondatezza palese e manifesta dell'ipotesi accusatoria nel caso di specie emerge dagli atti trasmessi al Senato dalla stessa autorità giudiziaria ed altresì riveste carattere manifesto riscontrabile, *ictu oculi*, dall'esame espletato. Se, tuttavia, non c'è palesemente alcuna corruzione, allora, occorre chiedersi come può l'autorità giudiziaria sindacare un emendamento che costituisce un atto tipico parlamentare, anzi, che costituisce uno dei perni della funzione parlamentare.

Da ricordare, quindi, in questa sede, ancora una volta, le parole dell'articolo 68 della Costituzione: «I

membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni».

Nel caso di specie, ravvisandosi la manifesta infondatezza dell'accusa di corruzione, la senatrice Bonfrisco è stata chiamata a rispondere per un emendamento, quindi per un atto cosiddetto *intramoenia*, anche secondo la giurisprudenza della Consulta. Conseguentemente, è sicuramente configurabile la prerogativa dell'insindacabilità, che il Senato dovrà difendere nel conflitto di attribuzione in questione.

Le prerogative del Parlamento costituiscono un elemento fondamentale della vita democratica del Paese, salvaguardando l'autonomia del mandato parlamentare, e in definitiva l'autonomia della politica. L'interferenza indebita dell'autorità giudiziaria nelle scelte legislative potrebbe ledere non solo l'autonomia del Parlamento e del mandato parlamentare, ma anche la stessa imparzialità, autonomia ed indipendenza della stessa magistratura, che, interferendo indebitamente in ambiti estranei alle proprie attribuzioni, finirebbe per scivolare in situazioni patologiche e *contra Constitutionem*.

L'autonomia del Parlamento e l'indipendenza della magistratura costituiscono due facce della stessa medaglia, due valori costituzionali strettamente connessi: una magistratura che supera i confini delle proprie attribuzioni lede non solo l'autonomia della politica, ma la stessa indipendenza del potere giudiziario.

Ravviso pertanto, anche a nome del partito Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, l'opportunità che il Senato si costituisca in giudizio per far valere tutte le proprie ragioni e le proprie prerogative.

(*Applausi*).

[EVANGELISTA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA (M5S). Signor Presidente, ricordo brevemente i fatti che hanno interessato la Giunta in questa vicenda. In data 21 luglio 2017, il pubblico ministero chiedeva il rinvio dell'allora senatrice Bonfrisco, con i seguenti capi di imputazione: reato di associazione per delinquere e corruzione per l'esercizio della funzione. In particolare, la norma di cui all'articolo 318 del codice penale mira ad impedire il mercanteggiamento della funzione pubblica, ossia mira a contrastare gli atti di soggetti pubblici che possono essere oggetto di compravendita privata.

Ebbene, secondo l'impianto accusatorio, la senatrice Bonfrisco avrebbe accettato da parte del signor Zoccatelli, direttore generale del Consorzio energia Veneto, nonché amministratore delegato della Global Power e della E-Global Service SpA, il pagamento di un soggiorno in Costa Smeralda per lei ed altre tre persone; l'assunzione, dietro sua richiesta, di una persona presso la E-Global Service SpA; la corresponsione, dietro sua richiesta, per conto del signor Bendinelli, di un bonifico pari a euro 4.000, disposto in data 26 maggio 2015 sempre dallo stesso Zoccatelli per finanziare la campagna elettorale del Bendinelli.

Dunque, la magistratura ha ipotizzato un vero e proprio sodalizio criminoso finalizzato a garantire che tutte le gare bandite dal Consorzio venissero illegittimamente aggiudicate in via automatica alla società di cui lo Zoccatelli era il legale rappresentante. Secondo l'autorità procedente, la senatrice avrebbe fornito un costante e continuo appoggio politico in favore del signor Zoccatelli, promuovendo e rafforzando il Consorzio, in particolare attraverso la presentazione di un emendamento finalizzato a consentire al Consorzio di rientrare tra i trentacinque soggetti aggregatori a livello nazionale, nonché attraverso il concreto interessamento, da parte della senatrice, circa l'*iter* legislativo di tale emendamento.

Ebbene, con dichiarazione del 5 maggio 2018, la Bonfrisco eccepiva l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il giudice per l'udienza preliminare, ritenendo inapplicabile la garanzia dell'immunità nell'ipotesi di procedimento nei confronti di un parlamentare per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, disponeva invece la trasmissione degli atti al Senato.

Senonché, in data 9 gennaio 2019, la Giunta nella maggioranza dei suoi membri ha ritenuto che l'accusa di corruzione fosse manifestamente infondata per la palese mancanza di dolo, e conseguentemente venisse meno la giustificazione del sindacato del magistrato su un atto parlamentare, e in particolare sull'emendamento presentato dalla senatrice.

In sostanza, la Giunta ha ritenuto che, senza un'accusa non implausibile di corruzione, il parlamentare non possa essere chiamato a rispondere per le opinioni date e i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni, di cui all'articolo 68 della Costituzione, riconducendo quindi entro l'alveo dell'insindacabilità di questa norma anche un atto tipico parlamentare come un emendamento. Ciò con il parere e il voto favorevole allora del Gruppo MoVimento 5 Stelle, che invece ha ritenuto doveroso lasciare alla magistratura il compito di valutare o meno la sussistenza del dolo specifico, ossia della consapevolezza o meno di ricevere danaro o altra utilità allo scopo di compiere atti conformi al proprio dovere di organo pubblico.

In data 9 gennaio 2019, l'Assemblea approvava le conclusioni della Giunta.

Ebbene, in riferimento alla predetta deliberazione, il giudice per l'udienza preliminare ha sollevato conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale chiedendo l'annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato.

Nel merito, il giudice ritiene che il Senato, avendo esercitato un sindacato sulla non manifesta implausibilità dell'accusa, si sia attribuito un potere di valutarne il fondamento non rientrante nell'ambito delle attribuzioni della Camera di appartenenza del parlamentare e spettante invece esclusivamente all'autorità giudiziaria.

Ebbene, il MoVimento 5 Stelle concorda con quest'argomentazione in quanto, nel caso in cui si proceda nei confronti di un parlamentare per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, non può essere invocata la garanzia dell'insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione. Invero non spettava al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali è pendente un procedimento penale nei confronti della senatrice Bonfrisco concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi di quest'articolo.

PRESIDENTE. Senatrice Evangelista, la invito a restare nel merito della vicenda, perché l'atto l'abbiamo già discusso.

EVANGELISTA (M5S). Signor Presidente, la questione giuridica è proprio questa, quindi mi scusi, ma vorrei concludere il mio intervento.

L'attività legislativa svolta da un membro del Parlamento, in particolare quella di produzione legislativa, è sicuramente sussumibile nell'ambito dell'esercizio delle pubbliche funzioni di un organo costituzionale (principio che ritroviamo addirittura in diverse sentenze della Corte di cassazione), pertanto non preclude la perseguibilità del delitto di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 18 del codice penale, configurabile nei confronti di un membro del Parlamento in relazione all'attività svolta nella predetta veste.

Dunque la magistratura, contrariamente a quanto affermato dalla Giunta e poi in Aula dai Gruppi parlamentari che mi hanno preceduto, nel sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ha applicato principi di diritto e della giurisprudenza e non ha invaso - a differenza di quanto - si vuole demagogicamente far credere la sfera dei poteri e delle prerogative parlamentari; semmai è proprio il contrario, anche perché la Giunta non può entrare nel merito dei fatti contestati dalla magistratura alla senatrice.

Concludo pertanto affermando la contrarietà del Gruppo MoVimento 5 Stelle alla costituzione del Senato nel conflitto di attribuzione in questione, così come prospettata dalla deliberazione della Giunta, e annunciandone il voto contrario. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzione sollevato dai giudici per l'udienza preliminare del tribunale ordinario di Verona.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(Applausi)*.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, ad uno o più avvocati del libero foro.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

RIZZOTTI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, da quando il nostro Paese è stato colpito da questa brutta pandemia, ho depositato 14 interrogazioni urgenti per sollecitare il Governo e soprattutto il Ministro della salute a fornire chiarimenti rispetto a quanto succede in Italia e a quanto la società civile e i cittadini ci segnalano ogni giorno.

Se è vero che il nostro dovere è quello di rappresentare chi ci ha dato fiducia, è altrettanto importante poter fornire risposte. Il fatto che il Ministro in questi mesi non abbia avuto la volontà di venire in Aula o di rispondere, anche per iscritto, ai suoi uffici dimostra ancora una volta che le belle parole risuonate sui giornali tutti i giorni, con riferimento al dibattito in Parlamento e alla collaborazione con le opposizioni, sono buttate al vento. I cittadini l'hanno capito, tanto che basterebbe leggere i commenti sotto ogni *post* che pubblicate per percepire la rabbia che avete alimentato con le false promesse.

Piano pandemico fermo a dieci anni fa, liste d'attesa che rischiano di fare più vittime del Covid, mascherine chirurgiche senza certificazioni, nessun controllo per escludere dai contratti stipulati con la pubblica amministrazione le imprese che operano sul territorio nazionale, ma che gestiscono i loro conti correnti in Paesi esteri, cioè paradisi fiscali.

Non abbiamo ancora capito le motivazioni che hanno spinto l'Aifa, nel giro di una settimana, a modificare le decisioni sulla somministrazione del farmaco Avonex e non si conoscono i dati della sperimentazione, per capire in quali strutture sanitarie è stato somministrato, a quali pazienti e con quali conseguenze.

Non cito le interrogazioni su autopsie, Agenas, distribuzione di farmaci a domicilio per i pazienti oncologici, un piano serio per la prevenzione delle fratture da fragilità e, da ultimo, discriminazione sui professionisti della sanità, che, non avendo un contratto pubblico, si vedono costretti a non sottoporsi al tampone o al test sierologico per paura di non lavorare e non guadagnare: li chiamate eroi, ma poi negate loro diritti, mentre cercano sempre di fare il loro dovere.

Signor Presidente, affido a lei la richiesta di sollecitare la risposta alle interrogazioni [4-03217](#), pubblicata il 21 aprile 2020; [4-03296](#), pubblicata il 29 aprile 2020; [4-03297](#), pubblicata il 29 aprile 2020; [4-03333](#), pubblicata il 5 maggio 2020; ne ho altre 17: spero che qualcuno batta un colpo da Lungotevere Ripa per fare chiarezza su alcuni aspetti molto importanti per la vita degli italiani.

Le interrogazioni che ho presentato anche a vari Ministri nei mesi precedenti la pandemia praticamente da due anni non ricevono risposta. Si tratta di interrogazioni che un parlamentare rivolge ai Ministri di competenza e le nostre nascono sempre su sollecitazione delle persone che vorremmo rappresentare.

[CORRADO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CORRADO](#) (*M5S*). Signor Presidente, l'ex ministro dei beni culturali Massimo Bray ha pubblicato di recente un bel volume dal titolo quanto mai azzeccato: «Alla voce cultura».

Proprio la cultura è l'oggetto del mio intervento odierno: un lemma in quest'Aula ormai quasi dimenticato, se non proibito, sia perché risuona di rado, sia perché, quando accade, ha quasi sempre il suono fesso delle scatole vuote. Ebbene, è così anche nel Paese di cui quest'Assemblea, come quella della Camera, è lo specchio fedele. Ad istruzione e cultura è intitolata ancora oggi la Commissione di cui mi onoro di far parte, ma l'imbarazzante verità è che la cultura non basta a sé stessa, nella mente dei più: occorre sempre associarla a qualcosa che la giustifichi e le ceda un po' della propria dignità. Sentiamo poi ripetere negli ultimi tempi il binomio cultura e turismo, complice la malaugurata attribuzione delle competenze sul turismo al Mibac. Aver guadagnato il primo posto all'interno del binomio non cambia però la gerarchia: è il turismo che, per così dire, "salva" la cultura e non viceversa; è il mondo che salva la bellezza, per capirci, almeno nella percezione ministeriale. Sono convinta, anzi, che, dopo avere restituito all'acronimo "Mibac" la "t" finale e averlo dotato di un'apposita direzione, presto si farà in modo di riconoscere apertamente al turismo il primato che ha già, in via di fatto, agli occhi di chi lo crede e lo proclama inscindibile dalla cultura, mentre, a mio avviso, il turismo non ha a che fare con la cultura, bensì con la sua mercificazione. Lo dimostro con un esempio eclatante: un merito che questo Governo può senz'altro rivendicare in materia di interventi atti a ristorare le migliaia di lavoratori danneggiati dal Covid-19 sono i 5 miliardi di euro destinati «alla

cultura e al turismo», secondo quanto recita la formula, salvo constatare che alla prima ne va uno solo e al secondo quattro.

Dalla sistematica sottovalutazione della cultura discende anche lo stato precario delle nostre infrastrutture di settore, già in sofferenza per carenza di personale - penso ai benedetti concorsi - e di risorse prima della pandemia, che ora offre alibi a molti. Chi non griderebbe allo scandalo se oggi, 24 giugno, fossero invece ancora chiusi i porti o bloccate le autostrade o semplicemente sbarrate le porte degli stadi? Eppure molti archivi e biblioteche, che sono le principali infrastrutture del sistema culturale italiano, insieme ai musei e alle gallerie, non hanno ancora riaperto. La mia città, ad esempio, Crotona, ha due musei nazionali, entrambi inaccessibili e Vibo Valentia lo stesso.

Negli ultimi giorni, gli allarmi di archivi e biblioteche al riguardo si sono moltiplicati. Penso alla lettera del Coordinamento delle società storiche del 22 maggio ai ministri Franceschini e Manfredi, seguita dall'appello di un gruppo nutrito di docenti universitari, dottorandi, assegnisti, bibliotecari e ricercatori indipendenti. Mi permetto di fare loro eco in quest'Aula e di aggiungere la mia a tante voci, anche molto autorevoli, che denunciano la paralisi alla quale gli italiani che si dedicano alla ricerca di ambito umanistico sono stati condannati, ben oltre la fine della fase 2. Non è il numero degli utenti diretti a fare la necessità, ma il valore e l'insostituibilità del servizio offerto.

Che senso ha continuare a costringere i dipendenti della pubblica amministrazione allo *smart working* o assoggettare ad assurde quarantene documenti e libri? La cultura rischia di pagare il prezzo più alto solo perché archivi, biblioteche, musei e gallerie non hanno alle spalle quei gruppi di pressione capaci di condizionare le scelte dell'Esecutivo al pari delle compagnie aeree, delle società di calcio e dei proprietari di discoteche.

Su tutto questo si stende il silenzio ostinato del Ministro della cultura, non scalfito neppure dall'improvvisa scomparsa del magistrato Paolo Giorgio Ferri, campione della lotta all'esportazione illecita di reperti archeologici e opere d'arte fuori dai nostri confini, al quale hanno fatto cavalleresco omaggio...

PRESIDENTE. Concluda, senatrice, siamo al quarto minuto.

CORRADO (M5S). Concludo. Dicevo che gli hanno fatto cavalleresco omaggio perfino gli avversari di sempre, i musei statunitensi, che costrinse a restituire qualcosa del bottino frutto del saccheggio del patrimonio culturale italiano e che, ad esempio, nelle argenterie ellenistiche di Morgantina, appena rientrate in Sicilia, ha una delle prove più eclatanti della gestione di un settore di altissima valenza identitaria non proprio conforme a quello che dovrebbe essere. (*Applausi*).

[ABATE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABATE (M5S). Signor Presidente, gentili colleghi, oggi prendo la parola dai banchi del Senato per sottoporre alla vostra attenzione la folle e denigratoria descrizione della Calabria presente fino a qualche ora fa sul sito della compagnia aerea anglo-svizzera Easy Jet, raccontata come un meraviglioso posto da visitare in sicurezza, in ragione dell'evidente assenza di turisti, a causa della sua storia di attività mafiosa e terremoti. In sostanza, se un turista che volesse venire a passare le vacanze in Calabria visitasse la sezione «Ispirami» del sito ufficiale di Easy Jet, in cui si descrivono le città e le Nazioni in cui fanno scalo i suoi aerei, si imbatterebbe in una scheda surreale, in cui la Regione, culla della Magna Grecia viene rappresentata in una maniera tanto offensiva, quanto fuori luogo. La cito integralmente, per far capire bene a chi ascolta i termini usati: «Per un assaggio autentico della vivace vita italiana, niente di meglio della Calabria. Questa Regione soffre di un'evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti e della mancanza di città iconiche come Roma o Venezia, capaci di attrarre i *fan* di Instagram».

Sembrirebbe una *fake news*, ma purtroppo non è così. Lo sdegno per quanto scritto in questa scheda informativa, oggetto della denuncia, ha fatto il giro dei *social* e dei giornali. Nel frattempo, la società si è anche scusata e ha creduto di aver rimediato inserendo un'altra descrizione - surreale anche questa volta, se non offensiva - di Lamezia Terme, come se chi progetta un viaggio in Calabria lo facesse solo per visitare questa e non anche tutte le altre meravigliose città che offre: Sibari, con il suo Parco archeologico di circa 70 ettari; Reggio Calabria, con i suoi Bronzi di Riace; passando per Crotona,

città di Pitagora; Catanzaro e Vibo; le spiagge meravigliose, l'enogastronomia, i beni culturali e l'accoglienza delle persone. Nella nuova narrazione incentrata su Lamezia Terme, chi ha prodotto il testo ignora addirittura, il fatto che la città si componga storicamente di tre paesi, uniti già da molti anni e il nome Sambiase viene storpiato in Siambiase.

La situazione, in realtà, è molto diversa: basterebbe ricordare alla compagnia di viaggio anglo-svizzera che, solo nei primi tre mesi del 2019, la Calabria ha registrato un incremento di turisti pari al 40 per cento rispetto al 2018, un vero e proprio *boom* di presenze, che la collocano tra le prime tre Regioni in Italia per *trend* di crescita.

In questa Regione è possibile avere un *mix* fatto di turismo culturale, religioso ed enogastronomico. In Calabria si può fare il bagno la mattina, per poi fare un'escursione sulla Sila, luogo riconosciuto per la purezza dell'aria, sull'Aspromonte o sul Pollino, e, di pomeriggio e di sera, gustare piatti tipici a base di carne o pesce, con una versatilità senza eguali - consentitemi di dirlo - in tanti altri posti. È una pubblicità negativa, quella messa in campo da Easy Jet, che la Calabria non merita. Anzi, è proprio da questa prestigiosa sede che preannuncio la presentazione di un'interrogazione parlamentare, con la speranza che il Ministro per i beni e le attività culturali e l'assessore regionale di competenza si attivino sin d'ora, nelle opportune sedi, per riparare al danno subito dai calabresi e da tutte le sane attività produttive e turistiche che la Calabria conta. (*Applausi*).

[ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli membri del Governo e colleghi, pongo due questioni di grande rilevanza per il nostro Paese, con particolare riferimento all'Umbria.

La prima riguarda i test rapidi sierologici: il 17 aprile, il commissario Arcuri ha indetto una gara per l'acquisto di 150.000 *kit* da distribuire gratuitamente in tutto il Paese, per eseguire test rapidi su un campione di individui. Tra le 72 partecipanti alla gara, è stato selezionato il colosso farmaceutico statunitense Abbott. La manovra del commissario ha subito rilevato di mostrare grandi dubbi, sotto tre punti di vista: la tempistica, la quantità dei *kit* e la pertinenza dell'indagine. I *kit* per i test sierologici infatti sono stati distribuiti solo a metà maggio, quando molte Regioni avevano già dovuto acquistarli: solo l'Umbria ne aveva acquistati circa 15.000 nel mese di marzo. Un grande allarme è stato lanciato inoltre da alcuni laboratori italiani, con riferimento alla scadenza ravvicinata di questi *kit* (che risulta essere a luglio 2020).

Abbiamo quindi bisogno di grandi risposte, molto importanti. Vogliamo sapere anzitutto se è possibile escludere con sicurezza che i test in scadenza, e quindi i reagenti, possano fornire un risultato falsato; che fine faranno i test che non sono stati utilizzati, se torneranno indietro o verranno buttati via, perché chiaramente hanno costituito un costo importante per il nostro Paese, soprattutto in questo periodo.

Altro argomento sono i ventilatori. Come sappiamo, con l'emergenza Covid-19 si sono messe in evidenza chiaramente la situazione drammatica delle strutture sanitarie e la particolare carenza di posti delle terapie intensive: alcune sono state adeguate, altre sono state create *ex novo*. Il Governo ha affidato al commissario Arcuri l'incarico di guidare e indirizzare l'acquisto e la distribuzione di ventilatori, cosa che è stata fatta.

In Umbria ne sono arrivati 61. Siamo stati felici, ma la felicità è durata ben poco: recentemente, infatti, il commissario ha chiesto alle Regioni che li hanno ricevuti di restituirli, una sorta di comodato d'uso. Ci chiediamo quindi come possa essere considerata buona una decisione come questa: il far ritornare alla situazione pre-Covid tutte le strutture sanitarie. È chiaro che queste azioni evidenziano una volontà politica nei confronti dell'Umbria, una Regione guidata dalla Lega, dalla governatrice Tesei e da tutto il centrodestra, che ha dimostrato ovviamente la sua importanza come si guida bene ogni giorno una Regione. È probabilmente per questo che, sin dalle elezioni regionali, che hanno visto in Umbria la vittoria schiacciante sulla sinistra, è stato fatto un ottimo lavoro, per il quale ancora oggi il centrosinistra critica il governo umbro, che a volte è stato messo alla berlina da molti colleghi.

Sinceramente sono fiero di essere umbro, a differenza di quanto dichiarato dal presidente Conte che ha detto che la mia terra è una provincia non definita come quella di Lecce. Questo ci ha offesi come umbri e qui lo dichiaro fermamente. Sappiate che gli umbri non si faranno sottomettere dai vostri

giochi, perché sono un popolo di tradizione e di valore e sono persone corrette. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 25 giugno 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 25 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 17,53*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1812) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ([1812](#)) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Misure di contenimento della diffusione del COVID-19)

1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

5. Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con

essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

6. È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

7. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

8. È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.

13. Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-

legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.100

La Commissione

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,»;

b) al comma 16, sostituire le parole: «del 30 aprile 2020» con le seguenti: «30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020,».

1.1

[Grassi](#), [Augussori](#), [Urraro](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi degli stessi articoli 2 e 3» con le seguenti: «, qualora intervengano nel limitare o sospendere libertà costituzionalmente garantite per situazioni di necessità e urgenza, con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione».

1.2

[Grimani](#), [Sudano](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la parola: «particolare».

1.3

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «ci si trova», inserire le seguenti: «eccetto che nelle province confinanti con quella in cui attualmente ci si trova».

1.4

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-

legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «, limitando la libertà di circolazione garantita dall'articolo 16 della Costituzione, con legge o atto avente forza di legge».

1.5

[Grassi](#), [Augussori](#), [Urraro](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «con legge o atto avente forza di legge».

1.6 (testo 2)

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. gli spostamenti fra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti sono consentiti ma possono essere limitati secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con provvedimenti bilaterali

1.7

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «e le regioni» con le seguenti: «e una delle regioni».

1.8

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena» con le seguenti: «dal luogo in cui il soggetto è collocato in quarantena».

1.101

La Commissione

Approvato

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria, è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630»

1.9

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020» con le seguenti: «per i quali è limitata temporaneamente la libertà personale garantita dall'articolo 13 della Costituzione, con legge o atto avente forza di legge».

1.10

[Garruti](#)

Ritirato

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Ai soggetti di cui ai commi 6 e 7 è fatto divieto di avere contatti sociali, ad eccezione di quelli con coloro che hanno la residenza o domicilio presso la medesima abitazione o dimora, garantendo in ogni caso il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale».

1.11

[Garruti](#)

Ritirato

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Ai soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° C è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora sino all'esito degli accertamenti disposti dal medico curante».

1.12

[Grassi](#), [Augussori](#), [Urraro](#)

Respinto

Al comma 8, sostituire le parole: «con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020» con le seguenti: «con legge o atto avente forza di legge».

1.13

[Garruti](#)

Ritirato

Al comma 9 sostituire le parole: «può disporre» con le seguenti: «dispone».

1.14

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Pillon](#) (*)

Respinto

Al comma 11, sopprimere le parole: «con la partecipazione di persone».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.15

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#), [Pillon](#) (*)

Respinto

Al comma 11, dopo le parole: «la partecipazione di», inserire la seguente: «più».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.16

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Respinto

Al comma 12, sostituire le parole: «sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «incidendo sulle libertà fondamentali per situazioni di necessità e urgenza, sono attuate con legge o atto avente forza di legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione».

1.102

La Commissione

Approvato

Al comma 13, premettere le seguenti parole: «Le attività dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e».

1.17

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Respinto

Al comma 13, sostituire le parole: «provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «legge o atto avente forza di legge tali comunque da garantire il diritto all'istruzione previsto dall'articolo 34 della Costituzione».

1.18 (testo 2)

[Cantù](#), [Fregolent](#), [Grassi](#), [Augussori](#), [Urraro](#)

Respinto

Al comma 13 aggiungere in fine il seguente periodo:

«La ripresa delle attività didattiche negli istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici e paritari avviene con modalità idonee a garantire l'insegnamento attraverso la didattica frontale e offrire pari opportunità di istruzione a tutti, nel pieno rispetto del diritto allo studio e adottando tutti i criteri di prevenzione che assicurino le condizioni di massima sicurezza sanitaria per studenti, docenti e personale scolastico, coniugandole con azioni e interventi di appropriata tutela e relazione inclusiva dei minori disabili e con fragilità cognitive, comportamentali e disturbi nell'apprendimento.».

1.19 (testo 3)

[Saponara](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Respinto

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. (Misure per favorire la riapertura delle scuole). Al fine di far fronte alle esigenze connesse all'emergenza COVID-19, le scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2020/2021, nonché le Università, per l'anno accademico 2020/2021, possono acquisire, nei limiti delle risorse di cui al comma 13-*quater*, la disponibilità di strutture alberghiere per lo svolgimento delle attività didattiche.

13-*ter*. Con decreto del Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese alberghiere, adottato entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono stabilite le misure di attuazione del comma 13-*bis*, prevedendo altresì la definizione di una convenzione quadro per agevolare, nei limiti delle risorse di cui al comma 13-*quater*, l'acquisizione delle suddette strutture, definendo le caratteristiche dei beni e dei servizi richiesti e le relative condizioni economiche calmierate, differenziate in ragione dei valori locali di mercato.

13-*quater*. Per l'attuazione dei commi 13-*bis* e 13-*ter*, è istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.20 (testo 2)

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Borgonzoni](#), [Alessandrini](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Improponibile

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

« 13-bis. Dopo il comma 5 dell'art. 101 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere i seguenti:

«5-bis.(Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)

In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 luglio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica, l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per cento. Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente.

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

1.21 (testo 2)

[Pittoni](#), [Saponara](#), [Barbaro](#), [Borgonzoni](#), [Alessandrini](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Improponibile

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

« 13-bis . (Canoni locazione "studenti fuori sede")

Dopo il comma 3 dell'art. 100 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per tutti gli studenti universitari fuori sede che sono dovuti rientrare nelle loro città di origine, a causa del grave stato di emergenza Covid- 19, i canoni di locazione degli alloggi sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a tutta la durata dell'emergenza. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.22

[Alessandrini](#), [Saponara](#), [Pittoni](#), [Pepe](#), [Nisini](#), [Rufa](#), [Marin](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Improprio

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. In relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, per l'anno 2020, i tirocini riconosciuti dalle rispettive Università sono abilitanti all'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo.

13-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministeri della sanità e del lavoro e del *welfare*, sentita la Conferenza dei Rettori vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 13-bis.».

1.25

[Garruti](#)

Ritirato

Al comma 14, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida nazionali idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Le regioni, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, nel rispetto del contenuto dei protocolli o delle linee guida nazionali, considerate norme minime inderogabili su tutto il territorio, possono prevedere ulteriori misure al fine di favorire la riduzione del contagio.».

1.26

[Romeo](#), [Cantù](#), [Fregolent](#), [Marin](#), [Lunesu](#), [Urraro](#), [Grassi](#), [Augussori](#)

Respinto

Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «linee guida nazionali», aggiungere le seguenti: «che garantiscano, sulla base di chiare evidenze scientifiche, l'applicazione di metodologie e procedure sicure e l'utilizzo di prodotti certificati e autorizzati dagli enti preposti.».

1.27

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Respinto

Al comma 14, sostituire le parole: «provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» con le seguenti: «legge o atto avente forza di legge.».

1.28

[Grimani](#), [Sudano](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.28

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività al dettaglio, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree aperte al pubblico;
- b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico;

Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) non si applicano nei casi in cui lo svolgimento delle attività avvenga in luoghi in cui le pareti di delimitazione siano pari o inferiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale;

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.29

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività svolte da soggetti pubblici e privati all'interno di sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e ogni altro luogo deputato ad accogliere qualsiasi forma di spettacolo, inclusi gli spettacoli viaggianti, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti delle organizzazioni o dei soggetti sopraindicati, nonché dei titolari delle strutture o dei luoghi in cui si svolgono le attività sopraelencate, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;
- b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività; c
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.30

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito lo svolgimento di congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, nonché dei dipendenti delle organizzazioni che gestiscono i suddetti eventi, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.31

[Grimani](#), [Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di discoteche e locali di intrattenimento, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari e dei gestori delle strutture in cui si svolgono le attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.32

[Grimani](#), [Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività che si svolgono all'interno di parchi divertimenti permanenti, inclusi giostre, spettacoli viaggianti, luna park, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici e altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture e delle organizzazioni che offrono le suddette attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture e degli ambienti in cui si svolgono le attività;

c) la sanificazione degli ambienti accessibili e fruibili dal pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.33

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività nei centri sportivi e piscine e attività termali, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree aperte al pubblico, esclusi gli utenti impiegati nell'esercizio fisico ovvero nell'attività termale;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico;

Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) non si applicano nei casi in cui lo svolgimento dell'attività avvenga in luoghi in cui le pareti di delimitazione siano pari o inferiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale;

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.34

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di impianti sportivi, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari degli impianti e di tutti gli utenti dei medesimi;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.35

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito ai soggetti pubblici e privati titolari di palestre l'offerta dei relativi servizi, comprese le attività fisiche con modalità a corsi, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i soggetti all'interno dell'esercizio;
- b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso dell'esercizio;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.36

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito lo svolgimento delle attività svolte da guide e accompagnatori turistici, nonché da guide alpine e insegnanti di sport in ambienti montani, incluso lo sci, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei soggetti e delle organizzazioni che offrono i suddetti servizi, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;
- b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture e degli spazi in cui si svolge l'attività;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.37

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto è consentito lo svolgimento di sagre e fiere, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei gestori e dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;
- b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture in cui si svolgono le attività;
- c) la sanificazione degli ambienti accessibili al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.38

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, nonché dei dipendenti delle organizzazioni che offrono le attività medesime, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;
- b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolgono le attività;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.»

1.39

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività organizzate da soggetti pubblici e privati allo scopo di offrire servizi per l'infanzia e l'adolescenza, anche allo scopo di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini e adolescenti, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti delle organizzazioni che offrono le suddette attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;
- b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture e degli ambienti in cui si svolgono le attività;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.40

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di strutture e aree attrezzate con giochi per bambini, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e centri commerciali, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture e di tutti gli utenti dei medesimi, siano essi i bambini o i loro accompagnatori;
- b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.«

1.41

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di stabilimenti termali e di centri benessere, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;
- b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e

proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.42

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari delle strutture in cui si svolgono le attività ricreative o culturali, di tutti i soci e di tutti gli utenti delle medesime;

b) la messa a disposizione di dispenser disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.43

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati esercenti attività di formazione professionale comprese le attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio, orientamento e gli esami finali, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei soggetti esercenti attività di formazione professionale e di tutti i partecipanti alle medesime attività in qualità di docenti o discenti;

b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico qualora la titolarità dei medesimi appartenga ai soggetti esercenti l'attività ovvero l'adeguamento alle prescrizioni igienico sanitarie delle strutture, studi professionali o aziende presso le quali si svolge l'attività di formazione da parte dei docenti e dei discenti.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto

con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.44

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività inerenti i servizi alla persona, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree aperte al pubblico;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) non si applicano nei casi in cui lo svolgimento delle attività avvenga in luoghi in cui le pareti di delimitazione siano pari o inferiori ai 3/4 rispetto alla superficie totale;

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.45

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti titolari di attività di servizi di noleggio, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei titolari dell'attività di servizio di noleggio e della clientela che accede alle strutture delle medesime attività;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico nonché la sanificazione degli attrezzi o dei veicoli oggetto di noleggio successivamente al noleggio dei medesimi.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.46

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività dei soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti delle strutture musali, archivistiche e bibliotecarie e di tutti gli utenti;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso delle strutture musali, archivistiche e bibliotecarie;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.»

1.47

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività connesse al giardinaggio e alla manutenzione del verde, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i soggetti che svolgono le attività;
- b) per le attività che non vengono svolte a domicilio, la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'ingresso della struttura in cui si svolge l'attività; per l'attività a domicilio la messa a disposizione delle medesime soluzioni idroalcoliche presso il domicilio, a cura dell'impresa che presta l'attività;
- c) per le attività che non vengono svolte a domicilio, la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.»

1.48

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività di trasporto di persone da parte di soggetti pubblici e privati, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti i dipendenti dei soggetti esercenti attività di trasporto di persone e da parte degli utenti dei medesimi servizi;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche all'interno dei mezzi di trasporto attraverso i quali si svolge l'attività;
- c) la sanificazione dei mezzi di trasporto prima dell'inizio di ogni spostamento e dopo il raggiungimento della destinazione.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.49

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività di ristorazione, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale unicamente nelle aree aperte al pubblico le cui pareti di delimitazione siano superiori ai rispetto alla superficie totale;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;
- c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.50

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività degli stabilimenti balneari, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

- a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale unicamente nelle aree aperte al pubblico le cui pareti di delimitazione siano superiori ai rispetto alla superficie totale;
- b) la messa a disposizione di *dispenser* disinfettanti a base di soluzioni idroalcoliche;

c) la sanificazione degli ambienti aperti al pubblico quali bagni e punti di ristoro.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.51

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto sono consentite le attività degli informatori scientifici del farmaco, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di tutti gli informatori scientifici del farmaco nello svolgimento della propria attività;

b) l'adeguamento alle prescrizioni e i protocolli di sicurezza igienico sanitaria propri delle strutture, delle aziende e degli studi professionali presso i quali si svolge l'attività.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.52

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono consentite le attività di commercio al dettaglio comprese quelle su aree pubbliche qualora si svolgano all'aperto, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti fino al 15 giugno 2020.

Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni da adottarsi secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con decreto ministeriale del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la cui entrata in vigore è subordinata al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.53

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di assicurare la riapertura delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado e lo svolgimento delle attività in presenza in coincidenza dell'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato ad adottare uno o più decreti, su proposta del Ministero dell'istruzione di concerto con la Conferenza Unificata, al fine di autorizzare l'eventuale utilizzo di strutture pubbliche o di stipulare convenzioni con strutture private laddove all'esito delle verifiche sul rischio epidemiologico le strutture scolastiche disponibili all'avvio dell'anno scolastico non dovessero essere sufficienti a garantire il pieno svolgimento dell'attività didattica in presenza nel rispetto delle disposizioni per la sicurezza igienico sanitaria per il contenimento del rischio epidemiologico.».

1.23

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore coreutico, con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinati i criteri e le modalità per garantire, nel rispetto delle norme relative al distanziamento sociale e alla sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti e finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19, alle strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo di svolgere lezioni di coppia per coloro che, muniti di apposita autocertificazione, attestino di trovarsi nella condizione reciproca di congiunti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e alla circolare del Ministero dell'interno 2 maggio 2020.».

1.24

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore coreutico, le linee guida di cui al comma 14, sono adottate entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire, alle strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo di svolgere lezioni di coppia per coloro che, muniti di apposita autocertificazione, attestino di trovarsi nella condizione reciproca di congiunti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e alla circolare del Ministero dell'interno 2 maggio 2020, attraverso la determinazione dei criteri e le modalità per il rispetto delle norme relative al distanziamento sociale e alla sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti, finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19 secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico.».

1.54

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto al settore sportivo amatoriale, le linee guida di cui al comma 14 sono adottate entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire, alle imprese che offrono strutture per lo svolgimento di sport amatoriali di squadra e di contatto la ripresa delle relative attività, conformando a tal fine le linee guida nazionali e regionali alle specifiche esigenze delle stesse attività in modo da contemperarne lo svolgimento regolare con il rispetto delle norme sulla sicurezza igienico-sanitaria degli ambienti, finalizzate a contrastare la diffusione da COVID-19, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico.».

1.56

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.56

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire il più efficace e repentino supporto alle attività economiche, produttive e sociali, il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie o un loro delegato, un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell'Unione delle province italiane e un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani il Presidente, con cadenza settimanale riferiscono congiuntamente alle Camere, anche eventualmente in sede di Commissioni parlamentari competenti, relativamente all'adeguamento delle misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali adottate, con i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 e con i provvedimenti adottati in conseguenza degli stessi. In tale sede possono essere contestualmente uditi i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle attività economiche, produttive e sociali che ne facciano richiesta. All'esito di tali audizioni le Camere, anche eventualmente in sede di Commissioni parlamentari competenti, possono adottare atti di indirizzo finalizzati all'adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché alla definizione dei contenuti di protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi di cui al comma 14».

1.55

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. In caso di contagio da COVID-19 del lavoratore o dei soggetti sotto la sua responsabilità il datore di lavoro ovvero il funzionario pubblico responsabile è perseguibile penalmente esclusivamente in presenza di dolo o della aggravante di cui all'articolo 61, n. 3, codice penale.».

1.57

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con asporto o consegna a domicilio se effettuata da esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati".

14-*ter*. La somministrazione di alimenti e bevande se effettuata all'interno degli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati può essere svolta senza limitazioni a condizione che il personale adibito alla medesima utilizzi dispositivi di protezione individuale».

1.58

[Garruti](#)

Ritirato

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione è punito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto.».

G1.28 (già em. 1.28)

[Grimani, Sudano](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premesso che:

come testimoniano gli ultimi dati pubblicati dall'Istat, la situazione economica dell'Italia versa in una condizione di estrema gravità, nonostante le misure a supporto delle imprese adottate sinora dal Governo,

nell'ultimo rapporto Istat, pubblicato in data 15 giugno 2020 e basato sulle rilevazioni effettuate tra l'8 e il 29 maggio 2020, sono analizzati gli effetti dell'emergenza sanitaria e della crisi economica sul tessuto produttivo, imprenditoriale e commerciale del Paese;

la fotografia che ne emerge è, purtroppo, drammaticamente preoccupante;

tra marzo e aprile, infatti, oltre 4 imprese su 10 hanno visto dimezzare il valore del loro fatturato, ed oltre la metà di esse prevede una mancanza di liquidità per far fronte alle spese che si presenteranno fino alla fine dell'anno, mentre circa il 38 per cento segnala rischi operativi e di sostenibilità;

a questo si aggiunge il dramma occupazionale, che ha determinato per oltre il 70 per cento

delle imprese il ricorso alla cassa integrazione o ad altri strumenti di integrazione salariale, senza contare i massicci ricorsi all'obbligo di ferie e la riduzione dei turni di lavoro,

considerato che:

dopo i mesi di *lockdown*, a seguito delle misure di contenimento e alla diminuzione della diffusione dei contagi, il Governo ha progressivamente consentito la ripresa delle attività economiche;

e tuttavia, molti settori non hanno ancora ricevuto precise indicazioni sulle modalità in cui sia consentita, nel rispetto delle norme riguardanti la sicurezza e la prevenzione igienico-sanitaria al fine di evitare una nuova ondata epidemica, il ripristino delle normali condizioni per lo svolgimento delle proprie attività, avuto riguardo delle peculiarità dei differenti comparti,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie affinché venga concessa, a condizione che vengano forniti dispositivi di protezione individuale a lavoratori e utenti, resi disponibili dispenser disinfettanti e disposta la sanificazione degli ambienti, la ripresa del normale svolgimento delle attività economiche a tutte le categorie produttive e commerciali diffuse sul territorio, incluse le strutture che a qualsiasi titolo offrono servizi di insegnamento di danza e ballo, gli esercenti attività di formazione, le attività degli informatori scientifici del farmaco, le attività connesse al giardinaggio e alla manutenzione del verde, le attività al dettaglio comprese quelle su aree pubbliche che si svolgono all'aperto, le attività di ristorazione e le attività di stabilimenti balneari, stabilimenti termali e di centri benessere, centri sportivi e piscine, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche e locali di intrattenimento, le attività inerenti ai servizi alla persona, le attività svolte all'interno di sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene, parchi divertimenti permanenti, inclusi giostre, spettacoli viaggianti, luna park, parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici, nonché le attività svolte da guide e accompagnatori turistici, da guide alpine e insegnanti di sport in ambienti montani, le attività di accompagnamento, tutoraggio, orientamento e preparazione agli esami finali, le attività di servizi di noleggio e di trasporto di persone;

ad adottare, allo stesso tempo e alle medesime condizioni, tutte le misure necessarie affinché venga concessa la ripresa delle attività offerte dalle organizzazioni di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, anche allo scopo di socialità e gioco, nonché la ripresa del pieno svolgimento dell'attività didattica di tutte le scuole, del pieno svolgimento di sport amatoriali di squadra e di contatto, nonché la ripresa delle attività portate avanti da associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età, lo svolgimento di congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali, sagre e fiere, e le attività dei gestori di musei, archivi e biblioteche.

(*) Accolto dal Governo

G1.56 (già em. 1.56)

[Grimani](#), [Sudano](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

premessi che:

l'emergenza epidemiologica da Covid-19 si caratterizza per un'evoluzione che non può essere

predeterminata ma che deve essere valutata mediante un controllo diacronico e costante da parte del Governo e delle amministrazioni territoriali;

all'esigenza di tutela della sicurezza e della salute rispetto alla diffusione del contagio deve essere accompagnata la necessità di preservare lo svolgimento delle attività produttive, economiche e sociali;

la chiusura delle predette attività nei mesi della fase più acuta ha fatto registrare un crollo catastrofico dell'economia nazionale, di gran lunga superiore a quello di qualsiasi altro periodo della storia repubblicana;

lo studio dell'evolversi dell'epidemia ha consentito di migliorare e potenziare l'attività di prevenzione e di cura del virus, sia da parte delle strutture sanitarie, sia da parte degli esercenti le attività economiche;

considerato che:

la natura senza precedenti dell'epidemia ha giustificato l'adozione di misure restrittive in un contesto emergenziale ma con l'evolversi della medesima è divenuto irrinunciabile il coinvolgimento delle istituzioni rappresentative sia a livello nazionale che territoriale e in primis del Parlamento;

altrettanto fondamentale è il coinvolgimento dei rappresentanti dei corpi intermedi, delle associazioni di categoria, dei ceti produttivi e delle parti sociali,

impegna il Governo:

a procedere al controllo dell'attuale e delle future fasi dell'emergenza epidemiologica in costante contatto con la Camere e all'informativa costante delle medesime attraverso la partecipazione dei propri rappresentanti ai lavori del Parlamento relativi all'emergenza epidemiologica e alla sua gestione con frequenza prestabilita, con il coinvolgimento delle istituzioni territoriali e dei rappresentanti delle categorie produttive economiche e sociali, al fine di pervenire da parte del Parlamento all'adozione di atti di indirizzo, che, udite le anzidette istituzioni territoriali e i rappresentanti delle categorie produttive, consentano al Governo, laddove sia necessario intervenire con atti normativi di natura non legislativa, di operare a seguito di un preventivo esame da parte del Parlamento e non unicamente con il coinvolgimento del Parlamento successivo all'adozione degli atti di natura non legislativa.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1 **1.0.1000**

La Commissione

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Modifiche ai poteri del Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19)

1. All'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Al fine di assicurare il più ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, il Commissario può stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni, ivi incluse misure idonee a ristorare agli aderenti l'eventuale differenza dei prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto.";

b) al comma 9, dopo le parole: "per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti: ", per la sottoscrizione dei protocolli di cui al comma 1-*bis*".»

1.0.1

[Grimani, Sudano](#)

Ritirato

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Ulteriori misure straordinarie di diagnosi e monitoraggio, volte al contenimento del contagio, al potenziamento dei controlli e alla prevenzione di delitti contro l'incolumità e la salute pubblica)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini, limitatamente al periodo dello stato di emergenza e comunque fino a fine pandemia, è disposto tampone faringeo biomolecolare (TFB) alla popolazione paucisintomatica ed asintomatica;

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente e tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, si provvede all'esecuzione del tampone faringeo biomolecolare (TFB) presso tutte le strutture e presidi sanitari e ospedalieri territoriali. I cittadini, muniti di tessera sanitaria, si recheranno, secondo turni prestabiliti dalle predette strutture e nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, nonché muniti di dispositivi di protezione individuale, presso la struttura o il presidio sanitario o ospedaliero di appartenenza e più vicino alla propria abitazione oppure presso strutture di presidio sanitario mobili (*drive through*), attive sul territorio, che provvederanno all'esecuzione del predetto TFB.

3. I risultati del TFB saranno consultabili dalla persona, con le stesse modalità con le quali le Aziende sanitarie locali comunicano, tramite accesso personalizzato al portale online, i referti relativi ad altri esami.

4. Qualora sia accertata la carenza di personale e in considerazione dell'esigenza straordinaria ed emergenziale, le strutture predette possono procedere all'assunzione e formazione di personale specializzato necessario per l'esecuzione e lo sviluppo del TFB.

5. I dati di coloro che saranno risultati positivi al TFB e comunque aggiornati ogni quindici giorni, saranno accessibili da una banca dati apposita, consultabile dalle forze di polizia.

6. Tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, nonché per prevenire o sanzionare delitti colposi o dolosi contro l'incolumità e la salute pubblica, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 438 e 452 del codice penale, le forze di polizia possono effettuare controlli a campione sulla popolazione per procedere tempestivamente, qualora accertato il riscontro con la banca dati dei positivi al COVID-19 e entro il ventesimo giorno a partire dalla data dell'ultimo *test* il cui risultato sia positivo, contro gli eventuali trasgressori.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 265, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.»

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Sanzioni e controlli)

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in

attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

EMENDAMENTI

2.100

La Commissione

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» aggiungere le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452» con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452».

2.1

[Augussori](#), [Grassi](#), [Urraro](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «si applica altresì» con le seguenti: «può essere applicata, in caso di inottemperanza alle prescrizioni formulate dall'autorità».

2.2

[Grassi](#), [Augussori](#), [Urraro](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «nei casi di particolare gravità e pericolo immediato».

2.3 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative alle violazioni previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

[Pagano](#), [Bernini](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Quagliarello](#)

Inammissibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. È istituita la "Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19", composta da dieci senatori e dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione esprime pareri vincolanti sugli schemi di atti del Governo aventi ad oggetto misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, inclusi gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il terzo periodo è sostituito con il seguente:

"Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante della Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di otto giorni, decorso inutilmente il quale s'intende tacitamente rilasciato parere positivo allo schema di decreto."».

2.0.2

[Lonardo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è data facoltà di sospendere, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 ottobre 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 24, 25, 25-*bis* e 25-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti

operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali compresa la quota di contribuzione a carico del lavoratore trattenuta dal datore di lavoro e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

e) i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 15 maggio 2020 e il 30 settembre 2020.

2. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione di cui al presente articolo possono essere versati a far data dal 31 ottobre 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo.

3. I versamenti di cui al comma 2 sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nonché degli adempimenti tributari già versati».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

2.0.3

[Lonardo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese che negli ultimi due periodi di imposta abbiano registrato un fatturato medio annuo inferiore ai 2 milioni di euro e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono esentate dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 15 maggio 2020 e il 30 settembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020 si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento"».

2.0.4

[Lonardo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le imprese che negli ultimi due periodi di

imposta abbiano registrato un fatturato medio annuo inferiore ai 2 milioni di euro e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, gli acconti d'imposta relativi all'anno 2020 sono corrisposti per il 50 per cento entro il 16 dicembre 2020.

2. Il saldo relativo agli acconti di cui al comma 1 può essere corrisposto entro il 31 dicembre 2020 attraverso il pagamento in cinque rate mensili senza interessi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa paria a 3,5 miliardi di euro per il 2020 si provvede ai densi del comma 4.

4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento"».

2.0.5

[Lonardo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Tutte le scadenze fiscali di Stato, Regioni, Provincie e Comuni o di Enti equiparati, relative al periodo dal 1° marzo 2020 e fino al 30 settembre 2020, sono differite di sei mesi. Le nuove scadenze decorrono, senza aggravio d'interessi, dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

2. Gli acconti d'imposta relativi all'anno 2020 sono corrisposti per il 50 per cento entro il 16 dicembre 2020 ed il saldo con la presentazione della dichiarazione dei redditi con facoltà di pagamento in cinque rate mensili.

3. Le ritenute d'acconto applicate nello stesso periodo sono versate regolarmente, salvo per il primo periodo 16 marzo 2020 - 16 giugno 2020, i cui termini sono differiti al 30 giugno 2020 in unica soluzione senza interessi.

4. I contribuenti sono esentati da ogni formalità specifica».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento"».

2.0.6

[Vitali](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta all'1 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.8

[Vitali](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Fino al 31 dicembre 2022, in caso di acquisto di un'abitazione diversa da quella principale, l'aliquota del 9 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta al 4,5 per cento, anche in caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto. È sospeso fino alla predetta data ogni controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle operazioni di acquisto di cui al periodo precedente effettuate da persone fisiche o giuridiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "8 per cento".».

2.0.9

[Vitali](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio dell'attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.10

[Vitali](#)

Improponibile

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Fino al 31 dicembre 2022, la percentuale delle provvigioni da parte delle agenzie immobiliari per l'esercizio di attività di mediazione così come definita dall'articolo 1754 del codice civile, non può essere superiore all'1,5 per cento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

2.0.11

[Vitali](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Fino al 31 dicembre 2022, in deroga a quanto stabilito dalla disciplina vigente, il regime IVA di cui alla Tabella A parte III, si applica anche al pagamento delle provvigioni riservate agli intermediari immobiliari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 230 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

2.0.12

[Vitali](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Fino al 31 dicembre 2022, l'importo degli onorari notarili per gli atti di cui alla tabella A del decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, come modificata dal decreto ministeriale 2 agosto 2013, n. 106, aventi ad oggetto immobili con un valore non eccedente i 400 mila euro, è fissato in euro 1.000. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

2.0.15

[Vitali](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.2- *bis*.

1. Fino al 31 dicembre 2022, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso diverso dall'abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10,5 per cento. Ai contratti di cui al comma 1 si applica l'esenzione dell'imposta di bollo di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e l'imposta di registro di cui alla Tariffa - Parte prima - Articolo 5 allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura pari all'0,5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "7 per cento"».

2.0.7

[Vitali](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. In deroga alla disciplina vigente e fino al 31 dicembre 2022, per la compravendita degli immobili facenti parte delle categorie catastali A e C, l'Imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è ridotta del 50 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

2.0.13

[Vitali](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, fino al 31 dicembre 2022, l'imposta sostitutiva sui mutui si applica in ragione dello 0,10 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo paria a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2.0.14

[Vitali](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. In deroga a quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 6 dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, e fino al 31 dicembre 2022, per i fabbricati del gruppo catastale A, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Unica è fissata allo 0.38 per cento e sono altresì ridotti del 50 per cento i moltiplicatori catastali di cui al comma 4, lettera a) del predetto decreto».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «20 per cento»».

2.0.16

[Lonardo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compimento del periodo di tirocinio con il relativo rilascio del relativo certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 45 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, abilita all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato la prova scritta sostenuta nella sessione - 2018 e che attendono di svolgere la prova orale, nonché tutti i candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 con le modalità come pubblicato al bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2019 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* (GU n. 51 del 28 giugno 2019).

2. Limitatamente alla sola sessione dell'anno 2020, si abilitano all'esercizio della professione forense tutti i praticanti avvocato che alla data del 30.11.2020 hanno ultimato la pratica e che l'abbiano iniziata nei 24 mesi precedenti.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto».

2.0.17

[Lonardo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Il conseguimento della laurea in giurisprudenza, nonché il compimento del periodo di tirocinio con il relativo rilascio del relativo certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 45 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, abilita all'esercizio della professione forense tutti i candidati che hanno superato la prova scritta sostenuta nella sessione -2018 e che attendono di svolgere la prova orale, nonché tutti i candidati che hanno sostenuto gli scritti nell'anno 2019 con le modalità come pubblicato al bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense - sessione 2019 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* (GU n. 51 del 28 giugno 2019).

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.».

2.0.18

[Lonardo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Al decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "possono presentare domanda", inserire le seguenti: "per se stessi e per i propri dipendenti".».

2.0.19

[Lonardo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 28, comma 1, dopo le parole: "alle gestioni speciali dell'AGO", inserire le seguenti parole: "ivi compresi gli amministratori di società".».

2.0.20

[Garruti](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera *d*) le parole: "che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o" sono soppresse;
- 2) la lettera *e*) è soppressa.».

2.0.21

[Moles](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da *royalties* previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE."».

ARTICOLI 3 E 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Disposizioni finali)

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1812 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti ti esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 1.19 (testo 2), 1.19 (testo 3), 1.20 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.53, 1.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.18, 2.0.19 e 2.0.21.

Sull'emendamento 1.18 (testo 2), esprime parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "a garantire", con le seguenti: "a

promuovere prioritariamente, ove possibile, nei limiti delle risorse già stanziare a bilancio,".

Sull'emendamento 2.3, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "sanzioni amministrative pecuniarie", delle seguenti: "relative alle violazioni".

Sull'emendamento 2.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione che gli oneri di funzionamento della Commissione bicamerale sull'emergenza epidemiologica siano posti a carico dei bilanci interni dei due rami del Parlamento.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di semplice contrarietà sull'emendamento 2.3 (testo 2).

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Airola, Alderisi, Alfieri, Barachini, Cario, Castaldi, Cattaneo, Ciampolillo, Crimi, Crucio, De Poli, Di Piazza, Endrizzi, Garnero Santanchè, Giacobbe, Malpezzi, Marcucci, Margiotta, Marino, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Pacifico, Pinotti, Quagliariello, Ronzulli, Russo, Saccone, Schifani, Segre, Sileri e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Montevecchi, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 10.30*); Iwobi, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Con lettera in data 23 giugno 2020, il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha comunicato che l'Ufficio di Presidenza del Gruppo stesso è stato integrato con la nomina del senatore Gianmauro Dell'Olio nel ruolo di Segretario.

Il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ha comunicato che la senatrice Margherita Corrado è stata eletta Vicepresidente del Gruppo stesso, in sostituzione della senatrice Barbara Florida.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Puglia Sergio, Donno Daniela, Vaccaro Sergio, Vanin Orietta, Giannuzzi Silvana, Naturale Gisella, Lanzi Gabriele, Trentacoste Fabrizio, De Lucia Danila, Lannutti Elio, Angrisani Luisa
Misure per la tutela dell'agente nel contratto di agenzia (1859)
(presentato in data 23/06/2020);

senatori D'Arienzo Vincenzo, Astorre Bruno, D'Alfonso Luciano, Fedeli Valeria, Ferrazzi Andrea, Giacobbe Francesco, Laus Mauro Antonio Donato, Pinotti Roberta, Rojc Tatjana, Stefano Dario, Tarico Mino, Verducci Francesco

Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di costruzioni e di interventi di trasformazione e conservazione edilizia (1860)
(presentato in data 23/06/2020);

senatori Salvini Matteo, Cantu' Maria Cristina, Romeo Massimiliano, Calderoli Roberto, Centinaio Gian Marco, Candiani Stefano, Stefani Erika, Siri Armando, Arrigoni Paolo, Tosato Paolo, Faggi Antonella, Montani Enrico, Saponara Maria, Alessandrini Valeria, Augussoni Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Borgonzoni Lucia, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Campari Maurizio, Candura Massimo, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Grassi Ugo, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzagliani Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Riccardi Alessandra, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Testor Elena, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani

Cristiano

Indennizzo per motivi di solidarietà sociale a favore di operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di infezione da Covid-19 (1861)
(presentato in data 24/06/2020).

Governo, trasmissione di documenti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 giugno 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, la relazione concernente l'attività svolta sulla base dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, relativa all'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 4a, alla 5a, alla 6a, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. LXV*, n. 2).

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera pervenuta in data 22 giugno 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona", relativa al secondo semestre 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. CLXXXII*, n. 5).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Contrastare la disinformazione sulla Covid-19 - Guardare ai fatti (JOIN(2020) 8 definitivo), alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 8a, alla 10a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Sintesi delle relazioni di attuazione annuali per i programmi operativi cofinanziati dal Fondo di aiuti europei agli indigenti nel 2018 (COM(2020) 226 definitivo), alla 1a, alla 5a, alla 6a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione sulla Convergenza 2020 (elaborata a norma dell'articolo 140, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) (COM(2020) 237 definitivo), alla 3a, alla 5a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 22 giugno 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" (c.d. decreto Milleproroghe).

La predetta segnalazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 6a, alla 8a, alla 10a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 504).

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

In data 17 giugno 2020 è stata inviata, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nel 2019 dal Garante del contribuente delle Marche.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 505).

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con lettera in data 18 giugno 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Istituto nell'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. CXC VII*, n. 3).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1a Commissione permanente:

sentenza n. 115 del 19 maggio 2020, depositata il successivo 23 giugno, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (*Doc. VII*, n. 106) - alla 5a e alla 6a Commissione permanente;

sentenza n. 116 del 19 maggio 2020, depositata il successivo 23 giugno, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 107).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Giuseppe Angelo Sia da Barlassina (MB) e numerosi altri cittadini chiedono interventi urgenti a sostegno delle famiglie (Petizione n. 605, assegnata alla 5a Commissione permanente);

il signor Enrico Chiari da Sestri Levante (Genova) chiede modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (Petizione n. 606, assegnata alla 5a Commissione permanente);

il signor Maurizio Scazzari a nome del Gruppo "In Movimento Docenti" chiede modifiche al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 ed ai bandi di concorso finalizzati al reclutamento del personale docente al fine di consentire l'ammissione con riserva ai docenti della classe di concorso A066 nonché l'accesso alle graduatorie ITP (Petizione n. 607, assegnata alla 7a Commissione permanente);

la signora Maria Rita Berardi da Vergato (Bologna) chiede disposizioni stringenti relativamente alla possibilità di adottare provvedimenti di allontanamento dei minori dalle proprie famiglie (Petizione n. 608, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Ruggiero Riefolo da Palmi (Reggio Calabria) chiede modifiche alla Costituzione volte a riformare l'ordinamento dello Stato in senso federalista (Petizione n. 609, assegnata alla 1a Commissione permanente).

Mozioni

[SALVINI Matteo](#), [ARRIGONI](#), [ROMEO](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [STEFANI](#), [SIRI](#), [TOSATO](#), [FAGGI](#), [MONTANI](#), [SAPONARA](#), [ALESSANDRINI](#), [AUGUSSORI](#), [BAGNAI](#), [BARBARO](#), [BERGESIO](#), [BORGHESI](#), [BORGONZONI](#), [BOSSI Simone](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [CAMPARI](#), [CANDURA](#), [CANTU'](#), [CASOLATI](#), [CORTI](#), [DE VECCHIS](#), [FERRERO](#), [FREGOLENT](#), [FUSCO](#), [GRASSI](#), [IWOBI](#), [LUCIDI](#), [LUNESU](#), [MARIN](#), [MARTI](#), [NISINI](#), [OSTELLARI](#), [PAZZAGLINI](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [PEPE](#), [PERGREFFI](#), [PIANASSO](#), [PILLON](#), [PIROVANO](#), [PISANI Pietro](#), [PITTONI](#), [PIZZOL](#), [PUCCIARELLI](#), [RIPAMONTI](#), [RICCARDI](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [SAVIANE](#), [SBRANA](#), [TESTOR](#), [URRARO](#), [VALLARDI](#), [VESCOVI](#), [ZULIANI](#)

- Il Senato,

premessi che:

la Corte di cassazione, con sentenza n. 27101 del 2019, ha affermato che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, di cui al decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, articolo 6, successivamente abrogato dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, andava disapplicata sin dall'epoca dell'entrata in vigore della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise, in ragione del contrasto con la direttiva stessa;

la suprema Corte, successivamente, con sentenza n. 27099 del 2019, ha altresì affermato che il consumatore finale di energia elettrica, che abbia a suo tempo pagato l'addizionale al fornitore, non è legittimato a richiedere il rimborso dell'addizionale all'amministrazione finanziaria, in quanto soggetto estraneo al rapporto d'imposta che intercorre unicamente tra l'erario ed il fornitore stesso, ma ha diritto ad agire davanti al giudice civile per la ripetizione dell'indebitato nei confronti del proprio fornitore. La richiesta diretta all'amministrazione finanziaria è consentita, eccezionalmente, allorché l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa;

considerato che:

in tale contesto, i consumatori finali potrebbero richiedere ai fornitori di rimborsare l'addizionale provinciale versata a titolo di rivalsa entro il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile, mentre per i secondi il diritto al rimborso risulta ad oggi già prescritto per gli effetti della decadenza biennale prevista dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise), a meno di una sentenza di condanna per la ripetizione dell'indebitato verso il cliente, la quale consentirebbe al fornitore di intraprendere verso l'amministrazione un'azione di recupero entro il termine decadenziale di 90 giorni dal passaggio in giudicato della stessa, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del testo unico;

tale procedimento obbligato potrebbe generare un'elevata mole di cause legali che potrebbero richiedere anche la percorrenza dei tre gradi di giudizio, con conseguente sicuro intasamento del sistema giudiziario e grande dispendio di risorse. Situazioni del genere costituirebbero un serio pericolo anche per la solidità economica di tutte le società fornitrici, tra le quali i consorzi, che dovrebbero sostenere esborsi, anche di importi elevati, per rimborsare cifre di cui non hanno più disponibilità, avendole versate a suo tempo all'amministrazione e trovandosi, successivamente, costretti ad affrontare problemi per il loro recupero;

in un momento storico di profonda crisi economica del Paese, che ha impattato severamente su gran parte delle imprese italiane, l'immediata disponibilità di liquidità assume un'importanza senza precedenti per consentire di attivare investimenti e creare le necessarie condizioni di rilancio;

la restituzione di 3,4 miliardi di euro di accise sull'energia, impropriamente pagate dalle imprese e trattenute dallo Stato, rappresenta una priorità che si dovrebbe perseguire con la massima urgenza, impegna il Governo ad adottare misure urgenti al fine di attribuire al fornitore, limitatamente alle sole addizionali provinciali pagate per gli anni 2010 e 2011, la legittimazione a raccogliere le istanze di rimborso dei propri clienti, valutare quelle degli effettivi aventi diritto e procedere al rimborso delle somme indebitamente versate a fronte dell'acquisizione di un corrispondente credito d'imposta da recuperare nel tempo presso l'amministrazione finanziaria ovvero l'ente locale percipiente, nonché ad adottare analoghe misure anche ai soggetti consumatori finali che sono altresì soggetti obbligati.

(1-00248)

[SBROLLINI](#), [FARAONE](#), [BONIFAZI](#), [COMINCINI](#), [CONZATTI](#), [CUCCA](#), [GARAVINI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [MAGORNO](#), [MARINO](#), [NENCINI](#), [PARENTE](#), [RENZI](#), [SUDANO](#), [VONO](#) - Il Senato,

premessi che:

l'obesità rappresenta ormai un problema relevantissimo di salute pubblica e di spesa per i sistemi sanitari nazionali, che diverrà insostenibile se non saranno adottate politiche di prevenzione adeguate, non disgiunte da programmi di gestione della malattia in grado di affrontare il fardello delle comorbidità, cioè la situazione nella quale si verifica in uno stesso soggetto una sovrapposizione e un'influenza reciproca di più patologie, in questo caso connesse all'obesità (diabete, ipertensione, dislipidemia, malattie cardio e cerebrovascolari, tumori, disabilità);

secondo stime recenti dell'Istat in Italia vi sono circa 21 milioni di soggetti in sovrappeso, mentre il numero degli obesi è di circa 6 milioni, con un incremento percentuale di circa il 10 per cento rispetto al 2001; è sovrappeso oltre una persona su 3 (36 per cento, con preponderanza maschile: 45,5 per cento rispetto al 26,8 per cento nelle donne) e obesa una su 10 (10 per cento), e oltre il 66,4 per cento delle persone con diabete di tipo 2 è anche in sovrappeso o obesa;

l'incremento dell'obesità è attribuibile soprattutto alla popolazione maschile, in particolare nei giovani adulti di 25-44 anni e tra gli anziani;

sovrappeso e obesità affliggono principalmente le categorie sociali svantaggiate che hanno minor reddito e istruzione, oltre a maggiori difficoltà di accesso alle cure;

l'obesità riflette e si accompagna dunque alle disuguaglianze, innestandosi in un vero e proprio circolo vizioso che coinvolge gli individui che vivono in condizioni disagiate, i quali devono far fronte a limitazioni strutturali, sociali, organizzative e finanziarie che rendono difficile compiere scelte adeguate relativamente alla propria dieta e all'attività fisica;

nel nostro Paese tra gli adulti con un titolo di studio medio-alto la percentuale degli obesi si attesta intorno al 5 per cento (per le persone laureate è pari al 4,6 per cento, per i diplomati è del 5,8 per cento), mentre triplica tra le persone che hanno conseguito al massimo la licenza elementare (15,8 per cento);

lo stigma sull'obesità, ovvero la disapprovazione sociale, come rilevato dalla World obesity federation, è una delle cause che, attraverso stereotipi, linguaggi e immagini inadatte, finisce per ritrarre l'obesità in modo impreciso e negativo;

lo stigma del peso si riferisce ai comportamenti e agli atteggiamenti negativi che sono rivolti verso le persone unicamente a causa del loro peso;

esistono dati a livello globale di discriminazione basata sul peso in molte fasi della vita lavorativa, come nell'orientamento professionale, nei colloqui e nelle procedure di selezione, nelle disparità salariali, nei minori avanzamenti di carriera, nelle azioni disciplinari più severe e nel più elevato numero di licenziamenti;

il bullismo sui giovani con obesità è uno dei fattori presenti nell'ambiente scolastico;

l'alimentazione in gravidanza e nei primi anni di vita è fondamentale per uno sviluppo armonico dei bambini, per il contenimento della generazione delle cellule adipose e per lo sviluppo del sistema immunitario, come numerosi studi riportano in relazione all'importanza dei primi "mille giorni di vita", comprendendovi anche la gestazione, e come lo stesso Dipartimento per la prevenzione del Ministero della salute ha sottolineato affermando che "le evidenze scientifiche disponibili confermano che i primi mille giorni di vita sono fondamentali per un adeguato sviluppo fisico e psichico";

accade spesso che i bimbi, anche di pochi mesi e comunque entro i "mille giorni", siano nutriti presso strutture comunitarie, asili nido per esempio, strutture sul territorio nazionale ove si privilegia una dieta che giornalmente prevede proteine in eccesso, in particolare di origine animale. Risulta carente la cultura in merito alla possibile assunzione degli aminoacidi essenziali anche solo sommando nello stesso pasto legumi e cereali. Numerosi studi riferiscono all'eccesso di proteine animali, in particolare nei primi anni di vita, lo sviluppo di obesità e patologie metaboliche, in crescita nel nostro Paese. Vi sono evidenze di un'associazione tra lo squilibrio di nutrienti della dieta nelle prime fasi della vita e il rischio aumentato di sviluppare obesità e "*non communicable disease*" nelle epoche successive; presso queste stesse strutture comunitarie i bambini di solito assumono un solo pasto al giorno: senza una dovuta educazione nutrizionale delle famiglie dei bimbi si corre il rischio che essi assumano proteine animali più volte al giorno; senza contare che la produzione di proteine animali è correlata a circa il 10 per cento delle emissioni di gas serra in Italia;

la nutrizione non è sufficientemente integrata nell'educazione medica, indipendentemente dal Paese esaminato o dall'anno accademico;

è stato istituito con decreto ministeriale 18 gennaio 2019 presso il Ministero della salute il "tavolo di lavoro per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell'obesità";

l'obesità desta particolare preoccupazione per l'elevata comorbidità associata, specialmente di tipo cardiovascolare, come ad esempio il diabete tipo 2, in genere preceduto dalle varie componenti della

sindrome metabolica (ipertensione arteriosa e dislipidemia aterogena), con progressione di aterosclerosi e aumentato rischio di eventi cardio e cerebrovascolari;

sono sufficienti pochi dati per valutare la dimensione del problema: in chi pesa il 20 per cento in più del proprio peso ideale aumenta del 25 per cento il rischio di morire di infarto e del 10 per cento di morire di *ictus* rispetto alla popolazione normopeso, mentre, se il peso supera del 40 per cento quello consigliato, il rischio di morte per qualsiasi causa aumenta di oltre il 50 per cento, per ischemia cerebrale del 75 per cento e per infarto miocardico del 70 per cento; alla luce di queste condizioni, anche la mortalità per diabete aumenta del 400 per cento;

è altrettanto importante sottolineare la correlazione fra eccesso di peso e rischio di tumori: per ogni 5 punti in più di indice di massa corporea (Bmi) il rischio di tumore esofageo negli uomini aumenta del 52 per cento e quello di tumore al colon del 24 per cento, mentre nelle donne il rischio di tumore endometriale e di quello alla colecisti aumenta del 59 per cento e quello di tumore al seno, nella fase *post* menopausa, del 12 per cento;

l'eccesso di peso è anche responsabile di patologie non letali ma altamente disabilitanti e costose in termini di accesso alle cure, come ad esempio l'osteoartrosi;

la dimensione del problema è tale non solo da meritare l'attenzione delle istituzioni e della politica, ma anche da rappresentare una priorità nell'ambito delle scelte da adottare e delle azioni da intraprendere nell'insieme delle questioni di salute pubblica da affrontare con più urgenza, per contenere il fenomeno e contrastarne le devastanti conseguenze. Infatti, non si può più ignorare che l'obesità influenzi pesantemente anche lo sviluppo economico e sociale: secondo la Carta europea sull'azione di contrasto all'obesità, obesità e sovrappeso negli adulti comportano costi diretti (ospedalizzazioni e cure mediche) che arrivano a rappresentare fino all'8 per cento della spesa sanitaria nella regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità; tali patologie, inoltre, sono responsabili anche di costi indiretti, conseguenti alla perdita di vite umane, e di produttività e guadagni correlati, valutabili in almeno il doppio dei citati costi diretti;

a livello mondiale, l'obesità è oggi responsabile di un costo complessivo pari a circa 2.000 miliardi di dollari, che corrisponde al 2,8 per cento del prodotto interno lordo globale; l'impatto economico dell'obesità, in altre parole, è sovrapponibile a quello del fumo di sigaretta e a quello di tutte le guerre, atti di violenza armata e di terrorismo;

in Italia i dati più recenti riguardo ai costi dell'obesità sono stati ricavati nell'ambito del progetto "Sissi", svolto con i *database* della medicina generale, dalla Regione Toscana: lo studio stima che l'eccesso di peso sia responsabile del 4 per cento della spesa sanitaria nazionale, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro nel 2012;

i programmi di contrasto all'obesità del Ministero della salute fanno riferimento nello specifico a diverse linee di attività, quali: la collaborazione con la regione europea dell'OMS per la definizione di una strategia di contrasto alle malattie croniche, denominata "Gaining health"; la cooperazione con l'OMS per la costruzione di una strategia europea di contrasto all'obesità; le indicazioni europee del Consiglio EPSCO del 2006; il piano sanitario nazionale 2006-2008; il piano di prevenzione 2010-2012; lo sviluppo e il coordinamento del programma "Guadagnare salute"; il piano di prevenzione 2014-2018 per programmi di promozione della salute e strategie basate sull'individuo;

l'impatto dell'obesità e delle malattie non trasmissibili (NCD, *non communicable disease*), per le quali l'obesità rappresenta il principale fattore di rischio, è preso in seria considerazione ai vari livelli governativi;

a settembre 2018 l'Assemblea delle Nazioni Unite ha inserito come priorità di azione, articolata in 13 punti, la lotta alle NCD e all'obesità con particolare richiamo agli Stati membri per uno sforzo che aumenti e renda prioritaria la spesa indirizzata alla riduzione dei fattori di rischio delle NCD e alla sorveglianza, alla prevenzione e alla diagnosi precoce degli stessi;

in Inghilterra le *policy* sull'obesità sono state affrontate dai programmi "Change4life", incentrato particolarmente sulla prevenzione dell'obesità, e "Healthy child programme", indirizzato al contrasto dell'obesità giovanile; nel 2010, la responsabilità per le politiche alimentari è passata dalla Food standard agency al Department of health e il Governo ha iniziato a collaborare con il mondo produttivo

in una sorta di patto di responsabilità per la salute pubblica per far fronte a diverse problematiche, tra cui l'obesità;

in Spagna nel 2011 è stata approvata una legge sulla sicurezza alimentare che contiene misure per l'implementazione della strategia contro l'obesità NAOS (Estrategia para la nutricion, actividad fisica y prevencion de la obesidad), con la possibilità di adattare le linee di azione ogni 5 anni; nel 2013 è stato istituito un osservatorio sulle abitudini alimentari e per lo studio dell'obesità che, oltre al costante monitoraggio sulla prevalenza dell'obesità, prevede l'implementazione delle modifiche dello stile di vita;

negli Stati Uniti il sistema federale non consente che vi sia una *policy* nazionale unitaria sull'obesità; tuttavia, a livello federale, nel 2011, è stata approvata la terapia intensiva comportamentale per l'obesità, ora rimborsata da "Medicare" e "Medicaid";

nel 2017 e nel 2018 l'assemblea plenaria del Comitato delle regioni dell'Unione europea ha approvato due pareri d'iniziativa (123rd plenary session, 11-12 maggio 2017 "Health in cities: the common good" e 131st plenary session, 10 ottobre 2018 "Mainstreaming sport into the EU agenda post-2020"), i quali hanno individuato come obiettivo, tra gli altri, rispettivamente la lotta dell'obesità nell'ambito urbano e il ruolo dell'attività fisica e sportiva nella prevenzione dell'obesità;

il sistema di sorveglianza, denominato "OKkio alla salute", sul sovrappeso e sull'obesità nei bambini delle scuole primarie (6-10 anni) e i fattori di rischio correlati, promosso e finanziato dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) del Ministero della salute, coordinato dal Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute (CNESPS) dell'Istituto superiore di sanità in collaborazione con le Regioni, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, collegato al programma europeo "Guadagnare salute" e ai piani di prevenzione nazionali e regionali, facente anche parte dell'iniziativa della regione europea dell'OMS "Childhood obesity surveillance initiative (COSI)", evidenzia che in Italia complessivamente il 37 per cento dei bambini presenta un eccesso ponderale fra sovrappeso e obesità;

si stima che un bambino su 3 sia fisicamente inattivo, maggiormente le femmine rispetto ai maschi, e la frequenza di sovrappeso e obesità nei bambini conferma livelli preoccupanti di eccesso ponderale: il 25 per cento dei bambini è in sovrappeso e l'11 per cento obeso, con maggiore prevalenza nelle regioni del Sud d'Italia;

secondo i dati della COSI (2015-2017) dell'Organizzazione mondiale della sanità l'Italia ha il maggior numero dei bambini obesi o in sovrappeso tra le nazioni europee;

entro il 2030 una migrazione di massa porterà 1,47 miliardi di persone dalle campagne alle città, causando anche un incremento dell'obesità e, conseguentemente, importanti documenti, quali il "Copenhagen consensus of mayors for healthier and happier cities for all" (WHO Europe 2018), la "Roma urban health declaration" (2017 G7 on Health Italian presidency), il manifesto per la "Salute nelle città: bene comune" (Health city institute-ANCI 2017), il "Bending the curve" (Cities changing diabetes summit, Houston 2017), individuano nella lotta all'obesità in ambito urbano una delle priorità d'azione per le istituzioni governative e i sindaci nell'ambito dell'*urban health*;

in occasione della giornata mondiale e nazionale dell'obesità 2018, l'Italian obesity network ha promosso il documento "Manifesto dell'Italian obesity network per un futuro sostenibile" e per la giornata 2019 il documento «Carta dei diritti e dei doveri delle persone con obesità», sottoscritto da tutte le società scientifiche e le associazioni di pazienti attive sull'obesità in Italia,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative normative affinché nell'ordinamento siano introdotte una definizione di obesità come malattia cronica caratterizzata da elevati costi, diretti e indiretti, economici e sociali, e una definizione del ruolo degli specialisti che si occupano di tale patologia;

2) ad implementare un piano nazionale sull'obesità che armonizzi a livello nazionale le attività nel campo della prevenzione e della lotta all'obesità, un documento, condiviso con le Regioni, che, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, umane e strutturali, individui un disegno strategico comune inteso a promuovere interventi basati su un approccio multidisciplinare integrato e personalizzato, centrato sulla persona con obesità e orientato ad una migliore

- organizzazione dei servizi e ad una piena responsabilizzazione di tutti gli attori dell'assistenza;
- 3) ad adottare iniziative per assicurare alla persona con obesità il pieno accesso agli *iter* diagnostici per le comorbidità, alle cure e ai trattamenti dietetico-alimentari, e, nei casi più gravi, l'accesso a centri di secondo livello per valutare approcci, psicologici, farmacologici e chirurgici;
 - 4) a prevedere una più stringente implementazione di quanto previsto nel patto nazionale della prevenzione 2014-2018 relativamente alle politiche di contrasto all'obesità adottando iniziative vincolanti nel nuovo patto nazionale della prevenzione 2020-2025 prevedendo linee guida inerenti ai "primi 1.000 giorni di vita" del bambino;
 - 5) a promuovere il miglioramento della formazione degli operatori sanitari sul tema della nutrizione e a promuovere una maggiore cultura per gli operatori scolastici e per i neogenitori su questo tema;
 - 6) a promuovere ulteriori studi sulle cause di obesità e ad adottare iniziative per migliorare gli *standard* di nutrizione delle mamme in gravidanza e dei bambini per agire in particolare anche sui primi "1.000 giorni", esplicitando che non vi è obbligo di erogazione quotidiana di proteine animali nelle mense pubbliche e favorendo un approccio culturale basato sull'assunzione del corretto quantitativo di proteine e sulla possibilità di assumere gli aminoacidi essenziali anche con sole proteine vegetali;
 - 7) a promuovere programmi per la prevenzione dell'obesità infantile e per la lotta alla sedentarietà attraverso iniziative coordinate di promozione della salute, intesa nella sua dimensione biopsicosociale, che implementino a livello scolastico l'attività fisica e sportiva, la sana alimentazione e l'informazione sulla promozione dei corretti stili di vita, compresa la qualità relazionale;
 - 8) ad intraprendere iniziative congiunte e sinergiche di informazione alla popolazione a sostegno di quanto promosso dalla campagna nazionale e internazionale denominata "*obesity day*";
 - 9) a promuovere percorsi educativi e informativi e interventi a tutela delle persone con obesità negli ambienti lavorativi e scolastici, volti a contrastare le discriminazioni e gli atti di bullismo anche nei loro confronti;
 - 10) ad intraprendere tutte le iniziative per la protezione dell'allattamento al seno materno, per 6 mesi esclusivo e fino a 2 anni complementare;
 - 11) ad assumere iniziative per disciplinare la pubblicità di prodotti alimentari e bevande per bambini, al fine di:
 - a) adoperarsi affinché i luoghi dove i bambini si riuniscono (asili, scuole, cortili delle scuole e centri di pre-scuola, parchi giochi, cliniche della famiglia e del bambino e servizi pediatrici e durante tutte le attività sportive e culturali) siano liberi da ogni forma diretta e indiretta di pubblicità di alimenti con un alto contenuto di grassi saturi, acidi grassi, zuccheri e sali liberi;
 - b) sviluppare politiche di contenimento del *marketing* alimentare sui bambini, con la predisposizione di misure che proteggano l'interesse pubblico;
 - c) identificare le informazioni e la natura degli effetti del *marketing* alimentare rivolto ai bambini per sviluppare ulteriori ricerche in questo campo al fine di ridurre l'impatto sui bambini della pubblicità di alimenti con un eccessivo contenuto di grassi saturi, acidi grassi, zuccheri e sali liberi;
 - 12) ad assumere iniziative per stimolare l'industria alimentare a studiare un'adeguata porzionatura dei prodotti per l'infanzia e l'adolescenza, tenuto conto di tutti i nutrienti che possono influire sullo sviluppo di obesità.

(1-00249)

Interrogazioni

[MALLEGNi](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* -

Premesso che:

da molti anni, gli abitanti dell'area compresa nel triangolo di Stagno, frazione del comune di Collesalveti, in provincia di Livorno, dei quartieri posti a nord della città di Livorno e dei quartieri di Calabrone e Tirrenia della città di Pisa lamentano problematiche ambientali dovute alla presenza nell'aria di polveri e sostanze maleodoranti in aggiunta, per la sola zona di Stagno, a rumori specialmente notturni, ciò determinando un peggioramento della qualità e degli stili di vita; l'area interna compresa nel triangolo Stagno-Livorno nord-Calabrone e zone limitrofe fa parte del

sito di interesse nazionale, non ancora bonificato, di Livorno e Collesalveti, istituito con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale", e perimetrato in base al decreto ministeriale 24 febbraio 2003. Tale perimetro è stato successivamente ridefinito dal decreto ministeriale 22 maggio 2014, n. 147;

la definizione di SIN reca: "I siti d'interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. (articolo 252, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.". Nella stessa definizione di SIN si fa riferimento al "rischio sanitario ed ecologico";

le persone che vivono in tale area temono per la propria incolumità, avendo molti di loro subito nel tempo prematuri lutti, per mali non curabili di parenti o amici, che, come supportato dallo studio Sentieri del Ministero della salute tramite l'Istituto superiore di sanità, si sono riscontrati nelle citate zone in misura maggiore rispetto alla media regionale;

l'ultimo aggiornamento dello studio per l'area Livorno-Collesalveti, a pagina 93, riporta nella "sezione tutte le età - mortalità" che "Nel sito di Livorno si osserva in entrambi i generi un eccesso della mortalità generale rispetto all'atteso calcolato su base regionale (Tabella LIV_1). Eccessi si osservano negli uomini e nelle donne per tutti i tumori (?). A oggi, inspiegabilmente, si riscontra la mancanza di studi epidemiologici di coorte sull'area di Stagno e quartieri limitrofi, per una necessaria e più approfondita analisi";

l'area di Calambrone e Tirrenia, nonché il prospiciente mare, è di notevole interesse paesaggistico e naturale, e su una parte dei loro territori si sviluppa il parco naturalistico di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli nel quale, nella porzione di Calambrone, si trova l'oasi del WWF "bosco della Cornacchia" interno al sito d'importanza comunitaria IT5170002, dove la liana periploca greca ha la sua più importante stazione in Italia. A Tirrenia si trova l'oasi del WWF "dune di Tirrenia", inserita sia nel SIC IT5170002, che nella zona di protezione speciale IT5170002. Di fronte alla località di Calambrone è ubicata l'area marina protetta "secche della Meloria", mentre gli specchi acqueei di fronte alla città di Livorno e alla costa del litorale pisano fanno parte del santuario dei cetacei, parco per la tutela dei mammiferi marini realizzato in accordo fra più nazioni. Nell'entroterra limitrofo a Stagno, di proprietà privata, si trova l'area di interesse naturalistico "oasi della Contessa";

si tratta di aree naturalistiche che, per la loro peculiarità, necessitano di una costante tutela ambientale. I problemi costantemente segnalati dalla popolazione potrebbero recare danni in termini di flora e fauna, con possibili ricadute al suolo ed in mare di inquinanti;

giò evidenziano che all'interno del triangolo Stagno-Livorno nord-Calambrone vi sono almeno 5 industrie a rischio rilevante di soglia superiore a un sesto, le cui tubazioni di gas attraversano tale area, ed un'ulteriore industria a rischio rilevante di soglia inferiore (nel sito *internet* della Prefettura di Livorno viene fornita l'indicazione delle industrie a rischio rilevante di soglia superiore e a rischio rilevante di soglia inferiore);

nel corso degli anni si è potuta riscontrare l'assoluta inefficacia delle azioni poste in essere da parte degli organi deputati alla soluzione delle problematiche evidenziate, fra i quali potrebbero rientrare l'ARPAT e l'azienda USL Toscana nord ovest,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di adottare provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente, della salute della popolazione, della flora e della fauna della località Stagno e delle zone limitrofe;

se non ritengano di assumere iniziative volte all'istituzione di un'apposita commissione tecnico-scientifica multidisciplinare di soggetti terzi, per l'indagine specifica delle acque profonde e dei terreni, al fine di individuare la situazione delle aree in termini ambientali e sanitari.

(3-01717)

[BERUTTI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

come riportato da diversi organi di stampa, il 22 luglio 2020 si svolgerà a Lecce un evento di portata internazionale;

nonostante l'importanza dell'appuntamento, che costituirà un'occasione rilevante per l'economia del

Salento in un momento di grande difficoltà per il turismo locale e nazionale, la compagnia aerea Alitalia ha confermato la decisione di cancellare il volo diretto da Milano a Brindisi, imponendo di fatto uno scalo che porterà la durata dello spostamento aereo tra le due città ad almeno 7 ore; dopo innumerevoli altri interventi di salvataggio, la compagnia Alitalia ha ricevuto negli scorsi giorni uno stanziamento di denaro pubblico pari a 3 miliardi di euro per gestire l'emergenza causata dal coronavirus e secondo notizie di stampa risulta attualmente la compagnia aerea maggiormente sostenuta da risorse pubbliche d'Europa, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e se non ritenga che, a fronte dei relevantissimi aiuti pubblici ad Alitalia, non sia quantomeno necessario pretendere delle garanzie dalla compagnia aerea in modo tale che essa assicuri che le tratte verso le località italiane, specie quelle ad alto flusso turistico come il Salento, siano tutelate e, laddove soppresse, siano reintrodotti immediatamente come strumento essenziale per la sopravvivenza dell'intero comparto turistico, nonché per tutti i lavoratori per cui tali collegamenti sono essenziali per le proprie attività.

(3-01718)

[MALLEGNI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

nella giornata di martedì 23 giugno 2020, si è verificato un incendio in prossimità dei binari fra Torricola e Pomezia, sulla linea Roma-Formia-Napoli, causando disagi e notevoli rallentamenti alla circolazione, danni al materiale tecnico e il prolungato blocco della stazione di Roma Termini, il principale scalo ferroviario italiano;

da notizie stampa, si è appreso che il traffico ferroviario è stato sospeso alle ore 13:50 e poi fortemente rallentato dalle ore 17:05, dopo le operazioni dei Vigili del fuoco di Nemi e di altri distaccamenti, concluse alle ore 18.30;

le squadre tecniche di emergenza di Rete ferroviaria italiana sono intervenute per controllare l'integrità dei cavi (completamente bruciati per oltre 200 metri, gravemente danneggiati per altri 700 metri) e di tutti gli apparati tecnologici utilizzati per il distanziamento in sicurezza dei treni e per la gestione della circolazione ferroviaria;

l'incendio ha determinato oltre 80 minuti di ritardo dei treni su entrambe le direzioni di Roma e di Napoli e centinaia di passeggeri, molti dei quali avevano già oltrepassato gli ingressi del controllo dei biglietti, sono stati lasciati senza assistenza e in totale assenza delle misure di sicurezza;

a giudizio dell'interrogante ancora una volta, visto l'accaduto, Rete ferroviaria italiana SpA non sembra aver gestito la situazione in condizioni di sicurezza,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda esprimersi su quanto accaduto, considerati gli evidenti elementi di criticità verificatisi;

se non ritenga di doversi attivare presso Trenitalia per una maggiore attenzione nei confronti dei viaggiatori che ogni giorno transitano in particolare nella stazione Termini;

se intenda avviare delle indagini per accertare ogni responsabilità sotto il profilo della sicurezza ferroviaria e dei passeggeri.

(3-01719)

[FERRARA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

a oltre un anno dall'offensiva lanciata dal generale Haftar verso la capitale libica e nonostante la conferenza di Berlino, la situazione in Libia rimane particolarmente preoccupante. I nuovi equilibri determinatisi sul territorio pongono nuovamente il rischio di una pericolosa *escalation*, che avrebbe nuovamente come vittima principale il popolo libico, che già versa in condizioni umanitarie preoccupanti. La situazione sul terreno continua ad essere resa ancora più complessa dalle ingerenze di attori esterni, che attraverso il costante afflusso di uomini e materiale in violazione dell'*embargo* ONU, continuano ad irrigidire le posture delle parti contrapposte;

l'Italia è sempre stata in prima linea nel sostegno internazionale alla ricerca di una soluzione politica alla crisi libica, ed è tra i Paesi più direttamente esposti agli effetti destabilizzanti della situazione nel Paese in termini di minaccia terroristica, sicurezza energetica e pressione migratoria;

l'impegno dell'Italia si è recentemente concretizzato in un intenso attivismo diplomatico nei confronti

dei diversi attori libici, dei principali *partner* internazionali e regionali e in seno all'Unione europea, come testimoniato dai recenti contatti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro in indirizzo con il presidente libico Serraj e con il generale Haftar e da ultimo, dalla recente missione del ministro Di Maio in Turchia il 19 giugno 2020. L'impegno italiano si è ampiamente manifestato anche in seno all'Unione europea, dove l'Italia si è assicurata il comando dell'operazione "IRINI" finalizzata al monitoraggio del rispetto dell'*embargo* ONU sulle armi, si chiede di sapere quali siano le azioni che l'Italia ha intrapreso o intende intraprendere nel prossimo futuro per sostenere gli sforzi dell'ONU per il raggiungimento di un cessate il fuoco, anche alla luce della recente riattivazione del dialogo in seno al comitato militare misto 5+5, e per rilanciare il negoziato per una soluzione politica stabile e duratura della crisi libica.

(3-01720)

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

a causa del *lockdown*, misura che si è resa necessaria per contrastare il dilagare del contagio da COVID-19, e della conseguente chiusura di molte parti del sistema economico e culturale di questo Paese, molti lavoratrici e lavoratori hanno subito una contrazione significativa del proprio reddito; in questo quadro, non tutte le figure professionali sono state penalizzate allo stesso modo e la crisi, come è sempre accaduto nella storia dei sistemi economici, rischia di aumentare divari già esistenti; la frammentarietà del mercato del lavoro italiano e l'esistenza di una molteplicità di tipologie contrattuali caratterizzate da intermittenza, precarietà e assenza di sistemi di protezione, oltre a bassi tassi di partecipazione che riguardano innanzitutto le donne e i più giovani, hanno reso il blocco delle attività ancora più drammatico e l'intervento sui sistemi di protezione e sugli ammortizzatori ancora più urgente;

nonostante le importanti iniziative governative e parlamentari volte a sostenere il reddito delle persone, a partire dai primi decreti per contrastare l'emergenza economica, le rivendicazioni, sindacali e non, che si registrano ormai quotidianamente, mostrano come le misure adottate rischiano di lasciare scoperte categorie e realtà economiche e culturali fondamentali per l'Italia;

vi è un mondo vasto che riguarda realtà differenti fra loro, a partire dai precari, disoccupati, esodati, persone costrette a lavorare in nero, titolari di partite IVA, autonomi, operatori di cooperative sociali, lavoratori stagionali, lavoratori dell'arte e dello spettacolo, solo per citarne alcune, che sono ancora poco tutelati dalle misure di sostegno;

la spirale tra lavoro povero e assenza o insufficienza dei sistemi di protezione rischia di avere un impatto negativo sull'economia oltre che sulla dignità delle persone;

l'analisi della fondazione studi "Consulenti del lavoro" segnala come per 3,7 milioni di persone sia venuta meno l'unica fonte di reddito familiare, e secondo cui "ad essere più colpite sono le coppie con figli (1.377 mila, 37%) e i genitori 'soli' (439 mila, 12%) con il rischio di non riuscire a fronteggiare le spese quotidiane. Un dato preoccupante se si considera che ben il 47,7% dei lavoratori dipendenti dei settori 'che hanno chiuso' guadagnava meno di 1.250 euro mensili e il 24,2% si trova addirittura sotto la soglia dei mille euro";

ad essere coinvolta, oltre ai ceti più deboli a rischio (o già in) povertà, è anche la vasta platea di lavoratori a reddito medio-basso, per la quale l'assenza di reddito anche per un solo mese può determinare una situazione di grave disagio;

in difficoltà poi sono "i giovani che hanno stipendi più bassi (oltre il 60% della popolazione tra i 25 e i 29 anni abitualmente non supera i 1.250 euro) e inferiore disponibilità di risparmio";

se si osserva la sottopopolazione degli occupati costretti a casa dall'emergenza sanitaria, si nota che "2,5 milioni di donne (in particolare le addette nelle attività di vendita e le occupate part-time) sono per 2/3 (65,8%) al di sotto di uno stipendio di 1.250 euro al mese contro il 36% dei maschi. Da un punto di vista territoriale è al Sud che si ha la maggiore concentrazione di disagio con una incidenza, tra i lavoratori dipendenti temporaneamente senza lavoro, dei monoreddito, pari al 49,6% (contro il 35,2% dei residenti del Centro e il 34,3% del Nord Italia)";

la situazione appare più critica tra gli autonomi: "non solo la quota di quanti non lavorano per effetto delle chiusure da Covid-19 è più alta (55% contro il 38,2% dei dipendenti), ma tra questi ultimi è più

elevata anche la percentuale di chi vive in famiglie monoreddito (sono il 42% contro il 38% dei dipendenti), e dove pertanto nei mesi in questione viene a mancare l'unica fonte di reddito familiare"; la Banca d'Italia osserva che "l'esclusione degli iscritti alle casse professionali potrebbe comportare disparità di trattamento in quei casi in cui le casse stesse non dispongano di ammortizzatori sociali adeguati" e che "non è chiaro se possano richiedere il sostegno anche lavoratori autonomi di fatto inattivi anche prima dell'emergenza sanitaria". L'istituto guidato da Ignazio Visco, pur ritenendo i 25 miliardi di euro stanziati dal Governo adeguati in questa prima fase, chiede di potenziare la Naspi, cioè l'indennità di disoccupazione. "Considerato anche il temporaneo (per due mesi) blocco dei licenziamenti disposto dal decreto, i lavoratori a termine avranno ridotte possibilità di rimanere occupati alla scadenza del contratto e dovranno ricorrere alla Naspi, che tuttavia garantisce trattamenti di durata ridotta a disoccupati con carriere discontinue";

a parere degli interroganti è importante prevenire che un numero così alto di persone sia impattato dal *lockdown*, attraverso misure di sostegno come quelle già messe in campo dal Governo, come il sostegno al reddito dei lavoratori indipendenti e la cassa integrazione per i dipendenti, che però potrebbero non essere sufficienti;

l'"Alleanza contro la povertà", una coalizione di 35 associazioni, enti e soggetti sociali attiva sin dal 2013, ha dichiarato che "sarà necessario che il Reddito di cittadinanza sia rafforzato per raggiungere tutte le persone in condizioni di povertà con interventi mirati";

come si legge nel *paper* "Safeguarding Europe's livelihoods: mitigating the employment impact of COVID-19", "nel mirino delle misure di licenziamento, congedi non pagati, taglio delle ore lavorate e degli stipendi finiranno soprattutto i lavoratori impiegati nei settori vendite e customer service, retail, ristorazione e turistico-alberghiero, costruzioni, servizi alla comunità, arte e intrattenimento. Tra questi, a essere più colpiti saranno le persone che non hanno fatto studi universitari: senza laurea o dottorato, sono il doppio a rischiare di più rispetto a quelli che hanno completato il loro percorso accademico. Condividono simile sorte ragazzi e ragazze tra i 15 e i 24 anni, che hanno più probabilità di essere cacciati dal capo rispetto ai membri di altri gruppi di età (dai 25 anni in su)",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi, per quanto di competenza, per ripensare una forma di reddito universale, che assorba molte delle forme di sostegno esistenti e che vada oltre il "reddito di emergenza", per garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che vivono condizioni di precarietà e che sono privi di forme di protezione.

(3-01721)

[CIRIANI](#), [FAZZOLARI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

il Parlamento, nei mesi scorsi, grazie anche alla fattiva collaborazione delle opposizioni, ha autorizzato lo scostamento di bilancio necessario per il varo dei provvedimenti recanti le misure economiche ritenute necessarie e urgenti per fronteggiare le drammatiche conseguenze, sul piano economico e sociale, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (si tratta, complessivamente, fino ad oggi, di circa 80 miliardi di euro);

in queste settimane il nostro Paese è impegnato, insieme agli altri Stati membri dell'Unione europea, in un'intensa e delicata fase di trattative e negoziati, a livello europeo, al fine di trovare un accordo sul complesso degli strumenti, di natura economico-finanziaria, da adottare per fronteggiare le drammatiche conseguenze, sul piano economico e sociale, derivanti dall'emergenza (meccanismo europeo di stabilità MES, strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza SURE, proposta della BEI di creare un fondo di garanzia paneuropeo, fondo per la ripresa economica *recovery fund*);

il Governo italiano, di fatto rinunciando a passare per un previo voto parlamentare che, in modo consapevole e responsabile, gli avrebbe fornito un atto di indirizzo chiaro e preciso, ha deciso in sostanza di presentarsi ai tavoli europei privo di un vero e proprio mandato, pieno e legittimante, che lo avrebbe di certo reso più forte e competitivo in quella sede;

inoltre, mancando di una visione complessiva e organica sulla strategia da adottare per la "ricostruzione" del Paese, il Governo, invece di attivarsi su un tavolo nazionale di confronto concreto cui presentare le proprie proposte da definire, implementare e attuare in tempi rapidi, ha preferito

organizzare, nella splendida cornice di villa Pamphili, gli "stati generali dell'economia", per ricevere da tutti gli attori invitati, istituzionali e non, suggerimenti e proposte su come procedere per "proiettare il rilancio";

ha così dimostrato, anche alle istituzioni europee (il primo giorno di incontri ha visto, infatti, la partecipazione del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, del commissario europeo all'economia, Paolo Gentiloni, della Presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, del Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel), qualora ci fosse ancora bisogno di una conferma in tal senso, di non avere affatto idee chiare e risolutive, di non disporre di alcun piano preciso e dettagliato, con un cronoprogramma quanto meno abbozzato, circa le finalità cui destinare le somme disponibili ovvero le priorità delle linee di intervento da attivare;

è evidente che tali incertezze e gli inaccettabili ritardi del Governo, che restituiscono l'immagine di un Paese privo di un progetto ambizioso per il suo futuro, determinano (e continueranno ad alimentare in futuro) un clima di sfiducia soprattutto da parte del mondo economico-produttivo, oltre a un grave danno per gli italiani proprio nella delicata fase dei negoziati in corso in sede europea, dove l'Italia si presenta piuttosto debole e confusa;

al di là dei toni trionfalistici e delle dichiarazioni in pompa magna utilizzati in questi giorni dai diversi rappresentanti del Governo, le uniche cose concrete che, alla fine di tale evento, restano sono le inutili passerelle di Ministri cui si è assistito, mentre il Parlamento era impegnato ad esaminare, anche se a rilento, quello che è stato definito il "decreto rilancio", la mancanza assoluta di contenuti e le risorse umane e finanziarie impegnate per la sua organizzazione, l'allestimento e la sicurezza;

nonostante le numerose *task force* di esperti e la "dieci giorni" di villa Pamphili, lo stesso Conte, nel corso della conferenza stampa conclusiva, a margine dei generici proclami lanciati, ha dovuto ammettere che serve ancora del tempo per fare sintesi e capire come in concreto "reinventare" e "far ripartire" l'Italia, che nulla è stato deciso ma che "fra un po' dovremo metterci intorno a un tavolo";

a conferma dell'inconsistenza di tale iniziativa, notizie di stampa riportano che da alcuni sondaggi emergerebbe addirittura che "due italiani su tre non hanno capito cosa fossero gli stati generali";

secondo le stime delle principali organizzazioni, anche internazionali, in uno scenario complessivo di forte recessione dell'economia mondiale, l'Italia è tra i Paesi che dovrebbero pagare il prezzo più alto, facendo registrare un andamento tendenziale particolarmente negativo; in questo quadro, il ritardo e soprattutto la lentezza, l'incertezza e la confusione con cui si sta intervenendo stanno drammaticamente pesando, anche dal punto di vista psicologico, sulle prospettive di ripresa;

a ciò si aggiunge che le misure prospettate ed introdotte fino ad oggi, del tutto insufficienti, non si sono comunque ancora tradotte in interventi concreti ed efficaci a sostegno del mondo economico, produttivo e sociale del nostro Paese, come dimostra il fatto che, per la maggior parte, si tratta di misure ancora prive dei necessari provvedimenti attuativi e di risorse che, nella sostanza, non sono state ancora immesse del tutto nel circuito produttivo-sociale reale,

si chiede di sapere se esista un documento ufficiale del piano di rilancio e, in ogni caso, quando esso sarà reso pubblico e messo a disposizione del Parlamento affinché tutte le forze politiche, economico-produttive e sociali del Paese possano averne contezza, valutarlo, confrontarsi e contribuire ad attuarlo. (3-01722)

[D'ALFONSO](#), [MARCUCCI](#), [MANCA](#), [STEFANO](#), [FERRARI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la diffusione del COVID-19 nel mondo ha causato una gravissima emergenza sanitaria e innescato una crisi economica che non ha precedenti nella storia moderna. In Italia, così come in altri Paesi, per contenere la pandemia è stato necessario limitare le libertà personali di movimento e di interazione sociale, sospendere le attività scolastiche, e chiudere temporaneamente molte attività produttive e commerciali con conseguenti gravi ripercussioni sulla crescita economica;

le previsioni macroeconomiche pubblicate il 5 giugno 2020 nell'ambito dell'esercizio coordinato condotto dall'eurosistema prefigurano un calo del PIL italiano del 9,2 per cento nel 2020. Tuttavia, qualora dovesse emergere la necessità di contrastare una seconda ondata del COVID-19 e nuovi

focolai, la caduta del PIL potrebbe arrivare al 13,1 per cento;

la situazione di grave emergenza economica e sociale è stata da subito affrontata con una serie di provvedimenti, di cui l'ultimo, il decreto rilancio, porta in dotazione risorse per circa 55 miliardi di euro in termini di indebitamento netto che vanno ad aggiungersi ai 25 miliardi di euro del decreto "cura Italia";

accanto a questi interventi predisposti per rafforzare da subito l'economia, il Governo sta ponendo le basi per un disegno organico di riforme per il medio-lungo periodo, che per molti aspetti è già stato tracciato nei mesi precedenti all'emergenza da COVID-19 e che potranno beneficiare delle risorse del *recovery fund* che verranno messe a disposizione dall'Unione europea, a partire da quelle sotto forma di sovvenzioni;

per massimizzare i risultati, le risorse a disposizione dovranno essere indirizzate dove è possibile ottenere i rendimenti sociali più elevati: nel ritardo accumulato nelle infrastrutture tradizionali, da rinnovare e rendere funzionali, in particolare nelle aree del Mezzogiorno; nell'ambito del *green deal*; nella riforma della pubblica amministrazione, che dovrà essere realmente a servizio dei cittadini e delle imprese, migliorando la qualità e i tempi dei servizi offerti; nello sviluppo delle infrastrutture e dei settori ad alto contenuto innovativo; nel miglioramento della qualità del capitale umano, affrontando i problemi di fondo della scuola e dell'università; nella qualità della ricerca; nella salvaguardia del patrimonio culturale e storico-artistico e nel turismo, la cui caduta ha evidenziato la forte incidenza del settore sull'economia del nostro Paese;

le risorse pubbliche per finanziare questi interventi e favorire un impiego produttivo di quelle private possono venire da una ricomposizione del bilancio pubblico, da una riduzione del premio per il rischio sui titoli di Stato, da un uso pragmatico e accorto dei fondi europei e, non ultimo, da una forte azione di contrasto all'evasione fiscale e all'economia sommersa;

l'evasione fiscale, secondo le ultime stime, ammonta a circa 110 miliardi di euro, di cui 37,1 miliardi da evasione dell'IVA, mentre l'economia sommersa e le attività illegali si attesta a circa 211 miliardi di euro, in gran parte determinati da dichiarazioni di importo inferiore al dovuto (97 miliardi di euro) e all'utilizzo del lavoro irregolare (79 miliardi di euro);

proprio su tale ultimo aspetto il nostro Paese si differenzia dalle altre economie avanzate. L'incidenza dell'economia sommersa, dell'illegalità e dell'evasione fiscale si traduce in una pressione fiscale effettiva troppo elevata per quanti rispettano pienamente le regole. Le ingiustizie e i profondi effetti distorsivi che ne derivano si riverberano sulla capacità di crescere e di innovare delle imprese e generano rendite a scapito dell'efficienza del sistema produttivo;

a tal fine, appare opportuno accelerare sia sul fronte del contrasto all'evasione fiscale e all'economia sommersa sia su quello della riforma fiscale, attesa ormai da diversi anni, fondata su un profondo ripensamento della struttura della tassazione, che tenga conto del rinnovamento del sistema di protezione sociale e che abbia l'obiettivo di ricomporre il carico fiscale a beneficio dei fattori produttivi,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, compatibilmente con la situazione in atto e le risorse a disposizione, per realizzare un' incisiva e complessiva riforma fiscale, e se intenda incentrare tale riforma su un profondo ripensamento della struttura della tassazione a carico dei contribuenti e sulla ricomposizione del carico fiscale a beneficio dei fattori produttivi;

se intenda introdurre nella riforma fiscale misure orientate alla semplificazione degli adempimenti fiscali e tributari a carico di contribuenti ed imprese, all'accorpamento dei prelievi attualmente esistenti, al rafforzamento degli strumenti di dialogo fra fisco e contribuente e al potenziamento dei servizi delle agenzie fiscali al fine di fornire una consulenza mirata per tipo di contribuente in modo da risolvere dubbi interpretativi e incertezze applicative, deflazionando per tale via il contenzioso tributario;

se intenda introdurre, nell'ambito della riforma fiscale, misure premiali in favore dei contribuenti che adempiono correttamente alle proprie obbligazioni fiscali e che utilizzano strumenti di pagamento tracciabili;

se intenda, altresì, provvedere al riordino delle norme tributarie che risultano attualmente sparse in circa 800 leggi e regolamenti fino a farle confluire in un codice dei tributi;
se, nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, intenda rafforzare gli strumenti di incrocio delle banche dati, anche delle amministrazioni locali, in particolare per contrastare l'evasione dell'IVA, implementare l'utilizzo dell'innovazione tecnologica e gli scambi automatici di informazioni fra amministrazioni e a livello internazionale;
come intenda affrontare la problematica legata ai rimborsi fiscali maturati dai contribuenti e quella relativa al magazzino dei carichi fiscali pendenti e se intenda concentrare le azioni di recupero sui crediti effettivamente esigibili;
quali misure intenda adottare per contrastare in modo ancora più incisivo l'economia sommersa e le attività illegali, che per la dimensione raggiunta produce effetti fortemente distorsivi che si riverberano sulla capacità di crescere e di innovare delle imprese e sull'efficienza del nostro sistema produttivo.

(3-01723)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [GIAMMANCO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [FANTETTI](#), [FERRO](#), [DAMIANI](#), [SACCONI](#), [SICLARI](#), [SCHIFANI](#), [PAPATHEU](#), [GALLIANI](#), [RIZZOTTI](#), [MANGIALAVORI](#), [CALIENDO](#), [BERARDI](#), [GASPARRI](#), [PAGANO](#), [CALIGIURI](#), [PAROLI](#), [GALLONE](#), [ROSSI](#), [MOLES](#), [BARBONI](#), [FLORIS](#), [CARBONE](#), [PEROSINO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

il ponte sullo stretto di Messina è un'opera strategica, che garantirebbe non solo la continuità territoriale tra la Sicilia e il resto d'Italia, ma anche quella tra il nostro Paese e il resto d'Europa, comportando grandi vantaggi in termini di sviluppo economico e sociale;

il Mezzogiorno soffre di una grave carenza infrastrutturale, tra i principali motivi del costante perdurare del divario che lo divide dal resto del Paese;

l'Unione europea ha più volte sollecitato l'Italia a colmare tale divario, fino a giungere il 7 ottobre 2019 per voce del direttore generale per la politica regionale della Commissione UE alla pronuncia di un severo monito a causa dei mancati investimenti al Sud;

in un momento di grave depressione dell'economia, la realizzazione di opere infrastrutturali di tale portata consentirebbe non solo di creare nuovi posti di lavoro e di riattivare il tessuto economico, ma anche di attrarre investimenti per la crescita, trasformando la crisi attuale in una concreta opportunità di sviluppo;

la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina è stata all'attenzione di vari governi che si sono succeduti nel corso degli ultimi 30 anni;

in particolare, l'ultimo Governo Berlusconi aveva presentato un progetto concreto corredato da analisi di fattibilità e da analisi del rapporto tra costi e benefici prevedendo un costo complessivo di 8,5 miliardi di euro per la realizzazione dell'importante opera strategica;

il Governo Monti nel 2012 decise di abbandonare il piano disponendo uno stanziamento di circa 300 milioni di euro da destinare al pagamento di penali conseguenti alla scelta di abbandonare il progetto e, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2013, di liquidare SDM (Società stretto di Messina), costituita per l'allestimento dello stesso e partecipata per l'82 per cento da ANAS e il 13 per cento da Rete ferroviaria italiana (entrambe controllate da Ferrovie dello Stato e quindi dal Ministero dell'economia e delle finanze);

la Corte dei conti nel 2017, con la relazione allegata alla deliberazione 20 ottobre 2017, n. 14/2017/G, ha statuito che, dalla sola messa in liquidazione nel 2013 della società incaricata della realizzazione del ponte, la spesa è stata superiore a 1,5 milioni di euro all'anno;

nelle scorse settimane è stato presentato un esposto alle procure della Corte dei conti delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria per promuovere ogni opportuna iniziativa volta ad accertare e perseguire i danni erariali derivanti dalla mancata realizzazione del ponte sullo stretto di Messina;

lo scopo dell'esposto è quello di sollecitare e coadiuvare le procure contabili in merito all'attività di accertamento dei danni erariali provocati dal dispendio (passato, presente e futuro) di ingenti risorse pubbliche per far fronte alla realizzazione di un'opera mai nata: il ponte sullo stretto di Messina;

si potrebbe evitare che le risorse finanziarie fino ad oggi spese per i progetti e la realizzazione

dell'opera risultino vane e perdute, promuovendo un nuovo piano infrastrutturale che, sulla scia del completamento del piano per il Sud da 100 miliardi di euro presentato dal Governo, ricomprenda, in un'ottica di ammodernamento del Paese, la realizzazione del corridoio Berlino-Palermo;
in seno all'attuale maggioranza di Governo sono giunte da più parti proposte per la realizzazione dell'opera;

con l'adesione dell'Italia al *recovery fund* e la conseguente necessità di predisporre un piano di riforme per l'ammodernamento del Paese, si potrebbe immaginare un capitolo di spesa specificatamente destinato alla realizzazione di questa importante opera infrastrutturale;

nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa Connecting Europe facility (CEF), che sostituisce i programmi TEN-T, TEN-E e Marco Polo II in essere nel precedente periodo di programmazione europea (2007-2013) e che supporta lo sviluppo di reti transeuropee ad alte prestazioni, mirando a completare il mercato unico europeo delle reti di trasporto, di energia e digitali (a cui l'Italia ha già aderito durante il quadro finanziario pluriennale 2014-2020), si potrebbe realizzare un vero e proprio ammodernamento della rete infrastrutturale, a tutto vantaggio del Meridione;

l'allocazione finanziaria destinata al CEF è stata, nel periodo 2014-2020, pari a oltre 33 miliardi di euro e l'intenzione della Commissione europea sarebbe quella di rinnovare lo strumento al fine di velocizzare il processo di integrazione infrastrutturale europea;

il combinato disposto dei due fondi potrebbe consentire al nostro Paese, nel giro di pochi anni, di colmare il *gap* infrastrutturale con il resto dell'Europa,

si chiede di sapere:

se le risorse del *recovery fund* possano essere utilizzate per la realizzazione di importanti opere infrastrutturali come il ponte sullo stretto di Messina;

se il Ministro in indirizzo non ritenga, anche in qualità di vice presidente del CIPE, di verificare la possibilità di utilizzare le risorse già stanziare per il rafforzamento delle opere collaterali propedeutiche alla realizzazione del ponte;

se non ritenga in sede ECOFIN di proporre, nell'ambito del dibattito ancora in corso sulle risorse da destinare al nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027, un ampliamento dei fondi destinati al Connecting Europe facility al fine di completare un'integrazione europea delle reti di trasporto;

se non ritenga di inserire nel piano delle riforme propedeutico all'assegnazione delle risorse del *recovery fund* anche un capitolo dedicato alla realizzazione di opere infrastrutturali necessarie allo sviluppo del Mezzogiorno e delle isole, con particolare riferimento al ponte sullo stretto.

(3-01724)

[SALVINI Matteo](#), [BAGNAI](#), [ROMEO](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [STEFANI](#), [SIRI](#), [TOSATO](#), [FAGGI](#), [MONTANI](#), [SAPONARA](#), [ALESSANDRINI](#), [ARRIGONI](#), [AUGUSSORI](#), [BARBARO](#), [BERGESIO](#), [BORGHESI](#), [BORGONZONI](#), [BOSSI Simone](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [CAMPARI](#), [CANDURA](#), [CANTU'](#), [CASOLATI](#), [CORTI](#), [DE VECCHIS](#), [FERRERO](#), [FREGOLENT](#), [FUSCO](#), [GRASSI](#), [IWOBI](#), [LUCIDI](#), [LUNESU](#), [MARIN](#), [MARTI](#), [NISINI](#), [OSTELLARI](#), [PAZZAGLINI](#), [PELLEGRINI Emanuele](#), [PEPE](#), [PERGREFFI](#), [PIANASSO](#), [PILLON](#), [PIROVANO](#), [PISANI Pietro](#), [PITTONI](#), [PIZZOL](#), [PUCCIARELLI](#), [RIPAMONTI](#), [RICCARDI](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [SAVIANE](#), [SBRANA](#), [TESTOR](#), [URRARO](#), [VALLARDI](#), [VESCOVI](#), [ZULIANI](#)

- Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

il 5 marzo il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alle Camere, ex art. 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, una relazione sullo scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale in cui veniva previsto uno scostamento di 6,35 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 7,5 miliardi di euro di saldo netto da finanziare;

il 9 marzo ha emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio", con cui le misure di contenimento del contagio venivano estese all'intero territorio nazionale;

l'11 marzo il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze hanno presentato un'integrazione alla relazione che portava gli scostamenti rispettivamente a 20 miliardi (indebitamento netto) e 25 miliardi di euro (saldo netto da finanziare);

in pari data il Governo invitava al ritiro la proposta di risoluzione (6-00103) Romeo alla relazione che chiedeva di "considerare nell'aggiornamento del piano di rientro verso l'OMT qualsiasi cifra dovesse rivelarsi necessaria alla realizzazione di tutti gli interventi in ambito sanitario ed economico-finanziario utili a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

il 18 marzo la BCE ha annunciato il piano di acquisti per l'emergenza pandemica (PEPP), il 19 marzo la Commissione europea ha adottato il cosiddetto *temporary framework* sugli aiuti di Stato, e il giorno successivo la *general escape clause* sospendendo il patto di stabilità e di crescita;

l'8 aprile (20 giorni dopo l'adozione del *temporary framework*) il Governo ha emanato il decreto-legge n. 23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito" (cosiddetto decreto "liquidità") che sfruttava le opportunità offerte dal nuovo quadro normativo; il Governo francese aveva predisposto analoghe misure in materia di credito garantito con la legge n. 289/2020 del 23 marzo (promulgata 4 giorni dopo l'adozione del *temporary framework*);

il 16 aprile (circa un mese dopo l'annuncio del PEPP) il Ministro in indirizzo ha annunciato un'emissione di buoni poliennali del tesoro BTP Italia;

il 29 aprile (40 giorni dopo l'adozione della *general escape clause*) il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alle Camere una relazione richiedente un ulteriore ricorso all'indebitamento in misura pari a 55 miliardi di euro, sfruttando le opportunità offerte dal nuovo quadro normativo;

l'utilizzo di queste ulteriori risorse è stato disposto solo il 19 maggio con il decreto-legge n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (cosiddetto decreto "rilancio");

le dimensioni di questo provvedimento, a giudizio degli interroganti abnormi, erano legate alla necessità di correggere i decreti cura Italia e liquidità, rivelatisi inefficaci a causa delle esigue risorse poste a copertura dei provvedimenti, necessità cui venivano dedicati ben 80 articoli dei 265 articoli del provvedimento;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

i ritardi nell'appropriare delle innovazioni normative adottate dalla Commissione europea segnalano una scarsa capacità di interlocuzione del Governo con le istituzioni dell'Unione;

in particolare, secondo lo Statistical data warehouse della BCE nel trimestre marzo-maggio 2020 le emissioni nette di titoli di Stato sono state pari a 57,9 miliardi di euro, a fronte di 62,9 di acquisti sul mercato secondario da parte della BCE (di cui 37,3 nell'ambito del PEPP), per cui il Governo non ha nemmeno sfruttato interamente il margine fornito dal "*bazooka*",

si chiede di sapere per quali motivi il Governo non abbia fatto un ricorso incisivo e tempestivo al mercato approfittando delle opportunità e quali misure intenda assumere, in particolare in termini di ulteriori scostamenti, per far fronte all'ulteriore deterioramento della situazione economica causato dai suoi ritardi.

(3-01725)

[CONZATTI](#) - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

l'effetto recessivo del *lockdown* sull'economia deve dare al legislatore e al Governo l'impulso per affrontare una delle riforme più annunciate: quella fiscale;

la riforma fiscale, per essere efficace, necessita sia di essere inserita tra le priorità del Governo e quindi nel piano nazionale delle riforme, sia di essere affrontata "nel suo complesso e non imposta per imposta" come affermato anche dal Governatore della Banca d'Italia Visco;

il momento drammatico che vive l'economia italiana non può fare a meno delle leve fiscali per puntare sulla rinascita. Il fisco, infatti, è parte della vita quotidiana di ciascuno: semplificarlo, renderlo più efficace e alleggerirlo significa migliorare la vita di milioni di famiglie e imprenditori e, di conseguenza, migliorare le entrate statali e minimizzare i comportamenti scorretti. L'alternativa ad una seria riforma fiscale è l'essere sommersi dalla crisi;

tutti i positivi interventi adottati, dal taglio del cuneo fiscale alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia dell'IVA, dalla sospensione di adempimenti e versamenti fiscali agli interventi sulla liquidità, hanno offerto sollievo a famiglie, preservando il lavoro e la sopravvivenza delle imprese così da rendere possibile la ripartenza economica, ma non hanno avviato processi di riforma;

oggi è necessario fare molto di più per rilanciare l'Italia: servono riforme strutturali. Una riforma fiscale complessiva è uno strumento efficace per fissare obiettivi strategici, plasmare comportamenti sociali e innescare mutamenti strutturali. Una riforma di tale portata deve occuparsi di lotta all'evasione fiscale, di incentivare i contribuenti onesti, di alleggerire la pressione fiscale in particolare sui redditi del ceto medio rivedendo le *tax expenditure*, di incentivare le imprese a investimenti sostenibili e innovativi, di rendere più competitivi i fattori produttivi a partire dal lavoro. E ancora deve semplificare le imposte indirette, riformare il catasto dei fabbricati, digitalizzare, specializzare il contenzioso tributario e incentivarne gli strumenti deflattivi e riequilibrare il rapporto tra fisco e contribuenti basandolo sulla reciproca fiducia. È un lavoro straordinario, ma è la grande occasione per ridisegnare il futuro dell'Italia;

l'orientamento al contribuente è peraltro già stato avviato e sta producendo risultati positivi, sia nel cambiamento dei comportamenti, sia in termini di recupero di imposte non versate. Nel 2018, la migliore *compliance* ha comportato maggiori entrate per 1,8 miliardi di euro, con una variazione in aumento del 38,5 per cento rispetto al risultato conseguito nel 2017;

l'obiettivo ultimo di un sistema fiscale equo è quello di far pagare tutti per pagare tutti meno, si chiede di sapere:

quando verrà avviato il processo di riforma tributaria e quali saranno le priorità del Governo;

con riferimento al sommerso, quali specifici interventi il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per il contrasto all'evasione tributaria e contributiva, stimata in 109.684 milioni di euro, di cui la sola evasione tributaria rappresenta 97.912 milioni di euro, al fine di una progressiva riduzione del *tax gap* e del miglioramento del sistema della riscossione;

con riferimento all'emerso, al fine di trasformare, in meglio, il rapporto tra il contribuente e il fisco, se ritenga di introdurre un regime premiale per i contribuenti che decidano spontaneamente di rendersi "fiscalmente trasparenti" generando un quadruplo effetto positivo: 1) introdurre un nuovo *standard* opzionale di dialogo tra fisco e contribuenti basato sulla "trasparenza digitale"; 2) la messa a disposizione per l'amministrazione finanziaria di larga parte della documentazione fiscalmente rilevante in via immediata e spontanea; 3) ottenere una spinta alla digitalizzazione e dematerializzazione delle attività amministrative delle imprese e dei consulenti sollevandoli da molti adempimenti; 4) implementare la capacità di analisi dei dati da parte dell'amministrazione finanziaria; al fine di ridurre la pressione fiscale, se intenda procedere alla rivisitazione, più volte annunciata ma mai realizzata, delle 533 voci relative alle *tax expenditure* al fine di recuperare le risorse per aumentare il limite di reddito imponibile non soggetto ad imposte ("*no tax area*") per tutti i redditi da lavoro e al fine di ridurre le aliquote IRPEF per i redditi medio bassi;

quali strategie intenda mettere in campo per arginare la riduzione registrata negli ultimi anni di circa 560.000 partite IVA relative ai redditi di lavoro autonomo esercitati in forma individuale o associata e per riequilibrare il loro carico fiscale: infatti, come emerge dai dati statistici delle dichiarazioni fiscali presentate ai fini IRPEF nel 2019, nonostante tali contribuenti siano appena l'1,3 per cento del totale dei contribuenti, l'IRPEF netta complessivamente versata è pari al 5,6 per cento del totale. Inoltre, se ritenga di dare una risposta politica e quindi di incentivare chi crede nella crescita economica e non nella decrescita e chi decide di avviare un'attività economica in proprio, quale alternativa a un introvabile posto di lavoro ovvero al reddito di cittadinanza;

se non intenda ridurre i coefficienti di legge per la verifica della condizione di "società non operative": ogni anno, molte società vengono sottoposte ad un *test* di operatività, che verifica che nell'anno di valutazione l'ammontare dei ricavi effettivi non sia stato inferiore ai ricavi presunti, calcolati applicando agli *asset* patrimoniali dei coefficienti di legge che oggi, però, risultano essere fuori mercato e sarebbero, quindi, da modificare.

(3-01726)

[CORRADO](#), [TRENTACOSTE](#), [ROMANO](#), [VANIN](#), [ANGRISANI](#), [PRESUTTO](#), [PAVANELLI](#), [CASTELLONE](#), [CAMPAGNA](#) - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:

risulta agli interroganti che il progetto "Casa Italia" sia stato varato nei primi mesi del 2017, con

l'istituzione dell'omonimo Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dopo che, sull'onda della crisi sismica dell'Italia centrale del 2016, era stata istituita, nel settembre 2016, un'apposita struttura di missione; nei piani d'azione del progetto sono coinvolti ben 6 Ministeri e 6 enti pubblici: Agenzia delle entrate, ISTAT, ENEA, ISPRA, INGV e CNR; nati per elaborare una strategia di lungo periodo per la prevenzione degli effetti dei futuri terremoti e altre calamità naturali, la struttura e poi il Dipartimento hanno finito per dedicarsi invece quasi esclusivamente alla ricostruzione, indicata oggi espressamente come nuova *mission* del Dipartimento, riorganizzato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 quale "struttura di coordinamento di altre amministrazioni", non senza problemi di sovrapposizioni, e potenziali tensioni, con il Dipartimento della protezione civile;

a seguito dell'incontro dedicato alla presentazione della "mappa dei rischi dei Comuni italiani", svoltosi a Roma il 18 febbraio 2019, molti addetti ai lavori hanno stigmatizzato il mancato confronto, nell'apposito tavolo di discussione, con il "documento nazionale dei rischi" pubblicato una settimana prima dal Dipartimento della protezione civile, rilevando peraltro lacune o scarsa chiarezza in entrambi i testi, in materia di sismologia, nonostante, con il proprio centro di pericolosità sismica (CPS), l'INGV collabori con il Dipartimento e sia tra gli enti di riferimento di "Casa Italia";

ad oltre 3 anni dall'attivazione del progetto, dunque, all'interno dei dicasteri e degli enti coinvolti sembrerebbe essersi fatta strada l'idea che esso rappresenti un'occasione persa, oltre ad un investimento discutibile, poiché, quanto a programma, risorse e competenze del Dipartimento, la comprensibile nebulosità iniziale, invece di diradersi, sarebbe diventata una stabile opacità. I mesi a venire diranno se, a fronte del "congelamento" della struttura nel 2018, oggi evocato a giustificarne lo stallo (che però non ha impedito di gratificarla con il premio "per la PA sostenibile" nel 2019) a sua volta interrotto dalla nomina di un nuovo capo dipartimento ad ottobre 2019, l'odierna *mission* sarà o meno in grado di dare al progetto un'identità definita e un'oggettiva utilità pubblica;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

alcuni aspetti critici dell'iniziativa erano emersi da subito, a cominciare dalla scelta dei consulenti, remunerati anche quando già rivestono importanti incarichi pubblici, e altre ombre sono sorte con l'individuazione dei "10 cantieri", operazione condotta in sinergia con il "gruppo G124" dell'architetto Renzo Piano, in merito ai quali il portale di "Casa Italia" offre, oggi, pochissime informazioni, mancando persino l'elenco delle città oltre a quello dei singoli cantieri;

il progetto si propone di intervenire su immobili residenziali esistenti, di proprietà pubblica, senza costringere gli abitanti ad allontanarsene, mirando a ridurre la vulnerabilità degli edifici con soluzioni costruttive innovative e dai costi contenuti, così da aumentarne la sicurezza e assicurare vivibilità incrementando la resilienza dei residenti;

i 10 cantieri pilota sono stati localizzati a Catania, Reggio Calabria, Potenza, Piedimonte Matese (Caserta), Sora (Frosinone), Isernia, Sulmona (L'Aquila), Foligno (Perugia), Feltre (Belluno) e Gorizia; un dato che si evince dalle rassegne stampa, insieme all'entità del finanziamento (25 milioni di euro), ma non più dalla sezione "approfondimenti" né dalla sezione "notizie" del portale di "Casa Italia", che non risale più indietro del 7 marzo 2018;

sulla carta geografica di presentazione del progetto, i 10 luoghi sono caratterizzati da una campitura rossa che la legenda scioglie con "comuni a priorità 1", mentre le aree in arancio sono "comuni a priorità 2" e quelle in giallo "comuni a priorità 3". Dalla scarna rappresentazione si evince, dunque, che i 10 cantieri corrispondono ad altrettante "priorità 1", mentre nulla è detto dei comuni a "priorità 2" e "priorità 3", curiosamente meno numerosi dei primi. Inoltre tutte le regioni in cui ricade uno dei 10 cantieri hanno almeno un'area in arancio o in giallo (come anche in Puglia, Toscana ed Emilia-Romagna, benché escluse); solo Veneto e Friuli-Venezia Giulia contengono esclusivamente il "comune a priorità 1" selezionato tra i 10;

tra i 4 criteri espressamente definiti per la scelta delle 10 città, oltre alla pericolosità sismica, a risultare determinante è la compresenza di rischio idrogeologico e in almeno un caso vulcanico e marino, insieme alla distribuzione sul territorio nazionale e all'esclusione delle "aree di cratere" dei sismi verificatisi dal 2009 in poi;

qualche perplessità nasce dal fatto che le 8 città del Centro-Sud sono note per la pericolosità sismica (zona sismica 1) e per il livello di rischio stimato, mentre le 2 del Nord-Est (Gorizia e Feltre) hanno livelli di pericolosità e rischio più bassi (zona sismica 2); non si riscontra in entrambe la molteplicità delle fonti di pericolo; rispetto a quanto pubblicato sul portale e dichiarato ai *media* alla presentazione ufficiale del progetto (Milano, 10 aprile 2017), inoltre, non risulta un ulteriore criterio di selezione: quello delle "caratteristiche socio-demografiche", per cui la sperimentazione doveva privilegiare "aree che uniscano alle problematiche ambientali anche alcuni aspetti significativi di vulnerabilità sociale e di esposizione demografica"; Feltre e Gorizia ce l'hanno molto debole;

solo i *mass media*, fin da luglio 2017, fanno i nomi dei cantieri più "precoci": Reggio Calabria, Foligno e Feltre (come si legge su "gdc.ancitel" il 7 agosto 2017); la presenza (per non dire la "centralità") di Feltre avrebbe peraltro suscitato qualche imbarazzo nei più avvertiti, alla luce dell'origine feltrina del presidente dell'INGV, professor Carlo Doglioni, anche lui coinvolto nel progetto in qualità di esperto, e dell'attività professionale del fratello Francesco, titolare di uno studio di architettura che, secondo la stampa locale, dovrebbe fornire "supporto e consulenze" all'intervento previsto in città,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che la nuova veste data a "Casa Italia" rappresenti un arretramento rispetto all'impegno iniziale di soddisfare le esigenze oggettive e urgenti in materia di prevenzione e sicurezza del Paese rispetto ai rischi naturali;

quali siano i motivi per cui la sismologia sia di fatto assente dal progetto, a giudicare dal mancato o quanto meno assai scarso coinvolgimento di esperti in materia di pericolosità e rischio sismico, e se non si condivida l'urgenza di creare un "contenitore" di informazioni e di dati sul rischio o una mappa del rischio realmente esaustivi, utilizzando tutte le numerose conoscenze disponibili presso gli enti di ricerca che avrebbero dovuto essere coinvolti e coordinando le proprie attività con quelle già in corso presso il Dipartimento della protezione civile;

se non possa sussistere un conflitto d'interessi in capo al presidente dell'INGV, importante istituzione deputata alla ricerca su tutto il territorio nazionale e alla protezione di tutti i cittadini italiani, relativamente alla scelta di inserire Feltre tra le città in cui verrà aperto un cantiere pilota, pur in assenza di alcuni dei requisiti inizialmente fissati da "Casa Italia".

(3-01727)

[GARAVINI](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

l'Istituto italiano statale omnicomprensivo di Asmara in Eritrea conta 1.200 studenti. Fondata nel 1903, è l'istituzione statale italiana più grande al mondo e rappresenta lo strumento chiave della cooperazione italiana in Eritrea;

i rapporti sono regolati da un accordo bilaterale siglato nel 2012, attualmente in attesa di essere rinnovato;

in data 25 marzo 2020, in piena fase di *lockdown* a causa della pandemia da COVID-19, è stata inviata dall'ufficio di presidenza del Governo eritreo una nota di revoca della licenza e il personale scolastico in sede è venuto a conoscenza di questa comunicazione solamente in data 9 giugno;

il rischio che la scuola non riapra è molto alto, tanto che lo stesso Ministero dell'educazione locale non ha autorizzato lo svolgimento degli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione agli studenti con cittadinanza eritrea;

considerato che il Paese africano sta affrontando la pandemia da COVID-19 senza strutture sanitarie adeguate e con un progressivo aggravio delle condizioni di vita dovuto alla carenza di acqua, alle interruzioni quotidiane di erogazione dell'energia elettrica e all'aumento significativo del costo della vita,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso sollecitare, tramite la rete diplomatica italiana, l'apertura immediata di un tavolo di confronto con il Governo eritreo per convenire rapidamente a soluzioni condivise, al fine di preservare questa istituzione scolastica;

se non consideri opportuna una revisione dell'accordo bilaterale, scaduto nel 2017.

(3-01728)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[BARBONI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

attualmente l'*exhibition industry* in Italia si avvale di 43 poli fieristici che hanno ospitato 913 manifestazioni di cui oltre 200 di richiamo internazionale, con circa 200.000 espositori e un totale di 22 milioni di visitatori, di cui 13 milioni per gli eventi internazionali, generando un volume d'affari di circa 60 miliardi di euro, dando origine a quasi il 50 per cento del nostro *export*;

il sistema fieristico italiano ha radici profonde nella tradizione mercantile del nostro Paese e, da sempre, ha contribuito allo sviluppo delle relazioni commerciali, politiche e culturali con gli altri Stati permettendo alle fiere italiane di proporsi come una finestra privilegiata del *made in Italy* nel mondo;

le fiere, quindi, sono il principale strumento di promozione per il 75 per cento delle imprese industriali e per l'85 per cento delle piccole e medie imprese e il principale strumento di diffusione dell'immagine del nostro Paese nel mondo. A questo vanno aggiunti i dati dell'Osservatorio italiano dei congressi e degli eventi (OICE) secondo cui la spesa di un congressista in Italia equivale al doppio o triplo della spesa media di un turista. Il visitatore, soprattutto quello internazionale, secondo l'OICE ha una spesa media *pro capite* di oltre 800 euro al giorno, ed è quasi sempre un potenziale *repeater*;

il sistema fieristico è stato tra i primi settori economici a pagare gli effetti della crisi sanitaria determinata dal COVID-19. Un settore che muove ogni anno svariati miliardi di euro, funzionando da volano per le attività commerciali delle imprese e che all'improvviso ha visto sostanzialmente azzerati i ricavi dal mese di marzo a oggi, con l'annullamento o lo slittamento di tutte le manifestazioni in calendario;

la pandemia ha colpito soprattutto le tre regioni italiane *leader* nel settore fieristico (Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna), realtà che rappresentano da sole il 65 per cento dell'attività fieristica in Italia e oltre il 75 per cento delle manifestazioni internazionali;

a partire dal mese di febbraio, tali regioni hanno visto la totale cancellazione degli eventi programmati nel 2020, con un danno stimato per le sole tre realtà regionali di oltre 700 milioni di euro e di oltre un miliardo di euro se si considera anche l'indotto;

nel mercato fieristico italiano l'Emilia-Romagna si posiziona al secondo posto, preceduta dalla Lombardia, due regioni ove si concentra il 60 per cento delle manifestazioni internazionali (in Lombardia 35 per cento e 25 per cento in Emilia-Romagna). Nel corso del 2018 l'attività fieristica in Emilia-Romagna aveva raggiunto i 1.222.630 metri quadrati di superficie espositiva affittata, distribuiti su 89 manifestazioni che hanno raccolto oltre 35.000 espositori diretti e quasi 2,6 milioni di visitatori;

il turismo fieristico e congressuale da decenni permette alla riviera di Rimini di "vivere" tutto l'anno, di riempire alberghi, bar e ristoranti, di dare impulso ai trasporti e all'occupazione di sviluppare turismo. È dunque un comparto da coltivare e sostenere e non da sottovalutare come fino ad oggi è stato fatto;

al fine di sostenere il sistema fieristico quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, è stata fatta richiesta dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e dai presidenti della Lombardia, Attilio Fontana, e del Veneto, Luca Zaia, di istituire un fondo nazionale da 800 milioni di euro, presso il Ministero dello sviluppo economico,

si chiede di sapere:

al fine di evitare il tracollo di questo importantissimo comparto industriale, quali misure ed interventi il Ministro in indirizzo intenda adottare;

quali misure intenda intraprendere per le piccole e medie imprese, spina dorsale del settore fieristico, messe in seria difficoltà dalla mancanza di attività commerciali.

(4-03720)

[CIRIANI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la recente chiusura dei confini, disposta a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha evidenziato, in maniera ancor più netta, il danno per la nostra economia nazionale derivante dalle diverse condizioni dei prezzi tra Italia e Slovenia;

in particolare, il *lockdown* ha bloccato il flusso di automobilisti che usualmente si recano a fare il

pieno di carburante oltre frontiera, confermando, ove ve ne fosse bisogno, l'ingente perdita (valutata tra i 60 e gli 80 milioni di euro all'anno) per le casse dello Stato (in un recente articolo de "il Gazzettino", si riporta la testimonianza di un gestore goriziano che ha dichiarato di aver versato, nel solo mese di maggio 2020, 70.000 euro in più nelle casse dello Stato rispetto allo stesso periodo del 2019);

come è noto, il carburante oltre confine costa infatti poco più di un euro, e ciò determina un flusso costante di auto che evitano i distributori italiani;

purtroppo il "turismo" oltre confine derivante dall'indubbio vantaggio fiscale non si ferma qui, ma si estende anche a numerosi altri settori o beni, che in Slovenia godono di un regime fiscale più leggero rispetto a quello italiano e che diventano così più convenienti e attrattivi, quali i tabacchi (un pacchetto di sigarette costa mediamente in Italia 4,90 euro, di cui 3,80 euro sono accise e IVA, mentre in Slovenia 3,51 euro, di cui 2,85 di fiscalità) o i servizi medici e veterinari;

a ciò si aggiunge il grave problema derivante dalla forte concorrenza (distorsiva) di imprese, artigiani e professionisti sloveni, che operano soprattutto nelle zone vicino al confine, e che, di fatto, godono di un costo orario medio inferiore (l'Eurostat riporta un dato di 28,2 euro per l'Italia, a fronte di 18,1 euro per la Slovenia) grazie anche al più contenuto cuneo fiscale (48 per cento il dato italiano a fronte del 43,6 per cento di quello sloveno) e a un minor peso della burocrazia sul costo del lavoro;

è evidente che questi gravi squilibri, oltre a generare un ingente danno economico per lo Stato, comportano la progressiva ed inevitabile erosione del tessuto economico, soprattutto delle zone a ridosso del confine;

come si ricorderà, negli anni '90 era stato concesso un regime fiscale diversificato per i carburanti al Friuli-Venezia Giulia, e grazie a questa misura il mercato si riprese, ottenendo un aumento degli introiti per lo Stato e la ripresa per i gestori con conseguente beneficio per l'economia locale;

un intervento di armonizzazione potrebbe essere, dunque, una soluzione vantaggiosa per tutti (Stato e privati), soprattutto in un momento come questo, in cui l'emergenza sanitaria ha ulteriormente complicato la ripresa e il recupero di competitività dei distretti economici confinanti si gioca anche sulle misure straordinarie che i singoli Stati mettono in campo, riducendo o aumentando gli squilibri già esistenti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano di adottare delle misure, ed eventualmente quali, al fine di fronteggiare le criticità evidenziate e frenare, così, la rapida ed inesorabile emorragia che rischia di danneggiare fortemente la nostra economia, riducendo gli introiti nelle casse dello Stato e favorendo, di fatto, la chiusura di numerose attività locali e la conseguente desertificazione del territorio.

(4-03721)

[VANIN](#), [ANASTASI](#), [MONTEVECCHI](#), [ENDRIZZI](#), [PRESUTTO](#), [TRENTACOSTE](#), [CROATTI](#), [LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [FERRARA](#), [DONNO](#), [PESCO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e per il turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

la società Rete ferroviaria italiana SpA in data 8 aprile 2020 (prot. n. 149158) ha presentato alla Regione Veneto istanza per la valutazione di impatto ambientale regionale del "progetto definitivo del collegamento ferroviario con l'aeroporto Marco Polo di Venezia" ai sensi dell'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 167, comma 7, 182, comma 4, e 183 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e della legge regionale n. 4 del 2016;

il progetto prevede la realizzazione di un tratto di linea ferroviaria di circa 8 chilometri, costituita da un primo tratto a doppio binario, che si sviluppa in stretto affiancamento alla bretella autostradale A27, mentre in prossimità dell'aeroporto diventa a singolo binario per poter realizzare la configurazione "a cappio" che prevede un binario unico passante e un binario di precedenza in corrispondenza della nuova stazione "Aeroporto";

il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito dell'esame preliminare della documentazione di progetto, ha rappresentato la necessità di acquisire (affare n. 74/2019 - NPP 0268 - prot. U.0011324.30-12-2019) ulteriori elementi che, a supporto dell'istruttoria, possano meglio definire

alcuni aspetti finalizzati all'espressione del parere richiesto. In particolare veniva chiesto di fornire uno studio del traffico ferroviario che giustifichi, in rapporto all'entità dei flussi da e per l'aeroporto di Venezia, il numero dei treni sia a lunga percorrenza che regionali previsti. A detta richiesta veniva risposto che l'aggiornamento dell'analisi trasportistica presentata nell'ambito del progetto preliminare del 2003 sarà illustrato in specifico documento, che tuttavia non è presente fra gli elaborati esibiti alla Regione;

in base all'analisi *multicriteria* condotta nel 2015 (tabella 3-1 dello studio di impatto ambientale) emerge come la soluzione migliore risulti essere la soluzione 1 ad "antenna", e non la soluzione 5 "a cappio". Relativamente alla soluzione 5, al contrario, venivano rilevate le seguenti criticità: problematiche tecnico-ambientali per la realizzazione della stazione sotto le piste aeroportuali e sottofalda; riavvio delle procedura approvativa; probabili problematiche con gli enti locali a causa dell'interferenza del nuovo tracciato ferroviario con un'area boschiva attrezzata; costo di realizzazione; costi di manutenzione; interferenze con le aree in gestione al concessionario aeroportuale oltre che con la nuova viabilità comunale realizzata; minore capacità della linea per i treni regionali da e per Venezia;

nella figura 28 della relazione generale descrittiva del progetto emerge come dalla stazione "Aeroporto Marco Polo" in direzione Trieste non è previsto alcun transito giornaliero (zero treni locali, zero treni a lunga percorrenza e zero treni merci) e che la nuova linea, sempre in direzione Trieste, è realizzata a binario unico con innesto a raso ("bivio Trieste");

l'infrastruttura ferroviaria storica non è in grado di supportare il traffico ferroviario proveniente dalla direzione di Padova in direzione Trieste (e quindi aeroporto) che eviti la stazione di Mestre né tanto meno quello proveniente dalla direzione di Trieste (aeroporto) verso Padova;

l'unico modello di esercizio ferroviario possibile è una navetta Venezia-Mestre-aeroporto e ritorno;

il progetto prevede che le acque di emungimento estratte durante la realizzazione della galleria Venezia 1, ricche di arsenico e pari a circa 10.000 metri cubi al giorno, siano sversate nella laguna di Venezia;

inoltre il progetto prevede la totale demolizione del borgo storico di Ca' Litomarinò, tipico esempio di architettura rurale tradizionale veneta dei territori di bonifica, riportato nelle mappe catastali storiche già nel 1920, e incastonato fra le anse del fiume Dese, area dal rilevante interesse ambientale e paesaggistico tutelata ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004,

si chiede di sapere:

se sia stato fornito lo studio trasportistico da e per l'aeroporto di Venezia, il numero dei treni sia a lunga percorrenza che regionali previsti in progetto e, nel caso, quali siano le analisi di carattere trasportistico sviluppate;

quali siano le motivazioni per cui non è stata adottata la soluzione progettuale ritenuta migliore dall'analisi *multicriteria* condotta nel 2015;

se, stante la circostanza per cui l'unico modello di esercizio ferroviario possibile è una navetta Venezia-Mestre-aeroporto, non sia preferibile un collegamento con stazione terminale di testa a binario multiplo;

se la quantità di acque di emungimento, che a seguito della realizzazione del progetto sarà sversata nella laguna di Venezia, sia conciliabile con l'equilibrio idrogeologico della laguna stessa;

se si intenda assicurare la conservazione del borgo storico di Ca' Litomarinò, in virtù del suo valore storico e paesaggistico.

(4-03722)

[IANNONE](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il 3 marzo 2020 la moglie del signor M.O.C. residente a Lesa (Novara), incinta al quinto mese, e la figlia di un anno e tre mesi sono partite per la Polonia, paese del quale la donna è originaria;

il viaggio era già pianificato e, con l'aumentare dei casi di COVID-19 in Italia, i coniugi avevano deciso che fosse meglio il trasferimento in Polonia visto che la casa della suocera è in un bosco e sufficientemente isolata;

dopo alcune settimane, vedendo che le cose non miglioravano, il signor C. ha iniziato ad informarsi sulle possibili soluzioni di rientro della moglie e della piccola;
è stato l'inizio di un incubo perché l'ultimo volo di rientro (da Varsavia a Roma) era stato già effettuato;
il consolato polacco a Milano ha suggerito al signor C. di ricongiungersi in Polonia, rimanendo bloccato là, oppure far prendere un *pullman* della "Flixbus" da Cracovia a Berlino alla moglie e la piccola, dopo farle imbarcare su un volo Lufthansa interno con scalo a Monaco, infine su un volo verso Milano (se disponibile) oppure Roma: impossibile per una donna incinta al sesto mese con bimba in piena pandemia;
il signor C. ha tentato di parlare con la Farnesina: dopo giorni di telefono sempre occupato riceve una scorbutica quanto inutile risposta cioè di iscriversi sul sito "viaggiare sicuri";
intanto sono peggiorate le condizioni dell'epidemia in Italia mentre in Polonia la situazione sembra più contenuta;
in seguito i coniugi sono riusciti a prenotare un volo "Easyjet" per la fine del mese di aprile che viene in seguito cancellato, ne hanno acquistato un altro per il 19 maggio ma anche questo è stato cancellato; non c'erano altre soluzioni, i voli da Cracovia a Milano erano tutti cancellati e solo alcuni rari voli da Varsavia a Roma erano ancora operativi ma trasferirsi da Cracovia a Varsavia non era così agevole;
il signor C. ha deciso quindi di raggiungerle in auto e rimanere in Polonia fin dopo il parto: ha pensato di essere in Europa e che il ricongiungimento fosse consentito, peccato che tra la Polonia e l'Italia ci siano Austria, Slovacchia, Repubblica ceca e Svizzera, a seconda del tragitto;
a questo punto il signor C. vive un'autentica odissea tra mancate informazioni del sito della Farnesina e delle autorità dei Paesi che dovrebbe attraversare per ricongiungersi alla propria famiglia, si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda vissuta dal signor C., che a distanza di mesi ancora non è riuscito a riabbracciare la sua famiglia;
quali iniziative urgenti intenda adottare per consentire ad un cittadino italiano, che si è sentito abbandonato ed in balia degli eventi, di uscire da un incubo.

(4-03723)

[DE BONIS](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

nella fase iniziale dell'epidemia influenzale da SARS-CoV-2 sono giunti nei punti di pronto soccorso pazienti con inizio di trombosi e si sono verificati molti decessi per embolie polmonari massive; sul sito "affaritaliani" del 10 maggio 2020, nell'articolo "Coronavirus, le autopsie non vanno fatte. Ordine del Ministero della salute", si legge: "una svolta nella lotta al Coronavirus è arrivata quando alcuni medici hanno effettuato delle autopsie sui cadaveri dei pazienti deceduti durante la pandemia. Grazie a queste autopsie si è potuto così scoprire che la causa del decesso è la Cid, coagulazione intravascolare disseminata, cioè la formazione di grumi nel sangue e di trombosi. Solo in seguito e nei casi resistenti alle cure antitrombosi arrivava la polmonite interstiziale doppia. Abbiamo così capito che i trattamenti fin lì seguiti negli ospedali, basati sulla ventilazione meccanica nelle terapie intensive, erano controindicati";

la circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, n. 11285 del 1° aprile 2020, il cui contenuto è stato ribadito sia dalla circolare del Ministero n. 15280 del 2 maggio, sia dalla circolare del Ministero n. 18457 del 28 maggio, avente ad oggetto "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione", al paragrafo C, "Esami autoptici e riscontri diagnostici", al punto 1, è riportato: "Per l'intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all'esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati Covid-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio", un invito a non procedere con gli esami autoptici, rafforzato dal punto 2. che così recita: "L'Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l'accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l'autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l'esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli

casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento";

considerato che:

nella risposta all'interrogazione 5-04014, presentata in XII Commissione permanente ("Affari sociali") alla Camera, è stato precisato che tale circolare non dettava alcun divieto di effettuare autopsie, né avrebbe potuto farlo, considerato che non è un atto normativo di livello primario. "Tuttavia, al fine di tutelare la salute degli operatori sanitari, con la circolare si è raccomandato di limitare il ricorso a tale tipo di riscontro diagnostico. In altri termini, considerati i rischi connessi all'effettuazione delle autopsie, si è inteso salvaguardare la salute e la sicurezza dei professionisti sanitari, nonché la salute degli operatori del settore funerario e, naturalmente, della popolazione in generale";

nella stessa risposta si legge che la "Conferma del fatto che obiettivo della circolare ministeriale non era quello di proibire le autopsie si evince dalla lettura del paragrafo C che, nel suo insieme, si traduce in un invito ad eseguire le autopsie soltanto da parte di personale adeguatamente protetto e in sale settorie di tipo BSL3, cioè debitamente attrezzate a garantire la sicurezza di chi vi opera. Se si fosse voluto proibire le autopsie, non sarebbero state date indicazioni su come eseguirle";

è anche riportato: "tra l'altro, l'ISS ha pubblicato, in data 23 marzo 2020, un documento dal titolo 'Procedura per l'esecuzione di riscontri diagnostici in pazienti deceduti con infezione da SARS-CoV-2', stilato in collaborazione con la Società Italiana di Anatomia Patologica, l'Istituto Spallanzani e l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco, con cui si sottolinea l'importanza del contributo che il riscontro autoptico può dare allo studio del COVID-19 e vengono fornite dettagliate indicazioni sulle procedure da seguire per la relativa esecuzione, nel periodo emergenziale"; tenuto conto che:

aver invitato a non procedere con gli esami autoptici, ed eventualmente a procedervi con notevoli restrizioni, in un periodo in cui il personale sanitario, soprattutto in Lombardia, osservava turni al limite delle proprie possibilità fisiche e psicologiche, non ha consentito in tempi rapidi di individuare le vere cause dei decessi ovvero di praticare prima le terapie idonee, in totale contrasto con i protocolli attuati fino a quel momento e ha determinato il rapido peggioramento del quadro clinico dei malati;

se si fossero praticate le autopsie ai primi decessi attribuiti alla malattia denominata COVID-19, si sarebbero evitati percorsi e rimedi sbagliati: oggi, grazie alla svolta nelle conoscenze mediche, non si parla più né di rianimazioni e nemmeno di ventilazioni, che in questo caso si sono rivelate peggiorative del quadro clinico;

solo oggi risulta essere stato definitivamente chiarito che gli esami *post mortem* erano consentiti, anche se a discrezione delle autorità giudiziarie e delle direzioni sanitarie, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui fossero necessari per accertare la causa della morte o per fini di studio e approfondimento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, dagli esami autoptici effettuati, voglia fornire dati sul reale numero di decessi avvenuti a causa dell'infezione da Sars-CoV-2 oppure a causa di altre malattie;

se, a fronte dei 33.309 pazienti deceduti e risultati positivi all'infezione in Italia, al 18 giugno 2020, come riportato dalla scheda infografica settimanale fornita dall'Istituto superiore di sanità, che per il 4,2 per cento presentava zero patologie pregresse, dei 3.510 deceduti per i quali al 18 giugno 2020 è stato possibile analizzare le cartelle cliniche, sia stato effettuato esame autoptico ed eventualmente stabilito che la causa del decesso fosse attribuibile ad esito dell'infezione da SARS-CoV-2 ovvero ad altre cause;

se, a fronte dei 33.309 pazienti deceduti e risultati positivi all'infezione che per il 95,8 per cento presentava una o più patologie pregresse, con numero medio di patologie pregresse osservate di 3,3, dei 3.510 deceduti per i quali al 18 giugno 2020 è stato possibile analizzare le cartelle cliniche, sia stato effettuato esame autoptico ed eventualmente stabilito che la causa del decesso fosse attribuibile ad esito dell'infezione da SARS-CoV-2 ovvero ad altre cause;

se, attualmente, per tutti i pazienti deceduti e dichiarati positivi all'infezione in Italia, si stia procedendo all'effettuazione dell'esame autoptico e, pertanto, se si possa conoscere il numero esatto tra

questi per i quali la causa del decesso sia con certezza attribuibile al solo esito dell'infezione da SARS-CoV-2.

(4-03724)

[BUCCARELLA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

da un articolo pubblicato sul sito *web* del quotidiano "La Stampa" nella sezione cronaca di Milano in data 27 marzo 2020, intitolato "Caso Don Gnocchi, la procura apre un fascicolo sul *boom* di contagi", risulterebbe una cattiva gestione dell'emergenza COVID-19 a livello organizzativo da parte della fondazione don Carlo Gnocchi, che avrebbe cagionato nella sede di via Palazzolo un numero di contagi e decessi superiore alla media nazionale;

dal contenuto dell'articolo si evince l'apertura di un fascicolo da parte della Procura di Milano per diffusione colposa di epidemia: 18 esposti presentati dai dipendenti risultati positivi al coronavirus accusano direttamente la direzione della fondazione, rea di aver tenuto nascosti moltissimi casi di lavoratori contagiati e di aver impedito l'uso delle mascherine per non spaventare l'utenza. Tale circostanza è stata ripresa da numerose fonti di stampa a livello locale e nazionale, anche relativamente ad altri centri facenti capo alla medesima fondazione, in altre regioni italiane (si veda a tal proposito l'articolo pubblicato il 22 aprile 2020 su "L'Espresso", intitolato "Il colosso Don Gnocchi travolto dal coronavirus: storia della onlus che vale centinaia di milioni"). La fondazione, infatti, è una *onlus* che svolge le proprie attività in regime di accreditamento con il SSN in 28 strutture residenziali e una trentina di ambulatori organizzati in 9 presidi territoriali, diffusi in 9 regioni italiane;

nella città di Roma la fondazione Don Carlo Gnocchi è presente con due centri di ricovero di carattere riabilitativo, "Santa Maria della Pace" e "Santa Maria della Provvidenza". Anche in queste strutture si sarebbero verificate circostanze analoghe a quelle riportate negli articoli di stampa aventi ad oggetto il presidio territoriale della Lombardia. In un articolo pubblicato sul sito *web* del quotidiano "la Repubblica" nella sezione cronaca di Roma l'8 aprile 2020, intitolato "Coronavirus, a Roma dramma nelle case di riposo. Tra decessi e nuovi focolai: il tragico bilancio delle Rsa", tra i pazienti del centro Santa Maria della Pace risulterebbero, in tale data, 15 positivi e due vittime. Gli operatori positivi, invece, sarebbero 5: due operatori socio-sanitari, due fisioterapisti e un radiologo;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

anche in seguito all'accertamento della positività di alcuni pazienti, la direzione avrebbe sottovalutato la gravità della situazione suggerendo ai dipendenti il mantenimento del distanziamento sociale. I dispositivi di protezione individuale, nella fattispecie mascherine chirurgiche e camici monouso, sarebbero stati distribuiti agli operatori in ritardo e in quantità insufficiente. Per quanto riguarda il centro Santa Maria della Provvidenza, non sarebbe stata bloccata in tempi rapidi la rotazione del personale assistenziale tra i vari reparti, esponendo pertanto operatori e pazienti ad un più elevato rischio di contagio. I protocolli interni sull'utilizzo dei DPI, peraltro, non sarebbero stati adeguati alla gestione di un'emergenza sanitaria di tale portata. Emergerebbero, inoltre, ritardi e omissioni nell'esecuzione dei tamponi anche in casi di conclamata sintomaticità da parte di dipendenti delle due strutture assistenziali. Il blocco dei ricoveri sarebbe stato disposto in ritardo dalla direzione, contribuendo in tal modo all'aggravamento del focolaio infettivo all'interno delle due strutture. La chiusura del centro Santa Maria della Pace in data 11 aprile 2020 (ripresa da un articolo della testata *on line* "TPI", intitolato "Coronavirus, il Don Gnocchi di Roma è stato evacuato e sanificato"), conseguenziale all'elevato numero di contagi, avrebbe comportato il trasferimento di alcuni pazienti presso l'altro centro di Santa Maria della Provvidenza;

il ritardo nell'applicazione dei presidi è stato causa dell'aumento dei decessi e dei casi di positività all'interno delle strutture sanitarie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non abbia il dovere di inviare un'ispezione per accertare la verità dei fatti riportati dagli articoli di stampa;

quali provvedimenti intenda prendere, una volta accertate le responsabilità, per scongiurare in futuro il ripetersi di simili condotte che hanno pregiudicato la salute di pazienti ed operatori nonché la salubrità degli ambienti di lavoro.

(4-03725)

[LANNUTTI](#), [PRESUTTO](#), [MONTEVECCHI](#), [TRENTACOSTE](#), [RUSSO](#), [GALLICCHIO](#), [ROMANO](#), [VANIN](#), [MAIORINO](#), [COLTORTI](#), [GIANNUZZI](#), [ACCOTO](#), [DI MICCO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

nei giorni scorsi la stampa economica ha dato grande risalto alla notizia contenuta nella relazione annuale dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) sulle società di assicurazione di responsabilità civile auto, che hanno risparmiato ben 1,5 miliardi di euro grazie agli effetti del *lockdown* imposto dal decreto-legge n. 18 del 2020, che ha trasformato l'Italia in "zona protetta" come misura di contrasto al COVID-19;

come appurato, infatti, le restrizioni imposte per contenere la pandemia hanno ridotto drasticamente il traffico sulle strade che, in uno scenario surreale, sono risultate spesso libere da auto e incolonnamenti, in quanto le automobili sono rimaste ferme in *garage* e gli incidenti, di conseguenza, sono quasi spariti, mentre non è diminuito il costo delle polizze sostenute dai cittadini che possiedono un'auto, che rimane superiore alla media europea. Come certificato nella relazione dell'IVASS è emerso, in particolare, che durante il *lockdown* i sinistri sono crollati del 50 per cento, portando alle assicurazioni un risparmio medio tra 36 e 41 euro per polizza che, moltiplicato per 39,5 milioni di veicoli, ammonta appunto a 1,5 miliardi di euro: le compagnie non hanno ancora attivato una forma di ristoro degli assicurati, mentre in Francia, ad esempio, i clienti hanno già ricevuto il bonifico;

la stampa ha fatto notare che questi effetti positivi difficilmente si estenderanno agli automobilisti che, nonostante il fermo imposto, saranno costretti a pagare la polizza auto 90 euro in più della media europea. È la solita storia all'italiana dell'assicurazione di responsabilità civile auto. Nella relazione 2019 dell'IVASS emerge, infatti, che nel 2019 è, sì, continuata la tendenza alla diminuzione dei prezzi delle assicurazioni: un calo del 2,7 per cento, a 404 euro (a dicembre 2019, da 414 euro del 2018), registrando così negli ultimi 6 anni una flessione complessiva di circa il 22 per cento. Ma, nel confronto internazionale, il divario comunque rimane, anche se è passato appunto da oltre 200 a 90 euro. In poche parole, neppure il *lockdown* è riuscito ad annullare tale divario, benché la crisi economica dovuta alla pandemia stia mettendo a durissima prova le famiglie italiane;

nel caso di ciclomotori e motocicli, poi, il premio medio ammonta a 271 euro è addirittura aumentato (del 2 per cento rispetto al 2018). I sinistri sono il 3,5 per cento delle polizze, con un costo medio pari a 6.302 euro. E per giunta rimangono "aree del Paese in cui l'offerta continua a registrare prezzi elevati, soprattutto per i contraenti più giovani", ha sottolineato il presidente dell'IVASS, Daniele Franco. Anche le assicurazioni, dunque, dovrebbero far la loro parte per aiutare gli italiani a uscire al meglio dalle nefaste conseguenze economiche dell'emergenza COVID-19;

considerato che il primo firmatario della presente interrogazione, consapevole che una riduzione delle polizze auto avrebbe potuto, e potrebbe tuttora, contribuire ad aiutare le famiglie che per l'emergenza COVID-19 si trovano a dover affrontare una crisi economica mai vista prima, ha presentato, in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 18, il cosiddetto decreto "cura Italia", un emendamento all'articolo 125 proprio nella speranza di imporre una riduzione del premio assicurativo in emergenza. L'emendamento (125.2) sosteneva che interviene l'obbligo da parte delle compagnie assicurative per i casi di polizze stipulate con l'introduzione della scatola nera di ridurre il premio assicurativo RCAuto in proporzione all'uso dell'automobile o di qualunque altro mezzo assicurato. Per tutte le altre polizze il premio dovrà essere ridotto del 40 per cento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se, viste le nefaste conseguenze economiche dell'emergenza COVID-19, considerando che a partire dall'inizio degli anni '90 la liberalizzazione del mercato ai fini della diminuzione dei prezzi e del miglioramento dei servizi ha, invece, portato a un costante aumento delle tariffe, in un rapporto di minore subalternità nei confronti delle compagnie di assicurazione fase di emergenza potrebbe imporre addirittura una riduzione;

quali iniziative intenda adottare alla luce delle osservazioni esposte per assicurare l'immediata restituzione di quella parte del premio proporzionata al fermo delle auto e alla conseguente drastica

riduzione degli incidenti dovuti al *lockdown*.

(4-03726)

[AIMI](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

il 17 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro in indirizzo, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, recante modifiche al regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, per introdurre la pistola elettrica, comunemente detta "*taser*". Essa potrà essere in dotazione anche dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, che potranno aggiornare in autonomia i propri regolamenti interni;

in data 11 giugno 2020 il Consiglio di Stato ha espresso un parere favorevole su tale regolamento;

la sperimentazione legata all'utilizzo del *taser* si è svolta dal 5 settembre 2018 al 5 giugno 2019: l'arma elettrica è stata fornita alle forze di polizia di 12 città (Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia, Brindisi, Genova). I risultati sono stati ritenuti nel complesso soddisfacenti;

il bando di gara emesso dal Ministero dell'interno, per un ammontare di 8,5 milioni di euro annui per la fornitura di *taser*, prevede in particolare 1.600 armi elettriche per la Polizia di Stato, 2.262 per l'Arma dei Carabinieri e 256 per la Guardia di finanza. Tuttavia, stanti le procedure, si stima che occorrerà circa un anno perché tali dotazioni diventino effettive;

a parere dell'interrogante, occorre assolutamente velocizzare tali procedure per consentire alle forze di polizia di disporre quanto prima di questo indispensabile strumento; ciò anche alla luce di fatti particolarmente gravi, come la recente aggressione del carabiniere Vito Lamendola, ferito da un dominicano durante un controllo di *routine* ad Avezzano (L'Aquila),

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda promuovere per velocizzare l'*iter* di consegna delle armi elettriche alle forze di polizia;

stanti le dotazioni previste, a parere dell'interrogante particolarmente ridotte e non sufficienti a rispondere alle effettive esigenze, se siano previsti ulteriori investimenti per l'acquisto e la distribuzione di *taser* per Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza;

quali interventi preveda di attivare a sostegno dei Comuni che intendono equipaggiare con *taser* le forze di Polizia municipale.

(4-03727)

[BERNINI](#), [AIMI](#), [BARBONI](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

il 22 giugno 2020, a Morciano di Romagna (Rimini), un'anziana donna di 81 anni è stata scippata ed è ora ricoverata in gravissime condizioni e, a seguito delle ferite riportate, ha subito l'amputazione di una gamba;

gli aggressori, un albanese e un italo-albanese, a bordo di uno *scooter* con il viso coperto da un casco, sono stati indentificati e fermati dai Carabinieri;

gli accertamenti avviati dai Carabinieri del NOR della compagnia di Riccione, con il personale della stazione di Morciano di Romagna, si sono subito concentrati su alcuni pregiudicati, già responsabili poche settimane fa di un tentativo di rapina ai danni di una commessa di un supermercato;

l'increscioso episodio è solo l'ennesimo di un'inquietante e allarmante *escalation* di reati contro gli anziani che, negli ultimi tempi, si susseguono in Romagna;

tali fatti, che non sono più solo prerogativa delle grandi città, impongono il ripristino urgente dei presidi fissi di sicurezza anche nei piccoli comuni,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire adeguati presidi di sicurezza nei piccoli comuni, attraverso lo stanziamento di ulteriori risorse per nuove assunzioni e per nuovi protocolli volti a garantire la sicurezza dei cittadini;

se, al fine di garantire un'efficace azione di contrasto dei reati, soprattutto nei piccoli centri, non ritenga di potenziare la presenza delle forze dell'ordine e incrementare i servizi di prevenzione e di

controllo dei territori.

(4-03728)

[TOFFANIN](#), [CAUSIN](#), [FERRO](#), [DE POLI](#) - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca e della salute.* - Premesso che:

nei mesi scorsi la Regione Veneto ha istituito il corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia a Treviso, progetto ideato tra la facoltà di Medicina di Padova e la ULSS 2 Marca Trevigiana;

l'istituzione del corso avrebbe portato numerosi fondi e investimenti alla zona universitaria di Treviso, nonché centinaia di studenti che avrebbero aiutato l'economia della medesima area;

la legge regionale recante l'istituzione da parte della Regione Veneto del corso di laurea è stata impugnata dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministero per gli affari regionali e le autonomie;

l'impugnazione è stata motivata sulla base di un possibile scavalco di competenze tra Regione Veneto e lo Stato "in quanto una norma in materia sanitaria viola la competenza riservata al legislatore statale in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza, ponendosi in contrasto altresì con il principio di copertura finanziaria e con i principi fondamentali in materia di tutela della salute e in materia di coordinamento della finanza pubblica, in violazione degli articoli 81, 117, secondo comma, lett. m), e terzo comma, della Costituzione";

l'emergenza sanitaria COVID-19 ha sollecitato diverse reazioni all'approccio fin qui tenuto dallo Stato e dalle Regioni colpite dall'epidemia. Infatti nelle fasi successive le scelte fatte dal Veneto sono risultate più efficaci di quelle adottate da altri territori;

a giudizio degli interroganti, la diversa risposta fornita all'emergenza proprio dai diversi livelli suggerisce una nuova lettura ovvero che sarebbe stato meglio lasciare alle Regioni margini di manovra nell'ideazione e implementazione delle misure necessarie al contrasto epidemiologico e che queste in caso di successo possano essere emulate da altre amministrazioni estendendo lo stesso ragionamento anche ad altre materie come l'istruzione e l'università;

considerato che:

si tratta di un progetto di 6 milioni di euro su un fondo regionale per la sanità di 9 miliardi di euro con l'impiego di 18 professori associati, 20 docenti a contratto e 2 unità di supporto;

non istituire il corso significherebbe far saltare un accordo di sostanza, nato anche per rispondere alla richiesta reiterata dal Ministero dell'università e della ricerca alle Regioni di laureare più medici, vista la carenza riscontrata in Italia prima ancora dell'emergenza COVID-19 (a dicembre 2019 mancavano 50.000 medici ospedalieri, di cui 1.300 nel Veneto);

secondo i dati del SSN l'Italia ha i medici più vecchi d'Europa, con il 54 per cento del totale che supera i 55 anni e valutando la curva demografica dei circa 105.000 medici specialisti che operano come dipendenti del SSN, nel periodo tra il 2020 e il 2025, ne andranno in pensione circa 45.500, cui vanno aggiunti altri 6.500 tra specialisti ambulatoriali e universitari che operano in regime di convenzionamento;

l'approvazione della "quota 100" con la legge n. 26 del 2019 ha comportato importanti cambiamenti nella dinamica delle uscite per pensionamento dei medici dipendenti del SSN, determinandone una netta anticipazione e nel triennio 2019-2021 le uscite previste sono intorno a 6.000-7.000 medici all'anno, per un totale di circa 20.000 unità;

a causa delle uscite diminuirà in maniera considerevole anche il numero di medici di base e, soprattutto nelle aree di minore dimensione demografica, si registreranno delle zone completamente scoperte;

in alcune ULSS del Veneto, per far fronte alla carenza di personale medico si è fatto ricorso all'assunzione di medici provenienti dall'estero,

si chiede di sapere:

se si ritenga la decisione della Regione Veneto di istituire il corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia a Treviso, quale sede distaccata dell'università di Padova, giustificata o meno dalla necessità contingente;

se si intenda ritirare il ricorso presentato.

(4-03729)

[NENCINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

nei giorni scorsi è stata decisa la chiusura del punto nascita e del reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale "della Donna e del Bambino" di Verona, ad appena 3 anni dalla sua inaugurazione, per i gravissimi effetti di un'infezione batterica che avrebbe provocato la morte di 3 bimbi e causato lesioni al cervello in altri 4 bambini, comportando altresì ulteriori casi di infezione che per il momento non avrebbero avuto esito negativo;

risultano ad oggi in corso due indagini giudiziarie in proposito: l'una predisposta dalla Procura di Genova, riguardante la morte presso l'ospedale "Gaslini" di Genova della bambina nata all'ospedale della Donna e del Bambino di Verona, dove aveva contratto il virus, l'altra aperta dalla Procura di Verona, per approfondire anche gli altri casi avvenuti all'interno dell'ospedale;

il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha ammesso in una recentissima conferenza che tale vicenda "va avanti dal 2018", lasciando supporre che la Regione non avrebbe effettuato tempestivamente quanto di propria competenza per interrompere questa tragica catena di sofferenze dei bambini e delle loro famiglie;

considerato che:

lo stesso direttore generale dell'azienda universitaria integrata, dottor Francesco Cobello, ha dichiarato in un'intervista che l'infezione batterica, nonostante le sanificazioni effettuate, non è ancora stata debellata, ragione per cui è stata decisa la chiusura del punto nascita e della terapia intensiva neonatale;

la chiusura provoca una gravissima situazione di rischio per le mamme ed i nati del territorio in caso di emergenze improvvise,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di sorvegliare e contenere il rischio infettivo emerso nell'ospedale di Verona e di rilevare le eventuali responsabilità, i ritardi decisionali e i disservizi in questo delicatissimo settore della sanità veneta, in modo da riprendere al più presto questo indispensabile servizio e consentire alle famiglie dell'intero territorio di confidare nella sanità pubblica.

(4-03730)

[FARAONE](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il consorzio "Sintesi", è un consorzio di cooperative sociali che opera in prevalenza con le categorie protette, e gestisce gli appalti dei committenti con le cooperative sociali consorziate;

a Palermo, una delle tre sedi assieme a Roma e a Napoli, impiega 260 lavoratori, di cui l'85 per cento con disabilità fisiche e psichiche di vario livello, anche gravi, di cui circa 200 sono i lavoratori impegnati nel *call center* di via Ugo La Malfa per la commessa Wind, appartenenti alla cooperativa sociale consorziate "Call.it";

il lavoro qualificato e altamente produttivo svolto in questi anni nella sede di Palermo ha fatto da traino per il consorzio a livello nazionale;

quella di WindTre, per il *call center* del consorzio "Sintesi", è la commessa principale, ed è stata gestita sempre con ottimi risultati, tanto che i rinnovi dell'appalto sono sempre arrivati puntuali, ogni 3 anni;

la gara per il rinnovo della commessa WindTre, che scade il 31 dicembre 2020, tarda a definirsi, destando non poco allarme;

per i tanti lavoratori con *deficit* e disabilità gravi coinvolti sin dal 2001 in questo progetto l'eventualità che a fine anno arrivino dei licenziamenti sarebbe un danno gravissimo;

la situazione è assai grave e necessita di essere affrontata con massima urgenza,

si chiede di sapere quali interventi i Ministri in indirizzo ritengano di promuovere, al fine di verificare con WindTre l'interesse a continuare e rilanciare l'attività qualificata che ha coinvolto in questi anni centinaia di lavoratori diversamente abili su Palermo, e trovare presto un accordo per salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del consorzio "Sintesi".

(4-03731)

[MORRA](#), [ANGRISANI](#), [CAMPAGNA](#), [CORRADO](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [GIANNUZZI](#),

GRANATO, MORONESE, PAVANELLI, PIRRO, PISANI Giuseppe, PRESUTTO, ROMANO, TRENTACOSTE - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 15 aprile 2019 il Comune di Cosenza ha approvato il bilancio di previsione del triennio 2019-2021 e con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 agosto 2020, nonostante il parere negativo dell'organo di revisione, ha approvato l'assestamento di bilancio 2019-2021;

la sezione regionale della Corte dei conti ha accertato la sussistenza delle condizioni per imporre all'amministrazione comunale di Cosenza l'adozione della delibera di dissesto; dal dispositivo si evince "la sussistenza di ingenti debiti pregressi, smaltiti solo in parte con le anticipazioni di liquidità in più tranches ricevute da Cassa Depositi e Prestiti, il cui saldo, evidentemente, comporta ulteriori aggravii per l'Ente per interessi e spese legali", come si legge *on line* su "lacnews24" il 18 luglio 2019;

il Consiglio comunale, con delibera n. 51 dell'11 novembre 2019, ha proceduto alla dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 2020 ai sensi dell'articolo 252 del testo unico è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione per la gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Cosenza, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente; secondo quanto statuito dall'articolo 250 del testo unico, durante la procedura di risanamento l'ente è tenuto ad operare, in materia di gestione di bilancio, con gli stessi stanziamenti di riferimento previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato;

considerato che:

il servizio di depurazione, collettamento, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione del Comune di Cosenza è gestito da una società secondo un contratto giuridicamente perfezionato con l'ente stesso (Rep. N. 95 del 14 maggio 2014 prot. n. 1116);

da notizie stampa si è appreso che in data 4 maggio 2020, l'amministratore unico della suddetta società, avrebbe denunciato il Comune di Cosenza per il "mancato impegno, nell'anno 2020, di buona parte delle somme necessarie a garantire la copertura del pagamento del servizio", come si apprende dallo stesso giornale il 27 maggio 2020;

da un articolo di "lacnews24" del 25 maggio emerge, inoltre, che la missiva sia stata destinata alla Prefettura di Cosenza, al prefetto Cinzia Guercio, al vicario Franca Tancredi e al vicecapo di gabinetto, Vito Turco, alla sezione di controllo della Corte dei conti e alla procura della Corte dei conti, al TAR, alla Procura, al Tribunale e all'ufficio del giudice per le indagini preliminari di Cosenza, al comando provinciale e a quello regionale della Guardia di finanza e al nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Caserta (NIPAAF) dei Carabinieri;

dalla stessa fonte di stampa si apprende che il vincolo contrattuale tra la stessa società e l'ente prevede per la gestione del servizio l'impegno di circa 2.500.000 euro all'anno e che la società stessa vanterebbe nei confronti del Comune crediti per le annualità 2018 e 2019 di 2.735.638,88 euro;

nel citato bilancio di previsione del triennio 2019-2021 era stata postata la cifra di 2.500.000 euro per l'annualità 2020;

nella predisposizione del bilancio 2019-2021 sono stati iscritti nel relativo capitolo di bilancio "depurazione", considerato servizio essenziale, appena 400.000 euro (di cui 300.000 di liquidità) successivamente ridimensionati in fase di assestamento senza nessun atto giustificativo;

secondo la società, l'amministrazione comunale deve alla stessa "l'annualità 2019 e residua 2018, in quanto le somme stanziare nell'esercizio finanziario 2019 sono state utilizzate per pagare parzialmente le spettanze dell'anno 2018" e per l'anno 2020 è priva dell'impegno di spesa necessario a coprire la regolare copertura di bilancio, come si legge nel citato articolo;

l'art 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede che è specificatamente attribuito ai responsabili il compito di attuare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

l'art. 183, comma 8, disciplina l'obbligo di accertamento preventivo al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi. La violazione dell'obbligo comporta responsabilità

disciplinare ed amministrativa;

secondo quanto riportato da un altro articolo dello stesso quotidiano *on line* del 25 maggio 2020, la società asserisce che venerdì 22 maggio 2020, in occasione dell'ultima riunione della Giunta comunale, i revisori avrebbero appostato a bilancio 1,32 milioni di euro senza un atto di disimpegno delle somme;

secondo quanto riportato dalla stessa fonte la società chiede lo scioglimento del Comune di Cosenza accusando che le stesse somme "sparite" possano essere andate a coprire altri capitoli di spesa "ai fini della determinazione di un fraudolento risultato contabile",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se non ritengano necessario e urgente inviare ispettori ministeriali al fine di fare chiarezza sulle variazioni di bilancio sopra riportate;

se non ritengano di intervenire al fine di valutare l'operato degli amministratori in merito alle loro responsabilità disciplinari e amministrative con conseguente rimozione di chi avrebbe compiuto le stesse variazioni;

se non ritengano di intervenire, per quanto di competenza, al fine di valutare l'operato di funzionari e dirigenti del Comune di Cosenza in merito alle loro responsabilità disciplinari e amministrative, con conseguenti sanzioni e rimozioni.

(4-03732)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3^a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-01728 della senatrice Garavini, sulla chiusura dell'istituto italiano statale omnicomprensivo di Asmara in Eritrea;

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-01717 del senatore Mallegni, sull'inquinamento della zona tra Livorno e Pisa.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 228^a seduta pubblica dell'11 giugno 2020, a pagina 43, sotto il titolo "Disegni di legge, annunzio di presentazione", alla seconda riga del primo capoverso, sostituire le parole: "Iannone Antonio" con le seguenti: "Lannutti Elio".

